



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)**

*(V. Stampato Camera n. 2790-bis)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 dicembre 2020*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 dicembre 2020*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021  
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**



## INDICE

Relazione tecnica e prospetti allegati (articolo 21, commi 12- <i>bis</i> e 12- <i>ter</i> , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e suc- cessive modificazioni) .....	Pag. 5
Nota tecnico-illustrativa (articolo 21, comma 12- <i>quinq</i> ues, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifi- cazioni) .....	Pag. 373



## **Relazione tecnica**

### **PARTE I**

#### **Sezione I**



## Commi

**2-7** La disposizione, al **comma 2**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.

Il **comma 3** dispone che al citato fondo sono destinate altresì, a decorrere dal 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Il **comma 4** stabilisce che, in ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 2, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della Legge di Bilancio, nell'“Aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”, redatta ai sensi del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 160, recante disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risultasse negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

Il **comma 5** prevede che la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indichi la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 3 da destinare al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. **Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.**

Il **comma 7** prevede l'incremento di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate di cui al comma 339 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**8** La disposizione in esame dispone la stabilizzazione dall'anno d'imposta 2021 dell'ulteriore  
**9** detrazione per redditi di lavoro dipendente (articolo 2 del decreto legge 3/2020), determinata secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000	0
Oltre 28.000 fino a 35.000	$960 + (1.200 - 960) * [1 - (rdt - 28.000) / (35.000 - 28.000)]$
Oltre 35.000 fino a 40.000	$960 * [1 - (rdt - 35.000) / (40.000 - 35.000)]$
Oltre 40.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019. I singoli redditi (a eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

Sulla base di tali elaborazioni si stima una variazione di gettito Irpef, di competenza annua, di



circa -3.299,8 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -9 e -3,4 milioni di euro. In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, si stima a partire dall'anno 2021 un onere di -3.299,8 milioni di euro. Di seguito gli effetti finanziari:

	2021	2022	2023
<b>IRPEF</b>	-3.024,8	-3.299,8	-3.299,8
<b>Addizionale regionale</b>	0	-9,0	-9,0
<b>Addizionale comunale</b>	0	-4,4	-3,4
<b>Totale</b>	-3.024,8	-3.313,2	-3.312,2

*in milioni di euro*

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

- 10 Dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di  
11 trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel 2019 di  
12 giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età nelle regioni del centro-nord è stato  
13 pari a 86.970, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata  
14 pari a circa 13.660. Per tali lavoratori l'importo medio di sgravio è stato pari a circa 2.700 euro  
15 e pertanto ipotizzando lo sgravio al tetto su base annua pari a 6.000 euro si stima un maggior  
onere annuo di sgravio contributivo pro-capite pari a circa 3.300 euro (circa 254 euro su base  
mensile).

Sono stati considerati inoltre i giovani assunti tra trentuno e trentacinque anni di età non previste a normativa vigente per le assunzioni del biennio 2021-2022. Nel 2019 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani con una età compresa tra 31 e 35 anni è risultato pari a 9.370 di cui 8.030 nelle regioni del Nord e 1.340 nelle regioni del SUD. Per tali lavoratori l'onere è stato calcolato ipotizzando uno sgravio contributivo pro-capite pari a 6.000 euro (circa 462 euro su base mensile).

Quanto ad un possibile effetto attrattivo della norma in esame rispetto al contratto di apprendistato si ipotizza che tale effetto riguardi il 20% del numero dei contratti di apprendistato (circa 390 mila lavoratori nel 2019) considerando ancora conveniente il contratto di apprendistato sia per la misura della retribuzione ridotta di due livelli rispetto al livello previsto che per la possibilità di non trasformare automaticamente alla fine del periodo e non essendo limitata alle prime assunzioni a tempo indeterminato. La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Si è tenuto conto dell'effetto interattivo della disposizione in esame con l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, limitando gli effetti degli sgravi alla sola quota eccedente la parte già coperta dall'incentivo per tali aree. In sostanza solo per le aree del sud si è considerato un costo dello sgravio diminuito della percentuale di agevolazione riconosciuta dalla decontribuzione Sud. Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:



**Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate negli anni 2021-2022**

*( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )*

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2021	-180,7	-20,2	-200,9	0,0	<b>-200,9</b>
2022	-627,1	-70,2	-697,3	78,6	<b>-618,7</b>
2023	-912,3	-102,2	-1.014,5	240,3	<b>-774,2</b>
2024	-751,1	-102,5	-853,6	284,4	<b>-569,2</b>
2025	-306,2	-83,7	-389,9	170,4	<b>-219,5</b>
2026	-21,0	-36,1	-57,1	15,0	<b>-42,1</b>
2027	0,0	-2,7	-2,7	-40,4	<b>-43,1</b>
2028	0,0	0,0	0,0	-8,1	<b>-8,1</b>
2029	0,0	0,0	0,0	-0,4	<b>-0,4</b>
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>

**Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del programma Next Generation EU.**

- 16 La norma proposta prevede, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, la concessione  
 17 dell'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 8-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92,  
 18 nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con  
 19 esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro.

Ai fini del diritto allo sgravio le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/12, all'articolo 4, commi da 8 a 11 stabilisce uno sgravio contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi





complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2019, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 25.000 (di cui 11.300 nelle regioni del SUD) e il numero di assunzioni con contratto a tempo determinato è stato pari a 45.000 (di cui 20.300 nelle regioni del SUD), con un contributo medio annuo pari a 3.690 euro (circa 284 euro su base mensile). Dato il limite dello sgravio a 6.000 euro, il maggior onere annuo per ciascuna assunzione è pari a circa 2.310 euro.

Si stima che l'effetto della previsione normativa del saldo occupazionale positivo è pari al 69% delle assunzioni registrate (sulla base di uno studio effettuato a un anno di distanza sull'esonero triennale del 2015).

L'effetto attrattivo della norma in esame si può ritenere compensato dalla difficile situazione economica in cui versa il Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov2 che riduce evidentemente la propensione verso nuove assunzioni da parte dei datori di lavoro.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

**Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate negli anni 2021-2022**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )  
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2021	-23,8	-13,7	-37,5	0,0	-37,5
2022	-65,5	-37,7	-103,2	14,7	-88,5
2023	-48,1	-27,7	-75,8	34,3	-41,5
2024	-6,6	-3,8	-10,4	13,0	2,6
2025	-0,2	-0,1	-0,3	-8,1	-8,4
2026	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Alla copertura degli oneri si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.

- 20 La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  
21 politiche sociali, un Fondo da destinare al finanziamento di un esonero parziale dal  
22 pagamento dei contributi per l'anno 2021 in favore dei lavoratori autonomi e dei  
professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo  
non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi  
nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi  
dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni



sul lavoro (INAIL).

Il Fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'esonero.

Dalla presente disposizione derivano maggiori oneri per la finanza pubblica di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.

- 23 Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione  
24 dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19,  
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  
4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro. Dalla presente  
disposizione derivano maggiori oneri per la finanza pubblica di 50 milioni di euro per  
l'anno 2021.
- 25 La disposizione prevede una estensione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 24,  
lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di congedo obbligatorio per il  
padre lavoratore dipendente includendo anche il caso di morte perinatale.  
Da fonte ISTAT il numero di nascite in Italia nel 2018 (ultimo dato ufficiale disponibile) è  
stato pari a 439.747.  
Per mortalità perinatale si intende il decesso del bambino avvenuto tra la 28 settimana di  
gestazione e la prima settimana di vita. Il tasso di mortalità perinatale rispetto alle nascite  
è stato pari nel 2018 al 4x1000 (Fonte ISTAT).  
Il rapporto tra lavoratori dipendenti maschi e totale lavoratori maschi nell'anno 2019 è  
risultato pari al 73% (Fonte ISTAT).  
Da quanto esposto la platea di mortalità perinatali con padri lavoratori dipendenti è pari  
a 1.280. Si ipotizza prudenzialmente l'invarianza di tale platea anche per il 2021.  
La retribuzione media giornaliera dei maschi con un'età inferiore a 50 anni è pari nel  
2019 a 96 euro. Tale retribuzione è stata rivalutata al 2021 sulla base dei parametri  
contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2020,  
deliberato il 5 ottobre 2020.  
Ai fini della determinazione della copertura figurativa è stata considerata l'aliquota IVS  
del FPLD pari al 33%.  
Da quanto si qui esposto emerge che l'onere 2021 derivante dalla norma in esame risulta  
pari a 1,2 milioni di euro (0,9 milioni di euro per prestazione e 0,3 milioni di euro per  
coperture figurative).
- 26 Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di  
500.000 euro per l'anno 2021, al fine di finanziare le associazioni che svolgono attività di  
assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi  
sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio.  
La disposizione comporta oneri pari a 500.000 euro per l'anno 2021.
- 27 La disposizione prevede di implementare la presenza di professionalità psicologiche  
esperte all'interno degli istituti penitenziari, per consentire, nei confronti degli autori di  
reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, un particolare trattamento  
intensificato cognitivo comportamentale. A tal proposito viene autorizzata la spesa di 2  
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.  
Attualmente prestano la propria attività professionale presso gli istituti di penitenziari,



professionisti esperti psicologi per l'osservazione e il trattamento dei detenuti, prevista ai sensi dell'articolo 80 della legge 354 del 1975. A tali figure professionali l'Amministrazione penitenziaria corrisponde un onorario lordo orario di euro 17,63. Ipotizzando per ogni professionista psicologo un'attività mensile di 20 ore per 11 mesi, per la quale viene corrisposto un onorario lordo orario di euro 17,63, il costo medio di ciascun esperto è pari ad euro 3.878,60, come meglio rappresentato nella seguente tabella:

ORE MENSILI	ONORARIO LORDO ORARIO	COSTO MENSILE	N. MESI	COSTO PRO CAPITE	AUTORIZZAZIONE DI SPESA	NUMERO DI PSICOLOGI ESPERTI PER IL TRATTAMENTO INTENSIFICATO
20	17,63	352,60	11	3.878,60	2.000.000,00	515,65

Considerando una autorizzazione di spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si garantirà la presenza presso gli istituti penitenziari, nel prossimo triennio, di un numero pari a circa 515 psicologi esperti all'anno, che potranno dedicarsi prevalentemente al trattamento cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e alla prevenzione della recidiva.

28 Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 comportando un corrispondente onere per la finanza pubblica.

29 Il comma 29 al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'INPGI piena  
 30 ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti dispone che, a decorrere  
 31 dal 1° gennaio 2021, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o  
 32 all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, si applichino, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta, e che il relativo onere venga posto a carico del bilancio dello Stato a titolo di integrale fiscalizzazione. A tal fine, l'INPGI è tenuto ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di Stato, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Tale disposizione si rende necessaria poiché, sebbene l'INPGI si configuri -specularmente all'INPS- come gestione obbligatoria sostitutiva dell'AGO, in mancanza di espressa previsione di legge che riconosca all'Istituto la funzione di amministrazione concedente (quale quella da ultimo introdotta all'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020), l'accesso alle singole misure legislative di sgravio contributivo resta a tutt'oggi condizionato alla stipula di apposite convenzioni tra l'INPS e l'INPGI per il rimborso dei relativi oneri e, nelle more dei pagamenti, all'effettiva disponibilità di cassa dell'ente.

La norma è pertanto orientata a disporre in via generale, a decorrere dall'anno 2021, l'applicazione diretta agli iscritti all'INPGI di tutte le misure legislative statali di sgravio contributivo non settoriali, cioè rivolte alla generalità dei settori economici. In questo senso la misura può ritenersi funzionale a sostenere il lavoro giornalistico e a consentire alle imprese editoriali la piena ed effettiva fruibilità degli incentivi previsti dalla legge. Al contempo, essa è



funzionale a garantire le condizioni di sostenibilità finanziaria per l'INPGI, che negli anni ha a tal fine sostenuto oneri che hanno concorso ad aggravare la condizione finanziaria dell'ente. Secondo i dati forniti dall'INPGI le assunzioni nell'ultimo triennio risultano così distribuite per genere e area geografica.

**Nuove assunzioni - (triennio2017-2019)**

Anno	UOMINI		DONNE		TOTALE		AREA GEOGRAFICA	
	unità	retribuzione media (euro)	unità	retribuzione media (euro)	unità	retribuzione media (euro)	Centro nord (unità)	Mezzo giorno (unità)
2017	642	31.909	496	28.107	1.138	30.008	751	387
2018	699	30.109	535	28.942	1.234	29.526	814	420
2019	560	30.288	388	28.705	948	29.497	626	322

Fonte: elaborazione su dati INPGI

Trattandosi in prevalenza di giovani (95%), si può prudenzialmente stimare un numero di assunzioni pari a 1.120 con una retribuzione media di circa 30 mila euro. Si è assunta un'aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro pari al 31% e si è tenuto conto dell'esonero contributivo per le aree svantaggiate. Per le assunzioni dei primi due anni si è considerato uno sgravio del 100% dei contributi per la durata di tre anni (quattro per il sud) e per le assunzioni successive uno sgravio del 50% dei contributi. Di seguito gli effetti finanziari della modifica normativa.

Anno	Onere al lordo effetti fiscali (mln di euro)			Effetti fiscali (mln di euro)	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali (mln di euro)
	Assunzioni aree Centro-Nord	Assunzioni aree Sud	Totale		
2021	-0,9	-0,3	-1,2	0,0	-1,2
2022	-3,0	-1,1	-4,1	0,5	-3,6
2023	-5,2	-1,9	-7,1	1,4	-5,7
2024	-6,6	-2,4	-9,0	2,1	-6,9
2025	-6,7	-2,4	-9,1	2,4	-6,7
2026	-6,7	-2,4	-9,1	2,1	-7,0
2027	-6,7	-2,4	-9,1	2,1	-7,0
2028	-6,7	-2,4	-9,1	2,1	-7,0
2029	-6,7	-2,4	-9,1	2,1	-7,0
2030	-6,7	-2,4	-9,1	2,1	-7,0



Il comma 30 reca una misura di temporanea fiscalizzazione degli oneri per prestazioni sociali a carico dell'INPGI, al fine di fronteggiare la crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione del contagio da Covid-19 e favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI). Pertanto, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto sulla base del quale viene disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resterà acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.

Ai fini della quantificazione dell'onere si è osservato l'andamento degli oneri sostenuti dall'INPGI per ammortizzatori nel biennio 2018-2019. Al proposito, si segnala che la disciplina vigente degli ammortizzatori per il settore editoriale, di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stata da ultimo modificata dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 69, e pertanto ai fini della presente stima assumono rilievo gli oneri sostenuti a decorrere dall'annualità 2018, fatta salva l'annualità 2020 per la quale è stata operativa anche per il settore editoriale la cassa integrazione con causale Covid-19, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Secondo i dati forniti dall'INPGI, l'onere è stato pari, nel 2018, a 37,1 milioni di euro per gli indennizzi e a 22,3 milioni di euro per i contributi figurativi e, nel 2019, a 13,6 milioni di euro per gli indennizzi e a 17,2 milioni di euro per la copertura dei contributi figurativi.

Sulla base di tale andamento, si può dunque stimare un onere complessivo pari a 34,0 milioni di euro annui, di cui 19,8 milioni per contribuzione figurativa. L'onere che rimarrebbe a carico dello Stato sarebbe pertanto pari alla differenza tra entrate e uscite.

Considerando il livello delle contribuzioni per la disoccupazione (1,61%) e per la Cigs (1%) per un totale di 23,7 milioni di euro annui, si stima un maggior onere per la finanza pubblica pari alla differenza tra prestazioni e contributi pari a 10,3 milioni di euro. Considerato il finanziamento già previsto per la cassa integrazione con causale Covid-19 per le 12 settimane del 2021, si ritiene ragionevole ridurre l'onere per l'anno 2021, in ragione del periodo consentito rispetto all'anno intero, a 7,7 milioni di euro.

Infine, il comma 31 dispone il differimento al 30 giugno 2021 del termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, già fissato al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) secondo le procedure previste dalla medesima disciplina. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994. La norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La disposizione prevede inoltre, che l'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi previsti, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotti le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Nel complesso, le modifiche recano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, valutati in 8,9 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,9 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Anno	Onere al netto effetti fiscali (mln di euro)			Onere complessivo al netto degli effetti fiscali (mln di euro)
	comma 29	comma 30	comma 31	
2021	-1,2	-7,7		-8,9
2022	-3,6			-3,6
2023	-5,7			-5,7
2024	-6,9			-6,9
2025	-6,7			-6,7
2026	-7,0			-7,0
2027	-7,0			-7,0
2028	-7,0			-7,0
2029	-7,0			-7,0
2030	-7,0			-7,0

- 33 La disposizione prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di due anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Nella valutazione degli effetti finanziari sono stati mantenute prudenzialmente sostanzialmente le ipotesi di ricorso valutate in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, di cui la disposizione in esame rappresenta una proroga per gli accessi 2021 (una platea di circa 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2021; nel dettaglio tale contingente si è ipotizzato costituito da circa 7.800 individui nella categoria CD e da circa 2.200 nella categoria IAP).

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio



convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2020 è stato determinato, con decreto del 7 luglio 2020 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in euro 59,45.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo è pari ad € 0,68.

Le risultanze tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Stima delle minori entrate contributive derivanti  
dall'agevolazione contributiva CD e IAP

Generazione nuovi ingressi 2021 con età inferiore a 40 anni

	(valori in mln di euro)	
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2021	8,3	8,3
2022	27,2	25,9
2023	20,5	14,8
2024	0	1,3
2025	0	0

**34** La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  
**35** finanze, di un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di garantire nel rispetto dei predetti limiti di spesa, la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo in fase di prima applicazione.

La riforma del lavoro sportivo in corso di approvazione contempla una disciplina transitoria che applica in modo gradualistico i nuovi oneri previdenziali nel settore dilettantistico. Segnatamente, si prevede che:

i) per i lavoratori, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, una aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento;

ii) per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita al 20 per cento per l'anno 2021, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2022, al 30 per cento per l'anno 2023, al 33 per cento per l'anno 2024;



iii) per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2021, al 20 per cento per l'anno 2022, al 22 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024".

Quale ulteriore misura di accompagnamento della riforma si reputa necessario l'istituzione di un apposito fondo a copertura dell'esonero contributivo, la cui quantificazione richiede la disamina dei seguenti dati.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Ai fini del computo del numero dei "collaboratori" sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione della misura di sostegno economica erogata per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudentiale stimare che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati estratti con riferimento agli anni di imposta 2018 e 2019 per la platea dei soggetti di interesse (associazioni o società sportive dilettantistiche) in ordine ai compensi erogati, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, l'ammontare medio lordo dei compensi (presenza nel campo AU 001001 "causale" del codice N e importo del campo 4 "ammontare lordo corrisposto", cioè comprensivo della quota esente e delle ulteriori quote assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta e acconto) è il seguente:

**Anno d'imposta 2018**

- numero totale percipienti lavoro autonomo con causale N: 452.256

- totale ammontare lordo 1.539.907.748,88

- ammontare medio lordo compenso percepito: euro 3.404,95

**Anno d'imposta 2019**

- numero totale percipienti lavoro autonomo con causale N: 471.603

- totale ammontare lordo 1.668.938.634,36

- ammontare medio lordo compenso percepito: euro 3.538,86

Tenuto conto del numero elevatissimo di collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori a 10.000,00 (circa 137.597 su 150.000) – i cui compensi, in molti casi, continueranno quindi a beneficiare della qualifica di redditi diversi e quindi dell'esenzione contributiva –, e considerato il predetto livello medio dei compensi sopra indicato, appare più che congruo uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni 2021 e 2022, a copertura di un esonero contributivo del 60% in favore dei datori di lavoro committenti.

- 36 **La disposizione prevede che per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione**  
37 **sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il**  
**domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanti**  
**nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del**  
**Consiglio dei ministri 24.10.2020, sono sospesi dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, i**





termini:

- a) relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d) relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Dal punto di vista strettamente finanziario, in relazione alle lettere a) e c), si riportano di seguito gli effetti di gettito per gli anni 2021-2023 nell'ipotesi che tutti i soggetti ricorrano alla rateizzazione e considerando 8 rate nel 2021, 12 rate nel 2022 e 4 rate nel 2023. In relazione a quanto previsto dalla lettera d), si segnala che i versamenti delle imposte sui redditi per la quasi totalità dei soggetti individuati dalla disposizione vengono effettuati alle scadenze di giugno e luglio e novembre di conseguenza non si ascrivono effetti al periodo oggetto di sospensione.

Effetti lettere a) e c)	2021	2022	2023
Ritenute	-77,75	58,30	19,45
Iva	-30,15	22,65	7,50
Addizionale regionale	-2,85	2,15	0,70
Addizionale comunale	-0,95	0,70	0,25
Totale	-111,70	83,80	27,90

in mln di euro

Con riferimento alla lettera b), per la stima dei relativi effetti sono state adottate le seguenti ipotesi:

- secondo quanto previsto nel bilancio preventivo 2021 del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, le entrate contributive sono state poste pari a 119 milioni di euro;
- relativamente ai soggetti, iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, che lavorano come dipendenti (quindi non sportivi professionisti) per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche le entrate contributive per il 2021 sono state ipotizzate pari a 100 milioni di euro;
- relativamente ai soggetti, iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo,



che lavorano come dipendenti (quindi non sportivi professionisti) per le associazioni e le società sportive dilettantistiche le entrate contributive per il 2021 sono state ipotizzate pari a 4 milioni di euro;

- la distribuzione mensile delle entrate contributive è stata ipotizzata pari a quella del 2019 (ultimo anno “completo” relativamente alle dichiarazioni UniEmens);
- in mancanza di indicazioni circa il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche e per maggior prudenza, si è ipotizzato che tutte le società e associazioni possano beneficiare della norma;
- infine, si ipotizza che tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche optino per la rateizzazione in 24 mesi.

La Tabella che segue riporta il risultato della valutazione come sopra descritta per il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e il Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo, con evidenza della riduzione delle entrate contributive nel 2021 ed il conseguente aumento delle entrate negli anni 2022 e 2023 in milioni di euro:

Anno	Variazione entrate contributive (lettera b) (in milioni di euro) (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)					
	Fondo Pensioni Sportivi Professionisti	FPLD	Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo	Totale al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Totale al netto degli effetti fiscali
2021	-26,2	-9,8	-0,4	-36,4	0,0	-36,4
2022	19,6	7,4	0,3	27,3	14,2	41,5
2023	6,5	2,5	0,1	9,1	-16,5	-7,4
2024					0,8	0,8
2025					1,5	1,5

Pertanto, gli effetti complessivi della disposizione in esame sono i seguenti

	2021	2022	2023	2024	2025
Lettere a) e c)	-111,70	83,80	27,90		
Lettera b)	-36,4	41,5	-7,4	0,8	1,5
<b>Totale</b>	<b>148,1</b>	<b>125,3</b>	<b>20,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>



- 38** La norma intende estendere l'esenzione totale ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli IAP anche al 2021, in luogo della tassazione al 50% prevista a legislazione vigente.

Mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2018, con redditi opportunamente estrapolati al 2021, si stima una variazione di gettito IRPEF di circa -44,2 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -3,5 e -1,3 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2021	2022	2023	2024
<b>IRPEF</b>	0,0	-77,4	33,2	0,0
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-3,5	0,0	0,0
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-1,7	0,4	0,0
<b>Totale</b>	0,0	-82,6	33,6	0,0

*in milioni di euro*

- 39** La proposta al comma 39 è finalizzata a prorogare per l'anno 2021 la misura di rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA previste dall'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. La disposizione reca un onere pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, analogamente a quanto previsto per il triennio 2018-2020 dalla citata legge di bilancio per il 2018.

Infatti, la norma, riproponendo quanto già previsto per gli anni dal 2017 al 2020, dall'articolo 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 e dall'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8% per l'anno 2021.

La disposizione ribadisce che, in relazione alla formulazione della stessa, l'onere, in termini di minor gettito, non potrà essere superiore a 20 milioni di euro annui nel 2021.

Il comma 40 fornisce la nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, specificando che deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto. Sotto il profilo finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti dato il tenore interpretativo.

- 41** La disposizione prevede che per l'anno 2021 per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore non superiore a 5.000 euro, posti in essere in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale, l'imposta di registro applicata in misura fissa non viene applicata. Elaborando l'archivio del registro 2019 sono stati estratti gli atti relativi alle ricomposizioni fondiarie posti in essere dai soggetti interessati dalla misura agevolativa che risultano pagare le imposte di registro e ipotecaria fissa a 200 euro e la catastale al 1%, con un valore dichiarato minore uguale a 5.000 euro.

Da tali atti risulta che l'imposta di registro pagata ammonta a circa 1,5 milioni di euro, che rappresenta l'onere per il 2021.



42 La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 6 del DL n. 63 del 2002, al comma 2,  
43 prevedendo che per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci  
persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta  
del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i  
soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del  
D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi  
della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16  
del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera  
assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e  
termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data  
di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente  
normativa.

La disposizione, dunque, riduce l'aliquota di imposizione per il socio dal 26 per cento al 12,5  
per cento ma consente di anticipare il momento della tassazione dei ristorni all'atto  
dell'attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.

Gli effetti finanziari derivanti dalla misura (considerando i diversi momenti di versamento, con  
un acconto IRES del 75%) sono riportati nella tabella seguente:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Ritenuta a titolo di imposta	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
IRPEF	0	-0,85	-1,33	-1,81	-2,29	-2,77	-3,25	-3,73
Totale	3,13	2,28	1,80	1,32	0,84	0,36	-0,12	-0,60

*in milioni di euro*

44 Per la stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi 2019,  
45 anno di imposta 2018, degli Enti non Commerciali. Nello specifico:

- 46 • dal quadro RF risulta una quota di utili esclusa (22,26%) di circa 2 milioni di euro da  
47 parte di 30 contribuenti;
- dal quadro RG risulta una quota tassata di utili (77,74%) di circa 83 mila di euro da  
parte di 282 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016  
tassati al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%, prudenzialmente sono stati  
considerati tutti al 100%;
- dal quadro RL risulta una quota imponibile di circa 1.481 milioni di euro da parte di  
1.394 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016 tassati  
al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%, prudenzialmente sono stati considerati  
tutti al 100%.

La minore quota imponibile complessiva con una detassazione al 50%, si stima pari a 743,2  
milioni di euro. Al fine di limitare la detassazione ai soli enti non commerciali che esercitano,  
senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il  
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono state analizzate in  
prima battuta le nature giuridiche dei soggetti coinvolti selezionando quelle più rispondenti alle  
finalità di cui sopra, ottenendo una minore quota imponibile per circa 93,2 milioni di euro. Non  
ritenendo esaustiva tale selezione si è ritenuto prudenziale considerare un'ulteriore quota pari  
alla metà degli utili rimanenti, per una minore quota imponibile di circa 325 milioni di euro.  
Complessivamente con detassazione al 50% la minore quota imponibile sarebbe pari a circa  
418,2 milioni di euro con una perdita di gettito annua stimata in circa 50,2 milioni di euro.

Considerando una decorrenza dal 2021 e prudenzialmente un anticipo degli effetti già in sede di



acconto, l'andamento è il seguente:

	2021	2022	2023	2024	dal 2025
IRES	-37,6	-50,2	-50,2	-50,2	-50,2

*in milioni di euro*

- 48 La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2021, la riduzione al 50% dell'IMU  
49 dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia per una sola abitazione, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. L'agevolazione in esame segue quella prevista dall'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014 e in vigore fino all'anno 2019, abrogata per effetto della nuova disciplina IMU di cui alla legge di bilancio per l'anno 2020.
- Con riferimento ai profili di natura finanziaria sono stati in primo luogo selezionati gli immobili a uso abitativo posseduti da soggetti italiani che fruiscono di una pensione in regime di convenzione internazionale per i quali sono disponibili i dati nella banca dati immobiliare integrata del Dipartimento delle Finanze; ai fini della stima sono stati esclusi gli immobili in locazione o concessi in comodati e, in caso di possesso di più immobili, è stata presa in considerazione l'abitazione con maggiore valore imponibile. Il gettito annuo IMU risulta di circa 18 milioni di euro. In assenza di dati puntuali, tale stima viene incrementata del 30% per considerare gli effetti dell'agevolazione a beneficio dei proprietari stranieri titolari di pensione in regime di convenzione internazionale e di altri soggetti italiani i cui immobili non sono riscontrabili nella banca dati immobiliare. Pertanto si stima una quota di gettito annuo (solo quota comune) riferibile a tali immobili di circa 24 milioni di euro.
- Tenuto conto che la disposizione prevede la riduzione al 50% dell'IMU dovuta dai soggetti sopra indicati, la perdita di gettito IMU su base annua dal 2021 è stimata in circa 12 milioni di euro. Considerato quanto previsto dal citato articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, non si stimano effetti di natura finanziaria in relazione alla TARI.
- 50 La disposizione modifica le agevolazioni volte al rientro dei lavoratori impatriati (art. 16 del DL n. 147 del 2015). In particolare, i beneficiari delle agevolazioni in esame nel corso 2019 che si sono trasferiti in Italia nell'anno 2020, e che siano stati iscritti all'AIRE o che siano cittadini UE, possono optare per l'estensione di ulteriori cinque periodi di imposta al verificarsi delle seguenti condizioni:
- lavoratori con un figlio minorenni o a carico o che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Per tali soggetti e per gli ulteriori 5 periodi d'imposta la percentuale di concorrenza al reddito complessivo è pari al 50 per cento;
  - lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico. Per tali soggetti e per gli ulteriori 5 periodi d'imposta la percentuale di concorrenza al reddito complessivo è pari al 10 per cento.
- Tale estensione è subordinata al versamento di un importo pari al:
- a) dieci per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del DL n. 147 del 2015 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  - b) cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del DL n. 147 del 2015 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se



il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione a partire dagli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 (con un termine di fruizione previsto rispettivamente negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023). Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, si stima che i soggetti potenzialmente interessati annualmente dalla modifica normativa siano pari a 3.385 e che il reddito esente medio sia di circa 46 mila euro.

Si assume inoltre che il 50% degli impatriati trovi conveniente effettuare l'opzione. Applicando tale percentuale ai soggetti in possesso delle condizioni previste relativamente agli immobili ed ai figli a carico, e ipotizzando che gli iscritti all'AIRE siano pari al 50% di questi soggetti, si stima un numero di soggetti interessati annualmente dalla misura di circa 326 unità.

Considerando le estensioni dell'agevolazione in base alle platee di lavoratori distinti per anno di rientro in Italia, applicando agli ammontari di reddito esente stimati un'aliquota marginale media del 40 per cento, tenendo conto del versamento *una tantum*, si stima il seguente andamento di gettito in termini finanziari, con decorrenza della norma a partire dall'anno 2021:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
IRPEF con una tantum	-2,9	-9,5	-16,2	-22,9	-26,7	-21,1	-14,4	-7,7	-1	0
Addizionale regionale	0	-0,3	-0,6	-0,9	-1,1	-1,1	-0,9	-0,6	-0,3	0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,2	-0,4	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0
Totale	-2,9	-9,9	-17	-24,2	-28,3	-22,6	-15,6	-8,5	-1,4	0

*Milioni di euro*

51 **Comma 51** La norma è diretta a stabilire i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo  
 52 ciclo di programmazione (2021/27) per tutti i fondi strutturali europei, per il Fondo per la giusta  
 53 transizione (JTF – GTF), per la per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e  
 54 per il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).

55 L'intervento complessivo massimo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, in forza  
 56 dei suddetti criteri, è stimato in relazione al ciclo 2021/2027, in 2 miliardi per il 2021, 2,5  
 57 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli  
 anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per  
 l'anno 2030.

**Commi 52 e 53** Per gli interventi di cui al comma 51, a titolarità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Amministrazioni Centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Parimenti per gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con Autorità di gestione italiana.



**Comma 54** La norma prevede che il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 concorra, nei limiti delle proprie disponibilità al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali UE 2021/27. Prevede, altresì, che al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

**Commi 55 – 56** La norma prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo per la Giusta Transizione (JTF – GTF), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-27, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informatico.

Gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati per il nuovo periodo di programmazione comunitaria, per le finalità previste dalla norma, sono valutati in 10 milioni di euro e saranno a carico delle disponibilità finanziarie per l'informatica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

**Comma 57** All'onere derivante dalla norma si fa fronte con le risorse già stanziare per il rifinanziamento del Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) su apposito piano gestionale del capitolo 7493 dello stato di previsione del MEF.

**58** Proroga detrazioni riqualificazione energetica per il 2021

**59** Per le spese sostenute nel 2021, per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal 2021 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2020). Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2019, risulta una spesa effettuata per l'anno 2018 di circa 3.234 milioni di euro. Ai fini della stima si assume prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2021, di cui 1.410 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%. Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale. In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si



stima per il 2021 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di euro annui ((705 x 14% + 705 x 50%) : 10). In relazione alle spese detraibili al 65% considerando, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui ((1.420 x 29% + 1.420 x 65%) : 10) per il 2019. La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2021, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2021. L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2021	2022	2023	2024	2025	dal 2026 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF/IRES	-26,8	-285,8	-178,6	-178,6	-178,6	-178,6	134	0
IRPEF/IRES	0	162,3	-69,5	0	0	0	0	0
IRAP	0	27	-11,6	0	0	0	0	0
IVA	38,6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>11,8</b>	<b>-96,5</b>	<b>-259,7</b>	<b>-178,6</b>	<b>-178,6</b>	<b>-178,6</b>	<b>134</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

#### Proroga detrazione per impianti di micro-cogeneratori per il 2021

Per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, la norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono generare un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento. Sulla base di dati pubblicati da ENEA e relativi agli interventi di micro-cogeneratori nel 2018 (primo anno di applicazione della norma) risulta una corrispondente spesa non superiore ad 1 milione di euro. Si assume pertanto una spesa per il 2021 pari alla metà di quanto indicato nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, pari a 25 milioni di euro. Utilizzando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF/IRES	-0,2	-2,6	-1,6	-1,6	+1,2	0
IRPEF/IRES	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IRAP	0,0	0,2	-0,1	0	0	0
IVA	0,2	0,0	0,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>+1,2</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*





Proroga detrazione recupero edilizio per il 2021

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2021 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2021 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2020).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2018 (ultimo anno disponibile) e sui dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle stesse spese. Poiché dalle dichiarazioni dei redditi risulta una spesa effettuata nel 2018 pari a 18.100 milioni di euro, si ritiene prudenzialmente di confermare per il 2021, ai fini della stima, l'ammontare di spesa pari a 19.500 milioni di euro già utilizzato per la precedente proroga. Si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2021 un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui  $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$ .

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari per il 2020 a +66,5 milioni di IVA e +186,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'effetto complessivo, in termini finanziari, riportato nella tabella seguente:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	283,7	0
IRPEF/IRES	0	279,2	-119,7	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	46,5	-19,9	0	0	0	0	0	0
IVA	66,5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9,8</b>	<b>-279,4</b>	<b>-518</b>	<b>-378,4</b>	<b>-378,4</b>	<b>-378,4</b>	<b>-378,4</b>	<b>283,7</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il 2021

Per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a



16.000 euro) finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo). La legislazione vigente non prevede per il 2021 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, risulta un ammontare di spesa di circa 1.370 milioni di euro per il 2018. Considerato il tetto di spesa a 16.000 euro la stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 2.266,7 milioni di euro per l'anno 2021, per una rata annua di detrazione di 113,3 milioni di euro (2.266,7 x 50% / 10). La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +40,9 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +26 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	2033
IRPEF	-17,0	-181,3	-113,3	-113,3	85,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	39,0	-16,7	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	6,5	-2,8	0,0	0,0	0,0
IVA	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	23,9	-135,8	-132,8	-113,3	85,0	0,0

*in milioni di euro*

**Detrazione delle spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.**

La disposizione modifica l'articolo16-bis del TUIR e introduce una detrazione, con aliquota del 50%, delle spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

In assenza di dati di dettaglio relativi alle spese in esame, si ipotizza una spesa annua corrispondente all'0,5% della spesa annua stimata per interventi di recupero edilizio, quindi pari a 100 milioni di euro.

Applicando la metodologia consolidata adottata per la stima del più recente provvedimento di proroga (Legge di Bilancio 2020), si stimano i seguenti effetti finanziari a decorrere dal 2021:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Dal 2032
IRPEF	-0,8	-8,8	-13,8	-18,8	-23,8	-28,8	-33,8	-38,8	-43,8	-48,8	-53,0	-50,0
IRPEF/IRES	0,0	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
IRAP	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
IVA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Totale	-0,5	-6,9	-12,6	-17,6	-22,6	-27,6	-32,6	-37,6	-42,6	-47,6	-51,8	-48,8

Bonus facciate Proroga per il 2021



La disposizione normativa dispone, per le spese documentate sostenute nel 2021 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010. Si stima che le spese relative agli interventi in esame rappresentino il 20% del totale delle spese annue per recupero edilizio. Poiché tali spese risultano pari a 19.500 milioni di euro, la stima della spesa annua per recupero o restauro della facciata di edifici risulta di 3.900 milioni di euro, ed è incrementata, ai fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro. Si stima, inoltre, che il 90% di tali spese (3.600 milioni di euro) sia sostenuto da persone fisiche ed il rimanente 10% (400 milioni di euro) dalle imprese. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Considerando quindi, per la parte di spesa base delle persone fisiche, una ulteriore percentuale di detrazione di 40 punti rispetto a quelli previsti per le ristrutturazioni generali e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 216 milioni di euro annui  $((2.160 \times 40\% + 1.440 \times 90\%): 10)$ . Per quanto riguarda le spese sostenute dalle imprese, considerando una ulteriore percentuale di detrazione di 25 punti rispetto a quelli previsti per gli interventi di riqualificazione energetica (le imprese non possono accedere alle agevolazioni per interventi di ristrutturazioni generiche, possono invece fruire delle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica) e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 20,4 milioni di euro annui  $((240 \times 25\% + 160 \times 90\%): 10)$ . La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2021, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2021 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Di seguito si stimano i seguenti effetti finanziari a decorrere dal 2021:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	2033
IRPEF	-32,4	-345,6	-216	-216	162,0	0
IRPEF/IRES	-3,1	-32,6	-20,4	-20,4	15,3	0
IRPEF/IRES	0	152,7	-65,5	0	0	0
IRAP	0	25,5	-10,9	0	0	0
IVA	36,4	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0,9</b>	<b>-200,0</b>	<b>-312,8</b>	<b>-236,4</b>	<b>177,3</b>	<b>0</b>

In milioni di euro



Nella tabella seguente sono riportati gli effetti complessivi:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
IRPEF/IRES	-133,9	-1429,2	-901,7	-906,7	-911,7	-916,7	-921,7	-926,7	-931,7	-936,7	-940,9	615,9	-50
IRPEF/IRES	-3,1	-32,6	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4	15,3	0
IRPEF/IRES	0	635,8	-271,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
IRAP	0	105,9	-45,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
IVA	182,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Totale	45,9	-719,8	-1238,1	-925,9	-930,9	-935,9	-940,9	-945,9	-950,9	-955,9	-960,1	632,4	-48,8

In milioni di euro

61 La proposta prevede il riconoscimento alle persone fisiche residenti in Italia un bonus  
62 idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare nel 2021 per gli interventi  
63 indicati al comma 62. Come specificato al comma 62, tale beneficio verrà riconosciuto nel  
64 limite di spesa di 20 milioni di euro e fino a esaurimento di tali risorse, che costituiscono  
65 limite massimo di spesa. Al raggiungimento dello stesso non verranno erogati ulteriori  
contributi.

66 La norma in esame, modificando l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34,  
67 dispone alcune variazioni normative. Di seguito la stima di tali variazioni distinta per vari  
68 raggruppamenti:

- 69
- 70 • Proroga al 30 giugno 2022 della possibilità di fruizione della detrazione nella  
71 misura del 110% delle spese documentate per ciascuna tipologia di intervento  
72 prevista (riqualificazione energetica, interventi antisismici, installazione di  
73 impianti fotovoltaici, installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici).  
74 Per gli IACP le agevolazioni sono prorogate al 31 dicembre 2022.
  - Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione va suddivisa in 4 quote annuali di pari  
importo.
  - Per gli interventi condominiali per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati  
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,  
l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli  
interventi effettuati dai soggetti IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022  
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,  
l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Ai fini della stima degli effetti finanziari del presente provvedimento si considerano gli  
stessi ammontari di spesa annua indicati nella relazione tecnica a corredo dell'articolo  
119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, opportunamente incrementati per tenere  
conto delle sopra specificate estensioni alla fruizione delle agevolazioni.

Adottando la metodologia consolidata, si stimano i seguenti effetti finanziari complessivi  
(in milioni di euro):



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF	-9,5	-222,6	-1.377,1	-851,7	-866,25	-866,1	782,9	63,9	68,3	68,2	67,3	49,4	-37,2	0,0
Credito	0,0	-62,8	-866,3	-866,3	-866,25	-866,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/ IRES	0,0	23,5	202,1	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	3,9	33,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	5,6	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-3,9	-207,5	-2.007,8	-1.824,0	-1.732,5	-1.732,2	782,9	63,9	68,3	68,2	67,3	49,4	-37,2	0,0

Milioni di euro

In base ai primi dati forniti dall'Enea circa il monitoraggio delle spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2020 per la fruizione dell'agevolazione dell'articolo 119 in esame, considerando le date di pubblicazione dei decreti attuativi ed i ritardi nell'avvio degli interventi agevolati dovuti alla pandemia, le stime delle spese indicate nella RT originaria per l'anno 2020 vengono riviste riducendole di circa il 50 per cento. Si considera, inoltre, che dette spese, non sostenute nell'anno 2020, non rappresentino ulteriori spese da attribuire all'anno 2021, ma si sostituiscano a quelle stimate sostenute in tale anno, non generando un effetto rimbalzo. Tale considerazione è avvalorata anche dal limitato numero di soggetti imprenditori del settore delle costruzioni che annualmente possono concretamente effettuare gli interventi oggetto di agevolazione. In base ai dati dichiarativi più recenti, infatti, risulta che solo l'8 per cento di tali soggetti presenta un fatturato annuo superiore a 500 mila euro, tale da garantire l'esecuzione dei lavori.

Si stima pertanto che le minori spese sostenute per l'anno 2020 determinino il seguente andamento finanziario, differenziale rispetto alla stima contenuta nella RT originaria:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRPEF/IRES	304,6	190,5	190,4	190,4	190,4	-247,1	-59,6	-59,6	-59,6	-50,6	35,8	0,0
Credito	190,4	190,4	190,4	190,4	190,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	-77,8	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	-12,9	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	404,5	419,8	380,8	380,8	380,8	-247,1	-59,6	-59,6	-59,6	-50,6	35,8	0,0

Milioni di euro

La norma in esame dispone inoltre alcune modifiche normative relativamente a:

- Specificazione che l'agevolazione spetta ad interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- Specificazione che una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente



indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; per il gas; per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

- Specificazione della concessione dell’agevolazione agli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
- Specificazione della concessione dell’agevolazione ad impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- Specificazione della concessione delle agevolazioni per interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari per i condomini;
- Specificazione che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole;
- Specificazioni relative agli obblighi relativi alla sottoscrizione delle polizze di assicurazione della responsabilità civile;
- Specificazioni relative alle diciture contenute nei cartelli esposti nei cantieri dove si realizzano gli interventi;
- Autorizzazione, per l’anno 2021, ai comuni, per far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio in esame, all’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti.

Per tali disposizioni non si procede a stima in quanto non comportano sostanziali effetti sul gettito sia per quanto riguarda la normativa vigente che relativamente alla presente norma.

La norma in esame dispone anche alcune modifiche normative alle disposizioni a legislazione vigente che risultano avere impatto anche sulle spese sostenute nel 2021:

- Per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati delle zone terremotate i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento:

Ipotizzando un incremento pari allo 0,1% della spesa annua originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

#### Spese sostenute nel 2021

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF/IRES	0	-0,2	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	0,4	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0
Credito di imposta	0	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>

Milioni di euro



## Spese sostenute nel 2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	0	0	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4	0,4	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	-0,04	0
Credito di imposta	0	0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0,5	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,04</b>	<b>0</b>

Milioni di euro

- Per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati delle zone terremotate i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento *anche* nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione:

Ipotizzando un incremento pari allo 0,1% della spesa annua originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

## Spese sostenute nel 2021

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF/IRES	0	-0,2	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	0,4	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0
Credito di imposta	0	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>

Milioni di euro

## Spese sostenute nel 2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	0	0	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4	0,4	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	-0,04	0
Credito di imposta	0	0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0,5	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,04</b>	<b>0</b>

Milioni di euro

- Estensione delle agevolazioni anche alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente



accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche:

Ipotizzando un incremento pari allo 0,25% della spesa annua originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

#### Spese sostenute nel 2021

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	0	-0,6	-1,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,8	0,8	0,1	0,1	0,1	0,05	0	0
Credito di imposta	0	-0,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0,1	-0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-0,7	-3,1	-1,8	-1,8	-1,8	-0,8	0,8	0,1	0,1	0,1	0,05	0	0

Milioni di euro

#### Spese sostenute nel 2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	0	0	-1,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,1	0
Credito di imposta	0	0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-1,6	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	1,3	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0,1	-0,9	-1,8	-1,6	-1,6	-2,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,1	0

Milioni di euro

- Estensione alle spese per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

Ipotizzando un incremento pari all'1% della spesa annua originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):





**Spese sostenute nel 2021**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-0,1	-2,0	-5,7	-4,5	-4,6	-4,6	4,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0
Credito di imposta	0,0	-0,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	0,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-14,1</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>4,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Milioni di euro***Spese sostenute nel 2022**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	0,0	-0,2	-8,1	-4,0	-4,1	-4,1	3,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	-0,4	0,0
Credito di imposta	0,0	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	0,0	5,2	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-6,1</b>	<b>-9,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>

*Milioni di euro*

**Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti (in milioni di euro):**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF /IRES	295	-35,3	-1206,2	-673,3	-688,05	-1125,4	731,3	6,44	9,74	18,64	104,14	50,1	-37,78	0
Credito di imposta	190,4	126,6	-688,1	-688,1	-688,05	-878,3	-1,6	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF /IRES	-77,8	57,1	205	-92,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	-12,9	9,5	33,9	-15,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	5,9	51,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>400,6</b>	<b>209,2</b>	<b>-1655,4</b>	<b>-1468,9</b>	<b>-1376,1</b>	<b>-2003,7</b>	<b>729,7</b>	<b>6,44</b>	<b>9,74</b>	<b>18,64</b>	<b>104,14</b>	<b>50,1</b>	<b>-37,78</b>	<b>0</b>

*Milioni di euro*

Alla luce degli effetti finanziari sopra illustrati, sono rideterminati, al comma 72, gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 73 rappresenta la copertura finanziaria dei soli oneri relativi alle proroghe introdotte, sia per la parte di proroga di misure già contenute nel predetto articolo 119 sia per gli effetti delle spese relative all'anno 2022 delle misure estensive introdotte con la



presente disposizione, evidenziando la quota parte posta a carico delle risorse di cui all'articolo 184, pari a 1,655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026. La restante copertura finanziaria è assicurata dai minori oneri connessi alla parziale applicazione nell'anno 2020 del medesimo articolo 119 e dalla riduzione per l'anno 2026 della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, pari a 729,7 milioni di euro (corrispondentemente incrementato per l'anno 2027).

Il medesimo comma dispone che l'efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

Relativamente agli altri effetti finanziari recati dalla disposizione, il comma 70 autorizza i comuni all'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio. Ai relativi oneri i comuni provvedono mediante utilizzo di risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 10 milioni per il 2021

Per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, è costituito un fondo di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.

**75** Il Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.

**76** La norma dispone, per l'anno 2021, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018 si stima una spesa annua per gli interventi in oggetto di circa 100 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta



dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -3,6 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2021 in circa 12,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 11,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2021 a +1,1 milioni di IVA e +3,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
<b>IRPEF</b>	-0,5	-5,8	-3,6	-3,6	+2,7	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	4,8	-2,0	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	0,8	-0,3	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-5,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>+2,7</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

77 **La disposizione del comma 77 prevede una misura che permette alle famiglie di usufruire**  
 78 **di un contributo pubblico per l'acquisto di veicoli elettrici. Ai soggetti appartenenti a**  
 79 **nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a**  
**euro 30.000 che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di**  
**fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a**  
**150 kW, di categoria M1, ad un prezzo di listino inferiore a euro 30.000 al netto**  
**dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo pubblico alternativo e non**  
**cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40**  
**per cento delle spese sostenute dall'acquirente.**

**Per provvedere all'erogazione dei contributi è istituito un fondo presso il Ministero dello**  
**Sviluppo Economico la cui dotazione finanziaria è pari ad euro 20 milioni di euro per**  
**l'anno 2021. Non si rilevano, quindi effetti finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento**  
**anche tenendo che il provvedimento attuativo dovrà individuare modalità tali da**  
**permettere il rispetto del limite di spesa.**

80 **Gli interventi per le aree di crisi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con**  
 81 **modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, sono stati riordinati, da principio, dal decreto-legge**  
**22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, da**  
**ultimo, dal decreto ministeriale 30 agosto 2019 con il quale sono stati stabiliti i termini, le**  
**modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di**  
**selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di**  
**programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. Con la**  
**successiva circolare n. 10088 del 16 gennaio 2020 sono state infine fornite le indicazioni sui**  
**criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni. Le novità essenziali del suddetto**  
**riordino hanno riguardato l'introduzione della nozione di crisi industriale "complessa", a cui è**  
**seguita quella dell'area di crisi industriale "non complessa", e la previsione che, nei casi di crisi**  
**industriale complessa, siano adottati Progetti di riconversione e riqualificazione industriale**



(PRRI) finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo, l'attrazione di nuovi investimenti, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali di determinati territori. Inoltre le modifiche apportate con il decreto ministeriale 30 agosto 2019 hanno reso più agevole e accessibile la misura, ampliando la platea dei potenziali beneficiari e prevedendo un abbassamento della soglia minima di investimento. Modificata anche la percentuale del finanziamento agevolato e previste anche nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori e la sottoscrizione di accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici di importo. Lo strumento agevolativo in argomento, gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, fornisce misure di sostegno a programmi d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale – con la possibilità di prevedere a completamento dei predetti programmi anche progetti di innovazione dell'organizzazione e progetti per la formazione del personale – di importo non inferiore a 1 milione di euro.

I soggetti beneficiari sono le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nonché le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, i cui programmi d'investimento riguardano unità produttive ubicate in territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa o non complessa. In merito alle attività ammesse, sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'ATECO 2007 ad eccezione delle attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Le caratteristiche degli interventi di cui alla legge 181 del 1989 e le relative modalità attuative ne fanno lo strumento elettivo per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale.

Occorre sottolineare che lo strumento agevolativo è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020, è da considerarsi esaurita.

Inoltre, alla luce delle revisioni apportate con il decreto ministeriale del 30 agosto 2019, improntate alla semplificazione e accelerazione delle procedure e ad individuare, tra l'altro, modalità idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, si attende un maggiore accesso allo strumento e un conseguente incremento delle risorse finanziarie assorbite.

Ciò premesso, sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore, all'attualità risultano istanze sospese per carenza di risorse finanziarie che, applicando il tasso di approvazione storico delle domande presentate a valere sulla L. 181/89, determinano un fabbisogno finanziario complessivo pari a di **140** milioni di euro per l'anno 2021, **100** milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Nel prospetto sottostante è riportata la ripartizione della spesa tra le due componenti, di finanziamento agevolato e di contributo a fondo perduto, unitamente al piano previsto delle erogazioni, da cui si evince il profilo temporale degli effetti in termini di fabbisogno e, limitatamente alla componente a fondo perduto, di indebitamento netto.



Tipo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tasso agevolato	100	75	14	14	14	14		
f. perduto	50	35	6	6	6	6		
Piano delle erogazioni	100	128	26	26	26	26	8	

*importi in milioni di euro*

- 82 La disposizione modifica l'art. 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che nell'attuale formulazione prevede la riconversione dei settori industriali ad alto utilizzo di energia elettrica soggetti all'ETS, dando priorità a interventi di sostenibilità, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. La modifica interviene sulla ripartizione del Fondo, nei limiti della dotazione già prevista con il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 prevedendo espressamente all'art. 23 anche la possibilità di rimborsare gli oneri gravanti sull'energia elettrica per i settori e i sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, favorendone la transizione, così come previsto dalle recenti linee guida per gli aiuti di Stato nel settore ETS, valide per il periodo 2021-2030, che favoriscono la transizione e il risparmio energetico per gli stessi settori.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica poiché determina soltanto una diversa ripartizione del Fondo rispetto a quanto previsto con il DL 3 settembre 2019, n. 101, nei limiti della dotazione già indicati.

- 83 La disposizione prevede una modifica all'articolo 110 del DL 104/2020 che include la possibilità di rivalutare anche i beni immateriali privi di una protezione giuridica, consentendo quindi l'affrancamento dei valori di avviamento e delle altre attività immateriali.

Ai fini della stima, sono stati considerati i valori di avviamento e altre attività immateriali presenti nei bilanci civilistici 2018 (fonte Bureau van Dijk) e ne è stata calcolata l'incidenza, pari all'11,3% delle immobilizzazioni (materiali ed immateriali) complessive. In aggiunta agli effetti stimati con riferimento all'articolo 110, la modifica prevista determinare gli effetti finanziari indicati nella Tabella seguente:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Imposta sostitutiva	14,7	14,7	14,7	0	0	0
IRES/IRPEF	0	-6,5	-19,7	-13,5	-14,1	-14,1
IRPEF	0	-0,3	-3,1	-2,3	-2,3	-2,3
IRAP	0	-1,7	-5,9	-3,7	-3,7	-3,7
Totale	14,7	6,2	-14,0	-19,5	-20,1	-20,1

- 84 La disposizione è volta ad introdurre, nell'ambito di operatività dello strumento agevolativo dei  
85 contratti di sviluppo (istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  
86 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014), specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l'accesso allo strumento agevolativo e l'integrazione settoriale rispetto alle attuali limitazioni di accesso a normativa vigente



In tal senso, la norma prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese, che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata da 20 milioni di euro a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente), importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione, sostenendo una logica di integrazione che sempre di più sta riscuotendo successo presso il pubblico.

Nell'attuale periodo di programmazione, la dotazione dello strumento agevolativo in esame è stata recentemente incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e dal "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020.

Le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate, al fine di garantire continuità allo strumento agevolativo nella sua parte ordinaria. Infatti Tale ultima assegnazione si è inserita in un contesto che vedeva un ingente numero di istanze con iter agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie (in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, le predette istanze determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro) e un fabbisogno prospettico dell'intervento quantificabile, sulla base di un trend ormai consolidato, in almeno 500 milioni di euro annui.

Posto quanto sopra, viene prevista dalla norma in esame una dotazione finanziaria incrementale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022. Tale dotazione appare adeguata a soddisfare, prospetticamente, i fabbisogni connessi alle istanze potenzialmente compatibili con le predette finalità, tenuto conto:

- dell'incidenza che, storicamente, hanno rivestito i programmi di sviluppo turistici nell'ambito di quelli per i quali si è giunti a finanziamento (con un assorbimento di circa il 13% delle agevolazioni complessivamente concesse);
- del preventivabile aumento delle richieste connesso ai più semplificati criteri per l'accesso allo strumento (l'attuale soglia minima di investimenti, fissata a 20 milioni di euro, ha rappresentato in molti casi una barriera all'accesso allo strumento);
- delle nuove possibilità connesse all'integrazione dei programmi di sviluppo attinenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (che, all'attualità, hanno assorbito oltre il 10% delle agevolazioni complessivamente concesse) con investimenti di natura ricettiva.

- 87** La disposizione interviene sulla disciplina del contributo a fondo perduto per attività  
**88** economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all'articolo 59 del D.L. n. 104/2020). Il contributo è attualmente riconosciuto, ai sensi del citato art. 59, agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. I commi 87 e 88 estendono per l'anno 2021 il contributo agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte



superiore a quello dei residenti). Ai relativi oneri si provvede entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno. Trattandosi di un limite massimo, non si rilevano, quindi effetti finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento.

89 La disposizione reca misure per incentivare il turismo. Nel dettaglio, al comma 89,  
90 prevede la costituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni, le  
91 attività culturali e il turismo (MIBACT) di un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di  
92 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, per incentivare la ripresa dei flussi turistici  
93 di ritorno. Il Fondo è finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all'estero, che  
94 attestino la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e  
dei parchi archeologici di pertinenza pubblica di cui all'art. 101 del Codice dei beni  
culturali (D.Lgs. n. 42/2004). I commi 91-94 istituiscono presso la Presidenza del  
Consiglio, un Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021, per la tutela  
e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, anche per la loro  
fruizione pubblica (comma 91), e recano la disciplina del Fondo in questione (commi 92-  
94). In particolare, il Fondo viene finalizzato agli interventi di riqualificazione ed  
adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi  
carsici a vocazione turistica. Si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari  
regionali e le autonomie la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province  
autonome in cui siano presenti le grotte naturali turistiche aventi specifiche  
caratteristiche (percorso visibile di lunghezza minima di 2km, una media annua di  
almeno 300 mila visitatori nel periodo 2015-2019, ricadenti in siti di interesse  
comunitario). A loro volta, gli enti territoriali provvederanno a trasferire le risorse

95 La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti  
96 agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo  
delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o  
acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa,  
attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso  
produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o  
in *leasing*) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo  
economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli  
interessi previsti dal finanziamento.

La rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano è confermata dal forte  
interesse mostrato – fin dall'avvio del 2014 – sia da parte delle PMI beneficiarie che dai  
soggetti finanziatori. Al 1° settembre 2020, l'ammontare complessivo dei finanziamenti  
concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura  
è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 99.127 (con un  
investimento medio pari a euro 214.243) e un importo totale del contributo impegnato pari a  
euro 1.770.983.149.

La modifica normativa in questione è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento  
della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo  
anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative  
l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di  
importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta  
dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (*Decreto Semplificazioni*),  
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli  
intermediari finanziari, consentendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in  
favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento,  
costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di



efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.

La modifica in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco già segnato dal Legislatore che è già intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali del contributo. Infatti, l'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 (*Decreto Crescita*) ha previsto l'erogazione in un'unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo del finanziamento deliberato non superiore a euro 100.000,00, successivamente, il citato articolo 39, comma 1 del *Decreto Semplificazioni* ha innalzato tale soglia a euro 200.000,00.

Al riguardo, considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, si rappresenta che le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73% rispetto al totale delle operazioni "Nuova Sabatini" e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale. Pertanto, l'erogazione in un'unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell'operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodada sul piano operativo-gestionale.

In tale prospettiva la proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti: imprese beneficiarie; finanziatori (banche e società di *leasing*); Ministero (che gestisce la misura).

È importante precisare che il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga il contributo, comunque, allorché l'impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.

Ciò detto, i fabbisogni finanziari sottesi alla disposizione in esame relativi agli anni 2021-2023, sono stimati in complessivi euro 1.449.000.000,00.

Nello specifico, sulla base degli assunti e delle ipotesi di operatività della misura sotto riportati e dell'andamento delle prenotazioni dei contributi nel periodo marzo 2019-settembre 2020, per il 2021 è stato stimato un fabbisogno di 370 milioni di euro.

Di seguito gli elementi alla base del calcolo:

- 1) importo medio mensile dei contributi prenotati: euro 38.230.216,97;
- 2) importo medio mensile contributo prenotato + 10%: euro 42.053.238,6. Tale previsione si basa sull'auspicabile ripresa economica connessa al superamento dell'attuale crisi legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sugli effetti della novità recentemente introdotta dal *Decreto Semplificazioni*;
- 3) stima contributo necessario per l'anno 2021, al netto delle risorse, pari ad euro 134.877.751,80, che si stimano ancora disponibili alla data del 1° gennaio 2021: euro 370.000.000.

- 97** **Commi 97-103** Si prevede un Fondo per l'imprenditoria femminile, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati - a livello nazionale ed internazionale - segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una start up, di intraprendere studi scientifici.
- 98**
- 99**
- 100**
- 101**
- 102**
- 103** L'obiettivo prioritario è affrontare - e aggiornare - un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.
- 104**
- 105**
- 106**





Si riporta una tabella riepilogativa della ripartizione delle somme stanziare nelle tipologie di tasso agevolato e a fondo perduto con annesso piano delle erogazioni:

<i>Tipo</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Tasso agevolato</i>	15	15				
<i>f. perduto</i>	5	5				
<i>Piano delle erogazioni</i>	17	20	3			

*importi in milioni di euro*

**Commi 104-106:** Si prevede l'istituzione di un Comitato Impresa Donna, incardinato presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese (Divisione IV), avente il compito di:

- a) aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'imprenditoria femminile;
- b) condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa
- c) formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
- d) contribuire alla redazione della Relazione annuale di cui al comma 6.

La partecipazione al predetto comitato è a titolo gratuito e non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti. Pertanto dalla istituzione del Comitato Impresa Donna, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**107** La norma destina risorse aggiuntive, pari a 3 milioni di euro per il 2021, ad interventi di  
**108** venture capital a favore di società a prevalente partecipazione femminile, subordinando il sostegno alla presenza di tre condizioni dei progetti di imprenditoria femminile, che devono essere:

- innovativi ("a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica");
- con rientro dell'investimento iniziale "nel lungo periodo";
- realizzati entro i confini dello Stato.

La norma impatta sulla dotazione del Fondo nazionale innovazione, costituito sulla base delle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 con l'obiettivo di razionalizzare l'intervento pubblico a sostegno del mercato italiano del venture capital, riunendo risorse prima ripartite in diversi strumenti e creando un nuovo fondo di adeguata consistenza finanziaria.

**109** La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo  
**110** PMI Creative", destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità  
**111** pluriennale, che riceveranno compiuta declinazione nella norma attuativa di rango secondario.

**112** Il Fondo PMI Creative, ha l'obiettivo di:

- 113** a) sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;
- b) promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
- c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti



finanziari partecipativi;

d)rafforzare l'ecosistema creativo nazionale.

Al fondo è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della presumibile ripartizione delle somme stanziare nelle tipologie di tasso agevolato, fondo perduto e acquisto di partecipazioni con annesso piano delle erogazioni.

Tipo	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tasso agevolato	8	8				
f. perduto	4	4				
Acquisto di partecipazioni	8	8				
Piano delle erogazioni	16	20	4			

importi in milioni di euro

114 La proposta istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le  
115 attività culturali e per il turismo per sostenere il settore dei *festival*, dei cori, delle bande  
116 musicali e della musica *jazz* con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per il 2021.

Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i termini e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo, nonché la procedura per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento.

Dal punto di vista finanziario, la proposta comporta un onere pari 3 milioni di euro per il 2021.

117 La disposizione riconosce ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso  
118 alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente, sia come lavoratore autonomo in  
119 possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO  
120 5.2.2.1.0, un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di  
121 beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il  
122 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite  
123 complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito di imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

Sotto il profilo finanziario, la disposizione determina effetti negativi di gettito pari al limite di spesa previsto, ossia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

124 Il Fondo ha l'obiettivo di mettere a disposizione di un sistema produttivo in trasformazione  
125 risorse per rafforzare le PMI sostenendo processi di crescita quali fusioni, acquisizioni,  
126 aggregazioni ristrutturazioni, diversificazione e rilancio nei settori dell'aeronautica, della mobilità elettrica (intesa come produzione di componenti per le auto e scooter elettrici come le batterie), della componentistica per fonti rinnovabili (come pale eoliche e pannelli fotovoltaici)



nonché della cd. “chimica verde” (intesa come produzione di bioplastiche e biocarburanti).

Il Fondo è ripartito in sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei predetti settori di intervento; relativamente all’anno 2021 alla sezione del Fondo dedicata alle PMI del settore aeronautico nazionale la norma riserva una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021; i restanti 50 milioni verranno invece ripartiti tra le altre sezioni con il decreto ministeriale di cui al comma 3.

Il Fondo, in linea con gli interventi promossi in altri Stati membri dell’Unione - ad esempio quelli previsti a sostegno del settore aeronautico - può agire congiuntamente alle risorse dei privati e può essere aperto al contributo di attori dell’economia interessati ad investimenti a sostegno della filiera.

Per le finalità del presente articolo, al Fondo è attribuita una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. In considerazione della natura finanziaria delle operazioni effettuate a valere sul fondo, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto.

- 127** La necessità di un rifinanziamento dell’intervento agevolativo deriva dalle modifiche apportate dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, all’articolo 1, comma 196, della legge n. 208/2015. In attuazione di tale novella è stato adottato il decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 7 febbraio 2019 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 novembre 2019.

In particolare, la modifica legislativa ha triplicato l’importo del finanziamento massimo concedibile, ha aumentato di un terzo la durata massima del finanziamento e ha più che raddoppiato il periodo di preammortamento, consentendo, così, alle imprese beneficiarie di cominciare a restituire allo Stato l’importo finanziato non prima di cinque anni dall’erogazione; in dettaglio la riforma ha:

- aumentato l’importo del finanziamento massimo concedibile fino a euro 2.000.000, a fronte del precedente limite di 700.000 euro;
- prolungato sia il periodo massimo di preammortamento, portandolo da 2 anni a 5 anni, che la durata complessiva del finanziamento da 10 a 15 anni.

Inoltre, è stata ampliata la platea dei beneficiari che ora include, oltre alle casistiche già previste (imprese sequestrate o confiscate nei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b], del d.lgs. n. 159 del 2011 - codice antimafia - e alle cooperative previste dall’articolo 48, comma 3, lettera c] di detto codice antimafia), anche le seguenti fattispecie aggiuntive:

- imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 240-bis, comma 1, del codice penale, all’articolo 301, comma 5-bis, del D.P.R. n. 43 del 1973 e all’articolo 85-bis, del D.P.R. n. 309 del 1990;
- imprese affittuarie o cessionarie di cui all’articolo 48, comma 8, lettere a) e b), del d.lgs. 159/2011.

Dal punto di vista operativo, ci si attende dalle modifiche introdotte un rilevante aumento di richieste, dovuto in particolare, oltre al forte incremento degli importi erogabili alle singole imprese e all’ampliamento del novero dei soggetti destinatari, alla prospettiva di rinviare fino al sesto anno dall’erogazione il rimborso delle somme allo Stato.

Si rappresenta, infatti, che le principali cause ostative al buon esito della misura agevolativa erano rappresentate, in particolare, dalla non ricorrenza in capo ai richiedenti dei requisiti soggettivi per l’accesso al finanziamento e dalla minore durata del periodo di preammortamento del finanziamento.

È stato possibile osservare i primi effetti positivi della riforma, ove si consideri, da un lato, che



nel biennio 2017-2018 il numero delle domande complessivamente presentate è stato di 19, mentre nel biennio 2019-2020 (ancora in corso) è, ad oggi, di 27, dall'altro, che nell'ipotesi in cui le operazioni in istruttoria o sospese per richieste di integrazioni siano definite con provvedimenti di concessione, residuerebbero 14.190.300,00 euro, a fronte dei 28 milioni di euro originariamente stanziati.

Inoltre, si evidenzia che il numero delle domande è destinato a subire un ulteriore incremento, anche per effetto delle recenti modifiche apportate con decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 6 agosto 2020, pubblicato in GURI n. 204 del 17 agosto 2020, il quale ha reso più appetibile da un punto di vista finanziario il finanziamento agevolato.

Infatti, con detto decreto direttoriale, atteso che gli interventi finalizzati al sostegno della liquidità delle imprese sequestrate e confiscate connessa a un insufficiente accesso al credito bancario o alla sua contrazione non prevedono, per loro natura, lo svolgimento di attività da rendicontare, è stato previsto che per tali interventi sia possibile consentire la presentazione contestuale delle richieste di erogazione della seconda e della terza quota del finanziamento agevolato, ai fini dell'erogazione delle due quote in unica soluzione. In questo modo, le imprese possono beneficiare di un immediato afflusso di liquidità nelle proprie casse.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si stima in circa 20 milioni di euro la necessità di rifinanziamento dell'intervento agevolativo nel triennio 2021-2023, da ripartire in 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2021 e 2022.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con annesso piano delle erogazioni:

Tipo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tasso agevolato	10	10						
Piano delle erogazioni	8	10	2					

importi in milioni di euro

- 128** **Comma 128** La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.
- 129** **Comma 129** Viene demandata ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

- 130** La disposizione del comma 130 prevede una misura finalizzata a garantire il rafforzamento della tutela economica e occupazionale delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019. A tal fine è previsto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2021 a favore del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante il quale adottare interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura. Tali interventi sono finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito i predetti danni, nei limiti previsti dalla disciplina europea, nonché alle misure di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie



delle imprese agricole. Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento.

- 131 La disposizione stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione determina effetti negativi di gettito pari al limite di spesa previsto, ossia 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

- 132 Comma 132: Al fine di continuare il percorso di stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibile riguardanti il personale Crea, la disposizione prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

L'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come implementato dall'art. 1, comma 467 della legge n.160/19 destina al CREA 22,5 milioni di euro per la stabilizzazione del personale precario, a fronte di una spesa effettiva di oltre 27 milioni di euro che il CREA sostiene a seguito della stabilizzazione di 509 unità di personale completata nel 2020.

In particolare, il differenziale complessivo per completare le stabilizzazioni ammonta a 12 milioni di euro: è pertanto necessario incrementare di 5 milioni di euro annui il contributo recato dal citato comma 673, a decorrere dal 2021. La restante parte, ammontante a circa 7 milioni di euro annui, viene coperta mediante le progettualità che, da sole, non consentono la copertura delle spese del personale a tempo indeterminato. Il sempre più ridotto spazio di manovra concesso dalla normativa sugli appalti e sugli accordi tra Amministrazioni pubbliche ha drasticamente limitato la possibilità di caricare su progetti di ricerca finanziati da Stato e Regioni le spese sostenute per il personale a tempo indeterminato.

Totale Unità stabilizzate entro il 2020	509
Onere	€ 27.045.384,70
Ulteriori incremento da CCNL	circa 0,5 milioni
Risorse ex articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come implementato dall'art. 1, comma 467 della legge n.160/19	€ 22,5 mln

Tale importo trova giustificazione nel fatto che l'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come implementato dall'art. 1, comma 467 della legge n.160/19 destina al CREA 22,5 milioni di euro per la stabilizzazione del personale precario, a fronte di una spesa effettiva di oltre 27 milioni di euro che il CREA sostiene a



seguito della stabilizzazione di 509 unità di personale completata nel 2020. L'importo di 27 milioni di euro, peraltro, è destinato ad aumentare a seguito del rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca, attualmente fermo al 2018.

Il 50% circa del personale stabilizzato ha un profilo di ricercatore o tecnologo, per il quale il CCNL di comparto prevede un avanzamento automatico e periodico di fascia stipendiale in funzione dell'anzianità maturata.

**Comma 133:** la disposizione nel modificare il comma 3-bis dell'articolo 78 del DL 18/2020 incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse destinate all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del DL 1/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Le risorse attualmente previste, pari a 0,5 milioni di euro non consentono la continuità della misura dell'indennità garantita ai medesimi soggetti per l'anno 2020.

Infatti, tale importo, diviso per le 683 unità di personale non dirigenziale in servizio presso l'ICQRF, garantirebbe una indennità media annua pro capite, al lordo degli oneri riflessi, di 732 euro annui, equivalente a circa 551 euro annui al netto degli oneri riflessi, cui andranno successivamente sottratti i contributi a carico del lavoratore e la tassazione IRPEF a carico dello stesso.

Pertanto, al fine di assicurare, per l'anno 2021, il medesimo stanziamento finanziario attribuito all'ICQRF per l'anno 2020, pari a 2 milioni di euro, è operata una integrazione finanziaria di importo pari a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2021.

Tale incremento garantirebbe al personale di beneficiare in media di un importo ulteriore medio annuo pro capite, al lordo degli oneri riflessi, pari a circa 2.196 euro equivalente a 1.655 euro annui al netto degli oneri riflessi, cui andranno successivamente sottratti i contributi a carico del lavoratore e la tassazione IRPEF a carico dello stesso.

- 134 La disposizione intende sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito  
135 perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definiti, entro i termini previsti, i criteri e le modalità di utilizzazione del predetto fondo di 10 milioni.

- 136 Il comma 136 modifica l'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito,  
137 con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo nazionale per la suinicoltura.

Tali risorse sono state destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei



contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

Il comma estende le finalità del fondo, ora volto anche a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti e investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne, e la portata temporale dello stesso, estesa mediante una provvista di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 137 prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 136 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento.

138 Il comma 138 mira a finanziare le filiere apistiche, brassicole, della canapa e della frutta a guscio, che rappresentano settori di pregio della filiera agricola, pur minori, ma significativamente colpiti dalla crisi economica in atto indotta dalle note vicende pandemiche. Si prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire con apposito provvedimento amministrativo. Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento.

139 La disposizione intende consentire un maggior monitoraggio delle produzioni cerealicole  
140 presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di  
141 cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Quest'ultimo  
142 definisce come finalità della politica agricola comune, i seguenti punti:

- 143 a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;  
b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;  
c) stabilizzare i mercati;  
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;  
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

A tale scopo si prevede che chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di applicazione della disposizione.

Gli oneri previsti per l'istituzione di un apposito registro telematico, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sono quantificati in 1 milione di euro per il solo anno 2021.

Infine, la norma prevede altresì sanzioni amministrative da comminare in caso di inosservanza delle disposizioni relative al registro telematico previsto al comma 139. Tale disposizione può comportare maggiori entrate derivanti dai proventi delle sanzioni comminate, entrate comunque difficilmente quantificabili. Nessun nuovo onere deriva dalla disposizione, in quanto le attività di ispezione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie saranno effettuate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse di personale e strutture già assegnate e operanti.



- 144** La disposizione in oggetto abroga l'agevolazione prevista per il contrasto all'italian sounding (prevista dai commi da 1 a 3 articolo 32 del decreto n. 34/2019), e contestualmente, rialloca le risorse liberate in favore della misura finalizzata alla promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (prevista dai commi da 12 a 15 del medesimo articolo 32 del decreto n. 34/2019), di imminente attivazione in base al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, che ha peraltro individuato l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) come soggetto gestore. Trattandosi di mera riallocazione di risorse già stanziate, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 145** **Il comma 145 incrementa di ulteriori 145 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, con la finalità di incrementare la quota dedicata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che accedono ai crediti agevolati di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 394/1981 (cosiddetto "fondo 394/81"). La misura è aggiuntiva all'incremento di 465 milioni della medesima quota previsto dal comma 1142, comma 1, lettera b), del presente disegno di legge.**  
**Il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020 è destinato direttamente dalla disposizione normativa alla quota parte prevista dalla lettera d) del medesimo provvedimento. Non sarà pertanto necessario adottare un nuovo decreto di riparto conformemente all'ultimo periodo del comma 3 del suddetto articolo 72.**  
**L'autorizzazione di spesa è espressamente formulata come un tetto di spesa**
- 146** La norma prevede la definizione di piani di sviluppo per il finanziamento, anche con l'apporto  
**147** di capitali privati e con lo strumento del PPP, degli interventi necessari alla rigenerazione,  
**148** riqualificazione e infrastrutturazione di aree dismesse e di beni immobili in disuso di proprietà  
**149** delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2 del D.lgs. n.165/2001. Alla Struttura  
**150** di missione InvestItalia viene attribuito il compito di coordinare e supportare le  
**151** amministrazioni nella predisposizione dei piani, nonché di proporre un elenco annuale, in  
**152** ordine di graduatoria, delle proposte di piano ai fini dell'accesso al finanziamento. L'approvazione delle proposte e il relativo finanziamento sono demandati al CIPE, su proposta del Sottosegretario di Stato alla PCM con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici. La norma comporta oneri pari a 36 milioni di euro per l'anno 2021, 72 milioni di euro per il 2022 e 147 milioni di euro per il 2023, connessi all'istituzione di un apposito "fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della PCM.
- 153** **L'articolo 3 del D.L. 351/01 fissa le modalità per la cessione degli immobili del patrimonio degli enti pubblici, in particolare comma 17 bis è prevista la possibilità di acquisto, anche da parte degli enti pubblici territoriali, delle unità immobiliari residenziali inopiate al fine dell'assegnazione delle stesse ai soggetti in condizione di disagio economico.**  
**Il citato comma prevede inoltre che gli enti territoriali possano acquistare le unità immobiliari ad uso abitativo, non di pregio, locate ai medesimi enti pubblici, allo stesso prezzo previsto per i conduttori in opzione (prezzo di mercato abbattuto del 30% ai sensi dell'art 3 comma 8 del D.L. 351/01), ulteriormente scontato fino ad un massimo del 15%, nel caso di acquisto di più unità dello stesso immobile.**  
**La proposta in esame introduce una condizione di trasparenza dell'operazione di acquisto sia perché questa deve essere pubblicizzata sul sito dell'ente con indicazione del soggetto**





**alienante e del prezzo, sia sulla congruità del prezzo stesso che deve essere attestata dall'Agenzia delle entrate.**

**La proposta normativa non comporta oneri per la finanza pubblica.**

- 154** La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 al fine di assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per la copertura delle domande presentate la cui opportunità di finanziamento deriva dall'evidenziato carattere strategico dell'intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia sulla competitività del Paese che sull'ambiente.
- 155** La norma prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari per un importo di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 15.000.000 per l'anno 2022 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
- 156** La proposta porta da 400.000 euro a 800.000 euro il contributo annuo alla Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus), una delle due federazioni rappresentative delle persone con disabilità (l'altra essendo FAND), introdotto nella scorsa legge di bilancio (art. 1 comma 337 L. 160/2019).
- 157** La disposizione dei commi 157 e 158, prevede misure a sostegno dell'industria del tessile, attribuendo all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e delle attività di ricerca e sviluppo del settore. L'attuazione viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- 159** La norma prevede che, per promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno, dove sono ubicati vari impianti di raffinazione di prodotti petroliferi, alcuni dei quali già convertiti o in corso di conversione in bioraffinerie, il MISE entro 90 giorni attivi una procedura per la stipulazione di un accordo con le associazioni del settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti privati da parte delle imprese operanti in tale settore per iniziative finalizzate alla transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, quali la conversione in bioraffinerie, utilizzo di plastiche non riciclabili e di rifiuti per la produzione di carburanti.
- 160** Nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno è definita la quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto da destinare al finanziamento dell'accordo di cui sopra nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
- La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri.**
- 161** L'articolo 27 del decreto-legge 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la
- 164** concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori
- 165** di lavoro privati non agricoli con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1°
- 166** ottobre 2020 - 31 dicembre 2020.
- 167**
- 168** L'agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con
- 169** esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale ed concessa



previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Sono esclusi dalla agevolazione i contratti di lavoro domestico.

La modifica normativa estende l'agevolazione per gli anni dal 2021 al 2029 con agevolazioni differenziate: 30% per gli anni 2021-2015; 20% per gli anni 2026-2027; 10% per gli anni 2028-2029.

L'agevolazione è concessa per il primo semestre 2021 previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

Dagli archivi gestionali INPS è stato desunto che il monte retributivo annuo relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nell'anno 2019 nelle regioni interessate dal provvedimento in esame (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) è pari a 58.985 milioni di euro. Tale monte retributivo è stato rivalutato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato il 5 ottobre 2020.

Nel prospetto che segue si riporta il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo annuo nel 2019 per le regioni interessate:

Regione	media mensile dipendenti (in migliaia)	monte retributivo annuo (in milioni di euro)
Abruzzo	258	5.768
Molise	44	897
Campania	846	17.113
Puglia	608	12.322
Basilicata	90	1.854
Calabria	197	3.721
Sicilia	585	11.900
Sardegna	255	5.409
Totale	2.883	58.985

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.

Le minori entrate relative al comma 1 della norma in esame sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto della tredicesima mensilità. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Le risultanze derivanti dall'applicazione della norma in esame riportate nella tabella seguente, in coerenza anche con la metodologia di imputazione degli effetti sui saldi adottata in sede di DL 104/2020, convertito con legge n. 126/2020:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)  
(valori in mln di euro)



	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali) - fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali) - Indebitamento netto	Effetti fiscali indotti	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su Indebitamento netto
2021	-4.836,50	-4.836,50	-5.556,90	0	-4.836,50	-5.556,90
2022	-5.633,10	-5.633,10	-5.642,40	1.480,00	-4.153,10	-4.162,40
2023	-5.719,80	-5.719,80	-5.729,20	1.114,30	-4.605,50	-4.614,90
2024	-5.805,50	-5.805,50	-5.815,10	1.040,50	-4.765,00	-4.774,60
2025	-5.892,60	-5.892,60	-5.902,30	1.055,80	-4.836,80	-4.846,50
2026	-4.239,20	-4.239,20	-3.993,90	1.071,60	-3.167,60	-2.922,30
2027	-4.047,10	-4.047,10	-4.053,80	554,7	-3.492,40	-3.499,10
2028	-2.313,30	-2.313,30	-2.057,30	704,3	-1.609,00	-1.353,00
2029	-2.084,80	-2.084,80	-2.088,20	197,9	-1.886,90	-1.890,30
2030	-267,2	-267,2	0	346,5	79,3	346,5
2031	0	0	0	-180,9	-180,9	-180,9
2032	0	0	0	-33,7	-33,7	-33,7

Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161 per **1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022** si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 184. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione distintamente per la quota finanziata con la manovra di bilancio e la quota a cui si provvede con il fondo di cui all'articolo 184 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia" che non concorre alla determinazione dei saldi essendo già ricompresa nel predetto fondo. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.

- 162 Il comma 162 introduce esclusioni per l'agevolazione di cui al comma 161; sono escluse dal beneficio in esame le seguenti categorie:**
- a) agli enti pubblici economici;
  - b) agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  - c) agli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  - d) alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  - e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - f) ai consorzi di bonifica;
  - g) ai consorzi industriali;



h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

Dagli archivi gestionali INPS è stato desunto il monte retributivo medio annuo relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nell'anno 2019 nelle regioni interessate dal provvedimento in esame (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) per le categorie sopra elencate che è risultato pari a 314,3 milioni di euro. Tale monte retributivo è stato rivalutato sulla base dei parametri contenuti nella Nota do aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato il 5 ottobre 2020.

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.

Le minori entrate relative al comma 162 della norma in esame sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto della tredicesima mensilità. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Il minore onere di sgravio derivante dall'applicazione della norma in esame, è riportato nella tabella seguente:

**Onere derivante dall'agevolazione contributiva per l'occupazione  
in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud per i dipendenti di  
aziende private non agricole riferite alle categorie escluse dal comma 162**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2021	33,0	0,0	33,0
2022	39,0	-10,1	28,9
2023	39,6	-7,8	31,8
2024	40,2	-7,2	33,0
2025	40,8	-7,3	33,5
2026	29,6	-7,4	22,2
2027	28,0	-3,9	24,1
2028	16,3	-4,8	11,5
2029	14,4	-1,5	12,9
2030	2,0	-2,4	-0,4
2031	0,0	1,2	1,2
2032	0,0	0,3	0,3
2033	0,0	0,0	0,0

163 Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200.

170 Il comma 170 prevede di estendere la platea dei beneficiari della misura agevolativa denominata "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 elevando da 45 a 55 anni la loro età massima. Le modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla misura "Resto al Sud", così come innovata, continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91 del 2017.

171 Il comma 171 prevede la proroga al 2021 del credito di imposta per gli investimenti nelle  
172 regioni dell'Italia meridionale.



Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati dei versamenti F24 per il codice tributo 6869 "credito imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108-legge 28 dicembre 2015, n.208". Dai dati si evince, considerando l'anno di maturazione 2019, un credito per circa 1.053,9 milioni di euro.

Considerando che la disposizione intende prorogare per il 2022 la possibilità di usufruire del credito di imposta in parola e la compensazione nell'anno di maturazione, si ipotizza una perdita di gettito come sopra indicato. Si riporta di seguito l'andamento di cassa:

	2021	2022
Credito di imposta	- 1.053,9	- 1.053,9

*in milioni di euro*

Il comma 172 dispone la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

173 **La disposizione prevede, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa**  
 174 **economica nelle Zone economiche speciali, una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito**  
 175 **derivante dallo svolgimento dell'attività nelle ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel**  
 176 **corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.**  
 Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati dell'archivio delle imprese dell'anagrafe tributaria e i dati delle dichiarazioni fiscali anno d'imposta 2018 per le imprese localizzate nell'Italia meridionale e insulare (regioni in cui sono istituite le ZES). Si evince un numero di imprese di nuova istituzione pari a circa 133 mila. Di queste, in mancanza di dati specifici sul numero delle imprese localizzate nelle zone ZES, si ipotizza che il 10% (quindi circa 13 mila imprese) possa essere potenzialmente interessato dalla proposta emendativa, in via prudenziale senza tener conto dei limiti previsti dall'emendamento. A tali imprese corrisponde un'imposta di circa 12,8 milioni di euro.

Applicando la riduzione di imposta prevista dalla proposta in esame, si stima una perdita di competenza annua pari a circa 6,4 milioni di euro. Considerando la validità della norma a regime a partire dal 2021 e un acconto IRES/IRPEF del 75%, l'andamento di cassa è il seguente:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	dal 2029
IRES/IRPEF	0	-11,2	-17,6	-24,0	-30,3	-36,7	-43,1	-49,5	-44,7

*In milioni di euro*

177 Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il  
 178 quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Esso ha la sua origine nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 – articoli 60 e 61). Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale e si riferisce ad un periodo di periodo di programmazione pluriennale (settennale), in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarità della programmazione nazionale con quella europea.

La disposizione dispone quindi il quadro generale della programmazione delle risorse aggiuntive stanziato per il periodo di programmazione 2021-27, che nel Documento di economia e Finanza per l'anno 2020 – sezione III – Programma Nazionale di Riforma sono quantificate in 73,5 miliardi di euro. Ne viene disposto lo stanziamento di una prima quota pari a complessivi 50 miliardi di euro, articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno



2030, mentre per la quota restante è precisato che si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con il vincolo di destinazione territoriale secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

La disposizione stabilisce quindi i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse FSC 2021-2027, in analogia ai meccanismi procedurali del FSC 2014-2020, previsti nell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014. La dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche e in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite per il periodo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarietà e addizionalità delle risorse.

Viene previsto che il CIPE disponga la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche, mentre eventuali variazioni della ripartizione sono stabilite dalla Cabina di Regia, istituita con riguardo alle risorse della programmazione 2014-2020, che opera anche sui fondi della programmazione 2021-2027 secondo quanto indicato dalla disposizione.

Gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell'ambito di "Piani Sviluppo e Coesione", approvati con delibere del CIPE e definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Nelle more della definizione dei Piani, il CIPE può assegnare risorse ad interventi immediatamente cantierabili, destinati a confluire nei successivi e pertinenti "Piani di sviluppo e coesione".

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale coordina l'attuazione dei "Piani di Sviluppo e Coesione" e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo (articolo 6, commi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88).

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può proporre al CIPE la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze; viene prevista la presentazione al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione.

Vengono previste infine disposizioni in ordine alla gestione contabile delle risorse.

- 179** La disposizione ponendo gli oneri per le assunzioni a tempo determinato, nel limite di una  
**180** spesa massima di 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, a carico delle disponibilità del  
**181** Programma Operativo Complementare (POC) al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014  
**182** - 2020, di cui alla delibera Cipe 46/2016 ed integrato finanziariamente dalla delibera Cipe nr.  
**183** 36/2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  
**184** 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non determina effetti  
finanziari per la finanza pubblica.
- 185** La disposizione prevede la proroga delle maggiorazioni disposte dall'articolo 244 del DL  
**186** 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S per gli anni 2021 e 2022 a favore delle  
**187** imprese localizzate nelle regioni del mezzogiorno. Utilizzando la medesima metodologia  
adottata in sede di valutazione della norma originaria e in linea con la misura di proroga  
dell'agevolazione in esame a livello nazionale contenuta nel presente provvedimento, si



stimano i seguenti oneri, tenuto conto della fruizione triennale del credito d'imposta (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito di imposta	0	-52	-104	-104	-52	0

Infine, la disposizione stabilisce che il fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

**188** Per la costituzione delle strutture previste dal comma 188 della disposizione, con delibera del  
**189** Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per il  
**190** Sud e la Coesione territoriale, sono assegnate al Ministero per l'Università e la Ricerca, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021-27. Al finanziamento degli interventi possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-27, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2021.

Il comma 190 prevede l'adozione di un decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per stabilire i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

**191** La disposizione di cui al comma 191 prevede la destinazione, con apposita delibera del  
**192** CIPE, di 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di  
**193** sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, relativamente all'anno 2021 per il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Altresì, agli interventi di investimento individuati nel medesimo contratto istituzionale di sviluppo, con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 193 prevede disposizioni relative alla modalità di monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

**194** La disposizione prevede l'istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, destinato al sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro



per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.

- 195** Il comma 195 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato al miglioramento delle capacità professionali degli operatori del settore, in un'ottica di sostenibilità ambientale. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.
- 196** **197** **198** **199** **196-198** La disposizione prevede la ridenominazione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in "Fondo di sostegno ai comuni marginali".
- 199** Per gli anni 2020, 2021 e 2022 le risorse di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies restano destinate alle finalità ivi previste, e resta ferma la modalità di utilizzazione prevista dal comma 65-ter, ovvero attraverso l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
- Le risorse di cui all'articolo 1, comma 65-sexies della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023- vengono invece utilizzate unitamente a quelle autorizzate dal comma 3 - ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Viene infatti stabilito che tali risorse del Fondo siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale previsto dal comma 3.
- Il comma **199** dispone la corrispondente riduzione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 200** Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non compresi nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
- Agli oneri di cui al presente comma, pari 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2021-2027.
- 201** **202** Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto.





203 La norma prevede la costruzione di scuole innovative con le caratteristiche di cui  
204 all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nei comuni con una  
205 popolazione inferiore a cinquemila abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise,  
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ciò al fine di contrastare il fenomeno  
dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia. Per tale finalità l'INAIL  
destina la somma di 40 milioni nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari  
2021-2023.

L'iniziativa trova inquadramento nell'ambito della complessiva programmazione degli  
investimenti dell'INAIL definita con il piano degli investimenti 2021-2023, che gli Enti di  
previdenza sono tenuti a redigere e sottoporre alla valutazione del Ministero  
dell'Economia e Finanze, al fine della verifica della compatibilità con i saldi strutturali di  
finanza pubblica prevista dall'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010. Dalla  
disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  
pubblica.

Gli investimenti INAIL prevedono la corresponsione di canoni di locazione annui a carico  
dello Stato pari a circa il 3% dell'investimento. Pertanto, su un investimento complessivo  
di 40 milioni, la quota per i canoni di locazione è di 1,2 milioni annui a decorrere  
dall'anno 2024. Per i primi 2 anni, invece, è previsto un canone di locazione più basso e  
pari rispettivamente a 300.000,00 euro per l'anno 2022 e a 600.000,00 euro per l'anno  
2023, in quanto i canoni di locazione sono corrisposti all'INAIL al momento del  
completamento delle scuole e si stima che le scuole possano essere costruite  
progressivamente e completate a partire dall'anno 2024. Le risorse, coerentemente con le  
finalità di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 1,  
commi 677 e 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono iscritte sul capitolo 4248 del  
bilancio del Ministero dell'istruzione destinato specificamente a tale scopo. Pertanto, la  
disposizione comporta oneri per 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, 0,6 milioni di euro  
per l'anno 2023 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

206 Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  
208 operando entro i limiti delle dotazioni di cui agli articoli 1, comma 14, DL n. 23/20 e 31,  
209 DL n. 34/20 per Garanzia Italia-SACE e, comunque entro il plafond massimo di  
210 esposizione previsto, per tale ultimo strumento, dall'articolo 1, comma 1, DL n. 23/20. Al  
211 riguardo, si rappresenta che secondo le rilevazioni periodiche condotte dalla task force  
212 costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal  
Governo per far fronte all'emergenza Covid-19 e di cui fanno parte Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia,  
Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE, ammontano a circa 16,6  
miliardi di euro (a fronte di un plafond massimo di 200 miliardi di euro) per un totale di  
896 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di "Garanzia  
Italia". Di questi, circa 7,8 miliardi di euro riguardano le prime quattro operazioni  
garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità, relativa ai  
finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5000 dipendenti in  
Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro. Ammontano a circa  
8,8 miliardi di euro i volumi complessivi dei prestiti garantiti in procedura semplificata, a  
fronte di 892 richieste

La disposizione di cui al comma 209, nel prevedere che il regime di garanzie su mid-cap  
facente capo a SACE operi a valere sul fondo ad essa riservato, ai sensi dell'articolo 1,  
comma 14, DL Liquidità e 31, DL Rilancio, dall'1 marzo 2021, appare pienamente  
allineata e sincrona rispetto alla previsione di cui all'articolo 40, ai sensi della quale il  
programma di erogazione delle garanzie in favore delle predette imprese gestito dal  
Fondo PMI terminerà il 28 febbraio 2021, secondo la quantificazione del fabbisogno  
finanziario di cui al comma 3 dello stesso articolo 40, stimato come necessario per



l'operatività del Fondo dal Gestore e dal MISE, amministrazione responsabile delle politiche di sviluppo e gestione del Fondo medesimo.

- 207 La disposizione prevede la sospensione fino al 31 gennaio 2021 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. La misura non determina effetti in considerazione del fatto che la norma, approvata a ridosso di fine anno 2020, entrerà in vigore dal 2021 e pertanto non implicherà uno spostamento del gettito dell'imposta di bollo dal 2020 al 2021, peraltro di 16 euro per ogni levata del protesto, anche in considerazione del fatto che normativamente viene disposto che non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
- 213 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non richiede che i fondi siano rifinanziati, posto che l'estensione proposta riguarda fattispecie già ammesse ai benefici previsti dalle misure di cui all'articolo 56, DL n. 18/2020 e dell'art. 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/2020.
- 214 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in  
215 quanto interviene sulla disciplina delle cartolarizzazioni, ossia di operazioni tra soggetti privati.
- 216 La norma prolunga la durata massima dei finanziamenti ammessi all'intervento del  
217 Fondo centrale di garanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto-legge  
218 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, portandola da 10 a 15 anni e rivede la disciplina del tasso di interesse applicabile alle predette operazioni, dettata dal quarto periodo della lettera m) medesima. È prevista altresì la facoltà anche per chi ha già ottenuto il finanziamento di ottenere un analogo prolungamento del piano di ammortamento. Infine è introdotta una misura volta a rimuovere un dubbio interpretativo sul calcolo degli interessi, che rischia di ingenerare contenzioso. Con riferimento specifico alla revisione dei tassi applicabili, l'attuale disciplina che si è inteso emendare prevede un tasso massimo corrispondente ai soli costi di istruttoria e gestione dell'operazione e comunque individua un tetto, tale che il tasso non deve superare il "tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento". Detta previsione, volta a scongiurare la possibilità di nuovi finanziamenti a condizioni peggiorative per i beneficiari della garanzia, ha determinato, ai tassi attuali di rendimento, l'ottenimento di tassi di valore persino negativo. Tale distorsione è quindi corretta stabilendo che il tasso applicato a tali operazioni non deve essere superiore al predetto limite, pari allo 0,20 per cento aumentato del valore del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato), solo ove tale valore sia positivo. I commi in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per l'erario, essendo volti a ridurre gli esborsi per escussione su finanziamenti con garanzia pubblica al 100%, in considerazione dell'allungamento della durata dei finanziamenti che ne rende più probabile la restituzione. In particolare, la disposizione non richiede il rifinanziamento del Fondo.
- 219 La disposizione intende incentivare la stabilità dell'investimento in PIR PMI da parte di  
220 persone fisiche con un credito d'imposta sulle minusvalenze che renda meno vantaggioso  
221 il disinvestimento. Nello specifico, qualora si realizzi una minusvalenza dopo il quinto  
222 anno di detenzione del PIR PMI per i versamenti effettuati nel 2021, il titolare  
223 dell'investimento ha diritto a un credito di imposta pari alla minusvalenza, con il limite



- 224** massimo corrispondente al 20% del valore dell'investimento. Il credito di imposta può  
**225** essere utilizzato in compensazione in dieci quote annuali a partire dal periodo di imposta  
**226** in cui le minusvalenze si considerano realizzate.

Per la stima degli effetti finanziari sono stati considerati gli investimenti in PIR PMI delle persone fisiche (sulla base delle stesse assunzioni effettuate per la stima degli effetti della misura introduttiva). In via prudenziale si assume che il 25% di tali investimenti possa risultare in perdita e che la perdita sia corrispondente al limite previsto dalla norma.

Sulla base di queste ipotesi, si stimano i seguenti effetti finanziari dal 2026:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Credito d'imposta	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	0

Milioni di euro

- 227** La disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti  
**228** residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

- 229** Per l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 227, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dell'Agenzia delle entrate, per far fronte ai necessari oneri in conto capitale.

- 230** La disposizione proroga la misura contenuta nell'articolo 1, commi 89-92, della Legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), che dispone per le PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo il riconoscimento di un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

La proroga del suddetto credito per i costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 determina, coerentemente con la misura originaria, un onere pari all'ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro nel 2022 da iscrivere in Bilancio.

- 231** La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intendendosi l'efficacia della previsione circoscritta, in termini finanziari, ai limiti di capienza del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (pari ad euro 470 milioni per l'anno 2020, euro 930 milioni per l'anno 2021 ed euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023). Si ricorda, peraltro, che con riferimento all'annualità 2020, ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 20, a fronte dello stanziamento sul Fondo di cui al comma 85 legge n. 160/2019, di 470 milioni di euro per il 2020, SACE è stata autorizzata ad assumere impegni fino a 2,5 miliardi di euro.



**232** La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le misure proposte si considerano efficaci entro i limiti di capienza, a tutt'oggi intatta, di cui all'articolo 35, comma 5, decreto legge n. 34/2020 e ss. mm. e ii. (per complessivi 2 miliardi di euro).

**233** Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2018 delle Società di Capitali, nello specifico il quadro RV relativo alla  
**234** "riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali – operazioni straordinarie" per quanto attiene alla  
**235** sezione delle operazioni interessate dalla norma in commento. Dal quadro è possibile  
**236** analizzare i dati del soggetto beneficiario e del soggetto fuso/scisso/incorporato con la  
**237** possibilità di individuare l'ammontare delle perdite fiscali e del rendimento nozionale ACE  
**238** riportabili. Una volta individuati i soggetti potenzialmente interessati dalla disposizione, 7.883  
**239** società in 3.630 operazioni, è stato effettuato il controllo dell'eventuale appartenenza al  
**240** medesimo consolidato fiscale nell'anno precedente, al fine di individuare ed escludere tali  
**241** operazioni. Tale selezione basata sui dati a disposizione risulta essere meno stringente rispetto a  
**242** quanto previsto dalla norma e nel contempo maggiormente prudentiale.

Dai risultati delle analisi i soggetti potenzialmente interessati si sono ridotti a 7.065 con un ammontare massimo convertibile in credito DTA per circa 12.195 milioni di euro (11.758,7 milioni di euro per perdita fiscale riportabile, 436,3 milioni di euro per rendimento nozionale ACE).

Applicando un'aliquota IRES del 24% ai valori di cui sopra, si stima un importo di DTA massimo relativo pari a circa 2.926,7 milioni di euro. La norma prevede al comma 2 un limite alla trasformazione del credito pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti escludendo il patrimonio maggiore.

Applicando tale limite, le DTA trasformabili in credito di imposta si sono ridotte dai circa 2.926 milioni di euro ai 1.403,5 milioni di euro. Non avendo la possibilità di individuare i dati dei conferimenti di azienda, è stato supposto un incremento delle DTA trasformabili del 10%, per un complessivo credito di imposta pari a 1.543,8 milioni di euro. Considerando che i dati presenti nel quadro RV di un singolo anno di imposta rappresentano le operazioni straordinarie di quello specifico anno e tenendo conto della forte natura agevolativa della proposta normativa, il credito di imposta sopra indicato è prudenzialmente raddoppiato per un importo totale pari a circa 3.087,7 milioni di euro.

I reversal relativi alle DTA complessive, anche se convertibili in credito per un quarto nel 2021 e per la restante quota nel 2022, sono stati considerati già a partire dal primo anno. Non producendo più deduzioni negli anni successivi, generano un recupero di gettito IRES. Ai fini della stima è stato ipotizzato un periodo di utilizzo degli stessi in dieci anni.

Per la conversione delle DTA in credito di imposta, il contribuente è tenuto al pagamento di una commissione del 25% calcolata sull'importo delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi del presente articolo. Il pagamento della commissione deve avvenire per il 40% nel primo anno e la restante parte nel secondo. La commissione è deducibile ai fini IRES ed IRAP.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari:



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cassa	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Credito di imposta conversione DTA	-771,9	-2.315,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	540,3	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	-231,6	0
Commissione DTA	308,8	463,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES deducibilità commissione DTA	0	-82,1	-88,0	52,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	-22,8	-23,8	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-463,1	-1.417,2	197,0	377,3	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	-231,6	0

*in milioni di euro*

- 243** La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è volta a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca preventivamente alle Camere in ordine a eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.
- 244** Conformemente alla proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, la norma dispone la proroga delle disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 decreto-legge n. 23/20 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo articolo 1-bis.1 del citato decreto legge una norma transitoria che consenta, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. midcap sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 23/2020 e all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto legge n. 269/2003. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziati a copertura dei medesimi, risponde alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliati apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.
- Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 500 milioni di euro per l'annualità 2022, di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2023, di 1.500 milioni di euro per l'annualità 2024, di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2025 e di 500 milioni di euro per l'annualità 2026. Considerata la natura standardizzata della garanzia l'effetto si registra sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.
- 247** Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
- 248** Rispetto ad una stima originaria di 1,73 MLD di risorse pubbliche nel decreto-legge 18/2020,
- 249** sulla base dei dati delle adesioni all'inizio di questo mese di ottobre 2020 forniti dalla Banca d'Italia, si ritiene che possano essere considerati impegnati per accantonamenti circa 0,7 MLD
- 250**



251 di euro, come ricostruito nella tabella seguente.

252

253

254

	Dati adesioni al 2 ottobre	RT DL Cura Italia
<b>Totale moratoria PMI</b>	<b>54</b>	<b>219</b>
Linee di credito in conto corrente accordate	24	157
di cui: utilizzato	16	101
Altri prestiti a breve termine	5	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	25	33
di cui: quota interesse	3	3
quota capitale	22	29
<i>Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie</i>	<i>0,7</i>	<i>1,73</i>

Una stima del fabbisogno finanziario complessivo della Sezione speciale del Fondo PMI, (applicando l'accantonamento minimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, dell'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020 pari al 6% in ragione della natura sussidiaria della garanzia) accresciuto in ragione della estensione della moratoria fino al 30 giugno, si attesta attorno ai 1.700 milioni di euro. Considerato che nel frattempo la dotazione della sezione speciale è stata ridotta a 1,4 MLD, si prevede un rifinanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

255 **La disposizione autorizza la spesa annua di 800.000 euro a decorrere dal 2021 a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.**

256 **La disposizione è volta a prevedere nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la**  
257 **prevenzione dell'usura, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1998, n. 108, nello**  
258 **stato di previsione del Ministero del tesoro e diretto a sostenere l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e dalle Associazioni e Fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.**

Il comma 256 amplia i casi di utilizzo del Fondo, prevedendo che la quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai confidi e non necessaria per le finalità originarie possa essere utilizzata anche per:

- per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario
- concedere garanzie alle micro e piccole imprese (MPMI) per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;
- erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di MPMI.

L'erogazione di credito può essere concessa dai Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all' art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni e dai Confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del medesimo decreto. In tale ultimo caso, il Ministro dell'economia, con proprio decreto non avente natura regolamentare, subordina le operazioni di erogazione di credito a ulteriori



requisiti (patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza), demandandone la verifica all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, di cui all'art. 112-bis del citato decreto legislativo.

- 259 La disposizione prevede che le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17,  
260 comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.

L'intervento trova copertura nelle risorse previste all'articolo 11, comma 6, della L. 59/1992. Tali risorse, sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in parte presso la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (cap. 2308) e in parte presso la Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, (cap. 2301) per un importo complessivo, pari a € 714.160 su ciascun capitolo di spesa con autorizzazione permanente.

L'impiego di tali risorse, nei limiti della loro disponibilità, è definito dal Ministero nell'ambito delle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione della legge L. 59/1992.

In particolare, le somme assegnate alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese sono utilizzate, sulla base del decreto del Ministro 14 dicembre 2014, per la concessione di finanziamenti agevolati alle cooperative partecipate ai sensi della Legge Marcora (L. 49/85), quelle assegnate alla Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole medie imprese sono utilizzate per lo svolgimento di studi e ricerche finalizzati allo sviluppo della cooperazione.

Per l'intervento in esame, le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi e la copertura dei costi dell'attività di consulenza e assistenza a sostegno della nascita di cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi, che vanno a rafforzare l'azione di promozione e sviluppo previste dalla L. 59/1992, saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e opereranno comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

In considerazione della finalità dell'intervento e del fatto che le attività da essa previste afferiscono alle crisi aziendali gestite dalla stessa Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie e tenuto conto, altresì, che i costi stimati ammontano a circa 250.000 euro annui, per assistere e fornire consulenza su circa 10/15 casi aziendali, le risorse disponibili sono, infatti, ampiamente sufficienti a coprire gli oneri della norma.

- 261 La norma incrementa la dotazione per gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile,  
262 sotto forma di finanziamenti agevolati, a favore delle imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale (c.d. workers buyout) destinando alla misura "Nuova Marcora", istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si tratta di rafforzamento giustificato dalla crescente difficoltà economica registrata dalle imprese nell'attuale contingenza, finalizzato ad agevolare, attraverso il sistema cooperativo, la continuità aziendale.

La norma detta, inoltre, disposizioni volte a definire, nell'ambito dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, il perimetro d'azione delle società finanziarie della legge Marcora, chiarendo che esse possono essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali e svolgere servizi e assistenza nella gestione di fondi, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali.



**La norma comporta effetti finanziari con riferimento all'incremento della dotazione destinata agli interventi di cui alla Nuova Marcora, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, senza effetti su indebitamento netto trattandosi della fattispecie di soli prestiti.**

- 263** La disposizione consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Si premette che la proroga non riguarda la misura disciplinata dai commi da 4 a 7 dell'articolo 26 del d.l. 34/2020. Pertanto beneficeranno del credito d'imposta ivi previsto gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Requisiti di accesso alle misure previste dai commi 8 e 12 dell'articolo 26, del d.l. 34/2020: quanto ai requisiti previsti al comma 1, è consentito di eseguire l'aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 30 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis, viene confermata l'inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l'accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale.

Adeguamenti delle misure di aiuto: per quanto riguarda la misura di cui al comma 8, pur consentendo rilevante l'aumento di capitale effettuato nel primo semestre 2021, il credito d'imposta riconosciuto ha riguardo alle perdite evidenziate dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene elevata la soglia massima prevista. Viene inoltre meglio circoscritto l'utilizzo del credito d'imposta. Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, oltre alla proroga fino al 30 giugno 2021 della sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati, sono introdotti alcuni aggiustamenti al fine di meglio calibrare la misura rispetto alla più estesa operatività temporale. Come specificato al comma 2 dell'articolo in commento, le modifiche si applicano alle istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

Le modifiche apportate ai commi 8 e 9 non comportano nuovi o maggiori oneri tenuto conto che le misure agevolative previste restano fruibili nel limite di spesa pari a 2 miliardi di euro per il 2021.

Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, si conferma che le somme complessivamente stanziare sono adeguate anche a fronte dell'estensione temporale dell'operatività del Fondo: non sono quindi necessari rifinanziamenti. Dall'estensione al 30 giugno 2021 del termine entro il quale il Fondo può sottoscrivere strumenti finanziari, deriva un onere in termini di fabbisogno nel 2021 corrispondente al limite massimo di 1 miliardo di euro introdotto al comma 12.

Considerato che gli oneri già previsti per la remunerazione del gestore Invitalia sono confermati, dalla disposizione non derivano effetti finanziari in termini di indebitamento netto.

- 265** **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto disciplina operazioni tra soggetti privati, prevedendo che gli operatori di finanza mutualistica e solidale costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente possano erogare credito alle microimprese che presentino taluni requisiti dimensionali e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 euro.**
- 266** **La disposizione è volta a sostituire l'articolo 6 del DL 23/2020 in materia di riduzioni del capitale sociale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**





- 267 La norma non comporta oneri finanziari; potrebbe comportare dei risparmi di spesa, che comunque non è possibile prudenzialmente quantificare.
- 268 Le modifiche apportate dalle disposizioni del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e al comma 32, primo periodo, dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, consentono di semplificare la procedura di determinazione dei tassi di interesse, al variare delle condizioni di mercato, per i mutui da concedere agli enti locali territoriali e per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire.
- 269 La disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è volta a realizzare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.
- 270 La disposizione introduce al comma 270 una nuova finalità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  
271 modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilendo che esso possa operare anche  
272 per realizzare interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità  
273 all'esercizio delle attività imprenditoriali.
- Per tale finalità, la norma prevede poi la possibilità di concessione di finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. La gestione dell'intervento, per la cui disciplina si prevedono uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, è affidata, sulla base di apposita convenzione, agli investitori istituzionali di cui all'art. 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, secondo cui sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.
- La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, le nuove finalità verranno fronteggiate con le risorse a legislazione vigente del Fondo per la crescita sostenibile.
- La disposizione prevede altresì, ai commi 271 e 272, che gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi. E' altresì previsto che alle cessioni d'azienda da titolari che intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori, si applicano le misure in materia di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni (di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) e di tassazione delle plusvalenze (dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
- Sulla base di studi sulle piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse, in cessione, ai lavoratori medesimi, si stima un numero di nuove società interessate da tale fenomeno costituite annualmente pari a 25.
- Considerando un numero medio di dipendenti coinvolti di circa 10 unità e un ammontare medio di TFR convertito in capitale sociale di circa 20 mila euro e applicando un'aliquota media del 23%, si stima una perdita di gettito di TFR di circa 1,2 milioni di euro (25 x 10 x 20.000 x 23%).
- Dall'analisi del patrimonio netto medio delle cooperative rientranti nella categoria delle



PMI, è stata stimata una media pari a circa 900 mila euro.

Nell'ipotesi di una plusvalenza media del 20% e con un'aliquota media IRES del 15,2%, si stima una perdita di gettito, riferibile alle imprese interessate, di circa 0,7 milioni di euro (25 x 0,9 mln x 20% x 15,2%).

Analogamente, considerando il patrimonio netto stimato e la tassa di donazione all'8%, si stima una perdita di gettito di circa 1,8 milioni di euro (0,9 mln x 25 x 8%).

Di seguito l'andamento finanziario nell'ipotesi che norma entri in vigore dal 2021 e con un acconto IRES del 75% (in milioni di euro):

	2021	2022	2023
IRPEF TFR	-1,2	-1,2	-1,2
IRES plusvalenza	0	-1,2	-0,7
Donazione	-1,8	-1,8	-1,8
Totale	-3,0	-4,2	-3,7

*Milioni di euro*

- 274 La disposizione interviene sull'articolo 43 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella Legge 16 novembre 2018 n. 130, disciplinante misure urgenti a favore di quelle imprese beneficiarie di mutui agevolati e incentivi concessi da Invitalia S.p.a che sono interessate da procedure esecutive, quale conseguenza di risoluzioni contrattuali o di provvedimenti di revoca. L'intervento normativo si ripropone quindi quanto già fatto nel 2018, confermando sostanzialmente le condizioni pregresse per favorire il graduale rientro dei finanziamenti erogati e, allo stesso tempo, salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese fin oggi escluse dalla misura, sul presupposto che, diversamente, si rischierebbe un default generalizzato della platea dei beneficiari e nel mancato realizzo dei crediti.

Nel dettaglio, l'emendamento inserisce un comma diretto a concedere un allungamento fino a 84 rate mensili dei termini di restituzione dei finanziamenti agevolati di cui ai DL nn. 789/1985 (misure straordinarie per l'imprenditoria nel Mezzogiorno), 26/1995 (disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali), 510/1996 (disposizioni urgenti in materia di lavoratori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e di cui al d.lgs. n. 185/2000 (incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego).

Viene conseguentemente modificato il comma 2 dell'articolo 43, in virtù delle modifiche apportate dal comma 1-bis; infine, viene disposta la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dei soggetti che presentano domanda di allungamento per un periodo di dodici mesi dalla presentazione della domanda.

Sotto il profilo della quantificazione, sentito il soggetto gestore della misura (invitalia), si rappresenta che nel 2018, quando era stata delimitata la platea dei potenziali beneficiari, gli oneri dell'articolo 43 erano stati quantificati pari a 30 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020 in termini di fabbisogno.

Considerato che, dal 2018 sino alla data odierna, soltanto il 30 % della platea ha chiesto di accedere alla misura di cui all'articolo 43, gli oneri della presente misura - che si rammenta, rinnova quanto fatto nel 2018 senza ampliare la platea dei beneficiari - si possono conseguentemente quantificare in 20 milioni di euro per il 2021 e 7 milioni di euro per il 2022, in termini di fabbisogno. La predetta stima è estremamente prudenziale, perché presuppone che tutto il 70% dei beneficiari residui presenterà domanda di allungamento dei termini di restituzione delle rate.

Ipotizzando prudenzialmente un'incidenza massima della quota interessi sull'intera rata dovuta pari al 30%, la disposizione comporta oneri in termini di indebitamento netto di 6



**milioni di euro per l'anno 2021 e 2,1 milioni di euro per l'anno 2022.**

- 275 La disposizione prevede l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Dalla disposizione conseguono i seguenti effetti:
- a) maggior onere in termini di saldo netto da finanziare pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022;
  - b) maggior onere in termini di indebitamento netto pari a 380 milioni di euro per 2021 e 140 milioni di euro per un'ipotesi di utilizzo per prestazioni di ammortizzatori sociali (220 milioni di euro e 60 milioni di euro rispettivamente per 2021 e 2022 sono destinati, tenuto conto della tipologia di interventi previsti, alla contribuzione figurativa riconosciuta unitamente a tali prestazioni, la quale non ha immediato impatto in termini di indebitamento netto).
- 276- *La disposizione istituisce un fondo per il sostegno della parità salariale di genere nello stato*  
277 *di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.*
- 278 La disposizione prevede per l'anno 2021 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 200 milioni di euro in considerazione dell'aumentata domanda di ricorso all'intervento di Cigs per cessata attività che già si è registrata in autunno 2020, quale conseguenza delle ricadute dell'evento pandemico del virus Covid 19 sul sistema produttivo del paese. Per l'anno 2022, si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni di euro. Agli oneri conseguenti pari a euro 200 milioni per l'anno 2021 ed euro 50 milioni per l'anno 2022 si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.
- 279 L'art. 93 del DL 34/2020 prevede che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, sia possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La norma proposta sostituisce totalmente l'art. 93 sopra citato riproponendo la possibilità di rinnovo e proroga dei contratti a termine con le stesse caratteristiche e durate ma estendendo il limite del 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 per poter espletare tale possibilità da parte dei datori di lavoro. La disposizione prevede nei termini sopra esposti la possibilità di rinnovare i contratti a termine, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 anche in assenza delle causali previste dall'articolo 19 dello stesso decreto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 280 La disposizione proroga per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center stabilendo un limite di spesa pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento. La misura è stata già finanziata per l'anno 2019, dall'articolo 26-sexies del decreto-legge 28



gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, con un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e, per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, sempre per il medesimo a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

- 281** *La disposizione modifica il comma 1, lettera b), dell'articolo 199, fissando in ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021 il limite massimo, oltre al limite di 4 milioni di euro per l'anno 2020 previsti a legislazione vigente, entro il quale le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale modifica risponde all'esigenza di incrementare le risorse da destinare al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 rispetto all'iniziale stanziamento previsto dal comma 1 lettera b) dell'art. 199, (pari ad un massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020) Pertanto la proposta di un ulteriore stanziamento anche per l'anno 2021 trova fondamento nel perdurare dello stato di crisi con la conseguenza di un calo del numero di avviamenti per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si ipotizza possa terminare entro 31 aprile 2021.*
- 282** La disposizione prevede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliera per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
- 283** La disposizione prevede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliera per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità. Le misure sono state già finanziate per gli anni 2018, 2019 e 2020 per i medesimi importi e il finanziamento a valere sul Fondo occupazione renderà il procedimento di erogazione più snello.
- 284** La disposizione prevede che il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni, per una durata massima complessivi di 12 mesi nel triennio nel limite di spesa di 1 milioni di euro per ciascuna annualità. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che



presenta le necessarie disponibilità.

Con decreto interministeriale n. 2 del 29.03.2019, sono stati assegnati euro 3.500.000 per gli anni 2018 e 2019 ed euro 3.000.000 per il 2020, per finanziare il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

Considerato che ad oggi la spesa risulta inferiore a 1.000.000 di euro, sebbene siano ancora in corso le istruttorie di alcune istanze, si ritiene di rifinanziare la misura nel limite di spesa di 1.000.000 di euro per ciascuna annualità 2021-2023.

- 285** La norma prevede di prorogare per gli anni 2021 e 2022 i trattamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 130 milioni per l'anno 2021 e euro 100 milioni per l'anno 2022.

Gli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 130 milioni per l'anno 2021 e euro 100 milioni per l'anno 2022 sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

- 286-  
287  
288** *La disposizione prevede che al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MISE o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, nei limiti delle risorse assegnate e non utilizzate e comunque nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021.*

*Di fatto tali "indennità" verrebbero concesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle risorse già ad esse assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e comunque nel limite di 10 mln di euro annui per l'anno 2021.*

*La concessione di ulteriori periodi di Cassa Integrazione in deroga da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano è a valere sulle risorse residue già assegnate alle Regioni, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS, sulla base della quantificazione di tali risorse da parte della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro e comunque nel limite di 10 mln di euro annui per l'anno 2021.*

*Dalla disposizione derivano maggiori oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno (prestazioni) pari a 6,5 mln di euro per l'anno 2021.*

- 289** La disposizione prevede il rifinanziamento delle misure relative ai piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il 2021 mediante ulteriori 180 milioni di euro per tale anno 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

- 290** *Dalla disposizione diretta a istituire un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021,*



al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, derivano maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 10 mln di euro in termini di SNF (prestazioni + contribuzione figurativa) e a 6,5 mln di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (prestazioni).

- 291 La disposizione prevede per i lavoratori della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, a condizione che non siano percettori del reddito di emergenza, non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, non siano percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), non siano percettori o abbiano percepito la NaSPI e non siano percettori del reddito di cittadinanza.

Il trattamento è concesso fino al 31 dicembre 2021 a partire dal 1 gennaio 2021; pertanto si calcola che la durata del beneficio è di 12 mesi per l'anno 2021.

Dagli archivi dell'Inps per l'anno 2020 si sono stimati 600 lavoratori interessati, rimasti esclusi dalla tutela riguardante i lavoratori delle aree industriali complesse della regione Campania, e determinati complessivamente in 1.000 lavoratori interessati relativi all'intera regione, per l'anno 2021 è stato considerato un importo mensile della prestazione di 1.038 euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro. Per l'anno 2021, i costi dell'intervento sono indicati nel prospetto che segue:

<i>milioni di euro</i>	2021
<i>Prestazioni (compresi ANF) Contribuzioni figurative</i>	12,5
	10,8
<i>Totale onere</i>	23,3

- 292 Modificano e razionalizzano le procedure di cui all'articolo 1, commi 446 e 447 della legge  
293 n. 145/2018, in materia di assunzioni a tempo indeterminato del personale LSU già con rapporti di lavoro a tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre forme contrattuali. La disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziari.

- 295 Prevedono la proroga, fino al 31 dicembre 2021, delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le convenzioni sono già finanziate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 296.

Si prevede, altresì, la proroga al 31 marzo 2021 della disposizione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2019 relativa alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attuazione delle predette misure, per le amministrazioni interessate, sarà realizzata



*entro i limiti delle risorse finanziarie già stanziare dal comma 496 della legge n. 160/2019, secondo cui a decorrere dall'anno 2020 lo stanziamento per la stabilizzazione occupazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 è incrementato di euro 9.000.000 annui.*

- 296 *La disposizione modificando l'articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale. Dette assunzioni vengono previste, per il solo anno 2021, anche in deroga alla dotazione organica e in soprannumero, nonché al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, della legge n. 160/2019.*

*La platea presa a riferimento è indicata nella tabella sottostante. I soggetti potenzialmente beneficiari (che potrebbero variare in diminuzione e non in aumento) sono quelli che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. I calcoli che sono stati effettuati e riportati nella tabella, possono quindi considerarsi come spesa massima complessiva, calcolando per ogni eventuale contratto tutto il periodo di vita lavorativa dei potenziali beneficiari (fino al compimento del 68° anno di età), con un contributo statale pro capite di 9.296,22 euro annui.*

<i>CODICE FISCALE</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Anno presunto di pensionamento (A+68)</i>	<i>Anni di lavoro residui (B-2020)</i>	<i>Contributo fino al pensionamento (C*9.2962,22)</i>
xxxxxxxxxxxxxx	1959	2027	7	65.073,54 €
xxxxxxxxxxxxxx	1961	2029	9	83.665,98 €
xxxxxxxxxxxxxx	1967	2035	15	139.443,30 €
xxxxxxxxxxxxxx	1964	2032	12	111.554,64 €
xxxxxxxxxxxxxx	1964	2032	12	111.554,64 €
xxxxxxxxxxxxxx	1959	2027	7	65.073,54 €
xxxxxxxxxxxxxx	1960	2028	8	74.369,76 €
xxxxxxxxxxxxxx	1968	2036	16	148.739,52 €
xxxxxxxxxxxxxx	1960	2028	8	74.369,76 €
xxxxxxxxxxxxxx	1962	2030	10	92.962,20 €
xxxxxxxxxxxxxx	1968	2036	16	148.739,52 €
xxxxxxxxxxxxxx	1964	2032	12	111.554,64 €
xxxxxxxxxxxxxx	1960	2028	8	74.369,76 €



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

xxxxxxxxxxxxxx	1957	2025	5	46.481,10 €
xxxxxxxxxxxxxx	1960	2028	8	74.369,76 €
xxxxxxxxxxxxxx	1966	2034	14	130.147,08 €
xxxxxxxxxxxxxx	1968	2036	16	148.739,52 €
xxxxxxxxxxxxxx	1958	2026	6	55.777,32 €
xxxxxxxxxxxxxx	1961	2029	9	83.665,98 €
xxxxxxxxxxxxxx	1958	2026	6	55.777,32 €
xxxxxxxxxxxxxx	1967	2035	15	139.443,30 €
xxxxxxxxxxxxxx	1967	2035	15	139.443,30 €
xxxxxxxxxxxxxx	1968	2036	16	148.739,52 €
xxxxxxxxxxxxxx	1968	2036	16	148.739,52 €
xxxxxxxxxxxxxx	1964	2032	12	111.554,64 €
xxxxxxxxxxxxxx	1963	2031	11	102.258,42 €
xxxxxxxxxxxxxx	1966	2034	14	130.147,08 €
xxxxxxxxxxxxxx	1962	2030	10	92.962,20 €
xxxxxxxxxxxxxx	1961	2029	9	83.665,98 €
xxxxxxxxxxxxxx	1965	2033	13	120.850,86 €
xxxxxxxxxxxxxx	1965	2033	13	120.850,86 €
xxxxxxxxxxxxxx	1964	2032	12	111.554,64 €
xxxxxxxxxxxxxx	1966	2034	14	130.147,08 €
xxxxxxxxxxxxxx	1969	2037	17	158.035,74 €
xxxxxxxxxxxxxx	1962	2030	10	92.962,20 €
xxxxxxxxxxxxxx	1969	2037	17	158.035,74 €
xxxxxxxxxxxxxx	1954	2022	2	18.592,44 €
xxxxxxxxxxxxxx	1954	2022	2	18.592,44 €
xxxxxxxxxxxxxx	1956	2024	4	37.184,88 €
				3.960.189,72 €

297 Per gli anni 2020 e 2021 le risorse destinate al finanziamento del sistema duale sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Gli oneri pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sono posti a carico





*del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 275, che presenta la necessaria disponibilità.*

**298** *Il Fondo per l'istruzione e formazione superiore di cui all'art. 1, comma 875 della legge n. 296/2006, come incrementato dall'art. 1 comma 67, della legge n. 205/2017, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per il 2021, con lo scopo di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione formazione tecnica superiore.*

**299** Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga la disposizione in esame nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro (con un impatto in termini di indebitamento netto pari a 3.468,3 milioni di euro per l'anno 2021). L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, conservato in bilancio ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario. Pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 3.830 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 532 milioni di euro in termini di indebitamento netto, tenuto conto di quanto già scontato nello scenario tendenziale in DPB 2021, come anche illustrato in sede di relazione tecnica all'articolo 11 del decreto-legge n. 137/2020.

**300-** Le disposizioni prevedono la concessione nel 2021 dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni per una durata massima di **12 settimane**. Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste al comma 1 della norma in esame.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruiti nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

La disposizione in esame prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima pari a ulteriori i 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1, c. 8, del DL 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 3 novembre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio  
pagati dall'Inps al 3 novembre 2020 per mese di competenza**

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
<b>Marzo</b>	Ordinaria	1.278.098	751.041	2.464	2.031.603
	Fondi di solidarietà	624.147	807.030	2.812	1.433.989
	Deroga	20.163	1.117.843	3.371	1.141.377
	<b>Totale Marzo</b>	<b>1.922.408</b>	<b>2.675.914</b>	<b>8.647</b>	<b>4.606.969</b>
<b>Aprile</b>	Ordinaria	1.537.077	862.395	3.095	2.402.567
	Fondi di solidarietà	769.059	920.518	3.771	1.693.348
	Deroga	13.716	1.359.506	5.015	1.378.237
	<b>Totale Aprile</b>	<b>2.319.852</b>	<b>3.142.419</b>	<b>11.881</b>	<b>5.474.152</b>
<b>Maggio</b>	Ordinaria	1.072.912	566.247	5.251	1.644.410
	Fondi di solidarietà	700.474	816.613	13.041	1.530.128
	Deroga	26.888	1.175.757	16.984	1.219.629
	<b>Totale Maggio</b>	<b>1.800.274</b>	<b>2.558.617</b>	<b>35.276</b>	<b>4.394.167</b>
<b>Giugno</b>	Ordinaria	829.257	315.339	4.814	1.149.410
	Fondi di solidarietà	514.486	516.125	18.699	1.049.310
	Deroga	30.841	608.799	17.245	656.885
	<b>Totale Giugno</b>	<b>1.374.584</b>	<b>1.440.263</b>	<b>40.758</b>	<b>2.855.605</b>

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 3 novembre 2020.

**Ore integrate, prestazione media oraria e retribuzione media oraria con riferimento ai  
beneficiari a pagamento diretto pagati dall'Inps al 3 novembre 2020 per mese di competenza  
(importi in euro)**

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
<b>Marzo</b>	Ordinaria	74	5,9	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,4
	Deroga	70	5,8	10,6
	<b>Totale Marzo</b>	<b>74</b>	<b>5,9</b>	<b>10,7</b>
<b>Aprile</b>	Ordinaria	132	5,9	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,9	11,1
	Deroga	104	5,9	11,1
	<b>Totale Aprile</b>	<b>114</b>	<b>5,9</b>	<b>11,2</b>
<b>Maggio</b>	Ordinaria	80	6,1	11,3
	Fondi di solidarietà	87	6,0	10,9
	Deroga	72	6,1	11,1
	<b>Totale Maggio</b>	<b>79</b>	<b>6,1</b>	<b>11,1</b>
<b>Giugno</b>	Ordinaria	81	5,9	11,4
	Fondi di solidarietà	75	5,9	10,9
	Deroga	67	5,9	11,2
	<b>Totale Giugno</b>	<b>73</b>	<b>5,9</b>	<b>11,1</b>

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 81 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria



- pro-capite pari a 3,8 euro;
- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,9 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 75 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,6 euro;
  - 0,7 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 67 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 12 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.

Si è inoltre ipotizzato che lo sgravio in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere derivante dalla concessione di ulteriori 90 giornate di CISOA sono stati considerati 0,2 milioni di lavoratori agricoli dipendenti con contratto a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA con una retribuzione media mensile ponderata, nell'anno 2021, è pari a 1.537 euro. Si è supposta la fruizione di tutte le ulteriori 90 giornate nel 2021 con una frequenza di ricorso alla prestazione ipotizzata pari al 30% della platea sopra definita in linea con i monitoraggi INPS aggiornati al 29/10/2020. Ai fini della determinazione dell'onere connesso alla copertura figurativa si è utilizzata l'aliquota IVS pari al 29,50%. Infine, si è considerato anche l'onere per la prestazione per il nucleo familiare ipotizzando un importo medio mensile pro-capite di 50 euro.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:

**Stima oneri per ulteriori 12 settimane di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 90 giornate CISOA**  
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Anno 2021							
	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate CISOA	Numero medio mensile ore fruito giugno 2020	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISOA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISOA copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)
Ordinaria	310.300	12	81,0	5,9	3,8	-416,8	-269,5	-686,3
Fondi di solidarietà	944.400	12	75,0	5,9	3,6	-1.170,8	-719,7	-1.890,5
Deroga	591.200	12	67,0	5,9	3,7	-654,0	-413,7	-1.067,7
CISOA	47.000	90		49,2	17,4	-208,2	-73,8	-282,0
<b>Totale</b>	<b>1.892.900</b>					<b>- 2.449,8</b>	<b>- 1.476,7</b>	<b>- 3.926,5</b>

Anno 2021

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-585	-315	- 900,0
<b>(1+2)</b>	<b>- 3.034,8</b>	<b>- 1.791,7</b>	<b>- 4.826,5</b>



All'onere derivante dai commi 5 e 14 pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a carico dello stanziamento di cui al comma 299.

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	minori entrate contributive (esonero)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	-155,6	0	-155,6
2022		60,8	60,8
2023		-25,1	-25,1
2024			0,0

Alle minori entrate derivanti dai commi da 8 a 10, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sullo stanziamento di cui al comma 299.

**315- 319** *La disposizione è finalizzata a sostenere i lavoratori adibiti alla pesca che si trovino a dover sospendere o ridurre l'attività lavorativa o che abbiano subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di un trattamento di sostegno al reddito per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.*

*La platea interessata a tale prestazione è costituita dai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché dagli armatori e dai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.*

*Il trattamento erogato è incompatibile con quelli previsti dai commi da 299 a 314, con le prestazioni di Cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.*

*Per quanto riguarda l'ammontare di tale prestazione, l'articolo in esame prevede che venga riconosciuto per i lavoratori subordinati un trattamento pari all'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale e per i lavoratori autonomi (ovvero per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e per i pescatori autonomi) un trattamento nella misura di 40 euro netti al giorno. L'importo erogato non concorre alla formazione del reddito e non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa ed al pagamento degli ANF.*

*Infine, è previsto che il trattamento venga concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021.*

*La disposizione in esame è volta a tutelare sia i lavoratori subordinati che i lavoratori autonomi adibiti alla pesca, con una differente previsione di trattamento erogato per le due categorie.*

*Dagli archivi dell'Istituto è stato rilevato il numero dei lavoratori presenti per ciascun mese*



*dell'anno 2019 nelle categorie individuate dalla proposta normativa, ottenendo così un numero medio di 16.400 lavoratori dipendenti e di 4.000 lavoratori autonomi. Non avendo indicazioni circa il possibile sviluppo del quadro epidemiologico nel prossimo anno, si è formulata l'ipotesi che il 40% di tale contingente ricorra al trattamento previsto dalla norma in esame, giungendo in questo modo ad una platea di 8.160 lavoratori interessati.*

*Il trattamento giornaliero erogato ai lavoratori dipendenti, pari a 43 euro, è stato determinato rapportando l'importo massimo del trattamento di integrazione salariale, al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986 (attualmente pari a 5,84%), ad un numero di giornate lavorative pari a 26, mentre ai lavoratori autonomi è stato erogato un trattamento nella misura di 40 euro netti al giorno; in entrambe le casistiche si è ipotizzato che la prestazione venga erogata per il numero massimo di giorni previsto dalla norma, pari a 90.*

*L'onere derivante dalle ipotesi sopra formulate risulta essere per l'anno 2021 pari a 31,1 milioni di euro, che in ogni caso costituisce limite di spesa.*

- 320 La norma prevede un finanziamento pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore di Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro S.p.A.), stabilizzando un contributo che negli anni scorsi è stato finanziato anno per anno.
- 321 La disposizione in esame assegna per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 15 mln di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato, ad incremento di quanto disposto dall'art. 18 del DL n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 (che ha deliberato, in deroga all'ordinario sistema di finanziamento degli istituti in esame a carico della finanza pubblica, un finanziamento aggiuntivo di 20 mln di euro annui dal 2020).  
Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 15 mln di euro per l'anno 2021.
- 322- *La norma dispone l'istituzione di un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per*  
323 *ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di prevedere specifiche risorse per garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.*

*La norma stabilisce altresì che, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, si provveda alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto ministeriale.*

- 324 La disposizione istituisce il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza*, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro. Le risorse sono assegnate in via di anticipazione rispetto a quelle ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia", di cui all'articolo 184.  
*Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (di seguito denominata "GOL") quale*



*programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i livelli essenziali delle prestazioni connessi al programma, inclusa la declinazione dei medesimi per tipologia di beneficiari, le procedure del rispetto del limite di spesa, nonché le caratteristiche della assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.*

325 *Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL, per l'anno 2021, l'assegno di*  
326 *ricollocazione di cui all'articolo 23, d.lgs. 150/2015 è riconosciuto dal Centro per l'Impiego*  
327 *anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:*

- 328
- *collocazione in cassa integrazione ai sensi dell'articolo 1 comma 136 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205;*
  - *sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione per cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109;*
  - *percettore di Naspi e DisColl da oltre 4 mesi.*

*Sono comunque esclusi coloro che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi.*

*Sulla base delle informazioni fornite dall'ANPAL, l'importo dell'assegno di ricollocazione, per l'anno 2016, è stato considerato pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e pari a 1.500 euro per le assunzioni a tempo determinato.*

*Nel caso di insuccesso occupazionale per i richiedenti l'assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services (regolamento ANPAL per assegno di ricollocazione) per un importo massimo pari a 106,50 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo l'ipotesi prudenziale effettuata è che venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.*

*Dagli archivi INPS si stima che il numero di potenziali beneficiari nel 2021 sia pari a circa 1,5 milioni. Si ipotizza che circa 1,2 milioni di soggetti (pari all'80% dei potenziali beneficiari) faranno richiesta di Adr e di questi circa il 4% si rioccuperanno, metà a tempo indeterminato e metà a tempo determinato. Sotto tali ipotesi e sulla base degli importi differenziati dell'Adr per i rioccupati a tempo determinato e indeterminato, il costo per il collocamento risulta pari a circa 136 milioni di euro a cui si aggiunge il costo del servizio "Fee4services" stimato in circa 131 milioni di euro per i non rioccupati.*

*Pertanto dalla proposta in esame si stimano oneri per la finanza pubblica pari a 267 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, coperti con le risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro previsto dal comma 324.*

329 *La disposizione prevede un rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.*

330 *La disposizione istituisce un fondo, per migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, nello stato di previsione del Ministero della salute. Il predetto fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.*



- 333 *La disposizione modifica l'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, incrementando l'importo massimo di spesa detraibile per le cure veterinarie da euro 500 a euro 550. Mediante elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, sulla base della distribuzione di dette spese, si stima che un limite massimo di spesa detraibile pari a 550 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro, determini una perdita di gettito Irpef di competenza annua, pari a -4 milioni di euro. La normativa vigente prevede una spesa massima detraibile al 19% pari a 500 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.*

*Si stima il seguente andamento finanziario:*

	2021	2022	dal 2023
<i>Irpef</i>	0	-7,0	-4,0

*In milioni di euro*

- 334 La disposizione istituisce presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

- 335 *La quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.*

*Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.*

- 336 La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

Infine, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019.

La proposta normativa in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.

*Ipotesi di lavoro*



Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (208/2015 e L. 232/2016, dl. 4/2019).

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Alla data di oggi può ritenersi conclusa la proroga introdotta dalla L. 208/2015.

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2020;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il primo agosto 2021 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2020.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a giugno 2020 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici di lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2020:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato: 15.600 unità;
- numero di lavoratrici del settore pubblico: 6.200 unità;
- numero di lavoratrici autonome: 6.800 unità.

Si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata stimata dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.120 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.250 euro mensili per le lavoratrici del settore pubblico e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome, ;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 7% per le lavoratrici dipendenti e al 15% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi:

**Effetti complessivi per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020**

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro)			Effetti finanziari complessivi (milioni di euro)
		Pensioni	TFS/TFR	Totale	Totale
2021	13,7	83,5	-	83,5	83,5
2022	24,4	267,7	-	267,7	267,7
2023	24,8	365,3	101,4	466,7	448,4
2024	18,5	312,1	137,7	449,8	425,0
2025	11,7	194	92,1	286,1	269,5
2026	3,5	82,6	34,1	116,7	110,6





## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2027	0,8	9,4	-3,8	5,6	6,3
2028	-	-31	-119,5	-150,5	-129,0
2029	-	-31	-152,7	-183,7	-156,2
2030	-	-31	-99,2	-130,2	-112,3

337- *Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi, in quanto variano esclusivamente le modalità*  
 338 *di pagamento e utilizzo delle somme già riconosciute come pensione di cittadinanza.*

339 Proposta di modifica normativa

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

La proposta normativa prevede di prorogare l'anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021.

Stima degli effetti finanziari

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dal monitoraggio aggiornato ad agosto 2020.

Sulla base della distribuzione per età e anzianità degli attuali beneficiari di APE sociale, opportunamente integrata per tener conto delle pratiche giacenti, è stata definita la generazione per l'anno 2021.

Da tale generazione sono stati stimati circa 13.900 soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 38 anni, in considerazione del canale di uscita con 62 anni di età e 38 (quota 100) che rientreranno nella proroga dell'attuale norma.

L'importo medio dell'indennità considerato è pari 1.140 euro mensili.

Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del numero di prestazioni vigenti a fine anno e il corrispondente onere.

**Stima degli oneri derivanti della proposta normativa  
in relazione alla proroga dell'ape sociale**

Anno	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno (mgl di unità)	Oneri lordo fisco TOTALE (milioni di euro)
2021	13,9	87,7
2022	12,9	183,9
2023	10,7	162,8
2024	6,9	119,9
2025	2,5	71,5
2026	0,0	8,9
2027	0,0	0,0

341- *La disposizione prevede, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la*  
 344 *piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero*



*dell'economia e delle finanze di un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le cui risorse, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.*

*La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021 con piena operatività della predetta piattaforma dal 1° gennaio 2022.*

- 345 *L'art.1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.205, estende la possibilità dell'utilizzo dell'istituto di cui all'articolo 4, dai commi 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro anziché quattro anni come da normativa preesistente, limitatamente al periodo 2018-2020. La presente proposta normativa consente l'applicazione di detta estensione anche al periodo 2021-2023.*

*Per la misura in esame il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento (art. 4, comma 1, della già citata legge 92/2012). A seguito dell'accettazione dell'accordo previsto allo stesso comma il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente la provvista a copertura della prestazione e della contribuzione, in mancanza della quale l'INPS è tenuto a non erogare la prestazione. Essendo la misura a totale carico del datore di lavoro e quindi neutra rispetto alla finanza pubblica, l'estensione della stessa al triennio 2021-2023 non comporterebbe in via diretta maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Tuttavia è necessario evidenziare che il perpetrare la proroga di un tale ampliamento del periodo di anticipo del ritiro del lavoro in un periodo in cui, da un lato si è esaurita la fase transitoria nell'applicazione della riforma pensionistica del 2011 e dall'altro si manifestano progressivamente gli effetti della transizione demografica sulle coorti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento, in particolare si palesa come una misura diretta a ridurre la crescita potenziale.*

- 346 *La norma in esame intende estendere, nel limite di 2.400 soggetti, le disposizioni in materia*  
348 *di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, ai seguenti soggetti:*

*1. rientranti nelle tipologie indicate nella legge n. 147/2013 di cui ai punti:*

*a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;*

*b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;*



*c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato*

*d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;*

*f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.*

2. *ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;*
3. *con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;*

*i quali perfezionano la decorrenza utile al trattamento pensionistico entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, ovvero entro il 6 gennaio 2022.*

*Di fatto la norma proroga i termini stabiliti per il perfezionamento dei requisiti previdenziali contenuti nella legge 232 del 2016 (ottava salvaguardia), concedendo rispettivamente ulteriori 48 mesi ai lavoratori di cui alle sopraccitate lettere a), b), c), d) e di cui al punto 2, e ulteriori 36 mesi ai lavoratori di cui alla lettera f) e punto 3.*

*Di seguito si riporta una tavola riepilogativa dei requisiti di accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni.*

**Requisiti di accesso al pensionamento (ante DL n. 201/2011)**

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. $\geq$ 35 anni	Quota (Età + Anzianità)
2018	65 anni e 7 mesi	61 anni e 10 mesi	40 anni	61 anni e 7 mesi	97 e 7 mesi
2019	66 anni	62 anni e 9 mesi	40 anni	62 anni	98
2020	66 anni	63 anni e 3 mesi	40 anni	62 anni	98



***N.B. Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità in quota sono previste finestre di 12 mesi per lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi. Per la pensione di anzianità indipendente dall'età sono previste finestre di 15 mesi per lavoratori dipendenti e 21 mesi per lavoratori autonomi.***

**Stima degli oneri, che costituiscono limiti di spesa**

*Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato ad ottobre 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi del 2020.*

*Nella valutazione si è tenuto conto che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore all'entrata in vigore della norma che si ipotizza essere il 1° gennaio 2021.*

*L'onere è stato determinato fino al raggiungimento della prima decorrenza utile al pensionamento secondo la normativa attualmente vigente, di cui si riportano i requisiti nella tabella che segue.*

***Requisiti di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente***

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia	Requisito pensionamento anticipato indipendente dall'età	
	Uomini e donne	Uomini	Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi
2019	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2020	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2021	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2022	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2023	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2024	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2025	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2026	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2027	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2028	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese

***Requisiti utilizzati per la determinazione dell'anticipo pensionistico derivante dall'applicazione della norma in esame. Per la pensione anticipata la decorrenza del trattamento prevede una finestra di 3 mesi.***

***L'INPS ha certificato sulla base dell'analisi degli archivi informatici dell'Istituto medesimo che la disposizione in esame interessa 2.400 soggetti che non siano già beneficiari di trattamento pensionistico diretto. Tale numero è il limite massimo previsto dalla disposizione.***

***Nel dettaglio l'INPS ha evidenziato la seguente distribuzione tra le categorie interessate dalla norma stessa come segue:***

- ***1.050 appartenenti alle categorie dei procuratori volontari con versamento accreditato;***
- ***350 appartenenti alle categorie dei procuratori volontari senza versamento accreditato;***
- ***830 rientranti nelle categorie dei lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale;***



- 20 in congedo per assistere figli con disabilità grave;
- 150 cessati da contratti a tempo determinato.

Gli oneri sono stati stimati sulla base di una pensione media per tutte le categorie citate di circa 16.000 euro, come desunto dalle informazioni presenti negli archivi dell'Istituto con riferimento alle pensioni dei soggetti beneficiari delle precedenti salvaguardie, stabilendo un anticipo medio di 3 anni compatibile con l'età dei soggetti interessati e i requisiti per la decorrenza dei trattamenti pensionistici. Si prevede altresì un effetto stock da gennaio 2021 per la prevalente liquidazione di pensioni di vecchiaia.

Di seguito una tavola di sintesi della valutazione che riporta la stima degli oneri per i 2.400 beneficiari per il periodo 2021-2030. Gli oneri costituiscono limite di spesa.

*Stima degli oneri derivanti dalla proposta normativa*

Anno	Numero decorrenti per		Oneri (mln di euro)
	anno		
2021	2370		34,9
2022	30		33,5
2023			26,8
2024			16,1
2025			3,2
2026			0,6
2027			0,0
2028			0,0
2029			0,0
2030			0,0
Totale	2400		115,1

- 349 *La norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nell'anno 2021 di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 500 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.*

*Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.*

*Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019*

- N° aziende con più di 500 dipendenti: 917
- N° complessivo di lavoratori in aziende  $\geq 500$  dipendenti = circa 1.300.000
- Retribuzione media annua = 32.400 euro
- N° aziende con più di 500 dipendenti che hanno utilizzato CIGS: 64
- N° complessivo di lavoratori in aziende  $\geq 500$  dipendenti che hanno utilizzato CIGS= 152.000
- N° lavoratori in CIGS di tali aziende =circa 90.000

*Ipotesi di lavoro*

*Si ipotizza la decorrenza della norma a gennaio 2021.*

*Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni, che sono risultati pari a circa 600.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'art 26-quater del DI 34/2019.*

*È stata considerata anche l'applicazione di un contributo addizionale pari a 9% per i primi*



*12 mesi e 12% per i successivi 6 mesi di integrazione salariale.*

*Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (37.200 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato il 5 ottobre 2020.*

*Ciò posto sulla base di quanto sopra riportato, ipotizzando una percentuale di adesione del 3%, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7 dell'art 26-quater del DL 34 /2019 stimata in circa 18.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari (milioni di euro).*

Anno	Numero beneficiari	Oneri		
		prestazione	Coperture figurative	Totale
2021	18.000	55	46	101
2022	18.000	55	47	102

**Maggiori entrate contributive per contributo addizionale**  
(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	12,6	15,7	0,0	0,0
al netto effetti fiscali	12,6	10,8	-4,0	2,6

*Per quanto riguarda le misure previste al comma 5-bis (agevolazione all'esodo) la norma prevede un trattamento di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24 comma 6 del DL 201/2011) o anticipata (articolo 24 comma 10 del DL 201/2011). A partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. La novità della norma rispetto alla normativa vigente è che il versamento a carico del datore di lavoro della suddetta indennità mensile viene ridotto per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore (24 mesi) dell'importo equivalente alla somma di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015. Viene ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l'accesso al trattamento di agevolazione all'esodo: sono sufficienti 250 unità lavorative, anziché 500. Inoltre per le imprese che occupino almeno 1.000 dipendenti e che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso per la risoluzione del rapporto di lavoro, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per*



ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore..

Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti sia dall'erogazione di prestazioni NASPI da riconoscere per il tramite del datore di lavoro in riferimento alla possibilità per questi di usufruire della riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi nelle condizioni sopra descritte, sia per l'ampliamento della platea delle aziende.

Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 6.000 lavoratori rientranti nel campo di applicazione a partire da aprile 2021. Per 5.250 di questi il periodo di spettanza teorica della NASPI sia di 24 mesi, per i restanti 750 lavoratori il datore di lavoro si ipotizza possa usufruire della riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI.

Si presume pertanto un maggior ricorso al trattamento di agevolazione all'esodo da parte delle aziende di minori dimensioni in quanto le grandi aziende possono avvalersi più agevolmente di strumenti alternativi quali il ricorso alle prestazioni previste dalla normativa dei Fondi di Solidarietà di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché di quelli previsti della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Con riferimento ad entrambi i collettivi la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI teorico per l'anno 2021. I maggior oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella seguente tabella:

Gli oneri in milioni di euro sono riportati nella seguente tabella:

	prestazione	coperture figurative	totale
2021	67,3	49,9	117,2
2022	66,1	66,5	132,6
2023	17,8	22,9	40,7
2024	1,6	2,1	3,7

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI, non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

#### Riepilogo effetti finanziari articolo

(indebitamento netto; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)				
	2021	2022	2023	2024
<b>Maggiori oneri per prestazioni</b>				
(a) cigs	-55	-55		
(b) naspi	-67,3	-66,1	-17,8	-1,6
(c= a+b) Totale maggiori oneri	-122,3	-121,1	-17,8	-1,6
d) Maggiori entrate contributive lorde	12,6	15,7	0	0
e) effetto fiscale indotto	0	-4,9	-4	2,6
(f= c+d+e) Effetto complessivo su IN	-109,7	-110,3	-21,8	1



<i>(saldo netto da finanziare; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)</i>				
	2021	2022	2023	2024
<i>Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa</i>				
<i>(a) cigs</i>	-101	-102		
<i>(b) naspi</i>	-117,2	-132,6	-40,7	-3,7
<i>(c= a+b) Totale maggiori oneri</i>	-218,2	-234,6	-40,7	-3,7
<i>d) Minore spesa per maggiori entrate contributive</i>	12,6	15,7	0	0
<i>e) effetto fiscale indotto</i>	0	-4,9	-4	2,6
<i>(f= c+d+e) Effetto complessivo su SNF</i>	-205,6	-223,8	-44,7	-1,1

### 350 Normativa vigente

Il part-time di tipo verticale ciclico effettuato in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno è caratterizzato da prestazione lavorativa alternata a periodi di non attività.

L'applicazione della disciplina in vigore ai rapporti di lavoro a tempo parziale verticale di tipo ciclico per i lavoratori del settore privato, comporta che le settimane che ricadono nei periodi di esonero dell'attività lavorativa, non essendo coperte da versamenti contributivi, non vengono considerate nel calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto a pensione.

#### Modifica normativa

La proposta prevede che il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall'applicazione del minimale retributivo previsto all'art. 7 comma 1 del dl 463/1983. In particolare, la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo. Si precisa che per i dipendenti pubblici è già previsto che "ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero".

#### Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati registrati negli archivi amministrativi dell'INPS, sono stati selezionati tutti i soggetti con periodi contributivi riconducibili a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale ciclico e/o misto senza riconoscimento del periodo a fini del diritto a pensione; la rilevazione è stata effettuata dall'anno 2005 (periodo di inizio della mensilizzazione dei flussi retributivi) fino all'anno 2018. Nelle tabelle seguenti si riportano i soggetti rilevati e la distribuzione delle settimane di part-time distinte per sesso del lavoratore:

**Tabella A**

Sesso	Numero medio settimane PT verticale e/o misto	Numero lavoratori con periodi di PT verticale e/o misto
Maschi	8,3	157.500
Femmine	8,9	258.700
Totale	8,7	416.200





Tabella B

Settimane di PT verticale e/o misto	Maschi	Femmine	Totale
Meno di 52 settimane	36,3%	59,2%	95,5%
Tra 53 e 103	1,0%	1,9%	2,9%
Tra 104 e 155	0,3%	0,6%	0,9%
Tra 156 e 207	0,1%	0,3%	0,4%
Tra 208 e 259	0,1%	0,1%	0,2%
Oltre 259	0,0%	0,1%	0,1%
<i>Totale</i>	<i>37,8%</i>	<i>62,2%</i>	<i>100,0%</i>

Dalla prima tabella si desume che esistono 416 mila lavoratori che hanno maturato mediamente poco meno di 9 settimane di anzianità contributiva in part-time verticale ciclico (Spt) nell'arco dei 14 anni di osservazione.

La seconda tabella mette in evidenza che la quasi totalità dei lavoratori ha maturato meno di 52 settimane di part-time verticale ciclico e/o misto; come ulteriore informazione si riporta che circa il 75% non supera il mese di anzianità in part-time.

Rispetto a precedenti rilevazioni si osserva un incrementato del numero dei soggetti interessati con una media annua di settimane lavorate in regime di part-time inferiore.

Ipotizzando prudenzialmente una fruizione del part-time pari al 55% del tempo pieno sono state stimate le settimane di anzianità contributiva figurativa (Scf) riconoscibili per l'anzianità utile ai fini del diritto al pensionamento sulla base della seguente formula:

Per passare dalle lavorate alle settimane da riconoscere con la norma es.

$$Scf = Spt * (1 - 0,55) / 0,55$$

Il valore ottenuto, partendo dai dati della tabella A, è pari mediamente a 6,8 settimane per i maschi e 7,3 per le femmine. Si fa presente che la stima delle settimane riconoscibili è stata effettuata al lordo dei periodi eventualmente riscattati dagli assicurati.

Le settimane così determinate consentono di effettuare una stima dell'onere derivante dall'anticipo della decorrenza. Quindi, rapportando il valore ottenuto delle settimane di anzianità contributiva aggiuntive per i 416 mila soggetti ad una collettività di circa 14 milioni di lavoratori si ottiene un numero medio di settimane pari a circa 0,21.

È opportuno sottolineare che il dato così ottenuto rappresenta una stima del numero medio di settimane aggiuntive determinato su un intervallo temporale di rilevazione pluriennale (2005-2018). Il valore su base annua si ottiene dividendo per il numero di anni di osservazione.

L'onere derivante dalla modifica normativa è stato calcolato in termini di anticipo della decorrenza della pensione per le seguenti categorie di lavoratori:

1. dipendenti da privati che a normativa vigente raggiungono il requisito per la pensione anticipata;
2. dipendenti da privati che sulla base dei nuovi canali di pensionamento (quota 100 e opzione donna) introdotti dal Decreto Legge 4/2019 aspettano di raggiungere il requisito contributivo minimo previsto;
3. dipendenti da privati che a normativa vigente raggiungono il requisito di età per la pensione di vecchiaia congiuntamente al requisito minimo contributivo o che maturano il requisito di età non avendo ancora maturato il requisito minimo contributivo.

Sulla base di un'analisi delle pensioni decorrenti negli ultimi anni è stato rilevato che il terzo collettivo è circa pari al 3% delle femmine e all'1% dei maschi che annualmente accedono al pensionamento di vecchiaia.

Ai fini della valutazione sono state fatte le seguenti ipotesi:

- i. l'incremento massimo ottenibile a regime, in termini di settimane contributive utili al



- diritto, per i soggetti che maturano il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata è pari a quello ottenibile in un intervallo di tempo pari a circa tre volte (all'inizio della proiezione è meno di tre volte poi raggiunge tale valore a regime) il periodo di rilevazione (40 anni);
- ii. l'incremento massimo ottenibile a regime, in termini di settimane contributive utili al diritto, per i soggetti che maturano il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pari a quello ottenibile in un intervallo di tempo pari a 20 anni;
  - iii. per i pensionamenti attesi nel primo anno di previsione, sulla base dei dati rilevati, è stata considerata una maggiorazione di anzianità contributiva utile al diritto mediamente pari a circa due mesi e mezzo. Tale valore, utile alla determinazione del periodo di anticipo delle pensioni, è stato incrementato progressivamente fino a cinque mesi.
  - iv. La percentuale dei soggetti interessati dall'anticipo, inizialmente pari a circa il 3% del contingente annuo di pensionati, cresce progressivamente fino al 3,6%, per tener conto del maggior ricorso al part-time verticale registrato nel corso degli anni a partire dalla sua prima introduzione.
  - v. Il periodo figurativo riconosciuto è stato ridotto del 10% per tener conto degli effetti dell'applicazione del minimale contributivo. La percentuale è stata stimata in base alla distribuzione del numero dei lavoratori in part-time nell'anno 2017 classificati per retribuzione annua e numero di settimane retribuite nell'anno e una soglia minima per l'accredito della contribuzione settimanale pari a 200,76 €. La retribuzione media settimanale considerata è pari a circa 345 €.
  - vi. Tutti i lavoratori con contratti di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della norma, presentano domanda per il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2021-2030.

L'importo medio annuo è inizialmente pari a 26.100 € per le pensioni anticipate e con quota 100 e di 15.800 € per le pensioni di vecchiaia.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal Documento di Economia e Finanze 2020 (nota di aggiornamento) e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Per la proiezione è stata adottata la mortalità sottostante le previsioni demografiche più aggiornate (scenario demografico Istat - mediano con base 2018) in base alla quale sono stati anche determinati sia i requisiti di accesso sia i coefficienti di trasformazione.

Nella tabella seguente è riportata a partire dal 1.1.2021, la stima degli effetti finanziari per gli anni

dal 2021 al 2030 oltre quello previsto a regime:

Stima degli oneri derivanti dalla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi  
prestati con rapporti di lavoro part-time di tipo verticale ciclico



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(numeri in migliaia di unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Pensioni anticipate		Pensioni di vecchiaia		Totale	
	Numero pensioni interessate	Maggior e onere	Numero pensioni interessate	Maggior e onere	Numero pensioni interessate	Maggior e onere
2021	5,2	28,2	0,1	0,2	5,3	28,4
2022	4,1	26,1	0,1	0,2	4,2	26,3
2023	3,6	24,5	0,1	0,2	3,7	24,7
2024	3,6	26,2	0,1	0,3	3,7	26,5
2025	3,8	29,5	0,1	0,3	3,9	29,8
2026	3,9	32,2	0,1	0,4	4,0	32,6
2027	3,9	34,3	0,1	0,4	4,0	34,7
2028	4,8	44,8	0,1	0,5	4,9	45,3
2029	4,4	43,5	0,1	0,5	4,5	44,0
2030	5,0	52,4	0,2	0,6	5,2	53,0
<b>Regime</b>	<b>4,6</b>	<b>63,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>4,8</b>	<b>64,1</b>

Nella presente valutazione non sono previsti oneri per i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per eventuali mensilità cui si avrebbe avuto diritto per effetto di un anticipo della prestazione sulla base del riconoscimento dell'anzianità in part-time.

Inoltre, non sono considerate le situazioni in cui non è stato concesso il trattamento pensionistico (es. pensione di inabilità e indiretta) per effetto del mancato raggiungimento del requisito minimo di anzianità contributiva, che grazie alla integrazione della contribuzione avrebbero potuto maturare il diritto alla pensione. Tale casistica non è inclusa nella stima dell'onere a causa della modestissima frequenza del fenomeno che rende di fatto trascurabile l'impatto finanziario.

**351** *L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riaccutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.*

*In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.*

*La disposizione mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, dal 1° al 31 gennaio 2021, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.*

*In particolare, la proiezioni di spesa tiene conto del numero di unità giornaliera effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.*

*Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore mensili, oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.*

*L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle*



qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

#### A. POLIZIA DI STATO

##### Spese per il personale:

##### - Lavoro straordinario

Periodo considerato: (1 gennaio – 31 gennaio 2020)	n.	1 mese
- Unità giornaliere impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79		<u>€ 3.166.400</u>

##### - Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 1.320.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 gennaio – 31 gennaio 2021)	n.31 giorni
Unità impiegate:	n. 16.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 31)	€ 379.184,00
- Stima costi in sede	
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 31)	€ 5.989.200,00
<b>Totale complessivo spesa per ordine pubblico</b>	<b>€ 10.368.384,00</b>
<b>Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio</b>	<b>€ - 1.320.000,00</b>



*Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico* € 9.048.384,00

**RIEPILOGO PERSONALE POLIZIA DI STATO**

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>Lavoro straordinario</i>	<i>3.166.400,00</i>
<i>Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede</i>	<i>9.048.384,00</i>
<i>T o t a l e</i>	<i>12.214.784,00</i>

**B. ARMA DEI CARABINIERI**

**Spese per il personale:**

**- Lavoro straordinario**

*Di seguito la stima dei costi :*

*Periodo considerato: (1 gennaio – 31 gennaio 2021)* n. 1 mese

*- Unità giornaliera impiegate:* n. 35.000

*- Numero ore da liquidare pro-capite mensili* n. 10

*- Importo orario* € 19,79

*n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79* € 6.926.500,00

**- Ordine pubblico**

*Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.*

*La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.*

*La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 1.320.000,00.*

*Di seguito la stima dei costi :*

*Periodo considerato: (1 gennaio – 31 gennaio 2021)* n. 31 giorni

*Unità impiegate:* n. 35.000



*- Stima costi fuori sede*

Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 31) € 9.579.465,00

*- Stima costi in sede*

Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 31) € 13.101.375,00

Totale complessivo spesa per ordine pubblico € 22.680.840,00

Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio € - 1.320.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € 21.360.840,00

**RIEPILOGO PERSONALE ARMA CARABINIERI**

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	6.926.500,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	21.360.840,00
<b>T o t a l e</b>	<b>28.287.340,00</b>

**C. GUARDIA DI FINANZA****Spese per il personale:****- Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 gennaio – 31 gennaio 2021) n. 1 mese

- Unità giornaliere impiegate: n. 7.000

- Numero ore da liquidare pro-capite mensili n. 10

- Importo orario € 19,79

n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79 € 1.385.300,00

**- Ordine pubblico**

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile



di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 600.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 gennaio – 31 gennaio 2021)	n. 31 giorni
Unità impiegate:	n. 7.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 31)	€ 1.915.893,00
- Stima costi in sede	
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 31)	€ 2.620.275,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 4.536.168,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 600.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	<u>€ 3.936.168,00</u>

#### RIEPILOGO 2021 PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.385.300,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	3.936.168,00
<b>T o t a l e</b>	<b>5.321.468,00</b>

#### **D. POLIZIE LOCALI**

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2021.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1 gennaio – 31 gennaio 2021)	n. 31 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n. 12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 31	€ 6.417.000,00

#### TOTALE POLIZIE LOCALI

**T o t a l e € 6.417.000,00**

#### RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL'ULTERIORE



## FABBISOGNO DA FINANZIARE

<i>Forza di Polizia</i>	<i>Importo</i>
<i>Polizia di Stato</i>	<i>12.214.784,00</i>
<i>Arma dei Carabinieri</i>	<i>28.287.340,00</i>
<i>Guardia di Finanza</i>	<i>5.321.468,00</i>
<i>Polizie Locali</i>	<i>6.417.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>52.240.592,00</i>

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Polizia di Stato</i>	<i>Arma Carabinieri</i>	<i>Guardia di Finanza</i>	<i>Polizie Locali</i>	<i>Totale</i>
<i>Lavoro Straordinario</i>	<i>3.166.400,00</i>	<i>6.926.500,00</i>	<i>1.385.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.478.200,00</i>
<i>Ordine Pubblico</i>	<i>9.048.384,00</i>	<i>21.360.840,00</i>	<i>3.936.168,00</i>	<i>6.417.000,00</i>	<i>40.762.392,00</i>
<i>Totale</i>	<i>12.214.784,00</i>	<i>28.287.340,00</i>	<i>5.321.468,00</i>	<i>6.417.000,00</i>	<i>52.240.592,00</i>

A tal riguardo viene autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

- 352 *La disposizione autorizza per il 2021 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° al 31 gennaio, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 2.064.960 è stato quantificato tenendo presente che:*

- *il trend di crescita delle assenze dal servizio registrato nelle ultime settimane comporta l'assenza quotidiana media di circa 600 unità di personale operativo che svolgono settimanalmente tre turni di servizio di dodici ore ciascuno e che dovranno essere sostituite per il periodo di isolamento da personale richiamato dal turno libero in orario straordinario;*
- *nel periodo considerato (quattro settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.*

*Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:*

<i>Periodo considerato (1° - 31 gennaio)</i>	<i>4 settimane</i>
<i>Unità di personale richiamate giornalmente dal turno</i>	<i>600</i>





<i>libero</i>	
<i>Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale</i>	36
<i>Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (4 x 36 x 600)</i>	86.400
<i>Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*</i>	€ 23,90
<i>Onere complessivo dell'intervento (86.400 x 23,90)</i>	€ 2.064.960

\* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, viene calcolato puntualmente, con una quantificazione di 31 giorni.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

*Periodo considerato: 1 – 31 gennaio 2021*

#### Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

- Unità giornaliera impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili (24h x 30gg)	n.	720
- Importo orario	€	23,90

costo complessivo rapportato a 31 giorni (32 unità x 24h x 31gg x 23,90 €)  
€ 569.011

#### TOTALE VIGILI DEL FUOCO

*Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero* € 2.064.960



<b>Straordinario squadre specialistiche</b>	<b>€ 569.011</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 2.633.971</b>

*A tal riguardo è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.*

- 353 *La disposizione, si rende necessaria al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.*

*A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di euro 1.454.565 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 1.01.2021 al 31.01.2021.*

*L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.*

*In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 1050 unità per un periodo un mese. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.*

*L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro 1.454.565 in relazione al seguente calcolo. A tal riguardo, viene autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro.*

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo Gennaio 2021</i>	<i>n. unità di personale interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
<i>70 ore</i>	<i>1 mese</i>	<i>1050 unità</i>	<i>19,79 euro</i>	<i>1.454.565</i>

- 354 *L'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno in ragione della delicatezza e della complessità dell'impegno assicurato per il perseguimento dei sempre più rilevanti ed onerosi obiettivi assegnati all'Amministrazione.*

*In considerazione della circostanza che la predetta Amministrazione continua a vedersi attribuite sempre nuove e impegnative funzioni la disposizione prevede l'integrazione delle suddette risorse con una somma pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2021.*

- 355 *La disposizione incrementa di 5.000.000 di euro le risorse che l'art. 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede di destinare, a decorrere dall'anno 2021, all'incremento dell'indennità di amministrazione del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero dell'interno, le cui misure saranno determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021*



Riepilogo generale

	<i>Straordinario</i>	<i>Ordine pubblico</i>	<i>Fondo Ris. Dec.</i>	<i>Ind. Amm.ne</i>
<i>PS</i>	3.166.400	9.048.384		
<i>CC</i>	6.926.500	21.360.840		
<i>GdF</i>	1.385.300	3.936.168		
<i>PolLoc</i>		6.417.000		
<i>VVF</i>	2.633.971			
<i>Pol Pen.</i>	1.454.565			
<i>Amm.ne Civ.</i>			10.000.000	5.000.000
<i>Totali</i>	15.566.736	40.762.392	10.000.000	5.000.000
	71.329.128			

356 *La presente relazione tecnica è finalizzata all'elaborazione:*

- 359 1. *Della previsione di spesa per il decennio 2021-2030 per la prestazione aggiuntiva da erogare ai malati di origine professionale e ai loro eredi, nell'ipotesi di stabilizzare la misura della percentuale al 20% del rateo di rendita;*  
 2. *Della previsione di spesa per il decennio 2021-2030 relativa alla prestazione una tantum per i malati di mesotelioma di origine non professionale e ai loro eredi.*

*1 Previsione di spesa per il decennio 2021-2030 per la prestazione aggiuntiva da erogare ai malati di origine professionale e ai loro eredi, nell'ipotesi di stabilizzare la misura percentuale al 15% del rateo di rendita.*

*La stima della spesa per rendite da patologie asbesto-correlate per gli anni 2021-2030 è stata elaborata analizzando i dati disponibili negli archivi Inail e tenendo conto sia delle evidenze del monitoraggio Inail del Fondo per le vittime dell'amianto, sia del numero di casi di malattia asbesto correlata accertati dall'Inail alla data di aggiornamento del 30 aprile 2020 (fonte: Open data).*

*In particolare, si sono formulate le seguenti ipotesi:*

- *le generazioni di rendite dirette costituite in seguito alla contrazione di patologie asbesto-correlate si sono stimate pari a circa 820 nel 2021 con una leggera decrescita nel decennio, per essere pari a circa 760 nel 2030;*
- *le generazioni di rendite a superstiti, costituite in seguito a decesso del tecnopatico per patologia asbesto-correlata, si ritiene risulteranno pari a circa 915 nel 2021 e a circa 860 nel 2030.*
- *alla platea dei reddituari diretti si è applicata una frequenza di eliminazione di oltre il 20% nel primo anno di manifestazione della patologia, del 30% nel secondo anno; si stima che nel decennio deceda oltre l'85% dei tecnopatici.*
- *l'età media dei titolari di rendita diretta è di 75 anni e il grado medio di inabilità è pari al 41%.*
- *si suppone che la platea dei superstiti sia composta da soli coniugi con una età media di 72 anni ai quali viene applicata la legge di eliminazione per morte o nuovo matrimonio, elaborata sulla base dell'esperienza del collettivo Inail.*
- *la rendita media dei tecnopatici nel 2021 è pari a circa 10.900 euro.*
- *la rendita media a superstiti nel 2021 è pari a circa 12.850 euro.*



*Considerate le suddette ipotesi, rilevato che alla fine del 2019 risultano in vigore oltre 4.600 rendite dirette e 14.000 rendite a superstiti, effettuata la stima della riserva sinistri per le rendite ancora da costituire, la previsione di spesa secondo il principio di competenza per rendite asbesto-correlate per gli anni 2021-2030 e delle misure percentuali degli acconti e del conguaglio per anno di riferimento della prestazione nello stesso periodo - nell'ipotesi che dall'anno 2021 venga ripristinato il finanziamento del Fondo ante 2018 (22 milioni di euro a carico dello Stato e 7,33 milioni euro a carico delle imprese) - sono riportate nella tabella allegata (TAB 1).*

*Nel decennio in esame la spesa per rendite asbesto-correlate aumenta mediamente ogni anno del 3%, la spesa prevista per l'anno 2030 risulta superiore di oltre il 30% rispetto a quella del 2020.*

*Le misure percentuali medie delle prestazioni nel decennio 2021-2030 sono:*

*Acconto medio annuo: 7,3%;*

*Conguaglio medio annuo: 2,4%;*

*Prestazione complessiva media annua: 9,7%.*

*Per garantire una misura percentuale complessiva della prestazione del Fondo pari al 15% costante dal 2021 fino al 2030, le ulteriori risorse finanziarie da aggiungere a quelle attualmente stanziare (22 milioni di euro) sono quantificate nella tabella allegata (TAB 2).*

*2 Previsione di spesa per il decennio 2021-2030 relativa alla prestazione una tantum per i malati di mesotelioma di origine non professionale e ai loro eredi.*

*La stima della spesa per l'erogazione della prestazione una tantum ai malati di mesotelioma di origine non professionale e ai loro eredi per gli anni dal 2021 al 2030 è stata sviluppata tenendo conto degli ultimi dati pubblicati nel Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM), dei dati di fonte Open Data Inail e del monitoraggio Inail del numero di soggetti che hanno presentato richiesta del beneficio in argomento.*

*Considerati i casi segnalati al ReNaM, classificati per tipo di esposizione ed anno di incidenza, 1.426 nel 2015 (ultimo dato disponibile nel VI Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi) e il numero dei casi di mesotelioma di origine professionale accertati dall'Inail nello stesso anno, 638 (Fonte Open Data Inail - aggiornamento al 30.04.2020), la platea dei malati di mesotelioma non professionali è pari a quasi 800 casi.*

*Il monitoraggio Inail del numero delle richieste di prestazioni una tantum, registra nel quinquennio 2015-2019 un numero complessivo di istanze pari a 1.664 (circa 333 l'anno).*

*Considerati i tempi di consolidamento delle richieste e il nuovo importo della prestazione una tantum, passato da 5.600 euro a 10.000 euro, potrebbero presentare istanza almeno il 30% in più di potenziali beneficiari rispetto all'andamento finora registrato, in considerazione della maggiore appetibilità del nuovo beneficio. Pertanto, il numero consolidato dei beneficiari per il periodo 2021-2030 è stimabile in circa 480 casi l'anno per un numero complessivo di richiedenti il beneficio pari a 4.800 in tutto il periodo di stima.*

*Di conseguenza, la spesa annua per l'erogazione della prestazione in parola è stimabile in euro 4.800.000.*

*Per il finanziamento della misura (stabilizzazione della misura percentuale al 15% del rateo di rendita per la prestazione aggiuntiva da erogare ai malati di origine professionale e ai loro eredi e corresponsione del beneficio una tantum ai malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi nella misura di 10.000 euro), di seguito in TAB 3 e TAB 4 sono indicate le relative esigenze finanziarie sui diversi saldi di finanza pubblica.*

**TAB 1**

*Stima della spesa per rendite asbesto-correlate e delle misure percentuali degli acconti e conguagli (importi in euro)*



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di riferimento	Spesa per rendite (a)	Finanziamento a carico dello Stato (b)	Finanziamento a carico delle aziende (c)	Finanziamento totale (d)	Misura acconti (b/a)	Misura conguaglio (c/a)	Misura Complessiva prestazione (d/a)
2021	260.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	8,5%	2,8%	11,3%
2022	270.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	8,1%	2,7%	10,8%
2023	281.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,8%	2,6%	10,4%
2024	292.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,5%	2,5%	10,0%
2025	302.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,3%	2,4%	9,7%
2026	312.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	7,1%	2,4%	9,5%
2027	321.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,9%	2,3%	9,2%
2028	329.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,7%	2,2%	8,9%
2029	336.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,5%	2,2%	8,7%
2030	343.000.000	22.000.000	7.333.000	29.333.000	6,4%	2,1%	8,5%

**TAB 2 Fabbisogno complessivo e aggiuntivo per l'erogazione della misura percentuale del 15%**

(importi in euro)

Anno di riferimento	Spesa per rendite (a)	Fabbisogno (b = a*15%)	Fabbisogno aggiuntivo (b-22 milioni)
2021	260.000.000	39.000.000	17.000.000
2022	270.000.000	40.500.000	18.500.000
2023	281.000.000	42.150.000	20.150.000
2024	292.000.000	43.800.000	21.800.000
2025	302.000.000	45.300.000	23.300.000
2026	312.000.000	46.800.000	24.800.000
2027	321.000.000	48.150.000	26.150.000
2028	329.000.000	49.350.000	27.350.000
2029	336.000.000	50.400.000	28.400.000
2030	343.000.000	51.450.000	29.450.000

**TAB 3 Fabbisogno complessivo e aggiuntivo per effetto della ridefinizione dei trasferimenti tra bilancio dello Stato e Inail**

(importi in euro)



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno di riferimento	Prestazione aggiuntiva 15% (finanziata da nuovo trasferimento dello Stato a INAIL) (a)	Indennità unatantum (finanziata da nuovo trasferimento dello Stato a INAIL) (b)	Oneri complessivi (finanziati da nuovi trasferimenti dello Stato a INAIL) (c)	Soppressione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 244 legge n. 244/2007 (d)	Maggiori oneri rispetto a legislazione vigente (e=c+d)
2021	39.000.000	4.800.000	43.800.000	-22.000.000	21.800.000
2022	40.500.000	4.800.000	45.300.000	-22.000.000	23.300.000
2023	42.150.000	4.800.000	46.950.000	-22.000.000	24.950.000
2024	43.800.000	4.800.000	48.600.000	-22.000.000	26.600.000
2025	45.300.000	4.800.000	50.100.000	-22.000.000	28.100.000
2026	46.800.000	4.800.000	51.600.000	-22.000.000	29.600.000
2027	48.150.000	4.800.000	52.950.000	-22.000.000	30.950.000
2028	49.350.000	4.800.000	54.150.000	-22.000.000	32.150.000
2029	50.400.000	4.800.000	55.200.000	-22.000.000	33.200.000
2030	51.450.000	4.800.000	56.250.000	-22.000.000	34.250.000

Tab 4 Effetti finanziari rispetto a legislazione vigente (indebitamento netto e fabbisogno)

(importi in euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno di riferimento	maggiori oneri prestazione aggiuntiva 15% (a)	maggiori oneri indennità una tantum (b)	minori entrate contributive (c)	Effetto complessivo su IN e FB (d = a+b+c)
2021	-9.667.000	-4.800.000	-7.333.000	-21.800.000
2022	-11.167.000	-4.800.000	-7.333.000	-23.300.000
2023	-12.817.000	-4.800.000	-7.333.000	-24.950.000
2024	-14.467.000	-4.800.000	-7.333.000	-26.600.000
2025	-15.967.000	-4.800.000	-7.333.000	-28.100.000
2026	-17.467.000	-4.800.000	-7.333.000	-29.600.000
2027	-18.817.000	-4.800.000	-7.333.000	-30.950.000
2028	-20.017.000	-4.800.000	-7.333.000	-32.150.000
2029	-21.067.000	-4.800.000	-7.333.000	-33.200.000
2030	-22.117.000	-4.800.000	-7.333.000	-34.250.000

Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla



**soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

**360** La proposta di modifica normativa prevede una modifica all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungendo i commi dal 277-bis al 277-sexies. Con il comma 277-

**361** bis vengono prorogati i termini per ottenere la certificazione. I datori di lavoro avranno 90 giorni, dal momento della richiesta di documentazione da parte dell'INPS, per fornire le informazioni necessarie a certificare la presenza dei lavoratori (del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario), privi degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, nel sito produttivo oggetto di bonifica.

Con il comma 277-sexies viene garantito l'immediato espletamento dell'istruttoria e l'eventuale concessione della prestazione senza attendere l'esito del monitoraggio a coloro che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2020. Per tali soggetti la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati non può comunque essere antecedente al 1° gennaio 2021.

*Ipotesi di lavoro e risultati*

Sulla base dei dati anagrafici e contributivi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione si è proceduto a determinare le possibili decorrenze con e senza riconoscimento del beneficio in modo da determinare l'anticipo pensionistico e il relativo onere.

In particolare, le domande pervenute sono state circa 5.400 di cui 1050 riferite a soggetti già pensionati e 1070 a soggetti già certificati con decorrenza teorica che si protrae fino al 2040.

Per i 1070 soggetti certificati si è proceduto a stimare l'onere prospettico sulla base di informazioni puntuali relative all'età, all'anzianità e al beneficio riconosciuto. L'importo medio mensile lordo di pensione relativo alle decorrenze 2021 è risultato pari a circa 2.200 euro (comprensivo del beneficio).

Per i rimanenti 3280 soggetti si ipotizza che solo un 20% ottenga la certificazione. Per questi ultimi la prima decorrenza utile è stata stimata sulla base dei dati anagrafici e contributivi medi e considerando un beneficio per esposizione all'amianto di circa 6 anni e un importo medio di pensione analogo a quello dei soggetti certificati.

Nella tavola che segue sono riportati il numero delle pensioni decorrenze, gli oneri, gli stanziamenti già previsti dalla L. 208/2015 e l'importo da finanziare.

**Stima degli oneri relativa a soggetti che potrebbero beneficiare delle nuove disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto**

Anno	Pensioni decorrenze certificate	Onere certificati (in milioni)		Pensioni decorrenze non ancora certificate	Onere (in milioni)	Onere totale (in milioni)	Stanziamenti annui previsti dall'art. 1, c.277 L208/2015 (in milioni) (B)	Differenza da finanziare (in milioni) (A) - (B)
		Totale	di cui comma 277-sexies					
2021	457	9,0	8,3	41	0,4	9,4	12,6	-
2022	58	9,3	7,6	40	1,3	10,6	12,2	-
2023	51	9,3	6,9	38	2,3	11,6	11,6	-
2024	53	8,4	5,7	46	3,1	11,5	8,3	3,2
2025	72	8,4	4,4	41	4,2	12,6	2,1	10,5
2026	87	8,5	3,5	34	5,0	13,5	2,1	11,4
2027	22	7,9	2,5	25	5,3	13,2	2,1	11,1
2028	40	7,1	1,7	31	5,2	12,3	2,1	10,2
2029	29	6,8	1,2	16	5,0	11,8	2,1	9,7
2030	35	6,2	0,9	31	4,8	11,0	2,1	8,9

**362** La disposizione riconosce un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.



Ipotesi: Assegno di natalità per il 2021 determinato come per il 2020:

- a) con Isee non superiore a 7.000 euro, importo annuo del beneficio base 1.920 euro (160 euro al mese) per 12 mesi;
- b) con Isee superiore a 7.000 euro ma non superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 1.440 euro (120 euro al mese) per 12 mesi;
- c) con Isee superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 960 euro (80 euro al mese) per 12 mesi;
- d) maggiorazione dell'importo del beneficio del 20 per cento per i figli successivi al primo.

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 430.000 su base annua (di cui circa 135.000 con Isee non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

maggiori oneri (valori in mln di euro)

2021: 340 mln di euro

2022: 400 mln di euro

All'onere valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

- 363** *L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un*  
**364** *progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.*

*Sulla base dei bilanci consuntivi 2013-2019 INPS si sono registrati i seguenti oneri:*

*2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;*

*2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni)*

*2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni)*

*2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni)*

*2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni)*

*2018 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione*





*figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate).*

*2019: 75,8 milioni di euro (di cui 18,8 milioni di euro per contribuzione figurativa e 57 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,2 mln di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,9 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre*

*Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5*

*La disposizione in esame ad un tempo proroga il congedo di paternità per l'anno 2021 e lo eleva da 7 giorni (misura stabilita per l'anno 2020) a 10 giorni.*

*Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per l'anno 2021:*

*Maggiore onere per prestazioni (indebitamento netto): 114 mln di euro*

*Maggiore onere per prestazioni e contribuzione figurativa (saldo netto da finanziare): 151,6 mln di euro.*

*Al relativo onere si provvede mediante quanto a 106,1 mln di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

365 *La disposizione in esame introduce la corresponsione di un contributo mensile nella misura*  
366 *massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.*

*La norma rimanda ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei criteri circa la definizione della platea dei destinatari e le modalità di erogazione del contributo in esame.*

*Si fa presente infatti che il contributo può essere erogato fino ad un massimo di 500 euro mensili ma non viene specificata la gradualità collegata al reddito della madre con cui debba essere concesso, stante che non viene posto un limite di reddito del genitore avente diritto.*

*Dalla disposizione derivano maggiori oneri di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.*

367 *La disposizione proroga fino al 31/12/2023 la segreteria tecnica costituita presso la struttura di*  
368 *missione per le politiche in favore delle persone con disabilità successivamente sostituita, a far data dal 1° gennaio 2020, dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.*

*Gli oneri relativi ai compensi degli esperti della Segreteria tecnica, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sono posti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, le spese da sostenere per i suddetti compensi troveranno la loro copertura finanziaria tramite le risorse allocate sull'apposito capitolo di spesa "839-Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" iscritto nel CRI "Segretariato generale".*

369 *La disposizione prevede la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021 a favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS.*

370 *La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 per sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).*



**371** La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza" di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse rinveniente dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**372** Comma 372. La disposizione è diretta a dare copertura finanziaria all'attuazione alla Sentenza

**373** della Corte Costituzionale n. 234/2020 che ha ridotto da tre a cinque anni la durata del periodo

**374** di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri per la finanza pubblica:

(valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri (lordo fisco)	0	157,7	163,4	0
Maggiori oneri (netto fisco)	0	86,7	89,9	0

Commi 373 e 374. Con la presente proposta normativa si intendono apportare alcune modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, (c.d. legge "Terracini"), recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti.

Tali modifiche traggono origine dai lavori della Commissione di studio - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 giugno 2019 con il compito di proporre gli aggiornamenti del documento "Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti" approvato il 22 luglio 2005 da una precedente Commissione - che ha proposto modifiche ai primi tre commi dell'articolo 1 della legge Terracini, con la previsione dell'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 1, dopo il terzo comma.

Acquisite le valutazioni delle associazioni rappresentative e tenendo conto dell'esito dei lavori della Commissione di studio incaricata di aggiornare gli "Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti", la norma comporta maggiori oneri stimabili complessivamente in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. La stima tiene conto:

- dell'incremento del numero dei beneficiari fino a duecento persone (si tratta di una platea che, peraltro, va riducendosi nel tempo allontanandosi il periodo delle persecuzioni politiche e razziali). Considerando che il beneficio riconosciuto a ciascuno avente diritto ammonta a circa 6 mila euro annui, l'onere annuo sarebbe di euro 1,2 milioni di euro annui, che - in base a una valutazione prudenziale - può stimarsi costante nell'arco del prossimo decennio;
- alla possibile estensione dei benefici della norma, sotto il profilo soggettivo, a due ulteriori platee di riferimento:
  - 1) gli orfani e/o le vedove di genitori e/o coniugi a cui era stato negato il beneficio sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;
  - 2) gli orfani e/o le vedove di genitori e/o coniugi che non avevano avuto, sempre sulla base della legislazione vigente, la possibilità di provare la persecuzione subita.

La stima complessiva è stata quantificata tenendo anche conto dei dinieghi sulle istanze presentate in passato (fattispecie di cui al punto 1), e si basa altresì sulla circostanza che il



riconoscimento del beneficio all'orfano e/o alla vedova - che parte dal mese successivo alla presentazione dell'istanza - è subordinato a ulteriori parametri definiti dall'art. 45 del D.P.R. 915/1978, quali l'inabilità al proficuo lavoro e gli eventuali ulteriori redditi percepiti dal soggetto potenzialmente beneficiario, che limita oggettivamente la platea di riferimento delle misure. Il limite di reddito di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78, è, per il 2020, pari ad euro 17.304,43.

A ciò si aggiungano le tendenze demografiche che determineranno nei prossimi anni una naturale e graduale riduzione dei beneficiari, considerato che i beneficiari diretti, nell'ipotesi più sfavorevole ai fini della stima dell'onere, avrebbero oggi un'età di almeno 75 anni; mentre, per i beneficiari indiretti, pur stimando una riduzione più lenta per effetto di una età inferiore (età più alta per le vedove e più bassa per gli orfani), avrebbero comunque le suddette limitazioni reddituali e le condizioni di inabilità, come requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere al beneficio.

Per effetto di tali andamenti è ipotizzabile un onere di 2.5 milioni di euro annui dal 2021 fino al 2025, che si riducono a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

- 375** La disposizione prevede l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Nel corso dell'anno 2020, stante l'eccezionale contesto socioeconomico maturato a seguito del diffondersi dell'epidemia Covid 19, è stato approntato uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro, volto al rafforzamento delle predette azioni. L'ulteriore finanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo consentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

**376** *Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona*

- 379** *Si prevede che le procedure esecutive (individuali o concorsuali) aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. Detto obbligo, la cui violazione è sanzionata da nullità rilevabile anche d'ufficio, è finalizzato a consentire, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.*

*Viene previsto che in caso di procedure esecutive avviate su iniziative di un istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.*

*Si rappresenta che l'articolo 44 della legge n. 457 del 1978 prevede che i mutui non fruanti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati, su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le*



*aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (54), e successive modificazioni, non siano di proprietà dei comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.*

*I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma 1 del citato articolo 44 su aree già acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazione, usufruiscono della garanzia dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 10-ter, D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, dall'articolo 3, ultimo comma L. 8 agosto 1977, n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale garanzia è primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria.*

*La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario e gli istituti mutuanti sono tenuti a trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 aprile 1998, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 1998.*

*Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**380** Nel corso dell'anno 2020 al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata analizzata la situazione economico-patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale evidenziando, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni.

Al contempo, si è provveduto a stimare il valore dell'aliquota contributiva in grado di garantire, dal 1/1/2021, l'equilibrio finanziario del Fondo.

Nella fattispecie detta aliquota è risultata pari allo 0,46% annuo cui deve aggiungersi, secondo l'impostazione vigente, lo 0,02% annuo da destinarsi alla Gestione degli Esercenti Commerciali pervenendo alla misura complessiva dello 0,48%.

Nel corso dell'anno 2020 non è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018 adeguando la relativa aliquota contributiva.

La disposizione in esame prevede la non applicazione dell'adeguamento contributivo per l'anno 2021 consentendo in ogni caso il riconoscimento delle prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato per 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Di seguito si procede a valutare la situazione economico-patrimoniale del Fondo sulla base disposizione in esame che prevede:

- l'innalzamento, a partire dal 1/1/2022, della vigente aliquota di finanziamento dallo 0,09% (di cui lo 0,07% è destinato al Fondo di Razionalizzazione e lo 0,02% è destinato alla Gestione Commerciali) allo 0,48% (di cui lo 0,46% è destinato al Fondo di Razionalizzazione e lo 0,02% è destinato alla Gestione Commerciali);
- un trasferimento, per l'anno 2021, a carico del bilancio dello Stato di 167,7 milioni di euro a copertura del differimento al 1/1/2022 dell'incremento dell'aliquota di finanziamento.

#### Proiezione pluriennale 2020-2030

La proiezione decennale delle entrate per contributi e delle uscite per indennizzi è stata effettuata tenendo conto degli indennizzi attualmente in pagamento e di quelli che si ipotizza verranno liquidati a decorrere dal 2021 secondo le ipotesi già precedentemente formulate.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno	Nuovi indennizzi
2020	11000
2021	6500
2022	4000
2023	3500
2024	3000
2025	3000
2026	3000
2027	3000
2028	3000
2029	3000
2030	3000

In proposito, si sottolinea che con msg Inps n. 2347 del 5/6/2020 si è stabilito che, in attesa di adeguare l'aliquota contributiva, le domande presentate successivamente alla data del 30 novembre 2019 potranno essere solamente acquisite senza procedere all'erogazione della prestazione.

Ciò premesso, nelle valutazioni pluriennali gli oneri relativi a tali domande sono state poste tra le uscite per indennizzi del 2021 nel presupposto che pur avendo decorrenza 2020 verranno verosimilmente liquidate nel 2021 a seguito della proposta di modifica normativa.

Di seguito, si riporta la proiezione pluriennale della situazione economico-patrimoniale del Fondo secondo la normativa in esame, tenuto conto della dotazione patrimoniale al 1/1/2020 che ammonta a circa 170,8 milioni di euro.

**A) Sintesi della situazione economico - patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale a normativa vigente, senza adeguamento aliquota contributiva**

Anno	Patrimonio al 1/1	Valore della produzione Contributo non adeguato	Costo della produzione			Risultato di esercizio	Patrimonio 31/12
			Oneri vigenti	Oneri futuri teorici (nel rispetto equilibrio di bilancio)	Oneri totali		
2020	170.794.366	29.413.000	78.945.000		78.945.000	-49.532.000	121.262.366
2021	121.262.366	29.560.000	65.487.000		65.487.000	-35.927.000	85.335.366
2022	85.335.366	29.737.360	51.743.000		51.743.000	-22.005.640	63.329.726
2023	63.329.726	30.034.734	43.163.000		43.163.000	-13.128.266	50.201.459
2024	50.201.459	30.332.901	32.696.000		32.696.000	-2.363.099	47.838.360
2025	47.838.360	30.787.927	24.442.000	6.345.927	30.787.927	0	47.838.360
2026	47.838.360	31.249.659	16.748.000	14.501.659	31.249.659	0	47.838.360
2027	47.838.360	31.718.404	10.836.000	20.882.404	31.718.404	0	47.838.360
2028	47.838.360	32.194.161	5.838.000	26.356.161	32.194.161	0	47.838.360
2029	47.838.360	32.677.083	3.691.000	28.986.083	32.677.083	0	47.838.360
2030	47.838.360	33.167.321	1.198.000	31.969.321	33.167.321	0	47.838.360

**B) Sintesi della situazione economico - patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale secondo disposizione in esame**

Anno	Patrimonio al 1/1	Valore della produzione Contributo 0,46% dal 1/1/2022	Trasferimento dal bilancio dello Stato per l'anno 2021	Costo della produzione			Risultato di esercizio	Patrimonio :
				Oneri vigenti	Oneri futuri	Oneri totali		
2020	170.794.366	29.413.000		78.945.000	-	78.945.000	-49.532.000	121.262.366
2021	121.262.366	29.560.000	167.700.000	65.487.000	150.807.000	216.294.000	-19.034.000	102.228.366
2022	102.228.366	153.692.000		51.743.000	131.483.000	183.226.000	-29.534.000	72.694.366
2023	72.694.366	197.030.000		43.163.000	149.632.000	192.795.000	4.235.000	76.929.366
2024	76.929.366	198.986.000		32.696.000	169.889.000	202.585.000	-3.599.000	73.330.366
2025	73.330.366	201.971.000		24.442.000	187.111.000	211.553.000	-9.582.000	63.748.366
2026	63.748.366	205.000.000		16.748.000	205.699.000	222.447.000	-17.447.000	46.301.366
2027	46.301.366	208.075.000		10.836.000	214.182.000	225.018.000	-16.943.000	29.358.366
2028	29.358.366	211.196.000		5.838.000	207.896.000	213.734.000	-2.538.000	26.820.366
2029	26.820.366	214.364.000		3.691.000	201.001.000	204.692.000	9.672.000	36.492.366
2030	36.492.366	217.580.000		1.198.000	195.736.000	196.934.000	20.646.000	57.138.366



Effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica:

**SNF:** la disposizione comporta un maggiore onere per 167,7 milioni di euro per l'anno 2021;

**Indebitamento netto:** in termini di indebitamento netto gli effetti sul saldo derivano dai differenti profili delle entrate contributive e delle prestazioni, come di seguito rappresentato:

**C) Sintesi degli effetti in termini di maggiori prestazioni riconosciute e maggiori entrate contributive relativamente al Conto economico delle AP**

	Maggiori entrate contributive	Maggiori oneri per prestazioni	Effetto su indebitamento netto (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
2020	0	0	0
2021	0	150.807.000	-150.807.000
2022	123.954.640	131.483.000	-7.528.360
2023	166.995.266	149.632.000	17.363.266
2024	168.653.099	169.889.000	-1.235.901
2025	171.183.073	180.765.073	-9.582.000
2026	173.750.341	191.197.341	-17.447.000
2027	176.356.596	193.299.596	-16.943.000
2028	179.001.839	181.539.839	-2.538.000
2029	181.686.917	172.014.917	9.672.000
2030	184.412.679	163.766.679	20.646.000

- 381- *La disposizione prevede, per l'anno 2021, che al locatore di un immobile adibito a uso*
- 384 *abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa complessivo di 50 milioni di euro per il predetto anno, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. A tal fine, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.*
- Viene inoltre previsto che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle predette disposizioni, e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382. Il comma 384 prevede la conseguente autorizzazione di spesa per 50 milioni di euro per l'anno 2021.*
- 385 *La disposizione proroga il contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2021, già corrisposto dall'articolo 1, comma 333 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività del progetto Filippide.*
- 386 *La disposizione prevede l'istituzione sperimentale per il triennio 2021-2023 di una indennità a favore dei lavoratori autonomi alla Gestione Separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge n. 335/1995.*
- 397 *L'indennità in esame, denominata dai proponenti "indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa - acronimo ISCRO", si prefigge lo scopo di mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali frangenti.*
- 400



**Quadro normativo**

*Per poter percepire tale indennità, richiedibile una sola volta nel triennio, il professionista deve soddisfare diversi requisiti tra cui:*

- *nell'anno precedente quello della presentazione della domanda, deve aver subito una decurtazione del reddito pari o superiore al 50 % della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti (prendendo a riferimento l'anno antecedente la domanda);*
- *Il reddito dichiarato nell'anno precedente la richiesta deve essere inferiore a 8.145 euro;*
- *essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;*
- *essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni dalla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.*

*Sotto il profilo contributivo la disposizione prevede una contribuzione:*

- *un aumento pari a 0,26 punti percentuali dell'aliquota di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata per l'anno 2021;*
- *un ulteriore aumento di 0,25 punti percentuali per gli anni 2022 e 2023 da applicare sul reddito da lavoro autonomo.*

*Sotto il profilo delle prestazioni è previsto che:*

- *la misura dell'indennizzo sia pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'agenzia delle entrate; l'indennizzo abbia decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogato per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.*
- *l'importo di cui al precedente punto, non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.*

**La valutazione**

*Sulla base dei dati presenti nell'archivio dell'INPS e di ipotesi macroeconomiche si è tenuto conto dei seguenti aspetti:*

- *il numero dei soggetti tenuti al versamento contributivo per l'ISCRO sia pari a: 290.000 unità stimati per l'anno 2021;*
  - *il reddito medio annuo di detti soggetti sia pari nel 2021 a: 17.200 euro*
  - *il numero dei potenziali beneficiari, considerati i requisiti reddituali, sia di circa 9.500 individui all'anno; in ragione della crisi economica in corso riferibile al Covid 19 nel 2021 è attesa un ricorso straordinario all'indennizzo. Sulla base degli elementi informativi forniti dal Dipartimento Finanze del MEF sono attesi indennizzi pari a circa il 15% della platea corrispondenti ad una generazione iniziale di beneficiari di circa 41.000 individui;*
  - *l'indennizzo erogato sia pari a circa 2.000 euro annui da corrispondere in sei rate mensili. Stante l'attuale crisi economica si è valutata una maggiorazione del 10% per coloro che accederanno all'indennizzo nel corso del primo anno;*
  - *viste le scadenze fiscali, le indennità siano pagate principalmente con decorrenza nella seconda dell'anno;*
  - *i parametri oggetto di indicizzazione siano incrementati sulla base delle indicazioni circa l'andamento dell'inflazione di cui alla recente Nota di Aggiornamento al DEF 2020.*
- Tenuto conto di quanto illustrato nella premessa e dei parametri adottati, si ottiene la seguente successione di entrate ed uscite. Gli oneri costituiscono in ogni caso limite di spesa.*



ISCRO - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa Proiezione decennale dei contributi e della spesa per indennità				
Anno	Contributi (lordo fisco)	Contributi (netto fisco)	Oneri	Risultato di esercizio oneri (-)/risparmio (+)
	(milioni di euro)			
2021	9,7	9,7	70,4	-60,7
2022	23,6	20,1	35,1	-15,0
2023	26,1	19,1	19,3	-0,2
2024	5,7	0,00	3,9	-3,9
2025	0,0	2,1	0,0	2,1
2026	0,0	0,9	0,0	0,9

*In particolare il comma 398 prevede che l'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in via sperimentale per il triennio 2021-2023 in favore dei soggetti di cui al comma 2. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).*

*La disposizione determina una rinuncia a maggior gettito.*

*Infine, il comma 399 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettui annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 386 a 398. al comma 401 si prevede che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di cui ai commi 386 a 400 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**402** *La disposizione prevede, a decorrere dall'anno finanziario 2021, l'incremento delle risorse destinate al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per 1 milione di euro finalizzato per interventi a favore di soggetti a rischio di usura.*

**403** *A legislazione vigente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2021 è pari a 119.477,2 milioni di euro. Tale livello risulta inferiore di circa un miliardo di euro rispetto a quello relativo all'anno 2020 – pari a 120.517 milioni di euro – che ha beneficiato di significative risorse straordinarie per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-COV-2. Con la presente disposizione, al comma 403, si provvede ad incrementare il livello dell'anno 2021 per i seguenti importi:*

- a) 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica di cui all'articolo 73;
- b) 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'istituzione dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 74;
- c) 70 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura della maggiore spesa per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui all'articolo 75;
- d) 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 76;
- e) ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'adeguamento del livello del finanziamento al valore dell'anno 2020, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza





sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.

La rideterminazione del livello del finanziamento di cui al comma 403, tiene anche conto del trasferimento al Ministero della salute delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana, previsto dall'articolo 82. Tali risorse sono attualmente ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 404 indica anche gli incrementi a decorrere dall'anno 2022. In proposito, si fa comunque presente che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard è normativamente stabilito solo fino all'anno 2021.

Si segnala, infine, che a decorrere dall'anno 2023, per effetto dei processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, si prevede una minore spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.

Di seguito una tabella che riassume gli effetti previsti dal presente articolo.

valori in milioni di euro						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Livello del finanziamento SSN previsto a legislazione vigente	119.477,2					
Art. 73 - Indennità esclusività medici	500	500	500	500	500	500
Art. 74 - Indennità infermieri	335	335	335	335	335	335
Art. 75 - Tamponii antigenici rapidi	70					
Art. 76 - Contratti di formazione specialistica	105	105	109,2	109,2	109,2	
Ulteriore incremento livello finanziamento anno 2021	1.000					
Art. 82 - Trasferimento finanziamento CRI a Ministero salute	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1
Razionalizzazione della spesa			-300	-300	-300	-300
<b>Totale</b>	<b>121.370,1</b>	<b>822,9</b>	<b>527,1</b>	<b>527,1</b>	<b>527,1</b>	<b>417,9</b>

**406** *La disposizione, di natura ordinamentale, estende alle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari le vigenti disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Non comporta effetti finanziari.*

**407** I commi in esame dispongono l'incremento del 27 per cento degli importi lordi annui, comprensivi della tredicesima indennità, dell'indennità di cui all'articolo 15 quater, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, riferita al CCNL 2016-2018.

**408** Gli oneri derivanti dal predetto incremento sono stimati complessivamente in circa 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Infatti secondo quanto emerge dall'analisi dei dati del Conto annuale 2018 la spesa per l'indennità di esclusività riferita all'anno 2018 per i dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo è pari ad euro 1.236.953.864. Tale importo incrementato sulla base dei nuovi importi contrattuali lordi previsti dal CCNL 2016-2018 è pari a:

126.102 (numero dei medici con rapporto di esclusività da Conto Annuale 2018) x 10.636,00 (stima del valore medio lordo dipendente indennità di esclusività articolo 89 CCNL 2016-2018) = 1.341.220.872. Ciò posto, al fine di garantire il predetto incremento medio a tutti i dirigenti del SSN interessati si stima un onere complessivo pari a circa 500 milioni di euro.

Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

**409-411** Le norme prevedono che l'istituenda indennità di specificità infermieristica verrà riconosciuta agli infermieri dipendenti dalle strutture pubbliche del SSN e che l'importo della stessa e la relativa disciplina saranno definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale del comparto



sanità nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro a decorrere dal 2021. Pertanto la definizione degli indicati aspetti avverrà sulla base delle procedure previste dal d.lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni anche per quanto concerne la verifica dei relativi oneri e del rispetto del predetto limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalle predette misure pari a 335 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

- 412 *La disposizione, la cui entrata in vigore è prevista nel giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, prevede che la somma di 40 milioni di euro, quale quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinata, nell'esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferita alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.*
- 413 *La disposizione prevede, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, che fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, siano incrementati, nell'esercizio 2020, dell'importo di 40 milioni di euro quale quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368 secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge.*
- 414 *I commi prevedono che l'istituenda indennità di tutela del malato e promozione della salute verrà riconosciuta ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica (professioni sanitarie contemplate nel D.M. 29 marzo 2001 con esclusione del personale destinatario dell'art. 74) nonché ai dipendenti appartenenti alla professione di assistente sociale e agli operatori sociosanitari. L'importo della istituenda indennità e la relativa disciplina saranno definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021. Pertanto la definizione degli indicati aspetti avverrà sulla base delle procedure previste dal d.lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni anche per quanto concerne la verifica dei relativi oneri e del rispetto del predetto limite di spesa.*
- 415 *Agli oneri derivanti dal comma 414 pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che è corrispondentemente incrementato a decorrere dal 2021.*
- 416 *La disposizione in esame è volta a rendere disponibili maggiori risorse per l'esecuzione di*
- 417 *tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale. Sulla base dei parametri indicati nella relazione tecnica dell'articolo 18 del decreto legge 137/2020, vale a dire un costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone, l'importo di 70 milioni di euro consente la*



somministrazione di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi. Ciò dovrebbe coprire il fabbisogno di tamponi relativo al primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.

Si prevede per l'anno 2021 il corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

A tale finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A, annesso alla presente legge.

- 418** *La disposizione, autorizza le farmacie ad erogare i test sierologici ed i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del virus SARS-COV-2. La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto si prevede esplicitamente che le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione delle predette attività siano disciplinate nell'ambito delle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 419** *La disposizione, autorizza le farmacie ad erogare i test sierologici ed i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del virus SARS-COV-2. La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto si prevede esplicitamente che le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione delle predette attività siano disciplinate nell'ambito delle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 420** *E' previsto che nelle farmacie vengano effettuati test diagnostici mediante prelievo di sangue capillare.*
- 421** La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa pari a 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per l'incremento del numero dei contratti dei medici in formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368/1999.  
Tenuto conto che l'importo del singolo contratto è pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio, la suddetta autorizzazione di spesa consente la stipula di 4.200 nuovi contratti per l'anno 2021.  
Ai relativi oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
- 422** *Per l'attuazione del precedente comma per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU.*
- 423** La disposizione al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possano avvalersi anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure di cui agli articoli 2-bis), commi 1 e 5, e 2-ter), commi 1 e 5 del decreto-legge 18/2020, anche mediante proroga, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021. Tale possibilità è comunque consentita nel limite di spesa complessivo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 suddivisi per singola regione e provincia autonoma negli importi di cui alla tabella 1 allegata. Pertanto l'attuazione dei citati interventi dovrà comunque avvenire nei predetti limiti di spesa.
- 424** *L'articolo 2-quinquies, comma 2, del d.l. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24.4.2020, prevede, per la durata della epidemia da Covid-19, che ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale ed ai medici in*



*formazione specialistica, in caso di assunzione di incarico provvisorio o di sostituzione, sia sospesa l'erogazione della borsa di studio nel caso di assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650. Con la disposizione in parola si prevede di innalzare ad 800 assistiti il tetto massimo oltre il quale la borsa di studio non potrà più essere erogata.*

*La misura si limita ad estendere la platea di medici cui continuare ad erogare la borsa di studio congiuntamente alla remunerazione per l'attività assistenziale.*

*Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto le risorse destinate alla remunerazione della borsa di studio sono già nella disponibilità delle regioni, per l'intero triennio di corso, per ciascun borsista frequentante il corso di formazione specifica in medicina generale.*

- 425 L'ulteriore proroga non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 per l'anno 2021, non richiedono uno specifico incremento del livello del finanziamento del SSN, in quanto da un lato lo stesso finanziamento è comunque stato adeguato al livello 2020 con un incremento di 1.000 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dell'articolo 72 del testo originario, dall'altro dai tendenziali di spesa per l'anno 2020 emerge che residueranno risorse destinate all'attuazione delle disposizioni in argomento nell'anno in corso, in quanto non interamente impiegate dalle regioni.

Con riferimento alla proroga della disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n.18/2020, utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n.18/2020, il limite massimo di spesa per il 2021, indicato in tabella 2, pari a 210 milioni di euro annui, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti).

L'ulteriore proroga prevista dalla lettera b) non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 per l'anno 2021, non richiedono uno specifico incremento del livello del finanziamento del SSN, in quanto da un lato lo stesso finanziamento è comunque stato adeguato al livello 2020 con un incremento di 1.000 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dell'articolo 72 del testo originario, dall'altro dai tendenziali di spesa per l'anno 2020 emerge che residueranno risorse destinate all'attuazione disposizioni in argomento nell'anno in corso, in quanto non interamente impiegate dalle regioni.

- 426 *La disposizione proroga di un anno il termine che consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al suddetto concorso, di accedere al corso di formazione specifica in medicina generale. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non è prevista la corresponsione della borsa di studio.*
- 428 *Per l'attuazione dei commi 423 e 425 per 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU.*
- 429 *La disposizione prevede l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco, di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell'Area III-F1 del*



*comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria.*

- 430 *La disposizione autorizza l'AIFA per l'anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato, e mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, un contingente di personale pari a*  
 433 *40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Gli oneri assunzionali sono quantificati come segue.*

*Il costo complessivo annuo relativo all'assunzione di n. 25 unità di personale appartenenti alla qualifica di Area III F1 è pari ad euro 1.376.172,50 così determinato:*

COMPARTO	Unità di personale	Costo unitario annuo	Costo complessivo annuo
Area Terza F1	25	€ 55.046,90	€ 1.376.172,50

*Il costo complessivo annuo relativo all'assunzione di n. 5 unità di personale appartenenti alla qualifica di Area II F2 è pari ad euro 236.954,64, così determinato:*

COMPARTO	Unità di personale	Costo unitario annuo	Costo complessivo annuo
Area Seconda F2	5	€ 47.390,93	€ 236.954,65

*Il costo complessivo annuo relativo all'assunzione di n. 10 unità di personale appartenenti alla qualifica di dirigente sanitario è pari ad euro 813.157,78, così determinato:*

DIRIGENTI Sanitari	Unità di personale	Costo unitario annuo	Costo complessivo annuo
Dirigenti sanitari (media tra sanitari e medici)	10	€ 81.315,78	€ 813.157,80

*Pertanto l'onere complessivo annuo relativo alle assunzioni di n. 40 unità di personale, di cui n. 25 appartenenti alla qualifica di Area III F1, n. 5 appartenenti alla qualifica di Area II F2 e n. 10 unità di personale appartenenti alla qualifica di dirigente sanitario, è pari ad euro 2.426.284,95 (euro 1.376.172,50 + euro 236.954,65 + euro 813.157,80).*

*Si precisa che i prospetti sopra riportati sono elaborati sulla base degli importi unitari (trattamento fondamentale e accessorio) comprensivi degli oneri riflessi. Si prevede di completare le procedure di reclutamento del personale di cui al comma 430 entro il primo semestre del 2021 con assunzioni a partire dal 1° luglio 2021, pertanto l'onere è pari ad euro 1.213.142 per il primo anno e ad euro 2.426.285 a decorrere dal 2022.*

- 431 *L'onere complessivo relativo alla proroga al 30 giugno 2021 di n. 30 contratti di collaborazione coordinata e continuativa - su n. 41 complessivi in essere - è pari ad euro 366.151,43 per l'anno 2021.*

*Il personale con contratto di somministrazione attualmente in essere è pari a n. 43 unità complessive, di cui n. 23 funzionari area terza F1 e n. 20 assistenti area seconda F2. I menzionati contratti hanno scadenza il 31 dicembre 2020, nella tabella che segue si espone la quantificazione dell'onere per una loro proroga al 30 giugno 2021, pari a complessivi euro 947.740,67 per l'anno 2021.*

Calcolo costo anno	Costo festività domenica	mese presunto con 43 unità



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Area III F1						Area III F1 - n. 23
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno	BP/anno (8,10)	costo totale/anno	n. 5 festività cadente di domenica	TOTALE
€ 15,53	€ 22,36	€ 37.194,47	€ 1.871,10	€ 39.065,57	€ 670,90	€ 90.306,29
Area II F2						Area II F2 - n. 20
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno	BP/anno (8,10)	costo totale/anno	n. 5 festività cadente di domenica	TOTALE
€ 13,29	€ 19,14	€ 31.829,66	€ 1.871,10	€ 33.700,76	€ 574,13	€ 67.650,49
					costo mensile	€ 157.956,78

\* 231 giorni/anno corrispondono a 365 giorni meno 104 giorni (per sabati e domeniche) meno ulteriori 30 giorni (per i giorni di ferie).

TOT. gennaio - giugno 2021	€ 947.740,67
----------------------------	--------------

- 432 *La disposizione di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*
- 434 *Alle proroghe dei contratti di cui al comma 431 pari a complessivi euro 1.313.892 per il 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 676.654 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*
- 435 *La disposizione prevede che l'INMP possa dare una maggiore copertura alla propria dotazione organica determinata in 120 unità dall'art. 14, comma 4, del citato DL 158/2012, n. 189, attraverso l'inserimento in ruolo di 9 unità (a fronte delle attuali 83 unità), di cui 4 con qualifica dirigenziale e 5 con qualifica non dirigenziale. Ai fini della maggiore copertura della dotazione organica, la disposizione prevede, a partire dal 2021, che l'INMP possa bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero delle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato, per complessive 9 unità di personale, di cui 4 unità di personale dirigenziale (2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo) e 5 unità di personale non dirigenziale (2 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base), con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto a tempo*



determinato e con contratto di lavoro flessibile da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, nonché un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l'ente con contratti di somministrazione e lavoro.

La quantificazione dei costi relativi alla maggiore copertura della dotazione organica è riportata nella successiva tabella, con l'indicazione, per ogni profilo, degli importi su base annua delle voci stipendiali, inclusi emolumenti accessori, comprensive di tredicesima e degli oneri riflessi e Irap.

INMP - Allegato								
Qualifica/profilo professionale	Ruolo	Qualifica	Costo unitario annuo				Piano assunzioni 2021	COSTO a regime (9 unità) (compresi oneri e Irap)
			Trattamento fondamentale	Trattamento accessorio	Oneri riflessi e Irap	Totale		
<b>TOTALE</b>							<b>9</b>	<b>570.197,05</b>
<b>COMPARTO:</b>							<b>5</b>	<b>171.559,88</b>
Collaboratore tecnico professionale (D)	RT	D	24.997,27	1.391,23	9.499,86	35.888,36	1	35.888,36
Infermiere professionale (D)	RS	D	25.458,18	1.391,23	9.665,79	36.515,19	1	36.515,19
Tecnico informatico (C)	RT	C	23.021,72	1.281,30	8.749,09	33.052,11	1	33.052,11
Assistente amministrativo (C)	RA	C	23.021,72	1.281,30	8.749,09	33.052,11	2	66.104,22
<b>DIRIGENZA:</b>							<b>4</b>	<b>398.637,16</b>
dirigente spt. uos - amministrativa			57.388,73	6.793,44	23.105,58	87.287,75	1	87.287,75
dirigente medico uoc			98.731,62	15.318,79	41.058,15	155.108,56	1	155.108,56
dirigente medico			58.059,43	4.025,79	22.350,68	84.435,90	1	84.435,90
dirigente sanitario non medico			48.771,97	4.025,79	19.007,19	71.804,95	1	71.804,95

Il costo derivante dalla disposizione è pari a euro 570.197 a decorrere dall'anno 2022.

Per la prima annualità (2021), l'onere è calibrato su un rateo di spesa pari a 3/12 (quantificato in euro 142.550), in considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, che non consentiranno di immettere in servizio il contingente di personale autorizzato con la disposizione prima del mese di ottobre 2021.

437

439 **Diretto ad istituire nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo denominato: "Fondo per la tutela della vista" con una dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di corrispondere un contributo per l'acquisto di lenti o di occhiali da vista. Con decreto interministeriale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del contributo, comunque nei limiti dello stanziamento previsto.**

440 Nel tempo si è istaurato un elevatissimo contenzioso scaturito da una diversa intervenuta interpretazione giurisprudenziale della norma originaria sull'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l'importo dell'indennizzo come multiplo dell'indennizzo ex lege n.210/92 considerato all'epoca certo e fisso.

Nel 2011 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennizzo ex lege n. 210/92 anche nella componente relativa all'indennità integrativa speciale, modificando di fatto anche la base di calcolo dell'indennizzo ulteriore ex lege n. 229/2005.

L'Amministrazione ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l'importo dell'indennizzo della legge n. 210/92 alla data di entrata in



vigore della legge n. 229/2005 e ha continuato su questa linea anche nella difesa in giudizio. Poiché la Suprema Corte ha deciso in modo sfavorevole, l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa 150,7 milioni di euro per gli arretrati della rivalutazione ex articolo 1 della legge 229/2005 e ex articolo 4 della medesima legge, ed in circa 5,4 milioni di euro per i ratei annuali futuri.

Anche la legge n. 244/2007 all'articolo 2, comma 363, dispone che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia".

Anche in questo caso l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa 54,7 milioni di euro per gli arretrati e in circa 4,4 milioni di euro per i ratei annuali futuri.

Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, foriero di ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali, e di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966 dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/07. Tali soggetti, infatti, sono stati inseriti tra i beneficiari del suddetto indennizzo dal decreto legge n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, che ha ampliato la platea degli aventi diritto ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai nati fuori dal suddetto periodo, facendo però decorrere l'indennizzo solo dall'entrata in vigore della legge n. 160/2016.

Da tale sentenza deriva un onere pari a circa 7,3 milioni di euro per arretrati.

Circa gli arretrati, si stima di poter garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71.000.000 euro annui.

Considerato che entro il 31/12/2020 saranno aperti ulteriori 4 ruoli ex l.244/07 per un ammontare di circa 26.000 euro a titolo di rivalutazione, il totale da prevedere a decorrere dal 2021 è pari a 9,9 milioni di euro.

Complessivamente la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Le seguenti tabelle forniscono il dettaglio dei suddetti oneri.

#### Oneri derivanti dal comma 440

##### LEGGE 229/2005

Indennizzi	categoria	rivalutazione pro capite anno 2020	rivalutazione 2020 totale
299	1	€ 9.007,76	€ 2.693.320,24
47	2	€ 9.007,76	€ 423.364,72
53	3	€ 9.007,76	€ 477.411,28
80	4	€ 9.007,76	€ 720.620,80
38	5	€ 7.511,72	€ 285.445,36
50	6	€ 7.511,72	€ 375.586,00
32	7	€ 6.011,47	€ 192.367,04





46	8	€ 6.011,47	€ 276.527,62
<b>645</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 5.444.643,06</b>

**LEGGE 244/2007**

N°	Categori a	rivalutazione pro capite anno 2020	rivalutazione 2020 totale
94	1	€ 9.007,76	€ 846.729,44
150	2	€ 9.007,76	€ 1.351.164,00
126	3	€ 9.007,76	€ 1.134.977,76
46	4	€ 9.007,76	€ 414.356,96
27	5	€ 7.511,72	€ 202.816,44
27	6	€ 7.511,72	€ 202.816,44
25	7	€ 6.011,47	€ 150.286,75
21	8	€ 6.011,47	€ 126.240,87
<b>516</b>		<b>totale</b>	<b>€4.429.388,66</b>

**Ruoli di spesa futuri a 20 anni**

1. 229/05 rivalutazione (indennizzi n.645)	€ 5.444.643
1. 244/07 rivalutazione (indennizzi n. 516)	€ 4.429.388
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.874.031</b>

**Oneri derivanti dal comma 2  
ARRETRATI da liquidare nel triennio 2021/2023**

L 229/05 rivalutazione decennale totale comprensiva d'interessi legali dal 2009/2019 (Cap. 2409, p.g.2) n. posizioni da retribuire 670 circa	€ 150.705.547
L 244/07 rivalutazione decennale totale comprensiva d'interessi legali dal 2009/2019 (Cap. 2409, p.g. 3) n. posizioni da retribuire 530 circa	€ 54.065.272
L 244/07 nati 1958-1966 arretrati + rivalutazione + interessi (Cap. 2409, p.g. 3) n. posizioni da retribuire n.14	€ 7.331.575
<b>TOTALE</b>	<b>€ 212.102.494</b>

442

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di



edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 30 miliardi di euro (rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 160/2019) a 32 miliardi, per 2 miliardi di euro ripartiti secondo le seguenti annualità:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;
- 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.

La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

**443** *La disposizione è diretta a stabilire per via legislativa il riparto tra le regioni dell'incremento dell'importo programmatario, pari a 2 miliardi di euro, indicato dall'articolo 1, comma 81, della legge 160/2019, per il finanziamento degli investimenti di edilizia sanitaria.*

*Trattandosi di un mero riparto di somme già definite per legge, non comporta effetti finanziari.*

**444** *La norma stabilisce che una quota pari allo 0,5% dell'incremento dell'importo programmatario per il finanziamento degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, stabilito al comma 442, pari complessivamente a 2 miliardi di euro, sia destinato all'acquisto di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare referti a distanza.*

*Trattandosi di mera finalizzazione di importo già stanziato, non comporta effetti finanziari.*

**445** *Il comma 445 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse affluite al*

**446** *Ministero della Salute in relazione al riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale, finanziando gli interventi di installazione dei relativi impianti di trasmissione ai reparti.*

*Il comma 446 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. A tal fine, il predetto decreto valorizzerà gli elementi informativi prodotti al riguardo dal Ministero della salute, cui fanno capo le dette finalizzazioni.*

**447** *La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un*

**448** *Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per il COVID-19. Dispone, altresì, che per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei predetti vaccini e farmaci, il Ministero della salute si avvalga del Commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.*

**449** *Per l'attuazione del comma 447 per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU.*

**450** *La disposizione incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il*

**451** *Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di riconoscere un contributo alle coppie con infertilità e sterilità per accedere alle relative prestazioni nelle regioni in cui tali tecniche non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza.*



*Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro della salute, comunque nei limiti dell'incremento previsto.*

- 452 *La disposizione in oggetto in deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto- legge decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede per i Kit diagnostici l'esenzione IVA con il mantenimento della detrazione a monte, per il periodo fino al 31 dicembre 2022.*

*Al fine di valutare l'ulteriore perdita di gettito, dovuta alla mancata applicazione dell'IVA al 5% per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2022, coerentemente con quanto stimato nella valutazione originaria dell'articolo 124, del dl 34/2020, si stima che la riduzione di cinque punti percentuali determini una perdita di gettito IVA valutabile in circa 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

- 453 *La norma prevede, in deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che le cessioni di vaccini anti COVID-19, siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.*

*La modifica in oggetto non comporta variazioni di gettito in considerazione della circostanza che si tratta di una nuova fattispecie di prodotto, creato per far fronte all'evento straordinario dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Covid 19, a fronte del quale nessun gettito è ascritto nelle previsioni di Bilancio per gli anni 2021 e 2022.*

- 454 *La disposizione incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.*

- 455 *La norma modifica il comma 402 della legge 208/2015 nella parte in cui si stabiliscono i criteri di ripartizione del Fondo medesimo.*

- 457 *Le disposizioni di cui ai commi 457 e 458 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

470 *Si prevedono inoltre, interventi volti a garantire il reclutamento di un numero di professionisti sanitari tra medici, infermieri e assistenti sanitari, tale da consentire nei prossimi mesi in cui si procederà alla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 un servizio rapido ed efficiente per una risposta efficace a tutta la popolazione.*

*A tal fine si è ipotizzato di costituire 3.000 equipe sanitarie da dislocare sul territorio nazionale, la cui formazione ideale è rappresentata da un medico e da quattro infermieri o assistenti sanitari. In base a quanto ritenuto dagli esperti, un medico o un infermiere/assistente sanitario effettua sei vaccinazioni in un'ora e, quindi, un'equipe composta da cinque professionisti effettua in un'ora trenta vaccinazioni. L'obiettivo è pervenire alla somministrazione dei vaccini a tutta la popolazione e tenuto conto che ogni vaccino richiede due inoculazioni, sarà necessario somministrare 120 milioni di dosi per effettuare le quali viene previsto un periodo temporale di nove mesi.*

*In considerazione del notevole carico cui sono sottoposte nell'attuale situazione emergenziale le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, la norma prevede interventi volti a garantire il reclutamento di un numero di professionisti sanitari tra medici, infermieri e assistenti sanitari, tale da consentire nei prossimi mesi in cui si procederà alla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 un servizio rapido ed efficiente per una risposta efficace a tutta la popolazione.*

*Per far fronte a tale esigenza, la disposizione in esame consente di potersi avvalere per le attività somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 degli specializzandi già a partire dal*



*primo anno di corso della scuola di specializzazione. Solo considerando gli iscritti al primo e al secondo anno delle scuole di specializzazione, è possibile poter reclutare per le attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 oltre 23.000 medici in formazione. Il ricorso a tali professionisti non comporta una remunerazione per l'attività che saranno chiamati ad espletare, in quanto ai sensi del comma 3 tale attività si configura a tutti gli effetti come attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato e gli stessi godono già di una remunerazione in virtù del contratto di formazione specialistica di cui sono titolari. Viene previsto l'impegno di un mese da parte dello specializzando per l'attività di somministrazione dei vaccini. Atteso che la somministrazione dei vaccini è considerata attività formativa, sarà garantito allo specializzando la guida del tutor, anche nei casi in cui siano interessate strutture fuori della rete formativa. Con apposita circolare del Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero della salute saranno fornite indicazioni operative sul punto.*

*Tenuto conto peraltro che la predetta attività di somministrazione dei vaccini può essere svolta anche presso strutture sanitarie esterne alla rete formativa della scuola, la norma prevede in questi casi un rimborso spese forfettario allo specializzando che ne faccia documentata richiesta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla determinazione del rimborso spese forfettario a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate. A tal fine il comma 467, per l'anno 2021, autorizza la spesa dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2021 per un importo di 10.000.000 di euro e a tale finanziamento accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella D).*

Tabella D)

Regioni	Quota accesso 2020	Risorse per rimborso spese sostenute dagli specializzandi di cui ai commi 3 e 10
PIEMONTE	7,36%	736.478 €
V. D'AOSTA	0,21%	21.005 €
LOMBARDIA	16,64%	1.664.423 €
BOLZANO	0,86%	85.821 €
TRENTO	0,89%	89.023 €
VENETO	8,14%	814.182 €
FRIULI	2,06%	206.443 €
LIGURIA	2,68%	268.077 €
E. ROMAGNA	7,46%	745.793 €
TOSCANA	6,30%	629.902 €



UMBRIA	1,49%	149.003 €
MARCHE	2,56%	256.335 €
LAZIO	9,68%	967.837 €
ABRUZZO	2,19%	218.980 €
MOLISE	0,51%	51.320 €
CAMPANIA	9,30%	930.182 €
PUGLIA	6,62%	662.175 €
BASILICATA	0,93%	93.438 €
CALABRIA	3,19%	319.051 €
SICILIA	8,16%	816.142 €
SARDEGNA	2,74%	274.394 €
TOTALE	100%	10.000.000 €

*La copertura assicurativa dello specializzando, nel caso in cui questi svolga l'attività in una struttura sanitaria non facente parte della rete formativa, è a carico della struttura medesima, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Infatti, le coperture assicurative per la responsabilità sanitaria, in accordo con quanto previsto dalla legge Gelli (n. 24 del 2017), vengono ordinariamente garantite sulla base di un dato storico, indipendentemente dal numero di soggetti che le aziende sanitarie utilizzino in concreto. In ogni caso, sono compresi tra i soggetti coperti da assicurazione anche gli specializzandi. Pertanto, nessun impatto sui premi già dovuti dagli enti del SSR alle compagnie di assicurazione discenderà dall'utilizzo degli specializzandi nella campagna vaccinale, segnatamente nelle operazioni di inoculazione del vaccino. Più nel dettaglio, si conferma che, sotto il profilo contrattuale, le polizze RCT/O ricomprendono, con automatica estensione, tutte le attività che per legge sono previste/consentite agli enti SSR, senza alcuna indicazione del numero di individui coinvolti nelle predette attività. Quanto all'incidenza sul premio di polizza, si assume che l'attività di inoculazione dei vaccini - rappresentando un atto della pratica medica del tutto ordinario - non sia di per sé idoneo ad incidere sul livello di rischio, atteso che il costo della polizza RCT/O viene calcolato dalle compagnie su indici di rischiosità connessi, in primis, al numero di posti letto, alle attività di alta specialità condotte presso la struttura da assicurare (es: ostetricia e ginecologia, ortopedia, pronto soccorso) e alle modalità di gestione del rischio clinico. Si specifica, infine, che il premio di polizza attualmente è, in linea generale, flat, cioè non agganciato a elementi variabili nel tempo. Per l'eventualità in cui sia ancora applicabile un contratto che, viceversa, preveda la scelta di adeguare il premio in ragione del variare degli emolumenti effettivamente corrisposti nell'anno di riferimento dagli enti SSR ai propri dipendenti, comunque, la norma in esame non comporterebbe alcuna incidenza sul premio, atteso che gli specializzandi appartengono ad una categoria diversa, non essendo propriamente percettori di reddito in qualità di "dipendenti" dell'ente.*

*Va inoltre considerato che l'assicurazione per danni da vaccinazione è coperta dalla legge n. 210 del 1992, anche ove raccomandata e non obbligatoria, così come chiarito dalla Corte costituzionale, che, da ultimo, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della menzionata legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto a un*



*indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A (sentenza n. 118 del 2020). Come ha messo in evidenza la giurisprudenza della Consulta (cfr. sentenza n. 268 del 2017), “benché la tecnica della raccomandazione esprima maggiore attenzione all'autodeterminazione individuale (o, nel caso di minori, alla responsabilità dei genitori) e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell'art. 32 Cost., essa è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo. Ferma la differente impostazione delle due tecniche, quel che rileva è l'obiettivo essenziale che entrambe perseguono nella profilassi delle malattie infettive: ossia il comune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale. In questa prospettiva, incentrata sulla salute quale interesse (anche) obiettivo della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l'obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione”. Ancora, “nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo” (sentenza n. 5 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 137 del 2019), cioè la tutela della salute (anche) collettiva. Ed invero, in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale (come quella che sta accompagnando il vaccino anti SARS-CoV-2), è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie. Di conseguenza, è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano. “La ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale. Per questo, la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subito, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012)”.*

*Peraltro, la previsione del diritto all'indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata – “non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il ‘patto di solidarietà’ tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione” (Corte cost., sentenza n. 118 del 2020, sentenza n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017).*

*Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 462, gli stessi sono stati stimati in 534.284.100,00 euro, ivi incluso il costo per il servizio delle agenzie di somministrazione. In particolare, per quanto riguarda i medici, applicando il CCNL 2016-2018 dell'Area della sanità relativo al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, è stato considerato il costo medio annuo pro capite di un neo*



*assunto comprensivo di oneri riflessi pari a 85.000,00 euro. Pertanto il costo medio mensile pro capite di un neo assunto comprensivo di oneri riflessi risulta pari a circa 6.538,00 euro, che moltiplicato per nove mesi (1° gennaio – 30 settembre 2021), da un costo medio pro capite di 58.842,00 euro. Atteso che la norma prevede il reclutamento di 3.000 medici, il costo complessivo di 3.000 contratti a tempo determinato per nove mesi risulta pari a 176.526.000,00 euro (6.538,00 X 9= 58.842,00 X 3.000=176.526.000,00 euro). Per quanto riguarda gli infermieri e gli assistenti sanitari, applicando il CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, è stato considerato il costo medio annuo pro capite comprensivo di oneri riflessi pari a 40.000,00 euro. Pertanto il costo medio mensile pro capite comprensivo di oneri riflessi risulta pari a circa 3.077,00 euro, che moltiplicato per nove mesi (1° gennaio – 30 settembre 2021), da un costo medio pro capite di 27.693,00 euro. Atteso che la norma prevede il reclutamento di 12.000 infermieri e assistenti sanitari, il costo complessivo di 12.000 contratti a tempo determinato per nove mesi risulta pari a 332.316.000,00 euro (3.077,00 X 9= 27.693,00 X 12.000= 332.316.000,00 euro). Pertanto i costi derivanti dai contratti a tempo determinato per il reclutamento di non meno 3.000 medici e di non meno 12.000 infermieri e assistenti sanitari per 9 mesi ammontano a 508.842.000,00 euro (176.526.000,00 + 332.316.000,00). A tali costi va aggiunto il costo per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione per la selezione dei professionisti sanitari che parteciperanno alla manifestazione di interesse. Tale costo è stato stimato nel 5% del costo complessivo dei contratti a tempo determinato, pari a 25.442.100,00 euro (5% di 508.842.000,00). Complessivamente, quindi, si ha un costo di 534.284.100,00 euro (508.842.000,00 + 25.442.100,00). Per la copertura di tali oneri è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 534.284.100,00 euro e i relativi importi saranno trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.*

*In ogni caso i rapporti di lavoro istaurati con i contratti di cui al comma 462 non danno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.*

*Qualora il numero dei professionisti coinvolti ai sensi dei commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare il fabbisogno di personale sanitario necessario per le esigenze di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 su tutto il territorio nazionale, il comma 464 prevede la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ricorrere, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, e sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 11, per il personale medico alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza dell'Area della sanità relativo al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, nonché per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dal presente comma, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato, per l'anno 2021, per un importo di 100.000.000,00 euro e a tale finanziamento accedono tutte le regioni e province autonome,*



*in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella C). Il ricorso alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente (medici, infermieri e assistenti sanitari) sarà comunque eventuale e solo nel caso in cui al fabbisogno di personale sanitario non sia possibile far fronte ai sensi dei commi 459 e 462. Pertanto il ricorso alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente appartenente ai profili professionali sopra indicati, riveste carattere meramente residuale. In ogni caso l'erogazione delle risorse di cui alla tabella C) avverrà con decreto direttoriale del Ministero della salute subordinatamente all'accertata necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 464.*

Tabella C)

Regioni	Quota accesso 2020	Risorse per prestazioni aggiuntive di cui al comma 8
PIEMONTE	7,36%	7.364.779 €
V D'AOSTA	0,21%	210.045 €
LOMBARDIA	16,64%	16.644.227 €
BOLZANO	0,86%	858.205 €
TRENTO	0,89%	890.232 €
VENETO	8,14%	8.141.817 €
FRIULI	2,06%	2.064.433 €
LIGURIA	2,68%	2.680.770 €
EMILIA ROMAGNA	7,46%	7.457.925 €
TOSCANA	6,30%	6.299.015 €
UMBRIA	1,49%	1.490.027 €
MARCHE	2,56%	2.563.346 €
LAZIO	9,68%	9.678.367 €
ABRUZZO	2,19%	2.189.803 €
MOLISE	0,51%	513.195 €
CAMPANIA	9,30%	9.301.817 €
PUGLIA	6,62%	6.621.754 €
BASILICATA	0,93%	934.375 €
CALABRIA	3,19%	3.190.512 €
SICILIA	8,16%	8.161.421 €
SARDEGNA	2,74%	2.743.937 €
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000 €</b>





*Per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 saranno organizzati da parte dell'Istituto superiore di sanità appositi corsi in modalità a distanza, riconosciuti anche ai fini ECM. Tali corsi hanno un impatto minimo sull'attività di organizzazione e programmazione dei corsi che l'Istituto svolge ordinariamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Tra le possibilità allo studio, viene considerata la messa a disposizione del corso sul sito istituzionale dell'Istituto, così da renderlo liberamente fruibile alla platea dei soggetti abilitati. In particolare, la durata del corso è di 16 ore. Le lezioni e i testi da consultare saranno resi fruibili attraverso la piattaforma eduis di cui l'Istituto superiore di sanità già dispone e non sono necessarie iniziative di adeguamento o potenziamento della stessa. I contenuti delle lezioni on line saranno messi a punto con la collaborazione di soggetti istituzionali quali il Ministero della salute, AIFA, Agenas e le regioni, quindi senza oneri. La gestione degli aspetti più marcatamente organizzativi sarà effettuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali di cui l'Istituto si avvale ordinariamente per l'organizzazione dei numerosi altri corsi di formazione che prepara periodicamente, atteso che la presente iniziativa sarà inserita nella programmazione ordinaria dei corsi.*

*In relazione al potenziamento dell'offerta assistenziale territoriale previsto dal comma 468, si prevede che i fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei medici di medicina generale, istituiti da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 46, comma 1, dell'Accordo Collettivo nazionale 23 marzo 2005 e s.m.i., già incrementati dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono complessivamente incrementati dell'importo di ulteriori 25 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera b) del medesimo Accordo collettivo nazionale. Al comma 469, si prevede un incremento di 10 milioni di euro delle risorse dei fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei medici pediatri di libera scelta, istituiti da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 45, comma 1, dell'Accordo Collettivo nazionale 15 dicembre 2005 e s.m.i. per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico prevista dall'articolo 58, comma 1, lett. b) dell'Accordo Collettivo Nazionale stesso.*

*Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 468 e 469, pari complessivamente a 35 milioni di euro, si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle E) e F).*

- 471 *La disposizione è diretta a consentire in via sperimentale la somministrazione di vaccini nelle farmacie sotto la supervisione di medici assistiti, ove necessario, da infermieri o altro personale sanitario. Non comporta effetti finanziari, in quanto si prevede espressamente che gli accordi con le organizzazioni sindacali delle farmacie per l'effettuazione di tale attività dovranno essere stipulati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 472 *La disposizione dispone l'incremento del contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità di 11.233.600 euro per l'anno 2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al predetto incremento si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del*



*fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

- 473 *La norma dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 472 all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.*
- 474 *La disposizione autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico mili-tare di Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 18-quater.*
- 475 *La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si*  
477 *limita a rimodulare a decorrere dall'anno 2021 i vigenti tetti della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, riducendo il primo dello 0,96 per cento, dal 7,96 per cento al 7,00 per cento e incrementando il secondo del medesimo livello percentuale, dal 6,89 per cento al 7,85 per cento. Trattasi pertanto di una ricomposizione della spesa farmaceutica programmata, fermo restando il livello totale.*  
*Dispone, altresì, al comma 477 che la rimodulazione sia subordinata al pagamento da parte delle Aziende farmaceutiche del cosiddetto pay-back 2018 e 2019, in modo da evitare o quantomeno limitare il contenzioso già attivato dalle medesime Aziende con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell'anno 2018.*  
*In particolare, con riferimento al pagamento del pay-back per l'anno 2018, si prevede anche un meccanismo di recupero, con una maggiorazione del 20%, a valere sul pay-back dell'anno 2021, qualora i pagamenti delle Aziende siano inferiori a quelli previsti.*
- 478 *Trattasi di disposizione di natura ordinamentale che disciplina i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura degli animali un medicinale per uso umano, il cui costo resta in ogni caso a carico dell'acquirente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 479 *La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato, nei limiti del suddetto importo, destinato al rimborso per le spese sostenute dagli ospedali per l'acquisto di test genomici per il carcinoma mammario.*
- 480 *Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti requisiti d'accesso e modalità per l'erogazione del contributo, comunque nei limiti dello stanziamento previsto*
- 481 *La disposizione proroga il periodo di validità del comma 2 e 2-bis dell'articolo 26 del D.L 17 marzo*  
482 *2020, n. 18 per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.*  
483 *Il comma 2 dell'articolo 26 dispone che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di*  
484 *certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.*



*Il comma 2-bis dispone a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili di cui al comma 2, l'esercizio di norma dell'attività lavorativa in modalità agile anche "attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".*

*Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dall'estensione del periodo di validità del comma 2 del citato articolo 26 del D.L. n. 18/2020 che interessa i dipendenti del settore privato, si stima che la collettività interessata dal provvedimento sia di circa 62.400 soggetti.*

*Premesso che non esistono fonti informative tali da definire con esattezza quanti potrebbero essere i soggetti ricadenti nella proposta normativa, si è giunti a tale numerosità ipotizzando che:*

- *dei 42.000 dipendenti privati in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi della L. 104/1992, il 20% possa continuare l'attività lavorativa tramite lo smart-working e un 10% usufruisca ancora dello strumento della cassa integrazione;*
- *esista un ulteriore platea di circa 33 mila soggetti senza riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 (articolo 3 comma 3), che possa anch'esso essere certificato perché in condizione di rischio e non possa utilizzare la modalità di lavoro agile.*

*Considerando, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, una assenza dal lavoro mediamente di 40 giorni e una retribuzione di 85 euro giornaliera avremo un onere per l'anno 2021 di 282,1 milioni di euro, di cui 70 relativi alla contribuzione figurativa, che costituisce limite di spesa.*

*L'estensione del periodo di validità del comma 2-bis ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Si stima che i soggetti interessati possano essere circa 10600 con un costo giornaliero di 113 euro comprensivo dei contributi dovuti. Considerando la necessità di sostituzione per 45 giorni lavorativi gli oneri derivanti saranno pari a 53,9 milioni di euro per il 2021.*

*Nel complesso le disposizioni in esame comportano un onere di 336 milioni di euro di cui 70 per contribuzione figurativa.*

- 485** Il decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito di un'ampia riorganizzazione della Croce rossa italiana, ha stabilito, fra l'altro, il livello massimo del finanziamento complessivamente disponibile per gli enti interessati da tale riorganizzazione (Ente strumentale alla Croce rossa italiana, ora in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della Croce rossa italiana, regioni ed altre pubbliche amministrazioni di destinazione del personale della Croce rossa italiana) nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla cui ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF). Il MEF è altresì coinvolto, unitamente al Ministero della salute e al Ministero della difesa, nel procedimento di definizione e sottoscrizione delle convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione della Croce rossa italiana nelle quali sono stabiliti i compiti e le funzioni che quest'ultima è chiamata a svolgere. Tenuto conto delle competenze in materia sanitaria e della funzione di vigilanza esercitate dal Ministero della salute sulla Croce rossa, il comma 1 trasferisce in capo a detto Ministero anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute per un importo complessivo pari a 117.130.194 euro e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l'Associazione della Croce rossa italiana. Lo stesso comma prevede inoltre che il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione possano disporre per un arco di tempo triennale, allo scopo di rendere più fluida e programmabile la gestione.

Il comma 2 prevede poi che, nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi



presupposti dell'erogazione del finanziamento CRI, il Ministero della salute possa erogare acconti di cassa a tutti gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti.

I commi 3 e 4, infine, prevedono la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del SSN che hanno acquisito personale della CRI.

- 486** La disposizione prevede che per *“I beni immobili e/o unità immobiliari attualmente di proprietà di ESACRI in LCA che, già alla data del 1 gennaio 2018 e a tutt'oggi, sono utilizzati quali sedi istituzionali e/o operative dei Comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto ai sensi del comma 1-bis avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione”* non vengano applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali al momento del trasferimento.

Come *proxy* della base imponibile è stato utilizzato il valore indicato nel documento *“Patrimonio immobiliare Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana”*, pubblicato nella Gazzetta Amministrativa, sezione Amministrazione trasparente. In tale documento viene indicato in circa 77,11 milioni di euro il valore catastale degli immobili disponibili per la realizzazione dell'attivo. Si assume, in via prudenziale, che tale valore rappresenti l'oggetto della modifica normativa.

Considerando un prelievo complessivo del 12% relativo all'imposta di registro (con aliquota del 9%) e alla somma delle imposte ipotecarie e catastali (3%), la perdita di gettito attribuibile all'esenzione richiesta ammonterebbe a circa 9,24 milioni di euro.

Nell'ipotesi in cui il passaggio degli immobili avvenga in tre anni e assumendo una ripartizione uniforme delle cessioni nel periodo, l'andamento finanziario è indicato nella tabella seguente:

	2021	2022	2023
Imposta di registro	-2,31	-2,31	-2,31
Imposte ipocatastali	-0,77	-0,77	-0,77
<b>Totale</b>	<b>-3,08</b>	<b>-3,08</b>	<b>-3,08</b>

- 487** La disposizione ha lo scopo di garantire agli enti previdenziali competenti il trasferimento delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Trattasi di un valore complessivamente pari a circa 95 milioni di euro (come dettagliato nella tabella) che costituisce un debito dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana (ESACRI) in liquidazione coatta amministrativa che l'Ente finora non è stato nella condizione di onorare per l'andamento della liquidazione. La presente disposizione pertanto dispone che una quota del finanziamento stabilito dalla legislazione vigente per la Croce rossa italiana e non utilizzato negli anni 2018, 2019 e 2020 (precisamente non assegnato con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze richiamati in tabella), nonché una quota del finanziamento stabilito per gli anni 2021, 2022 e 2023 sia destinato agli enti indicati in tabella (il principale creditore è l'INPS con 92 milioni di euro) e che di conseguenza l'ESACRI cancelli dallo stato passivo della liquidazione gli importi di cui trattasi. Per completezza si rappresenta che la legislazione vigente (decreto legislativo n. 178 del 2012) prevede un finanziamento di circa 117 milioni di euro che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è assegnato agli enti interessati (Ente in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della CRI, Regioni e altre PA per il personale ex CRI acquisito). La presente disposizione pertanto opera finanziariamente nell'ambito del finanziamento



previsto dalla legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 488** *La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di*  
**489** *un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.*
- 490** *La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per potenziare le dotazioni strutturali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza.*
- 491** La disposizione ha l'obiettivo di migliorare il governo del fenomeno della mobilità sanitaria, che ha un rilevante impatto, organizzativo e finanziario, sui singoli sistemi sanitari regionali. In particolare, prevede che la definizione della matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie erogate in mobilità sia effettuata annualmente su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, con riferimento ai dati dell'anno precedente. Poiché allo stato la regolazione della mobilità, di norma, avviene il secondo anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni, con la disposizione in argomento si consente alle regioni una programmazione tempestiva e più efficiente.
- 492** La disposizione prevede che la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale.
- 493** La disposizione dispone che il Comitato LEA elabori linee guida e set di indicatori, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.
- 494** La norma dispone che lo stesso Comitato LEA elabori un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità, con particolare riferimento alle aree di confine tra due regioni, al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.  
La disposizione a carattere ordinamentale non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica; in prospettiva, potrebbe comportare effetti di razionalizzazione della spesa, comunque prudenzialmente non scontati, in relazione al potenziamento dei controlli di appropriatezza sulle prestazioni erogate.
- 495** *La disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID 19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle*



*quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.*  
*La disposizione non ha impatti sulla finanza pubblica.*

- 496 *La disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché di una ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Viene pertanto previsto il corrispondente incrementato del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.*
- 497 *La disposizione prevede che per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. Autorizza, inoltre, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano ad istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Dispone, infine, che nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca. Dato il carattere ordinamentale, la disposizione non comporta effetti finanziari.*
- 498 *Per l'endometriosi è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2021, 2022 e 2023. Entro 90 giorni con decreto del Ministro della salute vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle predette risorse.*
- 499 *La legge 20 febbraio 2020, n. 10 regola la donazione del corpo post mortem a scopo di studio, formazione e ricerca scientifica. In particolare prevede che siano promosse a livello nazionale iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della legge e, a livello regionale e aziendale, iniziative di informazione per i medici di medicina generale, i pediatri e i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie.*  
*Per tali finalità, e per lo svolgimento del training e della simulazione dei cadaveri la disposizione in oggetto autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.*
- 502 *La misura prevede che il Commissario straordinario per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa si avvale di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto*



*legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale, collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Nell'ambito del contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui è riconosciuto un compenso non superiore ad euro 48.000 annui. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, ivi comprese le spese di missione del personale della struttura, si provvede nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario di cui all'articolo 42-bis, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23.*

**503** La disposizione incrementa di 117,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 106,9 milioni di euro nell'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026, le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi.

**504** *L'articolo contiene specifiche disposizioni per regolamentare lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione in condizioni di sicurezza.*

**506** *In particolare, attraverso la disposizione viene consentito anche per il corrente anno scolastico, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, di utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2020. Dall'eventuale semplificazione delle procedure potranno derivare solo risparmi di spesa, come avvenuto nel corso dell'anno scolastico precedente, che a titolo prudenziale non vengono quantificati.*

*In ogni caso in via cautelativa si prevedono spese per la fornitura di mezzi di protezione individuale (mascherine) e spese di pulizia dei locali che tengono conto del numero dei soggetti coinvolti negli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione e del numero di plessi ove gli stessi esami verranno svolti.*

*La quantificazione della risorsa finanziaria è stata effettuata come segue*

Giorni	Maturandi/ mascherine giornalieri I grado	Mascherine	Riserva 10%
(in cui lo studente accederà nei locali della scuola)		costo unitario	mascherine
5	543.658	0,5	
		€ 1.359.145,00	€ 135.914,50

Giorni lavorativi per commissione	Scuole I ciclo	numero componenti	Riserva 10%
20		285.153	mascherine
		€ 2.851.530,00	€ 285.153,00

Giorni	Maturandi/ mascherine giornalieri II grado	Mascherine	Riserva 10%
(in cui lo studente accederà nei locali della scuola)		costo unitario	mascherine



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4	541.657	0,5	
		€ 1.083.314,00	€ 108.331,40

Giorni lavorativi per commissione	Scuole II ciclo	numero componenti	Riserva 10%
20		180.853	mascherine
		€ 1.808.530,00	€ 180.853,00

(in cui il personale accederà nei locali della scuola)	6 unità per I grado E II grado	costo unitario	Riserva 10%
20	41.904	0,5	mascherine
		€ 419.040,00	€ 41.904,00
Giorni	DS - DSGA	Mascherine chirurgiche	Riserva 10%
(in cui il personale accederà nei locali della scuola)	2 unità per ogni scuola	costo unitario	mascherine
20	13.968	0,5	
		€ 139.680,00	€ 13.968,00

Stima costo complessivo	Mascherine costo unitario	Riserva 10% mascherine
	€ 7.661.239,00	€ 766.123,90
	<b>TOTALE (A)</b>	<b>€ 8.427.362,90</b>

	numero plessi	erogazione per plesso (in euro)	Importo (in euro)
scuole statali	13645	1500	20.467.500,00
paritarie	603	1500	904.500,00
<b>Totale per pulizia (B)</b>			<b>21.372.000,00</b>

<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 29.799.362,90</b>
---------------------	------------------------

*Pertanto, s'incrementa il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per garantire prevenzione e sanificazione, per euro 21.372.000 per spese di pulizia e per euro 8.427.362,90 per spese di protezione personale (mascherine) per un totale di euro 29.799.362,90 per l'anno 2021.*

*Ai relativi oneri si provvede con il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 per euro 30 milioni.*

*La disposizione reca l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del MUR, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nei termini di un mero limite di spesa. Si ritiene che il fondo sia congruo per incentivare le iniziative previste dalla disposizione, atteso che le stesse sono già attivabili, nell'esercizio della loro autonomia, dai singoli atenei*





- 509 *e questa disposizione si limita a dedicare risorse aggiuntive, da distribuire in coerenza con un piano organico di livello nazionale, per la realizzazione delle stesse.*
- 510 *La disposizione istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per attivare dei corsi a indirizzo jazzistico.*
- 511 *Con decreto del Ministro dell'istruzione verranno definite le modalità di utilizzo delle risorse del predetto fondo.*
- 512 La disposizione incrementa di euro 8.184.000 annui a decorrere dal 2021 le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale al fine di potenziare le corrispondenti azioni nelle scuole di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica. In particolare, la norma prevede lo stanziamento di specifiche risorse da destinare alle singole istituzioni scolastiche, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle 8.184 scuole per le attività coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale e coordinate con il supporto degli animatori digitali, che possono promuovere attività di formazione del personale docente, potenziamento delle competenze degli studenti sul digitale e metodologie didattiche innovative.
- 513 Prevede l'incremento di 12 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse destinate alla realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza
- 514 *Al fine di corrispondere un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, per l'anno 2021, la contribuzione di cui all'art. 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 42/2016 è incrementata di 70 milioni di euro.*
- 515 *Le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica. Apporta modifiche all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line; inoltre al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie per i servizi di intermediazione on-line, aggiunge il comma 66-bis all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che regola le modalità di contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line - di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. In particolare vengono si stabiliscono le modalità di calcolo della contribuzione per l'anno 2021 e per gli anni successivi fissandole ad una misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero.*
- 518 **Il comma** prevede un incremento del FFO, a regime, di 165 milioni di euro, finalizzato a consentire alle università di adottare iniziative rivolte a individuare ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla situazione economica, carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale. Inoltre, per le medesime finalità, si prevede un incremento di 8 milioni di euro, a decorrere dal 2021, anche per il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le misure in parola costituiscono un limite di spesa, il cui obiettivo atteso è quello di stabilizzare e consolidare le platee raggiunte con le disposizioni previste, eccezionalmente per l'anno 2020, dal DL rilancio (articolo 236 del decreto-legge 34



del 2020).

*Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al precedente comma concorrono per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse del Programma Next Generation EU.*

- 519** Il **comma** prevede l'incremento del FIS di 70 milioni di euro a regime necessario per stabilizzare la platea degli idonei, non beneficiari, delle borse in parola, come raggiunta dagli incrementi stabiliti in via eccezionale (cioè per la sola annualità 2020) pari a 31 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 265, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.160 del 2019) e quelli di cui all'articolo 236, comma 4, del decreto-legge n.34 del 2020, pari a 40 milioni di euro. Si rammenta, infatti, che, per effetto dei predetti interventi "una tantum" sul solo 2020, il FIS 2020 ammonta a 307.814.548,00 Euro. Senza l'incremento (e, dunque, con un FIS "consolidato" pari a 236.814.548,00 €) nel 2021 non sarebbe possibile raggiungere l'intera platea degli aventi diritto, che si è potuta raggiungere con i descritti interventi normativi.
- 520** Il **comma** dispone un incremento di 30 milioni di euro, per l'anno 2021, dei contributi concessi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
- 521** *La disposizione reca l'istituzione di un fondo a beneficio delle università non statali del mezzogiorno, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, nonché l'incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università statali del mezzogiorno con numero di studenti inferiori a 20.000, per 3 milioni di euro per l'anno 2021. Entrambe le disposizioni recano meri limiti di spesa, soggetti ad azione di riparto da parte del MUR.*
- 522** Il **comma** prevede un incremento di 4 milioni di euro, per il 2021, dello stanziamento destinato ai collegi universitari di merito e residenze universitarie, in ragione delle obiettive difficoltà da essi attraversate per effetto della ridotta residenzialità determinata dall'emergenza Covid.
- 523** *La disposizione reca l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a beneficio di talune università, definite a vocazione collegiale, successivamente individuate con decreto del ministro dell'università e della ricerca. La disposizione reca un mero limite di spesa, soggetti ad azione di riparto da parte del MUR.*
- 524** Le disposizioni di cui alla lettera a) prevedono un incremento di 15 milioni di euro del limite di spesa già previsto dall'art. 6, comma 5-sexies, lettera b) del decreto-legge 162 del 2019. Le misure di cui sub b) e c) assumono mero valore ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad individuare una diversa ripartizione dei canali di reclutamento, fermi restando i limiti della procedura. In particolare con l'incremento di 15 milioni di euro delle risorse già previste a regime dall'anno 2022 quale finanziamento delle progressioni di carriera al ruolo di professore di II fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli atenei, previsto alla lettera a) e utilizzando i medesimi importi di cui alla Relazione Tecnica al D.L. n. 162/2019, è possibile stimare la potenziale progressione di circa 1034 ricercatori in più, secondo quanto riportato dalla tabella seguente:

Descrizione	Costo annuo
A) Costo medio annuo ricercatori a tempo indeterminato	55.500



abilitati	
B) Costo iniziale Professori Associati (II Fascia)	70.000
Differenziale (B-A)	14.500

Conseguentemente l'importo del differenziale retributivo moltiplicato il numero delle possibili progressioni, evidenzia la maggiore spesa a regime dal 2022, nei termini seguenti: euro 14.500\*1.034= euro 14.993.000.

- 525 Il comma reca un incremento di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021 del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca". L'incremento è reso necessario dal protrarsi dello stato di emergenza connesso alla crisi epidemiologica da Covid-19 rispetto alle previsioni iniziali. I criteri di riparto e utilizzazioni delle risorse saranno determinati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.
- 526 *La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del MUR di un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a sostenere gli studenti fuori sede.*
- 527 *Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il MEF sono disposte le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente comma.*
- 528 *Le disposizioni prevedono un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,*
- 530 *per 240.000 euro per l'anno 2021, ai fini dell'istituzione di sei borse di studio per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso. A tale fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università destinatarie dei predetti interventi. La copertura dei costi a carico degli Atenei, per l'attivazione dei predetti Master di primo o secondo livello, è posta comunque a carico delle risorse disponibili, a legislazione vigente, sui bilanci di ateneo, e sui proventi derivanti dall'iscrizione degli studenti ai percorsi formativi post-universitari previsti.*
- 531 *Le disposizioni prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, e destinato a finanziare cento*
- 533 *borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico. I progetti di studio e di ricerca sono definiti in collaborazione con le istituzioni universitarie e sono finalizzati a sviluppare le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari. Ai fini della selezione dei soggetti beneficiari si provvede mediante avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica. La partecipazione delle istituzioni universitarie alla definizione dei contenuti dei progetti di studio e ricerca non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Lo svolgimento dei progetti presso le amministrazioni centrali, che sarà regolato su base convenzionale con specifici protocolli d'intesa, non determina oneri aggiuntivi a carico delle predette amministrazioni.*
- 534 *La disposizione reca un incremento di fondi di 500.000 euro per l'anno 2021 a beneficio della Scuola europea di industrial engineering and management, nei termini di un mero limite di spesa.*



- 535 *La disposizione istituisce un fondo nello stato di previsione del ministero dell'Università e della ricerca con una dotazione di 7 milioni di euro, per l'anno 2021, nei termini di un mero limite di spesa. Con successivi decreti del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di erogazione delle predette risorse a beneficio di taluni conservatori.*
- 536 *La disposizione prevede che per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e per promuovere l'inserimento di neo-laureati nel mondo del lavoro, viene concesso un credito d'imposta ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021*  
539 *e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 e 2022, nella forma di borse di studio ed altre iniziative formative promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537. Il credito d'imposta è concesso fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i criteri di attribuzione. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.*
- 540 *Il comma prevede un incremento del FOE di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021, necessario al fine di garantire la continuità dei finanziamenti straordinari disposti con il cd "decreto Rilancio" e corrispondere alla richiesta del Parlamento di prevedere maggiori investimenti nella ricerca.*
- 541 *La disposizione incrementa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, destinando l'incremento all'assunzione di ricercatori. L'incremento è destinato ad assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività di stabilizzazione dei ricercatori. I criteri e le modalità di riparto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.*
- 542 *La disposizione incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), al fine consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA), prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di esse iscritti.  
Si evidenzia che l'art. 1, co. 742, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM di € 500.000 annui dal 2019, al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di DSA. Ha inoltre stabilito che le risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti.  
Successivamente, l'art. 1, co. 282, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato le medesime risorse di € 1,5 mln annui dal 2020, al fine di consentire alle istituzioni AFAM*



*di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità – indipendentemente dal grado della stessa – e con certificazione di DSA. Anche in questo caso, ha stabilito che le risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti.*

*La presente disposizione, dunque, accresce, entro un mero limite di spesa, le dotazioni finanziarie finalizzate a favorire le iniziative di sostegno agli alunni con disabilità nelle istituzioni AFAM.*

*Con riferimento alla possibile previsione della figura del tutor accademico per le finalità di supporto agli studenti disabili di cui alla presente disposizione, la medesima costituisce una mera eventualità, attivabile dalle singole istituzioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, come accresciute dalla norma in argomento, rivolta ad acquisire la collaborazione di soggetti, anche esterni alle istituzioni medesime, in possesso dei requisiti, previamente individuati, necessari a fornire il supporto richiesto dallo specifico disturbo sofferto dagli studenti delle singole istituzioni. L'individuazione di tali soggetti, ai quali è richiesto un impegno non continuativo in quanto connesso allo specifico disturbo eventualmente sofferto dallo studente, resta ovviamente soggetta alle procedure di cui all'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001.*

- 543 *La disposizione incrementa di 1 milione di euro nel 2021, di 2 milioni di euro nel 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273 della legge di bilancio n. 160 del 2019 relativa al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali e per la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale.*
- 544 *La disposizione reca un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS.*
- 545 *La norma autorizza anche per l'anno 2021 un contributo a favore del CNR, pari a 500.000 euro, al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano.*
- 546 *La norma determina un onere di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 corrispondente all'incremento delle risorse di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in favore della Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale), per accelerare e riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali.*
- 547 *La norma autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, per supportare gli enti locali compresi in tali aree con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei, al fine di favorirne la crescita e lo sviluppo sostenibile e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale.*
- 548 *La disposizione istituisce il "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)" con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023. Tale Fondo è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca*



(PNR) 2021 – 2027 in modo tale da garantire l’attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica in coerenza con il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea. I criteri di riparto del suddetto Fondo, tra le università e gli enti pubblici di ricerca, sono individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

- 549** La disposizione prevede l’istituzione del “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, nello stato di previsione del MUR, al fine di promuovere quegli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle AFAM e degli enti di ricerca che, con la recente crisi epidemiologica, sono risultati non più procrastinabili. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, 250 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 2025, e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. I criteri di riparto saranno individuati con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca.
- 550** La disposizione introduce la possibilità, per il Ministero dell’università e della ricerca, di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.–Invitalia per quanto concerne talune attività – come i servizi specialistici di verifica, monitoraggio e controllo e le connesse attività di analisi e valutazioni economiche, finanziarie e amministrativo-contabili. A tal fine viene stanziata la cifra di 10 milioni di euro annui per il finanziamento della convenzione.
- 551** La disposizione prevede, il ricorso ad esperti e professionisti qualificati per le attività di valutazione, monitoraggio e controllo di interventi di promozione della ricerca mediante il finanziamento di programmi e progetti di ricerca. Gli oneri derivanti dalla disposizione, ivi compresi quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono a carico, nel limite massimo del sette per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca.
- 552** La disposizione propone una disposizione volta a semplificare la normativa italiana per l’attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), intervenendo sulla parte che dispone in merito allo stanziamento ed alla sua allocazione nonché per consentire l’adozione nuove regole di attuazione e gestione dello stesso. Attualmente i finanziamenti del programma vengono corrisposti con le modalità di riparto del FOE. Tuttavia, in ragione della doverosità e stabilità di detti finanziamenti – che discendono dall’applicazione di trattati internazionali, cui l’Italia è parte – si rende ragionevole che essi vengano svincolati da tale fondo per essere impiegati – senza dover attendere il citato riparto – con maggiore tempestività. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi, tenuto conto che dispone solo una diversa allocazione contabile delle risorse già iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.
- 553** *La disposizione, reca l’istituzione dell’anagrafe degli enti privati di ricerca. Per tale attività, di mero rilievo amministrativo, il Ministero dell’università e della ricerca provvede con le proprie risorse, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente. Tale anagrafe, infatti, anche in considerazione della particolare modestia numerica del fenomeno che intende censire, consta di una mera attività certificativa, priva di ulteriori oneri amministrativi o organizzativi.*
- 554** *La disposizione prevede l’istituzione di un fondo finalizzato a promuovere la ricerca sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, tali risorse sono orientate esclusivamente ad incentivare, attraverso una mera contribuzione, l’attività svolta dai soggetti privati indicati dalla disposizione medesima.*



- 555** *La disposizione reca un incremento di fondi per 100.000 euro annui per il triennio 2021-*
- 556** *2023 a beneficio di talune università, che stipulano convenzioni con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, nei termini di un mero limite di spesa. Lo stanziamento previsto è congruo in quanto inteso come incentivo all'attivazione dei suddetti corsi di master in modo da renderli economicamente sostenibili e consentirne l'avvio in fase sperimentale. Resta fermo che, come previsto dalla legislazione vigente, l'attivazione dei master è intrapresa dai singoli atenei in piena autonomia e si volge attraverso l'impiego, innanzitutto, della contribuzione studentesca, alla quale, solo se necessario e solo ove disponibili nei propri bilanci, vengono aggiunte risorse da parte dei medesimi atenei. Anche sotto questo profilo, dunque, la misura è compatibile con le regole dell'ordinamento universitario, rappresentando solo una azione di incentivo nella direzione della programmazione della tipologia di master indicati dalla disposizione.*
- 557** La norma, al comma 557, consente la chiusura di complessi e costosi contenziosi in cui è
- 558** coinvolta l'Università di Tor Vergata per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello
- 559** Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell'Università stessa. A
- 560** tal fine è prevista l'assegnazione di 25 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti. Al comma 558 è previsto il trasferimento, contestuale all'assegnazione delle somme, da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'Agenzia del demanio del complesso sportivo "Città dello Sport" e del terreno su cui insiste lo stesso. L'assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021. Stante la finalità del completamento delle opere, anche tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze, sono trasferiti alla medesima Agenzia i progetti sinora sviluppati. Il comma 559 prevede a tal fine l'assegnazione di 3 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell'area trasferita. Il comma 560 dispone la cessazione, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, degli effetti della Convenzione ancora in essere tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Vianini Lavori S.p.A., società assegnataria dei lavori.
- 561** La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
- 562** delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, da destinarsi al potenziamento dell'attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.
- 563** *La disposizione, al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in relazione allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.*
- 564** *La disposizione, al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, destina al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.*
- 565** Dalla disposizione deriva un maggiore onere per SNF 2021 pari a euro 53.926.053,36. L'onere indicato si riferisce all'onere contributivo (per il periodo 2016/2020) non corrisposto dalle Università non statali che hanno continuato a versare la contribuzione sulla base



dell'aliquota inferiore, vigente tempo per tempo, rispetto a quella di computo. L'importo da prevedere, quantificato da INPS, è il seguente:

anno 2016: euro 13.755.194,09

anno 2017 euro 12.308.106,06

anno 2018 euro 12.114.240,21

anno 2019 euro 12.826.451,94

anno 2020 euro € 2.922.061,06.

Il totale ammonta quindi ad euro 53.926.054

- 566** La disposizione istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC)
- 567** con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su
- 568** soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia.
- 569** Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
- 570** *La disposizione prevede l'incremento di ulteriori 3 milioni di euro per il 2021 delle risorse destinate ai programmi sperimentali per gli interventi di riforestazione urbana previsti all'art. 4 del DL n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019.*
- 571** Si prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Sotto il profilo finanziario la disposizione determina una rinuncia a maggior gettito trattandosi di una fondazione di nuova istituzione.
- 572** *La disposizione incrementa di 400.000 euro per l'anno 2021, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le predette risorse sono finalizzate ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475 della, medesima legge.*
- 573** *La norma è tesa a dare maggiore impulso alla cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani. A tale scopo è prevista l'istituzione di un Fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione di eccellenza attraverso programmi di approfondimento volti allo sviluppo e all'ulteriore potenziamento della conoscenza e della competenza nella specifica materia del diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani.  
Si prevede che i criteri di accesso alle risorse del Fondo saranno stabiliti attraverso apposito decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Avranno prioritario accesso alle risorse i soggetti con maturata attività pluriennale, documentabile, di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.*
- 574** Il **comma** mira a consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'acquisto di beni culturali secondo le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per questa finalità è autorizzata la spesa di 10





- milioni di euro per il 2021, di 15 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.
- 575** Rifinanzia per gli anni 2021 e 2022 il fondo di cui all'articolo 183, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l destinato al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. L'onere del presente comma è pari a 25 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 202.
- 576** Rifinanzia la Carta elettronica, nota come App 18, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2021. L'onere del presente comma è pari a 150 milioni di euro per il 2021.
- 577** Assegna un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini per promuovere e favorire la crescita e la formazione di giovani musicisti e incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 e il 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le cui risorse sono destinate al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
- 578** *La disposizione prevede che il fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021 da destinare alla digitalizzazione del patrimonio, alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi per la fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi e-learning. Detto Fondo, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è finalizzato ad assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*
- 579** *La norma assegna alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e un contributo di euro 300.000 annui a decorrere dal 2023, al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza.*
- 580** *La disposizione incrementa di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico, istituito nello stato di previsione del MIBACT dall'articolo 2, comma 132, del D.L. 262/2006 per assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.*
- 581** *La disposizione, al fine consentire le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, autorizza la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021-2023. Le risorse sono destinate ad un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni da istituire presso il Ministero per i beni e le attività*



*culturali e per il turismo per i cui componenti non sono previsti compensi, gettoni di presenza né rimborsi spesa.*

- 582** *La norma per le finalità ivi indicate prevede l'istituzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO, autorizzando a tale fine la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La disposizione prevede altresì che ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese e che alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite delle predette risorse.*
- 583** La disposizione apporta diverse modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220. In particolare:
- la lettera a)** incrementa di 240 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220/2016;
- la lettera b)** eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di produzione di cui all'articolo 15 della legge n. 220/2016;
- la lettera c)** eleva in maniera generalizzata dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di distribuzione di cui all'articolo 16 della legge n. 220/2016, al contempo sopprimendo il comma 2 che prevedeva i singoli casi in cui, tramite apposito decreto, era riconosciuta una percentuale del 40 per cento;
- la lettera d)** eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all'articolo 19, della legge n. 220/2016;
- la lettera e)**
- **al punto 1)** esclude i crediti di imposta di cui agli articoli 15 e 19 della legge n. 220/2016 dal limite massimo complessivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge;
  - **al punto 2)** introduce dopo l'articolo 5 della legge n. 220/2016 l'articolo 5-bis che prevede una clausola di flessibilità nella determinazione delle aliquote dei crediti di imposta, in modo che i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano tenere conto dell'andamento del mercato e delle esigenze degli operatori.
- 584** La disposizione introduce una clausola di salvaguardia con il richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 circa il monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze degli oneri di cui al presente articolo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvede a una riduzione del Fondo medesimo.
- 585** La disposizione prevede la trasformazione della società Istituto Luce Cinecittà S.r.l in società
- 586** per azioni "Istituto Luce Cinecittà S.p.A." Le azioni di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. sono
- 587** attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che è autorizzato ad aumentare il
- 588** capitale sociale della società di un importo pari a 10 milioni di euro nell'anno 2021.
- La disposizione ha effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che la S.r.l. è classificata nella pubblica amministrazione (e lo sarà anche la S.p.A. posto che non si introducono modifiche sostanziali alla sua attività) e quindi, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto, rileva l'utilizzo delle risorse da parte della società.



- 589** Le disposizioni intervengono sul percorso di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, avviato nel 2013 e analiticamente indicato all'articolo 11 del decreto-legge n. 91, introducendo alcune disposizione di natura ordinamentale ed altre di carattere oneroso.
- 594** In particolare si prevede l'incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 comma 6, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro nell'anno 2021, da destinare alle Fondazioni che presentino, nei termini previsti, un piano di rientro del debito nell'arco temporale 2021-2023, con l'impegno del perseguimento del pareggio annuale e del tendenziale riequilibrio economico-finanziario al 31 dicembre 2023, pena la liquidazione coatta amministrativa. Tale fondo di rotazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il risanamento delle Fls, per la concessione di finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a fronte della programmazione di tagli alle spese e di un ripensamento globale della gestione degli enti coinvolti. Le fondazioni in crisi possono accedere al detto fondo a seguito dell'approvazione del piano di risanamento esaminato dal Commissario governativo e approvato successivamente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
- E' prevista la proroga al 31 dicembre 2022 delle funzioni del Commissario straordinario relative al monitoraggio dello stato di risanamento già in atto delle Fondazioni impegnate in tale percorso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciò in considerazione del nuovo termine fissato per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario per tali soggetti e in ragione dei tempi necessari alla verifica contabile possibile solo a seguito delle approvazioni dei relativi documenti di bilancio.
- Si prevede inoltre la proroga delle funzioni del Commissario fino al 31 dicembre 2023 in relazione agli eventuali piani di rientro presentati dagli enti mai sottoposti alla procedura di cui all'articolo 11 sopra citato, che intendono aderire alla procedura di risanamento, in considerazione della riduzione del numero di enti da monitorare e ritenuto che la vigilanza sulle Fls possa essere riassunta dalla competente Direzione generale dello spettacolo. Il compenso del Commissario straordinario è determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, che richiama i parametri determinati dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 (una parte fissa e una variabile nella misura di 50 mila euro lordi ciascuna) e che prevede altresì che i relativi oneri gravano sulle risorse di bilancio delle Fondazioni ammesse alla procedura di risanamento.
- Si prevede infine la possibilità che il Commissario si avvalga di esperti entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023. In proposito si rileva che l'articolo 1 comma 602 della legge n. 145 del 2018 prevede che a supporto delle attività del Commissario la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo conferisca fino a 3 incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale per la durata massima di 12 mesi entro il limite di spesa di 75.000 euro, a valere sul FUS, per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con l'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020 gli incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2020 ed è stata autorizzata una spesa di 25.000 euro per l'anno 2020. Alla luce dell'esperienza maturata nel tempo in relazione alle procedure di risanamento, si reputa necessario eliminare il vincolo numerico degli esperti, per consentire una maggiore flessibilità nella determinazione del numero di professionisti chiamati a supportare il Commissario. Si ritiene altresì necessario innalzare il limite di spesa entro cui conferire gli incarichi, portandolo a 100.000 euro, destinate ai compensi di tali esperti, in considerazione della complessità e della gravosità del lavoro da svolgere.
- 595** La norma, prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi – che si riferisce a quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di



biancheria e di pulizia dei locali, contenuto nell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca – è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Si stabilisce inoltre, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.

Si chiarisce inoltre che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

La disposizione assicura un maggior gettito di difficile determinazione che, pertanto, prudenzialmente non viene stimato.

- 596** Si dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ove si prevede l'adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale. L'abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d'essere.
- 597** La disposizione agevola l'attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, già prevista dall'articolo 13-quater, comma 4 e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in considerazione del passaggio di competenze in materia di turismo dal MIPAAF al MiBACT, nonché delle esigenze di coordinamento con le normative regionali che abbiano già adottato codici identificativi delle medesime strutture. A tal fine, si sostituisce il comma 4, prevedendo l'istituzione della predetta banca dati presso il MiBACT (in sostituzione del Dicastero precedentemente competente) e i contenuti della stessa: in particolare, la banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Tali dati, ivi inclusi i codici identificativi regionali laddove adottati, sono trasmessi al MiBACT dalle regioni e dalle province autonome. Lo stesso comma 4, assorbendo e razionalizzando i contenuti di cui ai commi 5 e 6 – conseguentemente abrogati – stabilisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo siano disciplinate le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e di accesso alle informazioni ivi contenute. Infine, a fini di coerenza sistematica, al comma 7 sono aggiunti, tra i soggetti tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, coloro che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo. All'attuazione della norma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse stanziate al comma 9 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui nel capitolo 8901, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
- 598** *La disposizione intende abrogare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del DL 133/2014 in materia di Marina Resort, aggiunta con l'articolo 100 del DL 104/2020 che non consente di applicare l'aliquota ridotta prevista al punto 120 della Tabella A parte III ai servizi resi in ottemperanza dei contratti annuali o pluriennali di stazionamento.*



*Considerando un numero di barche interessate dalla misura pari a 60.000 unità e un costo medio del servizio di stazionamento pari a 3.000 euro annui, si stima un costo complessivo di circa 180 milioni di euro.*

*La riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 10% determina una perdita di gettito di circa 17,7 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2021.*

599 *La norma in esame prevede l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 di cui*  
600 *all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*  
601

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

*c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*

*d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

*La norma, dunque, è sostanzialmente analoga a quella già approvata con l'articolo 78, comma 1, del DL 104/2020, salvo il fatto che esclude dall'esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, in quanto tale esenzione per l'anno 2021 è già prevista dal comma 3 del medesimo articolo 78.*

*Con riferimento alle pertinenze degli immobili D/2, la stima di 4,5 milioni di euro indicata nella RT del citato articolo 78, è da intendersi su base annua. Pertanto, in questa sede si ascrivono effetti finanziari negativi pari a 2,25 milioni di euro in quanto l'agevolazione prevista è relativa ai primi sei mesi dell'anno.*

*Ai fini della stima degli effetti finanziari della presente disposizione si ritiene che l'esenzione della prima rata IMU 2021 comporti effetti analoghi a quelli stimati in sede di predisposizione della relazione tecnica dell'articolo 78, comma 1, del DL 104/2020 tenendo conto della precisazione sopra riportata relativa alle pertinenze degli immobili D2.*

*Pertanto, nel complesso la norma in esame genera effetti finanziari negativi per l'anno 2021 pari a 214,35 milioni di euro, come di seguito riportato.*

	<i>IMU quota Stato</i>	<i>IMU quota comune</i>	<i>Totale IMU</i>
<i>Comparto turismo (lett. a-b)</i>	<i>130,55</i>	<i>77,15</i>	<i>207,7</i>
<i>Immobili fiere (lett. c)</i>	<i>4,35</i>	<i>1,65</i>	<i>6</i>
<i>Discoteche e altro (lett.d)</i>	<i>0,35</i>	<i>0,3</i>	<i>0,65</i>
<i>Totale</i>	<i>135,25</i>	<i>79,1</i>	<i>214,35</i>

*milioni di euro*

602 *Il comma 602 prevede, per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, la possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale,*



*commerciale o artigianale e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, secondo le modalità già previste dall'art. 28 del D.L. 34/2020 e successive modifiche.*

*La disposizione in esame prevede, in particolare, che il credito d'imposta sia concesso per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021.*

*Per la stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione dell'emendamento, sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla banca dati della fatturazione elettronica per la valutazione del calo di fatturato.*

*La tabella seguente espone gli effetti finanziari complessivamente stimati in circa 170,8 milioni di euro nel 2021.*

<i>Canoni di locazione ed affitto d'azienda Estensione ad aprile 2021 (alberghi, agriturismo, agenzie di viaggi, tour operator e stabilimenti termali)</i>		
	<i>% credito</i>	<i>Credito d'imposta (4 mesi)</i>
<i>Canoni di locazione</i>	<i>60%</i>	<i>147,2</i>
<i>Affitto d'azienda</i>	<i>50%</i>	<i>23,6</i>
<i>Totale</i>		<i>170,8</i>

- 603 *Il comma 603 prevede il rifinanziamento, per l'anno 2021, nella misura di 100 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del DL 34/2020, estendendolo anche alle imprese turistico-ricettive.*
- 604 *Il comma 604 incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79 del DL 104/2020 relativa al credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 8., convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2014, n. 106.*
- 605 *La disposizione istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e di Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni il territorio italiano.*
- 606 *Prevede che le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 605 siano definite dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto.*
- 607 *Prevede misure di carattere ordinamentale senza riflessi finanziari.*
- 608 *La misura interviene sulla disciplina di cui all'articolo 57-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dal decreto cd Cura Italia (art. 98, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18), introducendo il comma 1 quater per fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni per effetto della crisi da COVID-19.  
In considerazione della perdurante condizione di crisi del settore editoriale, la norma dispone la proroga per il biennio 2021-2022, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.*



Nelle more del consolidamento dei dati relativi alle domande presentate per l'annualità 2020 secondo il nuovo regime di computo introdotto in corso d'anno, si mantiene prudenzialmente inalterato il tetto di spesa già previsto.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

- 609** La norma dispone la proroga - per gli anni 2021 e 2022 - del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, ai sensi dell'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il tetto di spesa vigente per il 2020, pari a 17 milioni di euro, è stato riproporzionato per il biennio 2021-2022 sulla base delle domande pervenute con riferimento all'anno in corso. Secondo i primi dati elaborati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'anno 2020 sono pervenute 5.120 domande (di cui 4.081 da parte di edicole, 1.017 da punti vendita non esclusivi e 22 da distributori), per un totale del credito concedibile (applicando il limite individuale di 4mila euro) pari a 13.147.040 euro. Anche scontando una maggiore conoscenza e visibilità della misura, la spesa attesa deve ritenersi contenuta entro i 15 milioni di euro in ragione d'anno.
- 610** Al fine di consolidare contestualmente il sostegno all'editoria digitale, si dispone la proroga biennale anche del credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate editte in formato digitale. In relazione all'andamento atteso delle richieste per l'anno 2020, come stimato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di limitare il ricorso al riparto proporzionale in sede di attribuzione del contributo per gli anni 2021 e 2022, si dispone altresì l'aumento del tetto di spesa da 8 a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti.
- 611** La disposizione interviene sulla disciplina della cd "18App", di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo l'inserimento tra gli acquisti ammissibili anche degli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani già ammessi per l'anno 2020 ai sensi della richiamata disciplina. La norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che non viene modificato il limite di spesa previsto dal predetto comma 357.
- 612** La norma introduce per il biennio 2021-2022 un regime sperimentale di sostegno alla
- 613** domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito, con ISEE fino a 20mila euro.



Il sostegno è riconosciuto attraverso l'accesso a un contributo integrativo del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2020, n. 243, rivolto alla medesima platea di beneficiari.

Il contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale. Esso è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il contributo è concesso entro il limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Tale tetto di spesa è dimensionato sulle risorse già impegnate per il voucher di cui al DM 7 agosto 2020, pari a 204 milioni di euro, per un contributo massimo pari a 500 euro rivolto alla medesima platea di beneficiari (nuclei con ISEE fino a 20mila euro). Supponendo un tasso di adesione al contributo integrativo pari all'80 per cento e una spesa effettiva media pro-capite pari a 80 euro, l'importo complessivo delle richieste è stimabile in circa 25 milioni di euro.

La misura di sostegno è coerente con l'obiettivo di miglioramento dell'indicatore DESI 3a1 (Uso dei servizi Internet: Incremento delle persone che utilizzano Internet per leggere giornali o riviste) e come tale, integrabile nel Piano voucher per famiglie meno abbienti di cui al suddetto DM 7 agosto 2020, ferma restando la necessaria integrazione delle istruzioni operative.

Ai fini dell'erogazione del contributo si applicano, pertanto, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche e ulteriori disposizioni applicative della misura.

- 614** *La disposizione assegna 100 milioni di euro per il 2021, che costituisce limite di spesa, per*
- 615** *l'ulteriore finanziamento del contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi (ex art. 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017), finalizzandolo all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature televisive obsolete, allo scopo di favorire la transizione alle nuove tecnologie DVB-T2 .*
- 616** La norma dispone che, a decorrere dall'anno 2021, le entrate versate a titolo di canone di
- 619** abbonamento alla televisione sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, come risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello di accredito, siano destinate nella misura di euro 110 milioni al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale confluiscono anche le risorse del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale, quale quota di finanziamento riconducibile all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e per la restante quota alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Viene, pertanto, abrogato il meccanismo delineato dal l'articolo 1, commi da 160 a 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenendosi, sulla base dei dati accertati nel periodo di riferimento 2016-2019, lo stesso ormai superato, in quanto sono complessivamente stabilizzati i versamenti a titolo di canone di abbonamento televisivo, in correlazione alla nuova misura del canone di abbonamento alla televisione fissato dall'anno 2017 in euro 90,00. Tale disposizione risponde, tra l'altro, a criteri di semplificazione amministrativa, anche in coerenza, con la stabilizzazione della soglia reddituale per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per gli ultrasessantacinquenni, che è stata disposta dall'articolo 1, comma 355 della legge 27





dicembre 2019, n. 160.

L'effetto negativo della norma sui saldi di finanza pubblica, quantificato in 99 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, è essenzialmente ascrivibile all'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Complessivamente gli stanziamenti di bilancio, destinati, rispettivamente, al Fondo per il pluralismo e alla Società Rai, secondo il nuovo meccanismo diretto di assegnazione delle risorse, al netto della quota parte, di euro 20,9 milioni, già stabilizzata con il citato articolo 1, comma 355 della legge di bilancio 2020, per l'esenzione del pagamento del canone anziani a basso reddito, resta ancorato all'acquisizione all'erario dell'effettivo gettito a titolo di canone di abbonamento televisivo, contabilizzato sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che dal rendiconto dell'esercizio 2019, sono pari a circa 1,9 miliardi di euro.

Lo stanziamento di trasferimento alla Società Rai - Radiotelevisione italiana spa, per l'anno 2021, è pari ad 1,769 milioni di euro, in linea con quanto assegnato ordinarariamente alla Società con il meccanismo della vigente disposizione, al netto della quota di risorse connessa all'abrogazione della misura di spending di cui alla lettera a), comma 619 dell'articolo in argomento. Il suddetto stanziamento, per effetto della disposizione in esame, verrà aggiornato in relazione all'andamento delle entrate per il predetto canone.

- 620** La norma apporta una integrazione di carattere ordinamentale all'articolo 239 del decreto legge n. 34 del 2020, precisando che le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono essere destinate anche alla realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle Regioni, dalle province autonome, dai Comuni, con conseguente trasferimento delle risorse alle suddette amministrazioni locali, sempre nell'ambito delle finalità del Fondo e delle medesime risorse disponibili, previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che individua solo ulteriori modalità di utilizzo del fondo, nell'ambito delle medesime risorse stanziata e disponibili.

- 621** La disposizione attribuisce la competenza ordinaria sulla gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema di allerta COVID, istituito con l'articolo 6 del decreto legge n. 28 del 2020, al Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi derivanti dal prolungamento della attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2021, valutati in 3 milioni di euro, saranno sostenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 125 del 2020, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione.

- 622** *La disposizione, al fine di assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è volta a corrispondere, ai gestori dell'identità digitale, un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal fine è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono previste le predette misure di*



*compensazione, nel limite di spesa indicato.*

- 623** *La disposizione prevede, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), la concessione in comodato gratuito di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.*
- 624** *In relazione al beneficio di cui al comma 623, da concedere ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione corrispondente al predetto importo per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.*
- 625** *La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.*
- 626** La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di iniziative volte a dare concreta attuazione alla partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa.
- 627** Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, infatti, si limitano a prevedere la possibilità per gli enti indicati, da un lato, di istituire il nuovo regime di aiuto e, dall'altro, di concedere i regimi di aiuto disciplinati per un periodo temporale più esteso. La quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse.
- 628** La disposizione prevede la soppressione dell'imposta erariale sulla benzina autotrazione (IRBA) a partire dal 1° gennaio 2021.  
Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, si utilizzano i dati dei quantitativi di benzina, distinti per regione, venduti in rete, relativi all'anno 2018, riportati nel Bollettino Petroliero pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nelle regioni in cui attualmente è in vigore l'IRBA (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria).  
L'ammontare complessivo del minor gettito derivante dalla soppressione dell'imposta, riportato nella tabella sottostante, è calcolato moltiplicando i suddetti quantitativi per le relative aliquote dell'IRBA.  
Si specifica che la perdita di gettito dell'IRBA interessa le sei regioni in cui viene applicata (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria), mentre quella concernente l'IVA e le imposte dirette riguarda l'erario.

	2021	2022	dal 2023
IRBA	-79,14	-79,14	-79,14
IVA	-15,67	-15,67	-15,67
IRES/IRPEF	0	2,42	1,38



IRAP	0	0,59	0,32
TOTALE	-94,81	-91,8	-93,11

*In milioni di euro*

**630** La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, il cui onere è già ricompreso nella tabella sopra riportata alla voce IRBA, finalizzato a ristorare la perdita di gettito delle sei regioni in cui l'IRBA viene applicata.

**631** La disposizione, volta ad adeguare la normativa nazionale alle richieste della Commissione  
**633** Europea, dispone al comma 631 la disapplicazione per gli OICR di diritto estero (stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea o nello spazio SEE):

1. della ritenuta di cui all'art. 27, comma 3, del DPR 600/73
2. dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27 ter del medesimo DPR 600/73.

La disposizione di cui al comma 633 prevede la disapplicazione per gli OICR di diritto estero (stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea o nello spazio SEE) dell'imposta relativa alle plusvalenze ed alle minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ciò premesso, ai fini della stima degli effetti finanziari sul gettito, sono stati analizzati i dati desunti dalle dichiarazioni 770/2019 presentate dai sostituti d'imposta e dagli intermediari per l'anno di imposta 2018 (ultimo disponibile), attraverso un'analisi dei soggetti residenti in Paesi dell'UE.

La perdita di gettito è rappresentata da una quota parte degli importi determinati come sopra descritto, atteso che tra i soggetti residenti in Stati membri dell'UE e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo non vi sono solo OICR, ma anche altre tipologie di investitori. Per ottenere una stima più puntuale è necessario formulare alcune assunzioni circa la distribuzione delle azioni italiane ai soggetti non residenti distinti per tipologia.

Al fine della quantificazione degli effetti finanziari relativi al comma 631 sono stati elaborati i dati desunti dal quadro SK del suddetto Modello 770/2019, e sono state effettuate elaborazioni da cui emerge:

- per quanto concerne le ritenute di cui al precedente punto 1), le ritenute sui proventi percepiti in Stati UE e SEE sono state per tale annualità pari a € 41.782.805; per i proventi percepiti in Stati diversi dai precedenti le ritenute ammontano a euro 47.946.065;
- per la valutazione degli importi riferiti alle imposte sostitutive di cui al punto 2), è stato determinato l'ammontare dei dividendi distribuiti da emittenti italiane a soggetti non residenti: i dividendi risultano pari a € 11.796.614.579, di cui € 10.099.880.321 distribuiti a soggetti residenti in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e € 1.696.734.258 distribuiti a soggetti residenti in altri Stati. In riferimento a tali emolumenti, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive pagate sui dividendi percepiti da soggetti non residenti è risultato pari a € 1.075.272.945, di cui euro 599.334.975 riferito a soggetti residenti in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e € 475.937.970 riferito a soggetti residenti in altri Stati.

In conclusione:

- le ritenute di cui all'art. 27, co. 3, del DPR 600/73 indicata al precedente punto 1), afferenti ai dividendi erogati a soggetti residenti in UE e SEE, sono pari a € 41.782.805;
- le imposte sostitutive di cui all'art. 27 ter del medesimo DPR 600/73 indicate al precedente punto 2), afferenti ai dividendi erogati a soggetti residenti in UE e SEE, sono pari a euro



599.334.975.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari relativi al comma 633 sono stati elaborati i dati presenti nel quadro SO del suddetto Modello 770/2019, quadro riservato a Comunicazioni e Segnalazioni all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.10, comma 1, del D. Lgs. n.461/97. In tale quadro, i soggetti dichiaranti riportano gli importi (campo 16 del modello) corredati di una causale esplicativa della loro natura. Tra le causali previste, quelle che riferiscono alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del DPR 917/86, sono:

- A – Cessione a titolo oneroso di partecipazioni eccetto associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5 del TUIR;
- B – Annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti.

Le elaborazioni effettuate, che hanno tenuto conto soltanto degli importi così identificati, hanno prodotto i seguenti risultati:

- l'importo complessivo riferito agli importi con causale A o B è pari a euro 6.453.857.241; l'imposta sostitutiva ad essi relativa, applicando l'aliquota vigente del 26 per cento, risulta pari a € 1.678.002.883.

Per determinare la distribuzione delle azioni italiane a soggetti non residenti, sono stati analizzati i dati CONSOB relativi ai detentori delle azioni per ciascuna società quotata pubblicati nel rapporto "*Report on corporate governance of Italian listed companies*" per l'anno 2019.

Sulla base dei dati contenuti nel predetto rapporto, ed in particolare di quelli relativi alla presenza degli investitori istituzionali nelle Assemblee generali annuali delle cento società con maggiore capitalizzazione quotate nel Financial Times Stock Exchange di Milano (Tavola 3.3, pag. 42, del Rapporto 2019), risulta che gli investitori istituzionali stranieri presenti nel 2019 alle Assemblee generali delle 100 società rappresentano il 18,7 per cento del capitale totale e il 27,6% del capitale presente nelle Assemblee.

Sulla base della serie temporale che copre gli anni 2016-2019, si rileva inoltre che la quota del capitale totale rappresentato dagli investitori istituzionali risulta pari a: 17,9 per cento nel 2016, 18,3% nel 2017, 19,7% nel 2018 e 18,7% nel 2019.

Al fine di stimare la quota di capitale sociale delle azioni italiane detenute da investitori istituzionali esteri, si è considerato che i dati presenti nel sopra citato Rapporto riguardano solo una parte, benché rappresentativa, delle azioni italiane quotate. È stato utilizzato come parametro di base la media delle quote rilevate negli ultimi quattro anni, pari a 18,6 per cento.

Va peraltro evidenziato come la presenza degli investitori istituzionali esteri nelle compagini aziendali delle società non quotate è presumibilmente inferiore a quella delle società quotate. Si ipotizza che tale presenza si concretizzi in una percentuale pari a circa un terzo rispetto a quella rilevata per le società quotate e pari quindi al 6,2 per cento.

L'elaborazione delle informazioni contenute nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi delle Società di capitali 2019 (anno d'imposta 2018) ha evidenziato che gli utili distribuiti dalle società quotate ammontano al 39,2% del totale nazionale.

Pertanto, considerando le due percentuali di presenza indicate in precedenza (18,6 per cento di presenza degli OICR esteri nel capitale delle società quotate e del 6,2 per cento in quello delle non quotate), e in rapporto ai pesi percentuali degli utili da esse distribuiti, si ottiene una media ponderata del 11,1% che rappresenta la quota degli utili percepiti dagli OICR esteri rispetto al totale.

Valutazione complessiva degli effetti finanziari della norma in esame

Relativamente al **comma 631**, la perdita di gettito è stimata sulla quota parte dell'ammontare di euro 641.117.780 (euro 41.782.805 + euro 599.334.975), cui è stata applicata la predetta percentuale (11,1 per cento). Ne risulta una stima di euro 71.164.074 (euro 641.117.780 \*11,1%). Relativamente al **comma 633** si è inoltre assunta un'analoga percentuale (11,1 per cento) che rappresenta la quota del capitale degli investitori istituzionali. Pertanto applicando la percentuale di 11,1 per cento all'imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze realizzate in Italia ai sensi



dell'art. 67, comma 1, let. c) del DPR 917/86, si ottiene che la perdita di gettito è stimata in euro 186.258.320 (euro 1.678.002.883 \*11,1%).

#### Dati relativi al triennio 2016-2018

La seguente tabella riepiloga i dati relativi alle ultime annualità (2016, 2017 e 2018) utilizzati come basi per il calcolo della perdita di gettito:

	2016	2017	2018
Dividendi distribuiti a soggetti non residenti	18.383.807.993	22.587.224.883	11.796.614.579
di cui a soggetti residenti in stati UE o SEE	14.627.457.307	19.688.633.372	10.099.880.321
di cui a soggetti residenti in altri stati	3.756.350.686	2.898.591.511	1.696.734.258
Imposte sostitutive pagate su dividendi percepiti (art. 27 ter)	916.377.174	772.552.537	1.075.272.945
di cui da soggetti residenti in stati UE o SEE	440.173.243	428.208.897	599.334.975
di cui da soggetti residenti in altri stati	476.203.931	344.343.640	475.937.970
Ritenute per proventi percepiti (art. 27, comma 3)	95.755.369	72.995.531	89.728.870
di cui da soggetti residenti in stati UE o SEE	24.621.228	13.101.975	41.782.805
di cui da soggetti residenti in altri stati	71.134.141	59.893.556	47.946.065
Base di calcolo per la perdita di gettito	464.794.471	441.310.872	641.117.780
<b>Perdita di gettito stimata (percentuale 11,1%)</b>	<b>51.592.186</b>	<b>48.985.507</b>	<b>71.164.074</b>
Ammontare delle plusvalenze realizzate ex art.67 comma 1 lettera c)	5.862.877.530	3.150.212.536	6.453.857.241
Imposta applicata (26%)	1.524.348.158	819.055.259	1.678.002.883
<b>Perdita di gettito stimata (percentuale 11,1%)</b>	<b>169.202.646</b>	<b>90.915.134</b>	<b>186.258.320</b>

*dati in euro*

Ai fini degli effetti finanziari, si stima prudenzialmente una perdita di gettito su base annua pari alla media dei valori relativi al periodo 2016 – 2018 riportati nella tabella 1:

- **57,2 mln di euro**, in relazione al **comma 631**;
- **148,8 mln di euro**, in relazione al **comma 633**

Sulla base dei dati rilevati, vengono di seguito esposti gli effetti di gettito (competenza e cassa) nell'ipotesi di entrata in vigore della norma con **decorrenza 1° gennaio 2021**.



COMPETENZA	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva e ritenute	-57,2	-57,2	-57,2
Imposta sostitutiva	-148,8	-148,8	-148,8
<b>Totale</b>	<b>-206,0</b>	<b>-206,0</b>	<b>-206,0</b>

CASSA	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva e ritenute	-57,2	-57,2	-57,2
Imposta sostitutiva	-148,8	-148,8	-148,8
<b>Totale</b>	<b>-206,0</b>	<b>-206,0</b>	<b>-206,0</b>

*dati in milioni di euro*

- 634** La norma è tesa a reperire le ulteriori risorse per provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

In considerazione del fatto che, per effetto di una nuova interpretazione normativa, tuttora pervengono ricorsi giurisdizionali per il riconoscimento di rimedi risarcitori ai sensi dell'articolo 35-ter della legge 354 del 1975 (introdotto con l'articolo 1 del decreto-legge 92/2014), si propone la rinnovazione della copertura finanziaria anche per gli anni 2021-2023, per 800.000 euro annui, da inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2021, al fine di definire anche il contenzioso residuo che potrà instaurarsi nel corso del triennio indicato.

Sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, si ricava un onere unitario medio di euro 4.963,34.

Annualmente, in media, vengono accolti circa 160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) che per la spesa media storica sopra evidenziata comporteranno un onere finanziario di circa 800.000 euro annui, che non può trovare copertura a valere sulla autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 2014, n. 92, che è prevista per il solo triennio 2014-2016.

L'onere è stato così quantificato:

Spesa sostenuta nel triennio 2014-2016	Aventi diritto triennio 2014-2016	Onere medio unitario	Media annua ricorsi accolti dai Tribunali di sorveglianza e Tribunali civili	Onere annuo	ONERE ANNUO ARROTONDATO
1.871.178,70	377	4.963,34	160	794.134,40	800.000,00

**Riepilogo oneri:**

**Anno 2021 euro 800.000**

**Anno 2022 euro 800.000**

**Anno 2023 euro 800.000**



- 635** *L'intervento normativo in esame prevede il rifinanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 426, della legge 160/2019, da destinare al rafforzamento della rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare alla tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.*  
*L'intervento normativo si rende necessario al fine di incrementare lo stanziamento previsto per l'anno 2021 per compensare le risorse autorizzate per l'anno 2020, non utilizzate, anche per ragioni legate all'emergenza epidemiologica, stanziata sul capitolo di spesa 1386 "Spese per l'assistenza delle vittime di reato e in particolare per la tutela sociale e assistenziale delle stesse", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – Giustizia, UdV. 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria del Dipartimento degli affari di giustizia, Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia". L'Amministrazione è imperniata sulla creazione di un Portale istituzionale, dedicato alle vittime di reato, finalizzato ad offrire, in forma interattiva e guidata, un'informazione corretta, limpida, trasparente, coordinata ed assistita sulle reti di assistenza dedicate.*  
*L'iniziativa, fortemente rispondente ai precetti della Direttiva 29/2012, realizzerà, per la prima volta in Italia, un servizio, raggiungibile gratuitamente on line da qualsiasi cittadino, in grado di offrire una guida informativa agevole ed affidabile, per orientarsi consapevolmente nel complesso sistema dei diritti, delle tutele e della presa in carico delle vittime, all'interno dei diversi territori e servizi.*  
*Parallelamente alla creazione ed alla messa in esercizio di tale piattaforma, al fine di consentire un rafforzamento effettivo e sostanziale della rete di assistenza, lì dove la stessa si presenta più carente o addirittura mancante, s'intende intervenire per realizzare un primissimo livello di omogeneizzazione delle funzioni di assistenza, offrendo supporto alle Regioni, al momento, meno dotate di tali servizi.*
- 636** La disposizione autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB) e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (a fronte dell'attuale importo di pari a 6.898,52 milioni).
- 637** La disposizione autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il Fondo monetario internazionale (FMI) un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement (BBA), per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al **comma 636**, e in considerazione dell'incremento dell'importo ad esso relativo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.
- 638** La disposizione autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di un miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
- 639** La disposizione, prevede che gli accordi di prestito di cui ai **commi 636 e 637** siano regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. È utile infatti evidenziare come le tipologie di prestito autorizzati siano erogati al FMI dalla Banca d'Italia, a valere sulle proprie risorse, e non gravino quindi direttamente sul Bilancio dello Stato.



**640** Relativamente a tali prestiti, si rende necessario prevedere l'attivazione della garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Più in dettaglio, per quanto attiene il prestito NAB e il prestito bilaterale BBA, la garanzia copre ogni eventuale rischio connesso al rimborso del capitale, degli eventuali interessi maturati e del rischio di cambio. Nel caso del PRGT, invece, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito e quindi la garanzia è accordata unicamente per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati

È da ritenere che l'escussione della garanzia per il mancato rimborso dei prestiti (capitale e interessi) sia un evento del tutto improbabile, in considerazione dell'estremamente contenuto rischio di insolvenza da parte del FMI. È inoltre opportuno evidenziare come il NAB e il Bilateral Borrowing Agreement rappresentino rispettivamente la seconda e la terza linea di finanziamento, cui il FMI fa ricorso solamente nel caso in cui le risorse legate alle quote di adesione non siano sufficienti per mantenere la capacità di prestito del FMI a livelli adeguati. Di conseguenza, posto che per il PRGT non sussistono rischi di cambio, sembra verosimile ritenere che gli esborsi che possano gravare sul Bilancio dello Stato siano interamente attribuibili al versamento delle differenze di cambio per il prestito NAB e il prestito bilaterale BBA.

Sulla base dei dati storici relativi alle differenze di cambio registrate negli anni recenti e tenuto conto (i) della stretta correlazione tra i due accordi di prestito di cui ai **commi 636 e 637** del presente articolo, (ii) della gerarchia esistente tra le fonti di finanziamento del FMI (in base alla quale il FMI può accedere alle risorse di cui al **comma 637** solo dopo aver integralmente utilizzato le risorse messe a disposizione attraverso gli accordi di cui al **comma 636** e solo previo consenso dell'85 per cento dei soggetti creditori titolari di accordi di prestito di cui al **comma 636**) e infine (iii) della disponibilità di risorse stanziata, e non utilizzate, a garanzia degli accordi di prestito che le disposizioni del presente articolo vanno a sostituire, la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia statale collegata agli accordi di prestito di cui ai **commi 636 e 637** può essere garantita mediante l'utilizzo di risorse già presenti nel Bilancio dello Stato e, dunque, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

**641** Più in particolare, come esplicitato si fa riferimento a due differenti tipologie di risorse tuttora disponibili: la prima si riferisce alle risorse a suo tempo stanziata per la concessione della garanzia dello Stato sull'accordo di prestito NAB con l'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Tale disposizione destinava a tale finalità 25 milioni di euro annui dal 2018 al 2022.

Ad esse, si aggiungono le risorse, pari a 100 milioni di euro, identificate inizialmente per il prestito bilaterale BBA del 2011 (con l'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e poi confermate in occasione del rinnovo del citato prestito nel 2016. Non essendo state utilizzate neanche nel corso del vigente accordo (che scadrà il 31 dicembre 2020), tali risorse rimangono tuttora disponibili.

Pertanto le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

**642** *La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza. La disposizione dà continuità alle azioni finanziate mediante l'articolo 1, comma*





*1163, della legge n. 205/2017, la cui formulazione è testualmente ripresa dalla disposizione in esame, sarà pertanto attuato con le medesime modalità già adottate a legislazione vigente, anche per gli aspetti relativi al monitoraggio e la valutazione.*

- 643** *La disposizione prevede l'incremento di 9 milioni di euro per l'anno 2021 del finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo.*

*Si precisa che l'attuazione dell'impegno più volte assunto dal Governo italiano di allineare l'aiuto pubblico allo sviluppo italiano alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo, può essere assimilato all'adempimento di un obbligo internazionale.*

- 644** *La disposizione normativa autorizza un maggior onere di euro 66.000.000 per l'anno 2021, di euro 79.000.000 per l'anno 2022, di euro 91.000.000 per l'anno 2023 e di euro 102.439.000 a decorrere dall'anno 2024 e risponde all'esigenza di adeguare le spese derivanti dalla partecipazione finanziaria dell'Italia in favore di Organismi Internazionali in ragione della chiave di contribuzione e dell'andamento dei tassi di cambio, nonché dall'adesione a nuovo strumento finanziario denominato European Peace Facility. In particolare, la lettera a) ridetermina in euro 25,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 il contributo dovuto per la partecipazione al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, abrogando contestualmente l'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, generando una minore spesa di euro 17.443.000 annui a decorrere dall'anno 2021; la lettera b) incrementa di euro 2,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, il contributo dovuto al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433; la lettera c) incrementa di euro 182.000 annui a decorrere dall'anno 2021, il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140; la lettera d) autorizza un contributo di euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024, per la partecipazione, definita in seno al Consiglio europeo, a nuovo strumento finanziario europeo, denominato European Peace Facility.*

- 645** *La disposizione, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale presieduto dal*  
**646** *Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, nonché due senatori e due deputati, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025 che, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione.*

- 647** *Il Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai prevede di sostenere, in conseguenza del rinvio di 12 mesi dell'apertura dell'Esposizione universale, le seguenti spese di funzionamento, inclusa IVA, a valere sugli esercizi finanziari 2021 - 2022:*

- a. ca. 4,7 milioni di euro per gli interventi connessi all'estensione dei tempi, alle conseguenti riserve dell'appaltatore e per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale nonché per la relativa progettazione definitiva ed esecutiva e per la Direzione Lavori;*  
*b. ca. 1,5 milioni di euro per nuovi contratti o l'estensione di contratti in essere per*



*L'acquisizione di servizi e forniture a supporto dell'attività del Commissariato.*

*Relativamente al punto a, si osserva che gli importi relativi agli interventi connessi all'estensione dei tempi, alle conseguenti riserve dell'appaltatore e per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale ed alla conseguente progettazione definitiva ed esecutiva nonché alla Direzione Lavori, per un importo stimato di 4,7 milioni di euro, sono stati calcolati rispettivamente sulla base di una puntuale analisi dei prezzi di gara praticati dal General contractor selezionato all'esito di una procedura bandita ai sensi del DM 2 novembre 2017, n. 192 ed ove si tratti di prezzi nuovi da una attenta analisi dei costi per attività simili negli EAU. Per quanto concerne, invece, le spese di progettazione, sono state calcolate sulla base delle tariffe di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, al netto del ribasso offerto dal RTP aggiudicatario del concorso di progettazione in fase di gara. Tali costi, come dettagliati nell'allegata relazione del RUP di Invitalia, Centrale di Committenza della procedura per conto del Commissariato, devono essere affrontati nel corso del prossimo esercizio finanziario per affrontare i maggiori costi dovuti allo slittamento della Manifestazione di un anno al 2021.*

*Per quanto riguarda il punto b, segnatamente i 1,5 milioni di euro per nuovi contratti o l'estensione di contratti in essere per l'acquisizione di servizi e forniture a supporto dell'attività del Commissariato, si citano i nuovi contratti da stipulare in conseguenza del rinvio dell'apertura dell'Esposizione universale (gara marketing; gara servizi legali; gara produzione eventi ponte, etc.) o i contratti da rinegoziare alla luce del nuovo orizzonte temporale (servizio project manager; servizio manutenzione evolutiva e correttiva del sito web istituzionale del Commissariato; servizio palinsesto eventi, assicurazione per il personale e per il Padiglione, servizio media partner etc.).*

*Quanto al Comitato di monitoraggio, la disposizione precisa che la disposizione prevede solo una modifica nella composizione del Comitato già attualmente previsto. Non prevedendo il DPCM 29 marzo 2018 alcun compenso o rimborso spese per tale attività e considerato che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 587, della legge di bilancio 2019 costituisce comunque un invalicabile tetto di spesa del complesso delle spese sostenibili dal Commissariato a carico della finanza pubblica, dalla disposizione di cui alla lettera b) non conseguono pertanto oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

*Sulla base della tempistica del rinvio dell'apertura di Expo Dubai, si ritiene opportuno attribuire le predette risorse economiche, pari a 6,2 milioni di euro, all'anno 2021.*

- 648 *Autorizza la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni.*

*La disposizione è espressamente formulata come un tetto di spesa.*

*La somma indicata consente di coprire gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità per i componenti dei seggi e quelli derivanti dalla stampa, dall'invio e dall'affrancatura di ritorno dei plichi elettorali inviati agli elettori che ne avranno fatto richiesta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 67/2012, come introdotto dall'art. 10, comma 3, del DL n. 109/2014. Al riguardo, l'importo previsto è coerente con le percentuali di affluenza storicamente registrate per consultazioni analoghe. Per le consultazioni in esame non sono invece previste spese di spedizione dei plichi elettorali in Italia, in quanto lo scrutinio avviene direttamente nelle sedi estere.*

*Quanto alle indennità dovute ai componenti dei seggi, si prevede di costituire 300 seggi, sulla base di una stima prudenziale relativa al numero delle possibili opzioni per il voto e tenuto conto che l'articolo 19 della legge n. 286/2003 prevede la costituzione di un seggio ogni 5.000 elettori. In base alla medesima disposizione, ciascun seggio è formato da un presidente, un*



segretario e quattro scrutatori, ai quali spettano, in base al vigente decreto interministeriale Esteri-Economia adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge n. 286/2003, rispettivamente 143,06 euro, 122,40 euro e 122,40 euro. L'onere totale stimato per le indennità spettanti ai componenti di un singolo seggio è quindi pari a euro 755,06 e, per il totale dei 300 seggi di cui si stima necessaria la costituzione, è pari a euro 226.518. Anche considerando in via prudenziale una somma totale di 300.000 euro per tenere conto di possibili seggi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari in considerazione di un maggiore numero di opzioni per il voto eventualmente espresse, l'importo trova pertanto ampiamente capienza nello stanziamento previsto dalla disposizione normativa.

Inoltre, per la sperimentazione relativa al voto elettronico, si prevede di sostenere spese per euro 250.000 per lo sviluppo dei sistemi informatici e euro 350.000 per licenze e altre spese occorrenti all'approntamento dei software.

Lo stanziamento sarà pertanto ripartito tra i capitoli dello stato di previsione del MAECI come segue:

- capitolo 1613: euro 8.400.000 per l'anno 2021;
- capitolo 1392: euro 350.000 per l'anno 2021;
- capitolo 7240: euro 250.000 per l'anno 2021.

649 La disposizione normativa apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, prevedendo un incremento delle risorse del fondo per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

La **lettera a)** non apporta nessuna modifica in ordine alle finalità, all'importo del fondo (20 milioni di euro per l'anno 2020) ed ai beneficiari della misura rispetto a quanto già stabilito dalla normativa vigente; la modifica è finalizzata a chiarire che le "autorizzazioni" previste dalla disposizione sono quelle rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Pertanto la previsione contenuta alla lettera a) ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'introduzione dell'ulteriore finalità (**lettera b)** di dare ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti investimenti (acquisto di materiale rotabile) effettuati, a partire dal 1° gennaio 2016 e la scelta di destinare per tale finalità i 2/3 delle risorse (20 milioni di euro) è motivata dal fatto che le citate imprese, a fronte di una contrazione di fatturato, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività. Al riguardo, si evidenzia che nel periodo 2018 - 2020 sono stati immatricolati circa 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro.

Di questi circa il 20% (circa 560 autobus) sono stati acquistati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, si stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 20 milioni di euro.

Pertanto, per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, la disposizione, prevede di destinare per tale finalità una quota pari a 20 milioni di euro autorizzate al medesimo comma 1.

Immatricolazioni autobus			
Anno	Totale	Costo totale	Costo annuo di acquisizione (tot/6)



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>2018</b>	<b>1.298</b>	<b>330.800.000</b>	<b>55.133.333</b>
<b>2019</b>	<b>1.504</b>	<b>382.400.000</b>	<b>63.733.333</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.802</b>	<b>713.200</b>	<b>118.866.666</b>
		10 mesi	<b>99.055.555</b>
adibiti al servizio di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico	20%		<b>19.811.111</b>

Alla luce delle considerazioni che precedono, lo stanziamento complessivo di 40 milioni di euro (20 milioni di euro per l'anno 2020 già previsti a legislazione vigente e gli ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 previsti dalla disposizione in parola) per compensare la perdita di fatturato (20 milioni di euro) e il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing (20 milioni di euro), risulta congruo ai fini della compensazione dei danni subiti dal settore, atteso che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno si tenga conto non solo della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, ma anche dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Si modifica, altresì, il comma 2, che demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse.

Tali criteri - al fine di evitare sovra compensazioni - sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza; sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

**650** La disposizione interviene sull'articolo 1, comma 114, della legge di bilancio 2020, recentemente novellata dall'articolo 86 del decreto legge n.104 del 2020, al fine di prevedere che:

a) nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 53 milioni, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (noleggio) è elevata da 30 a 50 milioni di euro;

b) le risorse sono finalizzate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del medesimo comma 114.

Le modifiche si rendono necessarie in considerazione del fatto che le imprese, esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a fronte del sostanzialmente azzeramento dell'attività svolta nel 2020 rispetto ai corrispondenti periodi del 2019 conseguente alle misure di contenimento COVID-19, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività.

Come riportato precedentemente, nel periodo 2018 - 2019 sono stati immatricolati circa 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro.

Di questi circa l'80% (circa 2.250 autobus) sono adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, si stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020



e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 80 milioni di euro.

Immatricolazioni autobus			
Anno	Totale	Costo totale	Costo annuo di acquisizione (tot/6)
2018	1.298	330.800.000	55.133.333
2019	1.504	382.400.000	63.733.333
<b>TOTALE</b>	<b>2.802</b>	<b>713.200.000</b>	<b>118.866.666</b>
		10 mesi	<b>99.055.555</b>
addebiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.	80%		<b>79.244.444</b>

Pertanto, la disposizione, fermo restando l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente e l'importo complessivo delle risorse previste dalla stessa (pari a 53 milioni di euro autorizzate dall'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 113), per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, con l'ulteriore modifica apportata, prevede di destinare per tale finalità una quota pari a 50 milioni di euro (oltre il 60 % della stima effettuata relativamente al costo per il rimborso delle rate) delle risorse autorizzate. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 651 *Il comma 651 prevede modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e*  
 652 *successive modificazioni, nei commi relativi all'introduzione di incentivi per l'acquisto di*  
 653 *veicoli nuovi di categoria M1 con emissioni di co2 fino a 60 grammi per km e all'introduzione*  
 654 *di un'imposta sull'acquisto di veicoli di categoria M1 ad elevate emissioni di co2 (superiori a*  
 655 *160 grammi per km). Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*  
 666 *Con i commi da 652 a 654 viene previsto un contributo a favore delle persone fisiche e*  
 667 *giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in*  
 668 *locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica.*  
 659 *Nel caso di acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una*  
*classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il*  
*contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi*  
*per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a*  
*condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.*  
*Per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al*  
*numero di g di CO2 emessi per km ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal*  
*venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.*  
*Per la quantificazione del relativo onere lo scenario è stato prospettato in via prudenziale, visto*  
*l'effetto leva che ci sarebbe sul mercato auto nel primo semestre 2021. Per le classi emissive 0-*  
*20 e 21-60 g/km di co2 i dati di fabbisogno sono riportati all'intero anno 2021. Si ipotizza una*  
*equipartizione degli incentivi tra i casi in cui viene presentato un veicolo da rottamare e i casi*  
*in cui tale veicolo è assente.*



*Stime del fabbisogno di risorse per gli incentivi su veicoli M1*

Co2 g/km	IMM.NI 1° SEM.2021	IMMATRICOLAZIONI		FABBISOGNO 2021 (MLN EURO)		
		ROTTA MAZIONE	NO ROTTA MAZIONE	ROTTA MAZIONE	NO ROTTA MAZIONE	TOTALE
0-20	25.000	12.500	12.500	50	25	75
21-60	15.000	7.500	7.500	30	15	45
61-135	333.000	166.500	166.500	249,8	--	249,8
<b>TOTALE</b> (0-135)	<b>373.000</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>329,8</b>	<b>40</b>	<b>369,8</b>

*Il comma 657 prevede un contributo a chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Tale contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV*

*Per la determinazione delle risorse necessarie al rifinanziamento del contributo in esame, si è ipotizzato il seguente scenario di previsione delle vendite per il mercato interno di veicoli di categoria N1 a seconda della differente tipologia di alimentazione (bev, ibridi, altre motorizzazioni).*

*Stime del fabbisogno di risorse per gli incentivi su veicoli N1 ed M1 speciali*

PREVISIONI MERCATO	IMMATRICOLAZIONI 1° SEMESTRE 2021	INCENTIVO MEDIO (EURO)	FABBISOGNO (MLN EURO)
BEV	1.724	5.800	10
IBRIDI E ALT. FUEL	3.846	2.600	10
ALTRE MOTORIZZAZIONI (incentivo valido per il primo semestre 2021)	16.667	1.800	30
<b>TOTALE</b>	<b>22.237</b>		<b>50</b>

*Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 viene rifinanziato il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa.*

660 *La disposizione, al fine di consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la*



*qualità dei servizi erogati, autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*

- 661** *La disposizione prevede che il Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015 possa finanziare anche la riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5, nei limiti del 15 per cento delle dotazioni dello stesso.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riguardando risorse già previste a legislazione vigente.*

- 662** La disposizione normativa prevede l'incremento di 68 milioni di euro nell'anno 2021 delle risorse del fondo di cui all'articolo 199, comma 10-bis, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali risorse sono destinati: **a)** nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica (**modifica al comma 10-bis**); **b)** nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (**modifica al comma 10-ter**).

L'incremento del fondo si rende necessario in considerazione dell'aggiornamento della stima relativa alla riduzione degli introiti derivante dal calo dei traffici registrati dalle Autorità di sistema portuali che ammontano a circa 115 milioni di euro per l'anno 2020.

Autorità di sistema portuale		
STIMA RIDUZIONE INTROITI DERIVANTI DAL CALO DEI TRAFFICI		
Tassa portuale	Tassa ancoraggio	Diritti di porto
<b>34.670.246</b>	<b>53.031.051</b>	<b>25.290.886</b>

Pertanto, l'ulteriore stanziamento pari a 63 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 5 milioni di euro già previsti da precedenti provvedimenti legislativi, consente di compensare circa il 60% delle perdite stimate.

Parimenti, considerato il perdurare degli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 per l'intero anno 2020, si rende necessario lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, anche per il periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La quantificazione delle ulteriori risorse da destinare per tale finalità, pari a 5 milioni di euro, è uguale a quella stanziata per il periodo compreso tra il 1 febbraio-31 luglio.

- 663** Estende fino al 30 aprile 2021, la possibilità per le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di effettuare servizi di cabotaggio marittimo, ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione. Pertanto, la disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 664** Estende fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle



piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nel registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457.

In base ai dati relativi all'anno 2019, l'onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale (causale R900 con CA 9F) ed a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA 1X).

A ulteriore conferma dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto - legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, si evidenzia il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto - legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro.

In relazione alla misure di cui al comma 4, l'estensione in esso contemplata determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto - legge n. 457 del 1997 di circa 5000 lavoratori, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 aprile 2021, di complessivi 28 milioni di euro per l'anno 2021 (5000 unità x 1400 euro x 4 mesi).

- 665** Prevede l'incremento della dotazione del Fondo (stabilita in 50 milioni di euro dalla disposizione vigente), con una ulteriore dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volta a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Nell'anno 2018, dette imprese armatoriali hanno registrato un fatturato complessivo di circa 1,35 miliardi di euro (di cui circa 1 miliardo di euro prodotto dalle imprese che svolgono il servizio di lungo raggio e circa 350 milioni di euro prodotto da imprese che operano a corto raggio). Tale settore, al pari dei settori del trasporto aereo e del trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato una notevole contrazione del volume di traffici via mare relativi sia al trasporto di merci che di persone, cui è conseguita una riduzione di fatturato rispetto agli anni precedenti stimata in circa il 405 milioni di euro (-30%), determinata tenendo conto del fatto che nei mesi di marzo, aprile e maggio tali imprese hanno sostanzialmente arrestato la propria attività.

La disposizione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (circa 100 mila occupati incluso l'indotto) e la competitività ed efficienza del settore, incrementa di ulteriori 20 milioni di euro il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- 666** La disposizione è finalizzata a dare ristoro al settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, in considerazione dei danni subiti dallo stesso a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19.

In particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Inoltre, al fine di evitare sovra compensazioni, stabilisce che i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione vengano definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza





dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Ai fini della quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i dati relativi al numero dei passeggeri ed al fatturato prodotto nell'anno 2019 che di seguito vengono riportati.

Passeggeri Ro-Ro anno 2019: n.	43.750.000
Passeggeri Ro-Ro previsione 2020: n.	21.120.000
Passeggeri Crociere anno 2019: n.	12.000.000
Passeggeri crociere previsione 2020: n.	2.160.000
Ricavi Ro-Ro anno 2019:	€ 181.528.000
Ricavi Ro-Ro previsione 2020:	€ 87.150.000
Ricavi passeggeri crociere 2019:	€ 67.698.000
Ricavi passeggeri previsione 2020:	€ 12.860.000
<b>Riduzione anno 2020 rispetto all'anno 2019</b>	<b>40,13%</b>

Da un'analisi effettuata sui Terminal Portuali italiani asserviti al trasporto passeggeri (autostrade del mare e/o crociere), emerge che le aziende che operano un servizio combinato hanno registrato nell'anno 2020 (dati al 30 settembre) un calo medio dei transiti e del fatturato di circa il 40% pari ad una perdita di circa 150 milioni di euro.

A fronte di tale riduzione, le aziende hanno beneficiato di una diminuzione del costo del lavoro (a fronte dell'utilizzo di strumenti di ammortizzatori sociali) di circa il 27% e della riduzione dei canoni concessori prevista dall'art.199 della legge 77 del 2020 (mediamente il 10% del fatturato prodotto).

Perdita dei ricavi stimata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019	€ 149.216.000,00
Beneficio dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali	€ 40.288.320,00
Beneficio dalla riduzione dei canoni	€ 14.921.600,00
<b>Stima della perdita subita al netto dei benefici registrati</b>	<b>€ 94.006.080,00</b>

Infine, i minori costi registrati per effetto della mancanza di attività sono compensati dai costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza delle misure di contenimento dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ne deriva che l'importo del fondo pari a 20 milioni di euro corrisponde a circa il 20% della perdita subita dalle aziende del settore al netto dei benefici registrati.

**668** La disposizione subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, assume carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**669** *La disposizione, al fine di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina e consentire gli interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 15 milioni di euro di cui 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023.*

*In particolare la disposizione è finalizzata a rendere più agevoli i collegamenti nell'area dello Stretto ed al contempo a rendere più funzionale l'infrastruttura in chiave turistica,*



*crocieristica e diportistica.*

*L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi erogati nell'ambito della continuità territoriale, anche incrementando i livelli di sicurezza dei passeggeri mediante la realizzazione di percorsi pedonali protetti.*

- 670** *La disposizione prevede un'applicazione della prevista proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni, contenuta nel "D.L. 30-12-2009 n. 194 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", anche a quelle destinate agli usi della pesca e all'acquacoltura circoscrivendola a quelle la cui procedura amministrativa è stata attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e la cui scadenza era prevista entro il termine che la disposizione fissa al 31 dicembre 2018 in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2015. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi oneri nella misura in cui procrastina la scadenza di rapporti concessori già in essere.*
- 671** La disposizione è finalizzata a sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale.  
A riguardo si rappresenta che le imprese oggetto della disposizione, attivi nei trasporti ferroviari, e per mezzo dei quali viene organizzata e resa possibile una parte importante dei trasporti ferroviari di merci, al fine di continuare a garantire la copertura dei servizi dalle stesse effettuate tali da non interrompere la catena logistica, hanno registrato consistenti perdite di ricavi netti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19.  
La perdita stimata subita dalle imprese oggetto della disposizione risulta di circa 500 milioni di euro per il periodo dal 23 di febbraio al 31 dicembre 2020.  
A tale scopo è autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 che rappresenta complessivamente circa il 15% della perdita stimata.
- 672** La disposizione prevede ulteriori risorse, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per finanziare sia il cosiddetto "marebonus", di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge 34 del 2020.  
La disposizione normativa è volta al rifinanziamento della misura prevista dall'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 per 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
- 673** La disposizione normativa è volta, invece, al rifinanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 648, della legge n. 208 del 2015 che ha riconosciuto un incentivo a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, cosiddetto "Ferrobonus".  
Lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 tiene conto di quanto ragionevolmente stimato per il completamento dei programmi di shift modale già avviati dagli operatori del trasporto intermodale, in linea con quanto autorizzato in precedenza dalla Commissione Europea, nonché per assicurare un significativo incentivo al comparto.
- 675** La disposizione autorizza la spesa di 30 milioni annui per il periodo 2021-2034 per sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021. In merito, si precisa che il fabbisogno di 420 milioni



di euro è stato determinato sulla base di proiezioni della domanda per il prossimo anno che si prevede essere in linea con quella registrata nella parte finale del 2020 (-15% circa per il settore merci e -50% per il settore passeggeri rispetto ai livelli pre-COVID).

- 676** Le disposizioni rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori  
**677** oneri per la finanza pubblica.  
**678**
- 679** La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. al fine di prevedere dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 aprile 2021 la riduzione dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale da parte del gestore della stessa per le imprese ferroviarie che offrono servizi a mercato, pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le risorse assegnate costituiscono limite di spesa. Dai dati acquisiti da RFI, risulta che la quota quadrimestrale dell'intera componente B definita dalla delibera 96/2015 per i servizi ferroviari passeggeri e per i servizi ferroviari merci, comporta una minore entrata pari a 150 milioni di euro calcolata sulla base dei dati dei volumi considerati dall'ART (tale importo si scompone in circa 28 milioni di euro per i servizi merci e circa 122 milioni di euro per i servizi passeggeri a mercato).
- 680** La disposizione prevede che le eventuali risorse residue dello stanziamento previsto al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo
- 681** *La disposizione, prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., anche i contratti di servizio, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 682** *Si provvede ad abrogare il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che aveva eliminato l'obbligo di trasmissione al Parlamento dei medesimi contratti di servizio. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 683** Si prevede un apposito Accordo di Programma fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome interessate, i servizi interregionali indivisi siano attribuiti alla Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine Venezia e alla Regione Veneto per quanto riguarda relazione Bologna-Brennero.
- 684** Viene previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2021 di tali servizi da parte delle Regioni citate, che costituiscono servizi di interesse regionale.  
La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse attualmente nella disponibilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pari a 29.939.584 euro annui), integrate per un importo di 3.906.278 di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire un equilibrio contrattuale al gestore nel mantenimento dei servizi svolti.



- 685** Il riparto delle risorse fra le due Regioni è stato effettuato in base al costo storico dei treni-chilometro effettuati su base annuale. Tenendo quindi conto dei 1,5 milioni di treni-chilometro all'anno di servizi effettuati che saranno attribuiti alla competenza del Veneto e dei 2,4 milioni di treni-chilometro che risulterebbero di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, si provvede all'assegnazione delle risorse proporzionali alla quantità dei treni-chilometro effettuati, e quindi per 11.212.210 di euro annui alla regione Veneto e per 22.633.652 di euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia.
- 686** La disposizione non comporta maggiori oneri poiché si limita a ripartire proporzionalmente tra le due regioni interessate, sulla base degli investimenti programmati dalle stesse, le risorse attualmente disponibili nell'ambito del Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il DPCM 28 novembre 2018 e già destinate al rinnovo del materiale rotabile, pari a complessivi 25.240.000 euro per l'anno 2021, 36.250.000 euro per l'anno 2022, 50.000.000 euro per l'anno 2023, 51.770.000 euro per l'anno 2024 e 10.000.000 euro per l'anno 2025.
- 688** La disposizione è finalizzata a garantire un efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e per il diritto alla mobilità ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, prevedendo l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 160 del 2019, a favore dei soggetti individuati dal successivo comma 125, nel limite delle risorse disponibili. A tali fini viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Il contributo viene esteso anche ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana con reddito lordo annuo tra i 20 e i 25 mila euro. Per le modalità attuative si rinvia, per quanto compatibile, al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'articolo 1, comma 126, della citata legge n. 160 del 2019.
- 689** *Prevede che la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della regione Siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità. Non comporta oneri in quanto l'elaborazione delle predette stime non costituisce, in assenza di copertura, presupposto per la legittimazione al riconoscimento di maggiori risorse in favore della Regione Siciliana.*
- 690** Si interviene in materia di contributi statali, per l'acquisto di veicoli di categoria L1, a fronte della rottamazione di un veicolo della medesima categoria. A tal proposito viene previsto un rifinanziamento nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026 della misura di cui all'art. 1, comma 1057, L. 30 dicembre 2020, n. 145.
- 692** La norma interviene per incrementare, al fine di riconoscere l'erogazione di buoni mobilità a favore dei beneficiari che richiedono il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, le risorse da allocare sul fondo "Programma sperimentale buono mobilità", di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Tale fondo, pertanto, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021, attraverso il ricorso, ai sensi del **comma 695**, a risorse già disponibili nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo stesso esercizio finanziario 2021 sui seguenti capitoli (comma 5):



CDR	CAP	PG	Autorizzazione di Legge	Riduzioni
13	7954*	1	DLG 30 del 2013 art.19, comma 6, punto B	50.000.000
13	8415**	1		50.000.000

- 693** Destina all'erogazione di buoni mobilità a favore dei beneficiari che richiedono il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 di cui al comma 692 anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo dei buoni mobilità in formato voucher di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 111 del 2019, non emessi alla data del 5 dicembre 2020.
- 694** Prevede che le risorse eventualmente disponibili alla conclusione della procedura per l'assegnazione del buono mobilità siano destinate al riconoscimento dei buoni mobilità di cui al sesto periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019.
- 696** *La disposizione modifica l'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" che disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, introducendo, al comma 4, disposizioni specifiche per l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico. La disposizione prevede che il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è, anzi, suscettibile di generare eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato, a fronte del potenziale versamento di un contributo conseguente al rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché al rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo. Si precisa, peraltro, che tale adempimento è meramente facoltativo ed è rimesso alla scelta dell'utente se usufruire o meno di un servizio dietro versamento di un contributo. Eventuali oneri amministrativi derivanti dalla richiesta dell'utente sono, pertanto, coperti dai contributi versati dal richiedente e determinati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in funzione delle attività necessarie all'espletamento da parte dell'Amministrazione di tali nuovi servizi.*
- 697** *La disposizione, al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, stabilisce che tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. Inoltre la disposizione, nel caso in cui i concessionari autostradali entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consente a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. Sotto il profilo degli effetti finanziari, si evidenzia che il programma di implementazione degli impianti di distribuzione elettrica sulla rete autostradale non determina effetti sulla finanza pubblica né impatti negativi sulle tariffe corrisposte dall'utenza. Ciò in quanto gli oneri di impianto delle colonnine sono regolati secondo appositi protocolli*



*con i fornitori elettrici e con gli attuali gestori delle aree di servizio e gli stessi sono, previsionalmente, recuperati attraverso le ricariche di energia eseguite dagli utenti. Peraltro, sulla base della attuale regolazione in materia tariffaria definita dall'Autorità di regolazione dei trasporti, rimane nel contempo esclusa anche la possibilità che tali oneri possano essere traslati sulla tariffa dovuta dall'utenza.*

*Si precisa, altresì, che i protocolli che stabiliscono le modalità di erogazione del servizio di fornitura elettrica sulla rete autostradale sono soggetti anche alla preventiva approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di concedente.*

*Si conferma quindi che il programma di implementazione della rete di fornitura elettrica, oltre ad essere neutrale sotto il profilo della finanza pubblica, non determinare effetti pregiudizievoli per l'utenza autostradale.*

- 698 *La disposizione, al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, riconosce alle*
- 699 *microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.*

*Sotto il profilo finanziario, la disposizione determina effetti negativi di gettito pari al limite di spesa previsto, ossia 2 milioni di euro per l'anno 2021.*

- 700 *La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al fine di far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo 2019-2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 1 del 2018. Le risorse del fondo sono destinate in particolare agli interventi previsti dall'art.25 comma 2, lettera d (interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità) e lettera e (ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio).*

*Al riparto delle risorse del Fondo si provvede con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.*

- 701 *Prevede che, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, nel limite di 35 milioni per l'anno 2021, come previsto dal comma 704, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021.*

- 702 *Demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie disponibili, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dal*



*Dipartimento della protezione civile.*

- 703** *Individua le modalità di reclutamento del personale tramite graduatorie vigenti. La disposizione non ha effetti negativi per la pubblica.*
- 704** *La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei Ministri.*
- 705** *La disposizione autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad adottare, con*  
**706** *proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una modifica alla*  
**707** *tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi aumentandola di euro 9,95.*  
*A titolo di misura compensativa dell'aumento, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuto, per un solo veicolo a motore e per una sola volta, un buono di pari valore, denominato "buono veicoli sicuri", ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui trattasi.*  
*A tal fine si prevede l'istituzione di un fondo denominato "buono veicoli sicuri" con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che costituisce limite di spesa.*
- 708** La disposizione interviene all'articolo 8-bis del DPR n.633 del 1972 relativo alle operazioni assimilate alle esportazioni e chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.
- 712** Sotto il profilo strettamente finanziario, le disposizioni del presente articolo non determinano effetti, dato il tenore chiarificatorio delle stesse.
- 713** La disposizione stabilisce che, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, per il solo anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che ai sensi dell'art. 8-bis, comma primo lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.  
A legislazione vigente, per l'acquisto di dotazioni di bordo e per l'acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili, le compagnie aeree possono beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA (art. 8-bis lettere c) e seguenti del DPR 633/72) senza dover assolvere ad alcun particolare adempimento per tali acquisti. Il trattamento è, tuttavia, riservato alle imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali determinata secondo dei parametri basati sui ricavi, sulle rotte, sulle miglia percorse e sul numero di passeggeri. Tale requisito deve essere verificato a consuntivo e può essere sfruttato per gli acquisti dell'anno solare successivo, ma deve essere mantenuto anche nel corso dell'anno nel quale gli acquisti stessi si effettuano, con la conseguenza che a fine anno la compagnia è chiamata a verificare il possesso del requisito anche per l'anno appena terminato. Come anticipato, la disposizione in oggetto è volta a portare un correttivo, per il solo 2020, secondo cui continuano a valere i requisiti già determinati per l'anno 2019 senza procedere alla loro verifica a fine anno.  
Sotto l'aspetto strettamente finanziario alla misura non si ascrivono effetti, in quanto essa tende a mantenere invariata la situazione tipica delle compagnie aeree secondo cui gli acquisti non sono assoggettati ad imposta in quanto assimilati ad importazioni, in coerenza anche con le previsioni di Bilancio.



714 *La proposta prevede la possibilità per il Fondo di solidarietà di erogare prestazioni integrative anche nel caso di trattamenti di cassa integrazione ordinaria o in deroga concessi ai sensi del comma 300 del presente disegno di legge. Attualmente le aziende del trasporto aereo possono richiedere le prestazioni del citato articolo 54 ma senza la possibilità di integrare la prestazione all'80%, in quanto il regolamento del Fondo (emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269) prevede tale possibilità solo nel caso di cassa integrazione straordinaria. Pertanto, gli effetti finanziari si riflettono esclusivamente sulla sostenibilità da parte del Fondo dell'erogazione della misura integrativa.*

*Il comma 300 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei predetti trattamenti per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.*

*Valutazione sulla sostenibilità del Fondo*

*La disponibilità del Fondo Speciale del Trasporto Aereo è stata stimata al 9 aprile 2020 sulla base delle informazioni fornite dalla DC Prestazioni a sostegno del reddito e riportate nel prospetto che segue.*

<i>A) Attuale disponibilità di cassa</i>	<i>968.409.749,00</i>
<i>B) di cui deliberato non ancora speso</i>	<i>416.367.622,42</i>
<i>Disponibilità residua per il Fondo (A) - (B)</i>	<i>552.042.126,58</i>

*Le entrate contributive ordinarie sono state stimate a partire dal dato 2019 pari a 7,678 (fornito dalla DC bilanci) milioni di euro, ipotizzando per l'anno emergenziale 2020 entrate contributive per 2,5 mln.; nel 2021 entrate per 6,5 mln. con un incremento per gli anni successivi dell'1,0%.*

*L'attuale disponibilità del Fondo è stata incrementata dal 2021 per tener conto dell'introduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 204 del D.L. 34/2020.*

*Con riferimento alla potenziale platea che potrà usufruire degli ammortizzatori sociali e quindi dell'integrazione all'80% della retribuzione prevista dal Fondo, si specifica quanto segue:*

*Soggetti in mobilità/Naspi entro il 30 giugno 2016 con diritto all'estensione di durata*

*Con riferimento a questi soggetti sono state stimate solo delle code tenuto conto della durata massima del periodo sia della mobilità/Naspi che dell'estensione della durata.*

#### *Soggetti in Naspi*

*Al 1° gennaio 2020 risultano percettori di Naspi circa 1800 soggetti per i quali si è stimata la spesa sulla base delle durate effettive.*

*Sono state previste 250 nuove indennità Naspi a partire dal 2020 con retribuzione teorica di riferimento pari a 38.000 euro lordi annui.*

#### *CIGS e contratti di solidarietà*

*Per la stima delle prestazioni legate alle CIGS sono state ipotizzate le seguenti situazioni:*

- una di base, stimata sulle risultanze 2019, in cui vengono posti in CIGS un numero medio annuo di 1800 soggetti con retribuzione teorica di riferimento di*





40.000 euro annui;

- una di emergenza in cui risultano collocati in CIGS mediamente 26.000 lavoratori per i mesi che vanno da marzo 2020 a febbraio 2021; per questa platea è stata utilizzata una retribuzione teorica di 34.000 euro lordi mensili.
- cassa integrazione ordinaria o in deroga di 12 settimane per l'anno 2021 (previsto dalla proposta di modifica normativa in esame).

La proposta normativa comporta un maggior onere, rispetto alla normativa vigente, di 88,4 milioni di euro per l'anno 2021 per erogare 12 settimane di prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Nel prospetto riportato di seguito è evidenziato l'andamento del Fondo nel periodo 2020-2027.

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale								
Sostenibilità della gestione nel periodo 2020 - 2027 (importi in milioni di euro)								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Disponibilità Fondo (aprile 2020)</b>	<b>552,0</b>							
Prestazioni di mobilità/Naspi e integrazione di durata	27,8	8,3	10,3	10,8	10,9	11,0	11,1	11,1
- di cui contribuzione correlata	6,7	0,1	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di CIGS e contratti di solidarietà	348,4	182,1	30,4	30,9	31,3	31,8	32,3	32,8
Formazione	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Costi di gestione	3,8	1,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>C) Totale uscite</b>	<b>380,5</b>	<b>193,8</b>	<b>42,6</b>	<b>43,6</b>	<b>44,1</b>	<b>44,7</b>	<b>45,3</b>	<b>45,8</b>
Contributo ordinario 0,50%	2,5	6,5	6,6	6,6	6,7	6,8	6,8	6,9
Contributo addizionale (art. 204 D.L. n. 34/2020)		34,0	110,0	112,0	115,0	118,0	122,0	126,0
<b>D) Totale entrate</b>	<b>2,5</b>	<b>40,5</b>	<b>116,6</b>	<b>118,6</b>	<b>121,7</b>	<b>124,8</b>	<b>128,8</b>	<b>132,9</b>
<b>SALDO ANNUALE (D)-(C)</b>	<b>-378,0</b>	<b>-153,3</b>	<b>74,0</b>	<b>75,0</b>	<b>77,6</b>	<b>80,1</b>	<b>83,5</b>	<b>87,1</b>
<b>PATRIMONIO A FINE ANNO</b>	<b>174,0</b>	<b>20,7</b>	<b>94,7</b>	<b>169,7</b>	<b>247,3</b>	<b>327,4</b>	<b>410,9</b>	<b>498,0</b>

715 Prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di euro 500 milioni per l'anno 2021 e finalizzato a ristorare i danni subiti:

a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

b) limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

716 La disposizione stabilisce che, ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 715, per le imprese beneficiarie si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovra compensazioni, al netto della riduzioni di costi derivante dall'accesso agli ammortizzatori sociali o ad altre misure di



*sostegno di natura pubblica nonché di eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.*

- 717 *La disposizione stabilisce che alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 716. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare di cui al comma 715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e comunque, nel limite massimo del venti per cento delle risorse indicate al medesimo comma 715.*
- 718 *Stabilisce che la definizione dei contenuti, del termine e delle modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo sono stabiliti da un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2021.*
- 719 *Precisa che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.*
- 720 *La proposta prevede che, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lett. a), nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lett. b), precisando che tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.*
- 721 *La disposizione normativa prevede la modifica del termine (entro 30 giorni dalla data dell'affidamento) stabilito dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, entro il quale la Società Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*  
*In particolare, si prevede che il versamento avvenga in forma rateale entro il 2028, entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di affidamento della concessione, fermi restando la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il successivo trasferimento alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante.*  
*La sopra descritta modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che:*
- a) *si tratta di risorse già accantonate in un apposito fondo e di cui non viene in alcun modo modificato né l'importo né il vincolo di destinazione;*
  - b) *il beneficiario delle risorse versate dalla Società Autobrennero S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato è esclusivamente la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con conseguente qualificabilità di detto versamento, dell'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e della successiva riassegnazione alla predetta Società come una "mera partita di giro";*
  - c) *la società Rete ferroviaria italiana (RFI) s.p.a. è obbligata ad utilizzare dette risorse per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, per la realizzazione delle relative gallerie, dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della*



Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdarò (Mantova). Rispetto a detti interventi, si evidenzia che la previsione di una dilazione di pagamento entro il 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione dei sopra menzionati interventi e comunque risulta coerente con il relativo cronoprogramma. Allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona - Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali. Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel c.d. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi *de quibus*. Per quanto concerne gli interventi afferenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdarò (Mantova), si evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. s.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero s.p.a..

- 722 *La disposizione incide sull'art 13 bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 prevedendo che gli atti convenzionali di concessione con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1 siano stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena - entro il 30 aprile 2021. Contestualmente viene previsto che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 13 bis, degli importi di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro per l'anno 2020 venga effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022.*

*I suddetti versamenti presuppongono la preventiva sottoscrizione della nuova Convenzione di concessione, che può essere stipulata esclusivamente da una società a capitale interamente pubblico. Alla data odierna, l'attuale concessionaria A22 non possiede tale requisito e l'articolo 25 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 è stato introdotto proprio al fine di favorire la liquidazione dei soci privati consentendo alla predetta società di ottenere, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto - legge n. 148 del 2017, l'affidamento diretto della concessione. Il mancato versamento degli importi previsti per l'anno 2020 determina effetti finanziari in termini di minori entrate pari a 70 milioni di euro, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 115, c. 1, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. E' altresì prevista l'entrata in vigore della disposizione il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.*

- 723 *La disposizione del comma 723 autorizza ANAS s.p.a. ad effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza sulla S.S. 4 Via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della medesima piattaforma stradale tra il Km 56 ed il Km 64. Agli oneri recati dalla disposizione si provvede a valere sulle risorse già destinate, nell'ambito del Contratto di programma ANAS, agli interventi di potenziamento e riqualificazione sulla SS 4 Via Salaria tra il Km 56 ed il Km 64.*

- 725 *La disposizione normativa eliminando la previsione del cofinanziamento fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Al riguardo, si rappresenta che il contributo a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall'Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi €*



28.671.680,00. Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la disposizione in esame è finalizzata a consentire a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità sempre nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto (autorizzato ai sensi dell'art 17-septies, comma 8, della legge n. 134/2012 sulla base del quale è stato già assunto, nel 2015, l'impegno contabile per complessivi € 28.671.680,00) e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

- 726 La disposizione normativa rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità per i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico di trasmissione alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui all'art. 8, comma 5, del D. Lgs. 257/2016, del set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE. Pertanto, la previsione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 727 La disposizione normativa di cui al **comma 727** si limita a precisare che la disciplina comunale in materia di infrastrutture di ricarica debba essere conforme anche alle disposizioni in materia di livelli di pianificazione regionale e comunale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 728 Istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale, o dall'Autorità portuale di Gioia Tauro, per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al **comma 732**.
- 730 Si definisce che una quota del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è finalizzata alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia per i quali la Forza armata resta autorità competente.
- 731 Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.
- 732
- 733 *La disposizione in esame prevede l'incremento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, di 50 milioni di euro per l'anno 2021.*
- 734 *La disposizione è finalizzata a mitigare gli effetti economici negativi ingenerati dalla riduzione dei traffici portuali passeggeri conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo, con una dotazione 5 milioni di euro per l'anno 2021. La disposizione determina un onere di 5 milioni di euro per l'anno 2021, corrispondente alla dotazione del fondo.*  
*Tale misura integra quelle già adottate con i recenti provvedimenti legislativi ed è finalizzata a compensare, fino a concorrenza della somma di 5 milioni di euro stanziata per l'anno 2021 e che costituisce limite di spesa, le città portuali delle perdite economiche, direttamente ascrivibili del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia da COVID-19. Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento.*
- 735 *Prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per*



*il turismo, individua i criteri le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri.*

- 736 Le disposizioni recano 147.08 recano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per l'istituzione di nuovi parchi nazionali e la gestione ed il funzionamento di quelli già costituiti, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 e per il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 388/2000, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
- 737 Relativamente agli 11 parchi nazionali da istituire in attuazione delle leggi vigenti, la loro istituzione, a partire da quelli del Matese e di Portofino, eroderà le risorse complessivamente appostate per i parchi nazionali. Per gli altri 9 parchi previsti dalle leggi 394/91 e 222/2007 non sussiste alcuna previsione finanziaria per la loro istituzione ed il successivo funzionamento ordinario. Ritenuto che la somma di circa euro 1,2 milioni per ogni nuovo parco da istituire in attuazione delle norme vigenti istituito sia congrua al fine di incrementare le risorse complessivamente dedicate ai parchi nazionali senza erodere quelle finora ripartite per ogni parco già istituito, e considerato che annualmente le strutture sono in grado di predisporre gli atti per l'istituzione di 4 parchi nazionali, con la norma proposta si prevedono risorse annuali aggiuntive per 5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Conseguentemente, si rende necessario incrementare lo stanziamento per la gestione ed il funzionamento dei parchi per 1 milione di euro.
- 738 La disposizione reca maggiori oneri per 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, per implementare la tutela e la valorizzazione delle aree protette riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, finanziati al **comma 739**, con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo, iscritta sul capitolo n. 2211, pg. 03 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente. Le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente comma, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.
- 740 *Viene istituita l'area marina protetta. Il costo per l'istituzione di un'area marina protetta ammonta a 0,5 milioni di euro, analogamente alla quantificazione operata per l'istituzione di altre aree marine protette dall'articolo 24, comma 4, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tal fine viene autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come precisato nella norma in esame, senza effetti negativi per la finanza pubblica.*
- 741
- 742 La norma prevede l'integrazione delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli 2021 e 2022, per procedere al completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia, destinato all'ISPRA per l'informatizzazione della stessa e connesse attività strumentali.
- 743 Le norme prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile". Per l'esame delle richieste e il rilascio della certificazione ambientale è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, il Comitato per la finanza sostenibile.
- 744 Per la elaborazione del sistema di indicatori, di cui al comma 744, volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti, sulla base delle indagini poste in essere dal Gruppo di Lavoro per la finanza sostenibile istituito



con decreto ministeriale nel febbraio 2020, si prevede per il primo anno una spesa di euro 140.000 da riconoscere ad enti di ricerca specializzati nel settore. Tale costo scenderà, dal 2022 e a regime, a 70.000 euro per l'aggiornamento annuale sulla base degli atti delegati adottati dalla Commissione europea sui 6 obiettivi ambientali.

Per la realizzazione della piattaforma informatica e la valutazione dei dati, in considerazione del costo medio di un ESG data provider e dei costi parametrati in analogia ai costi sostenuti per altre similari infrastrutture informatiche (esempio piattaforma progetto Creiamo PA), si prevede un costo il primo anno di euro 160.000 e, a decorrere dal 2022, di euro 70.000 per la manutenzione e l'aggiornamento.

Per il funzionamento del Comitato si tiene conto dei compensi previsti attualmente per i componenti del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e delle spese per eventuali missioni e gettoni di presenza. Sul punto sono state stimate in media due riunioni/mese, con un gettone di presenza per ogni riunione pari a 30 euro lordo dipendente. Si prevede quindi un costo annuo per il funzionamento del Comitato di euro 180.000. Si consideri, tuttavia, che nel primo anno di attività, è probabile che il Comitato entrerà in funzione nel mese di maggio: pertanto il costo del primo anno sarà pari ad euro 120.000.

A regime, sulla base del parametro del comitato Ecolabel (che allo stato prevede per il presidente un compenso di quasi 26 mila euro, oneri a carico dell'amministrazione compresi, per il vice presidente un compenso di 22.200 oneri compresi, per i componenti di euro 14.800 oneri compresi), ritenendo di dover incrementare tale valore, in particolare per i componenti, in considerazione della diversa esigenza di professionalità e della tipologia di impegno, superiore per quantità e tempo attesa la mole di documentazione necessaria, la stima indicativa prevista, che dovrà comunque essere dettagliata nel successivo decreto previsto dal comma 744, è la seguente:

N.	INCARICO	IMPORTO ANNUO "lordissimo" - costo amministrazione
1	PRESIDENTE	31.000
2	V. PRESIDENTE	25.500
3	COMPONENTE	20.500
4	COMPONENTE	20.500
5	COMPONENTE	20.500
6	COMPONENTE	20.500
7	COMPONENTE	20.500
		<b>159.000</b>
		IMPORTO ANNUO
	GETTONI DI PRESENZA (parametrati su 2 riunioni/mese 30 euro lordo dipendente pari a 39,81 compresi oneri a carico Amministrazione)	6.688
	MISSIONI (ipotizzando che due dei sette componenti provengano da una sede diversa da Roma con un costo di missione complessivo medio di 210 euro pro-capite per ogni riunione)	10.080
	INAIL (sulla base del Comitato Ecolabel)	4.000
		<b>179.768</b>

Per il supporto al comitato, l'analisi delle istruttorie, la segreteria tecnica, le verifiche e gli studi necessari, l'eventuale supporto alle aziende per la predisposizione dei dati necessari alla compilazione dei format, si prevede, anche avvalendosi di ISPRA o altri enti/società in-house, un costo per il primo anno di euro 80.000 e, a regime, di euro 180.000.



- 746** Prevede la copertura degli oneri derivanti dai **commi 743, 744 e 745** mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002.

La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo, iscritta sul capitolo 221/3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente articolo, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

- 747** La norma, modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, prevedendo che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non siano superiori al 2 per cento annuo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, in luogo del limite dello 0,5 per cento attualmente previsto. La modifica non determina ricadute negative sulla finanza pubblica, in quanto le spese per il funzionamento della struttura del Commissario trovano copertura nel quadro economico degli interventi, superiore a 90 milioni di euro, senza quindi in alcun modo comportare un qualche impatto sulla finanza pubblica.

La modifica normativa proposta è necessaria al fine di evitare che l'attuale limite di spesa, attualmente particolarmente stringente e che non si ritrova in nessun'altra disciplina in materia di Commissari straordinari, possa ostacolare il corretto funzionamento della struttura commissariale, inficiandone l'attività e il conseguimento degli obiettivi di bonifica delle discariche abusive volti al superamento della condanna UE in materia.

Estendendo il limite massimo di spesa al 2 per cento delle risorse della contabilità speciale si consente il soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno relativo alle spese di funzionamento della struttura commissariale, senza inficiare l'attuazione degli interventi di bonifica, stante tra l'altro l'importo estremamente ridotto del nuovo "tetto" di spesa rispetto alle complessive disponibilità finanziarie.

Al riguardo, si precisa che le disponibilità finanziarie per il Commissario ammontano alla data del 16 settembre 2020 a 100.390.606,15 euro, come da prospetto sotto riportato.

#### Saldi giornalieri

Tipo conto :	CS
Conto / Sezione:	6054/348
Descrizione :	COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE- DEL PCM 2-03-2017- D.L. 113-16
Data :	16/09/2020

Giacenza inizio anno (€)	Totale entrata (€)	Totale uscite (€)	Saldo (€)	Imp. inestinti (€)	Saldo disponibile (€)
83.632.807,76	18.531.382,24	1.773.583,85	100.390.606,15	0	100.390.606,15

La stima di fabbisogno annuo di spesa della struttura commissariale è di circa 1 milione di euro annuo. Tenuto conto che le risorse del Commissario ammontano a circa 100,39 milioni di euro come da tabella sopra riportata, in ragione dell'attuale limite di spesa dello 0,5% fissato



dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, detto limite corrisponderebbe a circa 500.000 euro. Innalzando tale "tetto" di spesa da 0,5% a 2% ai sensi della disposizione in argomento, l'importo di riferimento sarebbe quantificabile in circa 2 milioni di euro che risulta adeguato a soddisfare il fabbisogno di spesa della struttura commissariale, pur risultando in termini relativi assolutamente ridotto rispetto all'entità delle risorse disponibili e, pertanto, tale da garantire l'efficace ed efficiente realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche abusive di competenza del Commissario.

Inoltre, essendo previsto dall'articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, che la struttura di supporto del Commissario sia formata da non più di dodici unità provenienti dalla pubblica amministrazione in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, si precisa che nel caso degli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate gli oneri stipendiali sono a carico dell'amministrazione utilizzatrice (ai sensi dell'articolo 2 comma 91 della legge n. 244 del 2007, nonché dell'art. 1777 del decreto legislativo n. 66 del 2010), talché il tetto di spesa attualmente previsto per il funzionamento della struttura commissariale appare assolutamente inadeguato ad assicurare la copertura di detti oneri. Al riguardo, l'unica eccezione riguarda il Commissario straordinario, per i quali ai sensi di espressa previsione normativa (articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019) il trattamento economico fondamentale rimane in ogni caso a carico dell'amministrazione di appartenenza.

L'elevazione del tetto di spesa consente di fronteggiare anche quei costi associati all'impiego del personale, in applicazione della vigente normativa in materia di comando, distacco fuori ruolo non derogata dal citato articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, e consentire alla struttura commissariale di operare efficacemente per l'espletamento dei propri compiti, i quali a loro volta costituiscono inderogabile adempimento di obblighi europei.

Peraltro, bisogna tenere conto che il plafond di risorse per le spese di funzionamento dipende dall'entità delle somme presso la contabilità speciale del Commissario, talché la riduzione progressiva di queste ultime in relazione al completamento degli interventi di bonifica determinerà una minor dotazione finanziaria per la gestione della struttura commissariale, a fronte di costi che solo in parte dipendono dall'entità delle attività espletate. Sussiste, come ogni organizzazione, una parte di costi incompressibili derivanti dall'esistenza stessa di tale struttura, pertanto è necessario garantire un congruo "margine" di manovra finanziaria al fine di evitare che sopravvenienti esigenze possano creare problemi di funzionamento del commissariamento in presenza di un tetto di spesa eccessivamente stringente. In ogni caso, la percentuale ora individuata, pari al 2% delle risorse disponibili, costituisce un "tetto" massimo di spesa e, in caso, di mancato utilizzo di parte di tali risorse, le stesse rimarranno nella contabilità speciale del Commissario.

- 748 La misura è finalizzata ad assicurare il finanziamento strutturale al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera affinché sia garantita con continuità lo svolgimento delle attività svolte in dipendenza funzionale con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a decorrere dall'anno 2022, considerato che fino a tale data l'esercizio delle predette funzioni, annualmente determinate dal Ministro, è assicurato in regime convenzionale.

La disposizione autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per assicurare l'assolvimento delle funzioni dell'articolo 11 comma 1 del DPCM 19 giugno 2019, n° 97 svolte in regime di dipendenza funzionale dal competente Ministro, attraverso l'esercizio e la manutenzione degli strumenti operativi.

La quantificazione dell'onere è determinata assumendo a base di calcolo gli output medi delle attività svolte nel biennio 2018-2019, desunte dal sistema di controllo di gestione (COGESTAT) utilizzato dal Corpo, al netto delle maggiori delle attività ambientali richieste del MATTM e da





questo rimborsate.

Nella tabella n° 1 è riportata la spesa sostenuta per attività ambientali che è gravata sugli stanziamenti di bilancio del Corpo utilizzando il seguente metodo:

- Dal sistema COGESTAT (banca dati delle attività svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto) sono state rilevate le ore di volo/moto dei mezzi aeronavali nonché i Km percorsi dai mezzi terrestri impiegati in attività ambientali, relativamente agli anni 2018 e 2019;
- Tale dato è stato moltiplicato per il rispettivo costo unitario determinato dalle tabelle di onerosità in uso;
- Al totale di ogni anno di rilevazione (2018 e 2019) sono stati detratte le somme rimborsate determinando così la spesa effettiva sostenuta dalle Capitanerie di Porto.

<b>Tabella n° 1</b>		
<b>MEZZI AEREI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
Totale ore di volo per Ambiente	1351h	1387h
Costo ora di volo (On.C)	3.204,50	3.204,50
<b>TOTALE</b>	<b>4.329.279 €</b>	<b>4.444.641 €</b>
<b>MEZZI terrestri</b>		
Totale Km percorsi per Ambiente (14% su tot.)	741.455 km	769.589 km
Costo medio Km (SMD-L-029)	0,28€	0,31€
<b>TOTALE</b>	<b>207.607 €</b>	<b>238.572 €</b>
<b>MEZZI NAVALI</b>		
Totale ore di moto per Ambiente	27.138 h	23.913 h
Costo medio ora di moto (Costal patrol boat)	76,09€	76,06€
<b>TOTALE</b>	<b>2.064.930,42 €</b>	<b>1.818.823€</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.601.816</b>	<b>6.502.036€</b>
Somme rimborsate	3.077.500 €	3.713.518 €
<b>Differenza</b>	<b>3.524.316 €</b>	<b>2.788.518€</b>

Nella tabella n° 2 invece, viene calcolata la spesa media annuale sostenuta nel biennio 2018//2019 che viene arrotondata al milione di € per la quantificazione del fabbisogno.

<b>Tabella n° 2</b>	
Spesa totale biennio 2018/2019	6.312.834€
Valore medio per anno	3.156.417
Importo arrotondato per difetto al milione di €	<b>3.000.000,00 €</b>

Si precisa che la disposizione è volta a rafforzare la trasparenza dei dati di bilancio, tenuto conto che, nonostante la citata dipendenza funzionale prevista dall'ordinamento, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non sono previsti specifici capitoli "dedicati" al Corpo delle Capitanerie di Porto.

- 749 La disposizione prevede che, al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvalga, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Considerando il numero delle procedure di VIA/VAS arretrate e non portate a conclusione dalla



precedente commissione tecnica (oltre 500) e il numero delle procedure presentate alla nuova commissione tecnica insediata a giugno 2020, si prospetta la necessità di assicurare un numero sufficiente di risorse per consentire ad Ispra di supportare il Ministero nelle attività istruttorie.

- 750** Prevede una autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Nello specifico si consideri una media annua di richieste rese ai sensi della parte seconda del Codice dell'Ambiente (screening, pre-Via, Via, Vas, Aia) pari a 550 con un arretrato allo stato attuale, secondo i dati forniti dalla competente direzione generale, pari a 648. Per ciascuna domanda, tenuto conto della notevole diversa complessità tra le richieste di screening, ad esempio, e di via, si prevede un costo medio di 3400 euro comprendendo anche le missioni di valutazione sul campo e la necessità di acquisire una pluralità di professionalità, potendo così affrontare, nel 2021 e nel 2022 circa 874 pratiche per ciascun anno.
- 751** *La norma prevede un finanziamento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 per le attività ivi indicate; tenuto conto che tale importo costituisce limite massimo di spesa.*
- 752** Con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell'ambiente. In particolare, si istituisce un Fondo dedicato alla promozione, attraverso la realizzazione di campagne informative mirate agli utenti del servizio idrico integrato, della misura individuale dei consumi idrici. Al Fondo, gestito dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con l'Autorità di regolazione settoriale, sono destinate risorse pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le relative modalità attuative sono demandate a un decreto ministeriale da adottare sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA. Le risorse sono quantificate tenendo conto dei costi sostenuti per analoghe iniziative informative a carattere nazionale. A titolo esemplificativo, sulla base dei listini forniti dagli operatori della comunicazione, l'acquisto di spazi editoriali varia dai 30 mila euro ai 100 mila euro per pagina; mentre, per l'uso di canali audio-televisivi, social e web, la progettazione e realizzazione di uno spot televisivo necessita di circa 50 mila euro ai quali va aggiunto il costo per la prenotazione del passaggio audio/televisivo che varia su base oraria, fino a 100 mila euro. Pertanto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con il fondo in oggetto potrà essere sostenuto un onere di 150 mila euro per due pagine di spazi editoriali ipotizzando una spesa media di 75 mila euro per ogni pagina, nonché di 200 mila euro per due passaggi audio/televisivi durante la giornata in orari diversi dalla prima serata (ipotizzando una spesa per la prenotazione di ciascun passaggio di 50 mila euro, in aggiunta al costo di progettazione e realizzazione di 50 mila euro) e 150 mila euro per un passaggio audio/televisivo in prima serata (considerando una spesa per la prenotazione di ciascun passaggio di 100 mila euro, in aggiunta al costo di progettazione e realizzazione di 50 mila euro), per un totale di 500 mila euro annui.
- 753** *La disposizione determina un onere di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, corrispondente alla dotazione del fondo da destinare ai comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per il sostegno alle spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua. La ripartizione di tale fondo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati, entro il 31 gennaio 2021. Per quanto riguarda l'individuazione della platea dei comuni beneficiari, atteso che non è rinvenibile una definizione normativa di "isola minore", in sede di definizione del decreto di riparto occorrerà determinare dei parametri di riferimento.*



*A tal fine si rappresenta che l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) riporta la seguente elencazione, con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:*

**CAMPANIA:** Anacapri, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Procida, Serrara Fontana.

**LAZIO:** Ponza, Ventotene.

**LIGURIA:** Portovenere.

**PUGLIA:** Isole Tremiti.

**SARDEGNA:** Calasetta, Carloforte, La Maddalena, Sant'Antioco

**SICILIA:** Favignana, Lampedusa e Linosa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, S. Marina Salina, Ustica.

**TOSCANA:** Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina.

**754** *La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la conseguente assegnazione al dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.*

**755** La disposizione autorizza la spesa annua di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, per la stipula di una Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza degli animali confiscati. Considerando l'ingente numero di animali che sarebbero detenuti presso la struttura di nuova istituzione, la spesa è determinata utilizzando come parametro i costi di gestione sostenuti annualmente da uno dei maggiori giardini zoologici italiani, il Parco Natura Viva, pari a circa 2.218.000 euro.

Il suddetto Parco Natura Viva supporta i seguenti costi medi annui per le spese di gestione della struttura (elettricità, manutenzione, migliorie dell'arricchimento ambientale, personale) e quelle concernenti gli animali (alimentazione, medicine, prestazioni medico-veterinarie). Nello specifico:

- costo gestione animali: euro 336.000,000;
- manutenzione reparti/aree di custodia: euro 220.000,00;
- costo personale: euro 1.154.000 (per la cura e gestione degli animali: euro 450.000; medici veterinari: euro 204.000; operai generici euro 300.000; personale amministrativo euro 200.000);
- costo energetico: euro 506.600.

Rispetto al costo medio annuo del Parco Natura Viva, si prospetta, per la struttura prevista dal presente articolo, un costo maggiore sia in considerazione del numero medio annuo di animali confiscati sia della tipologia di animali confiscati (grandi felini e primati) sottoposti ad una particolare forma di protezione a livello internazionale e quindi con necessità superiori rispetto agli altri animali. In relazione a ciò, il CUFAA stima un incremento delle spese di gestione e mantenimento degli esemplari pari a 783.400 euro/anno rispetto ai costi sostenuti dal Parco Natura Viva, per un totale della spesa prevista pari a 3.000.000 a decorrere dal 2021, così preventivata:

a) stima per struttura 4 grandi felini più mantenimento degli esemplari:

- struttura a norma per numero 4 grandi felini composta da 4 box per ricovero notturno più gabbia di servizio e corridoio più recinto esterno di circa 4000 metri quadrati, realizzata in muratura e con recinzione in metallo: euro 500.000;
- costo medio annuo mantenimento un esemplare di grandi felini: euro 7.500; costo per 4



esemplari: euro 30.000;

- b) stima per struttura per 10 esemplari di scimpanzé più mantenimento degli esemplari:
- struttura a norma per numero 10 esemplari di scimpanzé composta da tre box per ricovero notturno più gabbia di servizio e corridoio più recinto esterno di circa 1000 metri quadrati, realizzata in muratura e con recinzione in metallo: euro 190.000,00;
  - costo medio annuo mantenimento un esemplare di scimpanzé: euro 6.340; costo per 10 esemplari: euro 63.400.

A valere sui 3 milioni comprensivi sono considerati anche i costi di istituzione, costituzione e avvio del Centro.

Con riferimento alle spese di personale, si precisa che le unità impiegate per la gestione del centro saranno unità appartenenti al Comando Carabinieri CUFAA, in linea con i compiti istituzionali devoluti ai reparti alle dipendenze del citato Comando, provenienti dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Pertanto, la quantificazione operata con riferimento a questa voce di spesa attiene al costo sostenuto in via ordinaria dal Parco Natura Viva, che costituisce il plafond di risorse di riferimento per la stipula della Convenzione con il CUFAA per la gestione del centro. In forza di tale convenzione, sarà coperto l'onere del trattamento economico del personale del CUFAA impiegato, stimato su un costo lordo annuo medio di 46.000 euro per ciascuna unità di personale (calcolata in base al costo lordo annuo di un maresciallo capo, di cui 41.800 euro circa di trattamento economico fondamentale e 4.200 euro circa di trattamento economico accessorio). Le risorse previste consentiranno di disporre di complessive 25 unità per la gestione del centro.

**756** Conferma la necessità che le Autorità Giudiziarie, nel sequestrare animali pericolosi/esotici, affidino agli stessi proprietari l'onere di assicurare il benessere degli animali stessi senza incidere sulla finanza pubblica, senza quindi oneri statali.

**757** *La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica con particolare riferimento ai centri per il recupero della fauna selvatica previsti dalla legge 157/92, la cui competenza spetta alle regioni e alle province autonome, a cui saranno trasferite le risorse stanziare. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute.*

**759** La disposizione prevede un Programma sperimentale di educazione ambientale del Ministero dell'ambiente da attuare con il supporto e la competenza delle strutture educative delle aree protette: parchi nazionali, aree marine protette e riserve MAB UNESCO.

Il programma è destinato a studenti degli istituti comprensivi delle scuole materne, elementari e medie site:

- 1) nei Comuni che ricadono in tutto o in parte nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
- 2) nelle riserve MAB UNESCO;
- 3) nei siti naturalistici dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Al fine di quantificare il fondo per l'educazione ambientale in questi territori, si è tenuto conto del fatto che:

- 1) con riferimento al punto 1), i comuni compresi nelle ZEA sono 498;
- 2) con riferimento al punto 2), le riserve MAB UNESCO italiane sono 19 di cui 1 (Cilento) già ricompresa in una ZEA (Parco del Cilento);



3) con riferimento al punto 3), i siti naturalistici UNESCO sono 5, di cui 1 (Dolomiti) solo parzialmente coincidente con una ZEA (Parco delle Dolomiti bellunesi).

Il numero complessivo degli istituti scolastici (scuole materne, elementari e medie) presenti in questi territori è, secondo i dati acquisiti dal Ministero dell'Istruzione dalla competente direzione generale del Ministero, di 485. Molte di queste sono nel medesimo comune o comunque in comuni limitrofi.

Gli oneri sono stati quantificati in relazione al numero di scuole e di studenti presenti nelle ZEA, nelle riserve MAB e nei siti naturalistici UNESCO ipotizzando un percorso formativo che prevede che lo studente abbia occasioni di esperienze "sul campo" ovvero all'interno delle aree protette ricomprese nei territori UNESCO e nelle ZEA (che coincidono con parchi nazionali).

Alle attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle che coinvolgano i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

A fronte di eventuali fabbisogni finanziari non coperti dal fondo previsto dalla disposizione introdotta, quali ad esempio quelli correlati all'impegno dei docenti scolastici in ore aggiuntive eccedenti l'orario d'obbligo, si fa fronte nei limiti delle risorse che retribuiscono le ore aggiuntive nell'ambito del Fondo per il miglioramento formativo della istituzione scolastica interessata all'iniziativa.

**760** La norma, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli utilizzatori di cui  
**761** alla lettera s), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi, per un importo massimo pari a euro 10.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la norma, al **comma 763** e al **comma 764**, prevede, altresì, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli utilizzatori aventi la sede operativa all'interno di una ZEA che hanno concesso l'abbuono all'utente finale o al consumatore, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascuna beneficiario, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'abbuono, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale, può essere riconosciuto, dall'utilizzatore o dall'utente, rispettivamente all'utente finale o al consumatore, all'atto della resa dell'imballaggio.

Il contributo economico, di cui al **comma 761** e il credito d'imposta, di cui al **comma 764**, sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.

**767** La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del  
**769** territorio e del mare per la promozione della tariffazione puntuale con una dotazione di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tali stanziamenti sono stati quantificati tenendo conto dei costi gravanti su ciascun abitante rilevati nei Comuni che hanno già attivato un sistema di misurazione puntuale, che ad oggi risultano essere circa 300, ed alla gradualità che caratterizza il passaggio al nuovo sistema.

Dai dati rilevati, si è potuto stimare un costo del servizio pari a circa 6 euro per ciascun abitante. Conseguentemente, i predetti stanziamenti consentirebbero di estendere i sistemi di misurazione puntuale su una popolazione di circa 3 milioni di abitanti che risulta adeguato all'arco temporale biennale indicato considerato anche il fatto che la misura si applica, in via sperimentale, nell'ambito dei soli comuni ricompresi, in tutto o in parte, nelle ZEA.



- 770** La norma prevede un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
- 771** 2021 e 2022, al fine di finanziare l'acquisto di apparecchiature di compostaggio di comunità. Al riguardo, si stima che il costo di una macchina per il compostaggio sia calcolabile secondo la seguente formula, che tiene conto dei costi fissi e di quelli variabili in base alla "taglia" dell'apparecchiatura: 743 euro X tonnellate/anno + 21000 euro. Pertanto, un impianto da 10 t/anno costa 28.430 euro (taglia piccola, T1), da 60 t/anno costa 65.580 euro (taglia media, T2), da 130 t/anno costa 117.590 euro (taglia grande, T3). Si precisa che le ZEA, coincidendo con i parchi nazionali, sono attualmente pari a 24, presenti in tutte le regioni eccetto il Friuli Venezia Giulia. Alla luce del costo unitario per ciascuna tipologia di apparecchiatura di compostaggio di comunità, le risorse disponibili risultano adeguate a finanziare un numero adeguato di apparecchiature nei limiti delle risorse previste.
- 772** La disposizione di cui alla **lettera a)** prevede che per le opere sottoposte a VIA regionale si applica il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i tempi salvo quelli per la consultazione pubblica, in linea con quanto previsto in materia di partecipazione pubblica da parte dell'ordinamento europeo; si tratta pertanto di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. La disposizione **lettera b)** ha natura ordinamentale e procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 773** *La disposizione autorizza, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori.*
- 774** *Gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso sono individuati con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa cogli enti territoriali interessati.*
- 775** Determinano un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per
- 776** l'anno 2022, per la costituzione di un fondo da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione trasmesso dalla Cosfel alla Corte medesima.
- 777** Esclude dal riparto i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.
- 778** *La disposizione determina un onere di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,*
- 779** *corrispondente alla dotazione del fondo da destinare agli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario per il finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi.*



- 780 *Si prevede un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per stabilire le modalità di assegnazione delle risorse del fondo.*  
*Al riguardo, si rappresenta che la situazione dei Comuni deficitari al 21 dicembre 2020, è la seguente:*  
*Comuni strutturalmente deficitari: 106;*  
*Comuni in stato di predissesto: 248;*  
*Comuni in dissesto finanziario: 145.*
- 781 *La disposizione prevede la concessione di contributi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito i territori della Regione Sardegna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020. A tal riguardo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei Ministri con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.*
- 782 *I requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il presidente della regione Sardegna.*
- 783 La disposizione non determina oneri in quanto meramente finalizzato a prevedere una riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l'istituzione a decorrere dall'anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l'importo complessivo degli stessi che resta invariato.
- 784 Le disposizioni sono altresì neutrali sotto il profilo finanziario regolando le modalità con le quali  
785 il contributo di spettanza di ciascun ente è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.
- 786 Le disposizioni di cui alle **lettere a) e b)** estendono al 2021 le deroghe di natura contabile previste dall'articolo 109, commi 1-ter e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per fronteggiare l'emergenza sanitaria attraverso l'attenuazione dei vincoli nell'utilizzo delle risorse a disposizione degli enti territoriali. Come nel 2020, le deroghe in parola non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti risulta scevra da effetti finanziari la proroga di cui alla **lettera c)** finalizzata a confermare anche per l'anno 2021 le procedure per le variazioni di bilancio in via d'urgenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 2-bis dell'articolo 109 del decreto legge n. 18 del 2020.
- 787 Introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 che, investendo profili ordinamentali, non determinano effetti finanziari.
- 788 La disposizione non determina oneri atteso che la stessa dispone espressamente che il tavolo per l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo è istituito senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 789 *La disposizione risulta finanziariamente neutrale, in quanto meramente preordinata a specificare che non costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119 della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di*



*approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.*

- 790** La disposizione prevede, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
- 791** La disposizione comporta un maggiore onere complessivo di 217 milioni di euro per l'anno 2021, **792** 356 milioni di euro per l'anno 2022, 451 milioni di euro per l'anno 2023, 547 milioni di euro per **793** l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 744 milioni di euro per l'anno 2026, 803 **794** milioni di euro per l'anno 2027, 861 milioni di euro per l'anno 2028, 920 milioni di euro per l'anno 2029 e 952 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, corrispondente all'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale rispetto a quella di 6.213.684.364,87 euro precedentemente prevista destinato agli interventi di cui ai capoversi d-quinquies), d-sexies) e d-septies).
- In particolare, tale onere risulta determinato già al netto dell'effetto combinato **dei commi 791, 792 e 793** laddove si consideri che il comma 793 determina un minore onere di 185.829.000 euro per l'anno 2021, di 285.829.000 euro per l'anno 2022, di 315.829.000 euro per l'anno 2023 e di 545.829.000 euro per l'anno 2024 e successivi, assorbito dal maggiore onere derivante dalla quota di incremento in corrispondente misura della dotazione del fondo di solidarietà comunale stesso.
- 795** *La norma prevede un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per i comuni di frontiera e dei comuni costieri maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori e, pertanto, determina un onere di 5 milioni di euro per l'anno 2021.*
- 796** *Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali sono stabiliti criteri e le modalità di concessione dei contributi anche ai fini del rispetto del limite di spesa.*
- 797** *La norma destina ai fini del finanziamento dell'assunzione di assistenti sociali 180 milioni a*
- 799** *valere sullo stanziamento, già presente in bilancio con finanziamento permanente, della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stanziamento a legislazione vigente 615 milioni dal 2021 - capitolo 3550 Ministero del lavoro), integrato con 2 milioni a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (stanziamento a legislazione vigente 393,958 milioni dal 2021 - capitolo 3671 Ministero del lavoro). Già attualmente le risorse del fondo povertà possono essere utilizzate per l'assunzione di assistenti sociali, la norma stabilizza il finanziamento rendendolo utilizzabile per rendere permanenti le assunzioni, a fronte di un finanziamento che ha natura anch'esso strutturale. I 180 milioni risultano più che sufficienti a finanziare interamente la spesa, come mostra la successiva tabella, che quantifica in 171,5 milioni l'onere massimo.*

Incentivazione assunzione Assistenti sociali				
			contributo	spesa max





			unitario (euro)	(milioni di euro)
Popolazione al 1.1.2020 (Istat)	60.244.639			
Assistenti sociali x rapporto 1:6500	9.268			
Assistenti sociali x rapporto 1:5000	12.049			
Assistenti sociali x rapporto 1:4000	15.061			
Aumento AS per portare da 1:6500 a 1:5000	2.781		40.000	111.220.872
Aumento AS per portare da 1:5000 a 1:4000	3.012		20.000	60.244.639
Totale aumento AS da 1_6500 a 1:400	5.793			171.465.511

- 800 *Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
- 801 *È altresì prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di bandire procedure concorsuali*  
802 *riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall' art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.*
- 803 *Incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 la dotazione del Fondo per*  
804 *la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e contestualmente riduce di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 la dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*
- 805 Comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per 300 milioni di euro a decorrere  
806 dall'anno 2021 laddove prevedono, al fine di tener conto dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020, che sia preordinato l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.  
Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in attuazione dell'accordo sottoscritto con il governo in data 5 novembre 2020.
- 807 Non determina effetti finanziari, in quanto preordinato ad assicurare la partecipazione di tutti gli enti locali delle Autonomie speciali alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011.
- 808 *La norma prevede un onere di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 corrispondente all'incremento del contributo da 80 a 90 milioni di euro annuo riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019.*
- 809 La **lettera a)**, comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le disposizioni di cui **alle lettere c), d), f) e g)**, di natura ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti risulta finanziariamente neutrale la **lettera e)** in quanto i contributi eventualmente revocati sono riassegnati ad altri comuni per piccole opere.



- 810** La disposizione risulta priva di effetti finanziari ampliando le finalità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019.
- 811** *La disposizione prevede che il fondo per le emergenze nell'ambito del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, sia incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.*
- 812** *La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti delle province per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, così come previsti dall'articolo 7-ter del DL 8 n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020. Viene inoltre introdotta, per i commissari straordinari, la possibilità di derogare anche agli articoli 21 e 27 del D.Lgs. n. 50 del 2016, concernenti, rispettivamente, la programmazione triennale delle opere pubbliche e le procedure di approvazione dei progetti di lavori. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 813** *Si dispone, infine, l'espunzione dall'articolo 9, comma 3, del DL. n. 76/2020, delle parole "ai sensi dell'articolo 7-ter del DL n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020".*  
*I commi 812 e 813 recano disposizioni di natura ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 814** Prevede l'implementazione della tipologia degli interventi per spese di investimento contenuti nell'accordo stipulato con la Regione Sardegna il 7 novembre 2019 e, pertanto, risulta finanziariamente neutrale.
- 815** La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo perequativo infrastrutturale" per il finanziamento delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale. Il fondo ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.  
Viene quindi previsto l'iter procedurale per l'individuazione delle "infrastrutture necessarie" e l'assegnazione delle risorse del predetto fondo a quelle prioritarie da realizzare.
- 816** *Il comma 816 prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per*
- 820** *l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.*  
*E' anche previsto che:*  
• *le regioni e i comuni possano ricorrere, nei limiti delle disponibilità del fondo, mediante*



*apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC;*

*· eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell'anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell'emergenza Covid, secondo le previsioni dell'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.*

*Le predette disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 817, al fine di fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, introduce disposizioni finalizzate a prevedere che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere svolti mediante l'utilizzo di autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché anche ricorrendo ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.*

*La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*

*Il comma 818 dispone che agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale (soggetti indicati all'articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada), fino alla conclusione dell'emergenza causata dall'epidemia di Covid-19, possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid-19. L'espletamento di tali attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*

*Il comma 819 prevede l'istituzione di un Fondo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 6 milioni per il 2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza, rimettendo ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo (comma 820).*

- 821** La norma determina un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2021 pari alla dotazione del fondo istituito per concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 822** Assegna 500 milioni di euro per il 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.  
La disposizione comporta un onere di 500 milioni solo in termini di saldo netto da finanziare in quanto diretta a mantenere inalterata la capacità di spesa degli enti locali considerata nei tendenziali di finanza pubblica.



- 823 Vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2020 e nel 2021. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica
- 824 I commi hanno per oggetto norme di natura ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di  
831 finanza pubblica
- 832 *La disposizione determina un onere di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, corrispondente alla dotazione del fondo finalizzato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i piccoli comuni con meno di 500 abitanti che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia e della città metropolitana.*  
*L'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese, è effettuata con decreto del Ministero dell'interno - da adottare, entro il 31 gennaio 2021, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*  
*Si rappresenta che i comuni con meno di 500 abitanti sono 776 e quelli potenzialmente interessati dalla ripartizione del fondo in questione, in quanto destinatari di minori trasferimenti dal Fondo di solidarietà comunale per la percentuale del 15 per cento, sono 245.*
- 833 *Le norme consentono alle Regioni di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti anticipazioni di  
842 liquidità nel 2021 per accelerare il pagamento dei debiti del Servizio sanitario nazionale certi liquidi ed esigibili, cumulati al 31 dicembre 2019, di natura commerciale, tributaria, contributiva e assicurativa.*  
*Le anticipazioni sono concesse nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che a tal fine sono conservate nel conto dei residui.*  
*La norma non amplia la capacità di spesa delle Regioni beneficiarie delle anticipazioni, cui è imposto a tal fine l'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (che consente la sterilizzazione dell'entrata impendendo l'accensione di nuovi capitoli di spesa nel bilancio regionale) per cui le risorse consentiranno solo di accelerare i pagamenti di debiti già iscritti in bilancio e dunque compresi nei conti pubblici.*  
*Non essendo noto l'importo delle anticipazioni che saranno richieste, non è possibile stimare l'importo delle rate di ammortamento che saranno rimborsate. Pertanto, per prudenza, non sono previsti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, che saranno considerati solo a consuntivo.*  
*Alla Regione Calabria, in relazione alla situazione di commissariamento e alla necessità di una ricognizione puntuale da parte di quest'ultimo della massa debitoria, è riservata una quota delle risorse disponibili, su preliminare richiesta del Commissario stesso, da confermarsi entro termini temporali più ampi rispetto ai termini assegnati alle altre regioni, con la formale istanza di accesso all'anticipazione di liquidità.*
- 843 *La disposizione incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rinviando ad un decreto del*



- Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione delle risorse.*
- 844** *Viene rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*
- 845** *Viene previsto che le risorse del fondo di cui al comma 844, per l'anno 2021, sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.*
- 846** *Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione del fondo*
- 847** La disposizione intende integrare il comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di territorialità delle forniture di beni e prestazioni di servizi.  
In particolare, per quanto concerne le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, non si considerano effettuate nel territorio del comune e pertanto non sono soggette a ILLCI.  
Tale eccezione ha il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché risulta che le stesse di fatto non erano assoggettate all'IVA svizzera.  
Analogamente non risultano assoggettate all'ILLCI le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.  
Nella RT originaria del comma 592, dell'articolo 1, della L. 160/2019, era stata valutata in 5 milioni di euro l'introduzione della suddetta ILLCI.  
In mancanza di dati puntuali e nell'ottica della prudenza, la valutazione era stata fatta utilizzando i dati IRAP relativi ai soli soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia.  
Analogamente, la disposizione viene valutato sullo stesso insieme di dati e quindi soltanto per i soggetti residenti nel comune.  
Ciò premesso, ne è scaturita una riduzione di gettito, rispetto alla stima originaria, di importo limitato e pari a circa 0,02 milioni di euro su base annua dal 2020.
- 848** *La disposizione sostituisce il comma 831 della legge di bilancio 2020, modificando i criteri di applicazione del canone patrimoniale unico per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, dai soggetti che effettuano la fornitura di servizi di pubblica utilità. In particolare, stabilisce che il canone è dovuto proporzionalmente alle rispettive utenze direttamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione e dalle altre imprese che occupano il suolo pubblico mediante l'utilizzo delle infrastrutture del soggetto concessionario. Attualmente invece il canone è dovuto solo dal soggetto titolare della concessione che può successivamente rivalersi sugli altri soggetti.  
Viene poi prevista l'obbligatorietà del versamento in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della circostanza che la disposizione modifica le modalità di versamento del canone nelle fattispecie sopra indicate senza variare le tariffe indicate dal citato comma 831.*
- 849** La disposizione prevede che a decorrere dal 2023 le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri vengano ridotte in relazione ai risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le stesse Amministrazioni sono tenute a realizzare, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 350,1 milioni di euro. Per garantire comunque la necessaria flessibilità



gestionale si consente alle Amministrazioni la possibilità di rimodulare, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

**850** Le disposizioni determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 350 milioni di euro  
**853-** per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 in conseguenza del concorso alla finanza pubblica in corrispondente misura da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Province e Città metropolitane. Tale previsione non incide sui livelli dei servizi offerti dai predetti enti territoriali, in quanto il maggior concorso alla finanza pubblica è dagli stessi compensato attraverso un efficientamento della spesa derivante dalla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro.

**854** La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di 311.885.567 euro per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di 315.062.443 euro per l'anno 2031, di 315.303.506 euro per l'anno 2032 e di 315.442.410 euro a decorrere dall'anno 2033 destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

**855** La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 330 posti, bandito con D.M. 10/10/2018, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2021; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di giugno 2021.

Considerato che, alla data del 16 ottobre 2020, sono cessati dal servizio n. 143 unità di personale di magistratura ordinaria, a fini prudenziali si è ipotizzato di determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 200 unità, con decorrenza 1° luglio 2021, come da tabella allegata, ritenendosi, infatti, che attraverso l'utilizzo delle risorse del turnover è possibile fornire idonea copertura dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale tra 200 e 330 unità di magistrati da assumere

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui **al comma 854**.

**856** *L'intervento prevede la possibilità di dare effettività alla istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali introdotte dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso l'attribuzione di incentivi economici – parametrati al 50% del trattamento integrativo riservato al personale assegnato alle c.d. sedi disagiate – al personale destinato alle piante organiche flessibili, in aggiunta ai benefici già previsti dall'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come novellata dal citato comma 432.*

*In particolare, si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento, il 50% dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di 24 mesi.*

*Si segnala al riguardo che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, teso ad individuare il contingente nazionale di magistrati da assegnare delle piante organiche flessibili di magistrati, che fissa nel numero complessivo di 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti.*

*A tal fine, si evidenziano, di seguito, gli oneri connessi:*

*Calcolo degli oneri:*

*Indennità mensile euro 2.173,38 così calcolata:*



<i>Importo stipendiale tabellare su base annua (HH03)</i>	39.307,45
<i>INPDAP</i>	9.512,40
<i>IRAP</i>	3.341,13
<i>Totale onere unitario annuo</i>	52.160,98
<i>Indennità mensile (52.160,98: 12)</i>	4.346,75
<i>50% dell'indennità</i>	2.173,38

*Onere anno 2021 (6 mesi):*

euro 2.173,38 X 176 (n. magistrati da assegnare alla POF) X 6 (mesi) = euro 2.295.089

*Onere anno a decorrere dall'anno 2022 (12 mesi):*

euro 2.173,38 X 176 (n. magistrati da assegnare alla POF) X 12 (mesi) = euro 4.590.179

*Riepilogo oneri:*

*Anno 2021 (6 mesi) euro 2.295.089*

*Anno 2022 (12 mesi) euro 4.590.179 e a regime*

*Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 a decorrere dall'anno 2022.*

- 858 Le disposizioni prevedono un programma di assunzioni straordinarie, in aggiunta alle facoltà  
 859 assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 3.000 unità di  
 860 personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione  
 giudiziaria.

In particolare, si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 1.500 unità di Area II F1, 1.200 di Area II F2 e 300 unità di Area III F1, a decorrere dall'anno 2023. Nell'ambito delle procedure selettive per il reclutamento del predetto personale, si prevede espressamente l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'onere derivante da tali assunzioni ammonta a complessivi euro 119.010.951 annui, a decorrere dall'anno 2023. Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui **al comma 854**.

Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

- 861 L'intervento normativo è teso alla realizzazione di un programma straordinario di assunzioni di n.  
 862 200 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'amministrazione penitenziaria  
 863 nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali  
 previsti dalla normativa vigente e nei ruoli che scontano rilevanti scoperture di organico. Le  
 assunzioni nei profili interessati, nonché i relativi oneri, che ammontano a euro 2.115.962 per  
 l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022, sono ripartiti come indicato nelle  
 seguenti tabelle, con decorrenza 1 ottobre 2021. Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo  
 delle risorse del fondo di cui **al comma 854**.

Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

- 864 *Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero della Giustizia, per le esigenze*  
 865 *dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, ad assumere con*  
 866 *contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con contestuale incremento della*  
*vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 100*  
*unità di personale da inquadrare nell'Area terza, fascia retributiva F1 del Comparto Funzioni*



**Centrali.**

*Gli oneri assunzionali sono pari a euro 1.167.216 per l'anno 2021 e ad euro 4.668.861 a decorrere dall'anno 2022. Si precisa che per la prima annualità è stato considerato un rateo di spesa pari a 3/12 dell'onere a regime, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (che non consentiranno l'immissione in servizio del suddetto contingente di personale prima del mese di ottobre 2021).*

*Nel dettaglio, gli oneri assunzionali sono stati quantificati sulla base della seguente retribuzione pro capite:*

Qualifica	Stipendio	I.V.C.	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Totale unitario	Oneri riflessi 38,38%	Fondamentale e Lordo Stato
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78	29.169,18	11.195,13	40.364,31
						Buono pasto	693,00
						FUA	2.382,00
						Straordinario	3.249,29
						TOTALE GEN.	46.688,60

*Per lo svolgimento delle procedure concorsuali la disposizione autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.*

**867** La disposizione, nel perseguire la finalità di rafforzare l'offerta trattamentale legata  
**871** all'esecuzione penale esterna e di comunità, autorizza il Ministero della giustizia, per le esigenze  
**872** del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per l'anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 da inquadrare nell'Area III posizione economica F1, e 45 nell'Area II posizione economica F2.

In particolare, l'intervento normativo è teso ad incrementare la possibilità di assunzione – anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità anche di altre pubbliche amministrazioni – del personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità al fine di diminuire significative vacanze organiche per rafforzare l'offerta trattamentale all'utenza.

I pensionamenti, infatti, hanno ampliato il vuoto organico di alcune figure professionali divenute indispensabili nell'erogazione dei servizi istituzionali anche a seguito della recente entrata in vigore dell'Ordinamento Penitenziario Minorile – Decreto legislativo 121 del 2018 oltre che della sempre più efficace natura anche sanzionatoria dell'esecuzione penale esterna.

I funzionari contabili, i funzionari amministrativi e gli assistenti amministrativi sono le figure tecniche di supporto nelle procedure amministrative indispensabili per garantire l'erogazione tempestiva dei servizi istituzionali, imprescindibili per la più efficace risposta al territorio ed all'utenza specifica.

Le assunzioni sono autorizzate, nell'ambito della attuale dotazione organica e in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione minorile previsti dalla normativa vigente.

L'onere derivante da tali assunzioni ammonta a euro 855.648 per l'anno 2021 e a euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022.





Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al **comma 854** Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

**Funzionari contabili (area III - posizione economica F1)**

Dotazione organica	100
Presenti	90
Autorizzazione richiesta	10

**Funzionari amministrativi (area III - posizione economica F1)**

Dotazione organica	97
Presenti	29
Autorizzazione richiesta	25

**Assistenti amministrativi (area II - posizione economica F2)**

Dotazione organica	439
Presenti	398
Autorizzazione richiesta	45

(al netto dei previsti passaggi tra le aree)

**Anno 2021 - decorrenza 1° ottobre 2021 - 80 unità**

- 868** *La disposizione prevede un incremento, di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna.*
- 869** *Stabilisce che l'incremento delle risorse contrattuali di cui al comma 959 (400 milioni di euro a decorrere dal 2021) per la quota parte corrispondente all'onere dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 145, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del personale interessato, appartenente alle amministrazioni statali, per la copertura a regime del citato emolumento. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di una mera rimodulazione delle risorse disponibili, con conseguente differenziazione, secondo quanto indicato nella relazione tecnica al comma 959, delle percentuali di incremento delle retribuzioni tra personale che beneficia dell'elemento perequativo (percentuale stimata in circa il 4,24%) ed il restante personale statale (percentuale stimata in circa il 3,78%). Stabilisce, altresì, che per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n.145 del 2018.*



**870** *La disposizione prevede che le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.*

*La disposizione in esame prevede, inoltre, che per i ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Per effetto di tale ultima previsione, viene prevista la copertura dei relativi oneri, in termini di indebitamento netto, per l'anno 2021, pari a 44,53 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

*La predetta quantificazione è stata determinata in relazione alle somme residue, non utilizzabili nel corso del 2020, per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario e per l'attribuzione dei buoni pasto, ammontanti rispettivamente a circa 17,9 e 37,5 milioni di euro in termini lordo amministrazione.*

*Pertanto, i relativi effetti in termini di indebitamento netto, ammontano a 44,53 milioni di euro.*

**873** Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nell'anno 2021 e n. 30 in Area terza posizione economica F1, n. 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.

**874**

Gli oneri assunzionali sono così determinati:

- **n. 86 unità nel 2021** di cui n. 58 unità in terza area e n. 28 unità in seconda area per un onere finanziario complessivo annuo di euro 3.870.888; è stato quantificato un onere di 967.722 euro nel presupposto che le assunzioni decorrano dal 1° ottobre 2021, tenendo conto del dell'iter delle procedure di reclutamento;
- **n. 54 unità nel 2022** (n. 30 terza area F1, n. 21 seconda area F2 e n. 3 unità dirigenziali con qualifica di dirigente di seconda fascia) per un onere finanziario a regime di complessivo di 6.592.412 euro, di cui euro 2.721.524 relative alle 54 unità.

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui **al comma 854**

TRATTAMENTO ECONOMICO personale non dirigenziale	COSTO UNITARI O PER AREA/FA
--	--------------------------------------



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Retribuzione tabellare (Stipendio e IIS) a	IVC	Tredicesima mensilità b	Indennità di amministrazione c	TOTALE	Oneri riflessi 38,38%	Accessori /da contabilità economica) d	Oneri riflessi 32,7%	SCIA
Terza area F1	€ 22.291,78	€ 156,00	€ 1.870,65	€ 2.772,72	€ 27.078,15	€ 10.392,59	€ 6.930,00	€ 2.266,11	€ 46.684,84
Seconda area F2	€ 19.132,15	€ 133,92	€ 1.605,51	€ 2.246,40	€ 23.117,98	€ 8.872,68	€ 6.930,00	€ 2.266,11	€ 41.541,69

Unità richieste dirigenti II fascia 2021-2022	QUALIFICA AREA DIRIGENZA	TRATTAMENTO ECONOMICO AREA DIRIGENZA							Onere complessivo n. 3 dirigenti II fascia 2021-2022
		Stipendio tabellare a	IVC	Retribuzione posizione fissa b	Retribuzione posizione variabile SICO PREVISIONI 2020 c	Risultato medio 2018 d	Oneri riflessi a carico dell'Amn.ne (Contributi c/Amn.ne 29,88% e IRAP 8,50% di a+b+c) (Contributi c/Amn.ne 24,20% e IRAP 8,50% di d)	Totale complessivo unitario	
3	Dirigente II fascia	€ 45.260,97	€ 316,81	€ 12.565,11	€ 28.237,23	€ 22.700,00	€ 40.454,00	€ 149.534,12	€ 448.602,36

875

Prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

877 Prevede l'autorizzazione alle assunzioni straordinarie - nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 750 unità - di qualifiche iniziali dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la seguente gradualità dei contingenti annuali massimi: 250 unità per l'anno 2021, 250 unità per l'anno 2022 e 250 unità per l'anno 2023.

878 Individua la quantificazione dell'onere complessivo nel limite di spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 a decorrere dall'anno 2033 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.



**879** Autorizza la spesa aggiuntiva per vettovgliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni straordinarie, stabilita in euro 75.000 per l'anno 2021, in euro 300.000 per l'anno 2022, in euro 525.000 per l'anno 2023 e in euro 675.000 a decorrere dall'anno 2024. La quantificazione dell'onere ha seguito le medesime modalità e criteri di calcolo parametrato in relazione al numero di unità da assumere, utilizzati per la determinazione degli analoghi oneri previsti dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 160 del 2019.

La tabella 1 di riepilogo reca l'onere complessivo con proiezione ultradecennale dall'anno 2021 all'anno 2033.

**880** Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno  
**881** 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di 250 unità di personale da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia retributiva seconda nei limiti della vigente dotazione organica.

Gli oneri sono stati così quantificati: per il primo anno (2021) euro 778.073, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali; a regime (dall'anno 2022) euro 9.336.880, tenuto conto che la retribuzione annua lorda pro capite per una unità di Area II-F2 (vigente C.C.N.L. - Comparto Ministeri) è pari ad euro 37.347,52.

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui **al comma 854**.

**882** Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà  
**883** assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dirigenti non sanitari, nonché complessive centotrentacinque unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali.

Gli oneri sono stati così quantificati: per il primo anno (2021) euro 3.329.688, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021); a regime (dall'anno 2022) euro 13.318.749. A tali oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui **al comma 854**.

Gli oneri relativi alle posizioni dirigenziali di natura sanitaria – tenuto conto della specifica disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 3 del 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi – sono quantificate in relazione al costo di posizione dirigenziale di livello non generale (corrispondente alla struttura complessa per gli ex dirigenti sanitari di II fascia e struttura semplice per i dirigenti sanitari ex dirigenti delle professionalità sanitarie).

Tali oneri sono stati quantificati in base alla spesa complessiva per il personale oggetto del reclutamento straordinario di cui al comma 882, come riportato nelle tabelle che seguono, tenendo conto degli ultimi accessori effettivamente corrisposti e comprensiva degli oneri relativi al trattamento economico accessorio e degli oneri riflessi. A livello prudenziale, per i dirigenti è stato fatto riferimento alla fascia retributiva più alta attualmente in vigore presso il Ministero della salute.

**884** Per le finalità previste dalla disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è  
**885** autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 450 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.

In considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l'onere per il primo anno è pari ad euro 5.888.113 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime pari ad euro 23.552.453,



tenendo conto delle seguenti retribuzioni pro capite:

Qualifica	Pro-capite	Unità
Area III-F1	44.089,15	450
Area II-F2	37.123,36	100

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui **al comma 854**.

- 886** Per le finalità previste dall'articolo 184, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell'Area III-F1.

In considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l'onere per il primo anno è pari ad euro 220.446 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime pari ad euro 881.783, tenendo conto della seguente retribuzione pro capite:

Qualifica	Pro-capite	Unità
Area III-F1	44.089,15	20

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui **al comma 854**.

- 887** La disposizione, non modificando i criteri per la determinazione della dotazione organica delle istituzioni AFAM in corso di statizzazione già previsti dal D.L. 50/2017 come modificato dalla Legge n. 126/2020, non determina oneri aggiuntivi rispetto alle risorse finanziarie autorizzate con il DL 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Lo stanziamento di cui all'articolo 22 bis del DL 50/2017 è infatti coerente con le modifiche apportate, poiché non si prevede alcun ampliamento della platea dei possibili beneficiari rispetto alla formulazione originaria, essendo specificato che l'assunzione di personale entrato in servizio successivamente alla data del 24 giugno 2017 potrà avvenire esclusivamente nei limiti della dotazione organica definita nei limiti del personale in servizio al 24 giugno 2017.
- 888** La disposizione prevede uno stanziamento di 12 milioni nel 2021 e di 70 milioni di euro, a regime, a decorrere dal 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui **al comma 854**.
- 889** finalizzato all'ampliamento delle dotazioni organiche AFAM, come previsto al **comma 888**. Sulla base del costo medio del personale del comparto di cui alla Tabella 1 del dPR 143 del 2019, le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, con riferimento a ciascuna istituzione AFAM pari, in media, a n. 2 coadiutori, n. 3 assistenti amministrativi, n. 0,93 collaboratori amministrativi, n. 1 direttore di biblioteca e n. 12 docenti, come evidenziato dalla tabella seguente (che ha un valore meramente esemplificativo e non rappresenta un vincolo per le istituzioni, le quali delibereranno la variazione di organico consentita dal vincolo finanziario, in relazione alle proprie specifiche esigenze):

Profilo	Costo ex dPR 143/19	Ampliamento organici (per un totale di 84 istituzioni AFAM statali)	Costo totale dall'anno 2022
Docente	52.018 €	984 (in media 12 per istituzione)	51.185.712 €
Direttore di biblioteca EP1	45.577 €	82 (in media 1 per istituzione)	3.737.314 €



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Collaboratore	34.409 €	76 (in media 0,93 per istituzione)	2.615.084 €
Assistente	31.953 €	246 (in media 3 per istituzione)	7.860.438 €
Coadiutore	28.005 €	164 (in media 2 per istituzione)	4.592.820 €
			<b>69.991.368 €</b>

Sulla base dei medesimi criteri è stata quantificata l'autorizzazione di spesa per il solo anno 2021, ipotizzando il possibile incremento e le relative assunzioni, a far data da 1° novembre 2021, e considerando, quindi 2/12 dello stanziamento a regime: (euro 69.991.368/12\*2 = euro 11.665.228).

I criteri per l'attribuzione dell'ampliamento di organico alle istituzioni AFAM saranno definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne il personale amministrativo, l'ampliamento degli organici consente di garantire alle istituzioni AFAM una struttura tecnico-amministrativa adeguata al percorso di maggiore autonomia intrapreso, anche recentemente, con l'approvazione del DPR 143 del 2019 (Regolamento sul reclutamento), la cui applicazione, che viene fatta decorrere a partire dall'anno accademico 2022/2023, necessiterà del rafforzamento del personale degli uffici amministrativi. Attualmente, infatti, la dotazione organica del comparto comprende n. 1.186 coadiutori (n. 14,4 in media, per istituzione), n. 585 assistenti amministrativi (n. 7,13 in media), n. 32 collaboratori amministrativi (n.0,39 in media) e n.1 direttore di biblioteca (0,01 in media), figura quest'ultima risultante dall'interpretazione autentica del CCNL, operata dall'ARaN e dalle organizzazioni sindacali, la quale ha distinto la figura del "direttore di ragioneria" da quella del "direttore di biblioteca".

- 890** Contiene disposizioni di natura ordinamentale individuando le procedure di assunzione per la copertura dei posti in organico; Si prevede, conseguentemente il rinvio all'anno accademico 2022/2023 dell'entrata in vigore del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al fine di coordinare le tempistiche di reclutamento con le esigenze delle istituzioni AFAM. Il comma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
- 891** Attualmente gli studenti del sistema AFAM (dati 2018/2019) superano le 76.000 unità, dato, questo, superiore di circa il 50% rispetto a quello relativo alla fine degli anni '90, quando furono approvate le attuali dotazioni organiche, che negli anni hanno subito piccole modifiche, senza incremento di spesa. Le esigenze didattiche hanno, quindi, comportato la necessità per le istituzioni AFAM di conferire incarichi di docenza fuori organico, con contratti di collaborazione che gravano sui bilanci delle istituzioni stesse. L'ampliamento degli organici, disposto ai sensi dei **commi 886 e 889**, consentirà di far rientrare la maggior parte di tali cattedre all'interno della dotazione organica, evitando di generare ulteriore precariato. Al fine di poter correttamente valutare la portata di tale fenomeno e di poter monitorarne il graduale superamento grazie all'ampliamento degli organici, si prevede che le istituzioni debbano effettuare una ricognizione degli incarichi di docenza fuori organico entro il 1 aprile 2021, che la stessa sia necessaria al fine dell'ampliamento dell'organico e che il riparto dello stesso, effettuato con decreto di cui al **comma 890**, ne tenga conto. Per garantire, infine, la sostenibilità finanziaria a regime della spesa di personale, le istituzioni AFAM dovranno quindi ridurre il numero degli incarichi fuori organico in proporzione all'ampliamento della dotazione organica.
- 892** L'intervento normativo dispone, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di



euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio. A tale fine si evidenzia che il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo dovrà essere disciplinato in un'apposita sezione nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, con il quale saranno definiti i contenuti professionali e i trattamenti economici dei relativi profili, prendendo come riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. All'esito della definizione dell'accordo collettivo si potrà provvedere, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca alla individuazione, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni del personale di cui al presente comma, nonché dei criteri di riparto del fondo in esame tra le singole istituzioni AFAM. Considerata, come detto, la necessità di provvedere, tramite contrattazione collettiva, alla definizione dei profili professionali e delle conseguenti retribuzioni ed all'adozione del Decreto Ministeriale di riparto, che si presume possano intervenire non prima dell'inizio dell'anno accademico 2021-2022 fissato al 1° novembre 2021, la norma prevede uno stanziamento per il 2021 pari a 2,5 milioni di euro.

- 893** Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) già prevede che, nell'ambito delle procedure disciplinate dal regolamento sul reclutamento del personale AFAM, una quota compresa tra il 10% e il 20% delle risorse destinate al reclutamento sia riservata al reclutamento di docenti di prima fascia, a cui concorrono solo docenti di seconda fascia, a tempo indeterminato in servizio da almeno tre anni accademici. In attuazione di tale norma, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti degli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (quest'ultimo in fase di approvazione), le risorse disponibili sono pari a euro 7.613.414,32. La norma prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, possa essere disposta la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia, nei limiti delle risorse già accantonate. La norma prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri dell'economia e della p.a., i fondi residui possano essere destinati alle assunzioni di direttori amministrativi, alla determinazione dell'organico dell'ISSM di Teramo e all'ampliamento dell'organico degli ISIA. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto provvede ad una mera rideterminazione delle poste di destinazione, con riferimento a risorse accantonate e già disponibili nello stato di previsione del MUR..
- 894** La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di misura di carattere ordinamentale volta a specificare l'ambito applicativo di una norma della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/19).
- 895** Le disposizioni al fine di dare attuazione alla Legge 11 gennaio 2018, n. 7 (cd. Legge-Spazio)
- 896** introduce un nuovo regime assunzionale per l'Agenzia Spaziale Italiana disapplicando, conseguentemente, alcuni commi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 218/2016. L'intervento ridefinisce le regole assunzionali salvaguardando la sostenibilità finanziaria. È prevista una rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa utili per il calcolo dell'indicatore della spesa di personale, individuando un nuovo valore soglia (70%) finanziariamente sostenibile. Conseguentemente, si dispone che l'Agenzia, nell'ipotesi in cui presenti valori di spesa in linea con il nuovo indicatore, possa adeguare le risorse per il trattamento accessorio in coerenza con la propria politica assunzionale, introducendo maggiore flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio che possono essere adeguate, in aumento o diminuzione, rispetto al vincolo ai fondi per la contrattazione integrativa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 al fine di salvaguardare il valore pro-capite. Non sono previste modifiche all'attuale sistema di



finanziamento dell'Agencia Spaziale Italiana, che continua ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La disposizione, per quanto sopra, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

- 899** Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 1 unità di livello dirigenziale non generale, n. 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1 e n. 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali.

Gli oneri assunzionali sono stati quantificati a partire dalla seguenti retribuzioni pro capite (lordo Stato):

Qualifica	Retribuzione pro capite	Unità	Onere anno 2021 (rateo)	Onere anno 2022 (regime)
Dirigente di seconda fascia	119.095,26	1	29.773,82	119.095,26
Area terza - F1	40.837,75	18	183.769,88	735.079,51
Area seconda - F2	34.888,58	9	78.499,31	313.997,23
TOTALE		<b>28</b>	<b>292.043</b>	<b>1.168.172</b>

In considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che il contingente di personale in parola non possa essere assunto prima del 1° ottobre 2021 (rateo di spesa pari ad euro 292.043).

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al **comma 854**.

- 900** La disposizione di carattere procedurale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 901** *La proposta di norma individua sia le risorse finanziarie che la modalità procedurale di*
- 902** *finanziamento dell'intervento per la riconversione degli immobili esistenti nel comune di*
- 903** *L'Aquila individuati con apposita convenzione, da stipularsi tra il Comune di L'Aquila e il*
- 904** *Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.*

*Autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024.*

*Si precisa che gli oneri per gli anni dal 2021 al 2023 sono relativi a spese di investimento necessarie per la riconversione degli immobili esistenti e l'allestimento di idonei spazi per la didattica, mentre gli oneri dal 2024 a decorrere sono relativi a spese di gestione e di funzionamento del Centro.*

*Analogamente, le risorse umane necessarie a garantire la funzionalità del centro di formazione sono individuate mediante una redistribuzione delle dotazioni organiche vigenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche tenendo conto dell'incremento dell'organico nella qualifica di vigile del fuoco prevista dall'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

- 905** *La disposizione prevede che l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili in organico. Al fine di non generare oneri aggiuntivi, è previsto un meccanismo che rende indisponibili, fino al completo assorbimento del predetto soprannumero, un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche del personale del ruolo dei vigili del fuoco e capisquadra e degli ispettori. La disposizione non comporta oneri, anche nei ruoli d'ingresso, essendo il meccanismo compensativo a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.*





906 *Comma 906. Le procedure di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle*  
907 *infermità contratte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si connotano per una*  
*notevole complessità, da cui discendono sovente lunghi tempi di perfezionamento.*

*Il decreto di riconoscimento della dipendenza costituisce presupposto - tra l'altro - dell'integrale rimborso delle relative spese medico-sanitarie, sostenute direttamente dal personale interessato, talvolta anche con oneri per lo stesso rilevanti.*

*Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è vigente una specifica previsione normativa contenuta nel comma 2 dell'articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che consente forme di anticipazione a carico datoriale, nelle more della c.d. causa di servizio, delle spese di cura relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative.*

*La norma proposta mira a introdurre, novellando l'articolo 38 della medesima legge n. 3 del 2003, un'analoga forma di tutela al personale del Corpo nazionale nei casi di infortuni riportati dal citato personale nello svolgimento di servizi operativi, nonché dei servizi effettuati a supporto della medesima attività operativa, quali, ad esempio, quelli relativi ad attività di addestramento, di vigilanza antincendio, di controllo e verifica di mezzi e strumenti operativi.*

*Si tratta, quindi, di fattispecie immediatamente ricollegabili a eventi traumatici specifici e, quindi, agevolmente e speditamente verificabili dai soggetti individuati nella disposizione in parola (dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del medico del servizio sanitario del Corpo nazionale). L'esigenza di coinvolgere anche il servizio sanitario del Corpo nel procedimento volto all'anticipazione delle spese, è finalizzata a meglio determinare, dal punto di vista sanitario, l'ambito di applicazione della norma ai vigili del fuoco, i quali, come noto, devono far fronte ad una generalità di rischi anche molto diversi gli uni dagli altri e, quindi, ad una indefinita casistica di eventi.*

*Resta impregiudicato il sistema regolato dal D.P.R. n. 686 del 1957, con particolare riferimento all'articolo 46, laddove è tra l'altro previsto l'eventuale recupero degli importi anticipati in assenza di riconoscimento della dipendenza dell'infortunio da causa di servizio, all'esito del pertinente procedimento amministrativo. La predetta misura è quantificata in 55.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, come risulta anche dagli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati.*

*Il comma 907 prevede la copertura di parte degli oneri del comma precedente. Precisamente, l'importo di 25.000 euro per l'anno 2021 trova copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.*



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comma 855- TABELLA ONERI STIPENDIALI PERSONALE MAGISTRATURA - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-023"

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	200	ONERE ANNUO
Magistrato ordinario in tirocinio	2021	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	6	30.468,19	6.093.637,28	
	2021	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	35.023,24	7.004.647,99	13.962.056,13
	2021		13 <sup>^</sup>	2.202,67	933,67	-	3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	13 <sup>^</sup>	4.318,85	863.770,86	
Magistrato ordinario	2022	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	35.023,24	7.004.647,99	
	2022	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	6	42.834,94	8.566.988,67	16.695.797,20
	2022		13 <sup>^</sup>	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,72	5.620,80	13 <sup>^</sup>	5.620,80	1.124.160,54	
Magistrato ordinario	2023	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	12	85.669,89	17.133.977,33	
	2023		13 <sup>^</sup>	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,72	5.620,80	13 <sup>^</sup>	5.620,80	1.124.160,54	
	2024	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	6	42.834,94	8.566.988,67	
Magistrato ordinario dalla	2024	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.748,77	6	44.374,39	8.874.877,25	18.617.340,53
	2024		13 <sup>^</sup>	3.275,62	987,87		4.263,49	362,40	1.031,76	186,06	33,67	1.613,88	5.877,37	13 <sup>^</sup>	5.877,37	1.175.474,61	
	2025	7	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,66	109.846,95	7	64.077,39	12.815.477,00	23.615.915,00



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prima valutazione di professionalità	2025	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	5	46.267,12	9.253.424,66
	2025		13 <sup>^</sup>	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13 <sup>^</sup>	7.735,07	1.547.013,33
	2026	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	12	111.041,10	22.208.219,19
	2026		13 <sup>^</sup>	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13 <sup>^</sup>	7.735,07	1.547.013,33
	2027	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	7	64.773,97	12.954.794,53
	2027		2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	5	48.047,55	9.609.511,00
	2027		13 <sup>^</sup>	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,68	8.091,16	13 <sup>^</sup>	8.091,16	1.618.231,98
	2028	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	12	115.314,13	23.062.826,39
	2028		13 <sup>^</sup>	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,68	8.091,16	13 <sup>^</sup>	8.091,16	1.618.231,98
	2029	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	7	67.266,58	13.453.315,40
	2029		3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,13	119.587,17	5	49.827,99	9.965.597,33
	2029		13 <sup>^</sup>	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13 <sup>^</sup>	8.447,24	1.689.447,87
	2030	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,13	119.587,17	12	119.587,17	23.917.433,60
	2030		13 <sup>^</sup>	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13 <sup>^</sup>	8.447,24	1.689.447,87
	23.755.232,52															
	24.182.537,51															
24.681.058,38																
25.108.360,60																
25.606.881,46																



Commi 858, 859 e 860 - Oneri stipendiali assunzione 3000 unità di personale amministrativo giudiziario III F1 e II F2 e II F1 decorrenza 1° gennaio 2023

Area/Fascia	E m o l u m e n t i		Indennità di amministrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile	Elemento perequativo	Totale lordo dipendente	O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			TOTALE	Totale onere emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio (FRD /BP/STR)	Onere Totale
	Stipendio	I.V.C.				13 <sup>^</sup>	F.do pens.	Opera prev.				
III - F1	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93	29.511,36	7.141,75	1.676,25	2.508,47	11.326,47	40.837,83	5.928,81	46.766,64
II - F2	19.132,15	133,92	1.605,51	4.083,30	25.222,48	6.103,84	1.417,44	2.143,91	9.665,19	34.887,67	5.185,50	40.073,17
II - F1	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	23.830,97	5.767,09	1.338,94	2.025,63	9.131,66	32.962,63	4.966,14	37.928,77

## Oneri accessori

Area	Fascia	F.U.A.	BUONI PASTO	Straordinario	Totale competenze accessorie	UNITA	onere annuo
III	F1	1.986,52	693	3.249,29	5.928,81	300	1.778.643,00
II	F2	1.705,20	693	2.787,30	5.185,50	1200	6.222.600,00
II	F1	1.621,59	693	2.651,55	4.966,14	1.500	7.449.210,00
							15.450.453,00
Unità		Competenze fisse		competenze accessorie		Totale onere	
III F1	300	12.251.349,00	1.778.643,00	14.029.992,00			
II F2	1200	41.865.204,00	6.222.600,00	48.087.804,00			
II F1	1500	49.443.945,00	7.449.210,00	56.893.155,00			
		103.560.498,00	15.450.453,00	119.010.951,00			



Commi 858,859 e 860 Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale del comparto funzioni centrali.

DESCRIZIONE SPESA	2022	2023
Locazione locali	718.565	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760	119.760
Cancelleria e stampati	11.975	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700	149.700
<b>Totale</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>



Commi 861, 862 e 863 ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO									
Qualifica	Stipendio	I.V.C.	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale oneri stipendiali	
Funzionario contabile - Area III - F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	5	145.845,92	
Funzionario dell'organizzazione - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	20	583.383,67	
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	10	291.691,83	
Funzionario Mediatore culturale - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	35	1.020.921,42	
Contabile - Area II - F3	20.358,56	142,56	3.802,49	2.025,30	282	26.610,91	10	266.109,11	
Assistente informatico - Area II F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	24.760,62	40	990.424,73	
Assistente tecnico - Area II - F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	24.760,62	80	1.980.849,47	
<b>TOTALE</b>							<b>200</b>	<b>5.279.226,14</b>	

## Commi 861, 862 e 863 -ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO

## Oneri stipendiali fissi

Importo totale lordo dipendente	5.279.226,14
Contributi a carico dell'Amministrazione	2.026.166,99
Onere annuale per tutte le unità di personale previste	7.305.393,13



## Oneri stipendiali accessori (Buoni pasto )

Qualifiche/Area/Fascia	unità	buoni pasto (euro 693)
Funzionario contabile - Area III - F1	5	3.465,00
Funzionario dell'organizzazione - Area III F1	20	13.860,00
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	10	6.930,00
Funzionario Mediatore culturale - Area III F1	35	24.255,00
Contabile - Area II - F3	10	6.930,00
Assistente informatico - Area II F2	40	27.720,00
Assistente tecnico - Area II - F2	80	55.440,00
<b>Totale buoni pasto</b>	<b>200</b>	<b>138.600,00</b>

## FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)

unità	Quota media pro-capite FRD	O.R.	TOTALE FRD
200	1.613,63	527,65	428.257,13



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**STRAORDINARIO**

Area/Fascia	unità	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11mesi)	TOTALE STRAORDINARIO
Funzionario contabile - Area III - F1	5	14,84	4,85268	19,69268	165	16.246,46
Funzionario dell'organizzazione - Area III F1	20	14,84	4,85268	19,69268	165	64.985,84
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	10	14,84	4,85268	19,69268	165	32.492,92
Funzionario Mediatore culturale - Area III F1	35	14,84	4,85268	19,69268	165	113.725,23
Contabile - Area II - F3	10	13,55	4,43085	17,98085	165	29.668,40
Assistente informatico - Area II F2	40	12,73	4,16271	16,89271	165	111.491,89
Assistente tecnico - Area II - F2	80	12,73	4,16271	16,89271	165	222.983,77
	200					591.594,51

RIPILOGO ONERI ACCESSORI	
Buoni pasto	138.600,00
FRD	428.257,13
Straordinario	591.594,51
<b>TOTALE ONERI ACCESSORI</b>	<b>1.158.451,64</b>





<b>TOTALE ONERE ANNUO</b>	<b>8.463.844,78</b>
Anno 2021 (decorrenza 1° ottobre)	2.115.961,19
+	
Procedure concorsuali	1.000.000,00
<b>Onere Anno 2021</b>	<b>3.115.961,19</b>
<b>Onere Anno 2022</b>	<b>8.463.844,78</b>
<b>Anno 2023 e a regime</b>	<b>8.463.844,78</b>

Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 200 unità di personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

DESCRIZIONE SPESA	2021
Locazione locali	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760
Cancelleria e stampati	11.975
Compensi e trasferite per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700
<b>Totale</b>	<b>1.000.000</b>



Commi 867, 871 e 872 ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO Oneri stipendiali fissi										
Qualifica	Stipendio	I.V.C.	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale oneri stipendiali Fissi		
Funzionario contabile - Area III - F1	22.291,78	156,00	4.477,62	2.243,78		29.169,18	10	291.691,83		
Funzionario amministrativo - Area III - F1	22.291,78	156,00	4.477,62	2.243,78		29.169,18	25	729.229,58		
Assistente amministrativo - Area H - F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	24.760,62	45	1.114.227,83		
<b>TOTALE</b>							<b>80</b>	<b>2.135.149,24</b>		
<b>Importo totale lordo dipendente</b>			2.135.149,24							
<b>Contributi a carico dell'Amministrazione</b>			38,38%							
<b>Onere annuale per tutte le unità di personale previste</b>			<b>80</b>							
			2.954.619,52							



## Oneri stipendiali accessori

## BUONI PASTO

Qualifiche/Area/Fascia	unità	buoni pasto
		euro 693
Funzionario contabile - Area III - F1	10	6.930,00
Funzionario amministrativo - Area III - F1	25	17.325,00
Assistente amministrativo - Area II - F2	45	31.185,00
<b>Totale buoni pasto</b>	<b>80</b>	<b>55.440,00</b>

## FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)

unità	Quota media pro-capite FRD	O.R.	TOTALE FRD
80	1.633,59	534,04	173.376,20



**STRAORDINARIO**

Area/Fascia	unità	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11mesi)	Totale straordinario annuo pro-capite	TOTALE STRAORDINARIO
Funzionario contabile - Area III - F1	10	14,84	4,85268	19,69268	165	3.249,29	32.492,92
Funzionario amministrativo - Area III - F1	25	14,84	4,85268	19,69268	165	3.249,29	81.232,31
Assistente amministrativo - Area II - F2	45	12,73	4,16271	16,89271	165	2.787,30	125.428,37
	<b>80</b>						<b>239.153,60</b>

**Totale oneri accessori**

<b>ONERI ACCESSORI</b>	
Buoni pasto	55.440,00
FRD	173.376,20
Straordinario	239.153,60
<b>TOTALE ONERI ACCESSORI</b>	<b>467.969,80</b>





## RIEPILOGO ONERE ANNUO

855.648	
1.855.648	
2.711.294,66	
3.422.589,32	
3.422.589,32	

Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 80 unità di personale del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

DESCRIZIONE SPESA	2021
Locazione locali	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760
Cancelleria e stampati	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700
<b>Totale</b>	<b>1.000.000</b>

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commi 877, 878 e 879 - Tabella oneri

ES. FIN.	ASSUNZIONI			PROMOZIONI					ONERI (lordo Stato)				TOTALE			
	ASSUNZIONI ANNUALI - Allievo Vigile del fuoco	DECORRENZA	ASSUNZIONI PROGRESSIVE	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco coordinatore	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Vigile del fuoco coordinatore	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco con scatto convenzionale		Vigile del fuoco coordinatore		
															AA/PP	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco
2021	250	01/10/2021	250					62,50					2.538.412	-	-	2.538.412
2022	250	01/10/2022	500	250	01/04/2022			125,00	187,50				5.116.825	7.988.118	-	13.104.943
2023	250	01/10/2023	750	250	01/04/2023			125,00	437,50				5.116.825	18.638.942	-	24.755.767
2024	250	01/10/2024	750	250	01/04/2024			62,50	687,50				2.538.412	29.289.766	-	31.828.179
2025	750		750	250	01/10/2025			687,50	687,50	62,50			-	29.289.766	2.748.711	32.038.478
2026	750		750	250	01/10/2026			437,50	437,50	312,50			-	18.638.942	13.743.556	32.382.499
2027	750		750	250	01/10/2027			187,50	562,50	62,50			-	7.988.118	24.738.402	32.726.520
2028	750		750						750,00				-	-	-	32.984.535
2029	750		750	250	01/10/2029			687,50	687,50	62,50			-	-	2.829.066	33.064.890
2030	750		750	250	01/10/2030			437,50	437,50	312,50			-	19.240.979	14.145.329	33.386.308
2031	750		750	250	01/10/2031			187,50	187,50	562,50			-	8.246.134	25.461.933	33.707.727
2032	750		750						750,00				-	-	-	33.948.790
2033	750		750							687,50			-	-	31.119.725	34.087.694

Trattamento accessorio integrativo

Fondi di incentivazione	anni persona 2020	Importo fondi		
		importo lordo dipendente	oneri a carico dello Stato	importo lordo complessivo
Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*	35.852	114.799.425	37.539.412	152.338.837
<b>Totale:</b>	<b>35.852</b>	<b>114.799.425</b>	<b>37.539.412</b>	<b>152.338.837</b>
				<b>valore medio (lordo oneri Stato)</b>
				4,249
				4,249

\* importo stanziamento 2020



qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	36.685	4.249	40.934,60
VIGILE DEL FUOCO	38.354	4.249	42.603,30
VIGILE ESPERTO	39.730	4.249	43.979,38
VIGILE ESPERTO CON S.C.	41.016	4.249	45.265,05
VIGILE COORDINATORE	43.238	4.249	47.487,51



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commi 882 e 883 - Oneri unitari personale dirigente:

DIRIGENTE II fascia non sanitario - FASCIA A	IMPORTO		oneri	irap	TOTALE CON ONERI
	ANNUO	O			
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17		62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93		438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03		17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABLE	26.900,00	8.037,72	2.286,50		37.224,22
TOTALE COMPETENZE FISSE	85.042,69	25.410,76	7.228,63		117.682,07
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35% art. 7 legge 362/99	13.812,79	3.342,69	1.174,09		18.329,57
TOTALE ACCESSORI	17.043,08	4.124,43	1.448,66		22.616,17
TOTALE RETRIBUZIONE	30.855,87	7.467,12	2.622,75		40.945,74
TOTALE RETRIBUZIONE	115.898,56	32.877,88	9.851,38		158.627,81
<b>DIRIGENTE sanitario medico/veterinario - FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA</b>					
DIRIGENTE sanitario medico/veterinario - FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO		oneri	irap	TOTALE CON ONERI
	ANNUO	O			
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17		62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93		438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03		17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABLE	26.900,00	8.037,72	2.286,50		37.224,22
INDENNITA' SPECIFICA MEDICA	8.476,34	2.051,27	720,49		11.248,10
INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	3.053,14	868,53		14.139,67
TOTALE COMPETENZE FISSE	103.737,03	30.515,17	8.817,65		143.069,85
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35% art. 7 legge 362/99	13.812,79	3.342,69	1.174,09		18.329,57
TOTALE RETRIBUZIONE	117.549,82	33.857,86	9.991,73		161.399,42
<b>DIRIGENTE sanitario ALTRE PROFESSIONALITA' - FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA</b>					
DIRIGENTE sanitario ALTRE PROFESSIONALITA' - FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO		oneri	irap	TOTALE CON ONERI
	ANNUO	O			
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17		62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93		438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03		17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABLE	26.900,00	8.037,72	2.286,50		37.224,22
INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	3.053,14	868,53		14.139,67
TOTALE COMPETENZE FISSE	95.260,69	28.463,89	8.097,16		131.821,74
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35% art. 7 legge 362/99	13.812,79	3.342,69	1.174,09		18.329,57
TOTALE RETRIBUZIONE	109.073,48	31.806,59	9.271,25		150.151,31





## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIRIGENTE sanitario medico/veterinario - FASCIA SI STRUTTURA SEMPLICE				
	IMPORT O	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	11.000,00	3.286,80	935,00	15.221,80
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	12.200,00	3.645,36	1.037,00	16.882,36
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	2.051,27	720,49	11.248,10
TOTALE COMPETENZE FISSE	77.253,92	22.602,02	6.566,58	106.422,52
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	8.994,33	2.176,63	764,52	11.935,48
TOTALE RETRIBUZIONE	86.248,25	24.778,64	7.331,10	118.357,99
DIRIGENTE sanitario ALTRE PROFESSIONALITA' - FASCIA SI STRUTTURA SEMPLICE				
	IMPORT O	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	11.000,00	3.286,80	935,00	15.221,80
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	13.800,00	4.123,44	1.173,00	19.096,44
TOTALE COMPETENZE FISSE	70.377,58	21.028,82	5.982,09	97.388,50
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	8.205,17	1.985,65	697,44	10.888,26
TOTALE RETRIBUZIONE	78.582,75	23.014,47	6.679,53	108.276,76





## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Riepilogo oneri complessivi:

PERSONALE DIRIGENZIALE		pg 1	pg.2	cap irap pg.1 fisse	TOTALE CON
					ONERI
		<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>oneri</b>	<b>irap</b>	<b>TOTALE CON ONERI</b>
DIRIGENTI II FASCIA (non sanitari)	20	1.700.853,80	508.215,12	144.572,57	2.353.641,49
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	8	829.896,24	244.121,35	70.541,18	1.144.558,77
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA COMPLESSA	2	190.521,38	56.927,79	16.194,32	263.643,49
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA SEMPLICE	7	540.777,44	158.214,11	45.966,08	744.957,63
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA SEMPLICE	8	563.020,64	168.230,57	47.856,75	779.107,96
<b>TOTALE COMPETENZE FISSE</b>	<b>45</b>	<b>3.825.069,50</b>	<b>1.135.708,92</b>	<b>325.130,91</b>	<b>5.285.909,33</b>
<b>COMPETENZE ACCESSORIE</b>					
DIRIGENTI II FASCIA	20	617.117,37	149.342,40	52.454,98	818.914,75



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	8	110.502,31	26.741,56	9.392,70	146.636,56
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA COMPLESSA	2	27.625,58	6.685,39	2.348,17	36.659,14
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA SEMPLICE	7	62.960,31	15.236,40	5.351,63	83.548,33
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA SEMPLICE	8	65.641,36	15.885,21	5.579,52	87.106,08
TOTALE ACCESSORI	45	883.846,93	213.890,96	75.126,99	1.172.864,87
<b>TOTALE COSTO RETRIBUZIONI</b>		<b>4.708.916,43</b>	<b>1.349.599,88</b>	<b>400.257,90</b>	<b>6.458.774,20</b>



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE NON DIRIGENZIALE AREA III FI	pg 1	pg.2	cap irap pg.1 fisse	TOTALE CON ONERI	
				oneri	irap
COMPENZE FISSE	IMPOR TO ANNUO	oneri	irap		
TOTALE COMPENZE FISSE	135 3.657.307,95	1.092.803,62	310.871,18		5.060.982,74
	pg 4	pg.5	cap irap pg.2 access.		
COMPETENZE ACCESSORIE	IMPOR TO ANNUO	oneri	irap		
TOTALE ACCESSORI	135 1.355.683,50	328.075,41	115.233,10		1.798.992,00
TOTALE COSTO RETRIBUZIONI	5.012.991,45	1.420.879,02	426.104,27		6.859.974,75
TOTALE COSTO DA FINANZIARE					13.318.748,95



**908** Per le finalità perseguite con la disposizione, si autorizza AGEA ad istituire quattro nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con contestuale incremento della relativa dotazione organica che viene pertanto rideterminata in 15 posizioni dirigenziali di livello non generale. A tale scopo l'Agenzia è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato sei unità di personale di livello dirigenziale non generale. L'Agea è altresì autorizzata ad assumere cinquantacinque unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni, considerando che le assunzioni verranno presumibilmente effettuate dalla seconda metà dell'anno 2021 in considerazione dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali, sono valutati nel limite di un importo massimo di circa 1.910.000 euro annui lordi nel 2021 ed euro 3.819.000 annui lordi a decorrere dall'anno 2022. Di seguito la tabella riepilogativa con la quantificazione dei predetti oneri:

AGEA				
Qualifica	Unità	Onere pro capite	regime	rateo (1°luglio)
dirigenti	6	€ 143.701,79	€ 862.210,74	€ 431.105,37
Area III-F1	55	€ 53.753,40	€ 2.956.437,00	€ 1.478.218,50
<b>Totale</b>			<b>€ 3.818.647,74</b>	<b>€ 1.909.323,87</b>

**910** Per le finalità perseguite con la disposizione, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata, per l'anno 2021, a ad assumere con contratti di lavoro a tempo **911** indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, e con incremento della **912** dotazione organica di 14 unità, di cui 1 livello non generale, 6 di Area terza e 7 di area **913** seconda, un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell'area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell'area seconda, posizione economica F2.

Gli oneri sono stati quantificati per il primo anno (2021) per euro 259.065, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime, a decorrere dall'anno 2022, per euro 1.036.258.

I predetti oneri sono stati valorizzati a partire dalle seguenti retribuzioni pro capite annue lorde:

Qualifica	Unità	pro capite	regime	rateo (ottobre 2021)
dirigente	2	€ 113.071,28	€ 226.142,56	
Area Terza F3	4	€ 48.378,28	€ 193.513,12	
Area Terza F1	5	€ 44.802,74	€ 224.013,70	
Area Seconda F2	10	€ 39.258,78	€ 392.587,80	
<b>Totali</b>	<b>21</b>		<b>€ 1.036.257,18</b>	<b>€ 259.064,30</b>



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dotazione organica DPCM 22 gennaio 2013 (7 unità)															
qualifica	area rettiva	fascia retributiva	stipendio tabellare e indennità				retribuzione di risultato	oneri riflessi	totale stipendi e oneri	Fondo risorse decentrate	buoni pasto*	stanziamento per straordinario**	oneri complessivi	totale generale	
			stipendio	IVC	IA	TOTALE									
Dirigente		fascia II	66.563,71	3.681	0,00	66.879,92	2.569,63	32.081,73	11.531,28			1	13.071,28	13.071,28	
funzionario	terza	F3	28.693,33	1.779	3.12,08	29.469,20		11.899,66	4.136,86	4.848,00	4.848,00		48.378,29	0,00	
funzionario	terza	F1	23.977,79	1.164	2.772,72	26.922,65		10.871,16	37.793,31			62143	3	44.802,74	134.408,23
istruttore	seconda	F2	20.578,64	1.185	2.246,40	22.972,89		9.276,46	32.249,35				3	39.258,76	177.776,34
													Totale	7	365.255,85
Nuove risorse (14 unità)															
qualifica	area rettiva	fascia retributiva	stipendio tabellare e indennità				retribuzione di risultato	oneri riflessi	totale stipendi e oneri	Fondo risorse decentrate	buoni pasto*	stanziamento per straordinario**	oneri complessivi	totale generale	
			stipendio	IVC	IA	TOTALE									
Dirigente		fascia II	66.563,71	3.681	0,00	66.879,92	2.569,63	32.081,73	11.531,28				1	13.071,28	13.071,28
funzionario	terza	F3	28.693,33	1.779	3.12,08	29.469,20		11.899,66	4.136,86	4.848,00	4.848,00		4	53.313,41	63.313,41
funzionario	terza	F1	23.977,79	1.164	2.772,72	26.922,65		10.871,16	37.793,31			62143	2	89.605,48	89.605,48
istruttore	seconda	F2	20.578,64	1.185	2.246,40	22.972,89		9.276,46	32.249,35				7	274.811,47	274.811,47
													Totale	14	671.001,37
(*) 7 euro al giorno per 220 giorni lavorativi									Totale saturazione dotazione organica		365.255,00				
(**) l'importo indicato si basa su dato storico tenuto conto delle attività svolte da ANG in base a norme di legge e regolamenti comunitari. Potrebbero essere soggetti ad incrementi									totale risorse aggiuntive		671001,00				
									totale fabbisogno		1036.257,00				

914

915 Le disposizioni prevedono l'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri.

L'onere è pari a euro 585.000,00 per l'anno 2021 e euro 1.770.000,00 a decorrere dall'anno 2022, ed è stato calcolato tenendo in considerazione l'onere lordo annuo di un OTI inquadrato nelle diverse classi stipendiali in godimento al citato personale (II livello, pari a euro 29.000,00 - III livello, pari a euro 32.000,00). Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell'ambito dello stesso livello retributivo.

*Si allega il prospetto recante la proiezione delle esigenze assuntive.*



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità					
Proiezione esigenze assuntive OTI per il triennio 2021-2023					
Anno 2021					
Reparto	Unità	Profilo assunzione	Livello	Qualifica	onere annuo lordo Stato
Assisi	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Castel di Sangro	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Catanzaro	3	Muratore qualificato	II	5	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Fogliano	1	Allevamento e Add. Cavalli	III	1	€ 32.000,00
Follonica	1	Elettricista specializzato	III	8	€ 32.000,00
Foresta Umbra	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Isernia	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Lucca	1	Operatore esperto agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Martina Franca	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Reggio Calabria	3	Operaio agrario e forestale qualificato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Roma	2	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Allevamento e Add. Cavalli	III	1	€ 32.000,00
Verona	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Raggruppamento*	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Totale	19	L'importo è calcolato su 14 mensilità			€ 585.000,00

\*Tali operai saranno utilizzati per sopperire alle eventuali necessità del Raggruppamento o dei reparti dipendenti





## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità					
Proiezione esigenze assuntive OTI per il triennio 2021-2023					
Anno 2022					
Reparto	Unità	Profilo assunzione	Livello	Qualifica	onere annuo lordo Stato
Assisi	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Belluno	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Caserta	4	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Castel di Sangro	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Catanzaro	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Cecina	1	Aiuto falegnameria	II	3	€ 29.000,00
Cosenza	1	Operaio agrario e forestale specializzato	II	8	€ 30.000,00
Fogliano	1	Operatore esperto agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Follonica	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Foresta Umbra	3	Meccanico	III	5	€ 32.000,00
		Fabbro	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Pescara	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 29.000,00
Martina Franca	3	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Muratore specializzato	III	3	€ 32.000,00
		Muratore specializzato	III	3	€ 32.000,00
Mongiana	2	Fabbro - pittore specializzato	III	13	€ 32.000,00
		Muratore Spec. Boschiva	III	3	€ 32.000,00
Pieve S. Stefano	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Potenza	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Pratovecchio	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Punta Marina	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Reggio Calabria	4	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Motoseghista	III	1	€ 32.000,00
		Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
		AIB - Motoseghista	III	1	€ 32.000,00
Roma	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Verona	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Raggruppamento*	4	Educazione ambientale	III	17	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Educazione ambientale	III	17	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
<b>Totale</b>	<b>38</b>	L'importo è calcolato su 14 mensilità			<b>€ 1.185.000,00</b>

\*Tali operai saranno utilizzati per sopperire alle eventuali necessità del Raggruppamento o dei reparti dipendenti

**916** La disposizione di carattere procedurale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**917** *Autorizza il Ministero della difesa a indire procedure concorsuali pubbliche, nel triennio 2021-2023 nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di un contingente massimo di n. 431 unità di personale civile non dirigenziale (di cui n.57 unità di Area III, con posizione economica F1, e n.374 di Area II, con posizione economica F2). E' attualmente vigente il Piano triennale dei fabbisogni*



*(PTF) relativo al triennio 2018-2020 (approvato con d.P.C.M. in data 20 giugno 2019), che non riporta le n. 431 unità da reclutare con la norma in argomento che saranno, invece, inserite nel PTF 2021-2023, in corso di predisposizione.*

*Le esigenze sono così ripartite:*

		<i>Area III</i>	<i>Area II</i>	<i>Totale</i>
<i>Terni</i>	<i>1 ente</i>	<i>4</i>	<i>29</i>	<i>33</i>
<i>Piacenza</i>	<i>1 ente</i>	<i>11</i>	<i>143</i>	<i>154</i>
<i>La Spezia</i>	<i>8 enti</i>	<i>23</i>	<i>115</i>	<i>138</i>
<i>Aulla</i>	<i>1 ente</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>17</i>
<i>Augusta</i>	<i>4 enti</i>	<i>11</i>	<i>38</i>	<i>49</i>
<i>Brindisi</i>	<i>2 enti</i>	<i>5</i>	<i>35</i>	<i>40</i>
				<i>431</i>

*Le assunzioni, cui la norma autorizza i relativi bandi di concorso, sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e pertanto la norma non determina nuovi oneri.*

- 919 *La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni annui decorrenza dal 2021.*

*Agli oneri, pari a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

- 921 **Le lettere a) e b):** le disposizioni intervengono sulla composizione del contingente di esperti di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967, eliminando il non più attuale vincolo quantitativo nel numero di esperti destinati a rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali e autorizzando l'istituzione di 50 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Essendo impossibile predeterminare con esattezza le sedi presso le quali essi troveranno impiego, sono stati prudenzialmente considerati gli oneri medi relativi ai posti di consigliere attualmente ricoperti dai dipendenti degli esteri sulla rete diplomatico-consolare, comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia - calcolati secondo la consueta convenzione di coniuge ed un figlio a carico -, di abitazione, per indennità di sistemazione, richiamo, trasporto, nonché per i viaggi di trasferimento e congedo, includendo altresì gli oneri riflessi. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima di luglio 2021,



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si rende necessario incrementare le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di sede estera di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 di euro 5.257.345 per il 2021 e di euro 10.514.690 di euro annui a decorrere dal 2022.

ISE	ISE netta (cap. 1276/1)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1276/1)
		125.068,84	9.573,13	2.721,00	6.755,05

INDENNITÀ DI SISTEMAZIONE	IP5 netta (cap. 1276/8)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
		15.904,64	6.899,16	1.828,56

INDENNITÀ DI RICHIAMO	Indennità netta (cap. 1276/8)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
		10.769,19	3.639,46	964,61

TRASPORTO EFFETTI (PARTENZA)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
		11.897,55	7.292,05	1.932,69

TRASPORTO EFFETTI (RIENTRO)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
		7.121,00	4.364,48	1.156,77

VIAGGI	SPESE DI VIAGGIO TRASFERIMENTO (CAP. 1292/3)	SPESE DI VIAGGIO CONGEDO (CAP. 1292/4)
		5.490,00

TOTALI PER CAPITOLO E PIANO GESTIONALE								TOTALE GENERALE
Cap. 1276/1	Cap. 1276/2	Cap. 1276/3	Cap. 1276/8	Cap. 1276/9	Cap. 1278/2	Cap. 1292/3	Cap. 1292/4	
163.392,47	15.121,92	4.191,65	6.668,46	4.754,64	10.644,65	2.745,00	2.775,00	210.293,79

**La lettera c)** dispone l'abrogazione delle disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive all'estero (l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 è abrogato), non più attuali a seguito dei successivi defianziamenti della predetta norma e dell'attribuzione al MAECI delle competenze in materia di commercio estero. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La lettera d)** la disposizione modifica l'articolo 4 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 che prevede la possibilità per la Guardia di finanza di destinare proprio personale (12 unità), fuori dal territorio nazionale (secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18/1967), per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere e attuare forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri nonché per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

In tale quadro, viene previsto l'incremento, da dodici a venticinque unità, del numero degli "esperti" del Corpo impiegabili all'estero ai sensi del predetto articolo 4 del D.Lgs.



n.68/2001.

Per quanto concerne il relativo onere, si ritengono applicabili, prudenzialmente, le stime di spesa effettuate per i dipendenti dell'Amministrazione degli esteri che andranno a integrare la rete diplomatico consolare, con oneri complessivamente quantificati in euro 210.293,79 annui *pro capite* lordo amministrazione. La tempistica entro cui si perfezionerà l'implementazione di tali incarichi è verosimilmente successiva alla prima metà del 2021. Pertanto, l'onere si determina come segue:

- anno 2021:  $13 * 210.293,70 = 2.733.818,10$  in ragione d'anno, 1.366.909,05 per il periodo stimato di sei mesi;
- dal 2022: 2.733.818,10 in ragione d'anno.

**922** *Il primo periodo incrementa l'autorizzazione a bandire concorsi per l'assunzione nella carriera diplomatica - già prevista dall'articolo 1, comma 301, della legge di bilancio 2020 - di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l'anno 2023. Considerato che l'onere unitario (lordo amministrazione) dell'assunzione di un segretario di legazione (grado iniziale della carriera) è pari a euro 96.650,47 euro (lordo amministrazione), di cui euro 49.849,58 (lordo amministrazione) di trattamento economico fondamentale e tenuto conto che l'ordinamento di settore non prevede nel primo decennio di carriera né scatti stipendiali né promozioni e valutato infine che le assunzioni a seguito dell'espletamento del concorso annuale potranno avvenire non prima dell'ultimo trimestre, l'onere del primo periodo è quantificato come segue:*

Anno	18 unità aggiuntive per il 2021	18 unità aggiuntive per il 2022	50 unità aggiuntive per il 2023	TOTALE (1)	Tratt. Fondamentale (1)	Tratt. Accessorio (1)(2)
2021	434.927,12	---	---	434.927	224.323	210.604
2022	1.739.708,46	434.927,12	---	2.174.636	1.121.616	1.053.020
2023	1.739.708,46	1.739.708,46	1.208.130,88	4.687.548	2.417.705	2.269.843
a decorrere dal 2024	1.739.708,46	1.739.708,46	4.832.523,50	8.311.940	4.287.064	4.024.876

(1) Importi arrotondati all'unità prossima

(2) Importo comprensivo dell'indennità di posizione (che per il grado di segretario di legazione è compresa tra euro 9.337,34 annui lordo amministrazione del personale in servizio all'estero e euro 22.140,81 annui lordo amministrazione per i funzionari con funzione di vicario di capo ufficio a Roma) e dell'indennità di risultato

*Il secondo periodo dispone l'ampliamento delle dotazioni organiche del grado iniziale della carriera diplomatica per un'entità corrispondente alle unità aggiuntive di cui il primo periodo autorizza il reclutamento (18 unità dal 2021, ulteriori 18 unità dal 2022, ulteriori 50 unità dal 2023). La disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati con il primo periodo, in quanto nella tabella precedente tutte le assunzioni sono già state considerate come aggiuntive rispetto a quelle consentite a legislazione vigente anche ai fini della determinazione dell'onere finanziario. Si segnala al riguardo che l'esigenza di ampliamento della dotazione organica è connessa con l'attribuzione di nuove funzioni in particolare in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi del decreto-legge n. 104/2019. Inoltre, si evidenzia che il continuo incremento della consistenza dei*



*cittadini italiani residenti all'estero (passati dai 4,6 milioni del 2012 ai 5,8 milioni del 2019, con proiezioni di continua crescita dell'ordine del 4-5% annuo, derivanti sia da emigrazioni di residenti in Italia sia a riconoscimenti di cittadinanza iure sanguinis a favore di residenti all'estero) rende necessario, per assicurare i necessari servizi, un incremento delle risorse umane del Ministero, a cominciare dalla carriera diplomatica. Il terzo periodo prevede l'autorizzazione di spesa di 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024, coerentemente con le quantificazioni degli oneri sopra esposte.*

- 923 *Autorizza l'assunzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 100 unità di personale della seconda area funzionale, posizione economica F2, e di 50 unità della terza area funzionale, posizione economica F1. Gli oneri sono stimati sulla base dei costi unitari del personale della seconda area funzionale, posizione economica F2, pari a 35.357,17 euro (lordo amministrazione), di cui euro 32.459,00 (lordo amministrazione) di trattamento economico fondamentale e del personale della terza area funzionale, posizione economica F1, pari a 40.853,64 euro (lordo amministrazione), di cui 37.786,00 euro (lordo amministrazione) di trattamento economico fondamentale. Tenuto conto del tempo necessario per espletare le procedure concorsuali, nel primo anno le assunzioni potranno essere effettuate non prima dell'ultimo trimestre (e quindi l'onere complessivo delle assunzioni per il 2021 sarà pari a un quarto del costo annuo a regime), gli oneri della disposizione possono essere quantificati come segue:*

*A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.*

Livello	Unità	Anno	Onere TOTALE	Tratt. fondam.	Tratt. access.
II F2	100	2021	883.929,25	811.475	72.454,25
		a decorrere da 2022	3.535.717,00	3.245.900	289.817
III F1	50	2021	510.670,50	472.325	38.345,50
		a decorrere da 2022	2.042.682,00	1.889.300	153.382
<b>TOTALE</b>		2021	<b>1.394.599,75</b>	<b>1.283.800</b>	<b>110.799,75</b>
		a decorrere da 2022	<b>5.578.399</b>	<b>5.135.200</b>	<b>443.199</b>

- 924 *La norma prevede un incremento di 80 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, da distribuire tra i circa 210 uffici dell'intera rete diplomatico-consolare e gli 82 Istituti Italiani di Cultura. L'incremento del contingente consentirà di potenziare le attività che possono essere attribuite al personale a contratto negli uffici all'estero. Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio*



*del personale a contratto a legge locale accertato in euro 41.550 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:*

<b>Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2020)</b>	
<b>Voce</b>	<b>Valore</b>
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	€ 68.509.048
Oneri a carico del dipendente	€ 5.484.592
Oneri a carico dell'amministrazione	€ 15.435.271
<b>TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 89.428.911</b>
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali	€ 2.682.867
<b>SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)</b>	<b>€ 92.111.779</b>
Dipendenti a legge locale al dicembre 2019	2.217
<b>COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE</b>	<b>€ 41.548</b>

*A tale importo unitario di circa 41.550 euro per il 2020 è stato applicato un tasso medio di aumento del 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato dunque in euro 42.797 dal 2021.*

*Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 80 contrattisti per metà anno (a partire dal 1° luglio 2021), mentre dal 2022 il costo è valutato a regime.*

<b>Anno</b>	<b>Aumento medio prudenzialmente previsto</b>	<b>Costo unitario (lordo amm.)</b>	<b>Unità</b>	<b>Costo totale</b>
2020		€ 41.550	0	0
2021	3%	€ 42.797	80 (6 mesi)	€ 1.711.860
2022	3%	€ 44.080	80	€ 3.526.432
2023	3%	€ 45.403	80	€ 3.632.225
2024	3%	€ 46.765	80	€ 3.741.191
2025	3%	€ 48.168	80	€ 3.853.427
2026	3%	€ 49.613	80	€ 3.969.030
2027	3%	€ 51.101	80	€ 4.088.101
2028	3%	€ 52.634	80	€ 4.210.744
2029	3%	€ 54.213	80	€ 4.337.066
2030	3%	€ 55.840	80	€ 4.467.178

*Lo stanziamento sarà attribuito ai pertinenti capitoli del bilancio MAECI secondo la seguente distribuzione:*

<b>Anno</b>	<b>Costo totale</b>	<b>Cap. 1275/1</b>	<b>Cap. 1275/2</b>	<b>Cap. 1275/3</b>	<b>Cap. 1278/1</b>
2021	€ 1.711.860	€ 1.338.052	€ 52.512	€ 81.960	€ 239.336
2022	€ 3.526.432	€ 2.756.388	€ 108.175	€ 168.838	€ 493.031
2023	€ 3.632.225	€ 2.839.079	€ 111.420	€ 173.903	€ 507.822
2024	€ 3.741.191	€ 2.924.252	€ 114.762	€ 179.120	€ 523.057
2025	€ 3.853.427	€ 3.011.979	€ 118.205	€ 184.494	€ 538.749
2026	€ 3.969.030	€ 3.102.339	€ 121.751	€ 190.029	€ 554.911
2027	€ 4.088.101	€ 3.195.409	€ 125.404	€ 195.730	€ 571.558
2028	€ 4.210.744	€ 3.291.271	€ 129.166	€ 201.601	€ 588.705
2029	€ 4.337.066	€ 3.390.009	€ 133.041	€ 207.649	€ 606.366
2030	€ 4.467.178	€ 3.491.710	€ 137.032	€ 213.879	€ 624.557

*A tal riguardo è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, di euro*



*3.526.432 per l'anno 2022, di euro 3.632.225 per l'anno 2023, di euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro 3.853.427 per l'anno 2025, di euro 3.969.030 per l'anno 2026, di euro 4.088.101 per l'anno 2027, di euro 4.210.744 per l'anno 2028, di euro 4.337.066 per l'anno 2029 e di euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.*

- 925** L'intervento normativo autorizza il Ministero della giustizia all'assunzione, con contratto  
**926** di lavoro a tempo determinato della durata non superiore ai 12 mesi (e comunque con  
**927** termine al 31 dicembre 2022), di un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area II, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al fine di accelerare le procedure di reclutamento, si prevede di attingere dalle graduatorie, relative ai medesimi profili professionali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, considerato che è attualmente in corso la procedura per assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni sono quantificati in euro 7.844.587 per l'anno 2021 e in euro 32.659.734 per l'anno 2022, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FRD, buoni pasto e straordinario), per n. 1.080 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II F1, con decorrenza 1 giugno 2021 per un contingente massimo di 290 unità, 1 novembre 2021 per un secondo contingente massimo di 240 unità e 1 gennaio 2022 per il restante contingente di 550 unità, come meglio rappresentato nella seguente tabella riportata alla fine dell'articolo.

- 928** **Disposizioni in materia di co.co.co.**

Al fine di poter consentire agli uffici periferici il conferimento fino a 750 incarichi, aumenta il limite di spesa originariamente previsto dall'articolo 24 da 16 a 24 milioni di euro per l'anno 2021. Il limite di spesa - originariamente previsto dall'articolo 24, comma 1, del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2020 e a 16 milioni di euro nell'anno 2021, per poter conferire un numero di incarichi di collaborazione pari a un massimo di n. 500 unità - è ora incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è congruo per poter conferire fino ad ulteriori 250 incarichi di collaborazione, sulla base dei medesimi parametri previsti per gli incarichi di cui all'articolo 24, comma 1, del D.L. 104/2020, ossia l'importo massimo del compenso per singolo incarico è pari a 40.000 euro per quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (Anno 2020  $40.000/15*3*500 = 4.000.000$ ; Anno 2021  $40.000/15*12*500 = 16.000.000 + 40.000/15*12*250=8.000.000$ ).

- 929** Prevede l'estensione al 2021 e al 2022 della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 22 del DL n. 50/2017, nella misura di 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia.

- 930** Le disposizioni modificano il comma 1 dell'articolo 1-ter del DL 104/2019 prorogando  
**931** fino al 2025 l'autorizzazione per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, di avvalersi della società Ales Spa. A tal fine è autorizzato un contributo pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.



- 932** La disposizione, in considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul patrimonio culturale, proroga per un periodo massimo di ulteriori sei mesi i contratti a tempo determinato dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, individuati mediante apposita procedura selettiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. La disposizione prevede poi la possibilità di applicare la norma sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. La disposizione si rende necessaria in quanto, allo scadere del termine del 31 dicembre 2020, i professionisti attualmente incaricati con contratto a tempo determinato avranno maturato 31 mesi e 19 giorni di servizio presso il Mibact, anziché i 36 mesi previsti dalla norma c.d. "Madia" per il superamento del precariato. Gli oneri necessari alla proroga dei contratti a tempo determinato attualmente in essere dei professionisti della cultura, selezionati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono fissati in complessivi 500.000 euro per un periodo massimo di sei mesi.
- 934** La disposizione, al fine di garantire la necessaria correttezza dell'azione amministrativa, tenuto anche conto del gravame derivante dalla attualità dello stato emergenziale prevede l'incremento della dotazione annua dei capitoli afferenti all'indennità di diretta collaborazione del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, per un intervento complessivo di euro 363.000 euro a decorrere dal 2021.
- 935** Prevede un incremento di 500.000 euro della dotazione finanziaria destinata all'attività della diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, determinata dalla necessità di garantire un maggiore supporto all'attività di indirizzo politico.
- 936** *Per gli obiettivi previsti dalla norma, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla cui copertura si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici.*  
*Gli oneri sono definiti in base alle seguenti retribuzioni pro capite (lordo Stato) stabilite sulla base dell'attuale graduazione degli uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione.*

Qualifica	Stipendio Tabellare (per 13 mensilità)	I.V.C. (per 13 mensilità).	Retribuzione di posizione Parte Fissa	Retribuzione di posizione Parte Variabile	Retribuzione di Risultato (per diretta coll.ne = 2/3 della pos. complessiva, come da dPCM di riorganizzazione Per il rimanente personale = alla media riferita)	TOTALE (LORDO DIPENDENTE)	TOTALE (LORDO STATO)





					all'ultimo dato conosciu o per l'anno 2017		
Dirigente di seconda fascia (diretta collaborazi one)	45.260,87	316,83	12.565,11	27.719,39	26.856,00	112.718,20	<b>155.979,45</b>
DIRIGENT E II FASCIA - livello retributivo A	45.260,87	316,83	12.565,11	27.719,39	23.897,11	109.759,31	<b>151.884,93</b>
DIRIGENT E II FASCIA - livello retributivo B	45.260,87	316,83	12.565,11	18.318,39	23.897,11	100.358,31	<b>138.875,83</b>
DIRIGENT E II FASCIA - livello retributivo C	45.260,87	316,83	12.565,11	10.818,39	23.897,11	92.858,31	<b>128.497,33</b>
DIRIGENT E II FASCIA - livello retributivo D	45.260,87	316,83	12.565,11	803,39	23.897,11	82.843,31	<b>114.638,57</b>

*Per l'unità dirigenziale destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stata valorizzata la retribuzione di Fascia A, assegnata, di norma, ai dirigenti in servizio presso tali uffici (pari a 27.719,39 euro annui: vedasi decreto del Capo Dipartimento 13 marzo 2015). La somma di 27.719,39 corrisponde alla sola retribuzione di posizione di parte variabile della fascia A, a cui poi deve essere aggiunta la retribuzione di risultato della fascia alta.*

*Pertanto, l'onere complessivo pari a 459.750 è il risultato della retribuzione del dirigente di seconda fascia assegnato all'ufficio di diretta collaborazione (155.979,45 euro), a cui si aggiunge la retribuzione dei restanti due dirigenti (303.769,86). A tal fine è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021.*

- 937 Autorizzano il Ministero dell'Università e della Ricerca a bandire apposite procedure  
938 concorsuali pubbliche al fine di reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente massimo di n. 56 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 del Comparto Funzioni Centrali. Le predette



*assunzioni avvengono nei limiti della vigente dotazione organica dell'Amministrazione, come determinata in applicazione del decreto legge n. 1 del 2020.*

*Tenuto conto che l'assunzione del predetto contingente di personale pari a n. 56 unità di Area III-F1 avviene nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

- 939 *Gli oneri derivanti dall'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo*  
940 *determinato di un contingente massimo di n. 56 unità, reclutate sulla base della graduatoria provvisoria di cui al medesimo comma, sono stati quantificati sulla base della seguente retribuzione pro capite.*

Retribuzione pro capite (lordo stato)	Importo
Trattamento fondamentale	37.488,73
Trattamento accessorio	1.300,00
Totale pro capite	38.788,73
Spesa annuale (per 56 unità)	2.172.168,88
Spesa per 4 mesi (per 56 unità)	724.056,29

*Considerato che i citati contratti di lavoro a termine hanno una durata di 4 mesi, gli oneri derivanti dall'attuazione del predetto comma 12-quinquies sono pari ad euro 724.056,29 lordo Stato (corrispondenti a 4/12 della spesa annuale complessiva sopra quantificata in euro 2.172.168,88).*

*A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021. Considerato che la stipula dei suddetti contratti di lavoro a termine avviene in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi del comma 941 Alla data attuale non sono state ancora attivate le convenzioni per l'avvalimento dei soggetti della tecnostruttura di cui alla citata disposizione normativa e per tale motivo la riduzione dell'autorizzazione di spesa, nella misura indicata dalla presente disposizione e comunque per il solo anno 2021, risulta compatibile con l'attivazione di tale organismo nel corso del medesimo anno 2021.*

- 941 *Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940 pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020*
- 942 *Per le finalità perseguite con la disposizione, la vigente dotazione organica del Ministero dell'Istruzione è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non*



*generale, destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 (diretta collaborazione), alla cui copertura si provvede anche mediante concorsi pubblici.*

*La predetta quantificazione degli oneri conseguenti all'istituzione delle tre posizioni dirigenziali in esame è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite (lordo Stato) prevista per gli incarichi dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione.*

**DIRIGENTI di II fascia (diretta collaborazione)**

STIPENDIO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (per la diretta collaborazione pari a 2/3 delle indennità di posizione)	IND. DI VACANZA CONTRATTUALE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA VARIABILE	TOTALE lordo dipendente	TOTALE lordo Stato
45.260,77	12.565,11	26.856,00	316,83	27.719,00	112.717,71	<b>155.978,77</b>

*Si precisa che, pur essendo il parametro medio della retribuzione dei dirigenti di livello non generale, pari a euro 134.411,54, poiché la disposizione prevede che nelle more della riorganizzazione tali dirigenti risultino assegnati agli uffici di diretta collaborazione, si è preso a riferimento, prudenzialmente, tale parametro massimo, pari a euro 155.978,77 annui pro-capite al lordo dell'I.V.C. e degli oneri a carico Stato, come prevista all'articolo 10 del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167.*

*Pertanto, l'onere complessivo per le 3 posizioni dirigenziali non generali è pari ad euro 467.937.*



Commi 925, 926 e 927 - Programma assunzioni a tempo determinato (12 mesi) personale amministrativo giudiziario:



Area/Fascia	E m o l u m e n t i				Elemento perequativo	Totale lordo dipendenti	O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			Totale oneri emolumenti fissi pro-capite	FRD	BUONI PASTO	STRAORDINARI	TOTALE ONERE UNITARIO		
	Stipendio	I.V.C.	13 <sup>^</sup>	Indennità di amministrazione/tribuzione/posizione fissa e variabile			F.do pens.	Opera prev.	IRAP						T O T A L E	
															24,20%	5,68%
II Area - Fascia I	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	258,00	23.830,97	5.767,09	1.338,94	2.025,63	9.131,67	693,00	2.651,55	37.504,00			

Totale complessivo	1.080	40.504.320,00
--------------------	-------	---------------

Onere 2021 (vedasi tabella decorrenze)	7.844.586,67
Onere 2022 (vedasi tabella decorrenze)	32.659.733,33



## Competenze accessorie

## CALCOLO QUOTA MEDIA DEL Fondo Risorse Decentrate

Fondo Risorse Decentrate (al netto delle progressioni) Anno 2020	Unità complessive calcolate in sede di contrattazione 2019	Quota media pro-capite del FRD
€ 48.620.216	40.625	1.196,81

## CALCOLO BUONI PASTO

Area/Fascia	GG. Lavorativi	costo buono pasto	totale costo buoni pasto pro capite
II - F1	99	7	693,00

## CALCOLO STRAORDINARIO

Area/Fascia	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11 mesi)	Totale straordinario annuo pro-capite
II - FI	12,11	3,95997	16,06997	165	2.651,55

Le assunzioni a tempo determinato del contingente di 1080 unità avverranno secondo le decorrenze rappresentate nella seguente Tabella:

	Onere stipendiale unitario pro-capite	contingente	2021		2022	
			dal 1° giugno	7	fino al 31 maggio	5
<i>Onere stipendiale</i>	32.962,64	290	5.576.179,93		3.982.985,67	
<i>Fondo risorse dec.</i>	1.196,81	290	202.460,36		144.614,54	
<i>Buoni pasto</i>	693,00	290	117.232,50		83.737,50	
<i>Straordinario</i>	2.651,55	290	448.553,88		320.395,63	
<b>Totale</b>	<b>37.504,00</b>	<b>290</b>	<b>6.344.426,67</b>		<b>4.531.733,33</b>	
			2021		2022	
			dal 1° novembre		fino al 30 ottobre	
			2		10	

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Onere stipendiale</i>	32.962,64	240	1.318.505,60	6.592.528,00
<i>Fondo risorse dec.</i>	1.196,81	240	47.872,40	239.362,00
<i>Buoni pasto</i>	693,00	240	27.720,00	138.600,00
<i>Straordinario</i>	2.651,55	240	106.062,00	530.310,00
<b>Totale</b>	<b>37.504,00</b>	<b>240</b>	<b>1.500.160,00</b>	<b>7.500.800,00</b>
			<b>7.844.586,67</b>	<b>12.032.533,33</b>
			<b>2021</b>	<b>2022</b>
				<b>dal 1° gennaio</b>
			<b>0</b>	<b>12</b>
<i>Onere stipendiale</i>	32.962,64	550	-	18.129.452,00
<i>Fondo risorse dec.</i>	1.196,81	550	-	658.245,50
<i>Buoni pasto</i>	693,00	550	-	381.150,00
<i>Straordinario</i>	2.651,55	550	-	1.458.352,50
<b>Totale</b>	<b>37.504,00</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>20.627.200,00</b>
	<b>1.080</b>		<b>7.844.586,67</b>	<b>32.659.733,33</b>
				<b>40.504.320,00</b>



- 943 *La disposizione estende alle amministrazioni ricomprese nel cratere del sisma 2002 (sisma Molise) le procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio previste dall' articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 104/2020 per una spesa complessiva di 1 milione di euro a decorrere dal 2021.*
- 944 La disposizione, **alla lettera a)** è volta ad incrementare di **1 milione di euro per l'anno 2021 e di 53 milioni** di euro, dal 2022, le risorse del fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali. Inoltre, **alla lettera b)** elimina la copertura del fondo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, prevista a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3. Gli oneri complessivi ammontano pertanto a **31 milioni di euro per l'anno 2021 e 53 milioni di euro a decorrere dal 2022.**
- 945 *Sisma 2009. Alla lettera a), si prevede un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2021 in favore del Comune dell'Aquila in relazione alle maggiori spese e alle minori entrate, registrate dal Comune stesso e connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.*  
*La lettera b) prevede un contributo straordinario di 1 milioni di euro per l'anno 2021 in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate, registrate da tali comuni, comunque connesse alle esigenze della ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Inoltre è previsto un contributo di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Uffici o speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.*
- 946 *Sisma 2016. Si prevede, con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti*  
947 *privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, che il*  
948 *termine di sospensione di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sia prorogato al 31 dicembre 2021 e che lo Stato concorra, in tutto o in parte, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, agli oneri derivanti dalla proroga che altrimenti verrebbero interamente sostenuti nell'ambito della definizione dei rapporti tra le banche e i mutuatari.*
- 949 *Sisma 2012. Si prevede la proroga dei mutui dei privati su immobili inagibili di cui*  
950 *all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge n.4/2014 e che lo Stato concorra, in tutto o in parte, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, agli oneri derivanti dalla proroga che, in mancanza di uno specifico finanziamento, verrebbero interamente sostenuti nell'ambito della definizione dei rapporti tra le banche e i mutuatari.*
- 951 *Si prevede la modifica l'articolo 57 del decreto legge n. 104/2020 in materia di procedure*  
952 *e di requisiti per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli Uffici per*  
953 *la ricostruzione gli enti locali e degli enti parco dei bacini sisma 2009, 2012 e 2016 anche in relazione della specificità di tali peculiari attività lavorative riconducibili sia all'emergenza sismica sia alla conseguente attività di ricostruzione delle zone colpite. La disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziari.*





- 954** *La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto finalizzata ad attribuire ai comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e da assegnare per il completamento degli interventi di ricostruzione: 43,8 milioni di euro assegnati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; 12,9 milioni di euro assegnati dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; 16,5 milioni di euro assegnati dalla delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Sono parimenti trasferite tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca d'Italia al 31 dicembre 2018.*
- 955** La norma disciplina l'istituzione dei Poli territoriali avanzati, destinati a fungere da strutture territorialmente decentrate per lo svolgimento dei concorsi pubblici nonché per garantire spazi di lavoro comune per i dipendenti pubblici, anche per la formazione e il lavoro agile.
- 957** Prevede che le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono attribuite nel 2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
L'utilizzo della modalità decentrata per lo svolgimento dei concorsi, ove realizzata attraverso i PTA, potrà comportare una riduzione degli oneri sostenuti dalle singole amministrazioni che, prudenzialmente, non viene colto.
- 858** Abroga le disposizioni della legge 56/2019 relative all'impiego delle risorse di cui al **comma 857**.
- 959** La norma incrementa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 436, della legge n.145 del 2018, così come modificato dalla legge n. 160 del 2019.  
Nella tabella 1 è indicato l'ammontare complessivo delle risorse previste *dal presente comma e dalle precedenti leggi di bilancio del 2019 e del 2020 per la contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 e per i miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico*  
Tabella 1 – Risorse a carico del bilancio dello stato per i rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico (milioni di euro)

	2019	2020	A decorrere dal 2021
Legge 145/2018	1.100	1.425	1.775
Legge 160/2019		325	1.600
Integrazione prevista dal ddl bilancio 2021			400
Totale risorse	1.100	1.750	3.775

(milioni di euro)

I predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle



attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*Il comma 869 destina il citato incremento di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021, per la quota parte corrispondente all'onere dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 145, alla contrattazione collettiva nazionale del personale interessato, appartenente alle amministrazioni statali, per la copertura a regime del citato emolumento. Trattandosi di una mera rimodulazione delle risorse disponibili, la specifica previsione recata dal citato comma 869 non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto dal presente comma.*

*Il medesimo comma 869 stabilisce, altresì, che per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018.*

*Dalla predetta rimodulazione, che comporta una diversa allocazione delle risorse tra le varie categorie di personale contrattualizzato, discende una differenziazione dei benefici conseguibili a regime dalle medesime categorie secondo le stime di seguito indicate.*

*L'onere per il predetto emolumento, sulla base dei dati del conto annuale 2018 e tenuto conto degli effetti conseguenti alle assunzioni autorizzate dal presente disegno di legge di bilancio in deroga alle norme vigenti sul turn over, è stimabile in circa 254,4 milioni di euro. La parte residua dell'incremento di 400 milioni di euro di cui al presente comma consentirà di riconoscere (unitamente alle risorse previste dalle leggi di bilancio 2019 e 2020) - tenuto conto anche degli effetti delle citate assunzioni in deroga e della stima dei miglioramenti economici relativi al personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato - a tutti i comparti di contrattazione un incremento complessivo del 3,78% a decorrere dal 2021, a cui si aggiunge per il personale già destinatario dell'elemento perequativo un ulteriore beneficio, conseguente al riconoscimento a regime del predetto emolumento, stimabile nello 0,46% a decorrere dal 2021.*

**Le stime di detti incrementi sono state determinate sulla base dei seguenti dati:**

- personale appartenente al settore stato: circa 1,87 milioni di unità di come risultanti dal conto annuale 2018;
- retribuzione annua media: circa 34.250 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2018 rivalutata, per i comparti/aree di contrattazione che nel 2018 non avevano ancora sottoscritto il CCNL 2016-2018, del 3,48 per cento al fine di tener conto dei benefici previsti dal citato triennio contrattuale.

*Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in virtù delle quali gli incrementi contrattuali per il settore non statale sono definiti applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, le norme in esame determinano a decorrere dal 2021 a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati un onere aggiuntivo, rispetto a quello derivante dalle leggi di bilancio 2019 e 2020, di circa 350 milioni di euro, di cui circa 294 milioni di euro per la copertura dell'onere a regime dell'elemento perequativo. Gli oneri complessivi a carico del settore non statale per la contrattazione del triennio 2019 - 2021 ammontano pertanto, tenuto conto anche di quanto previsto dalla citata legislazione vigente, a 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.418 milioni di euro per il 2020 e 3.040 milioni di euro per il 2021.*

Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:



- personale appartenente al settore non statale: circa 1,38 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2018;
- retribuzione annua media: circa 38.190 euro, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2018 e, per i comparti/aree di contrattazione che nel 2018 non avevano ancora sottoscritto il CCNL 2016-2018, rivalutata del 3,48 per cento al fine di tener conto dei benefici previsti dal citato triennio contrattuale.

Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 1, comma 439, della citata legge n. 145 del 2018, ***P'incremento complessivo sopra indicato del 3,78% si applica anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.***

Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge 145 del 2018.

## 960

La disposizione prevede maggiori oneri di personale nella misura di 62,76 milioni nell'anno 2021, di 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, di 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, di 916,36 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2025, di 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, di 956,28 milioni nell'anno 2027, di 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e 1.031,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Si tratta di un onere corrispondente a quello derivante dall'immissione in ruolo dei seguenti contingenti di docenti di sostegno: 5.000 nell'a.s. 2021/2022, 11.000 nell'a.s. 2022/2023 e 9.000 nell'a.s. 2023/2024.

In particolare, i docenti di sostegno all'atto dell'assunzione verranno collocati, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'. Lo stipendio annuo di un docente di sostegno di ruolo, nell'ipotesi prudenziale che si tratti di un docente laureato in forza presso la scuola secondaria di secondo grado, è pari a 36.154,01 euro (al lordo degli oneri riflessi, inclusa la retribuzione professionale docenti - retribuzione professionale docente - RPD, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP).

Difatti, dalla ricognizione del personale iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo, è emerso che lo stesso ha un'anzianità di servizio corrispondente alla classe '0-8', per cui non si determinerebbero le condizioni per procedere alla ricostruzione di carriera e, pertanto, non vi sono oneri ad essa riconducibili.

Tuttavia, si ritiene opportuno stimare che i nuovi assunti, all'atto dell'immissione in ruolo, abbiano un'anzianità media di 4 anni utili ai fini della successiva progressione stipendiale '9-14' pari a 40.760,6 euro che potrà essere pertanto raggiunta secondo le scadenze di seguito indicate:

- ✓ i 5.000 assunti nell'a.s. 2021/22, al 1° settembre 2021, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2026 transitano nella classe stipendiale '9-14';
- ✓ gli 11.000 assunti nell'a.s. 2022/23, al 1° settembre 2022, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2027 transitano nella classe stipendiale '9-14';
- ✓ i 9.000 assunti nell'a.s. 2023/24, al 1° settembre 2023, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2028 transitano nella classe stipendiale '9-14'

Al fine di stimare gli oneri si considera un arco temporale che va dall'anno 2021 fino all'anno 2030, in linea con le prescrizioni dell'art. 17, comma 7 della Legge n. 196/2009 che stabilisce: *“Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni*



*finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento”.*

Ai fini della valutazione complessiva dell'onere si tiene conto anche della c.d. carta elettronica del docente del valore di 500,00 euro pro capite annui.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari presi in considerazione, si evidenziano i seguenti oneri precisando che, per ciascuno dei tre contingenti di neo-assunti, nell'anno scolastico in cui si registrerà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore a quella superiore, il valore della spesa da imputare ai due consecutivi anni finanziari (compresi nell'anno scolastico preso in considerazione), potrà essere così determinato:

- ✓ per il primo anno sommando gli 8/12 del valore della classe stipendiale di partenza ai 4/12 del valore stipendiale della successiva;
- ✓ per il secondo calcolando i 12/12 della successiva classe stipendiale.

La spesa della carta elettronica del docente, invece, seguirà l'andamento delle assunzioni, con la seguente dinamica:

nel 2021,  $5.000 \times 500 =$  euro 2.500.000

nel 2022  $2.500.000 + (1.000 \times 500) =$  euro 8.000.000

dal 2023  $8.000.000 + (9.000 \times 500) =$  euro 12.500.000

Da quanto sopra esposto ne deriva la seguente distribuzione degli oneri:

	2021	2022	2023	2024 e 2025	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
Stipendi	60,26	313,34	686,93	903,86	911,53	943,78	991,38	1.019,02	1.019,02
Carta elettronica docente	2,50	8,0	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
TOT	62,76	321,34	699,43	916,36	924,03	956,28	1.003,88	1.031,52	1.031,52

Il sistema scolastico italiano è uno dei pochissimi al mondo in cui gli alunni con disabilità sono posti in situazione di reale inclusione scolastica. Affinché siano pienamente inseriti all'interno delle classi che frequentano, gli alunni con disabilità sono “accompagnati” nel loro percorso da insegnanti specializzati nelle attività di sostegno didattico.

Gli insegnanti specializzati sono inseriti in apposite graduatorie, alle quali accedono se in possesso di un titolo di specializzazione, conseguito attraverso un percorso di specializzazione selettivo di 60 CFU disciplinato dal Ministero dell'Istruzione.

La tabella sottostante mostra la serie storica degli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano, dall'a.s. 2015-2016 al 2020-2021.

**Tabella 1**

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-21
ALUNNI H	216.452	224.509	234.658	245.723	259.757	268.847
POSTI DI SOSTEGNO IN ORGANICO AUTONOMI A	90.034	96.480	100.080	100.080	100.080	101.170



POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA	38.893	41.021	54.352	65.890	77.012	70.891
TOT. POSTI SOSTEGNO	128.927	137.501	154.432	165.970	177.092	152.521*

\*Dato ultimo rilevato al 22.10.2020

Risulta evidente l'andamento dei dati: si è verificato, in appena sei anni, un incremento di più di 52 mila alunni con disabilità che ha comportato, necessariamente, un altrettanto significativo incremento dei posti di insegnamento sul sostegno.

I posti per l'insegnamento sul sostegno, come evidente in tabella, si distinguono in **due tipologie**:

- posti in organico dell'autonomia;
- posti in deroga.

Attualmente si procede per norma primaria ad individuare il contingente di organico dell'Autonomia relativo ai posti di sostegno. Ad oggi, la quota di docenti specializzati è individuata, per legge, complessivamente in 101.170 posti.

Si procede, pertanto, convenzionalmente ad attribuire agli alunni con disabilità il fabbisogno di ore sul discrimine clinico introdotto dalla Legge 104/92, all'art. 3:

- per gli alunni certificati con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, si tende al riconoscimento del massimo delle ore di sostegno settimanali (18, 22 o 25, secondo il grado di scuola), dando luogo ad un rapporto docente/alunno di 1:1;
- per gli alunni certificati con disabilità lieve, ai sensi dell'art. 3, comma 1, si tende al riconoscimento di una quota intermedia di ore settimanali di sostegno, dando luogo ad un rapporto docente/alunni di 1:2.

Le ore vengono richieste sulla base del rapporto che intercorre tra le certificazioni cliniche relative all'alunno e le progettazioni individualizzate predisposte dalle scuole. È il Dirigente scolastico che, a seguito della disamina delle singole situazioni riscontrate a scuola, in sede di riunione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, sulla base delle richieste dei docenti e delle famiglie, attiva la richiesta di ore di sostegno.

Alla richiesta di ore promanante dalle istituzioni scolastiche si fa fronte con la quota regionale di posti di sostegno in organico dell'autonomia, ripartita annualmente dagli Uffici scolastici regionali ai singoli uffici di ambito provinciale.

Ove non si riesca a far fronte alle richieste perché superano la disponibilità autorizzata, esse rimangono parzialmente inevase. Il Dirigente scolastico, pertanto, sulla base delle effettive risorse assegnate alla scuola complessivamente, organizza il servizio di istruzione per gli alunni con disabilità distribuendo le risorse effettivamente ottenute, spesso inferiori rispetto al fabbisogno richiesto.

Da qui, le famiglie che ritengono insufficienti le ore di sostegno riconosciute al proprio figlio, presentano ricorso al TAR, ottenendone quasi sempre sentenze favorevoli che generano l'attivazione di posti in deroga<sup>1</sup>, derivanti dall'obbligo imposto dal giudice di garantire la piena inclusione scolastica del singolo alunno.

Si evidenzia che i posti dell'organico dell'autonomia sono istituiti sul principio generale del sostegno alla classe, per l'inclusione dell'alunno con disabilità all'interno del contesto di apprendimento mentre i posti in deroga sono invece istituiti in aggiunta alla quota di organico dell'autonomia autorizzata, secondo il criterio della garanzia del diritto all'istruzione, riconosciuto al singolo alunno, a mezzo di sentenza giurisdizionale.

Superamento dell'automatismo nell'assegnazione delle ore di sostegno.

Si evidenzia che l'Amministrazione ha approntato recentemente, a mezzo del Decreto



interministeriale MI – MEF previsto dall'art. 7, comma 2-ter del D. Lgs. 66/2017 un dispositivo di razionalizzazione finalizzato, tra l'altro, alla più precisa definizione del monte ore di sostegno da assegnare all'alunno con disabilità, al fine del superamento dell'automatismo finora in essere secondo cui, a fronte di una disabilità grave, è richiesto il massimo delle risorse disponibili in termini di ore di sostegno e, conseguentemente, di personale specializzato.

Il citato Decreto interministeriale, infatti, introduce una modalità innovativa di individuazione del fabbisogno che parte dalla entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività, comprese in ciascun dominio (apprendimento, autonomia, comunicazione) e dimensione (relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie) tenendo conto dei fattori ambientali implicati nel contesto di apprendimento. L'entità delle difficoltà è "valorizzata" come segue:

**Tabella 2**

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente □	Lieve □	Media □	Elevata □	Molto elevata □
Max 18 ore (per la scuola secondaria di I e II grado)		0-4	5-9	10-14	15-18

Sulla base del livello dell'entità di difficoltà associato alla dimensione, il Gruppo di Lavoro operativo per l'inclusione propone l'attribuzione di ore di sostegno all'alunno all'interno di un *range* predefinito, come riportato nell'esempio in tabella, relativo alla scuola secondaria di I e II grado.

Risulta evidente che, a prescindere dal dettato normativo della Legge 104/1992, che tuttora si limita a collocare in due soli contesti di riferimento la condizione di disabilità, segnatamente individuando la condizione di "handicap" e di "handicap grave", la misura introdotta consente di calibrare con più precisione e con maggiore attinenza le risorse ai fini dell'attribuzione delle ore di insegnamento specializzato.

Il parametro di attribuzione, pertanto, se ha come presupposto la certificazione di disabilità, è correlato alla dimensione più strettamente educativa.

Il nuovo sistema introdotto porta pertanto anche alla redistribuzione delle responsabilità tra l'Amministrazione (che è responsabile delle risorse relative all'insegnante di sostegno) e gli Enti locali competenti, Comuni e Province (che provvedono, invece, a fornire gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione).

Attualmente uno studente completamente privo della vista ha una percentuale di invalidità del 100% e ne deriva, quasi automaticamente, la richiesta del massimo delle ore di sostegno, pur a fronte di capacità intellettive elevate. Sulla base dell'innovazione introdotta, nella tabella relativa alla compromissione funzionale della vista, il valore di riferimento sarà senz'altro elevato e richiederà un maggior numero di ore di assistenza tiflodidatta, mentre il valore relativo alla compromissione cognitiva sarà più contenuto e, a differenza del passato, si potrà prevedere un minor numero di ore di sostegno.

Si ritiene che l'attribuzione delle ore di insegnamento specialistico agli alunni con disabilità attraverso il nuovo sistema, possa portare progressivamente ad una effettiva riduzione, nel tempo, del numero dei docenti di sostegno.

In tutto il sistema scolastico statale gli alunni con disabilità risultano essere, secondo i dati



del Ministero dell'istruzione per l'a.s. 2020-2021, 268.847.

Occorre però riferirsi al dato consolidato dell'a.s. 2018-2019, che vede un totale di 245.723 alunni con disabilità, per 165.970 posti di sostegno.

Dal report in corso di pubblicazione relativo all'as. 2018-2019, recante dati di dettaglio, di questi alunni, il 40 % riporta disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3), mentre il 60% delle certificazioni è classificato come non grave (art. 3, comma 1).

Il rapporto medio docenti / alunni è pari, sul territorio nazionale, a 1:1,5, il che significa che ogni tre alunni con disabilità sono in servizio 2 insegnanti specializzati sul sostegno didattico.

Si può sostenere che agli alunni con gravità sia riconosciuto, secondo il metodo previgente, il massimo delle ore di sostegno didattico, pari a una cattedra di insegnamento piena (25 ore scuola dell'infanzia, 22 ore scuola primaria, 18 ore scuola secondaria di I e II grado), così come sotto illustrato nella tabella 3.

**Tabella 3**

Alunni con disabilità a.s. 2018-2019	Alunni con disabilità grave a.s. 2018-2019 (Legge 104/92, art. 3, c. 3) – 40% del tot.	n. posti di sostegno in rapporto 1:1
245.723	98.289	98.289

**Tabella 4**

Alunni con disabilità a.s. 2018-2019	Alunni con disabilità "lieve" a.s. 2018-2019 (Legge 104/92, art. 3, c. 1) – 60% del tot.	n. posti di sostegno in rapporto diverso da 1:1
245.723	147.433	67.681

Gli alunni con gravità ottengono sempre il massimo delle ore di sostegno, anche nel caso in cui, come nell'esempio sopra riportato, si tratti di disabilità sensoriali che non presentano deficit cognitivi significativi.

Con il nuovo meccanismo, applicando alla disabilità grave i *range* relativi al livello di compromissione funzionale presentati in tabella 2, si potrà partire dai valori orari relativi alla "entità elevata" (10-14) fino a giungere ai valori orari della "entità molto elevata" (15-18).

Per le disabilità sensoriali, il fabbisogno verrebbe calcolato sulle effettive necessità, ossia, rapportato alla restrizione di partecipazione in termini intellettivi, nel *range* lieve o medio (0 – 9) e non più "automaticamente" al massimo delle ore, pari a 18.

Già questa impostazione porterebbe ad un risparmio certo sul fabbisogno relativo alle disabilità sensoriali (visive e uditive) e motorie, considerate come gravi, pari a circa il 6,8% del totale (165.970 posti x 0,068= 11.285).

Al riguardo si potrebbe ipotizzare che in termini di valutazione del riconoscimento del massimo delle ore di sostegno solo al raggiungimento del range "molto elevato", le valutazioni sulla disabilità grave finora utilizzate con un prudente grado di approssimazione potrebbero essere, per circa il 33%, distribuite tra il *range* "medio" ed il *range* "elevato", per cui si potrebbe conseguire una riduzione di casi di riconoscimento del sostegno in deroga in ragione di circa  $11.285 \times 0,33 = 3.724$  posti; anche per altre tipologie di disabilità grave si potrebbero conseguire ulteriori riduzioni stimabili prudenzialmente in n. 1800 posti, con una riduzione annua potenziale di circa 5.000 posti da cui deriverebbe un risparmio di almeno  $36.154 \times 5.000 = 180$  milioni annui, quantomeno sui posti di sostegno in deroga, non escludendo eventuali riduzioni anche sui posti in organico di diritto da verificare nel tempo.



Ampia percentuale di risparmio si otterrebbe, inoltre, dalle risorse assegnate per disabilità lievi, per le quali attualmente il rapporto docente-alunni risulta pari a circa 1:2, ossia con un docente ogni 2 alunni.

Con il nuovo sistema di valutazione del fabbisogno, nell'area della disabilità lieve verrebbero adottati i *range* di tabella 2 relativi al grado "lieve" (0-4) o "medio" (5-9). In questo caso, la percentuale di risorse assegnate, attualmente pari al 50% del numero degli alunni, potrebbe scendere fino al 30%.

Il meccanismo appena illustrato costituisce un intervento culturale, di cambio di prospettiva, definito assieme alle Federazioni rappresentanti le associazioni degli alunni con disabilità, d'intesa con l'Osservatorio nazionale permanente per l'inclusione scolastica operante presso il Ministero dell'Istruzione.

La disposizione prevede, altresì, che al nuovo incremento del fondo di cui al citato articolo 1, comma 366, non si applichi il comma 373 della medesima legge.

- 961** Incrementa il Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015.  
Tale fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 con la specifica finalità di formare tutti i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie. L'inclusione scolastica, infatti, richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.  
L'incremento del fondo di 10 milioni di euro è ripartito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione in cui sono previste anche le condizioni per esonerare dalla formazione il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, e i criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l'efficienza della spesa. Ai sensi dell'emanando decreto, al fine di non ingenerare oneri aggiuntivi derivanti dalle sostituzioni didattiche, non saranno possibili stati di esonero dal servizio d'istituto per la frequenza dei corsi di formazione.
- 962** Prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro (assegnato per ognuno degli anni finanziari 2021, 2022 e 2023) per i prossimi tre anni scolastici, finalizzato all'acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici di cui all'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 destinati alle scuole che accolgono alunni con disabilità. Il relativo riparto avviene con decreto del Ministro dell'istruzione
- 963** La misura interviene per affermare esplicitamente quanto già indirettamente deducibile dalle disposizioni di cui alla citata Legge 170/2010, il cui articolo 5 dispone che "1. *Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.* 2. *Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la*





*possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. [...]"*.

La misura non comporta oneri finanziari; tende, invece, a richiamare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di diritti delle persone con disabilità ottimizzando l'assegnazione delle risorse e generando potenziali risparmi.

#### 964 **Contratti di lavoro a tempo pieno per i collaboratori scolastici ex LSU**

L'intervento normativo, al fine di assicurare un adeguato livello di intensificazione dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici (necessario per garantire a regime le migliori condizioni igieniche e di adeguata fruibilità dei locali e delle aule anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria) prevede la possibilità di attribuire a 4.530 collaboratori scolastici di cui: 4.485 già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 a seguito dell'internalizzazione dei servizi di pulizia ai sensi dell'art. 58, comma 5-ter, decreto-legislativo 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e 45, invece, da assumere dall'anno scolastico 2021/22, un contratto di lavoro a tempo pieno che, ai sensi del CCNL vigente, è pari a 36 ore settimanali, e che per i primi inizia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per i secondi a decorrere dal 1° settembre 2021 (data di effettiva assunzione).

Nella determinazione del numero di unità da ricomprendere sono considerati anche 45 collaboratori scolastici che, pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate in esito alla procedura selettiva di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Infatti, anche a seguito della recente procedura nazionale di mobilità espletata in favore di questi lavoratori, restano 45 persone nella predetta posizione.

La norma in argomento pur non determinando un incremento della dotazione organica nel contingente dei collaboratori scolastici ma solo un incremento delle facoltà assunzionali correlate al completamento dell'orario d'obbligo - atteso che si tratta di coprire stabilmente e a tempo indeterminato posti già vacanti e disponibili nell'organico vigente - produce maggiori oneri correlati alla necessità di rendere stabile l'autorizzazione di spesa per stipendi così quantificabili.

Per quanto concerne la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dei collaboratori scolastici già assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, con contratto a tempo parziale (n. 4.485), il costo da sostenere va parametrato sulle restanti 18 ore che gli stessi saranno chiamati a svolgere. Essendo il costo di un collaboratore scolastico (Lordo Stato) a tempo pieno della fascia stipendiale iniziale pari ad euro 24.876 (al lordo degli oneri riflessi, inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP), ne discende che, per attribuire contratti a tempo indeterminato, per ulteriori 18 ore a ciascuno dei predetti soggetti, a decorrere dall'anno 2021, si deve stimare una spesa di euro 55.784.430,00 annuale a partire dal 1° gennaio 2021.

Più in dettaglio,  $24.876:2= 12.438$  euro ---  $12.438 *4.485= 55.784.430$  euro

Inoltre, occorre altresì considerare gli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato, per 36 ore settimanali, anche dei soggetti che pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate in esito alla procedura selettiva di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Come già ricordato, a seguito della procedura di mobilità nazionale i lavoratori che si trovano in questa situazione sono pari a 45 unità. In favore di tali soggetti, oltre ai contratti a tempo indeterminato, si vuole prevedere l'assunzione a tempo pieno, come per gli altri che si trovavano nella medesima posizione; la loro assunzione avverrà a decorrere dall'a.s. 2021/22.

Ai fini della quantificazione dell'onere da sostenere, si precisa che, essendo pari ad euro 24.876 il costo di un collaboratore scolastico (Lordo Stato) a tempo pieno, della fascia



stipendiale iniziale, ne discende che, per attribuire contratti a tempo indeterminato a ciascuno dei predetti soggetti (n. 45) dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 si deve quantificare una spesa di euro  $(24.876 * 45) / 3 = 373.140$ , mentre a decorrere dal 2022 si deve stimare una spesa di 1.119.420,00 euro.

Al fine di rendere coerente la stima degli oneri, occorre tener conto che per i 4.485 collaboratori scolastici oggetto di trasformazione del contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' a quella '9-14' cui corrisponde un trattamento stipendiale di 26.935,77 euro (al lordo degli oneri riflessi, la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP) avverrà dal 1° marzo 2029, invece per i 45 collaboratori scolastici oggetto di nuova assunzione il suddetto passaggio dalla classe '0-8' a quella '9-14' avverrà dall'a.s. 2030/31.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari presi in considerazione, si evidenziano i seguenti oneri, precisando che, per i 4.485 collaboratori scolastici già in servizio e per i quali si procede alla trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno, dal 1° marzo 2029, data in cui avverrà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore alla superiore, il valore della spesa da imputare all'anno finanziario 2029 sarà determinato sommando i 2/12 della classe stipendiale '0-8' ed i 10/12 della classe stipendiale '9-14'.

Invece, per i 45 collaboratori scolastici assunti nell'a.s. 2021/22, ossia dal 1° settembre 2021, il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' a quella superiore '9-14' avverrà dal 1° settembre 2030, il valore della spesa da imputare all'anno finanziario 2030 sarà pertanto determinato sommando gli 8/12 della classe stipendiale '0-8' ed i 4/12 della classe stipendiale '9-14'.

Segue la rappresentazione temporale degli oneri:

	2021	Dal 2022 al 2028	2029	2030	Dal 2031
Stipendi Collaboratori scolastici 4.485	55,79	55,79	59,64	60,41	60,41
Stipendi Collaboratori Scolastici 45	0,38	1,12	1,12	1,15	1,21
TOT	56,17	56,91	60,76	61,56	61,62

La norma in sostanza determina effetti in termini finanziari e non di reale incremento dell'organico, atteso che dalla trasformazione del rapporto di lavoro dei 4.485/2 più 45 collaboratori non scaturirà alcun incremento della consistenza dell'organico, ma solo un effetto finanziario (riferito all'incremento dell'orario di lavoro pari a 18 ore nonché all'implementazione del contratto ad orario pieno) omogeneizzando il valore finanziario dei singoli posti che saranno tutti pesati in funzione di contratti a tempo pieno.

- 965** *Prevede modifiche all'articolo 58 del DL 69/2013 inserendo il comma 5-septies. In particolare si prevede, all'interno del numero complessivo di 11.263 posti di collaboratore scolastico e nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5-bis del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, di ottimizzare la procedura per l'internalizzazione degli ex LSU. Le procedure di reclutamento, infatti, hanno evidenziato l'impossibilità per alcuni lavoratori, in possesso dei requisiti, di parteciparvi per la mancanza di posti in alcune province e la presenza, al contrario, di idonei soprannumerari in altre realtà territoriali. Pertanto, senza ledere il principio dell'ordine delle graduatorie di merito ed in subordine rispetto alle fasi della procedura già espletate o in fase di espletamento, fermi restando i requisiti di partecipazione richiesti, si prevede una procedura aggiuntiva e residuale per l'ulteriore collocazione degli aventi diritto.*
- Il comma 5 -septies inserito prevede la possibilità per il personale che, pur in possesso*



*dei requisiti previsti, non ha trovato posto nella relativa provincia in esito alla procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, di partecipare, a domanda ad apposita procedura. Il suddetto personale sarà ricompreso in una graduatoria nazionale ed al relativo procedimento si applicheranno le disposizioni già previste dal comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. La disposizione non determina oneri in quanto non sono previsti incrementi d'organico ed il personale interessato potrà concorrere solo per i posti residuali della procedura attraverso lo scorrimento della graduatoria sui posti già autorizzati*

**966 ASSISTENTI TECNICI PRIMO CICLO**

La disposizione prevede la proroga per i medi da gennaio a giugno 2021 dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 230-bis del decreto-legge n. 24 del 2020 per 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo.

L'articolo 230-bis ha previsto tali contratti fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, appare necessario, anche in relazione allo stato di emergenza ed alle specifiche modalità didattiche del corrente anno scolastico, prorogare tali contratti fino alla fine delle attività didattiche.

L'onere relativo è pari a 13,80 milioni di euro nel 2021 considerato che l'onere mensile per una assistente tecnico, al lordo Stato, ammonta, infatti a 2.301 euro.

**967** Incrementa, in deroga all'articolo 19, comma 7 del DL 98/2011 sia la dotazione organica del personale assistente tecnico, sia le corrispondenti facoltà assunzionali, in misura pari complessivamente a 1.000 unità – tenuto conto che consentirà la copertura anche dei posti già presenti nello specifico contingente della dotazione organica - necessarie per far fronte in modo permanente alle sopraggiunte esigenze di incremento dei sistemi informatici e laboratoriali così da avere a disposizione personale con specifiche specializzazioni riferite all'utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica che attualmente non è presente all'interno degli istituti scolastici in misura adeguata alla nuova necessità; considerato che per le suddette necessità non si ritiene sufficiente la temporanea maggior disponibilità correlata all'organico COVID anche per le specifiche professionalità richieste

Più in particolare, nell'anno scolastico 2021/2022 ciascuno dei 1.000 assistenti tecnici sarà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'.

Lo stipendio annuo di un assistente tecnico per la fascia di anzianità '0-8' è pari 27.760,74 euro, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'IVC e dell'IRAP. Ciò comporta quindi un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 27,76 milioni di euro, corrispondente a 1.000 contratti a tempo indeterminato di personale assistente tecnico.

Nel corso dell'anno 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore degli assistenti tecnici che godranno altresì della progressione di carriera.

Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si considera che il personale in questione si collocherà, in media, nella classe di anzianità economica 9-14 il cui stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'IVC e dell'IRAP, è di 30.509,64 euro.

Si tratta di un'ipotesi adeguata alla stima degli oneri a regime e decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma.

In questa ipotesi, gli assistenti tecnici assunti nell'a.s. 2021/22, dal 1° settembre dell'anno 2022 avranno diritto alla ricostruzione di carriera. Il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' alla classe stipendiale maturata - ossia 9-14' - ha un costo pro-capite pari alla differenza di 2.748,90 tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8' di euro 27.760,74



euro (lordo stato inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP) e quello della fascia di anzianità '9-14' di euro 30.509,64 (lordo stato inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP).

Infine, occorre evidenziare che, dal 1° settembre 2027, i suddetti assistenti amministrativi raggiungeranno la classe stipendiale "15-20 corrispondente a euro 32.434,43.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2021	2022	2023 al 2026	2027	dal 2028
stipendi	9,26	28,68	30,51	31,16	32,44
ricostruzione di carriera		2,75			
TOT	9,26	31,43	30,51	31,16	32,44

#### 968 **Potenziamento nella scuola dell'infanzia**

La disposizione prevede maggiori oneri di personale nella misura corrispondente a quella derivante dall'immissione in ruolo di ulteriori 1.000 docenti nella scuola dell'infanzia.

Più in particolare, nell'anno scolastico 2021/2022, ciascuno dei 1.000 docenti neo-assunti sarà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'. Lo stipendio annuo di un docente di ruolo della scuola dell'infanzia è pari a 33.499,63 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP. Ciò comporta un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 33,999 milioni di euro, che ricomprende anche il valore corrispondente alla c.d. carta elettronica del docente, pari a 500 euro pro capite.

Nel mese di settembre 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore dei docenti neo-immessi, che dal medesimo mese godranno altresì della progressione di carriera.

Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si prevede che il personale in questione si attesterà, in media, nella classe di anzianità economica "9-14".

Si tratta di un'ipotesi adeguata alla stima degli oneri a regime e decisamente prudente per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma. Infatti, il personale attualmente iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo nella scuola dell'infanzia registra un'anzianità di servizio di gran lunga inferiore. La scelta di utilizzare la suddetta classe di anzianità economica 9-14 si rende necessaria in quanto non è escluso che tra il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento o tra i vincitori di concorso sia presente personale con tale anzianità in misura non prevalente e, per escludere una sottostima dell'onere, si ritiene opportuno utilizzare tale dato.

In questa ipotesi, la ricostruzione di carriera ha un costo pro-capite pari alla differenza tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8', pari, come detto, a 33.499,63 euro, e quello proprio della fascia di anzianità '9-14', pari a 36.820,36. Tale differenza ammonta a 3.320,73 euro annui pro-capite.

Ne consegue che il maggior onere, nel mese di settembre 2022, per la ricostruzione di carriera sarà pari a 3,32 milioni.

Il personale raggiungerà la fascia stipendiale superiore "15-20", pari ad euro 40.290,09 l'anno a lordo stato, dal 1° settembre 2027, tenendo conto degli oneri riflessi della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC, nell'arco dei dieci anni presi in considerazione.

Al riguardo si osserva che nell'anno scolastico in cui avverrà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore a quella superiore, il valore della spesa da imputare ai due consecutivi anni finanziari (compresi nell'anno scolastico preso in considerazione), sarà così determinato:

- ✓ per il primo anno sommando gli 8/12 del valore della classe stipendiale di partenza ai 4/12 del valore stipendiale della successiva classe stipendiale;



✓ per il secondo calcolando i 12/12 della successiva classe stipendiale.

Ai fini della valutazione complessiva dell'onere si tiene conto anche della c.d. carta elettronica del docente del valore di 500,00 euro pro capite annui.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2021	2022	2023 al 2026	2027	2028	2029	Dal 2030
Stipendi	11,17	34,61	36,82	37,98	40,29	40,29	40,29
ricostruzione di carriera		3,32					
Carta elettronica docente	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
TOT	11,67	38,43	37,32	38,48	40,79	40,79	40,79

969

#### FONDO 0-6 ANNI

Premessa metodologica

Per la presente relazione tecnica si fa riferimento ai dati ISTAT relativi alla popolazione residente 0-3 anni al 1° gennaio 2020 e ai dati ISTAT relativi ai servizi educativi per la prima infanzia presenti nel Rapporto "Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2017/2018" del 12 dicembre 2019.

Com'è noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione, al quale ha fatto seguito il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al D.P.C.M. 11 dicembre 2017. Il Piano è attualmente in fase di rinnovo.

Per la progressiva attuazione del Piano di azione, l'art. 12 del citato d.lgs. n. 65 del 2017 ha istituito il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per finanziare:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano di formazione di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Ai sensi dell'art. 12 c. 4, le risorse del Fondo si intendono esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

Il Piano pluriennale fissa gli obiettivi strategici da raggiungere attraverso la programmazione del suddetto Fondo. Questi obiettivi sono elencati all'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 2017 e sono:

a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;

b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

[...]



h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

Dal 2017 al 2020 sono stati stanziati 946 milioni di euro che il Ministero ha assegnato direttamente ai Comuni sulla base delle programmazioni regionali.

In particolare:

euro 209.000.000,00 nel 2017 (numero degli iscritti ai servizi educativi secondo i dati forniti dall'Istituto degli Innocenti assestati al 23,76% della popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni con percentuali variabili tra le regioni da un minimo di 8,58% della Campania ad un massimo di 44,91% dell'Umbria);

euro 224.000.000,00 nel 2018 attraverso lo stanziamento di una quota aggiuntiva di euro 15.000.000,00 ripartita a fini perequativi tra le sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale del numero degli iscritti ai servizi educativi secondo i dati forniti dall'Istituto degli Innocenti assestati al 26,13% della popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni (Abruzzo 23,84%, Basilicata 17,65%, Calabria 10,71%, Campania 9,06%, Molise 18,14%, Puglia 20,19%, Sicilia 12,42%);

euro 249.000.000,00 nel 2019 attraverso lo stanziamento di una quota aggiuntiva di euro 40.000.000,00 ripartita a fini perequativi tra le sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale di copertura dei servizi educativi (intesa come posti disponibili secondo i dati forniti da ISTAT) assestata al 24% (Abruzzo 20,9%, Basilicata 14,5%, Calabria 9,7%, Campania 7,6%, Molise 21,7%, Puglia 14,5%, Sicilia 9,9%);

euro 264.000.000,00 nel 2019 attraverso lo stanziamento straordinario di ulteriori euro 15.000.000,00 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" articolo 233, commi 1 e 2. Anche in questa annualità lo stanziamento aggiuntivo è stato assegnato a fini perequativi alle sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale di copertura dei servizi educativi (intesa come posti disponibili secondo i dati forniti da ISTAT) assestata al 24,7% (Abruzzo 21,6%, Basilicata 14,3%, Calabria 10,1%, Campania 8,6%, Molise 21,5%, Puglia 15,7%, Sicilia 9,8%).

Secondo i dati ISTAT la spesa media a livello nazionale per ciascun bambino iscritto ai servizi educativi per l'infanzia comunali o privati per i quali i comuni versano contributi ai servizi privati (nidi, micronidi, sezioni primavera – sono esclusi i servizi integrativi di cui all'art. 2 c. 3 lett. c) del d.lgs. 65) è pari a euro 7.895,00, di cui euro 6.320,00 sostenuta dai comuni e euro 1.575 dagli utenti.

La tabella sottostante mostra la spesa in dettaglio per ciascuna regione.

Regione	Percentuale posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2017 – fonte: ISTAT	Totale residenti 0-3 all'1.1.2020 fonte: ISTAT	Numero bambini accoglibili in relazione alla percentuale di posti disponibili	Spesa media per utente – quota pagata dai comuni	Spesa media per utente e - quota pagata dagli utenti	Spesa media complessiva per utente
Abruzzo	21,6	26.883	5.807	5.358	1.263	6.621
Basilicata	14,3	11.225	1.605	4.102	1.254	5.356
Calabria	10,1	45.021	4.547	5.538	544	6.082



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Campania	8,6	144.336	12.413	6.924	616	7.540
Emilia Romagna	38,1	97.753	37.244	6.733	1.965	8.698
Friuli Venezia Giulia	31,0	23.595	7.314	4.611	801	5.412
Lazio	30,8	127.558	39.288	9.506	1.541	11.047
Liguria	30,6	27.702	8.477	8.190	1.275	9.465
Lombardia	29,5	230.436	67.979	4.835	1.625	6.460
Marche	27,7	30.621	8.482	4.503	1.662	6.165
Molise	21,5	5.864	1.261	2.716	472	3.188
Piemonte	27,5	88.409	24.312	6.439	1.876	8.315
Puglia	15,7	86.302	13.549	4.617	467	5.084
Sardegna	27,9	28.249	7.881	5.218	997	6.215
Sicilia	9,8	119.909	11.751	6.979	476	7.455
Toscana	35,0	74.950	26.233	5.499	1.840	7.339
Trento	37,3	13.182	4.917	8.709	2.705	11.414
Bolzano	27,4	15.971	4.376	9.732	3.024	12.756
Umbria	41,1	17.415	7.158	6.729	1.601	8.330
Valle d'Aosta	47,1	2.614	1.231	7.088	1.795	8.883
Veneto	27,9	106.554	29.729	5.339	1.768	7.107
<b>ITALIA</b>	<b>24,7%</b>	<b>1.324.549</b>	<b>325.554</b>	<b>6.320</b>	<b>1.575</b>	<b>7.895</b>

Un incremento del Fondo nazionale di euro 60.000.000,00 potrebbe portare a miglioramenti che vengono qui prefigurati dividendo il budget totale per la spesa media complessiva, al fine di ricavare la capacità di espansione del sistema, ossia quanti utenti più il sistema sarebbe in grado di accogliere.

Vengono prefigurati quattro scenari: A senza alcuna ulteriore spesa a carico di famiglie e comune per ogni posto aggiuntivo; B ipotizzando una compartecipazione alla spesa al 50% del comune e della famiglia; C con compartecipazione alla spesa del 100% da parte del comune e nessun costo a carico delle famiglie; D con quota invariata a carico delle famiglie e copertura integrale della spesa sostenuta dai Comuni.

- A. qualora fossero destinati a coprire interamente la spesa del servizio azzerando sia la quota investita dai comuni sia la quota a carico degli utenti si accrescerebbe il numero MEDIO di posti disponibili di circa **7.600** unità;
- B. qualora fossero destinati a dimezzare le spese sia a carico dei comuni sia a carico degli utenti ci si muoverebbe nella direzione indicata dall'art. 12 c. 2 lett. b) (finanziamento in quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia [...] in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione) a beneficio di un numero MEDIO di 15.200 bambini (pari all'1,15% della



- popolazione tra 0 e 3 anni);
- C. qualora tale risorsa fosse destinata esclusivamente ad azzerare le spese a carico delle famiglie si raggiungerebbe il risultato di una gratuità del servizio per un numero MEDIO di 38.095 famiglie;
- D. qualora la stessa fosse destinata esclusivamente ad azzerare i costi di gestione a carico dei comuni si potrebbero attivare, IN MEDIA, 9.493 posti aggiuntivi.

Vista l'estrema varietà delle spese sostenute da comuni e utenza nelle diverse regioni (si va da un massimo di euro 12.756,00 della provincia autonoma di Bolzano al minimo di euro 3.188 della regione Molise), risulta evidente che il numero di posti aggiuntivi attivabili o di utenti che potrebbero beneficiare di un azzeramento o un dimezzamento delle quote di compartecipazione alla spesa varierà in relazione alle quote assegnate a ciascuna regione in sede di riparto annuale.

In ogni modo la quota aggiuntiva andrebbe nella direzione prospettata dagli obiettivi strategici a), b) e h) di cui all'art. 4 c. 1 del d.lgs. n. 65 del 2017 sopra citati.

Come previsto dalla norma, per l'anno 2021 è previsto che una quota parte del fondo, pari a euro 1.500.000 sia destinata all'attivazione del sistema informativo nazionale a cura del Ministero dell'istruzione, destinatario dello specifico finanziamento, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, d.lgs. n. 65 del 2017, che dispongono che le risorse del Fondo debbano essere erogate esclusivamente in favore degli enti locali, secondo la programmazione regionale.

Il sistema informativo punta a tracciare la diffusione e la collocazione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici, convenzionati e privati autorizzati al funzionamento dall'ente locale) di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 65 del 2017 e ulteriormente disciplinati dalle normative regionali, acquisendo la seguente tipologia di dati:

- 1) Anagrafica
  - Denominazione
  - Indirizzo
  - E-mail e PEC
  - Nominativo del legale rappresentante
  - Nominativo del coordinatore delle attività educative
  - Tipologia di servizio (ex art. 2 c. 3 lett. a), b), c) d.lgs. n. 65 del 2017)
  - Tipologia di gestione (pubblica, privata convenzionata, privata)
  - Estremi dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'ente locale
  - Patita IVA
  - Coordinate bancarie/Numero conto Tesoreria Unica
  - Link al bilancio pubblico
- 2) Struttura e organizzazione
  - Numero di sezioni/gruppi
  - Tipologia delle sezioni/gruppi (omogenee per anno di nascita, eterogenee)
  - Orario settimanale di funzionamento del servizio
  - Presenza di un servizio di ingresso anticipato
  - Presenza di un servizio di prolungamento orario
  - Presenza del servizio mensa
  - Numero di locali adibiti a "sezione" (gruppo stabile di bambini affidati ad una o più figure educative)
  - Presenza di un cortile/giardino
  - Presenza di uno o più spazi comuni (es. salone, atelier, palestra...)





## 3) Personale

Numero di educatori

Numero di assistenti (con mansioni legate alla cura dei bambini)

Numero di addetti ai servizi di vigilanza e pulizia

## 4) Utenti

Numero di bambini iscritti e frequentanti (di cui femmine)

Età dei bambini: n. 0-1 anni, n. 1-2 anni, n. 2-3 anni

Numero dei bambini frequentanti con cittadinanza non italiana

Numero dei bambini frequentanti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992

Numero di bambini in lista d'attesa al momento della rilevazione

Occorrerà prevedere forme di integrazione con l'anagrafe delle scuole dell'infanzia paritarie e con i sistemi informativi regionali.

La presenza del sistema informativo costituisce uno strumento utile per la conoscenza della diffusione dei servizi e il progressivo ampliamento in tutto il territorio nazionale, anche ai fini di una razionalizzazione della presenza degli stessi e di un riequilibrio territoriale nazionale e infraregionale.

**970 Equipe formative**

**971** Dall'applicazione della norma deriva che n. 20 sono i docenti posti in posizione di comando presso gli UU.SS.RR. o presso l'Amministrazione centrale che sono totalmente esonerati dall'insegnamento per svolgere attività di coordinamento e supporto in favore delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, mentre n. 200 sono i docenti che svolgono la loro attività presso le scuole, destinatari del semi-esonero, e che comunque svolgono il 50% dell'orario di servizio.

Pertanto, considerati n. 20 docenti in esonero totale e n. 200 docenti in semi esonero, si può stimare che l'insieme dei n. 220 docenti, in esonero totale o in semi-esonero, corrisponda a 120 docenti collocati in esonero totale.

Per stimare l'onere, correlato alla sostituzione dei docenti coinvolti nelle equipe formative con docenti non di ruolo con contratto fino al 30 giugno si prende come riferimento la classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8' riferibile allo stipendio annuo di un docente di scuola secondaria di secondo grado, che è pari a 36.154,01 euro.

Pertanto, applicando il suddetto stipendio annuo lordo per 120 docenti cui afferisce un contratto fino al 30 giugno si stimano i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente normativa pari a euro 1.446.158,40 per l'anno 2021, euro 3.615.396,00 per l'anno 2022 ed euro 2.169.237,60 per l'anno 2023, che sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già destinate all'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Infine si rileva che dall'attività di selezione dei docenti che saranno chiamati a svolgere i compiti all'interno delle equipè formative non derivano oneri correlati a commissioni selettive o a particolari attività onerose in quanto tale attività selettiva è già stata svolta in passato per la scelta delle stesse figure, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili.

**972** *La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in*  
**973** *quanto volta ad aumentare la quota di idonei nelle graduatorie del concorso di cui*  
*all'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del d.l. n. 126/2019. Viene eliminato il limite del*  
*50% previsto dall'articolo 32-ter. del d.l. n. 104/2020.*

*Gli idonei possono essere assunti solo nel limite del contingente annualmente autorizzato*



- 974 La disposizione comporta che nell'a.s. 2021/2022 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola.  
L'utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito.  
Tuttavia, supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l'utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado da retribuire sino al 30 giugno, poiché il relativo stipendio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP nonché dell'indennità di vacanza contrattuale, è pari a 36.154,01 euro annui, si ricava che il costo della disposizione è pari a  $150 \times 36.154,01/12 \times 10 = 4,520$  milioni di euro nell'a.s. 2021/2022, cioè pari a  $4,520 \times 4/10 = 1,808$  milioni di euro nell'anno 2021 e  $4,520 \times 6/10 = 2,712$  milioni di euro nell'anno 2022. Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché è attribuita unicamente a personale di ruolo.
- 975 *La disposizione modifica gli art. 13, 15, 19, 20, 24, 30 e 35 del d.lgs. 64/2017, recante "Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107", razionalizzando le competenze nella materia del sistema di formazione italiana nel mondo, oggi ripartita tra MI e MAECI, restituendola in capo a quest'ultimo.*  
*In particolare, la lettera a) del capoverso 12-bis modifica l'art.13 del succitato decreto legislativo. In base al testo attualmente vigente, il MAECI e il MI si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei due ministeri per selezionare e destinare all'estero il personale e per svolgere le ulteriori attività di cui al predetto decreto legislativo. Con la disposizione in esame, si prevede che il MAECI si avvalga per lo svolgimento delle predette attività di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo nel limite complessivo di 70 unità, collocate fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. La disposizione, non modificando il numero complessivo di personale collocato fuori ruolo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*  
*La lettera b) modifica l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 64/2017, prevedendo che le attività di formazione siano organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (invece che dal Ministero dell'istruzione come disposto dal testo vigente) con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 64/2017, pari a 162.690 euro annui. La lettera b), comportando il mero spostamento senza variazioni in aumento di un'autorizzazione di spesa già vigente dallo stato di previsione del MI a quello del MAECI, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*  
*La lettera c) modifica l'art. 19 del decreto legislativo n. 64/2017, trasferendo dal Ministero dell'istruzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la competenza per la selezione del personale scolastico da inviare all'estero. Conseguentemente, viene modificato anche il comma 4 del predetto articolo 19, ponendo in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale gli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle graduatorie del personale della scuola da inviare all'estero. Il trasferimento di competenze non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle relative incombenze il MAECI provvederà con le risorse umane aggiuntive messe a disposizione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 64/2017, come modificato dalla lettera a).*  
*La lettera d) modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 64/2017, prevedendo che alla destinazione all'estero del personale scolastico selezionato provvederà il MAECI. Si tratta di modifica consequenziale a quella prevista alla lettera c). Il trasferimento di competenze non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle*



relative incombenze il MAECI provvederà con le risorse umane aggiuntive messe a disposizione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 64/2017, come modificato dal comma 1, lettera a).

La lettera e) introduce alcune modificazioni all'articolo 24 del decreto legislativo n. 64/2017, volte a semplificare la procedura per le assegnazioni temporanee del personale della scuola, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sostituendo al concerto interministeriale la consultazione del Ministero dell'Istruzione.

Per le assegnazioni temporanee si istituiscono inoltre ulteriori meccanismi di individuazione del personale, in caso di impossibilità di ricorrere alle graduatorie. Si estende infine la possibilità di assegnazioni temporanee anche al personale amministrativo. La possibilità per il MAECI di inviare il personale scolastico in assegnazione temporanea per un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è già prevista a legislazione vigente. Le semplificazioni procedurali previste, riguardando esclusivamente ad aspetti procedimentali, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera f) chiarisce la portata del rinvio normativo operato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 64/2017, peraltro in coerenza con la rubrica del predetto articolo. La disposizione ha carattere ordinamentale, ma è volta a evitare incertezze interpretative e il conseguente potenziale contenzioso.

La lettera g) modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 64/2017, relativo alla selezione ed invio nelle scuole europee del personale scolastico, in modo analogo alla modifica operata agli articoli 19 e 20 per il personale scolastico destinato alle scuole italiane all'estero e alle altre articolazioni del sistema della formazione italiana nel mondo. Si tratta di modifica consequenziale a quelle introdotte dalle lettere c) e d) e, analogamente ad esse, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle relative incombenze il MAECI provvederà con le risorse umane aggiuntive messe a disposizione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 64/2017, come modificato dal comma 1, lettera a).

La lettera h) è un mero adeguamento formale del testo del decreto legislativo n. 64/2017 alla creazione del Ministero dell'istruzione ad opera del decreto legge n. 1/2020.

- 976 *Rinvia all'anno scolastico 2021-22 l'applicazione di alcune disposizioni di cui alle lett. b), c), d) e g) -, in modo da consentire al Ministero dell'istruzione di continuare a esercitare per l'a.s. 2020/21 le funzioni in materia di formazione, selezione, destinazione all'estero del personale, permettendo allo stesso tempo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di predisporre le selezioni per la formazione delle graduatorie sessennali e gli altri adempimenti necessari all'esercizio delle sue nuove competenze a partire dall'a.s. 2021-22. La disposizione è volta ad assicurare la continuità delle funzioni e un ordinato passaggio di consegne tra le due amministrazioni ed ha pertanto carattere meramente ordinamentale.*
- 977 *Prevede che, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è ribadito*



*espressamente il limite di contingente attualmente previsto (il contingente di 70 unità deriva dalla somma delle 35 unità attualmente al MI con le 35 unità già collocate fuori ruolo al MAECI). Il capoverso 12-quater prevede inoltre che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle sopresse casse scolastiche.*

*La disposizione ha carattere ordinamentale disponendo solo un nuovo termine per un adeguamento i cui oneri sono già stati considerati nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo n. 64/2017.*

978 *La disposizione prevede per l'anno scolastico 2021/2022 con riferimento all'art. 19,*  
979 *commi 5 e 5 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,*  
*dalla legge 15 luglio 2021, la riduzione del parametro minimo utilizzato per determinare*  
*l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di dirigenti scolastici a tempo*  
*indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) in via*  
*esclusiva alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corrispondente a 600 unità*  
*di studenti, ridotto fino a 400 in alcuni specifici casi, è portato a 500 unità di studenti,*  
*ridotto fino a 300 in alcuni specifici casi. La norma prevede la trasformazione di 247*  
*istituti scolastici, finora classificati come sottodimensionati, in istituti normo*  
*dimensionati, con diritto all'assegnazione in via esclusiva di un dirigente scolastico e di*  
*un D.S.G.A. titolare. La norma non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e*  
*non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato. La copertura*  
*finanziaria è prevista per un solo anno scolastico. La stima delle istituzioni scolastiche*  
*da considerarsi come normodimensionate per l'anno scolastico 2021/22, è stata*  
*effettuata prendendo a riferimento il dato dell'ultimo anno scolastico 2020/2021 dal*  
*quale si rileva che il numero degli istituti sottodimensionati è cresciuto rispetto al*  
*precedente anno scolastico 2019/2020 di 74 unità. Dalla distribuzione delle singole*  
*istituzioni scolastiche in base al numero di alunni iscritti, si rileva che circa il 62% degli*  
*istituti scolastici, ossia nel numero di 46, sarebbero normo dimensionato con i nuovi*  
*parametri. Allo stesso modo, con riferimento alle istituzioni scolastiche definite*  
*sottodimensionate nell'anno 2020/21, che ad oggi risulta pari a 398 unità, applicando lo*  
*stesso criterio di trasformazione sopra indicato si determina un aumento degli istituti*  
*normo dimensionati di 247 unità. Alla disposizione sono associati oneri stimati in 13,61*  
*milioni di euro nell'anno 2021 e in euro 27,23 milioni di euro nell'anno 2022,*  
*assumendo che il valore dello stipendio di un D.S.G.A. riferito alla classe stipendiale*  
*iniziale 0-8 è pari ad euro 37.462 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima*  
*mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC) ed il valore del trattamento economico*  
*di un dirigente scolastico è in media pari a 101.926 euro (al lordo degli oneri riflessi e*  
*della tredicesima mensilità).*

*Viene autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022.*

980 *Prevede modifiche all'articolo 1 del DL 126/2019 inserendo i commi da 18-novies a 18-*  
*undecies. L'intervento tiene conto delle seguenti circostanze:*  
*- le graduatorie concorsuali relative ai concorsi banditi nel 2016 e nel 2018 sono*  
*esaurite;*  
*- per il concorso ordinario bandito nel 2020 per la scuola secondaria a fronte di 5.764*  
*posti di sostegno banditi ci sono 8.268 candidati;*  
*- per il concorso straordinario bandito nel 2020 per la scuola secondaria a fronte di*  
*5.669 posti banditi ci sono 2.743 candidati;*



- per il concorso ordinario bandito nel 2020 per la scuola dell'infanzia e primaria a fronte di 6.947 posti di sostegno banditi ci sono 9.778 candidati;

- nelle GAE sono presenti n. 2.146 soggetti in possesso di specializzazione (di cui 949 nella scuola dell'infanzia, 1.734 nella scuola primaria e 314 nella scuola secondaria di secondo grado).

Occorre evidenziare che diversi candidati che hanno partecipato al concorso ordinario sul sostegno per la scuola secondaria hanno partecipato anche all'analoga procedura del concorso straordinario, e che tutti i candidati partecipano anche alle corrispettive procedure su posto comune.

Nell'a.s. 2020/21, a fronte di 21.453 posti vacanti e disponibili è stato possibile immettere in ruolo utilizzando le GAE e le graduatorie concorsuali vigenti, solo 1.781 unità con un fabbisogno, che tenuto conto delle operazioni successivamente intervenute, attualmente è pari a 20.104 unità ed è coperto con supplenti.

Al suddetto fabbisogno occorrerà sommare per il prossimo anno scolastico 2021/22 anche il numero di cessazioni che determineranno ulteriori necessità e i 5.000 posti previsti dall'incremento d'organico previsto dalla legge (considerando che tra l'a.s. 2022/23 e l'a.s. 2023/24 a seguito di ulteriori incrementi d'organico si sommeranno ulteriori 20.000 posti)

Per le summenzionate ragioni, accanto all'espletamento dei concorsi in atto, e solo in via subordinata agli stessi, si prevede una specifica procedura concorsuale utile alla formazione di una graduatoria cui si possa attingere in via residuale per garantire l'insegnamento sul sostegno attraverso l'impiego di personale di ruolo, specializzato attraverso un percorso rigoroso, al fine di assicurare la continuità didattica all'alunno disabile, altrimenti non garantito né quantitativamente né qualitativamente.

Come previsto alle graduatorie di cui al presente comma si potrà ricorrere esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali dei concorsi espletati e da bandire e solo all'esito alle procedure di cui al comma 17-ter del predetto articolo 1 del DL 126/2019

Tale previsione salvaguarda il diritto dei soggetti inseriti nelle graduatorie concorsuali, anche all'esito della procedura di spostamento in altre regioni di cui all'articolo 17-ter, escludendo in tal modo qualunque rischio di contenzioso, vantando i vincitori del concorso ordinario, presenti nelle relative graduatorie, una priorità assoluta garantita dalla fonte primaria.

La platea degli aspiranti è quantificabile nei 18.349 iscritti nelle GPS sul sostegno e negli specializzandi sul 5° ciclo di specializzazione, bandito per 19.585 posti.

In ogni caso occorre osservare che la procedura prevista rappresenta solo un ulteriore strumento per rendere disponibile, in subordine alle ordinarie procedure già previste dalla normativa vigente, un serbatoio di docenti in possesso degli specifici requisiti richiesti per l'espletamento del servizio qualificato del sostegno agli alunni con disabilità, per far fronte in momenti di penuria di tali necessarie figure professionali (com'è il momento attuale), evitando in tal modo il ricorso a personale privo di specializzazione e dunque in grado di assicurare una copertura meramente quantitativa alle esigenze volte all'inclusione, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure. La procedura è soggetta all'ordinario regime autorizzatorio, ivi incluso in sede di bando, e non è finalizzata a coprire in modo specifico un numero definito di posti vacanti e disponibili.

Gli iscritti nelle nuove graduatorie non acquisiscono il diritto soggettivo ad essere immessi nei ruoli in un arco temporale prefissato.

Le graduatorie avranno natura permanente, pur se aggiornate con cadenza biennale. Ciascun iscritto in graduatoria potrà o meno essere immesso in ruolo, a seconda che la posizione in graduatoria sia compatibile con le immissioni disposte annualmente.



*Immissioni che, come detto, rimangono soggette all'ordinaria procedura autorizzatoria. I non immessi in ruolo non potrebbero vantare alcun diritto, salvo quello alla permanenza nella graduatoria e al periodico aggiornamento dei punteggi, in attesa dell'eventuale immissione nell'ambito dei contingenti autorizzati annualmente, qualora risultino incipienti le altre graduatorie (GAE, Graduatorie concorsuali).*

*Dalla proposta normativa scaturiscono gli oneri di svolgimento della procedura concorsuale che vengono posti integralmente a carico dei partecipanti alla stessa e comunque coperti dalla previsione.*

*Occorre calcolare i costi relativi alla procedura concorsuale da porre in essere, trattandosi di un esame per titoli ed esami.*

*I potenziali candidati sono rappresentati dagli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), in possesso del titolo di specializzazione, così suddivisi*

<i>infanzia</i>	565
<i>primaria</i>	1246
<i>primo grado</i>	9
<i>secondo grado</i>	492

*A cui vanno aggiunti anche gli iscritti nelle graduatorie d'istituto, parimenti in possesso del titolo di specializzazione:*

<i>Graduatorie d'istituto:</i>	
<i>Abilitati</i>	
<i>infanzia</i>	3656
<i>primaria</i>	7168

*Vanno infine considerati anche il numero dei soggetti che attualmente stanno frequentando i cicli di corsi di specializzazione sul sostegno, autorizzati dal MEF per gli a.s. 2018/21 pari a n. 40.000 posti*

*In totale i potenziali candidati saranno circa 61.744*

*Per il calcolo degli oneri si è ipotizzato di istituire almeno una commissione per ogni regione e delle sottocommissioni in base al numero dei partecipanti e si stimano in totale n. 132 (18 + 114) commissioni*

*La commissione è composta dal Presidente, dal segretario e da n. 3 membri*

*Si riportano qui di seguito i conteggi, con il calcolo dell'onere complessivo in euro 1,51 milioni.*

<i>Qualifica</i>	<i>Numero</i>	<i>Costo unitario Lordo Stato/al lordo iva</i>	<i>Costo complessivo Lordo dipendente</i>	<i>Costo complessivo Lordo Stato</i>
<i>Presidenti - quota fissa</i>	114	502	57.228,00	75.941,56



<i>Presidenti - quota per elaborati (titoli e prova)</i>	123488	1	123.488,00	163.868,58
<i>Segretari - quota fissa</i>	114	371,84	42.389,76	56.251,21
<i>Segretari - quota per elaborati (titoli e prova)</i>	123488	1	123.488,00	163.868,58
<i>Commissari - quota fissa</i>	342	418,48	143.120,16	189.920,45
<i>Commissari - quota per elaborati (titoli e prove)</i>	370464	1	370.464,00	491.605,73
<i>Presidenti coordinatori</i>	18	251	4.518,00	5.995,39
<i>Segretari - sottocommissione</i>	18	185,92	3.346,56	4.440,89
<i>commissari - sottocommissione</i>	72	209,24	15.065,28	19.991,63
<i>Rimborso spese di missione</i>	678	500	339.000,00	339.000,00
<i>Totale</i>			1.222.107,76	1.510.884,00

*Agli oneri delle commissioni si possono aggiungere quelli relativi alla gestione informatica della procedura che, sulla base dei casi precedenti, viene stimato, prudenzialmente in 200.000 euro.*

*Pertanto gli oneri della procedura possono essere stimati, prudenzialmente, in 1.710.000 euro.*

*Dato il numero di potenziali partecipanti, si stima un contributo individuale di circa 28 euro a partecipante che appare congruo.*

*Pertanto dalla disposizione non scaturiscono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto vengono posti integralmente a carico dei partecipanti alla stessa procedura.*

- 981 *La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione di un fondo con lo stanziamento di 25,856 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021 alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.*

*La misura è finalizzata ad assicurare, anche per l'anno scolastico 2019/2020, la conservazione del livello delle componenti variabili (posizione variabile e risultato) della retribuzione degli anni precedenti connessa alla scopertura dell'organico.*



*L'entità dell'incremento finanziario, è definito sulla base dei seguenti parametri fondamentali, distintamente per gli anni scolastici 2016/2017 e 2019/2020:*

- *quantificazione complessiva del Fondo unico nazionale per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici;*
- *numero dei dirigenti scolastici;*
- *numero delle reggenze di istituzioni scolastiche prive di dirigente;*
- *entità della retribuzione di posizione di parte fissa.*
- *media della retribuzione di posizione di parte variabile.*

*L'impiego di tali parametri consente di definire l'importo medio della retribuzione di posizione di parte variabile.*

*Per l'anno scolastico 2016/2017, l'apposita Conferenza di servizi, proposta dall'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha deliberato che l'onere per la retribuzione delle reggenze sia a carico della porzione del 15% del FUN, che retribuisce anche la retribuzione di risultato.*

*Pertanto, per l'anno scolastico 2016/2017, per quantificare la media della retribuzione di parte variabile l'importo da dividere per il numero dei dirigenti scolastici, individuato nella tabella sottostante con la dicitura "LS NETTO REGGENZA e P.F." è dato dal seguente calcolo:*

$$85\% \text{ del FUN} - \text{POSIZIONE FISSA} = € 136.501.113,38$$

*L'importo ottenuto viene diviso per il numero dei dirigenti, fornendo così la media della retribuzione di parte variabile.*

*Dall'anno scolastico 2019/2020, il C.C.N.L. 2016-2018, 8 luglio 2019 - Comparto istruzione e ricerca, sezione dirigenti scolastici, all'art. 42, commi 3 e 5, prevede che l'onere per la retribuzione delle reggenze sia a carico della porzione dell'85% del FUN.*

*Pertanto, per l'anno scolastico 2019/2020, per quantificare la media della retribuzione di parte variabile, l'importo da dividere per il numero dei dirigenti scolastici, individuato nella tabella sottostante con la dicitura "LS NETTO REGGENZA e P.F.", è dato dal seguente calcolo:*

$$85\% \text{ del FUN} - \text{REGGENZA} - \text{POSIZIONE FISSA} = € 106.281.858,43$$

*L'importo ottenuto viene diviso per il numero dei dirigenti, fornendo così la media della retribuzione di parte variabile.*

*Ponendo, poi, a confronto l'importo medio riferito all'anno scolastico 2016/2017 con l'analogo importo medio riferito all'anno scolastico 2019/2020 è possibile individuare il differenziale unitario.*

*Partendo da tale differenziale, a.s. 2019/2020 Vs a.s. 2016/2017, e moltiplicandolo per il numero dei dirigenti scolastici, emerge un maggior fabbisogno di 25,856 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno scolastico 2019/2020.*

*Il prospetto che segue fornisce la dimostrazione del fabbisogno occorrente.*





d.d.g. n. 106/2017		Stima	
FUN a.s. 2016/2017		FUN a.s. 2019/2020	
FUN LS	207.322.855,00	FUN LS	301.836.281,58
85% del FUN LS	176.224.426,75	85% del FUN LS	256.560.839,34
15% del FUN LS	31.098.428,25	15% del FUN LS	45.275.442,24
POSTI DS	8.071	POSTI DS	7.813
POSTI REGGENZA	1.400	POSTI REGGENZA	649
REGGENZA LS	17.125.443,13	REGGENZA LS	14.429.668,22
LD P.F.	28.705.964	LD P.F.	98.171.204
LS P.F.	39.723.313	LS P.F.	135.849.313
LS NETTO REGGENZA e P.F.	136.501.113,38	LS NETTO REGGENZA e P.F.	106.281.858,43
MEDIA LS	16.912,54	LS MEDIA	13.603,21
		DIFF unitaria 2019-2020 Vs 2016/2017	- 3.309,33
		RISORSA occorrente per confermare retr. 2016/2017	- 25.855.816,59
LD = LORDO DIPENDENTE			
LS = LORDO STATO			
P.F. = POSIZIONE FISSA			

- 983 *La disposizione, modificando il comma 7 dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare, muta parzialmente la destinazione di parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile non dirigente della Difesa rispetto alla disposizione originaria, destinandone, a decorrere dal 2021, una quota pari a 20 milioni di euro annui fino ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile e un'ulteriore quota di 30 milioni di euro annui ad alimentare le risorse riservate alla corresponsione dell'indennità di amministrazione del medesimo personale. L'utilizzo delle risorse è subordinato al raggiungimento di una dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero di 20.000 unità la cui evidenza è data con il Piano triennale del fabbisogno. Agli oneri si provvede mediante parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile della Difesa.*

- 984 L'intervento normativo reca un nuovo piano di assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale delle Forze di Polizia, i cui oneri sono indicati nell'allegata **Tabella A** per la Polizia di Stato, nella **Tabella B** per l'Arma dei Carabinieri, nella **Tabella C** per la Guardia di finanza e nella **Tabella D** per la Polizia Penitenziaria.
- Per la **Polizia di Stato**, l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 1.180.500,00 per l'anno 2023, euro 11.433.250,00 per il 2024, euro 20.112.000,00 per il 2025, euro 24.583.750,00 per il 2026, euro 25.242.000,00 per il 2027, euro 25.503.075,00 per il 2028, euro 26.460.350,00 per il 2029, euro 27.069.525,00 per il 2030, euro 27.330.600,00 per l'anno 2031, euro 27.330.600,00 per l'anno 2032, euro 27.479.025 per l'anno 2033, euro 28.023.250 per l'anno 2034, euro 28.369.575 per l'anno 2035 ed euro 28.518.000 a decorrere dall'anno 2036.
- Le vacanze organiche che si registrano nel ruolo "agenti e assistenti" della Polizia di Stato offrono idonea copertura alle quote assunzionali stabilite dall'intervento in esame, come si evince dall'allegato prospetto (**Tabella E**).
- Per l'**Arma dei Carabinieri** l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 1.052.318,50 per l'anno 2023, euro 8.873.260,13 per il 2024, euro 19.436.783,63 per il 2025, euro 28.963.958,00 per il 2026, euro 30.359.203 per il 2027,



euro 30.431.404,00 per il 2028, euro 30.738.258,25 per il 2029, euro 31.099.263,25 per il 2030, euro 31.370.017 per l'anno 2031, euro 31.370.017 per l'anno 2032 ed euro 31.445.490 per l'anno 2033, euro 31.818.750,25 per l'anno 2034, euro 32.246.115,25 per l'anno 2035 ed euro 32.566.639 a decorrere dall'anno 2036.

L'onere è stato calcolato tenendo in considerazione il trattamento economico lordo annuo in godimento ai carabinieri allievi e ai carabinieri effettivi.

Come risulta dall'allegata **Tabella F**, le vacanze organiche che si registrano nel ruolo "appuntati e carabinieri" dell'Arma risultano capienti rispetto alla consistenza dell'intervento proposto, volto a incrementare di complessive 700 unità, nel periodo 2023-2025, le facoltà assunzionali straordinarie per tale ruolo.

Per la **Guardia di Finanza**, l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 3.068.298 per l'anno 2021, euro 24.535.863,00 per l'anno 2022, euro 38.845.819,5 per l'anno 2023, euro 46.640.026,5 per l'anno 2024, euro 54.434.233,5 per l'anno 2025, euro 57.503.409,5 per l'anno 2026, euro 58.557.424,00 per l'anno 2027, euro 58.935.424 per l'anno 2028, euro 59.169.424 per l'anno 2029, euro 59.403.424 per l'anno 2030, euro 59.713.576 per l'anno 2031, euro 60.610.108 per l'anno 2032, euro 61.058.374 per l'anno 2033, euro 61.335.872 per l'anno 2034, euro 61.945.270,5 per l'anno 2035 ed euro 63.170.960,25 a decorrere dal 2036.

Le vacanze che si registrano nel ruolo "appuntati e finanziari" del Corpo risultano più che capienti rispetto alla consistenza dell'intervento proposto, volto a incrementare di complessive 1.300 unità, nel periodo 2021-2025, le facoltà assunzionali straordinarie già autorizzate per tale ruolo.

Infatti, come emerge dall'apposita **Tabella G**, a legislazione vigente, la carenza organica del ruolo "di base" (appuntati e finanziari) nel periodo 2020/2035 risulta costantemente superiore alle 2.000 unità e in crescita fino al 2025, anno in cui si stima un "picco" del deficit tra forza effettiva e forza organica pari a -4.075 unità.

**Per il Corpo di Polizia penitenziaria**, l'onere correlato per le assunzioni straordinarie ammonta ad euro 787.000 per l'anno 2021, euro 7.782.200 per l'anno 2022, euro 17.279.650,00 per l'anno 2023, euro 36.399.810 per l'anno 2024, euro 57.527.365 per l'anno 2025, euro 76.936.300 per l'anno 2026, euro 80.849.280 per l'anno 2027, euro 81.696.765 per l'anno 2028, euro 83.254.305 per l'anno 2029, euro 84.815.662,5 per l'anno 2030, euro 86.065.920 per l'anno 2031, euro 86.348.520 per l'anno 2032, euro 86.740.627,5 per l'anno 2033, euro 87.461.257,5 per l'anno 2034, euro 88.277.453,75 per l'anno 2035 ed euro 89.198.425 a decorrere dall'anno 2036.

Per quanto attiene alla capienza organica, come risulta dall'allegata **Tabella H**, il piano di assunzioni nella qualifica iniziale degli agenti/assistenti del Corpo tiene conto del *turn over*, del numero delle assunzioni straordinarie nonché delle cessazioni dal servizio che si verificano nel ruolo degli agenti/assistenti e dei transiti del medesimo personale negli altri ruoli, che determinerà inizialmente una progressiva carenza nel ruolo, parzialmente recuperata nell'arco del quinquennio.

Per il primo anno si tiene conto di quanto previsto all'art. 44, comma 5 del d.lgs. 95 del 2017.

Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, euro 32.318.063 per l'anno 2022, euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, euro 151.510.382 per l'anno 2025, euro 187.987.418 per l'anno 2026, euro 195.007.907 per l'anno 2027, euro 196.566.668 per l'anno 2028, euro 199.622.337 per l'anno 2029, euro 202.387.875 per l'anno 2030, euro 204.480.113 per l'anno 2031, euro 205.659.245 per l'anno 2032, euro 206.733.517 per l'anno 2033, euro 208.639.130 per l'anno 2034, euro 210.838.415 per l'anno 2035 ed euro



213.454.024 a decorrere dall'anno 2036.

Infine, per quanto attiene ai “**costi di funzionamento**” connessi al piano assunzionale complessivo, è stato predisposto l'allegato prospetto (**Tabella XX**), con cui è stata data analitica rappresentazione dei costi annui per singola unità facente ingresso nel “ruolo base” delle diverse Forze di polizia, nonché del conseguente conteggio degli oneri complessivi per ogni annualità di riferimento (2021-2025).

Tali spese sono destinate a coprire un ampio ventaglio di attività formative e logistiche, concernenti, più in dettaglio, l'addestramento, l'equipaggiamento, l'armamento e il vettovagliamento del personale da assumere. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024, di euro 5.915.870 per l'anno 2025.

La ripartizione tra i corpi di Polizia delle risorse relative a tali spese avviene con lo stesso decreto di cui al **comma 984**.

**985** La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, euro 32.318.063 per l'anno 2022, euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, euro 151.510.382 per l'anno 2025, euro 187.987.418 per l'anno 2026, euro 195.007.907 per l'anno 2027, euro 196.566.668 per l'anno 2028, euro 199.622.337 per l'anno 2029, euro 202.387.875 per l'anno 2030, euro 204.480.113 per l'anno 2031, euro 205.659.245 per l'anno 2032, euro 206.733.517 per l'anno 2033, euro 208.639.130 per l'anno 2034, euro 210.838.415 per l'anno 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036, per l'attuazione delle disposizioni del **comma 984**.

**986** Autorizza la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024, di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al **comma 984** per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto.

**987** È di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

**989** *La norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo*  
**990** *delle capitanerie di Porto – guardia costiera nel ruolo dei graduati, di 20 unità l'anno*  
**991** *per cinque anni a decorrere dall'anno 2023 e autorizza la spesa di euro 798.668,25 per*  
**992** *l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025,*  
*euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro*  
*4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per*  
*l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032,*  
*euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro*  
*4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036, euro 4.932.960,76 a*  
*decorrere dall'anno 2037.*

*Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti all'assunzione di 20 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalla tabella sotto riportata.*

*Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri, comprensivi delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) determinato secondo quanto disposto nel dispaccio n° M\_D SSMD REG2020 0056808 in data 09-04-2020 avente per oggetto: “fondo per l'efficienza per i servizi istituzionali anno 2019 – Disposizioni per rilevazione di elementi di informazione”, derivanti all'assunzione di 20 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni, come dalla tabella sotto riportata.*



*Nella tabella n° 1 si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) inclusa delle indennità accessorie assumendo quale valore medio l'indennità di super campagna e FESI assumendo a base di calcolo, per quest'ultimo, una presenza di 287 giorni lavorativi dei nuovi reclutati determinati seguendo i criteri e l'onere giornaliero determinato con DM 6 luglio 2020, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.*

Qualifiche	Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI			
	Fissa	Accessoria	FESI Lordo stato	Totale
Attocapo np 3^ cl	33.367,22	5.690,24	875,95	39.933,41
Attocapo np 2^ cl	34.264,76	6.757,73	879,76	41.902,25
Attocapo np 1^ cl	35.222,35	7.648,92	891,19	43.762,46
Attocapo np 1^ cl	39.018,86	9.396,71	914,04	49.329,61

*Nella tabella n° 2 si determina l'importo complessivo annuo, necessario per la rimodulazione della consistenza del fondo di cui all'articolo 585 del COM.*

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
					39.933,41	41.902,25	43.762,46	49.329,61	
2023	20				798.668				798.668
2024	20	20			798.668	838.045			1.636.713
2025	20	40			798.668	1.676.090			2.474.758
2026	20	60			798.668	2.514.135			3.312.803
2027	20	80			798.668	3.352.180			4.150.848
2028		100				4.190.225			4.190.225
2029		80	20			3.352.180	875.249		4.227.429
2030		60	40			2.514.135	1.750.498		4.264.633
2031		40	60			1.676.090	2.625.747		4.301.837
2032		20	80			838.045	3.500.997		4.339.042
2033			80	20			3.500.997	986.592	4.487.589
2034			60	40			2.625.747	1.973.184	4.598.932
2035			40	60			1.750.498	2.959.776	4.710.275
2036			20	80			875.249	3.946.369	4.821.618
2037				100				4.932.961	4.932.961

*Nella tabella 3 è riportata la rimodulazione del comma 2, l'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conseguentemente all'autorizzazione di spesa sopra descritta:*

Tab. 3 – Rimodulazione dello stanziamento di cui all'art. 585 del COM		
« h -quater )	73.491.338,29	2020
h-quinquies)	77.371.367,29	2021
h-sexies)	82.631.031,99	2022
h-septies)	88.748.197,04	2023
h-octies)	94.904.738,87	2024
h-novies)	101.061.280,69	2025
h-decies)	103.337.793,52	2026
h-undecies)	104.418.929,64	2027
h-duodecim)	104.698.134,11	2028
h-terdecies)	104.975.165,92	2029
h-quaterdecies)	105.252.197,73	2030
h-quinquiesdecies)	106.044.951,54	2031
h-sexiesdecies)	106.808.612,95	2032



h-septiesdecies)	107.628.048,67	2033
h-duodevicies)	108.410.280,29	2034
h-undevicies)	109.192.511,91	2035
h-vicies)	109.459.022,53	2036
h-unvicies)	109.570.365,55	2037

*Nella tabella n° 4 è stato calcolato il maggiore onere derivante dalla corresponsione del trattamento vitto a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo di buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane).*

E.F.	Sc 3 <sup>^</sup> cl	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo annuo
2023	20	20	208	€ 7,00	<b>29.120</b>
2024	40	40	208	€ 7,00	<b>58.240</b>
2025	60	60	208	€ 7,00	<b>87.360</b>
2026	80	80	208	€ 7,00	<b>116.480</b>
2027	100	100	208	€ 7,00	<b>145.600</b>

Nella tabella 5 si riporta il calcolo dell'IRAP.

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3 <sup>^</sup> cl	Sc 2 <sup>^</sup> cl	Sc 1 <sup>^</sup> cl	Sc 1 <sup>^</sup> cl sc.	Sc 3 <sup>^</sup> cl	Sc 2 <sup>^</sup> cl	Sc 1 <sup>^</sup> cl	Sc 1 <sup>^</sup> cl scelto	
IRAP Fisse + accessorie					<b>2.049,58</b>	<b>2.104,71</b>	<b>2.163,53</b>	<b>2.396,74</b>	
IRAP Fesi					57,76	58,01	58,76	60,27	
2022	20				42.147	-	-		42.147
2023	20	20			42.147	43.254	-		85.401
2024	20	40			42.147	86.509	-		128.656
2025	20	60			42.147	129.763	-		171.910
2026	20	80			42.147	173.018	-		215.164
2027		100			-	216.272	-		216.272
2028		80	20		-	173.018	44.446		217.463
2029		60	40		-	129.763	88.892		218.655
2030		40	60		-	86.509	133.338		219.846
2031		20	80		-	43.254	177.783		221.038
2032			80	20	-	-	177.783	49.140	226.924
2033			60	40	-	-	133.338	98.280	231.618
2034			40	60	-	-	88.892	147.421	236.312
2035			20	80	-	-	44.446	196.561	241.007
2036				100	-	-	-	245.701	245.701

*Nella tabella n° 6 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente tenendo a riferimento 287 giornate lavorative annue per militare.*

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sc 3 <sup>^</sup> cl	Sc 2 <sup>^</sup> cl	Sc 1 <sup>^</sup> cl	Sc 1 <sup>^</sup> cl sc	Sc 3 <sup>^</sup> cl	Sc 2 <sup>^</sup> cl	Sc 1 <sup>^</sup> cl	Sc 1 <sup>^</sup> cl scelto	
	Importo giornaliero (DM 9.7.20)				2,30	2,31	2,34	2,40	
	Presenze medie nell'anno				287	287	287	287	
	Onere annuo a militare				660,10	662,97	671,58	688,80	
	Rettifica RAP				32,70%	32,70%	32,70%	32,70%	
	Onere annuo a militare (lordo Stato)				875,95	879,76	891,19	914,04	
2023	20				17.519,1	-	-	-	17.519
2024	20	20			17.519,1	17.595,2	-	-	35.114
2025	20	40			17.519,1	35.190,4	-	-	52.710



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2026	20	60			17.519,1	52.785,7	-	-	70.305
2027	20	80			17.519,1	70.380,9	-	-	87.900
2028		100			-	87.976,1	-	-	87.976
2029		80	20		-	70.380,9	17.823,7	-	88.205
2030		60	40		-	52.785,7	35.647,5	-	88.433
2031		40	60		-	35.190,4	53.471,2	-	88.662
2032		20	80		-	17.595,2	71.294,9	-	88.890
2033			80	20	-	-	71.294,9	18.280,8	89.576
2034			60	40	-	-	53.471,2	36.561,5	90.033
2035			40	60	-	-	35.647,5	54.842,3	90.490
2036			20	80	-	-	17.823,7	73.123,0	90.947
2037				100	-	-	-	91.403,8	91.404

*Per la copertura finanziaria degli oneri, si provvede mediante riduzione della tabella A del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Nella tabella n° 7 si riporta il riepilogo complessivo degli oneri del provvedimento e la conseguente rimodulazione del fondo.*

E.F	art. 585 lettera	Importo a legislazione vigente	Maggiori oneri (stipendiali)	Totale (art. 585 rifinanziato)	Vettovagliamento	Oneri finanziari
		a	b	c=a+b	d	e=b+d
2020	« h -quater )	73.491.338,29	-	73.491.338,29	-	-
2021	h-quinquies)	77.371.367,29	-	77.371.367,29	-	-
2022	h-sexies)	82.631.031,99	-	82.631.031,99	-	-
2023	h-septies)	87.949.528,79	798.668,25	88.748.197,04	29.120,00	827.788,25
2024	h-octies)	93.268.025,59	1.636.713,28	94.904.738,87	58.240,00	1.694.953,28
2025	h-novies)	98.586.522,39	2.474.758,30	101.061.280,69	87.360,00	2.562.118,30
2026	h-decies)	100.024.990,19	3.312.803,33	103.337.793,52	116.480,00	3.429.283,33
2027	h-undecies)	100.268.081,29	4.150.848,35	104.418.929,64	145.600,00	4.296.448,35
2028	h-duodecim)	100.507.908,99	4.190.225,12	104.698.134,11	145.600,00	4.335.825,12
2029	h-terdecies)	100.747.736,69	4.227.429,23	104.975.165,92	145.600,00	4.373.029,23
2030	h- quaterdecies)	100.987.564,39	4.264.633,34	105.252.197,73	145.600,00	4.410.233,34
2031	h- quinquiesdecies)	101.743.114,09	4.301.837,45	106.044.951,54	145.600,00	4.447.437,45
2032	h- sexiesdecies)	102.469.571,39	4.339.041,56	106.808.612,95	145.600,00	4.484.641,56
2033	h- septiesdecies)	103.140.459,99	4.487.588,68	107.628.048,67	145.600,00	4.633.188,68
2034	h-duodevicies)	103.811.348,59	4.598.931,70	108.410.280,29	145.600,00	4.744.531,70
2035	h-undevicies)	104.482.237,19	4.710.274,72	109.192.511,91	145.600,00	4.855.874,72
2036	h-vicies)	104.637.404,79	4.821.617,74	109.459.022,53	145.600,00	4.967.217,74
2037	h-unvicies)	104.637.404,79	4.932.960,76	109.570.365,55	145.600,00	5.078.560,76

*Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027.*

993

*La disposizione prevede che per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di*



*comuni e delle città metropolitane non si computa ai soli fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010. Restano fermi le restanti regole assunzionali.*

- 994 *Proroga per l'anno 2021 quanto già previsto dall'articolo 115, primo comma, del decreto-legge n. 18/2020, in materia di prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale direttamente impiegato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le cui risorse a tale fine destinate non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. La disposizione non determina effetti finanziari.*
- 995 *La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale. Tali interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo.*







XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

Comun 984 - ARMA DEI CARABINIERI - PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO TRIENNALE 2023 - 2025

Anno	TPC Dottori	Firma	Qualità spendibile	Onere stendibile annuo (parametri aggiornati da dicembre)		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036						
				base con A/C	esenzioni non-maggiori	TOTALE	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU	TSU					
																																		FEI	STRAOR			
ARMA 2023	STRAOR	200	Al. Cor.	€1.066,37	€0,00	€1.066,37	3	€1.051.316,50	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00						
			Cor.	€8.200,00	€1.681,79	€9.881,79	0	€9.881,79	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00				
			Cor. Sc.	€38.648,22	€1.681,79	€40.330,01	0	€40.330,01	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00		
			App.	€41.357,68	€1.681,79	€43.039,47	0	€43.039,47	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00		
Totale oneri						€44.832,77	3	€44.832,77	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00				
ARMA 2024	STRAOR	250	Al. Cor.	€1.066,37	€0,00	€1.066,37	3	€1.051.316,50	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00				
			Cor.	€8.200,00	€1.681,79	€9.881,79	0	€9.881,79	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00		
			Cor. Sc.	€39.648,22	€1.681,79	€41.330,01	0	€41.330,01	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00
			App.	€41.357,68	€1.681,79	€43.039,47	0	€43.039,47	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00
Totale oneri						€44.832,77	3	€44.832,77	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00		
ARMA 2025	STRAOR	250	Al. Cor.	€1.066,37	€0,00	€1.066,37	3	€1.051.316,50	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00				
			Cor.	€8.200,00	€1.681,79	€9.881,79	0	€9.881,79	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00		
			Cor. Sc.	€39.648,22	€1.681,79	€41.330,01	0	€41.330,01	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00
			App.	€41.357,68	€1.681,79	€43.039,47	0	€43.039,47	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00
Totale oneri						€44.832,77	3	€44.832,77	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00		
Totale onere spendibile						€1.052.316,50	3	€1.052.316,50	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00		
#RIF#						€1.052.316,50	3	€1.052.316,50	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00		









TABELLA F

Comma 984 - ARMA DEI CARABINIERI - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

SVILUPPO FORZA NEL RUOLO INIZIALE DELL'ARMA

Anno	Dotazione Organica (ordinari)	FE al 1° gennaio	TURN OVER 100%		ASSUNZIONI STRAORDINARIE			DIMISSIONI NEI RUOLI SUPERIORI		FE al 31 dicembre (senza considerare il ritardo da turn over)	Capienza organica al 31 dicembre (b)	Assunzioni straordinarie (Lamorgese) )	Capienza organica al 31 dicembre con nuove Assunzioni Straordinarie (b)
			Esodi (stima esodi ruolo iniziale su 3.000 esodi complessivi)	Assunzioni da turn over al 100% nel ruolo iniziale	ASS. STRAORD. - PIANO (art. 1 co. 287 e 299 legge 205/2017)	ASS. STRAORD. - PIANO (art. 1 co. 381 e 384 legge 145/2018)	ASS. STRAORD. - PIANO (DL 162/2019 art. 19 co. 1)	Ispettori - (art. 679 COM co. 2-bis ltc)	Sovrintendenti (corsi già programmati secondo capienze nel ruolo Sovr. consentite dall'art 2196-quinquies)				
<b>2021</b>	61.810	60.351	-1.180	+1.180	+618	+427	+20	-93	-2.600	60.351	-	-	
<b>2022</b>	61.810	58.723	-1.180	+1.180	+619	+427	+20	-93	-2.600	58.723	-	-	
<b>2023</b>	61.810	57.096	-1.180	+1.180		+427	+150	-93	-2.100	57.096	+200	-6.130	
<b>2024</b>	61.810	55.480	-1.180	+1.180			+322	-93	-2.100	55.480	+250	-7.751	
<b>2025</b>	61.810	53.609	-1.180	+1.180			+310	-93	-500	53.609	+250	-7.784	

Sm - Uf. Ordinamento



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G

## Comma 984 - GUARDIA DI FINANZA - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

Anno	RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI										DOTAZIONI DI PERSONALE COMPLESSIVE GDF				
	Immissioni a seguito di concorsi anno precedente (A)		Cessazioni + transiti (B)	A (A-B)	F.E. al 31/12 (C)	F.O. al 31/12 (D)	Capienza organica (C-D)	Assunzioni straordinarie 2021/2025	Nuova capienza organica (2)	F.E. al 31/12 (E)	F.O. al 31/12 (F)	Capienza organica (E-F)	Assunzioni straordinarie 2021/2025	Nuova capienza organica (2)	
	da corsi A.A.F.F.	A Fin. A.A.M.M.													Totale
2020	996	303	1.299	-1.364	-65	21.338	23.363	-2.005	58.338	63.318	-4.980		-4.980		
2021	1.071	0	1.071	-1.432	-361	20.997	23.363	-2.366	58.347	63.248	-4.901		-4.901		
2022	1.061	100	1.161	-1.899	-738	20.259	23.365	-3.104	58.095	63.048	-4.953	600	-4.353		
2023	1.343	100	1.443	-2.111	-668	19.591	23.365	-3.772	57.856	63.118	-5.262	300	-4.362		
2024	1.458	100	1.558	-2.144	-586	19.005	22.282	-3.277	57.525	62.994	-5.469	150	-4.419		
2025	1.474	100	1.574	-2.372	-798	18.207	22.282	-4.075	57.213	63.065	-5.852	200	-4.602		
2026	1.859	-100	1.759	-1.950	-191	18.016	21.082	-3.066	57.108	62.933	-5.827	50	-4.527		
2027	1.960	-100	1.860	-2.018	-158	17.838	21.082	-3.224	57.154	63.005	-5.851		-4.551		
2028	2.148	-100	2.048	-2.100	-52	17.806	21.082	-3.276	57.315	63.005	-5.690		-4.390		
2029	2.094	-100	1.994	-2.158	-164	17.642	21.082	-3.440	57.213	63.005	-5.792		-4.492		
2030	2.065	0	2.065	-2.247	-184	17.458	21.082	-3.624	57.089	63.005	-5.916		-4.616		
2031	2.278	-100	2.178	-2.297	-119	17.339	21.082	-3.743	57.049	63.005	-5.956		-4.656		
2032	2.369	-100	2.269	-2.275	-6	17.333	21.082	-3.749	57.100	63.006	-5.906		-4.606		
2033	2.392	0	2.392	-1.981	411	17.744	21.082	-3.338	57.300	63.007	-5.627		-4.327		
2034	2.402	-100	2.302	-1.960	342	18.086	21.082	-2.996	57.735	63.008	-5.273		-3.973		
2035	2.192	0	2.192	-1.819	373	18.459	21.082	-2.623	58.165	63.009	-4.844		-3.544		

Per effetto delle rimodulazioni di cui al D.M. 5 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 36, c. 10, lett. b), del d.lgs. n. 95/2017

(2) Tenuto conto delle assunzioni da effettuarsi nell'ambito del piano straordinario 2021/2025.





## TABELLA H

Comma 984 POLIZIA PENITENZIARIA - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

## Ruolo agenti assistenti

	A			B	C	D	E	F	G	H
	A1 Immissioni a seguito di concorsi/precedenti	A2 Piano assunzioni straordinarie 2021/2025	A3 Totale immissione anno (A1+A2)							
2020				+1838					31.390	33.228
2021	2001	200	2201	-2399	1500	4938	-6438	+1838	31.390	28.991
2022	1506	200	1706	-3177	1700	784	-2484	-2399	31.390	28.213
2023	1960	510	2470	-2602	1750	145	-1895	-3177	31.390	28.788
2024	2500	510	3110	-1516	1850	174	-2024	-2602	31.390	29.874
2025	2600	515	3213	-646	2050	293	-2343	-1516	31.390	30.774
2026	2700		2700	-305	2200	159	-2359	-646	31.390	31.085
		1935								





TABELLA XX

Comma 984 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FORZE DI POLIZIA

"ONERI DI FUNZIONAMENTO" CONNESSI AL PIANO ASSUNZIONALE COMPLESSIVO 2021-2025

Forza di Polizia	Costo unitario	2021		2022		2023		2024		2025		Totale	
		n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo
Polizia di Stato	7.710,00	0	-	0	-	300	2.313.000,00	200	1.542.000,00	100	771.000,00	600	4.626.000,00
Arma Carabinieri	8.587,00	0	-	0	-	200	1.717.400,00	250	2.146.750,00	250	2.146.750,00	700	6.010.900,00
Guardia di Finanza	5.084,00	600	3.050.400,00	300	1.525.200,00	150	762.600,00	200	1.016.800,00	50	254.200,00	1.300	6.609.200,00
Amministrazione Penitenziaria	5.328,00	200	1.065.600,00	200	1.065.600,00	510	2.717.280,00	510	2.717.280,00	515	2.743.920,00	1.935	10.309.680,00
<b>Totale</b>		<b>800</b>	<b>4.116.000,00</b>	<b>500</b>	<b>2.590.800,00</b>	<b>1160</b>	<b>7.510.280,00</b>	<b>1160</b>	<b>7.422.830,00</b>	<b>915</b>	<b>5.915.870,00</b>	<b>4.535</b>	<b>27.555.780,00</b>

Riepilogo costo annuo costi funzionamento per ciascun Allievo FPPP	
Forza di Polizia	Costo annuo per Allievo
Polizia di Stato	€ 7.710,00
Arma dei carabinieri	€ 8.586,97
Guardia di finanza	€ 5.084,19
Polizia penitenziaria	€ 5.328,00
<b>Totale annuo</b>	<b>€ 26.709,16</b>



## Comma 984 POLIZIA DI STATO

Costo annuo della formazione per Allievo agente	
Spese di docenza	euro 687
Spese di vitto	euro 2.652
Spese di lavanderia	euro 210
Spese di cancelleria	euro 7.50
Spese di manutenzione varie (acqua, luce, gas)	euro 1.275
<b>Totale annuo pro-capite</b>	<b>euro 4.831</b>

Comma 984 Riteplogo costi divisa e armamento per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Divisa ordinaria completa	€ 1.530,00
Divisa addestramento completa	€ 630,00
Divisa ginnica completa	€ 120,00
Equipaggiamento (KIT Trolley)	€ 120,00
Beretta 92 FS	€ 295,00
Caricatore scorta	€ 19,00
Manette	€ 25,00
Cartucce	€ 140,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.879,00</b>



## Comma 984 ARMA DEI CARABINIERI

Costo annuo della formazione per Allievo	
Spese di docenza	euro 978,60
Spese di vitto	euro 3.000,00
Spese di lavanderia	euro 210,00
Spese di cancelleria	euro 7,50
Spese di manutenzione varie (acqua, luce, gas)	euro 1.275,00
<b>Totale annuo <i>pro-capite</i></b>	<b>Euro 5.471,10</b>

Comma 984 Riepilogo costi divisa e armamento per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Divisa ordinaria completa	€ 2.066,02
Divisa addestramento completa	€ 320,12
Divisa ginnica completa	€ 146,71
Equipaggiamento (KIT Trolley)	€ 111,02
Beretta 92 FS	€ 295,00
Caricatore scorta	€ 12,00
Manette	€ 25,00
Cartucce	€ 140,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.115,87</b>



## Comma 984 GUARDIA DI FINANZA

Costo annuo della formazione per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Spese di docenza	€ 85,00
Spese per libri di testo	€ 134,00
Spese per conferenze didattiche	€ 10,00
Spese di cancelleria e supporti didattici (sinossi, materiale informatico, ecc.)	€ 231,19
Spese per altre attività addestrative (indennità di marcia per tiri ed esercitazioni, cerimonie, servizi collettivi)	€ 100,00
<b>Totale annuo pro-capite</b>	<b>€ 560,19</b>

Comma 984 Riepilogo costi annui arredi, casermaggio, vettovagliamento, vestiario, armamento e materiali vari per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Spese per vettovagliamento, vestiario e armamento	€ 2.000,00
Spese per arredi e materiale di casermaggio	€ 2.184,00
Spese per altri oneri (cancelleria e spese varie)	€ 340,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.524,00</b>



## Comma 984 POLIZIA PENITENZIARIA

Costo annuo della formazione per Allievo	
Spese di docenza	308,0
Spese di vitto	1.147,5
Spese di lavanderia	76,5
Spese di cancelleria	6,0
Spese di manutenzione varie (acqua, luce, gas)	956,0
<b>Totale annuo <i>pro-capite</i></b>	<b>2.494,0</b>

Riepilogo - Costo uniforme e Armamento per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Uniforme ordinaria completa	€ 1.530,00
Uniforme addestramento completa	€ 630,00
Uniforme Ginnica completa	€ 120,00
Equipaggiamento	€ 100,00
Beretta 92 FS	€ 295,00
Caricatore scorta	€ 19,00
Cartucce	€ 140,00
<b>Totale annuo <i>pro-capite</i></b>	<b>€ 2.834,00</b>



- 996** La norma è finalizzata ad incrementare la frequenza dei servizi operativi svolti sul territorio dai Corpi di polizia e dalle Forze armate, nonché del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.  
L'intervento prevede, quindi, la possibilità di un aumento degli stanziamenti iniziali di bilancio da destinare alle indennità di servizio esterno dei corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nonché delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle FFAA.  
A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
- 997** La norma incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire l'efficace svolgimento delle ulteriori attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19.
- 998** - la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da attuarsi avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione normativa, infatti, non incide sull'ammontare delle risorse destinate alle finalità valorizzative previste dalla legge n. 168/191 ma esclusivamente sui criteri di ripartizione in favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza
- 999** La disposizione incrementa di un importo non superiore a 15 milioni di euro annui la quota di risorse già destinata ai sensi dell'articolo 9, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e attribuita al personale della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
- 1000** La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
L'iniziativa in argomento si limita, inoltre, a prevedere la riassegnazione sui capitoli di bilancio della Guardia di finanza delle somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del medesimo Corpo, con effetti neutri sotto il profilo della (maggiore) spesa, atteso che quest'ultima potrà avvenire nel limite dei correlati introiti e tenuto altresì conto che non sono ancora affluite entrate della specie al bilancio dello Stato. La proposta, peraltro, allineerebbe le modalità di gestione economica delle peculiari risorse, derivanti dallo sfruttamento commerciale dei segni distintivi della Guardia di finanza, a quelle già stabilite per altre analoghe Amministrazioni dello Stato.
- 1001** La disposizione è neutra sotto il profilo finanziario in quanto non determina nuovi o
- 1002** maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stessa non prevede la
- 1003** costituzione di contingenti extra-organico né comporta il ricorso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle facoltà previste a legislazione vigente, atteso che il personale adibito alla specifica attività di servizio sarebbe tratto dagli organici della Guardia di finanza.  
Ogni spesa strumentale alla realizzazione di tali servizi (di funzionamento, logistica o per le dotazioni strumentali oltreché per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale impiegato nell'aliquota a ciò dedicata), entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui (pari al costo attualmente sostenuto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



per la vigilanza dei relativi siti produttivi, assicurata attraverso società private), non graverebbe inoltre sui capitoli del Corpo, poiché verrebbe posta a carico della citata società per azioni.

Per quanto concerne gli oneri finanziari connessi al trattamento economico accessorio da corrispondere al personale che si presume possa essere impiegato nello svolgimento dei servizi di sorveglianza, tutela e scorta di cui al presente articolo, si rileva come gli stessi potrebbero ammontare a un importo massimo di circa 2,9 milioni di euro annui. Ciò ipotizzando - a titolo indicativo e fatte salve le diverse esigenze che potranno essere puntualmente delineate nell'ambito delle convenzioni previste dal comma 1003 - che per tali tipologie di servizi venga impiegata un'aliquota di personale composta da 1 colonnello, 1 tenente colonnello, 2 capitani, 5 ispettori, 14 sovrintendenti e 177 appuntati/finanziari.

Si riporta di seguito una tabella dimostrativa della quantificazione operata, i cui dati sono stati tratti dal "conto annuale 2018", anche tenendo conto delle indennità fisse mediamente riconosciute al predetto personale (tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, l'indennità di vacanza contrattuale, gli assegni *ad personam* e funzionali e l'indennità mensile pensionabile):

Composizione aliquota		Onere accessorio medio unitario (dato da conto annuale 2018)				Accessorio medio complessivo
Grado/Ruolo	Unità	Straordinario	Indennità fisse	Altre access.	Totale	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f = c + d + e$	$g = f * b$
Colonnello	1	€ 15.419,00	€ 18.189,00	€ 2.810,00	€ 36.418,00	€ 36.418,00
Tenente Colonnello	1	€ 15.419,00	€ 18.189,00	€ 2.810,00	€ 36.418,00	€ 36.418,00
Capitano	2	€ 7.550,00	€ 11.973,00	€ 2.857,00	€ 22.380,00	€ 44.760,00
Ispettori	5	€ 3.549,00	€ 12.296,00	€ 2.150,00	€ 17.995,00	€ 89.975,00
Sovrintendenti	14	€ 2.713,00	€ 12.080,00	€ 2.520,00	€ 17.313,00	€ 242.382,00
Appuntati/Finanziari	177	€ 1.988,00	€ 9.175,00	€ 2.923,00	€ 14.086,00	€ 2.493.222,00
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>€ 46.638,00</b>	<b>€ 81.902,00</b>	<b>€ 16.070,00</b>	<b>€ 144.610,00</b>	<b>€ 2.943.175,00</b>

Il rimborso dei suddetti oneri potrà avvenire anche a norma dell'art. 2133 del D.Lgs. n. 66/2010, il quale consente alla Guardia di finanza di stipulare, tra l'altro, con soggetti privati convenzioni o contratti aventi a oggetto la permuta di materiali ovvero prestazioni ai fini del contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione. Tale disposizione ha esteso al Corpo la facoltà attribuita al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 545 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, di compiere siffatte operazioni permutative.

Sul piano attuativo, il predetto art. 545 ha rimesso al d.P.R. n. 90/2010 la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti (convenzioni e contratti) della specie. Sul punto, si evidenzia che l'art. 569 del citato regolamento ammette che la permuta avvenga tra materiali o prestazioni anche non rientranti in settori tra loro omogenei, subordinando la stessa al "criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche", in ciò comportando la individuazione, in sede applicativa, di rigorose metodologie di determinazione del valore della controprestazione [secondo le modalità previste dall'art. 571 (*Valore delle prestazioni a carico dei contraenti*) del d.P.R. n. 90/2010].



- 1004** La norma, al fine di garantire il rispetto degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, autorizza l'ENAC, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e con conseguente incremento della relativa dotazione organica, all'assunzione di 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, di 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, di 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico – ispettivo e di 72 ispettori di volo, per un totale complessivo di 378 unità.

Le assunzioni avvengono in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 4 comma 3–quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il reclutamento del personale avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La nuova dotazione organica pari a 1.172 unità, rispetto alle attuali 794, già approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC e determinata secondo la metodologia del "Manpower Plan", rappresenta l'effettiva esigenza di personale con riferimento ai compiti istituzionali ed ai processi lavorativi svolti dall'Ente. L'ENAC, nel rispetto dell'autonomia dettata dal decreto legislativo n. 250/1997, nell'arco temporale dei due anni e attraverso l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, avrà la possibilità di assumere il personale necessario in base alle figure professionali individuate dalla predetta nuova dotazione organica. Il nuovo organico è teso a potenziare le professionalità altamente specializzate, quali quelle tecnico-ingegneristiche ed economiche, nonché quelle riferite alle attività ispettive sugli aeroporti. Tale implementazione della dotazione organica dell'Ente è necessaria a garantire i compiti istituzionali di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 250/1997, in particolare quelle relative alla sicurezza del volo e ai diritti dei passeggeri.

Sul punto si evidenzia che a partire dalla legge n. 311 del 2004 l'ENAC, analogamente ad altre pubbliche amministrazioni, ha subito riduzioni del proprio organico e blocco del turnover del personale. In questi ultimi venti anni la dotazione organica ha registrato un costante decremento passando dalle 1317 unità di personale dell'anno 2000 alle 794 unità di personale certificate al 1 giugno 2020. Tale riduzione, con la tendenza a diminuire anche nei prossimi anni per effetto della elevata età media del personale, che si aggira intorno ai 55 anni, avrà riflessi inevitabili sulle attività e sulle funzioni complessivamente assegnate ad ENAC dalla normativa vigente nazionale ed internazionale e, in particolare, sul livello di sicurezza di tutto il settore del trasporto aereo.

La norma comporta un onere a regime, a decorrere dal 2022, pari ad euro 24.212.434, da coprire con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente. Per l'anno 2021 il costo sarà pari a euro 6.053.109 ipotizzando verosimilmente che le assunzioni saranno effettuate nel mese di ottobre, tenuto conto della tempistica necessaria per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della quantificazione del predetto costo.





## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Categorie	Unità da assumere	Ributazione fissa pro capite	Ributazione accessoria pro capite	Totale oneri riflessi 32,70%	Costo unitario (compreso degli oneri riflessi)	Totale
Diligenti	10	67.017,99	57.184,76	40.614,30	164.817,05	1.648.171,00
Professionisti I qualifica	151	34.254,22	13.171,83	15.508,32	62.934,37	9.503.090,00
Personale tecnico amministrativo - funzionari	87	25.977,35	8.354,56	11.226,54	45.558,45	3.963.588,00
Personale tecnico amministrativo - collaboratori	58	23.701,46	7.180,16	9.771,29	39.652,91	2.299.869,00
Ispettori di volo	72	31.349,39	39.797,60	23.265,23	94.412,72	6.797.716,00
<b>Totale</b>	<b>378</b>					<b>24.212.434,00</b>

**1006** Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le risorse del bilancio dell'ENAC disponibili a legislazione vigente.

**1007** La disposizione di natura procedurale non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1008**

**1009** La norma prevede, che a fronte delle nuove competenze attribuite all'Agenzia del demanio, i fondi stanziati sul capitolo 3901 relativo alle spese di funzionamento della stessa Agenzia siano incrementati per un importo quantificato, a decorrere dall'anno 2021, in 500.000 euro. I menzionati fondi saranno utilizzati nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale che contraddistingue l'Agenzia quale Ente Pubblico Economico, mentre i risultati attesi saranno definiti attraverso la Convenzione di servizi per l'erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato.

Con la medesima proposta viene, altresì, demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l'acquisizione dei dati rilevanti, anche in via digitale, ai fini di una puntuale individuare dei beni devoluti allo Stato.

**1010**

La norma, tesa ad adeguare la portata normativa dell'articolo 615 del COM, non è produttiva di effetti finanziari sull'attuale legge di bilancio. La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attuerà attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

**1011** La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e concerne la centralità del ruolo della funzione di programmazione, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale, sia per i correlati profili di cassa in relazione alle nuove regole contabili a valle delle modifiche che hanno portato al c.d. bilancio di cassa "rinforzato", nella considerazione che la nuova disciplina contabile (legge n. 196/2009) specifica che la significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico CRA costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni



- 1012 La disposizione è finalizzata a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale le somme vengano rese disponibili ed utilizzabili sullo stato di previsione della spesa dell'esercizio successivo, iscritte attraverso il disegno di legge di bilancio, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento. La proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
- 1013 *Sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'incremento delle capacità tecnico-*  
1014 *operative della Scuola interforze per la difesa NBC rinviando ad un decreto del Ministro della difesa gli interventi volti all'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC nel rispetto del limite di spesa.*
- 1015 *La disposizione si pone come obiettivo primario l'introduzione nell'ambito del*  
1016 *procedimento penale di un principio di equità e di giustizia concreta rispetto*  
1017 *all'ordinamento attuale, prevedendo che in favore dell'imputato sottoposto a processo*  
1018 *penale venga riconosciuto un rimborso delle spese legali, allorquando il giudice accerti*  
1019 *con sentenza divenuta irrevocabile i casi in cui il medesimo non abbia commesso il fatto,*  
1020 *o che la fattispecie illecita non sussista o che il fatto non costituisca reato o non sia*  
1021 *previsto dalla legge come reato, riconoscendo quindi un risarcimento a carico dello Stato*  
1022 *per il danno economico subito determinato dal sostenimento delle spese affrontate nel corso del processo per la difesa in giudizio. Nei casi suddetti il risarcimento non copre "in toto" il corrispondente delle spese che si prova di aver affrontato nel corso del procedimento, ma rientra in una forma di indennizzo/beneficio che in ogni caso non potrà eccedere l'importo di 10.500 euro stabilito dalla legge, con l'intento di mitigare in qualche modo l'onere patito dall'imputato, poi assolto, per la tutela dei propri diritti.*
- La previsione in esame stabilisce che, in tutti i casi in cui viene pronunciata una sentenza di assoluzione passata in giudicato e salvi i casi di esclusione, l'imputato assolto avrà diritto ad un rimborso delle spese per la propria difesa nel limite massimo di 10.500 euro. Tale rimborso è ripartito in tre quote annuali di identico importo previa presentazione della documentazione delle spese legali sostenute e in particolare allegando la fattura quietanzata dell'avvenuto versamento in favore del difensore, con asseverazione del competente Consiglio dell'ordine, copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità, su cui si fonda il diritto al rimborso.*
- I casi di esclusione dal diritto di rimborso sono espressamente indicati dalla norma: assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; intervenuta depenalizzazione della condotta.*
- Si prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti della disponibilità del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia con dotazione di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2021. Va rilevato che i criteri definiti dal predetto decreto dovranno essere necessariamente stringenti, in ragione di una ampia platea di potenziali beneficiari e tenuto conto del limite posto dalle risorse disponibili.*
- Il Ministero della Giustizia provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- Si prevede inoltre che le disposizioni introdotte, trovino applicazione nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021*



- 1023** Ai fini dell'attuazione della disposizione gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio  
**1024** dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro **164.208.250 per l'anno 2021**. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

**Spese di PERSONALE:**

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e **euro 13** per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **40 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%).

**Spese di FUNZIONAMENTO:**

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- **una tantum:**
  - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
    - euro 289.643 circa per 5.800 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2021, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in



- media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa;
- euro 248.192 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2021, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 62.000 circa;
  - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi impiegati e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 150.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo;
- acquisto materiali ed attrezzature varie e spese per i pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 90.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
<b>STRADE SICURE 1250 IN SEDE 1°SEM. 2021</b>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.250	17,25	646.875	3.902.813
Straordinario	1.250	17,66	883.000	5.327.433
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.529.875</b>	<b>9.230.246</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Viveri	1.250	2,40	90.000	543.000
servizi generali	1.250	2,10	78.750	475.125
equipaggiamento/vestiario	1.250	1,45	54.375	328.063
funzionamento automezzi	89	20,00	53.400	322.180
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>276.525</b>	<b>1.668.368</b>
ONERI UNA TANTUM				
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.529.875	9.230.246
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	1.668.368
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.806.400</b>	<b>10.898.614</b>
ONERI UNA TANTUM			0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.806.400</b>	<b>10.898.614</b>



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
<b>STRADE SICURE 5800 FUORI SEDE 1°SEM. 2021</b>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.800	29,44	5.122.560	30.906.112
Straordinario	5.800	17,66	4.097.120	24.719.291
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>9.219.680</b>	<b>55.625.403</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Viveri	4.880	4,80	702.720	4.239.744
Vitto strutture civili	920	15,00	414.000	2.497.800
Alloggio strutture civili	920	35,00	966.000	5.828.200
servizi generali	4.880	6,25	915.000	5.520.501
equipaggiamento/vestiario	5.800	1,45	252.300	1.522.211
funzionamento automezzi	414	20,00	248.400	1.498.680
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>3.498.420</b>	<b>21.107.136</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				289.643
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				80.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>419.643</b>
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			9.219.680	55.625.403
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	21.107.136
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>12.718.100</b>	<b>76.732.539</b>
ONERI UNA TANTUM				419.643
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>12.718.100</b>	<b>77.152.182</b>
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				<b>10.898.614</b>
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				<b>77.152.182</b>
<b>TOTALE</b>				<b>88.050.796</b>



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
<b>STRADE SICURE 1000 IN SEDE 2°SEM. 2021</b>				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.174.000
Straordinario	1.000	17,66	706.400	4.332.587
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.223.900</b>	<b>7.506.587</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	441.600
servizi generali	1.000	2,10	63.000	386.400
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	266.800
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	261.280
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>221.100</b>	<b>1.356.080</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.223.900	7.506.587
ONERI DI FUNZIONAMENTO			221.100	1.356.080
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.445.000</b>	<b>8.862.667</b>
ONERI UNA TANTUM			0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.445.000</b>	<b>8.862.667</b>



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
<b>STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 2°SEM. 2021</b>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	27.084.800
Straordinario	5.000	17,66	3.532.000	21.662.933
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>7.948.000</b>	<b>48.747.733</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Viveri	4.250	4,80	612.000	3.753.600
Vitto strutture civili	750	15,00	337.500	2.070.000
Alloggio strutture civili	750	35,00	787.500	4.830.000
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.887.501
equipaggiamento/vestiario	5.000	1,45	217.500	1.334.001
funzionamento automezzi	357	20,00	214.200	1.313.760
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.965.575</b>	<b>18.188.862</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				248.192
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>358.192</b>
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.948.000	48.747.733
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	18.188.862
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>10.913.575</b>	<b>66.936.595</b>
ONERI UNA TANTUM				358.192
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>10.913.575</b>	<b>67.294.787</b>
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				8.862.667
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				67.294.787
<b>TOTALE</b>				<b>76.157.454</b>





Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2021, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Per l'anno 2022 gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro **139.050.547**. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

#### Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e **euro 13** per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **40 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%).

#### Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;



- **una tantum:**

- c) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
- euro 248.192 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 62.000 circa;
  - euro 209.223 circa per 4.200 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 52.300 circa;
- d) acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi impiegati e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 135.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo;
- e) acquisto materiali ed attrezzature varie e spese per i pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 75.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI IN SEDE STANZIALE

**STRADE SICURE 1000 IN SEDE 1°SEM. 2022**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.122.250
Straordinario	1.000	17,66	706.400	4.261.947
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.223.900</b>	<b>7.384.197</b>

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	434.400
servizi generali	1.000	2,10	63.000	380.100
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	262.450
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	257.020
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>221.100</b>	<b>1.333.970</b>

ONERI UNA TANTUM	
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>0</b>

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.223.900	7.384.197
ONERI DI FUNZIONAMENTO	221.100	1.333.970
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.445.000</b>	<b>8.718.167</b>
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.445.000</b>	<b>8.718.167</b>



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 1°SEM. 2022				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	26.643.200
Straordinario	5.000	17,66	3.532.000	21.309.733
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>7.948.000</b>	<b>47.952.933</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	4.250	4,80	612.000	3.692.400
Vitto strutture civili	750	15,00	337.500	2.036.250
Alloggio strutture civili	750	35,00	787.500	4.751.250
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.807.814
equipaggiamento/vestiario	5.000	1,45	217.500	1.312.251
funzionamento automezzi	357	20,00	214.200	1.292.340
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.965.575</b>	<b>17.892.305</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				248.192
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>358.192</b>
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.948.000	47.952.933
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	17.892.305
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>10.913.575</b>	<b>65.845.238</b>
ONERI UNA TANTUM				358.192
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>10.913.575</b>	<b>66.203.430</b>
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				8.718.167
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				66.203.430
<b>TOTALE</b>				<b>74.921.597</b>



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI IN SEDE STANZIALE

**STRADE SICURE 800 IN SEDE 2° SEM. 2022**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	2.539.200
Straordinario	800	17,66	565.120	3.466.069
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>979.120</b>	<b>6.005.269</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	353.280
servizi generali	800	2,10	50.400	309.120
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	213.440
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	209.760
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>177.000</b>	<b>1.085.600</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>
<b>RIEPILOGO</b>				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			979.120	6.005.269
ONERI DI FUNZIONAMENTO			177.000	1.085.600
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.156.120</b>	<b>7.090.869</b>
ONERI UNA TANTUM			0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.156.120</b>	<b>7.090.869</b>



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

**MILITARI FUORI SEDE STANZIALE****STRADE SICURE 4200 FUORI SEDE 2°SEM. 2022**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	22.751.232
Straordinario	4.200	17,66	2.966.880	18.196.864
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>6.676.320</b>	<b>40.948.096</b>

<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	3.500	4,80	504.000	3.091.200
Vitto strutture civili	700	15,00	315.000	1.932.000
Alloggio strutture civili	700	35,00	735.000	4.508.000
servizi generali	3.500	6,25	656.250	4.025.001
equipaggiamento/vestiario	4.200	1,45	182.700	1.120.561
funzionamento automezzi	300	20,00	180.000	1.104.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.572.950</b>	<b>15.780.762</b>

<b>ONERI UNA TANTUM</b>	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	209.223
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture	65.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	35.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>309.223</b>

<b>RIEPILOGO</b>	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE	6.676.320	40.948.096
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.572.950	15.780.762
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>9.249.270</b>	<b>56.728.858</b>
ONERI UNA TANTUM		309.223
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.249.270</b>	<b>57.038.081</b>

<b>RIEPILOGO ONERI</b>	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	7.090.869
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	57.038.081
<b>TOTALE</b>	<b>64.128.950</b>



Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2022, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

**1025** L'intervento permette di prorogare, per ulteriori 31 giorni, ossia dall'1 al 31 gennaio 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dall'1 al 31 gennaio 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 31 gg. dall'1 gennaio al 31 gennaio 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 549.650 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 687.218 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 20.585 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 2.556 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 350.145 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggio, ammontante a complessivi 817.005 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vegiario ammontante a complessivi 33.847 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 33.480 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementalmente delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a 2.494.486 euro per l'anno 2021.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

**PROROGA 753 PAX DAL 01/01 al 31/01 2021**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	29,44	665.050	687.218
Straordinario	753	17,66	531.919	549.650
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.196.969</b>	<b>1.236.868</b>

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
Vitto strutture civili	753	15,00	338.850	350.145
Alloggio strutture civili	753	35,00	790.650	817.005
equipaggiamento/vestiario	753	1,45	32.756	33.847
funzionamento automezzi	54	20,00	32.400	33.480
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>1.194.656</b>	<b>1.234.477</b>

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	20.585
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	2.556
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>23.141</b>

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.196.969	1.236.868
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.194.656	1.234.477
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>2.391.625</b>	<b>2.471.345</b>
ONERI UNA TANTUM		23.141
<b>TOTALE GENERALE PROROGA 500 UNITA'</b>	<b>2.391.625</b>	<b>2.494.486</b>

- 1027** La norma incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, comportando un onere a carico della finanza pubblica di corrispondente ammontare.
- 1028** *La disposizione prevede una autorizzazione di spesa di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Area funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell'interno.*  
*Per la copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*





- 1029** *La disposizione prevede l'incremento di 9.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021 delle risorse disponibili a legislazione per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia al fine di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza di altre amministrazioni statali.*
- 1030** *La disposizione prevede, anche al fine di corrispondere ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato ubicate nei capoluoghi di regione, ivi comprese le province autonome di Trento e di Bolzano una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento per l'esercizio delle funzioni istituzionali e le maggiori responsabilità ivi connesse, l'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021. Per copertura finanziaria della disposizione si provvede mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*
- 1031** *In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, su richiesta degli Uffici Territoriali di Governo e/o Questure, in operazioni di concorso al potenziamento del dispositivo di controllo dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti da e per le isole in 22 porti con squadre di 2 unità, nonché di vigilanza alle navi in quarantena che con unità navali e squadre di 3 unità a terra ed in mare (equipaggi motovedette) che opereranno anche in regime di lavoro straordinario rispettivamente mediamente per almeno 4 ore ed 8 ore al giorno cadauna. Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare la risposta operativa in ragione della necessità di garantire la continuità territoriale continente/isole, nonché per consentire che i naufraghi posti in isolamento nelle navi quarantana non si disperdano o si allontanino dall'unità navale senza autorizzazione. Nel dettaglio le spese per compenso per lavoro straordinario sono le seguenti:*

Tipo di controllo	squadre	unità	ore straordinari	porti	giorni	euro ora	Totale
imbarco passeggeri	1	2	4	22	365	€ 20	€ 1.284.800
navi quarantena - controlli a terra	1	2	8	3	365	€ 20	€ 350.400
navi quarantena - controlli a mare	1	3	8	3	365	€ 20	€ 525.600
Totale							€ 2.160.800

*L'importo orario equivale a quello medio, lordo Stato, dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.*

- 1032** *L'intervento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro, per il potenziamento di dotazioni e mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche in considerazione della depenalizzazione delle sanzioni contestate per violazioni delle misure di contenimento della diffusione del*



*contagio da COVID 19 ad opera del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.*

*Il fondo, a decorrere dall'anno 2022, viene alimentato con quota parte, pari al cinque per cento, delle entrate derivanti dalle riscossioni delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, determinando un onere in termini di minori entrate pari a 3,5 milioni di euro annui dal 2022.*

**1034** La norma, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invaldit  civile e delle

**1035** attivit  medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, autorizza l'Istituto

**1036** Nazionale della Previdenza Sociale all'assunzione a tempo indeterminato di 189 unit  di personale medico da inquadrare nella 1^ fascia funzionale, in aggiunta alle facolt  assunzionali e *con corrispondente incremento* della dotazione organica vigente.

Per la stima dell'onere, che avr  effetti a partire dal 2021, si   tenuto conto del costo medio annuo complessivo di un medico di 1^ fascia funzionale pari a 140.000 euro lordi annui, in coerenza con i nuovi trattamenti retributivi di cui al CCNL 2016-2018 Funzioni centrali.

Considerato che le assunzioni avverranno presumibilmente nel mese di ottobre del 2021, tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali, il costo complessivo di cui al **comma 1035**   pari a euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dall'anno 2022 in termini di SNF.

**1037** Per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell'ambito del

**1038** Programma Next Generation EU, il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione

**1029** del Ministero dell'economia e delle finanze del "Fondo di rotazione per l'attuazione del

**1040** Next Generation EU - Italia" con una dotazione complessiva di **117.647** milioni di euro per

**1041** il triennio 2021-2023, ripartiti negli anni dal 2021 al 2023 come indicato nel prospetto che

**1042** segue.

**1043**

**1044**

**1045**

**1046**

**1047**

**1048**

**1049**

**1050**

Intervento	Anni		
	2021	2022	2023
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia	<b>32.766,6</b>	<b>40.307,4</b>	44.573

Nel fondo sono iscritte le risorse relative alle diverse componenti del Programma Next Generation EU. In particolare sono stanziati risorse, in via di anticipazione, per il Recovery and Resilience Facility (RRF) per complessivi **105.471** milioni di euro nel triennio 2021-2023 per la quota relativa ai contributi a fondo perduto e per la componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto gi  previsto a legislazione vigente. Sono inoltre stanziati nell'ambito del fondo risorse relative al React-EU per complessivi **10.194** milioni di euro nel triennio 2021-2023, a cui si aggiungono **500 milioni di euro nel 2021 stanziati in via di anticipazione, rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, sul Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU (di cui all'articolo 57), e ulteriori 3 miliardi di euro assegnati, anch'essi in via di anticipazione rispetto ai contributi del programma europeo, ad altri interventi previsti dal presente disegno di legge di bilancio (quale risultato di una rimodulazione tra le risorse inizialmente previste per il finanziamento delle agevolazioni contributive per l'occupazione nelle aree svantaggiate e altri interventi**



ammissibili al finanziamento del programma React-EU). Tra questi ultimi rientrano, in particolare, quota parte delle risorse destinate all'esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 e per le donne, per il Fondo di garanzia PMI, per le borse di studio per i contratti di formazione dei medici specializzandi, per la proroga del ricorso al personale sanitario assunto a tempo determinato presso gli enti del servizio sanitario nazionale, per il Fondo sanità e vaccini e per l'esonero per studenti universitari del contributo onnicomprensivo annuale. Infine, sono previsti 1.982 milioni di euro per gli ulteriori programmi europei Next Generation EU.

I commi da **1037** a **1039** disciplinano le modalità di utilizzo delle risorse del predetto Fondo per trasferimenti in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi inseriti nel Programma Next Generation EU a titolo di anticipazione rispetto alle risorse assegnate dall'Unione europea. In particolare si prevede che le risorse del fondo affluiscano su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato per il successivo trasferimento alle amministrazioni titolari dei progetti.

Il comma **1040** disciplina il caso in cui gli interventi comportino minori entrate per il bilancio dello Stato. In tal caso un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata. Il versamento sulla predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma **1038** previamente incrementate dal Fondo.

Al comma **1041**, la norma prevede che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Recovery and Resilience Facility (RRF) affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato sui capitoli rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse erogate dall'UE per il programma Next Generation EU, oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1.

Al comma **1043**, la norma prevede lo sviluppo e realizzazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un apposito sistema informatico che supporti le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del programma Next Generation EU. Ai relativi oneri, stimati nel limite di 10 milioni di euro, si provvede con le risorse già disponibili in bilancio per le attività informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

I commi da **1044** a **1049** riguardano disposizioni di natura procedurali che non determinano effetti per la finanza pubblica.

Comma **1050** Si prevede l'istituzione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale, rinnovabile una sola volta, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.



- 1051** La disposizione prevede la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul  
**1052** credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e del credito di imposta per le attività di  
**1053** ricerca e sviluppo, rafforzando le misura agevolativa.  
**1054** Credito d'imposta beni strumentali  
**1055** Sulla base delle dichiarazioni dei Redditi dell'anno di imposta 2018, sono stati ricostruiti gli  
**1056** investimenti agevolabili effettuati dalle imprese utilizzando i coefficienti di ammortamento  
**1057** (specifici per settore di attività economica) elencati nel Rapporto di Confindustria "Dove va  
**1058** l'industria italiana" - maggio 2019.  
**1059** Con la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica alla Legge di Bilancio  
**1060** 2020 sono stati stimati gli effetti della misura che presenta le seguenti caratteristiche:  
**1061** • la proroga del credito beni strumentali materiali nuovi (ex super) con aliquota del 6%  
**1062** fino a 2 milioni di euro di investimento; incremento solo per il primo anno  
**1063** dell'aliquota al 10%;  
**1064** • la maggiorazione solo nel 2021 dal 6% al 15% per investimenti in beni strumentali  
**1065** nuovi destinati all'implementazione del lavoro agile;  
 • l'estensione del credito beni strumentali nuovi (ex super) ai beni immateriali non 4.0,  
 prima non compresi, con credito al 6% incrementato al 10% per il 2021;  
 • la proroga del credito di imposta (ex iper) con le nuove percentuali riportate nella  
 tabella seguente:

Fasce iper mln €	Percentuali		
	LdB 2020	2021	2022
<2,5	40%	50%	40%
2,5 - 10	20%	30%	20%
10 - 20	0%	10%	10%

- l'incremento del credito beni immateriali 4.0 (allegato B) dal 15% al 20% e del  
 massimale di spesa fino a 1 milione di euro;
- per tutti i crediti di cui sopra, il periodo di utilizzo è di 3 anni (precedentemente  
 erano previsti 5 anni per il super-ammortamento e per l'iper-ammortamento e 3 anni  
 per i beni dell'allegato B), limitatamente agli investimenti (super e beni immateriali  
 non 4.0) effettuati nel 2021 da contribuenti con fatturato fino a 5 milioni di euro, il  
 credito può essere interamente utilizzato nel primo anno;
- l'utilizzabilità del credito già a partire dall'anno dell'investimento.

L'ammontare complessivo degli investimenti è stato ricostruito a partire dalla base dei dati  
 dichiarativi 2018. Tenendo conto della flessione degli investimenti nel 2020 a seguito  
 dell'emergenza Covid19, il volume degli investimenti è stato ridotto sulla base degli  
 andamenti macroeconomici desunti dalla NADEF 2020 e relativi agli investimenti fissi lordi  
 che mostrano una flessione del 13,1% nel 2020 e un successivo rimbalzo del 7,5% per il  
 2021 (Tabella R1: principali variabili del quadro macroeconomico).

Con queste assunzioni, risulterebbero:

- Investimenti in beni strumentali ex super: 50,5 miliardi di euro per il 2021 e il 2022  
 (rispetto ai circa 54 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per  
 l'anno di imposta 2018)
- Investimenti in beni strumentali ex iper: 16 miliardi di euro per il 2021 e il 2022  
 (rispetto ai circa 17,1 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per  
 l'anno di imposta 2018)
- Software: 3,4 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 3,6 miliardi di  
 euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l'anno di imposta 2018).

In assenza di informazioni di dettaglio sui beni immateriali non 4.0, gli investimenti sono



stati stimati pari al 50% dei beni immateriali 4.0 di cui all'allegato B.

Per il solo 2021, è stato ipotizzato che gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati al lavoro agile possano essere valutati pari al 5% degli investimenti totali in beni strumentali nuovi.

La disposizione prevede inoltre l'applicabilità di tale normativa anche agli investimenti 2020 effettuati a partire dal 16 novembre. A tal fine è stata stimata la quota d'anno di investimenti 2020 interessati da tale anticipo. La valutazione degli effetti sul gettito ha tenuto conto della vigenza nel periodo considerato della legislazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020. Il credito conseguente rimane utilizzabile nell'anno successivo all'investimento (2021).

Di seguito, si riportano gli effetti finanziari:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriali non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Totale	-5.278,4	-6.094,6	-5.968,8	-3.301,1	-375,5	37,8

*in milioni di euro*

#### Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo e formazione

Ai fini della stima, è stata applicata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020. Dai dati delle dichiarazioni Redditi 2019, anno di imposta 2018 (dati provvisori), è stato ricostruito l'ammontare della spesa per investimenti in ricerca e sviluppo, ricalcolando il credito in base alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa vigente.

Le nuove disposizioni prorogano per gli anni 2021 e 2022 le agevolazioni per il credito di imposta con le medesime modalità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, aumentando l'intensità delle agevolazioni. Nello specifico è previsto:

- l'incremento del credito per R&S dal 12% al 20% e del massimale da 3 a 4 milioni di euro;
- l'incremento del credito per innovazione tecnologica e design dal 6% al 10% e del massimale da 1,5 a 2 milioni di euro;
- l'incremento del credito per investimenti green e digitale dal 10% al 15% e del massimale da 1,5 a 2 milioni di euro.

Il maggior credito annuo tiene conto dell'inammissibilità delle spese commissionate da imprese estere ad imprese italiane. Inoltre è stata applicata la medesima riduzione rilevata nella NADEF per gli investimenti. La stima del credito è di circa 1.260 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito di imposta	0	-420	-840	-840	-420	0



*in milioni di euro*

La disposizione include inoltre la proroga del credito formazione 4.0, con i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriali non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-5.278,4</b>	<b>-6.664,6</b>	<b>-6.958,8</b>	<b>-4.141,1</b>	<b>-795,5</b>	<b>37,8</b>

*in milioni di euro*

Agli oneri riportati nella tabella si provvede con le risorse del Fondo di cui al **comma 1037**, secondo le modalità previste dal **comma 1040**. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione solo per memoria ai fini della loro evidenziazione. Gli stessi infatti non concorrono alla definizione dei saldi essendo già ricompresi nel fondo di cui al **comma 1037**- "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia".

Posto che la misura in esame produce effetti finanziari per un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, il **comma 4** stabilisce che le risorse del Fondo siano preventivamente versate sui conti di tesoreria di cui al **comma 1038**, per affluire alla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" secondo l'effettivo profilo temporale dell'onere.

- 1066** Il **comma 1066** incrementa di 5 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per realizzare processi di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0. Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi. La disposizione si limita, pertanto, a finanziare azioni di sostegno al predetto consorzio entro un mero limite di spesa. Gli oneri derivanti sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
- 1067** Il **comma 1067** destina all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile una somma di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per assicurare, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico.
- 1068** La disposizione, al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riserva 250 milioni
- 1069** l'anno, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, dalle risorse del Fondo previsto al **comma**
- 1070** **1037**, all'erogazione di contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature
- 1071** produttive. L'onere previsto, appunto di 250 milioni annui per il triennio, trova pertanto
- 1072** copertura nelle risorse di cui al citato al **comma 1037**. Nel prospetto riepilogativo degli
- 1073** effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione solo per



memoria ai fini della loro evidenziazione. Gli stessi infatti non concorrono alla definizione dei saldi essendo già ricompresi nel fondo di cui al **comma 1037** - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia".

**1074** Il comma 1074 ha natura ordinamentale e prevede uno specifico ruolo per il Ministero dello sviluppo economico, chiamato a trasmettere al Parlamento una relazione annuale recante le informazioni relative alla rendicontazione dell'attività, nonché delle spese e delle commissioni, svolta dal Soggetto gestore, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi.

**1075** Le disposizioni normative di cui ai commi 1075 e 1076 non generano nuovi o maggiori

**1076** oneri a carico della finanza pubblica, poiché sono realizzabili attraverso le risorse umane,

**1077** strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**1078** Ciò in quanto, il sistema INFOIL di cui al comma 1075 è una piattaforma informatizzata già in uso per l'attività di controllo nello specifico settore.

Si sottolinea che l'iniziativa in rassegna:

- non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti della Guardia di finanza, di attività operative diverse e ulteriori rispetto a quelle attualmente eseguite a tutela delle accise né la modifica del relativo dispositivo di vigilanza esistente;
- è finalizzata a consentire all'Amministrazione finanziaria di impiegare in maniera più ampia e diffusa, nell'ambito dell'attività istituzionale ordinariamente svolta, uno strumento tecnico-operativo già da tempo in dotazione, per contrastare le frodi nello specifico settore.

La norma di cui al comma 1076, in particolare, è realizzabile mediante il ricorso alle infrastrutture informatiche già in uso all'Agenzia delle entrate, predisposte anche per l'adempimento di specifici obblighi in capo ai contribuenti previsti dall'ordinamento, nel tempo progressivamente implementate per favorire il "dialogo" con l'Amministrazione finanziaria e incentivare la "compliance".

La presentazione in forma dematerializzata del modello di garanzia patrimoniale oggetto della proposta normativa in argomento, pertanto, potrà avvenire secondo modalità procedurali già collaudate e su piattaforme informatiche esistenti.

Con riguardo al comma 1, si rappresenta che l'art. 10 del decreto-legge n. 124/2019 ha introdotto l'obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 del c.d. "sistema INFOIL", ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

La disposizione ha inteso uniformare le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL ai sensi dell'art. 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise-TUA), con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23 del TUA, qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

In tale contesto, la norma proposta consente di potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Infatti, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l'accisa, l'installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all'estrazione, in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria ai relativi dati, garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l'effettiva operatività di detti depositi.



Ciò agevolerebbe l'individuazione di condotte finalizzate alla sottrazione all'accertamento o al pagamento della specifica imposta, connesse all'illecita introduzione nei depositi commerciali e alla conseguente estrazione di prodotti che non hanno assolto il tributo, successivamente immessi in consumo in totale evasione d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito delle rispettive attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti operanti nel comparto dei prodotti energetici:

- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta aver accertato, nel 2019, una maggiore accisa pari a circa 108 milioni di euro;
- la Guardia di finanza, nel biennio 2018-2019, ha constatato, in media, circa 45 milioni di euro annui di accisa evasa, principalmente a seguito di attività ispettive condotte a carico di impianti di produzione e depositi, tra i quali sono ricompresi i depositi commerciali.

Tenuto conto che l'incidenza dei depositi commerciali sugli impianti di produzione e depositi è pari a circa al 40%, è stato stimato - prendendo in considerazione in via prudenziale i soli risultati ottenuti dal Corpo (giacché non si conosce la tipologia di soggetti economici sottoposti a controllo dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) - che dall'attuazione della proposta normativa in rassegna si stima derivi un maggior gettito di circa 18 milioni di euro annui (corrispondenti al 40% dell'entità dell'accisa evasa mediamente constatata dalla Guardia di finanza nel trascorso biennio).

Relativamente al comma **1076**, l'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, per le immissioni in consumo da un deposito fiscale di carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA, di derogare al pagamento anticipato dell'IVA esclusivamente qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici requisiti di affidabilità e, congiuntamente, presti idonea garanzia.

Al riguardo, si rappresenta che:

- a. l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'art. 1, commi da 937 a 944 della citata legge n. 205/2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;
- b. l'importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all'imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d'anno;
- c. la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell'Agenzia delle entrate prevede che l'Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo, riceva dallo stesso l'originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell'importo garantito.

L'esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l'obbligo di versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all'Agenzia delle entrate da parte di società "cartiere", attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la presente proposta normativa prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto





per conto del quale avviene l'immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell'Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all'obbligo di versamento anticipato dell'IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.

Tale stima è stata effettuata a partire dal dato complessivo dei prodotti petroliferi annualmente immessi in consumo in Italia, pari, per il 2018, a 54,727 miliardi di kg (dato definitivo, fonte MiSE), che corrispondono a 68,41 miliardi di litri, assumendo un fattore di conversione della densità media pari a 0,8.

Al riguardo, anche alla luce di studi compiuti da importanti associazioni di categoria, la quantità di prodotto distratta sul mercato parallelo in frode all'IVA è stimata in una quota pari al 15% del totale. Anche prendendo in considerazione, in via prudenziale, una percentuale di frode minore, dal 15% al 10%, è possibile quantificare in 6,8 miliardi di litri l'entità del prodotto distratto sul "mercato parallelo", che si può agevolmente attribuire per intero al settore della benzina e del gasolio, in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione.

Considerando una quotazione media di un euro per litro, si stima che il gettito teorico di IVA evaso ammonti a circa 1,5 miliardi di euro (6,8 miliardi di litri x 1€ x 22%). Depurando tale dato dagli effetti positivi ascritti all'introduzione delle disposizioni antifrode nel settore carburanti e della fatturazione elettronica recate dalla legge n. 205/2017 nonché dall'articolo 6 del decreto-legge n. 124/2019, quantificati - come emerge nelle pertinenti relazioni tecniche - in complessi euro 642 milioni, si ottiene un gettito evaso pari a 858 milioni di euro.

Mutuando la metodologia adottata per la stima degli effetti positivi derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, che individua in un valore pari a 3/18 dell'IVA evasa l'effetto addizionale derivante dal contrasto ad attività fraudolente per effetto di norme che consentono di individuare con maggiore tempestività e accuratezza i soggetti a rischio, si assume un recupero pari a 143 milioni di euro.

Tenuto conto che la misura in esame incide sulle sole condotte illecite di evasione dell'IVA nel settore del commercio all'ingrosso di benzina e gasolio realizzate tramite la presentazione di false garanzie patrimoniali, l'importo sopra determinato viene ridotto, in via ulteriormente prudenziale, a 1/4 e, pertanto, è stimabile un maggior gettito di circa 36 milioni di euro.

Per i commi 3 e 4 si rappresenta quanto segue.

Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 €/litro per la benzina e a 0,6174 €/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni €/anno per la benzina e di 1.402 milioni €/anno per il gasolio. Quindi, il *tax gap* complessivo, per la sola accisa, è pari a 1.609 milioni di €/anno (1.963 milioni €/anno compresa l'IVA).

Al fine di consentire il recupero del predetto *tax gap*, con gli articoli 5, 7, 10 e 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 sono stati disposti mirati interventi normativi per rafforzare il presidio fiscale sull'intera filiera distributiva dei carburanti.

In particolare, trattasi delle seguenti disposizioni:

- art.5 "*Contrasto alle frodi in materia di accisa*", con il quale è stato introdotto, al comma 1, lettera c), l'obbligo di denuncia dei depositi cosiddetti "minori" (vale a dire, aventi



capacità da 5 mc a 10 mc per i distributori privati e da 10 a 25 mc per gli stoccaggi);

- art.7 “*Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi ed altri prodotti*”, con il quale è stato introdotto un sistema di tracciamento degli oli lubrificanti, utilizzabili quali succedanei del gasolio, in ingresso nel territorio dello Stato da altri SM;
- art.10 “*Estensione del sistema INFOIL*”, con il quale il sistema informatizzato di controllo denominato Infoil è stato esteso ai depositi fiscali di benzina e di gasolio usato come carburante aventi capacità non inferiore a 3.000 mc;
- art.11 “*Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico*” (cosiddetto e-DAS) per la movimentazione dei predetti carburanti nel territorio dello Stato; relativamente alle quali è stato stimato un recupero complessivo di accisa pari a 724 milioni di € / anno.

Con le norme in esame considerate a sé stante, si stima di poter ridurre di un ulteriore 10% il *tax-gap* residuo nel settore, per un recupero complessivo stimato per un importo complessivo di 118,1 milioni – pari a 96,8 milioni €/anno (8x12,1mln) oltre l’IVA per ulteriori 21,3 milioni €/ anno (96,8x1,22) – per effetto dell’efficientamento conseguibile nella selezione dei soggetti che gestiscono i depositi di carburanti.

Al fine di meglio esplicitare la predetta stima, occorre premettere che per commercializzare carburanti in evasione di imposta, i promotori della frode hanno bisogno:

- di coprire la spedizione di carburanti con il predetto documento amministrativo semplificato (DAS);
- di avere disponibilità di depositi commerciali per poter materialmente smistare i grandi quantitativi oggetto di frode (vale a dire, i predetti 2,5 miliardi di litri di carburante stimati come sottratti all’accertamento ogni anno).

Sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia, nell’anno 2019, i circa 2.000 depositi commerciali attivi sul territorio nazionale hanno emesso circa 4.400.000 DAS per spedizioni di benzina e di gasolio usati come carburante. In base a tali documenti sono stati trasferiti circa 38 miliardi di litri complessivi di prodotto ad accisa assolta per circa 24 miliardi di euro.

Pertanto, in base ai predetti dati del 2019:

- ogni singolo DAS emesso legittima un’accisa per 24 miliardi € / 4,4 milioni di DAS = 5.500 €/DAS;
- ogni deposito commerciale emette in media 2.200 DAS / anno (in media, 10 DAS per giorno lavorativo).

Quindi, in media, ogni deposito che emette DAS legittima annualmente un’accisa pari a 5.500 €/DAS \*2.200 DAS/anno = 12.100.000 €/anno.

Stimando che con la norma in esame si riesca ad impedire l’ingresso nel settore della distribuzione petrolifera di almeno 8 depositi all’anno, si ritrova il valore di recupero complessivo come sopra stimato.

Al riguardo, giova precisare che, in base all’esperienza antifrode dell’Agenzia, sul territorio nazionale si assiste a continue richieste di rilascio di licenze d’esercizio, in numero ben superiore a quello sopra stimato, da parte di soggetti, di dubbia affidabilità e privi di un sostenibile piano economico, che vorrebbero subentrare nella gestione di depositi commerciali, da tempo inattivi, ma per i quali continua a persistere l’autorizzazione ex legge 239/04.

La stima effettuata appare, inoltre, cautelativa in quanto:

- laddove uno dei predetti soggetti dovesse ottenere la licenza di esercizio, presumibilmente la movimentazione di prodotto del deposito in tal modo riattivato sarebbe ben superiore a quella media nazionale (generando un’evasione ben superiore ai 12.100.000 €/anno sopra stimati);
- non tiene conto degli effetti di contrasto alle frodi IVA sui medesimi carburanti oggetto di sottrazione all’accertamento ai fini accise.



Infine, un ulteriore elemento a sostegno del carattere prudentiale della stima è dato dalla circostanza che la norma costituisce il completamento del quadro sistemico di contrasto alle frodi nel settore, già delineato con il predetto D.L.124/2019 ed attuato tramite le previste disposizioni dell'ADM (dal 1° ottobre 2020 per l'e-DAS e per il tracciamento degli oli lubrificanti e dal 1° gennaio 2021 per INFOIL e per il censimento dei depositi minori).

In tale ottica più generale, la stessa potrebbe comportare una positiva moltiplicazione degli effetti che, rendendo estremamente difficoltoso l'ingresso e la commercializzazione nel territorio dello Stato di carburante sottratto all'accertamento, potrebbe comportare il recupero pressoché integrale del tax-gap stimato dal MEF.

**1079** Commi da **1079** a **1081** La norma dà luogo a effetti positivi in termini di maggiori entrate stimabili in circa euro 200 milioni per il 2021 ed in circa euro 375 milioni per ciascun anno successivo.

**1082** La stima di impatto sul gettito è frutto dell'esperienza operativa della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito del presidio antifrode in materia di contrasto all'utilizzo del falso plafond IVA.

La norma proposta, istituendo un sistema di prevenzione automatico – da associare agli esiti delle specifiche analisi di rischio dell'Amministrazione finanziaria – in relazione al fenomeno di utilizzo di lettere di intento ideologicamente false, consentirebbe di contrastare tale sistema evasivo, garantendo la salvaguardia del gettito erariale.

In particolare, nell'ambito delle attività investigative, sono state effettuate specifiche analisi di rischio sulla base della preventiva disamina dei dati disponibili all'Amministrazione finanziaria, quali i dati delle operazioni verso l'estero e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. L'analisi ha consentito di individuare una ristretta serie di soggetti che, seppur privi dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, hanno rilasciato lettere di intento finalizzate all'acquisto senza imposta per i seguenti importi:

- gennaio – marzo 2019 € 533 milioni;
- gennaio – maggio 2020 euro 1,351 miliardi.

Alla luce di quanto sopra, gli effetti finanziari correlati alla proposta normativa in commento sono calcolati come segue:

- totale plafond falso intercettato ad esito delle specifiche iniziative istruttorie (che rappresenta un di cui della potenziale platea di falsi esportatori abituali) euro 1,884 miliardi;
- importo annuo medio euro 942 milioni;
- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 207 milioni per il 2021;
- importo medio mensile del plafond IVA gennaio – marzo 2019 euro 178 milioni;
- importo medio mensile del plafond IVA gennaio – maggio 2020 euro 270 milioni;
- percentuale di incremento mensile + 52%. In particolare, si ritiene che la percentuale di incremento evidenziata sia riconducibile (i) all'incremento della platea oggetto di osservazione (26 soggetti per il 2019, 86 soggetti per il 2020) ed (ii) alle sempre più efficienti capacità di analisi dei big-data da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'incremento è peraltro ascrivibile all'introduzione generalizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria, che ha consentito ricognizioni più puntuali sulla platea di riferimento e sulla relativa operatività nel corso dell'intero 2019, ai fini dell'incrocio con i dati delle lettere d'intento rilasciate nei primi mesi del periodo d'imposta successivo: dette analisi saranno ulteriormente affinate ad esito dell'applicazione nell'ordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- valore medio mensile del plafond IVA per il 2021, stimato secondo l'incremento constatato euro 411 milioni;
- stima plafond gennaio – maggio 2021 euro 2,054 miliardi;



- importo annuo medio 2020 (dato effettivo) – 2021 (dato stimato) euro 1,703 miliardi;
- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 375 milioni per ciascun anno successivo al 2021.

L'incremento della stima di impatto sul gettito per gli anni successivi al 2021 è inoltre frutto del rafforzamento del presidio antifrode nell'ambito dei controlli sui falsi esportatori abituali, attuato anche mediante l'assunzione di nuove unità di personale di cui al comma 4, nonché delle sinergie operative che saranno sviluppate dall'Agenzia delle entrate con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La stima effettuata tiene prudenzialmente conto, da un lato, del circoscritto ambito temporale dei controlli effettuati (aventi ad oggetto le sole lettere d'intento dei primi mesi del 2019 e del 2020, non considerando l'esistenza di eventuali lettere d'intento emesse nella restante parte del periodo d'imposta da ulteriori soggetti), dall'altro della concentrazione di lettere d'intento di rilevante ammontare in capo ad un numero limitato di soggetti.

Comma **1082** Per le finalità perseguite con la disposizione, l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata, per il biennio 2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono pari ad euro 1.240.000 per l'anno 2021 e ad euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2022 e sono stati quantificati secondo i seguenti criteri.

In base al proprio Regolamento di Amministrazione, l'Agenzia assume il contingente di 50 unità di terza area, posizione economica F1 solo dopo la frequenza ad un tirocinio teorico-pratico retribuito e previo superamento di un esame finale.

La durata del suddetto tirocinio è di sei mesi e se ne prevede l'inizio entro il primo semestre 2021, tenendo conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è, invece, prevista con decorrenza 1° gennaio 2022.

Gli oneri assunzionali sono, dunque, quantificati a partire dal costo annuo per un tirocinante, pari a euro 19.000, e da quello previsto per una unità da inquadrare in area terza, fascia retributiva F1, pari a euro 51.900 (importo comprensivo del trattamento accessorio e degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia).

La tabella seguente riporta il riepilogo degli oneri complessivi:

	2021	2022
Unità di personale da impiegare in tirocinio della durata di sei mesi	65	50 Area III-F1 (pro capite: euro 51.900, decorrenza assunzione: 1° gennaio 2022)
Spesa complessiva (in milioni di euro)	1.240.000	euro 2.600.000 (onere a regime)

Si precisa che al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tenere conto sia del calo di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

L'importo della spesa da sostenere per l'anno 2021 è dato dal costo di 65 tirocinanti da impiegare per sei mesi ed è pari a euro 1.240.000 (pro capite euro 19.000).

Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2022 a cui si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate.



**1084** Dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e h) del comma 1 non discendono minori  
**1085** entrate per l'Erario, trattandosi di disposizioni ordinamentali che mirano a semplificazioni degli oneri amministrativi e al rafforzamento della vigilanza sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta.

La lettera d) del medesimo comma prevede che l'imposta sui manufatti in plastica monouso non sia dovuta qualora il suo importo, per trimestre, sia inferiore o pari a 25 euro. L'incremento di tale soglia, attualmente pari a 10 euro, ha l'obiettivo di evitare che gli operatori possano incorrere in gravosi adempimenti amministrativi a fronte del versamento all'Erario di modestissime somme.

Con la lettera g) del predetto comma si intende ridurre, nel minimo e nel massimo, le sanzioni amministrative previste per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sui manufatti in plastica monouso.

Infine, con la lettera i) del comma 1 si prevede il differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 della data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta in argomento.

In relazione alle disposizioni di cui alle lettere d) e g), si evidenzia che la platea dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta è piuttosto limitata, essendo la stessa destinata a colpire principalmente i soggetti che operano a monte della catena produttiva (circa 1500 operatori). Pertanto, è ragionevole ipotizzare che l'incremento della soglia, da 10 a 25 euro per trimestre, non incida in maniera significativa sul versamento del tributo. Allo stesso tempo, si ritiene che la riduzione delle sanzioni amministrative non possa compromettere la tenuta del gettito, atteso che l'applicazione dell'imposta ad un numero ristretto di operatori consentirà all'Amministrazione finanziaria di poter esperire frequenti e più efficaci controlli. Tuttavia, ai fini della stima degli effetti finanziari, in assenza di dati puntuali, si ritiene che si possa, prudentemente ed in via forfetaria, ridurre la base imponibile dell'imposta, stimata in sede di esame della norma introduttiva dell'imposta, di un valore pari all'1 per cento.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria per tener conto anche del differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 della data di decorrenza dell'efficacia dell'imposta (lettera i), si stimano, in termini di cassa, i seguenti effetti finanziari.

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	-288,1	-5,2	-4,6	-4,0
IIDD	0,0	88,2	-36,2	0,7
IRAP	0,0	21,3	-9,4	0,2
Totale	-288,1	104,3	-50,2	-3,1

*In milioni di euro*

Il comma 2 è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, attualmente prevista in via sperimentale, dall'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, solo per l'anno 2021.

In merito, sotto il profilo strettamente finanziario, è ragionevole ipotizzare che tale disposizione possa ulteriormente erodere, a partire dal 1° luglio 2021, data a cui è stata differita l'entrata in vigore della norma sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), la base imponibile della predetta imposta, che non si applica alla plastica riciclata. La stima degli effetti sul gettito erariale è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai consumi di acqua e bibite analcoliche, condizionate in bottiglie di PET, contenuti nella pubblicazione Bevitalia-Beverfood 2017-2018 e, a partire da tali dati, si è stimato il peso



complessivo di plastica utilizzata nella produzione di tali bottiglie (211.844.000 kg). Si è poi ipotizzato che, per effetto della disposizione, si incrementi ulteriormente, rispetto alla percentuale prevista nella stima dell'imposta di consumo sui MACSI, la percentuale di PET riciclato contenuto nelle bottiglie, a discapito di quella dello stesso materiale vergine, di un ammontare pari al 10% per il 2021, al 30% nel 2022, al 50% nel 2023 e al 70% a partire dal 2024.

Quindi, sono stati stimati gli effetti di gettito come differenza tra quelli derivanti dal comma 2 della disposizione in esame, considerando che l'imposta sui MACSI si applica a partire dal 1° luglio 2021, e quelli che discendono dall'art. 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, considerando che l'imposta si applicava a partire dal 1° gennaio 2021.

Di seguito si riportano tali effetti finanziari differenziali, termini di cassa, ascrivibili all'introduzione del predetto comma 2.

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	6,3	-28,6	-47,7	-66,7
IIDD	0,0	-1,9	9,6	10,8
IRAP	0,0	-0,5	2,3	2,6
Totale	6,3	-31,0	-35,7	-53,3

*In milioni di euro*

Pertanto, la disposizione in esame comporta gli effetti complessivi di gettito di cassa riportati nella seguente tabella.

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	-281,8	-33,8	-52,3	-70,7
IIDD	0,0	86,3	-26,6	11,5
IRAP	0,0	20,8	-7,1	2,8
Totale	-281,8	73,3	-86,0	-56,4

*In milioni di euro*

- 1086** Comma 1 Le disposizioni contenute nella lettera a), b) e c) prevedono che sia obbligato al pagamento dell'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che effettui le cessioni delle predette bevande prodotte per suo conto dal fabbricante o dall' esercente l'impianto di condizionamento.

Con la lettera d), si intende attenuare le sanzioni previste per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sulle bevande edulcorate nonché per la tardiva presentazione della dichiarazione mensile in base alla quale è effettuato l'accertamento del predetto tributo.

Infine, con la lettera e), si differisce al **1° gennaio 2022** la data di decorrenza dell'efficacia dell'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.

Sotto il profilo strettamente finanziario, le disposizioni di cui alla lettera a), b), e c) non determinano effetti finanziari, limitandosi a individuare in modo più preciso i soggetti che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Si ritiene che anche la disposizione di cui alla lettera d) non determini effetti sul gettito del tributo, tenuto conto che la riduzione delle sanzioni non è tale da poter condizionare in maniera sostanziale il comportamento degli operatori sui quali l'Amministrazione finanziaria potrà comunque esperire frequenti ed efficaci controlli, essendo l'imposta destinata a colpire una platea limitata di soggetti che operano a monte della catena produttiva.



Diversamente, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, si stima che dal differimento dell'imposta dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, previsto dalla lettera e), derivino, in termini di cassa, i seguenti effetti di gettito.

	2021	2022	2023	2024	dal 2025
<b>Imposta di consumo</b>	-321,5	-29,2	0,0	0,0	0,0
<b>IRES</b>	0	49,3	-16,6	-1,9	0,0
<b>IRPEF</b>	0	49,3	-16,6	-1,9	0,0
<b>IRAP</b>	0	23,6	-8,8	-1,0	0,0
<b>Totale</b>	-321,5	93,0	-42,0	-4,8	0,0

*In milioni di euro*

- 1087** La disposizione, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di  
**1088** contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché  
**1089** ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, riconosce un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro, per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
- Il comma 1088, prevede che il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Sotto il profilo finanziario, la disposizione determina effetti negativi di gettito pari al limite di spesa previsto, ossia 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- 1090** Gli effetti finanziari sulla finanza pubblica sono determinati nell'importo massimo di euro 300 milioni per i quali è previsto il contributo a favore di AdeR nell'ipotesi di subentro nell'esercizio del servizio di riscossione sul territorio della regione Sicilia. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.
- 1091** L'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito con il Decreto Legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, ed esercita le attività dell'Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'ente svolge, inoltre, attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali per le amministrazioni locali. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assicurata dalle ordinarie forme di remunerazione definite principalmente nell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999.
- La situazione di equilibrio economico dell'Ente è significativamente compromessa dalle



misure di sostegno ai cittadini e alle imprese introdotte da numerosi provvedimenti legislativi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che - in materia di riscossione - hanno previsto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.

La quantificazione dell'impatto economico delle citate misure nel bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione, è stato calcolato considerando i seguenti aspetti che vanno ad incidere sui ricavi dell'ente:

1. riduzione degli incassi derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione, per lo slittamento delle rate mensili, e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
2. riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, conseguente la significativa contrazione in termini numerici di tali azioni per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
3. riduzione dei carichi consegnati agli agenti della riscossione da parte degli enti impositori e conseguente contrazione del numero di cartelle notificate e dei relativi diritti;
4. riduzione del numero complessivo delle cartelle di pagamento notificate per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento, e conseguente contrazione dei relativi diritti;
5. differimento e riduzione dei versamenti effettuati attraverso le distinte di versamento F23 e conseguente contrazione dei relativi compensi.

Con riguardo alla struttura dei costi di gestione per lo svolgimento del servizio nazionale di riscossione, occorre considerare che la relazione tecnica del Decreto Legislativo n. 159 del 2015 stimava in 882 milioni di euro annuali il fabbisogno per la spesa di funzionamento; nel biennio 2021-2022, in ragione delle maggiori spese dovute principalmente al recupero delle attività di notifica interrotte per buona parte del 2020 in forza della sospensione delle attività e alle spese straordinarie previste dalle disposizioni normative vigenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei contribuenti dal contagio Covid-19, si prevede che tale fabbisogno possa subire un incremento nella misura del 10%.

Poiché Agenzia delle entrate-Riscossione non beneficia di alcun trasferimento di fondi statali finalizzato alla copertura dei costi d'esercizio, si rende necessario rivedere, incrementandolo di ulteriori 150 milioni di euro, lo stanziamento per il triennio 2020-2022 di 300 milioni di euro previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come modificato dall'art. 155 del Decreto Rilancio, nel presupposto di una ripresa delle attività di riscossione a partire dal 1° settembre 2020. Ciò affinché possa essere assicurato il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione oltre che per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Secondo le stime effettuate, l'impatto nel bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione dei provvedimenti normativi introdotti, determinano una significativa perdita quantificata fino a circa 300 milioni di euro per il 2020, a circa 112 milioni di euro per l'anno 2021 e a circa 38 milioni di euro per il 2022.

L'equilibrio dei conti viene assicurato per il triennio 2020-2022 attraverso l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sulle somme disponibili nei propri bilanci, e nei limiti delle somme necessarie al raggiungimento del pareggio di bilancio dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, di un contributo in conto esercizio per il triennio 2020-2022, definito nel suo importo massimo complessivo di 450 milioni di euro di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022. La parte eventualmente non fruita di contributo previsto per l'anno 2020, determina la quota erogabile incrementale per





il successivo 2021 e parimenti per il 2022, per neutralizzare eventuali impatti di trascinamento delle misure adottate per l'emergenza in atto, incluso lo smaltimento delle attività sospese nel corso del 2020.

Il contributo così determinato verrà corrisposto al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, e segnatamente degli aggi e degli oneri di riscossione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, in conseguenza del contesto macroeconomico nazionale e internazionale venutosi a determinare per l'emergenza economica conseguente alle misure di lockdown, intraprese per contrastare la diffusione del contagio da COVID19.

Detto contributo dovrà essere corrisposto da Agenzia delle Entrate, utilizzando i fondi accantonati in bilancio 2019 a titolo di contributo a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e non erogati, (di cui al previgente all'art. 1, commi 326, 327 e 328 della legge 145/2018), l'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 nel limite di 200 milioni, in deroga all'art. 1, comma 358, della Legge n. 244 del 2007 che ne prevede il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e le risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.

- 1092** La disposizione proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 della legge n. 160/2019 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure minime previste dal comma 807 della stessa legge di bilancio prevedendo nuove misure per i soggetti che svolgono unicamente attività propedeutiche alla riscossione nei comuni fino a 100.000 abitanti. Alla disposizione non si ascrivono effetti.
- 1093**
- 1094** La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione prevista dall'art. 35 del D.L. 28 settembre 2018 n. 109, relativa ai termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.  
L'impatto della proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, stimata analizzando il flusso di riscossione storicamente registrato nei comuni coinvolti, determina un effetto negativo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla riscossione a mezzo ruolo delle entrate erariali.
- 1095** Commi **1095** e **1096**: trattasi di norme procedurali che non producono effetti finanziari.
- 1096** Comma **1097**: la disposizione, chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- 1097** Sotto il profilo finanziario, anche data la natura interpretativa della disposizione, la stessa non determina effetti finanziari.
- 1098** Comma **1098** Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021
- 1099**
- 1100** Comma **1099** Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020  
Comma **1100** La disposizione interviene all'articolo 120 del DL 34/2020 riducendo lo stanziamento previsto da 2 miliardi a 1 miliardo di euro nel 2021. Tale intervento rappresenta un adeguamento dello stanziamento previsto in Bilancio all'effettivo tiraggio del credito in esame. In particolare, dai dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate risulta, al 13 novembre 2020, un numero di istanze di richiesta dell'agevolazione per un ammontare di



alcune decine di milioni di euro. Pertanto, si ritiene ancora prudentiale dimezzare lo stanziamento prevedendo un miliardo di euro per il 2021, con una minore spesa per il 2021 di un miliardo di euro.

- 1101** È possibile stimare un effetto positivo sul gettito pari a circa euro 3.115.000,00, per effetto della commissione pagata dai contribuenti per gli accordi bilaterali. Tale stima è stata effettuata assumendo come riferimento il numero di istanze di accordi preventivi bilaterali/multilaterali e di istanze di rinnovo degli accordi bilaterali presentate nel 2019. In particolare, le istanze di accordi preventivi bilaterali/multilaterali presentate nel 2019 sono state n. 67, di cui n. 57 relative a contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo superiore a euro 750.000.000, alle quali si applica una *fee* di euro 50.000, n. 3 relative a contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo compreso tra euro 100.000.000 e euro 750.000.000, alle quali si applica una *fee* di euro 30.000, e n. 7 riferibili a rinnovi presentati da contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo superiore a euro 750.000.000, ai quali si applica una *fee* di euro 25.000.
- 1102** La disposizione non comporta effetti sul gettito trattandosi di norme di semplificazione.
- 1103** Le disposizioni non determinano impatti sul gettito. La modifica normativa prevede un leggero rialzo delle sanzioni a partire dalle operazioni effettuate nell'anno 2022. Trattandosi
- 1104** di norme di semplificazioni, l'effetto positivo sul gettito sarebbe comunque trascurabile e di difficile quantificazione, per cui non viene stimato.
- 1105** La disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- 1106** La disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- 1107** Trattasi di norma procedurale che non determina effetti per la finanza pubblica.
- 1108** Comma **1108** La disposizione prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto. Alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del carattere chiarificatorio.
- 1109** La proposta normativa è finalizzata a modificare il regime sanzionatorio previsto
- 1110** dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al fine di renderlo più coerente
- 1111** con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione
- 1112** della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare, le
- 1113** modifiche mirano a garantire un livello diversificato della sanzione a seconda se la
- 1114** violazione consiste nella mancata memorizzazione ovvero nella mancata o tardiva
- 1115** trasmissione dei dati dei corrispettivi. Dalla stessa non derivano impatti sul gettito.
- I commi 1112-1113 modificano l'articolo 12, comma 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, specificando le casistiche in cui si applicano le sanzioni di cui ai periodi precedenti agli stessi commi modificati. Dalla stessa non derivano impatti sul gettito.**



- 1116** La disposizione in esame prevede, al comma 1116, la proroga all'anno 2021  
**1117** dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma del 2012 e situati nei  
**1118** comuni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto interessati dai predetti eventi. Per la  
**1119** Regione Emilia Romagna si fa riferimento ai comuni indicati dall'articolo 2-bis, comma 44, del D.L. n. 148/2017, evidenziando altresì che a legislazione vigente l'agevolazione termina nell'anno 2020.

Sulla base dei dati acquisiti dalle strutture commissariali ai fini del ristoro compensativo delle mancate entrate IMU fino all'anno 2020 e ipotizzando una progressiva riduzione dei fabbricati inagibili in linea con quanto osservato in media nelle annualità precedenti, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2021 pari a 11,6 milioni di euro, di cui 9,3 milioni a titolo di quota comune e 2,3 milioni di euro a titolo di quota Stato.

Il comma 1118 della disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021 l'esenzione IMU per gli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma 2016.

Sulla base degli ultimi dati utilizzati per il ristoro ai comuni dell'esenzione 2020, si stimano minori entrate su base annua, per l'anno 2021, pari a 21,1 milioni di euro (19,8 quota comune e 1,3 quota Stato).

Pertanto, nel complesso la norma in esame genera effetti finanziari negativi per l'anno 2021 pari a 32,7 milioni di euro, riportati nella Tabella seguente:

	IMU quota Stato	IMU quota comune	Totale IMU
IMU Sisma 2012 (comma 1116)	2,3	9,3	11,6
IMU Sisma 2016 (comma 1118)	1,3	19,8	21,1
<b>Totale</b>	<b>3,6</b>	<b>29,1</b>	<b>32,7</b>

*milioni di euro*

- 1120** La disposizione abroga l'articolo 25-novies del D.L. 119/2018, che ha introdotto un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che l'abrogazione della disposizione non determina effetti in quanto già in sede di predisposizione delle previsioni delle entrate elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF per gli anni 2020-2023 si è tenuto conto dell'accertata impossibilità tecnica di adozione dei relativi provvedimenti attuativi.
- 1121** La disposizione inserisce la società "Sport e Salute S.p.a." nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 917/1986) in modo da armonizzare la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145/2018, articolo 1, commi 629 e seguenti e del conseguente riordino delle competenze della Società. Sotto il profilo finanziario la disposizione non determina effetti di gettito, trattandosi di una disposizione chiarificatrice.
- 1122** La disposizione prevede la riproposizione della rideterminazione del costo di acquisto  
**1123** dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati per i beni posseduti al 1° gennaio 2021. Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, conseguenti alla proroga ai beni posseduti al 1° gennaio 2021, deve essere considerata la precedente proroga ai beni posseduti al 1° luglio 2020 introdotta dall'articolo 137 del DL 34/2020. Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020, considerando che i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di



adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote, l'ulteriore estensione di sei mesi (dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021) potrebbe interessare valori in linea con quanto già indicato nella relazione tecnica originaria del DL 34/2020.

Nella stima si teneva conto del breve lasso temporale e della elevata probabilità di una riduzione dei valori di mercato in conseguenza della crisi Covid19.

Si stima pertanto un gettito conseguente alla proroga, considerando la rateizzazione vigente, di circa 205,9 milioni di euro nel 2021 e di 113,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; dal 2024 e fino al 2029 si registrerà una perdita di circa 37 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

	2021	2022	2023	Dal 2024 al 2029	Dal 2030
Effetti finanziari	+205,9	+113,3	+113,3	-37	0

*Milioni di euro*

- 1124 Nella logica di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale sui prodotti del comparto del  
1125 fumo, le proposte normative si collocano in un quadro anche di riallineamento del peso fiscale sui rispettivi prodotti e nel rafforzamento degli strumenti di contrasto agli illeciti.

Per i prodotti liquidi da inalazione l'imposta di consumo attuale è pari, rispettivamente per i liquidi con o senza nicotina, al 10 e al 5% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette e all'equivalenza di consumo. L'imposta di consumo unitaria vigente per millilitro è conseguentemente pari a 0,084844 e 0,042422 per millilitro. Le quantità stimate al 2020 sono di circa 144 milioni di millilitri per quelli con nicotina e 44,5 milioni per quelli senza. L'imposta di consumo stimata per il 2020 è pari a 14 mln/€ (12 mln/€ per i liquidi con nicotina e circa 2 mln/€ per quelli sprovvisti). La misura proposta comporta, sia per i liquidi contenenti nicotina che per quelli non contenenti nicotina, l'aumento di cinque punti percentuali rispetto all'imposta di consumo attuale a partire dal 2021 per ciascun anno fino al 2023. Stimando la stabilità delle quantità vendute si può ipotizzare un aumento del gettito per il triennio considerato, rispetto all'anno in corso, in misura pari a 8 mln/€ per il 2021 (rispettivamente 6,1 mln/€ per i prodotti con nicotina e 1,9 mln/€ per quelli senza), a 16 mln/€ dal 2022 (rispettivamente 12,2 mln/€ con nicotina e 3,8 mln/€ senza nicotina) e a 24 mln/€ dal 2023 (rispettivamente 18,3 mln/€ con nicotina e 5,7 mln/€ senza nicotina).

La previsione inoltre di meccanismi di avvertenza sui confezionamenti e di contrassegni di legittimazione scoraggerebbe il commercio illecito di tali prodotti permettendo controlli mirati e maggiore facilità nell'identificazione dei prodotti di provenienza illecita, prevedendo inoltre una sanzione idonea ai comportamenti della specie.

Agli stessi fini di deterrenza si giustificano le modifiche di cui all'articolo 21 del D.lgs. 6/2016.

Le nuove norme a presidio del corretto assolvimento degli obblighi di legge consentono il mantenimento degli attuali volumi di prodotto pur in presenza degli aumenti di aliquota previsti dalla norma in esame.

Difatti, in un mercato nel quale i volumi che sfuggono a tassazione sono molto elevati, l'ammontare minore di prelievo sul singolo prodotto è adeguatamente compensato con le maggiori quantità attratte ad imposizione.

Pertanto si ritiene di ascrivere effetti positivi di gettito alla disposizione in esame.



Per i liquidi da inalazione nei primi sei mesi del 2020 l'imposta dichiarata è di circa 8 mln/€ (16 mln/€ annui). In tale settore, nel quale è particolarmente elevata l'evasione, stimabile anche intorno al 80 %, le misure proposte possono consentire un recupero su base annua quantificabile in circa 12,8 mln/€.

A ciò si aggiunga il volume di evasione dell'imposta di consumo derivante da traffico transfrontaliero, recuperabile dalle misure proposte, che si attesta su 10 mln/€ per anno.

Il totale che si presume di recuperare dalle misure di contrasto agli illeciti è pari a circa 22,8 mln/€ a decorrere dal 2021.

Le misure proposte comportano complessivamente maggiori entrate stimate in 30,8 mln/€ per il 2021, 38,8 mln/€ per il 2022 e 46,8 mln/€ a decorrere dal 2023.

- 1126 Nella logica di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale sui prodotti del comparto del fumo, le proposte normative si collocano in un quadro anche di riallineamento del peso fiscale sui rispettivi prodotti e nel rafforzamento degli strumenti di contrasto agli illeciti.

Per i tabacchi da inalazione senza combustione l'accisa attuale è pari al venticinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale. La misura proposta comporta l'aumento percentuale di cinque punti a partire dal 2021 per ciascun anno fino al 2023. Rispetto al 2020 l'aumento è di 5 punti nel 2021, di 10 punti nel 2022 e di 15 punti dal 2023.

Per il 2019 l'accisa riscossa è di € 119 mln/€, mentre per il 2020 la stima dell'accisa da riscuotere è pari, trattandosi di un settore con trend fortemente crescente, a 229 mln/€; tanto si desume dalla quantità immessa in consumo fino al 30 settembre 2020, pari a 3,9 mln/kg, a fronte di una quantità di circa 2,25 mln/kg del medesimo periodo dell'anno precedente, con un trend di poco superiore al 75%.

A quantità immesse in consumo invariate rispetto all'anno corrente, si stimano maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esame ammontanti a 46 mln/€ per il 2021 (aliquota 30%), 92 mln/€ per il 2022 (aliquota 35%) e 138 mln/€ a decorrere dal 2023 (aliquota 40%).

- 1127 La disposizione prevede un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia.

In particolare fa riferimento alle caratteristiche dei soggetti beneficiari (art. 2) delle agevolazioni fiscali (art. 3) relative ai cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto senza interruzione per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-laurea, vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

La disposizione è diretta a chiarire che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero. Sotto il profilo finanziario, sulla base degli elementi in possesso ed in via prudenziale si stima un onere in termini di minori entrate derivante dalla disposizione valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2021.



**1128** Le disposizioni recate dall'articolo costituiscono il naturale complemento delle norme  
**1129** contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo rubricato "Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti". Gli effetti finanziari recate dalle norme in esame sono già considerati nel maggior gettito stimato riveniente dal citato articolo "Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti".

**1130** La disposizione recata dal comma **1130** non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie  
**1131** spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le  
**1132** risorse umane e materiali esistenti.

**1133** In relazione a quanto previsto al comma **1130**, considerando che attualmente sono operative 195 concessioni, ad invarianza di costo per il canone mensile di proroga delle concessioni, è possibile stimare dalla proroga una entrata, per l'anno 2021 pari a euro 13.162.500 (euro 7.500 x 9 mesi = euro 67.500 x 195 concessioni = euro 13.162.500), per l'anno 2022 pari a euro 17.550.000 (euro 7.500 x 12 mesi = euro 90.000 x 195 concessioni = euro 17.550.000) e per l'anno 2023 pari a euro 4.387.500 (euro 7.500 x 3 mesi = euro 22.500 x 195 concessioni = euro 4.387.500).

Dalla proposta normativa inserita nel comma 2 deriverebbe una minore entrata nel primo semestre del 2021 pari a euro 5.499.000, calcolata sottraendo all'importo del canone mensile relativo al primo semestre dell'anno pari a euro 8.775.000 (euro 7.500 x 6 mesi = 45.000 x 195 concessioni = 8.775.000) la somma di euro 3.276.000 quale totale delle entrate, per il citato semestre, calcolate avendo a riferimento la somma di 2.800 euro mensili (euro 2.800 x 6 mesi = 16.800 x 195 concessioni = euro 3.276.000).

Dalla proposta normativa inserita nel comma **1132** deriverebbe un aumento delle entrate erariali per il secondo semestre del 2021 pari a euro 1.833.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 6 mesi = 1.833.000) e per il 2022 pari a euro 3.666.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 12 mesi = 3.666.000).

Tanto premesso, dalla proposta normativa deriverebbero, in totale, i seguenti incrementi di entrata, distinti per anno:

- 2021: euro 9.496.500;
- 2022: euro 21.216.000;
- 2023: euro 4.387.500.

**Il comma 1133 specifica che la prima delle rate di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.**

**1134** Viene prevista l'istituzione di un Fondo denominato: "Fondo contro le discriminazioni  
**1135** e la violenza di genere" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  
**1136** finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del  
**1137** Consiglio dei ministri. La dotazione del Fondo è di 2 milioni di euro per ciascuno degli  
**1138** anni 2021, 2022 e 2023 ed è destinato a finanziare le associazioni del Terzo settore che  
**1139** operano nell'ambito della promozione della libertà femminile e di genere e delle attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

Con riferimento allo stanziamento previsto di 2 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si rileva che le associazioni che svolgono, in senso stretto, attività per le pari opportunità e parità di genere sono, in Italia, circa 60, mentre le associazioni che svolgono attività di contrasto alla violenza domestica sono circa 170. Le associazioni iscritte al registro previsto dall'art. 6 del dlgs 215/2003 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni) sono circa 400. In questo numero sono da ricomprendere parte (non tutte) delle associazioni



**LGBT che sono 66 e della piattaforma ROM che sono circa 79.**

**Si stima, pertanto, che le associazioni che potrebbero rientrare nell'ambito del finanziamento ivi previsto siano circa 300. Se si aggiungono quelle iscritte nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, si rilevano un totale di circa 700 associazioni potenzialmente beneficiarie.**

- 1140** La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, siano determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.
- 1141** La disposizione dispone che il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 21.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 316.700.693 euro per l'anno 2022, di 154.080.507 euro per l'anno 2023, di 143.777.149 euro per l'anno 2024, di 152.364.913 euro per l'anno 2025, di 103.649.310 euro per l'anno 2026, di 118.480.239 euro per l'anno 2027, di 119.297.596 euro per l'anno 2028, di 128.321.274 euro per l'anno 2029, di 169.441.162 euro per l'anno 2030, di 250.741.162 euro per l'anno 2031, di 249.301.162 euro per l'anno 2032, di 140.121.162 euro per l'anno 2033, di 177.901.162 euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 e di 220.101.162 euro annui a decorrere dall'anno 2036.
- 1142** Comma 1142 La norma prevede che per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, siano disposti diversi interventi.  
Alla lettera a) del comma si prevede di incrementare la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Stante la natura rotativa del predetto fondo, il suo ulteriore rifinanziamento non ha impatto sull'indebitamento netto, ma solo in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare.  
La lettera b) estende al 2021 la possibilità di erogare finanziamenti a fondo perduto, parallelamente ai crediti agevolati concessi a valere sul fondo 394/81. In base all'articolo 72, comma 1, lettera d), del DL n. 18/2020, i finanziamenti a fondo perduto possono essere concessi solo congiuntamente ad un credito agevolato e nei limiti del 50% dell'importo del credito stesso. La norma prevede un'autorizzazione di spesa di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare.  
La lettera c) estende di 6 mesi (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) l'esenzione dalla garanzia per i finanziamenti sul fondo di cui alla legge 394 del 1981, quale ulteriore misura di sostegno al sistema Paese. La norma ha carattere ordinamentale, in quanto all'esenzione dalla garanzia non consegue un incremento delle disponibilità del fondo rotativo, che restano il tetto di spesa delle operazioni di credito agevolato previste dal predetto fondo di cui alla legge n. 394 del 1981.
- 1143** La misura massima, stabilita dai commi 496 e 497 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'erogazione dell'anticipo dell'indennizzo del FIR deliberato dalla Commissione tecnica a favore degli aventi diritto, viene incrementato dal 40 per cento al 100 per cento. Ciò sempre subordinatamente alla considerazione da parte della Commissione tecnica del FIR della capienza del Fondo in rapporto al numero e al valore e alle altre caratteristiche rilevanti delle domande di indennizzo pervenute, al



fine di assicurare che sia rispettato il principio di parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati, anche negli scenari più avversi e statisticamente improbabili.

Si tratta di un aumento della quota di acconto dell'indennizzo approvato rispetto al piano di riparto finale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la Commissione tecnica dovrà comunque rispettare i limiti della dotazione finanziaria del FIR prevista dalla legge.

- 1144 Le disposizioni dei commi da 1144 a 1149 sono volte a valorizzare le tradizioni  
1145 enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali  
1146 italiane e a contrastare le suddette pratiche di Italian Sounding. Con decreto del  
1147 Ministro dello sviluppo economico, di concerto, con i Ministri degli affari esteri,  
1148 dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, vengono  
1149 adottate le disposizioni attuative, volte, tra l'altro, a favorire la creazione di istituti  
professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione e a costituire ed aggiornare  
la banca dati della ristorazione italiana all'estero. È, infine, previsto che l'attività di  
promozione dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana sia  
effettuata, nei paesi esteri, dagli Uffici dell'ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio  
italiane all'estero e da altri soggetti, pubblici e privati, specificamente abilitati allo  
svolgimento di tale attività.  
Per l'attuazione della norma è autorizzata la spesa di un 1 milione di euro per ciascuno  
degli anni 2021, 2022 e 2023.

- 1150 Prevede che la presente legge sia applicabile alle regioni a statuto speciale e alle  
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le  
relative norme di attuazione.  
La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.





## **PARTE II**

### **Sezione II**



### I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente<sup>2</sup>

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

#### **Entrate**

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2021 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

<sup>2</sup> Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 13 della Ragioneria generale dello Stato del 27 maggio 2020, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 e Budget per il triennio 2021-2023 nonché le proposte per la manovra 2021.



con riferimento agli anni successivi

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2021-2023 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2020.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2020. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

### Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2020 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi<sup>3</sup>), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le

<sup>3</sup> Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90/2016.



informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2020 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2020 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge<sup>4</sup> ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

<sup>4</sup> Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).



- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del

---

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 196/2009, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità<sup>5</sup> di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti<sup>6</sup>. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, non impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reinscrizione nella competenza degli esercizi successivi. Tale facoltà è stata estesa, limitatamente agli anni 2019-2021, anche alle spese annuali e pluriennali a carattere permanente, ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 32 del 2019.

#### **Modifiche apportate alle previsioni a legislazione vigente dai provvedimenti adottati per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Al fine di adeguare tempestivamente gli stanziamenti di bilancio 2021/2023 alla legislazione vigente, si è reso necessario apportare alla stessa le modifiche conseguenti alle variazioni introdotte,

<sup>5</sup> Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

<sup>6</sup> L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reinscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



a decorrere dall'anno 2021, dai provvedimenti che sono stati adottati per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati o perfezionati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio. In particolare si tratta dei seguenti provvedimenti:

- Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
- Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;
- Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157.

Di seguito l'illustrazione degli effetti finanziari relativi a ciascun provvedimento.

**Effetti finanziari delle misure introdotte dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.**

Sono state inserite nella legislazione vigente le variazioni introdotte a decorrere dall'anno 2021 dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 la quale, in sede di conversione, ha emendato il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", i cui effetti originari sono stati già considerati nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Inoltre, per motivi di somma urgenza legati alle esigenze del comparto scuola, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze era stata data precedentemente attuazione, tra l'altro, alle misure relative agli anni 2021 e 2022 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, inserito in sede di conversione, e pertanto gli effetti di tali misure non sono ricompresi nella tabella che segue.

Riepilogo effetti della L. 126/2020 (milioni di euro)

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE	-25,61	-3,30	1,30
TOTALE SPESE	-35,61	0,80	-3,40
TOTALE GENERALE ARTICOLATO	10,00	-4,10	4,70

L'inserimento nella LV delle misure del provvedimento, come si evince dalla tabella, ha determinato variazioni contabili che comportano un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari a 10 milioni di euro nel 2021, un peggioramento pari a 4,10 milioni di euro nel 2022 e di nuovo un miglioramento pari a 4,70 milioni di euro nel 2023 a seguito dell'effetto combinato di disposizioni con effetti finanziari negativi e disposizioni con effetti finanziari di segno positivo.

**Effetti finanziari delle misure introdotte dal Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.**

Sono state inserite nella legislazione vigente le variazioni introdotte a decorrere dall'anno 2021 dal Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la



continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.”

Riepilogo effetti del DL 125/2020 come convertito in L.159/2020 (milioni di euro)

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	-0,01	-43,71	-29,11
TOTALE GENERALE ARTICOLATO	0,01	43,71	29,11

L’inserimento nella LV delle misure del provvedimento, ha determinato variazioni contabili che comportano un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari a 0,01 milioni di euro nel 2021, 43,71 milioni di euro nel 2022 e 29,11 milioni di euro nel 2023. Si consideri che si tratta di disposizioni con effetti finanziari di segno positivo sia per le entrate che per le spese.

#### **Effetti finanziari delle misure introdotte dal Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ristori).**

Sono state inserite nella legislazione vigente le variazioni introdotte a decorrere dall’anno 2021 dal Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Riepilogo effetti della DL 137/2020 (milioni di euro)

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE	376,00	-286,50	53,80
TOTALE SPESE	100,20	-286,50	50,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO	275,80	0,00	3,80

L’inserimento nella LV delle misure del provvedimento, ha determinato variazioni contabili che comportano un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari a 275,80 milioni di euro nel 2021, un saldo neutro nel 2022 ed un miglioramento pari a 3,80 milioni di euro nel 2023, a seguito dell’effetto combinato di disposizioni con effetti finanziari negativi e disposizioni con effetti finanziari di segno positivo.

#### **Effetti finanziari delle misure introdotte dal Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori bis)**

Sono state inserite nella legislazione vigente le variazioni introdotte a decorrere dall’anno 2021 dal Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Riepilogo effetti della DL 149/2020 (milioni di euro)

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE	562,70	-1,00	0,40
TOTALE SPESE	548,89	-1,00	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO	13,81	0,00	0,40

L’inserimento nella LV delle misure del provvedimento, ha determinato variazioni contabili che comportano un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari a 13,81 milioni di euro nel 2021, un saldo neutro nel 2022 ed un miglioramento pari a 0,40 milioni di euro nel 2023, a seguito





dell'effetto combinato di disposizioni con effetti finanziari negativi e disposizioni con effetti finanziari di segno positivo.

**Effetti finanziari delle misure introdotte dal Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (Ristori ter).**

Sono state inserite nella legislazione vigente le variazioni introdotte per l'anno 2021 dal Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Riepilogo effetti della DL 154/2020 (milioni di euro)

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE	212,30	0,00	0,00
TOTALE SPESE	212,30	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO	0,00	0,00	0,00

L'inserimento nella LV delle misure del provvedimento, ha determinato variazioni contabili per l'anno 2021 che comportano un saldo neutro. Negli anni dal 2022 al 2024 il provvedimento in questione non ha avuto effetti, mentre ha determinato effetti, sempre a saldo zero, nel 2025 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Effetti finanziari delle misure introdotte dal Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (Ristori quater).**

Sono state inserite nella legislazione vigente le variazioni introdotte a decorrere dall'anno 2021 dal Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Riepilogo effetti della DL 157/2020 (milioni di euro)

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE	4.678,00	-0,60	0,20
TOTALE SPESE	4.425,38	-0,60	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO	252,62	0,00	0,20

L'inserimento nella LV delle misure del provvedimento, ha determinato variazioni contabili che comportano un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari a 252,62 milioni di euro nel 2021, un saldo neutro nel 2022 ed un miglioramento pari a 0,20 milioni di euro nel 2023, a seguito dell'effetto combinato di disposizioni con effetti finanziari negativi e disposizioni con effetti finanziari di segno positivo.

**Effetti complessivi**

Di seguito la tabella riepiloga gli effetti complessivi dei provvedimenti sopra menzionati inseriti nella legislazione vigente (milioni di euro)

	2021	2022	2023
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.803,39	- 291,40	55,70
TOTALE GENERALE SPESE	5.251,15	- 331,01	17,49
TOTALE GENERALE EFFETTI	552,24	39,61	38,21



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le variazioni contabili comportano complessivamente un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari ad euro 552,24 milioni nel 2021, 39,61 milioni nel 2022 e 38,21 milioni nel 2023 a seguito dell'effetto combinato di disposizioni con effetti finanziari negativi e disposizioni con effetti finanziari di segno positivo.

La tabella seguente espone la composizione delle entrate (milioni di euro)

	2021	2022	2023
Tributarie	5.786,80	- 291,40	55,70
Extra-Tributarie	16,59	-	-
Totale generale entrate	5.803,39	- 291,40	55,70

La tabella seguente espone la composizione delle spese distinta per stato di previsione, titoli e categorie (milioni di euro)

AMMINISTRAZIONE	TITOLO	CATEGORIA	CP 2021	CP 2022	CP 2023
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	TITOLO I - SPESE CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	70,00	0,00	0,00
		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-1.535,01	-47,61	-29,11
MINISTERO DELLA DIFESA	TITOLO I - SPESE CORRENTI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0,44	0,00	0,00
MINISTERO DELLA SALUTE	TITOLO I - SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6,62	0,00	0,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	TITOLO I - SPESE CORRENTI	CONSUMI INTERMEDI	3,00	0,00	0,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	300,00	0,00	0,00
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	TITOLO I - SPESE CORRENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,50	1,50	0,00
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,50	0,00	0,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	TITOLO I - SPESE CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	200,25	0,00	0,00
		ALTRE USCITE CORRENTI	6.185,99	-300,95	34,20
		TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	292,00	0,00	0,00
		TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	207,20	0,00	0,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-624,40	8,20	5,30
		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-29,53	0,00	0,00
		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7,10	7,10	7,10
MINISTERO DELL'INTERNO	TITOLO I - SPESE CORRENTI	CONSUMI INTERMEDI	32,09	0,00	0,00
		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-24,60	0,00	0,00
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	TITOLO I - SPESE CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18,00	0,00	0,00
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	TITOLO I - SPESE CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	140,25	0,00	0,00
		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,75	0,75	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>5.251,15</b>	<b>-331,01</b>	<b>17,49</b>

### Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e



dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009.

In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 (inglobando, sostanzialmente, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, ed E della legge di stabilità prima della riforma).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno, delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009). Allo stesso modo, il prospetto non comprende le variazioni alla legislazione vigente apportate con i provvedimenti di cui al precedente paragrafo anch'essi afferenti all'aggiornamento della legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio con l'esclusione dei definanziamenti di sola cassa che hanno riguardato il *Fondo sviluppo e coesione* per gli anni 2022 e 2023 per complessivi 2.000 milioni di euro, ed il *Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente*, di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale è stato ridotto per l'importo di 0,64 milioni di euro per l'anno 2021 e per l'importo di 1,34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per tenere conto degli oneri in termini di indebitamento netto relativi al Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA, inseriti nella Sez. I della legge di bilancio.

Inoltre, nei prospetti relativi ai rifinanziamenti e ai definanziamenti sono state apportate ulteriori modifiche per rappresentare l'avvenuta approvazione degli emendamenti 209.2, 12.0106, Tab.A.10 e Tab.2.1 i cui effetti sono stati recepiti nella nota di variazione alla Sezione II.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2024 AL 2035)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Operai forestali a tempo determinato	DIFESA	c			1.500.000	19.500.000	18.000.000	2023	Permanente
Missioni internazionali di pace	MEF	c	800.000.000	750.000.000	500.000.000	2.050.000.000	-	2021	2023
Contributo scuole paritarie per alunni disabili	ISTRUZIONE	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	60.000.000	2021	2026
Fondo crisi di impresa	MISE	k	250.000.000	100.000.000	100.000.000	1.650.000.000	1.200.000.000	2021	2035
Fondo attuazione Direttive UE	MEF	c	50.000.000	50.000.000	50.000.000	750.000.000	600.000.000	2021	Permanente
Celebrazioni a carattere nazionale	MEF	c	400.000			400.000	-	2021	2021
Ospedale pediatrico Bambin Gesù	MEF	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	-	2021	2023
Società Dante Alighieri	MAECI	c	200.000			200.000	-	2021	2021
Centro Euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici	MUR	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2021	2023
Manutenzione Basilica di San Francesco in Assisi	MIBACT	c	500.000			500.000	-	2021	2021
Manutenzione del sistema MOSE	MIT	c	-	23.000.000	23.000.000	362.000.000	316.000.000	2022	Permanente
Funzionamento Autorità di gestione del MOSE	MIT	c	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45.000.000	36.000.000	2021	Permanente
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)	MEF	c		350.000.000	100.000.000	450.000.000	-	2022	2023
Promozione lingua e cultura italiana all'estero	MAECI	c	32.000.000	47.000.000	51.000.000	742.000.000	612.000.000	2021	Permanente
Servizio civile nazionale	MEF	c	200.000.000	200.000.000		400.000.000	-	2021	2022
Fondo per innovazione tecnologica e la digitalizzazione	MEF	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	750.000.000	600.000.000	2021	Permanente
Fondo sviluppo isole minori	MEF	k	10.000.000	20.000.000		30.000.000	-	2021	2022
Fondo nazionale montagna	MEF	k	10.000.000	20.000.000		30.000.000	-	2021	2022
Fondo valorizzazione aree svantaggiate confinanti con RSS	MEF	c	4.000.000	24.000.000		28.000.000	-	2021	2022
Fondo esigenze indifferibili	MEF	c	50.000.000			50.000.000	-	2021	2021
Potenziamento della lotta attiva agli incendi boschivi	MEF	k	1.800.000			1.800.000	-	2021	2021
Volontari emergenze Protezione Civile	MEF	k	5.000.000			5.000.000	-	2021	2021
Meccanismo di protezione civile dell'UE	MEF	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2021	2023
Fondo assistenza disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi	LAVORO	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	300.000.000	240.000.000	2021	Permanente
Fondo per le non autosufficienze	LAVORO	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2021	Permanente
Fondo solidarietà nazionale - incentivi assicurativi	MIPAAF	k	25.000.000	15.000.000	20.000.000	60.000.000	-	2021	2023
Fondo solidarietà nazionale della pesca	MIPAAF	c	6.000.000	4.000.000	4.000.000	14.000.000	-	2021	2023
Piano triennale per la pesca - parte corrente	MIPAAF	c	5.710.000			5.710.000	-	2021	2021
Piano triennale per la pesca - conto capitale	MIPAAF	k	1.290.000			1.290.000	-	2021	2021
Contributi ad Enti ed Istituti culturali	MIBACT	c	17.000.000	17.000.000	17.000.000	255.000.000	204.000.000	2021	Permanente
Contributi a biblioteche e altri istituti	MIBACT	c	5.662.000	5.662.000	5.662.000	84.930.000	67.944.000	2021	Permanente
Piano per l'arte contemporanea	MIBACT	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	75.000.000	60.000.000	2021	Permanente
Salvaguardia, restauro e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici	MIBACT	c	7.000.000	10.000.000		17.000.000	-	2021	2022
Fondo unico per lo spettacolo - parte corrente	MIBACT	c	49.195.012	49.195.012	49.195.012	737.925.180	590.340.144	2021	Permanente
Fondo unico per lo spettacolo - conto capitale	MIBACT	k	804.988	804.988	804.988	12.074.820	9.659.856	2022	Permanente
Funzionamento Istituti Museali	MIBACT	c	25.000.000	20.000.000		45.000.000	-	2021	2022
Fondazione libri italiani accessibili LIA	MIBACT	c	200.000	200.000		400.000	-	2021	2022



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2024 AL 2035)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo per la promozione del turismo in Italia	MIBACT	c	10.000.000	15.000.000		25.000.000	-	2021	2022
Attività di ricerca degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	SALUTE	c	50.000.000	50.000.000		100.000.000	-	2021	2022
Fondo nazionale per le politiche dell'asilo	INTERNO	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2021	Permanente
Potenziamento del servizio di trasporto marittimo nello stretto di Messina	MIT	k	-	7.500.000	7.500.000	37.500.000	22.500.000	2022	2026
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	MIT	c	160.000.000	180.000.000		340.000.000	-	2021	2022
Mantenimento in efficienza e piena operatività strumento militare navale	MISE	k	19.500.000	19.500.000	19.500.000	78.000.000	19.500.000	2021	2024
Assunzioni Garante Privacy	MEF	c	4.000.000	4.000.000	4.000.000	60.000.000	48.000.000	2021	Permanente
Rimborso alle regioni per anticipazioni effettuate in favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi	MIPAAF	k	20.000.000			20.000.000	-	2021	2021
Fondo relativo per misure in favore dell'imprenditorialità femminile in agricoltura	MIPAAF	k	15.000.000			15.000.000	-	2021	2021
Fondazione per il trasferimento tecnologico Enea Tech	MISE	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	30.000.000	2021	2026
Fondo edifici di culto	INTERNO	c	10.000.000			10.000.000	-	2021	2021
Agenzia per l'Italia Digitale	MEF	c	6.000.000	6.000.000	6.000.000	90.000.000	72.000.000	2021	Permanente
Fondo concessione per integrazione garanzie rilasciate dallo Stato	MEF	k	500.000.000	0	0	500.000.000	0	2021	2021
Sport e periferie	MEF	k	30.000.000	30.000.000	30.000.000	300.000.000	210.000.000	2021	2030
Agenzia spaziale Italiana	MEF	k	10.000.000	10.000.000	80.000.000	1.700.000.000	1.600.000.000	2021	2029
Ricostruzione territori sisma centro Italia del 2016	MEF	k	0	0	0	1.710.000.000	1.710.000.000	2024	2029
Ricostruzione territori sisma Abruzzo del 2009	MEF	k	750.000.000	770.000.000	0	2.750.000.000	1.230.000.000	2021	2035
Contratto programma RFI	MEF	k	4.750.000	45.000.000	200.000.000	3.684.750.000	3.435.000.000	2021	2035
Mantenimento straordinaria RFI	MEF	k	2.000.000	50.000.000	50.000.000	702.000.000	650.000.000	2021	2036
Investimenti Difesa	DIFESA	k	450.000.000	450.000.000	750.000.000	12.350.000.000	10.700.000.000	2021	2035
Elicotteri Carabinieri	DIFESA	k	10.000.000	20.000.000	30.000.000	420.000.000	360.000.000	2021	2035
Tutela patrimonio culturale	MIBACT	k	30.000.000	50.000.000	70.000.000	780.000.000	630.000.000	2021	2032
Fondo grandi progetti	MIBACT	k	50.000.000	70.000.000	70.000.000	750.000.000	560.000.000	2021	2031
Linea ferroviaria Torino Lione	MIT	k	3.000.000	10.000.000	14.000.000	409.000.000	382.000.000	2021	2035
Contratto programma ANAS	MIT	k	0	2.000.000	2.000.000	1.253.000.000	1.249.000.000	2022	2035
Sicurezza del tratto stradale Roma/Latina	MIT	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	250.000.000	244.000.000	2021	2034
Edilizia penitenziaria	MIT	k	2.000.000	2.000.000	5.000.000	100.000.000	91.000.000	2021	2032
Interventi sicurezza stradale	MIT	k	2.000.000	2.000.000	5.000.000	80.000.000	71.000.000	2021	2032
Progettazione infrastrutture sviluppo Paese	MIT	k	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	0	2021	2022
Potenziamento servizi ferroviari regionali	MIT	k	2.000.000	2.000.000	4.000.000	80.000.000	72.000.000	2021	2030
Trasporto rapido di massa	MIT	k	10.000.000	7.000.000	7.000.000	315.000.000	291.000.000	2021	2035
Metropolitana M5 Milano	MIT	k	0	3.000.000	3.000.000	15.000.000	9.000.000	2022	2026
Ferrovie regionali di competenza statale	MIT	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	2021	2024
Porti - Interventi in materia di sicurezza e accessibilità	MIT	k	2.000.000	2.000.000	5.000.000	400.000.000	391.000.000	2021	2035
Elicotteri guardia costiera	MIT	k	0	13.000.000	13.000.000	55.000.000	29.000.000	2022	2025
Fondo salvaopere	MIT	k	30.000.000	0	0	30.000.000	0	2021	2021
Progetto fattibilità stretto Messina	MIT	k	20.000.000	20.000.000	10.000.000	50.000.000	0	2021	2023
Olimpiadi invernali 2026	MIT	k	10.000.000	10.000.000	20.000.000	70.000.000	30.000.000	2021	2025



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2024 AL 2035)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Rinnovo parco autoveicolare - trasporto merci	MIT	k	20.000.000	20.000.000	10.000.000	50.000.000	0	2021	2023
Province e Città metropolitane - Ponti e viadotti	MIT	k	150.000.000	250.000.000	150.000.000	550.000.000	0	2021	2023
Edilizia scolastica	ISTRUZIONE	k	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2021	2035
Digitalizzazione scuole	ISTRUZIONE	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	2021	2024
Mezzi Polizia di Stato e Vigili del Fuoco	INTERNO	k	49.000.000	45.000.000	53.000.000	927.000.000	780.000.000	2021	2035
Caseme Polizia di Stato e Vigili del Fuoco	INTERNO	k	2.000.000	19.000.000	28.000.000	422.000.000	373.000.000	2021	2035
Progetti telematica Polizia di Stato	INTERNO	k	49.000.000	46.000.000	34.000.000	176.000.000	47.000.000	2021	2026
Enti Locali - messa in sicurezza edifici e territorio	INTERNO	k	600.000.000	0	0	600.000.000	0	2021	2021
Potenziamento delle infrastrutture verdi nelle aree protette nazionali - maretti a secco	AMBIENTE	k	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50.000.000	25.000.000	2021	2028
Potenziamento delle infrastrutture verdi nelle aree protette nazionali - rete sentieristica	AMBIENTE	k	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50.000.000	25.000.000	2021	2028
Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria	AMBIENTE	k	20.000.000	20.000.000	30.000.000	220.000.000	150.000.000	2021	2028
Mitigazione del rischio idrogeologico	AMBIENTE	k	10.000.000	60.000.000	60.000.000	180.000.000	50.000.000	2021	2028
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	MIPAAF	k	12.000.000	1.000.000	1.000.000	26.000.000	12.000.000	2021	2027
Piano irriguo nazionale	MIPAAF	k	0	50.000.000	70.000.000	440.000.000	320.000.000	2022	2027
Competitività delle filiere agroalimentari e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano - Distretti del cibo	MIPAAF	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	0	2021	2023
Competitività delle filiere agroalimentari e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano - Xylella	MIPAAF	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	0	2021	2023
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	MIPAAF	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	0	2021	2023
Sicurezza luoghi di lavoro e abbattimento barriere architettoniche	MIPAAF	k	2.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	4.000.000	2021	2027
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	MIPAAF	k	9.000.000	1.000.000	1.000.000	67.000.000	56.000.000	2021	2027
Adeguamento luoghi di lavoro connessi con la prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	MIPAAF	k	250.000	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	2021	2027
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	MIPAAF	k	250.000	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	2021	2027
Mappatura dei prodotti agroalimentari e tutela del made in Italy	MIPAAF	k	750.000	750.000	750.000	5.250.000	3.000.000	2021	2027
Programmi di ricerca per la prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	MIPAAF	k	750.000	750.000	750.000	5.250.000	3.000.000	2021	2027
Acquisto mezzi di trasporto e traduzione dei detenuti	GIUSTIZIA	k	100.000	150.000	150.000	400.000	0	2021	2023
Potenziamento mezzi di sicurezza	GIUSTIZIA	k	75.000	75.000	0	150.000	0	2021	2022
Potenziamento infrastrutture di sicurezza	GIUSTIZIA	k	100.000	140.000	180.000	420.000	0	2021	2023
Conversione su supporto digitale della documentazione in archivio	GIUSTIZIA	k	100.000	300.000	400.000	800.000	0	2021	2023
Realizzazione e riqualificazione di ambienti vari negli istituti penitenziari	GIUSTIZIA	k	10.000.000	10.000.000	25.000.000	120.000.000	75.000.000	2021	2026
Interventi edilizi volti alla realizzazione di cittadelle giudiziarie	GIUSTIZIA	k	5.125.000	12.000.000	30.000.000	150.000.000	102.875.000	2021	2026
Adeguamento impiantistico e rifinanziamento edifici giudiziari	GIUSTIZIA	k	5.000.000	7.935.000	25.065.000	100.000.000	62.000.000	2021	2025
Interventi impiantistici su locali tecnici	GIUSTIZIA	k	2.000.000	2.500.000	6.500.000	17.800.000	6.800.000	2021	2025
Diffusione degli impianti wifi nelle sedi giudiziarie e digitalizzazione di atti e archivi	GIUSTIZIA	k	2.500.000	1.900.000	2.705.000	30.430.000	23.325.000	2021	2026
Fondo tech transfer	MISE	k	0	50.000.000	50.000.000	1.050.000.000	950.000.000	2022	2035



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2024 AL 2035)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico	MISE	k	0	50.000.000	50.000.000	700.000.000	600.000.000	2022	2055
Contratti di sviluppo	MISE	k	0	100.000.000	100.000.000	1.050.000.000	850.000.000	2022	2035
Made in Italy - programma straordinario	MAECI	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	50.000.000	2021	2024
Ammodernamento flotta Guardia di Finanza	MEF	k	20.000.000	30.000.000	40.000.000	440.000.000	350.000.000	2021	2030
Edilizia pubblica compresa l'edilizia scolastica	MEF	k	42.000.000	46.000.000	57.000.000	1.215.000.000	1.070.000.000	2021	2033
Sistema gestionale integrato a supporto dei processi contabili della Pubblica Amministrazione	MEF	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	2021	2024
Infrastrutture informatiche	MEF	k	6.000.000	15.000.000	13.000.000	32.000.000	0	2021	2023
Sviluppo infrastrutturale della Corte dei conti	MEF	k	22.000.000	21.000.000	20.000.000	263.000.000	200.000.000	2021	2033
Internazionalizzazione imprese - Simest	MEF	k	250.000.000			250.000.000	0	2021	2021
L'Italia in Europa e nel mondo - Cooperazione allo sviluppo. Missione 1 - Programma 1	MAECI	c	400.000	400.000	400.000	1.200.000	0	2021	2023
Fondo indennizzo risparmiatori	MAECI	c	2.160.000	2.160.000	2.160.000	6.480.000	0	2021	2023
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici. Missione 29 - Programma 11	MEF	c	1.815.490			1.815.490	0	2021	2021
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità. Missione 29 - Programma 1	MEF	k	10.000.000			10.000.000	0	2021	2021
Giovani e sport - Attività ricreative e sport. Missione 30 - Programma 1	MEF	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	0	2021	2023
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>		<b>1.743.242.502</b>	<b>2.053.617.012</b>	<b>1.059.917.012</b>	<b>10.121.060.670</b>	<b>5.264.284.144</b>		
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>		<b>3.877.144.988</b>	<b>2.911.804.988</b>	<b>2.656.804.988</b>	<b>42.696.414.820</b>	<b>33.300.659.856</b>		
<b>TOTALE RIFINANZIAMENTI</b>			<b>5.620.387.490</b>	<b>4.965.422.000</b>	<b>3.716.722.000</b>	<b>52.817.475.490</b>	<b>38.564.944.000</b>		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2024 AL 2035)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Spese relative alla componente aerea e spaziale della Difesa	DIFESA	k		1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	2022	2023
Interventi in materia di difesa cibernetica	DIFESA	k	- 1.000.000	1.000.000		-	-	2021	2022
Attività industriali ad alta tecnologia - settore navale, aeronautico e dell'aerospazio	MISE	k			- 950.000.000	-	950.000.000	2023	2028
Investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie	MEF	k		1.200.000.000	- 1.350.000.000	-	150.000.000	2022	2024
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali	MEF	k			- 3.199.000.000	-	3.199.000.000	2023	2030
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>		<b>- 1.000.000</b>	<b>2.501.000.000</b>	<b>- 6.799.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.299.000.000</b>		
<b>TOTALE RIPROGRAMMAZIONI</b>			<b>- 1.000.000</b>	<b>2.501.000.000</b>	<b>- 6.799.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.299.000.000</b>		
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2024 AL 2035)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Proroga incentivi efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine ricarica veicoli elettrici. Missione 7 - Programma 1	MEF	k	- 250.000.000			- 250.000.000	-	2021	2021
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato. Missione 29 - Programma 10	MEF	k	- 10.000.000			- 10.000.000	-	2021	2021
Fondi da ripartire - Fondi da assegnare. Missione 33 - Programma 1	MEF	c	- 3.815.490	- 2.000.000	- 2.000.000	- 7.815.490	-	2021	2023
Retroazione manovra. Minori oneri per contributi previdenziali	LAVORO	c	-	- 4.681.000.000	- 7.288.000.000	- 11.969.000.000	-	2022	2023
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>		<b>- 3.815.490</b>	<b>- 4.683.000.000</b>	<b>- 7.290.000.000</b>	<b>- 11.976.815.490</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>		<b>- 260.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 260.000.000</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE DEFINANZIAMENTI</b>			<b>- 263.815.490</b>	<b>- 4.683.000.000</b>	<b>- 7.290.000.000</b>	<b>- 12.236.815.490</b>	<b>-</b>		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DES_TIT	CAT	DES_CAT	DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE						1,5						1,5
	2	CONSUMI INTERMEDI				34,9	32,6	2,6				34,9	32,6	2,6
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		-4.681,0	-7.288,0	705,5	756,3	302,3				705,5	-3.924,7	-6.985,7
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				24,4	22,2	22,0				24,4	22,2	22,0
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				46,5	45,5	30,5				46,5	45,5	30,5
	12	ALTRE USCITE CORRENTI		-3,8	-2,0	-2,0	932,0	1.197,0	701,0				928,2	1.195,0
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale</b>			<b>-3,8</b>	<b>-4.683,0</b>	<b>-7.290,0</b>	<b>1.743,2</b>	<b>2.053,6</b>	<b>1.059,9</b>				<b>1.739,4</b>	<b>-2.629,4</b>	<b>-6.230,1</b>
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI				749,0	834,0	1.252,0	-1,0	1.301,0	-1.300,0	748,0	2.135,0	-48,0
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-10,0			1.684,0	1.194,0	417,0			-3.199,0	1.674,0	1.194,0	-2.782,0
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE				771,3	697,8	751,8		1.200,0	-2.300,0	771,3	1.897,8	-1.548,2
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-250,0			660,8	124,0	174,0				410,8	124,0	174,0
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE				10,0	60,0	60,0				10,0	60,0	60,0
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale</b>			<b>-260,0</b>			<b>3.877,1</b>	<b>2.911,8</b>	<b>2.656,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>2.501,0</b>	<b>-6.799,0</b>	<b>3.616,1</b>	<b>5.412,8</b>	<b>-4.142,2</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-263,8</b>	<b>-4.683,0</b>	<b>-7.290,0</b>	<b>5.620,4</b>	<b>4.965,4</b>	<b>3.716,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>2.501,0</b>	<b>-6.799,0</b>	<b>5.355,6</b>	<b>2.783,4</b>	<b>-10.372,3</b>

### Effetti di retroazione macro derivanti dalla manovra di finanza pubblica (comprese le risorse di Next Generation EU)

Nell'ambito delle variazioni effettuate con la sezione seconda si è provveduto a rappresentare tra i definanzeamenti anche gli effetti di retroazione derivanti dalla presente manovra. Le misure di sostegno e stimolo all'economia contenute nella Legge di bilancio 2021-2023 e, soprattutto, le ingenti risorse che saranno disponibili nell'ambito dello strumento europeo denominato Next Generation EU (NGEU), determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico in termini di maggiore crescita. Il differenziale tra il tasso di crescita di quest'ultimo e quanto previsto nello scenario tendenziale a legislazione vigente è esposto nella tabella seguente:

	2021	2022	2023
<b>Pil nominale</b>	<b>1,04</b>	<b>0,92</b>	<b>0,88</b>
Componente reale	0,92	0,75	0,70
Deflatore del PIL	0,12	0,15	0,17

La dinamica positiva delle componenti della domanda interna si riflette sull'evoluzione degli aggregati di finanza pubblica (entrate fiscali e contributive). La maggiore crescita prevista dei





consumi reali, delle retribuzioni e, soprattutto, degli investimenti pubblici e privati determina effetti di retroazione positivi sulla finanza pubblica, riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2021	2022	2023
Effetti di retroazione macro	-	12.900	20.500

Per motivi prudenziali, nel 2021 non sono stati considerati effetti di retroazione determinati dalla maggiore crescita dello scenario programmatico.

L'impatto crescente degli effetti di retroazione è attribuibile per una parte determinante all'aumento degli investimenti pubblici finanziati dalle risorse della Recovery and Resilience Facility (RRF).

#### **Approvazione stati di previsione**

##### **Articoli da 2 a 16**

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



**Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici**

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2021-2023**, aggiornata in base agli emendamenti approvati dalla Camera della Repubblica, illustra la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento<sup>7</sup> del Documento di economia e finanza 2020, che comprende gli effetti della manovra<sup>8</sup> di finanza pubblica. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB emendato, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Si precisa che le elaborazioni presentate in questa sezione della relazione tecnica considerano quale base di partenza il DLB emendato avendo escluso dalla legislazione vigente di partenza gli effetti, sia in spesa sia in entrata, dei vari provvedimenti che sono stati adottati per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio. Tali provvedimenti hanno determinato, attraverso il loro impatto finanziario, modifiche nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente<sup>9</sup>, sezione seconda del bilancio.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2021-2023 nella presente tavola<sup>10</sup> **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato e emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime cinque righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del "Bilancio dello Stato") per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. La successiva **riga 2** espone, rispettivamente per le entrate finali e per le spese finali gli effetti degli emendamenti approvati dalla Camera; a seguire la **riga 3** incorpora gli effetti degli emendamenti sul DLB esposto nella riga 1. Considerando che gli effetti degli emendamenti sono limitati, non si evidenziano rilevanti variazioni rispetto alla situazione esposta in corrispondenza alla presentazione del DLB. Per il 2021 il saldo netto da finanziare di competenza è pari a 194 miliardi dovuto a entrate finali pari a 574 miliardi e spese finali pari a 768 miliardi; tali valori includono rispettivamente 29 miliardi per le entrate e 33 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2022 il saldo netto da finanziare è pari a 155 miliardi (le entrate finali si attestano a 605 miliardi e le spese finali a 759 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 29 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa). Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 136 miliardi: le entrate finali si attestano a 615 miliardi e le spese finali a 751 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 29 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 4** ("Previsioni integrate del Bilancio dello Stato in SEC 2010 post emendamenti Camera per passaggio Senato") espone, includendo l'impatto finanziario dovuto agli emendamenti approvati dalla Camera, l'effetto sulle entrate finali, sulle spese finali e sul saldo netto da finanziare determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei

<sup>7</sup> La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza è stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020.

<sup>8</sup> Le previsioni programmatiche del conto economico dello Stato e della PA considerano anche l'impatto delle risorse previste dal Next generation UE, sia sulle entrate sia sulle spese. Allo stato attuale il trattamento di tali risorse si basa su un'ipotesi tecnica provvisoria di attribuzione, in attesa della definizione dei progetti e dei livelli di governo interessati.

<sup>9</sup> D'altra parte la rappresentazione di bilancio che determina a risultato il saldo netto da finanziare, considerata in questa sezione seconda della Relazione Tecnica, sconta tali effetti che sono descritti diffusamente nel paragrafo *Modifiche apportate alle previsioni a legislazione vigente dai provvedimenti adottati per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19* proprio per l'impatto di tali provvedimenti.

<sup>10</sup> I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto a altre tavole presenti in questa relazione tecnica dove i valori sono espressi all'euro.



conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Tornando al contenuto della riga 4, si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, sia per le entrate sia per le spese, e per l'esclusione delle partite finanziarie. Dopo gli emendamenti approvati dalla Camera, le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2021 pari a 512 miliardi, inferiori di 62 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2021 pari a 706, inferiori di 62 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2022 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 540 miliardi, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 694, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2023 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 552 miliardi, inferiori di 63 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 688, inferiori di 63 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se in questo passaggio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 5**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 4 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (192 miliardi di euro nel 2021, 153 miliardi di euro nel 2022 e 134 miliardi di euro nel 2023).

Nella **riga 6 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN"**, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 5 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato, comprensive degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dalla Camera riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto



stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2021 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 17 miliardi e di 81 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 65 miliardi. Nel 2022 la riduzione delle entrate finali si attesta a 16 miliardi e quella delle spese a 79 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 63 miliardi. Infine, nel 2023, le entrate sono più basse di 7 miliardi, le spese di 79 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 72 miliardi.

La **riga 7**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente<sup>11</sup> cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica emendata dalla Camera. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 127 miliardi nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 495 miliardi e spese finali di 622 miliardi, a 90 nel 2022 con un livello di entrate finali pari a 523 miliardi e spese finali di 613 miliardi e a 62 nel 2023 con un livello di entrate finali pari a 545 e di spese finali di 606 miliardi.

La **riga 8** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra emendata dalla Camera. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2021, le entrate finali per la PA sono pari a 837 miliardi, le spese finali ammontano a 961 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 124 miliardi; nel 2022 le entrate finali sono pari a 884 miliardi, le spese finali ammontano a 971 e l'indebitamento si attesta su 87 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 918 miliardi, le spese finali ammontano a 975 e l'indebitamento si attesta su 58 miliardi.

<sup>11</sup> Come anticipato in premessa per il DLB emendato, anche per il conto Stato e il conto PA, sono esclusi sia in spesa sia in entrata, gli effetti dei vari provvedimenti che sono stati adottati per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio.



**Raccordo tra il SNF programmatico, con emendamenti Camera, e il conto PA programmatico 2021-2023**

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Camera)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	574	768	-194	
2		Emendamenti Camera	0,04	0,00	0,04	
3		Previsioni integrate 2021 post emendamenti Camera per passaggio Senato	574	768	-194	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021 post emendamenti Camera per passaggio Senato	512	706	-194	
5		al netto delle poste finanziarie	512	703		-192
6		<b>Raccordo per il passaggio al conto economico di CN</b>	<b>-17</b>	<b>-81</b>		<b>65</b>
7	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	495	622		-127
8		Conto economico programmatico - PA	837	961		-124

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Camera)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	605	759	-155	
2		Emendamenti Camera	0,28	0,26	0,03	
3		Previsioni integrate 2022 post emendamenti Camera per passaggio Senato	605	759	-155	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022 post emendamenti Camera per passaggio Senato	540	694	-155	
5		al netto delle poste finanziarie	539	692		-153
6		<b>Raccordo per il passaggio al conto economico di CN</b>	<b>-16</b>	<b>-79</b>		<b>63</b>
7	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	523	613		-90
8		Conto economico programmatico - PA	884	971		-87


Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Camera)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2023 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2023	615	751	-136	
2		Emendamenti Camera	0,13	0,12	0,01	
3		Previsioni integrate 2023 post emendamenti Camera per passaggio Senato	615	751	-136	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2023 post emendamenti Camera per passaggio Senato	552	688	-136	
5		al netto delle poste finanziarie	551	685		-134
6		<b>Raccordo per il passaggio al conto economico di CN</b>	<b>-7</b>	<b>-79</b>		<b>72</b>
7	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	545	606		-62
8		Conto economico programmatico - PA	918	975		-58

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 178, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

28 DIC. 2020

Il Relatore Generale dello Stato  




XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023.  
(prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Art.	Comm.	Lettera	Descrizione	1/A	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDIRIZZAMENTO NETTO					
					natura	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
			<b>TITOLO IV - Riduzione della pressione fiscale e contributiva</b>															
2	1		Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fiscalità fiscale, assegno unico	s	c		8.000,0	7.000,0		8.000,0	7.000,0					8.000,0		7.000,0
2	6		Incremento Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339 della legge n. 190/2019	s	c	3.022,1				3.022,1					3.022,1			
3	1		Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020 - Addizionale Regionale	e	t	-3.298,8	-3.298,8	-3.298,8		-3.298,8	-3.298,8				-3.298,8	-3.298,8		-3.298,8
3	1		Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020 - Addizionale Regionale	e	t													
3	1		Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020 - Addizionale Regionale	s	c	9,0	9,0	9,0										
3	1		Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020 - Addizionale Comunale	e	t													
3	1		Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020 - Addizionale Comunale	s	c	4,4	4,4	3,4										
3	2		Utilizzo fondo conto fiscale di cui all'articolo 1, comma 7 della legge n. 190/2019	s	c	-1.150,0	-1.426,0	-1.426,0										
3	2		Utilizzo fondo conto fiscale di cui all'articolo 1, comma 7 della legge n. 190/2019	e	t					1.150,0	1.426,0	1.426,0			1.150,0	1.426,0		1.426,0
4	1		Esercizio contributivo totale a carico dei datori di lavoro di giovani under 36	e	co					-202,9	-697,3	-1.014,5			-202,9	-697,3		-1.014,5
4	1		Esercizio contributivo totale a carico dei datori di lavoro di giovani under 36	s	c	202,9	697,3	1.014,5										
4	1		Esercizio contributivo totale a carico dei datori di lavoro di giovani under 36 - effetti fiscali	e	t		78,6	240,3								78,6	240,3	
5	1		Esercizio contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne	e	co													
5	1		Esercizio contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne	s	c	37,5	103,2	75,8										
5	1		Esercizio contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne - effetti fiscali	e	t													
5	1		Esercizio contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne - effetti fiscali	s	c													
6	1		Proroga al 31 dicembre 2021 dello gravio contributivo figuranti (giovani lavoratori agricoli under 40)	e	co					-8,3	-27,2	-20,5			-8,3	-27,2		-20,5
6	1		Proroga al 31 dicembre 2021 dello gravio contributivo figuranti (giovani lavoratori agricoli under 40)	s	c	8,3	27,2	20,5										
6	1		Proroga al 31 dicembre 2021 dello gravio contributivo figuranti (giovani lavoratori agricoli under 40 - effetti fiscali)	e	t		1,3	5,7								1,3	5,7	
6	1		Proroga al 31 dicembre 2021 dello gravio contributivo figuranti (giovani lavoratori agricoli under 40 - effetti fiscali)	s	c													
7			Fondo per finanziamento esercizio contributivo settore sportivo dilettantistico	s	c	50,0	50,0			50,0	50,0				50,0	50,0		
8	1		esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - IRPEF	e	t													
8	1		esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale Regionale	e	t													
8	1		esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale Regionale	s	c	3,5												
8	1		esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale Comunale	e	t													
8	1		esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale Comunale	s	c	1,7	0,4											
9	1		Modifica tassazione dei riscatti: Riduzione aliquota di imposizione per il socio dal 26 per cento al 12,5 per cento - ritenute a titolo di imposta	e	t	3,1	3,1	3,1		3,1	3,1	3,1			3,1	3,1		3,1
9	1		Modifica tassazione dei riscatti: Riduzione aliquota di imposizione per il socio dal 26 per cento al 12,5 per cento - IRPEF	e	t													
10	1		Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - IRES	e	t	-37,6	-50,2	-50,2		-37,6	-50,2	-50,2			-37,6	-50,2		-50,2



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato asseccato finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023**  
(prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Art.	Comma	Lettera	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARIE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO								
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023						
			<b>TITOLO III - Crescita e investimenti</b>															
11	3		Collocamento nazionale fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027	s	k	2.000,0	2.000,0	4.020,0										
12	1	a	Protezione detrazione per impianti di micro-cogeneratori per il 2021 - IRPEF/IRRES	e	t	-0,2	-2,6	-1,6	-0,2	-2,6	-1,6	-0,2	-2,6	-1,6	-0,2	-2,6	-1,6	-0,2
12	1	a	Protezione detrazione per impianti di micro-cogeneratori per il 2021 - IRPEF/IRRES	e	t		1,2	-0,5		1,2	-0,5		1,2	-0,5		1,2	-0,5	
12	1	a	Protezione detrazione per impianti di micro-cogeneratori per il 2021 - IRAP	e	t					0,2	-0,1		0,2	-0,1		0,2	-0,1	
12	1	a	Protezione detrazione per impianti di micro-cogeneratori per il 2021 - IVA	s	c		-0,2	0,1										
12	1	a	Protezione detrazione per impianti di micro-cogeneratori per il 2021 - IVA	e	t	0,2			0,2			0,2			0,2			
12	1	a	Protezione per il 2021 detrazione per interventi di riqualificazione energetica - IRPEF/IRRES	e	t	-26,8	-385,8	-176,6	-26,8	-26,8	-176,6	-26,8	-26,8	-176,6	-26,8	-26,8	-176,6	-26,8
12	1	a	Protezione per il 2021 detrazione per interventi di riqualificazione energetica - IRPEF/IRRES	e	t		102,3	-69,5		102,3	-69,5		102,3	-69,5		102,3	-69,5	
12	1	a	Protezione per il 2021 detrazione per interventi di riqualificazione energetica - IRAP	e	t					27,0	-11,6		27,0	-11,6		27,0	-11,6	
12	1	a	Protezione per il 2021 detrazione per interventi di riqualificazione energetica - IVA	s	c		-27,0	11,6										
12	1	a	Protezione per il 2021 detrazione per interventi di riqualificazione energetica - IVA	e	t	38,6			38,6			38,6			38,6			
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRPEF	e	t	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRPEF	e	t		279,2	-139,7		279,2	-139,7		279,2	-139,7		279,2	-139,7	
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	e	t					48,5	-19,9		48,5	-19,9		48,5	-19,9	
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	s	c		-48,5	19,9										
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IVA	e	t	66,5			66,5			66,5			66,5			
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - IRPEF	e	t	-12,8	-136,0	-83,0	-12,8	-12,8	-83,0	-12,8	-12,8	-83,0	-12,8	-12,8	-83,0	-12,8
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - IRPEF/IRRES	e	t		29,3	-12,5		29,3	-12,5		29,3	-12,5		29,3	-12,5	
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - IRAP	e	t					4,9	-2,1		4,9	-2,1		4,9	-2,1	
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - IVA	s	c		-4,9	2,1										
12	1	b	Protezione per il 2021 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - IVA	e	t	30,7			30,7			30,7			30,7			
12	2		Protezione per il 2021 del Bonus facciate-IRPEF	e	t	-32,4	-345,6	-216,0	-32,4	-345,6	-216,0	-32,4	-345,6	-216,0	-32,4	-345,6	-216,0	-32,4
12	2		Protezione per il 2021 del Bonus facciate-IRPEF/IRRES	e	t					-32,6	-20,4		-32,6	-20,4		-32,6	-20,4	
12	2		Protezione per il 2021 del Bonus facciate-IRAP	e	t					152,7	-65,5		152,7	-65,5		152,7	-65,5	
12	2		Protezione per il 2021 del Bonus facciate-IVA	s	c		-152,7	65,5										
12	2		Protezione per il 2021 del Bonus facciate-IVA	e	t	33,5			33,5			33,5			33,5			
12	2		Protezione per il 2021 del Bonus facciate-IRAP	e	t	36,4			36,4			36,4			36,4			
13			Protezione al 2021 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili - IRPEF	e	t	-0,5	-5,8	-3,5	-0,5	-5,8	-3,5	-0,5	-5,8	-3,5	-0,5	-5,8	-3,5	-0,5
13			Protezione al 2021 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili - IRPEF/IRRES	e	t					4,8	-2,0		4,8	-2,0		4,8	-2,0	
13			Protezione al 2021 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili - IRAP	e	t					0,8	-0,3		0,8	-0,3		0,8	-0,3	
13			Protezione al 2021 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili - IVA	s	c		-0,8	0,3										
13			Protezione al 2021 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili - IVA	e	t	1,1			1,1			1,1			1,1			
14	1		Incremento Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. n. 51/2012 per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi	t	k	150,0	110,0	20,0	100,0	128,0	26,0	50,0	35,0	6,0	50,0	35,0	6,0	
15	3		Agevolazioni per i contratti di sviluppo nel settore turistico	s	k	100,0	30,0		100,0	30,0		100,0	30,0		100,0	30,0		
16	2		Estensione a tutto le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento, della concessione di contributi in conto impianti per interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento - "Semi strumentali - Nuova Sabotini"	t	k	370,0			370,0			370,0			370,0			
17	8		Istituzione Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile	t	k	20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riiepogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	Lettera	descrizione	i/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
18			Istituzione Fondo per le piccole e medie imprese creative	s	k	20,0	20,0		16,0	20,0	4,0	4,0	4,0	
19			Istituzione Fondo di investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI per piccole e medie imprese del settore aeronautico, marittimo e della green economy	s	k	100,0	30,0	30,0	100,0	30,0	30,0			
20			Incremento gestione del Fondo per la crescita sostenibile per le imprese a favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata	s	k	10,0	10,0		8,0	10,0	2,0			
21			Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	s	k	150,0			150,0			150,0		
23	1	a	Suppressione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3 DL 14/2013 contratto all'italian spending	s	c	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
23	1	b	Rifinanziamento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 12 DL 14/2013 Aggravazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi di certificazione volontari italiani	s	c	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
24	5		Fondo per l'attuazione di investimenti in aree svantaggiate (ex fondi di sviluppo)	s	k	36,0	72,0	147,0	1,0	17,0	30,0	1,0	17,0	30,0
25			Incremento del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del DL n. 14 del 2013 destinato allo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione	s	k									
26			Realizzazione di interventi straordinari per l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il catoggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari	s	k	25,0	15,0	10,0	5,0	8,0	11,0	5,0	8,0	11,0
<b>TITOLO IV - Sud e coesione territoriale</b>														
27	5		Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate	e	oo				-1.316,5	-2.131,1	-5.719,8	-2.056,9	-2.142,4	-5.729,2
27	5		Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate	s	c	1.316,5	2.131,1	5.719,8						
27	5		Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - effetti fiscali	e	t		1.480,0	1.114,3		1.480,0	1.114,3		1.480,0	1.114,3
<i>per memoria</i>														
			Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (spesa a cui si sottrae con le risorse del Fondo di dotazione per l'attuazione della Legge n. 148/2011)			3.500,0	3.000,0							
27	7		Copertura addebitabile con riduzione FSC	s	k			3.500,0						-3.500,0
28	1		Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno	s	k	1.053,9	1.053,9		1.053,9	1.053,9		1.053,9	1.053,9	
28			Riduzione Fondo Sviluppo e coesione	s	k	-1.053,9	-1.053,9		-1.053,9	-1.053,9		-1.053,9	-1.053,9	
29			Rideterminazione della dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027	s	k	4.000,0	5.000,0	5.000,0	800,0	1.000,0	1.500,0	800,0	1.000,0	1.500,0
32			Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	s	k		52,0	104,0		52,0	104,0		52,0	104,0
32	3		Riduzione Fondo Sviluppo e coesione	s	k		-52,0	-104,0		-52,0	-104,0		-52,0	-104,0
34	3		Fondo di sostegno ai comuni marginali	s	k	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
34	4		Riduzione Fondo Sviluppo e coesione	s	k	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
<b>TITOLO V - Liquidità e recapitalizzazione imprese</b>														
36	1		Proroga 2021 credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla spuntazione delle PMI	s	c		30,0							30,0
39	1		Credito di imposta DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale	s	c	771,9	2.315,7		771,9	2.315,7		771,9	2.315,7	
39	1		Credito di imposta DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale	e	t		540,3	308,8		540,3	308,8		540,3	308,8
39	1		Minori quote deduzioni future DTA-RES	e	ent	308,8	465,1		308,8	465,1		308,8	465,1	
39	1		Commissione DTA	e	t									
39	1		IREE - Ideducibilità commissione DTA	e	t		42,1	48,0		42,1	48,0		42,1	48,0
39	1		IRAP - Ideducibilità commissione DTA	e	t									
39	1		IRAP - Ideducibilità commissione DTA	s	c		22,8	22,8		22,8	22,8		22,8	22,8
40	3		Incremento Fondo garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 120, lettera a) della legge n. 662/1996	s	k		500,0	1.000,0						500,0
41	7		Proroga moratoria prestiti PMI-incremento Fondo di garanzia PMI	s	k	30,0								30,0
42	1	f	Estensione a giugno 2021 dell'operatività del Fondo patrimonio PMI	s	k				1.000,0					
<b>TITOLO VI - Lavoro, famiglia e politiche sociali</b>														





XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riapogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)															
Art.	Comma	Iniziativa	Decisione	SAURO NETTO DA FINANZIARE				FABBOSCO				INDEBITAMENTO NETTO			
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
		f/a	natura	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
45			Refinanziamento del fondo sociale per l'occupazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) del D.L. n. 189/2008	€	€	€	600,0	200,0		380,0	140,0	0,0	380,0	140,0	0,0
54			Fondo per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 anno 2021	€	€	€	5.331,8			532,0			532,0		
54			Versamento in entrata delle risorse di cui all'articolo 19, comma 9 DL 18/2008 e di cui all'articolo 1, comma 11 DL 104/2006 - incrementi di sostegno al reddito, che restano acquisite all'erario	€	€	€	1.503,8								
54	8-10		Esentazione contributiva per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale - effetti fiscali	€	€	€		60,8	-25,1		60,8	-25,1		60,8	-25,1
55			Contributo concesso ai costi di struttura ANPAL, servizi SPA	€	€	€	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
56			Incremento stanziamenti per il finanziamento dei patronati	€	€	€	15,0			15,0			15,0		
57			Istituzione "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali" - rimborsi tra quelle ammissibili dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "React EU"	€	€	€	500,0								
58			Incremento dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, c. 338 della legge n. 205/2017	€	€	€	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
59			Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali dei caregiver familiari	€	€	€	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
60			Estensione al 31/12/2020 dell'opzione donna per pensionamento anticipato donne	€	€	€	83,5	287,7	466,7	83,5	287,7	466,7	83,5	287,7	466,7
60			Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donne - effetti fiscali	€	€	€			18,3			18,3			18,3
61			Proroga al 31/12/2021 dell'APC sociale - misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 158 della legge n. 232/2016	€	€	€	87,7	183,9	162,8	87,7	183,9	162,8	87,7	183,9	162,8
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - Integrazione salariale - Prestazione	€	€	€	55,0	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0	
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - Integrazione salariale - Contributo aggiuntivo	€	€	€	46,0	47,0					12,6	15,7	
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - Integrazione salariale - Contributo addizionale	€	€	€	-12,6	-15,7							
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - Integrazione salariale - Contributo addizionale	€	€	€									
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - Integrazione salariale - Contributo addizionale - effetti fiscali	€	€	€		-4,9	-4,0		-4,9	-4,0		-4,9	-4,0
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - Integrazione salariale - Contributo addizionale	€	€	€	16,8	16,5	3,3	16,8	16,5	3,3	16,8	16,5	3,3
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - Integrazione salariale - Contributo addizionale - effetti fiscali	€	€	€	12,5	16,6	4,2						
63			Riconoscimento utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione dei periodi non interamente lavorati (part-time verticali)	€	€	€	28,4	26,3	24,7	28,4	26,3	24,7	28,4	26,3	24,7
64			Incremento del Fondo per i lavoratori vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 277 della legge n. 209/2015	€	€	€									
65			Proroga di un anno per l'assegno di natalità erogato in base all'ISEE di cui all'articolo 1, comma 115 della legge n. 190/2014	€	€	€	340,0	400,0		340,0	400,0		340,0	400,0	
65			Riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335 della legge n. 160/2019 - Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	€	€	€	-340,0	-400,0		-340,0	-400,0		-340,0	-400,0	
66			Proroga all'anno 2021 del congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 232/2016 - onere per prestazioni	€	€	€	79,8			79,8			79,8		
66			Proroga all'anno 2021 del congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 232/2016 - onere per contribuzioni figurative	€	€	€	26,3								
66			Riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge n. 160/2019 - Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	€	€	€	-106,1			-106,1			-106,1		



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023.**  
(Prospetto riapprovato degli effetti finanziari in milioni di euro)

Art.	Comma	Lettera	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
68			Incremento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 47/2019	196,3	473,7	474,1	196,3	473,7	474,1	196,3	473,7	474,1
68			Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 315, della legge n. 145/2018. Fondo reddito di cittadinanza.	-196,3	-473,7	-474,1	-196,3	-473,7	-474,1	-196,3	-473,7	-474,1
69	1	a)	Attivazione Sintexa Corte Costituzionale n. 234/2020. Relazione da 5 anni a 3 anni della riduzione delle pensioni (presta di vecchiaia e anzianità - con quote di pensione calcolate con metodo retributivo nei casi di titolari di reddito pensionistico superiore a 100.000 euro - Effetti fiscali)	151,7	151,7	151,4		151,7	151,4		151,7	151,4
69	1	a)	Attivazione Sintexa Corte Costituzionale n. 234/2020. Relazione da 5 anni a 3 anni della riduzione per la scorporazione del versamento "anzianità" con quote di pensione calcolate con metodo retributivo nei casi di titolari di reddito pensionistico superiore a 100.000 euro - Effetti fiscali		71,0	73,5		71,0	73,5		71,0	73,5
69			Modifiche alla legge n.96/1995 recante provvidenze a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
70			Rifinanziamento fondo indigeni di cui all'articolo 58 del D.L. n. 81/2012	40,0			40,0			40,0		
71			Incremento del fondo di cui all'articolo 5 comma 1, del d.lg. n. 207 del 1996 - Fondo di razionalizzazione della rete commerciale	167,7			150,8	131,5	149,6	150,8	131,5	149,6
71			Incremento del fondo di cui all'articolo 5 comma 1, del d.lg. n. 207 del 1996 - Fondo di razionalizzazione della rete commerciale					124,0	167,0		124,0	167,0
<b>TITOLO VIII - Sanità</b>												
72			Adeguamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard in conseguenza del prorata dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.	1.000,0			1.000,0			1.000,0		
72			Procedi di riorganizzazione dei servizi sanitari attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione			-300,0			-300,0			-300,0
73			Incremento livello del fabbisogno sanitario nazionale standard - aumento risorse destinate alla contrattazione collettiva per la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 15- quater, comma 5, del decreto legislativo 502/1992 in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
73			Incremento livello del fabbisogno sanitario nazionale standard - aumento risorse destinate alla contrattazione collettiva per la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 15- quater, comma 5, del decreto legislativo 502/1992 in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo - effetti riflessi				242,5	242,5	242,5	242,5	242,5	242,5
74			Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per indennità specifica infermieri	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0
74			Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per indennità specifica infermieri - effetti riflessi				162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
75			Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per le misure necessarie all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e pediatri	70,0			70,0			70,0		
76			Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard per borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici	105,0	105,0	109,2	105,0	105,0	109,2	105,0	105,0	109,2
76			Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard per borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici - effetti riflessi				21,0	21,0	21,8	21,0	21,0	21,8
78	1		Indennità a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da farmaco talidomide	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
78	2		Somme dovute a titolo di arretrati maturati dall'indennità di cui alla legge 24/1/2007 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e talidomide	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
79			Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico	100,0	100,0	100,0	30,0	40,0	70,0	30,0	40,0	70,0
80			Fondo sanità vicini	400,0			400,0			400,0		
82			Fondo per il finanziamento della Croce Rossa Italiana	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1
82			Riduzione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1
<b>TITOLO VIII - Scuole, Università e ricerca</b>												
86			Incremento fondo per l'arricchimento e l'impallamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 40/1997	117,8		106,9	117,8		106,9	117,8		106,9



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023.**  
(Prospetto riapogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Art.	Comma	Lettera	Descrizione	U/A	SALDO NETTO DA FINANZIARIE			FABBRICAZIONE			INDEBITAMENTO NETTO		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
87	1		Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015 - Innovazione digitale e debito laboratoriale	s c	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
87	2		Sistema informativo per il supporto dell'istruzione scolastica	s k	12,0			12,0				12,0	
89			Esoneo per studenti universitari del contributo onnicomprensivo annuale	e t				-165,0	-165,0	-165,0		-165,0	-165,0
89	1		Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università	s c	165,0	165,0	165,0						
89	1		Esoneo contributo onnicomprensivo annuale per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali per compensazione	e t				-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0
89	1		Incremento fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali per compensazione contributo onnicomprensivo annuale	s c	8,0	8,0	8,0						
89	2		Incremento fondo borsa di studio universitaria	s c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
89	3		Incremento contributo università e istituti non statali legittimati e riconosciuti	s c	30,0			30,0				30,0	
89	4		Collegi e residenze universitarie	s c	4,0			4,0				4,0	
89	5		Progressione di carriera al ruolo di professori di II fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli atenei	s c		15,0	15,0		15,0	15,0			15,0
89	5		Progressione di carriera al ruolo di professori di II fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli atenei - effetti riflessi	e t/c					7,3	7,3			7,3
89	6		Fondo esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca	s c	34,5			34,5				34,5	
90	1		MUR - Incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del d.l.g.n. 30/1/1998	s k	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
90	2		Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del programma nazionale per la ricerca (PNR)	s k	200,0	200,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
90	3		Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca	s k	100,0	100,0	200,0	20,0	40,0	45,0	20,0	40,0	45,0
90	4		Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca	s c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
90	6		Proseguimento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNA) e partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 2 dicembre 1959	s k	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
90	6		Riduzione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del d.l.g.n. 30/1/1998	s k	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0
91	1		Risoluzione controversie per il complesso sportivo Città dello Sport - Tor Vergata	s c	25,0			25,0				25,0	
91	3		Mantenimento ricerca all'ignita del Demanio per la manutenzione, ordinata e straordinaria, delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area Città dello Sport	s k	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
92			Fondo per promozione dell'attività sportiva di base sui territori	s c	50,0			50,0				50,0	
93			Versamento all'INPS dell'importo contributivo per il periodo 2016/2020 non corrisposto dalle Università non statali	s c	53,9								
94	4		Istituzione della fondazione futuro delle Città	s c	5,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0
95			Completamento dei lavori del Progetto Mantova Hub	s k	6,5			6,5				6,5	
<b>TITOLO IX - Cultura, Turismo, Informazione e Innovazione</b>													
96	1		Acquisto in via di pedazione per i beni culturali da parte del MIBACT	s k	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto ragionato degli effetti finanziari in milioni di euro)												
Art.	Comma	Lettera	descrizione	SAUDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
				natura								
96	2		Ritorno ai musei per mancata entrata da bigliettazione conseguenti l'adozione delle misure di contenimento COVID-19, di cui all'art. 183, comma 3, del decreto legge 34/2020	t c	25,0	20,0	25,0	20,0	25,0	20,0	25,0	20,0
96	3		Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale	t c	150,0		150,0		150,0		150,0	
96	4		Contributo a favore dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini	t c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
96	5		Fondazione teatro Regio, i fondi creati e partecipati dal Mibact per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, di cui all'art. 1, comma 311, della legge 205/2017	t c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
97			Incremento Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui alla legge 230/2016	t k	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
98			Aumento quote capitale sociale di Istituto Luce di Cinecittà S.p.A.	t k	10,0		10,0		10,0		10,0	
99			Fondo rotativo Fondazioni lirico-sinfoniche	t k	40,0		40,0		40,0		40,0	
99			Incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario della Fondazione lirico-sinfoniche	t c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
101	1		Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Estensione credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all'art. 59 bis, comma 1, del decreto legge 20/2017	t k	50,0	50,0						
101	1		Estensione credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all'art. 59 bis, comma 1, del decreto legge 20/2017	t k			50,0	50,0			50,0	50,0
101	2		Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - credito d'imposta parametrico agli imparti pagati a titolo di IMU, TASI, Cospa e TARI per operatori nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa	t c	15,0	15,0						
101	2		Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - credito d'imposta parametrico agli imparti pagati a titolo di IMU, TASI, Cospa e TARI per operatori nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa	t k			15,0	15,0			15,0	15,0
101	3		Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - Credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la spesa in servizi digitali	t c	10,0	10,0						
101	3		Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - Credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la spesa in servizi digitali	t k			10,0	10,0			10,0	10,0
101	5		Mostrare per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga cabli radioattivi dispositivi elettronici per lo sviluppo della stampa a basso carbonio	t c	25,0	25,0					25,0	25,0
101	5		Mostrare per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga cabli radioattivi dispositivi elettronici per lo sviluppo della stampa a basso carbonio	t k			25,0	25,0			25,0	25,0
102			Abrogazione della ritenzione del 5% del canone radio televisivo	t c	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
<b>TITOLO XIII - Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad Organismi internazionali</b>												
106			Finanziamento per partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa	t c	2,0		2,0				2,0	
109			Suppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autorazione IRBA	e t			-79,1	-79,1			-79,1	-79,1
109			Suppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autorazione IRBA	t c	79,1	79,1						
109			Suppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autorazione IVA	e t			-15,7	-15,7			-15,7	-15,7
109			Suppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autorazione IRPEF	e t			2,4	2,4			2,4	2,4
109			Suppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autorazione IRAP	e t					0,6	0,6		0,6
109			Suppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autorazione IRAP	t c			-0,6	-0,6				
110			Disposizione delle ritenute sugli utili di cui all'art. 27, comma 3, del DPR 600/73 per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero	e t			-57,2	-57,2			-57,2	-57,2
110			Disposizione dell'imposta confinata sulle plusvalenze di cui all'art. 27-ter del DPR 600/73 per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero	e t			-148,8	-148,8			-148,8	-148,8



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023.  
(Prospetto riapologetivo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Art.	Comma	Mittente	Descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE						FABBESOGNO						IMBENTIMENTO NETTO					
				Art.	Conto	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023				
113			Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea per i diritti umani, di cui al decreto-legge n. 32 del 2014	s	c	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8				
115	1	a)	Rideterminazione del contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe (legge 10 marzo 1982, n. 127)	s	c	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5				
115	1	a)	Abronzazione incremento contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe (art. 1, c. 983, l. 28 dicembre 2015, n. 208)	s	c	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4				
115	1	b)	Contributo al consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433	s	c	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2				
115	1	c)	Contributo al Fondo europea per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140	s	c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
115	1	d)	Partecipazione italiana alla European Peace Facility	s	c	55,6	68,6	80,6	55,6	68,6	80,6	55,6	68,6	80,6	55,6	68,6	80,6				
118	1		Società In-Home Sviluppo S.p.A. - assistenza e supporto alle AP per progettazione, attuazione di programmi e progetti e delle connesse capacità amministrative	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				
118	2		Spese di Personale Sviluppo S.p.A.	s	c	1,6	1,5		1,6	1,5		1,6	1,5		1,6	1,5					
118	2		Spese di personale Sviluppo S.p.A. - Effetti riflessi	e	U/C				0,8	0,7		0,8	0,7		0,8	0,7					
<b>TITOLO XI - Misure in materia di trasporti e mobilità sostenibile</b>																					
119			Incremento del fondo per sostenere la attività di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a abbligo di servizio pubblico per gli effetti economici (subi direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 85 del D.L. 104/2020)	s	c	20,0			20,0			20,0			20,0						
120	1		Fondo per compensare la Autorità di Sistema Portuale del mar Adriatico (ASPA) di cui alla legge 10 maggio 2020, n. 36, per le attività di manutenzione e gestione di impianti di servizio ai passeggeri (ASPA) e per le attività di manutenzione e gestione di impianti di servizio ai passeggeri (ASPA) e per le attività di manutenzione e gestione di impianti di servizio ai passeggeri (ASPA)	s	c	68,0			68,0			68,0			68,0						
120	3		Prospetto al 30 aprile 2021 degli sgravi contributivi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere, di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 457/1997	e	ce				-28,0			-28,0			-28,0						
120	3		Prospetto al 30 aprile 2021 degli sgravi contributivi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere, di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 457/1997	s	c	20,0			20,0			20,0			20,0						
120	4		Incremento Fondo per la compensazione, al settore del trasporto marittimo, dei costi (subi) per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo 23 febbraio-31/12/2020, di cui all'articolo 89 del decreto-legge 104/2020	s	c	20,0			20,0			20,0			20,0						
120	5		Attribuzione di un fondo per compensare le imprese del settore dei terminali portuali assenti allo sbarco e imbarco di persone, destinato a coprire le perdite dei ricavi per il movimento passeggeri (sbarco e imbarco) nel periodo dal 22 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (comodato)	s	c	20,0			20,0			20,0			20,0						
121			Sostegno alle imprese di trasporto marittimo e navigazione di navi mercantili, nonché alle spedizioni ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, danneggiati dall'emergenza COVID-19 registrata a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
122	1		Marabonus - contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestione della rete viaria di cui all'articolo 1, comma 647 della legge n. 208/2015	s	c	25,0	19,5	21,5	25,0	19,5	21,5	25,0	19,5	21,5	25,0	19,5	21,5				
122	2		Ferrabonus - contributi decongestione rete ferroviaria di cui all'articolo 1, comma 648 della legge n. 208/2015	s	c	25,0	19,0	22,0	25,0	19,0	22,0	25,0	19,0	22,0	25,0	19,0	22,0				
123	1		Sostegno economico per le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetta a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici (subi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrata a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021)	s	c	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0				
123	5		Riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico (fondo per compensazione gestione infrastruttura ferroviaria nazionale)	s	c	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0				
124	3		Servizi interregionali indivisi attribuiti alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione Veneto	s	c	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9				
125	1		Tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Sicilia	s	c	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0					
126	1		Esenzione dal 2021 al 2023 del contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbricazione di cui all'articolo 1, comma 1057 della legge n. 145/2018	s	k	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0				
126	2		Incremento del Fondo "Programma sperimentale busino mobilità" di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. n.111/2019	s	k	100,0			100,0			100,0			100,0						



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospecto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	Lettera	Descrizione	4/A	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
136	5		Riduzione delle risorse sui capitoli del ministero dell'ambiente su cui è stata riassorbita quota parte emissioni CO2 di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013	s	k	-100,0			-100,0			-100,0		
131			Disposizioni in materia di strade - Lavori-Gestamirada	s	k		13,4	20,0	13,4	20,0	10,0	13,4	20,0	10,0
133			Fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti	s	c	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0
<b>Capo II- Misure per la tutela dell'ambiente</b>														
134	1		Incremento risorse destinate a potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già istituiti, nonché a garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali, di cui all'autorizzazione di spesa art.1 legge 54/1995	s	c	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
134	2		Misure per il funzionamento delle aree marine protette	s	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
134	3		Procege Programma sperimentale "casciù verde per l'ambiente", di cui all'art. 5 ter del decreto legge 111/2019	s	c		2,0	2,0			2,0			2,0
134	3		Riduzione autorizzazione di spesa relativa alla ratifica del protocollo di Kyoto e aiuto ai paesi in via di sviluppo di cui all'art. 3 della legge 120/2002	s	c		-2,0	-2,0			-2,0			-2,0
135	1		Incremento contributo a SPRAR per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, di cui all'art.1, comma 103, della legge 160/2019	s	k	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
135	2,4		Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
135	5		Riduzione autorizzazione di spesa relativa alla ratifica del protocollo di Kyoto e aiuto ai paesi in via di sviluppo di cui all'art. 3 della legge 120/2002	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
135	7		Finanziamento per le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dalle Capitanerie di Porto	s	c		3,0	3,0			3,0			3,0
135	8		Incremento risorse SPRAR per potenziare la valutazione di impatto ambientale	s	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
136			Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
137			Istituzione di un centro accoglienza di animali conifiscati presso il CUFAR	s	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
138			Programma sperimentale di educazione ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
139	2		Contributo economico a fondo perduto per operatori che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
139	5		Credito di imposta per operatori che ricorrono all'utente finale un abbuono all'atto della resa dell'imballaggio	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
140			Istituzione Fondo per la promozione della tariffazione puntuale	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
141			Istituzione del Fondo per i Contributi per la promozione di competenze di comunità nelle zone economiche ambientali	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>TITOLO XIII- Regioni ed Enti locali</b>														
143			Incremento del Fondo per il decentramento finanziario dei comuni con deficit strutturale insuperabile e caratteristiche socio-economiche disastrosamente penalizzate non rientranti nell'obiettivo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 104/2010	s	c	100,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0
146			Incremento risorse per il trasporto scolastico - Comuni	s	c	150,0			150,0			150,0		
147	1-4		Rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale di cui:	s	c	402,8	641,8	766,8	402,8	641,8	766,8	402,8	641,8	766,8
147	2	quinte	- Incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'impiego dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni. Modifica all'articolo 4, comma 488 della legge n. 232/2017	s	c	215,9	254,9	298,9	215,9	254,9	298,9	215,9	254,9	298,9
147	2	sest	- Incremento del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli enti auto-Modifica all'articolo 1, comma 488 della legge n. 232/2017	s	c		100,0	150,0			100,0			150,0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023.**  
*(Prospetto riorganizzato degli effetti finanziari in milioni di euro)*

Art.	Comma	Materia	Descrizione	SAUDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INCREMENTO NETTO		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
				1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
147	2	6 septima	Incremento del fondo di solidarietà comunale conseguente alla Consorziazione del mercato recupero a carico del Comune di Sappada della quota IMU/IRPEF mantenuta da Agenzia delle Entrate	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
147	3		Abrogazione art. 1, comma 848 della legge 160/2019 Riduzione del Fondo di solidarietà comunale	1	-300,0	-300,0	-200,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
147	3		Abrogazione dell'art. 1, comma 850 della legge 160/2019 - Riduzione del Fondo di solidarietà comunale per minore esigenza di ritorno ai comuni delle minori entrate TOS	1	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
148	1		Incremento risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
148	1		Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali in attuazione dell'accordo sottoscritto il 3/11/2020	1	-100,0		100,0					
148	1		Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali in attuazione dell'accordo sottoscritto il 3/11/2020	1	100,0							
148	1		Riduzione risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per effetto dell'accordo sottoscritto il 02/11/2020	1	-100,0		-100,0					
149			Contributi alle Regioni per investimenti di messa in sicurezza edifici e terreni	1	300,0	300,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
150			Istituzione del fondo perequativo infrastrutturale	1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
152			Incremento risorse per il trasporto pubblico locale - Regioni	1	200,0		200,0					
153			Istituzione di un fondo destinato alla concessione di indennità a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinali	1	50,0		50,0					
154			Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 D.L. n.34/2020 per ristoro perdita di gettito emergenza COVID 19	1	300,0							
155			Mancato assoggettamento a imposta locale Campione d'Italia della fornitura di energia elettrica in condotta, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleselezione, nonché delle prestazioni di servizi in materia di informatica o di telecomunicazioni	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155			Misure spesa Comune Campione d'Italia	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TITOLO XIII: Revisione e rimodulazione della spesa pubblica</b>												
157			Concorso alla finanza pubblica amministrazioni centrali	1		-292,2		-292,2		-292,2		-292,2
157			Concorso alla finanza pubblica amministrazioni centrali	1		-58,0		-58,0		-58,0		-58,0
157			Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	1		200,0		200,0		200,0		200,0
157			Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	1				-200,0		-200,0		-200,0
157			Concorso alla finanza pubblica dei Comuni	1		100,0		100,0		100,0		100,0
157			Concorso alla finanza pubblica dei Comuni	1						-100,0		-100,0
157			Concorso alla finanza pubblica delle province e città metropolitane	1		50,0		50,0		50,0		50,0
157			Concorso alla finanza pubblica delle province e città metropolitane	1						-50,0		-50,0
<b>TITOLO XIV: Pubblica amministrazione e lavoro pubblico</b>												
158	1		Istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente	1	36,0	166,5	36,0	166,5	297,8	166,5	297,8	166,5
158	1		Istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - effetti riflessi	1			17,5	80,8	144,4	80,8	17,5	144,4



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023.  
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Art.	Comma	Lettera	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			PARTEGGIO			INSIDEBITAMENTO NETTO				
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
159	3		Assunzione di personale amministrativo non dirigente da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria - spese svolgimento procedure concorsuali	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
159	6		Assunzioni di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - spese svolgimento procedure concorsuali	s	c	1,0			1,0			1,0		
159	9		Assunzioni a tempo indeterminato di 80 unità di personale degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile di Comunità - spese svolgimento procedure concorsuali	s	c	1,0			1,0			1,0		
159	13		Assunzione di 140 unità di personale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - spese svolgimento procedure concorsuali	s	c	0,1			0,1			0,1		
159	17		Spese di funzionamento connesse all'assunzione di 750 unità di personale presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, ivi comprese le spese per mensa e buoni pasto	s	c	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
159	30		Istituzione di un fondo dedicato all'ampliamento delle dotazioni organiche AFM mediante inserimento nelle dotazioni organiche di accompagnatori ai palaforti, idrovettabili e posizioni tecniche	s	c	2,5	15,0	15,0	2,5	15,0	15,0	2,5	15,0	15,0
159	30		Istituzione di un fondo destinato all'ampliamento delle dotazioni organiche AFM mediante inserimento nelle dotazioni organiche di accompagnatori ai palaforti, idrovettabili e posizioni tecniche - effetti riflessi	e	t/c				1,2	7,3	7,3	1,2	7,3	7,3
160	2		Assunzioni di personale a tempo indeterminato presso AGEA	s	c	1,9	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8
160	2		Assunzioni di personale a tempo indeterminato presso AGEA - effetti riflessi	e	t/c				0,9	1,9	1,9	0,9	1,9	1,9
160	6		Assunzione di 21 unità di personale presso l'Agenzia nazionale per i giovani	s	c	0,3	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0
160	6		Assunzione di 21 unità di personale presso l'Agenzia nazionale per i giovani - effetti riflessi	e	t/c				0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5
160	8		Assunzione personale operaio presso l'Arma dei carabinieri	s	c	0,6	1,8	1,8	0,6	1,8	1,8	0,6	1,8	1,8
160	8		Assunzione personale operaio presso l'Arma dei carabinieri - effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,9	0,9	0,3	0,9	0,9
161	1	b)	Assunzione Esperti presso ambasciate	s	c	5,3	10,5	10,5	5,3	10,5	10,5	5,3	10,5	10,5
161	1	b)	Assunzione Esperti presso ambasciate - effetti riflessi	e	t/c				0,7	1,5	1,5	0,7	1,5	1,5
161	1	d)	Incremento contingente Guardia di Finanza che presta servizio all'estero	s	c	1,4	2,7	2,7	1,4	2,7	2,7	1,4	2,7	2,7
161	1	d)	Incremento contingente Guardia di Finanza che presta servizio all'estero - effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
161	3		Assunzione a tempo determinato di personale amministrativo giudiziario	s	c	7,8	32,7	32,7	7,8	32,7	32,7	7,8	32,7	32,7
161	3		Assunzione a tempo determinato di personale amministrativo giudiziario - effetti riflessi	e	t/c				3,8	15,8	15,8	3,8	15,8	15,8
161	5		Incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggi	s	c	8,0			8,0			8,0		
161	5		Incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggi - effetti riflessi	e	t/c				3,9			3,9		
161	7		Contributo ad Atlas Spa per il supporto tecnico, amministrativo e contabile nei musei	s	c	5,1	5,6	5,6	5,1	5,6	5,6	5,1	5,6	5,6
161	9		Preroga contratti a tempo determinato stipulati dagli Istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 83/2014	s	c	0,5			0,5			0,5		
161	9		Preroga contratti a tempo determinato stipulati dagli Istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 83/2014 - effetti riflessi	e	t/c				0,2			0,2		
161	11		MIPAAF indennità accessori per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione	s	c	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
161	11		MIPAAF indennità accessori per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione - effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2





XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale 2021-2023.  
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Art.	Comma	Lettera	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBESOGNO					INDEBITAMENTO NETTO			
				natura	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
161	12		MUR Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione - effetti riflessi	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
161	12		MUR Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione - effetti riflessi	e	U/c					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
162			Incremento fondo finalizzato al concorso degli enti per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio a tempo determinato impiegato nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma 2009, 2011 e 2016	s	c	30,0	52,0	52,0	52,0	30,0	52,0	52,0	30,0	52,0	52,0	52,0	52,0
162			Incremento fondo finalizzato al concorso degli enti per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio a tempo determinato impiegato nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma 2009, 2011 e 2016 - effetti riflessi	e	U/c					14,6	23,2	23,2	14,6	23,2	23,2	23,2	23,2
164			Incremento risorse per rinnovo contratti personale statale 2019-2021, di cui all'art.1, comma 436, della legge 145/2018	s	c	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
164			Incremento risorse per rinnovo contratti personale statale 2019-2021, di cui all'art.1, comma 436, della legge 145/2018 - effetti riflessi	e	U/c					154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
165	1		Incremento del Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-Incremento organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366 della legge n. 232/2016	s	c	60,3	313,3	686,9		60,3	313,3	686,9	60,3	313,3	686,9	686,9	686,9
165	1		Incremento del Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-Incremento organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366 della legge n. 232/2016 - effetti riflessi	e	U/c					29,2	152,0	331,2	29,2	152,0	331,2	331,2	331,2
165	1		Carta elettronica dei docenti - sostegno	s	c	2,5	8,0	11,5		2,5	8,0	12,5	2,5	8,0	12,5	8,0	12,5
165	2		Incremento del fondo per la Formazione obbligatoria per il personale docente docente di ruolo di cui all'articolo 135 della legge n. 107/2015	s	c	10,0				10,0			10,0				10,0
165	3		Acquisto e manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per gli istituti scolastici che accolgono alunni con disabilità	s	c	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
165	5		Contratti di lavoro a tempo pieno e assunzione di collaboratori scolastici	s	c	56,2	56,9	56,9		56,2	56,9	56,9	56,2	56,9	56,9	56,9	56,9
165	5		Contratti di lavoro a tempo pieno e assunzione di collaboratori scolastici - effetti riflessi	e	U/c					37,2	37,6	37,6	37,2	37,6	37,6	37,6	37,6
165	6		Proroga al 30/06/2021 dei Contratti a tempo determinato per assistenti tecnici nelle scuole di vario grado di cui all'articolo 230 bis del d.l. n.34/2020	s	c	13,8				13,8			13,8				13,8
165	6		Proroga al 30/06/2021 dei Contratti a tempo determinato per assistenti tecnici nelle scuole di vario grado di cui all'articolo 230 bis del d.l. n.34/2020 - effetti riflessi	e	U/c					6,7			6,7				6,7
165	7		Incremento dotazione organica personale ATA	s	c	9,3	31,4	30,5		9,3	31,4	30,5	9,3	31,4	30,5	31,4	30,5
165	7		Incremento dotazione organica personale ATA - effetti riflessi	e	U/c					4,5	13,2	14,8	4,5	13,2	14,8	14,8	14,8
165	8		Incremento di 1.000 unità di personale docente per il sostegno presso la scuola dell'infanzia	s	c	11,2	37,9	36,8		11,2	37,9	36,8	11,2	37,9	36,8	37,9	36,8
165	8		Incremento di 1.000 unità di personale docente per il sostegno presso la scuola dell'infanzia - effetti riflessi	e	U/c					5,4	18,4	17,9	5,4	18,4	17,9	18,4	17,9
165	8		Carta elettronica dei docenti- scuole di infanzia	s	c	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
165	8		Incremento Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 65/2017	s	c	60,0	60,0	60,0		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
165	8		Incremento Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 65/2017 - effetti riflessi	e	U/c					1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6
165	10		Comando docenti presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale per coordinamento attività innovativa didattica e digitale nelle scuole e proroga esecore e semi-esecore da parte di servizio da attività didattiche	s	c	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
165	10		Comando docenti presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale per coordinamento attività innovativa didattica e digitale nelle scuole e proroga esecore e semi-esecore da parte di servizio da attività didattiche - effetti riflessi	e	U/c					0,7	1,8	1,1	0,7	1,8	1,1	1,8	1,1
165	12		Proroga dell'utilizzo di docenti presso enti e associazioni	s	c	1,8	2,7			1,8	2,7		1,8	2,7		1,8	2,7
165	12		Proroga dell'utilizzo di docenti presso enti e associazioni - effetti riflessi	e	U/c					0,9	1,3		0,9	1,3		0,9	1,3
166	2		Istituzione di un fondo destinato al Piano quinquennale per assunzioni di personale nelle FORZE DI POLIZIA	s	c	3,9	32,3	58,4		3,9	32,3	58,4	3,9	32,3	58,4	32,3	58,4



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Codice	Comma	Lettera	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO				
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
				1/a	natura									
165	2		stituzione di un fondo destinato al Piano triennale per assunzioni di personale nelle Forze di Polizia - effetti riflessi	e	U/C				1,9	15,7	28,3	1,9	15,7	28,3
166	3		stituzione di un fondo per sostenere gli oneri di funzionamento connessi al piano assunzionale - Forze di Polizia	s	c	4,1	2,6	7,5	4,1	2,6	7,5	4,1	2,6	7,5
167			Fondo per la rimborsazione dei servizi estesi ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	s	c	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
167			Fondo per la rimborsazione dei servizi estesi ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	e	U/C				24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
168			Incremento dotazione finanziaria dell'Agente per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	s	c	10,0			10,0			10,0		
171			Assunzioni a tempo indeterminato con incremento dotazioni organiche EMAC	s	c				6,1	24,2	25,2	6,1	24,2	25,2
173			Assunzioni a tempo indeterminato con incremento dotazioni organiche EMAC - effetti riflessi	e	U/C				2,9	11,7	12,2	2,9	11,7	12,2
174			Incremento finanziamenti in favore dell'Agente del demanio per gestione crediti giuridici	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
180	2		Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale	s	c	121,6	102,7		121,6	102,7		121,6	102,7	
180	2		Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale - effetti riflessi	e	U/C				59,0	49,8		59,0	49,8	
180	2		Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale	s	c	42,6	36,3		42,6	36,3		42,6	36,3	
180	2		Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale - effetti riflessi	s	c	2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
180	2		Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale	e	U/C				1,2	1,2		1,2	1,2	
180	3		Proroga impiego unità di personale delle Forze Armate per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - prestazioni di lavoro straordinario	s	c	1,3			1,3			1,3		
180	3		Proroga impiego unità di personale delle Forze Armate per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - prestazioni di lavoro straordinario - effetti riflessi	e	U/C				0,6			0,6		
180	3		Proroga impiego unità di personale delle Forze Armate per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - prestazioni di lavoro straordinario	s	c	1,2			1,2			1,2		
181			Incremento del fondo a disposizione del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 289 /2020	s	c	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
183			Assunzioni medici INPS	s	c	6,6	26,5	26,5	6,6	26,5	26,5	6,6	26,5	26,5
183			Assunzioni medici INPS - effetti riflessi	e	U/C				3,2	12,8	12,8	3,2	12,8	12,8
<b>TITOLO XIV - Norme per l'attuazione del piano di ripresa e resilienza</b>														
184			Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia	s	k	34.775,0	41.305,0	44.573,0						
		per memoria	Credito di imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento) - (si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia)			3.274,6	2.214,1	1.745,3						
		per memoria	Credito di imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex prorogamento allegato A legge n.232/2016) - (si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia)			1.715,8	3.392,4	3.704,3						
		per memoria	Credito di imposta investimenti in software (Allegato B legge n.232/2016) - (si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia)			185,5	411,7	458,6						
		per memoria	Credito di imposta investimenti beni immateriali non 4.0 - (si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia)			105,7	76,4	62,5						
		per memoria	Credito di imposta Ricerca e sviluppo - (si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia)			420,0	840,0	840,0						
		per memoria	Credito di imposta Formazione Industria 4.0 - (si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia)			150,0	150,0	150,0						



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023.  
(prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Art.	Comma lettera	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARIE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
185	15	Agencia Nazionale per le nuove tecnologie - Attività di consulenza	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
per memoria			250,0	250,0	250,0						
<b>PARTE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE</b>											
<b>TITOLO I - Misure di contrasto all'evasione fiscale</b>											
187	1	Contesto alle frodi nel settore carburanti-estensione sistema informatizzato INFOL ai depositi commerciali di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
187	2	Contesto alle frodi nel settore carburanti: transizione telematica all'Agencia delle entrate della garanzia in favore del soggetto per conto del quale i prodotti petroliferi sono immessi in consumo	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
187	3	Contesto alle frodi nel settore carburanti-obbligo comunicazione a ADM della variazione della titolarità o del trattamento della gestione dei depositi di oli minerali	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1
188	1-3	Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA	207,0	375,0	375,0	207,0	375,0	375,0	207,0	375,0	375,0
188	4	Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond IVA - assunzioni 50 unità Agencia delle entrate				1,2	2,6	2,6	1,2	2,6	2,6
188	4	Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond IVA - assunzioni 50 unità Agencia delle entrate - altre misure				0,6	1,3	1,3	0,6	1,3	1,3
<b>TITOLO II - Rimodulazione misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica</b>											
189		Rinvio introduzione plastic tax al 1 luglio 2021 e misure strutturali per favorire processi di riciclaggio dei polietilene/etilene - imposta sul consumo	-281,8	-33,8	-52,3	-281,8	-33,8	-52,3	-281,8	-33,8	-52,3
189		Rinvio introduzione plastic tax al 1 luglio 2021 e misure strutturali per favorire processi di riciclaggio dei polietilene/etilene - IDD	86,3	86,3	-25,6	86,3	86,3	-25,6	86,3	86,3	-25,6
189		Rinvio introduzione plastic tax al 1 luglio 2021 e misure strutturali per favorire processi di riciclaggio dei polietilene/etilene - IRAP				20,8	-7,1		20,8	-7,1	
189		Rinvio introduzione plastic tax al 1 luglio 2021 e misure strutturali per favorire processi di riciclaggio dei polietilene/etilene - IRAP	-20,8	7,1							
190		Rinvio introduzione sugar tax al 1 luglio 2021 - imposta sul consumo	-175,4			-175,4			-175,4		
190		Rinvio introduzione sugar tax al 1 luglio 2021 - IRES		26,9	-11,5		26,9	-11,5		26,9	-11,5
190		Rinvio introduzione sugar tax al 1 luglio 2021 - IRPEF		26,9	-11,5		26,9	-11,5		26,9	-11,5
190		Rinvio introduzione sugar tax al 1 luglio 2021 - IRAP					12,9	-6,0		12,9	-6,0
190		Rinvio introduzione sugar tax al 1 luglio 2021 - IRAP		-12,9	6,0						
<b>TITOLO III - Disposizioni in materia di riscossioni</b>											
191		Assorbimento Riscossione Sicilia in ADER	300,0			300,0			300,0		
193		Integrazione del contributo a favore di ADEA al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario				112,0	36,0		112,0	36,0	
<b>TITOLO IV - Ulteriori Disposizioni in materia di entrate</b>											
195		Modifica all'articolo 120 del DL n. 34/2020 Utilizzazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021				-1.000,0			-1.000,0		
196		Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi bilaterali/multilaterali - Articolo 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
205		Reteizzazione canonone proroga concessioni Bingo	9,5	21,2	4,4	9,5	21,2	4,4	9,5	21,2	4,4
<b>TITOLO V - Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane</b>											



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023.**  
(prospetto riiepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Art.	Comma	Lettera	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
		46	milioni										
			<b>PARTE III - FONDI</b>										
207	.	s	Istituzione Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	3.800,0			3.800,0				3.800,0		
208		s	Fondi per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di parte corrente	344,2	261,5	293,5	344,2	261,5	293,5	344,2	261,5	293,5	
208		s	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di conto capitale	140,0	200,0	250,0	140,0	200,0	250,0	140,0	200,0	250,0	
209		s	Incremento Fondo esigente indifferibili	800,0	500,0	500,0	800,0	500,0	500,0	800,0	500,0	500,0	
210	1	a)	Incremento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, di cui all'articolo 2, prima comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge n.394/1981.	1.085,0	140,0	140,0	1.085,0	140,0	140,0				
210	1	b)	Incremento Fondo per la promozione integrata, di cui all'art. 72, comma 1, del decreto legge 18/2020, per la finalità di cui alla lettera d)	465,0	60,0	60,0	465,0	60,0	60,0	465,0	60,0	60,0	
			TOTALE ENTRATE	1.520,19	1.172,84	3.302,79	3.846,53	1.571,71	4.849,30	3.448,25	1.936,68	4.658,40	
			TOTALE UGHE	64.337,02	64.784,91	71.560,51	20.148,54	18.419,14	11.280,52	18.181,54	18.635,14	12.081,52	
			SALDO	68.025,85	69.916,75	71.784,30	23.002,05	20.012,85	18.129,72	22.629,79	20.221,62	18.940,12	
<b>MANOVRA SEZIONE II</b>													
			TOTALE RIFINANZIAMENTI	5.604,0	4.900,9	3.712,2	2.780,0	3.572,9	2.753,4	2.590,0	3.462,9	2.665,4	
			Spesa parte corrente	1.736,9	2.095,1	1.055,4	1.736,9	2.049,1	1.055,4	1.736,9	2.049,1	1.055,4	
			Spesa conto capitale	3.867,1	2.811,8	2.656,8	1.043,1	1.723,8	1.698,0	1.011,1	1.613,8	1.769,9	
			Entrate tributarie/correnti	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
			Entrate tributarie/capitali	-1,0	2.950,0	-6.299,0	-2,0	1.701,0	-3.146,0	-1,0	1.701,0	-3.080,0	
			TOTALE RIFINANZIAMENTI	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0	-1.501,3	-0,0	-501,3	-1.501,3	
			Spesa parte corrente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Spesa conto capitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Entrate tributarie/correnti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Entrate tributarie/capitali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			RETROAZIONI	0,0	12.900,0	20.500,0	0,0	12.900,0	20.500,0	0,0	12.900,0	20.500,0	
		e	Effetti retroazione-maggiori entrate tributarie	8.219,0	13.212,0	8.219,0	8.219,0	13.212,0	8.219,0	13.212,0	8.219,0	13.212,0	
		e	Effetti retroazione-maggiori entrate contributive	-4.681,0	-7.288,0	-4.681,0	-4.681,0	-7.288,0	-4.681,0	-7.288,0	-4.681,0	-7.288,0	
		s	Effetti retroazione-maggiori entrate contributive minori trasferimenti a enti preordinabili	-73.628,9	-64.176,6	-50.301,5	-25.732,4	-11.865,4	4.196,2	-24.672,2	-11.864,3	3.475,8	
			TOTALE MANOVRA DUB										





***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***  
***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

# **Nota tecnico - illustrativa**

## **alla legge di bilancio 2021 - 2023**

**INDICE**

<b>Premessa</b> .....	1
<b>1 IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b> .....	3
1.1 La legge di bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023 .....	3
1.2 Il raccordo tra la legge di bilancio dello Stato e il conto economico delle Amministrazioni pubbliche.....	5
1.2.1 Introduzione .....	5
1.2.2 I principali aspetti del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto del comparto Stato.....	5
1.2.3 La transcodifica delle categorie economiche per il passaggio al SEC 2010 .....	8
1.2.5 Le serie storiche del comparto Stato e del settore delle Amministrazioni pubbliche .....	16
<b>2 LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA</b> .....	23
2.1 Gli effetti contabili della manovra sui saldi di finanza pubblica.....	23
<i>Riquadro: I criteri per la quantificazione degli effetti finanziari della manovra sui saldi di finanza pubblica</i> .....	25
2.1.2 Le principali misure contenute nella manovra di finanza pubblica.....	26
2.2 Il quadro programmatico del bilancio dello Stato .....	32
<b>3 IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b> .....	35
3.1 Il conto di cassa .....	35
3.2 Il conto economico delle Amministrazioni pubbliche .....	37

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.1-1 Quadro di sintesi delle previsioni della legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - competenza. ....	4
Tabella 1.1-2 Quadro di sintesi delle previsioni della legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - cassa. ....	4
Tabella 1.2-1 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni SEC 2010 – anno 2021. ....	8
Tabella 1.2-2 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni SEC 2010 – anno 2022. ....	9
Tabella 1.2-3 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni SEC 2010 – anno 2023. ....	10
Tabella 1.2-4 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale SEC – anno 2021. ....	13
Tabella 1.2-5 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale SEC – anno 2022. ....	14
Tabella 1.2-6 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale SEC – anno 2023. ....	15
Tabella 1.2-7 Conto economico del comparto Stato 2019-2023. ....	18
Tabella 1.2-8 Conto economico non consolidato delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2021. ....	19
Tabella 1.2-9 Conto economico non consolidato delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2022. ....	20
Tabella 1.2-10 Conto economico non consolidato delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2023. ....	21
Tabella 2.1-1 Riepilogo effetti finanziari della manovra (indebitamento netto). ....	23
Tabella 2.1-2 Riepilogo effetti finanziari della manovra (fabbisogno). ....	24
Tabella 2.1-3 Riepilogo effetti finanziari della manovra (saldo netto da finanziare). ....	25
Tabella 2.1-4 Effetti netti della manovra sui saldi di finanza pubblica. ....	29
Tabella 2.2-1 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2021. ....	32
Tabella 2.2-2 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2022. ....	32
Tabella 2.2-3 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2023. ....	33
Tabella 3.1-1 Conto di cassa. Quadro tendenziale. ....	35
Tabella 3.1-2 Conto di cassa. Quadro programmatico. ....	36
Tabella 3.2-1 Conto economico delle Amministrazioni pubbliche. Quadro tendenziale. ....	37
Tabella 3.2-2 Conto economico delle Amministrazioni centrali. Quadro tendenziale. ....	38
Tabella 3.2-3 Conto economico delle Amministrazioni locali. Quadro tendenziale. ....	39
Tabella 3.2-4 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro tendenziale. ....	40

## INDICE

Tabella 3.2-5 Conto economico delle Amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico.....	41
Tabella 3.2-6 Conto economico delle Amministrazioni centrali. Quadro programmatico.....	42
Tabella 3.2-7 Conto economico delle Amministrazioni locali. Quadro programmatico.....	43
Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico.....	44



PREMESSA

## Premessa

*Il presente documento contiene l'aggiornamento della Nota tecnico - illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023, integrata con le modifiche intervenute al medesimo provvedimento durante l'iter parlamentare (in attuazione dell'articolo 21, commi 12-quater e 12-quinquies della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

*La prima parte del documento riepiloga le principali dimensioni finanziarie della legge di bilancio dello Stato e il relativo raccordo con il conto economico delle Amministrazioni pubbliche, evidenziando i passaggi che consentono di ricondurre le grandezze di bilancio espresse in termini di contabilità pubblica a quelle definite secondo i criteri della contabilità nazionale e fornisce gli elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.*

*La seconda parte della Nota illustra i contenuti e il quadro riepilogativo degli effetti della manovra sui principali saldi di finanza pubblica.*

*La terza parte del documento riporta il conto di cassa tendenziale e programmatico e il conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, tendenziale e programmatico, ripartito per sottosettori.*

\*\*\*

*Le tabelle contenute nel presente documento illustrano le grandezze finanziarie della manovra di finanza pubblica in relazione agli effetti che ciascuna misura determina sul bilancio dello Stato, sul fabbisogno e sul conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche.*

*La tabella 2.1-4, invece, riepiloga le principali misure della manovra di finanza pubblica in termini netti, includendo per ciascun intervento eventuali effetti riflessi di natura fiscale e contributiva direttamente riconducibili all'operare della disposizione e rappresentando la variazione complessiva che si determina su ciascun saldo.*

*Infine, si precisa che le tabelle 1.1-1, 1.1-2, 2.2-1, 2.2-2 e 2.2-3 relative al bilancio dello Stato considerano anche gli effetti finanziari dei vari provvedimenti per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio. Tali effetti, poiché non concorrono a spiegare la dimensione della manovra di finanza pubblica, non sono considerati nelle altre tabelle della presente Nota.*

IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

# 1 IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

## 1.1 La legge di bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023

La legge di bilancio 2021-2023<sup>1</sup> si compone di due distinte Sezioni. La Sezione I contiene le disposizioni normative che determinano modifiche e innovazioni alla legislazione vigente. La Sezione II riporta le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, comprensive delle rimodulazioni verticali e orizzontali (proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio), previste dalla normativa di contabilità per consentire l'utilizzo più efficiente delle risorse in relazione alle priorità pubbliche. Nella Sezione II sono contenute, inoltre, le proposte di modifica degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (rifiinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono una specifica disposizione normativa e che concorrono – insieme alle modifiche previste con la Sezione I - alla manovra di finanza pubblica.

La legge di bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023 è coerente con gli obiettivi programmatici di saldo netto da finanziare e di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF) e nella Relazione al Parlamento 2020<sup>2</sup>.

Le principali dimensioni quantitative delle entrate, delle uscite e dei saldi differenziali del bilancio (al lordo delle regolazioni contabili e debitorie), in termini di competenza e di cassa, sono riportate nelle tabelle seguenti.

<sup>1</sup> Legge 30 dicembre 2020, n.178.

<sup>2</sup> La Relazione, annessa alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020 è stata approvata con apposite risoluzioni parlamentari: Senato della Repubblica seduta n. 265 del 14 ottobre 2020 risoluzione 6-00138 n. 100 e Camera dei deputati seduta n. 408 del 14 ottobre 2020 risoluzione 6-00145. Sempre nelle stesse sedute parlamentari è stata approvata con apposite risoluzioni parlamentari la NADEF 2020: Senato della Repubblica risoluzione 6-00140 n. 1 e Camera dei deputati risoluzione 6-00146 versione corretta.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 1.1-1 Quadro di sintesi delle previsioni della legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - competenza.

	2021	2022	2023
<b>ENTRATE</b>			
Tributarie	507.566	529.121	544.765
Extra Tributarie	70.503	73.634	68.726
Altre	1.911	1.897	1.874
<b>Entrate finali</b>	<b>579.980</b>	<b>604.652</b>	<b>615.366</b>
<b>SPESE</b>			
Spese correnti (netto interessi)	580.095	560.866	555.090
Interessi	81.507	82.406	85.692
Spese in conto capitale	111.860	115.851	110.202
<b>Spese finali</b>	<b>773.462</b>	<b>759.124</b>	<b>750.984</b>
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>287.235</b>	<b>274.297</b>	<b>355.050</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
<b>Risparmio pubblico</b>	<b>-83.533</b>	<b>-40.517</b>	<b>-27.290</b>
<b>Saldo netto da finanziare</b>	<b>-193.482</b>	<b>-154.472</b>	<b>-135.618</b>
<b>Avanzo primario</b>	<b>-111.975</b>	<b>-72.065</b>	<b>-49.926</b>
<b>Ricorso al mercato</b>	<b>-480.717</b>	<b>-428.768</b>	<b>-490.668</b>

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

Tabella 1.1-2 Quadro di sintesi delle previsioni della legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - cassa.

	2021	2022	2023
<b>ENTRATE</b>			
Tributarie	481.078	502.251	516.233
Extra Tributarie	54.448	57.599	52.069
Altre	1.864	1.849	1.826
<b>Entrate finali</b>	<b>537.390</b>	<b>561.699</b>	<b>570.129</b>
<b>SPESE</b>			
Spese correnti (netto interessi)	596.015	571.183	565.886
Interessi	81.507	82.406	85.692
Spese in conto capitale	135.299	114.670	114.741
<b>Spese finali</b>	<b>812.821</b>	<b>768.259</b>	<b>766.318</b>
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>287.365</b>	<b>274.297</b>	<b>355.050</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
<b>Risparmio pubblico</b>	<b>-141.996</b>	<b>-93.739</b>	<b>-83.275</b>
<b>Saldo netto da finanziare</b>	<b>-275.432</b>	<b>-206.560</b>	<b>-196.190</b>
<b>Avanzo primario</b>	<b>-193.924</b>	<b>-124.154</b>	<b>-110.498</b>
<b>Ricorso al mercato</b>	<b>-562.797</b>	<b>-480.857</b>	<b>-551.240</b>

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

## **1.2 Il raccordo tra la legge di bilancio dello Stato e il conto economico delle Amministrazioni pubbliche**

### **1.2.1 Introduzione**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 12-quater, della legge 196 del 2009, nel presente paragrafo sono esplicitate le procedure di riclassificazione e i principali passaggi contabili necessari per la costruzione del raccordo tra le previsioni di carattere finanziario contenute nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023 e quelle programmatiche del conto economico dello Stato costruito secondo lo schema dei conti europei SEC 2010. Viene, quindi, illustrato il raccordo tra le dimensioni del bilancio dello Stato espresse in termini di contabilità pubblica e quelle definite secondo i criteri della contabilità nazionale<sup>3</sup>.

Tale raccordo integra e illustra con maggior dettaglio quanto già riportato nel paragrafo conclusivo della relazione tecnica alla legge di bilancio per il triennio 2021-2023 "Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici". La Tabella *Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico*<sup>4</sup>, ivi riportata, illustra la coerenza dei saldi programmatici del bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica. Come indicato nella premessa a questa Nota si precisa che i dati presentati in questa sezione non comprendono gli effetti, sia in spesa sia in entrata, dei vari provvedimenti per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sono stati adottati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio<sup>5</sup>. Tali provvedimenti hanno determinato, attraverso il loro impatto finanziario, modifiche nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente<sup>6</sup>.

### **1.2.2.1 principali aspetti del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto del comparto Stato**

Il raccordo contabile tra il bilancio dello Stato e le previsioni del conto dello Stato, qui presentato nella sua estesa articolazione al fine di renderne più completa

<sup>3</sup> Lo Stato e le Amministrazioni pubbliche rappresentano due diversi ambiti di riferimento cui sono associate operazioni di entrata e di uscita utilizzate come indicatori di riferimento per la previsione e la valutazione degli andamenti di finanza pubblica. Nella prassi dell'analisi di finanza pubblica, ai due operatori si associano due diversi saldi contabili. Per il bilancio dello Stato si tratta del saldo netto da finanziare e per le Amministrazioni pubbliche dell'indebitamento netto o deficit pubblico.

<sup>4</sup> Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo della legge di bilancio, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Va sottolineato come possano essere presenti parziali disallineamenti nel calcolo dei saldi tra i dati esposti nella tavola della relazione tecnica, rappresentati in miliardi, e le elaborazioni esposte in questa sezione della Nota tecnico - illustrativa che, invece, sono in milioni di euro.

<sup>5</sup> Si tratta nello specifico dei seguenti provvedimenti:

- modifiche emendative al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;
- D.L. 9 novembre 2020, n. 149;
- D.L. 23 novembre 2020, n. 154;
- D.L. 30 novembre 2020, n. 157.

<sup>6</sup> Per eventuali approfondimenti consultare la sezione seconda della relazione tecnica alla legge di bilancio 2021-2023.

*NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023*

e immediata la leggibilità, consente una valutazione della coerenza complessiva delle previsioni di entrata e di uscita contenute nella legge di bilancio, che determinano il saldo netto da finanziare, con quelle del conto economico dello Stato.

Nella costruzione del raccordo tra la legge del bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

La metodologia per la costruzione del conto economico delle Amministrazioni pubbliche è stata aggiornata dall'Istat nel 2019 e le principali novità erano state richiamate nel corrispondente paragrafo di questa Nota tecnico - illustrativa dello scorso anno a cui si rimanda. Vale la pena ricordare come sia rilevante la distinzione tra le operazioni di natura economica e quelle di natura finanziaria, queste ultime non hanno impatto sulla definizione dell'indebitamento della PA, e come per le stime di tali effetti risulti rilevante la distinzione tra la contabilità finanziaria adottata dal bilancio dello Stato, che costituisce la base di partenza di questo raccordo, e la contabilità per competenza economica che, d'altra parte, è invece il riferimento per la definizione del conto delle Amministrazioni pubbliche e dello Stato in particolare, che costituisce il termine di confronto rispetto a cui viene operato il raccordo. A tale proposito si richiama il fatto che le stime del conto Stato<sup>7</sup> e del conto PA vengono definite considerando i diversi effetti che le entrate e le spese determinano sui saldi di finanza pubblica, in particolare il SNF e l'indebitamento<sup>8</sup>.

Si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e da investimenti a contributi agli investimenti. Inoltre, viene data specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato. In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica, in termini del SEC 2010. Nei passaggi di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto Stato di contabilità nazionale sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto

<sup>7</sup> Il conto dello Stato e il suo saldo di conseguenza sono rappresentati come non consolidati, ossia comprensivi dei trasferimenti in entrata e in uscita verso le altre Amministrazioni pubbliche.

<sup>8</sup> Nello specifico, la legge di bilancio in esame determina per alcune operazioni che rientrano nel titolo II della spesa un effetto nullo in termini di indebitamento, seppur rilevante in termini di SNF, dando luogo a un saldo post riclassificazione in termini SEC 2010 diverso da quello che risulta dalla legge di bilancio presentato in termini puramente finanziari. Questo passaggio riguarda, in particolare, la ripartizione dei capitoli dei fondi presenti in bilancio.

*IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*

Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Per il conto dello Stato di contabilità nazionale si osserva, in generale, sia per le entrate finali sia per le spese finali, un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, e per l'esclusione delle partite finanziarie.

A fini illustrativi, l'analisi e l'esposizione del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato vengono presentate suddividendo questo processo in due fasi successive, che trovano evidenza, rispettivamente, per il 2021 nelle Tabelle 1.2-1 e 1.2-4, per il 2022 nelle Tabelle 1.2-2 e 1.2-5 e per il 2023 nelle Tabelle 1.2-3 e 1.2-6. La successiva Tabella 1.2-7 riporta la serie storica del conto dello Stato per il periodo 2019-2023, comprensiva di dati di consuntivo del 2019 e delle previsioni per l'ultimo quadriennio. Infine, le Tabelle 1.2-8, 1.2-9 e 1.2-10 forniscono la rappresentazione complessiva delle previsioni 2021-2023 del conto delle Amministrazioni pubbliche per i sottosettori componenti.

I passaggi del raccordo prevedono che:

- nella prima fase sia effettuata la riclassificazione dalle categorie economiche del bilancio dello Stato alle voci economiche tipiche della contabilità nazionale. Gli effetti di tali operazioni, che consentono la riaggregazione secondo le voci SEC 2010 considerate per la costruzione del conto dello Stato, sono illustrati nelle Tabelle 1.2-1 "Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni SEC 2010" per il 2021, 1.2-2 per il 2022 e 1.2-3 per il 2023. Tali riclassificazioni delle poste contabili si rendono necessarie per mettere in relazione le categorie del bilancio dello Stato<sup>9</sup> - così come esposte nella Legge di Bilancio approvata dal Parlamento - con quelle corrispondenti della contabilità nazionale. Entrando più in dettaglio nelle operazioni effettuate, le tabelle espongono una riclassificazione delle operazioni<sup>10</sup> di spesa e di entrata che determinano una modifica a uno dei saldi del bilancio dello Stato;
- nella seconda fase vengano effettuate le necessarie operazioni di consolidamento che consentono di allargare il perimetro del bilancio dello Stato, con l'inclusione di altri enti o organi che hanno contabilità indipendenti, nonché sono applicati i principi contabili del SEC 2010. Gli effetti di tali operazioni sono illustrati nelle Tabelle 1.2-4 per il 2021, 1.2-5 per il 2022 e 1.2-6 per il 2023, "Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale", organizzate in modo da rappresentare nelle colonne (1) e (2) le risultanze di competenza e di cassa della legge di bilancio per il triennio 2021-2023.

<sup>9</sup> Viene utilizzato lo stanziamento di competenza di bilancio in quanto il saldo rilevante per il raccordo è costituito dal SNF.

<sup>10</sup> Le riclassificazioni prevedono, generalmente, spostamenti tra le spese correnti e quelle in conto capitale per tenere conto del diverso trattamento di alcune poste tra la contabilità pubblica e la contabilità nazionale; anche per le entrate, seppur meno numerose, le rettifiche sono operate allo stesso modo.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

## 1.2.3 La transcodifica delle categorie economiche per il passaggio al SEC 2010

Tabella 1.2-1 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni SEC 2010 - anno 2021.

Categoria economica del Bilancio dello Stato	LB 2021 integrato Competenza - Bilancio dello Stato	LB 2021 integrato Cassa - Bilancio dello Stato	Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	LB 2021 integrato Competenza - Bilancio dello Stato in Sec 2010	LB 2021 integrato Cassa - Bilancio dello Stato in Sec 2010
<b>ENTRATE</b>			<b>TITOLO I : TRIBUTARIE</b>		
CAT I Imposte sul patrimonio e sul reddito	266.687	255.196	D5 Imposte dirette	239.416	228.153
CAT. II Imposte indirette totali	235.092	219.852	D2 Imposte indirette	212.044	196.921
			<b>TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE</b>		
CAT VI Proventi speciali	1.217	1.218	P1 Vendita beni e servizi	5.068	5.317
CAT VII Proventi di servizi pubblici minori	29.861	24.826			
CAT VIII Proventi dei beni dello Stato	345	334	D4 Redditi da capitale	13.134	11.459
CAT IX Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.800	1.800			
CAT X Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	3.978	2.314			
CAT XI Recuperi rimborsi e contributi	30.394	20.862	D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.329	12.324
			D75 Trasferimenti correnti diversi	24.014	9.008
CAT XII Partite che si compensano nella spesa	2.891	2.901	Poste correttive	0	0
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>572.266</b>	<b>529.303</b>	<b>Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>506.004</b>	<b>463.183</b>
			<b>TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		
CAT XIII Vendita di beni ed affrancazione di canoni	21	21	D92+D99 Altri trasferimenti in conto capitale	2.348	2.348
CAT XIV Ammortamento di beni patrimoniali	1.169	1.169	P51c Ammortamento	1.169	1.169
			D91 Imposte in conto capitale	3.148	3.007
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010</b>	<b>6.666</b>	<b>6.524</b>
<b>TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti</b>	<b>573.456</b>	<b>530.493</b>	<b>TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti</b>	<b>512.670</b>	<b>469.707</b>
CAT XV Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	721	674	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	721	674
CAT XX ACCENSIONE PRESTITI	480.717	562.797	ACCENSIONE PRESTITI	480.717	562.797
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.054.894</b>	<b>1.093.964</b>	<b>TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010</b>	<b>994.108</b>	<b>1.033.178</b>
<b>USCITE</b>			<b>TITOLO I : SPESE CORRENTI</b>		
CAT 1 Redditi da lavoro dipendente	98.297	98.300	D1 Redditi da lavoro dipendente	99.919	100.072
CAT 2 Consumi intermedi	14.775	15.036	P2 Consumi intermedi	16.847	17.226
CAT 3 Imposte pagate sulla produzione	5.124	5.124	D2 Imposte Indirette	5.224	5.224
CAT 4 Trasferimenti correnti a AA.PP.	312.396	321.719	D73 Trasferimenti correnti a AA. PP.	329.305	339.743
CAT 5 Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	21.732	21.746			
5.1 Prestazioni sociali in denaro	14.324	14.324	D62 Prestazioni sociali	20.752	21.095
5.2 Trasferimenti sociali in natura	1.772	1.785	D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimili, prestazioni sociali in natura	1.779	1.977
5.3 Altri trasferimenti correnti a famiglie	5.636	5.636	D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	4.037	4.137
CAT 6 Trasferimenti correnti ad imprese	11.465	11.483	D3 Contributi alla produzione	6.319	6.633
CAT 7 Trasferimenti correnti ad estero	1.491	1.491	D74 Aiuti internazionali	1.808	1.808
CAT 8 Risorse proprie Unione Europea	20.620	20.620	D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	18.320	18.320
CAT 9 Interessi passivi e redditi da capitale	81.507	81.507	D41 Interessi	81.517	81.517
CAT 10 Poste correttive e compensative	75.216	75.216	Poste correttive e compensative	0	0
CAT 11 Ammortamenti	1.169	1.169	P51c Ammortamento	1.169	1.169
CAT 12 Altre uscite correnti	12.538	18.838	D75 Altre uscite correnti	30	30
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>656.329</b>	<b>672.249</b>	<b>Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>587.026</b>	<b>598.953</b>
			<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
CAT 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.681	9.224	P51g Investimenti fissi lordi	13.607	14.754
CAT 22 Contributi agli investimenti a AA. PP.	66.068	60.447	D92AP Contributi agli investimenti a AA. PP.	70.121	66.749
CAT 23, 24 Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie ed estero	23.559	23.851	D92 Contributi a imprese, famiglie ed estero	23.889	25.001
CAT 26 Altri trasferimenti in conto capitale	10.382	11.843	D99 Altri trasferimenti in conto capitale	8.410	10.192
<b>Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie</b>	<b>108.689</b>	<b>105.365</b>	<b>Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010 netto acquisizione attività finanziarie</b>	<b>116.027</b>	<b>116.696</b>
<b>TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie</b>	<b>765.018</b>	<b>777.614</b>	<b>TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 netto rimborso passività e partite finanziarie</b>	<b>703.052</b>	<b>715.648</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>-191.562</b>	<b>-247.122</b>	<b>Indebitamento netto</b>	<b>-190.382</b>	<b>-245.942</b>
CAT 31 Acquisizione attività finanziarie	3.193	30.203	Acquisizione attività finanziarie	4.373	31.383
Saldo netto da finanziare	-194.034	-276.650	Saldo netto da finanziare	-194.034	-276.650
CAT 61 Rimborso passività finanziarie	287.235	287.365	Rimborso passività finanziarie	287.235	287.365
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.055.446</b>	<b>1.095.182</b>	<b>TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010</b>	<b>994.660</b>	<b>1.034.396</b>
<b>Saldo complessivo di bilancio</b>	<b>-552</b>	<b>-1.218</b>	<b>Saldo complessivo di bilancio</b>	<b>-552</b>	<b>-1.218</b>
per memoria regolazioni contabili e debitorie:					
Entrate	28.785	28.785			
Uscite	33.226	33.226			

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 1.2-2 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni SEC 2010 - anno 2022.

Categoria economica del Bilancio dello Stato	LB 2022 integrato Competenza - Bilancio dello Stato	LB 2022 integrato Cassa - Bilancio dello Stato	Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	LB 2022 integrato Competenza - Bilancio dello Stato in Sec 2010	LB 2022 integrato Cassa - Bilancio dello Stato in Sec 2010
<b>ENTRATE</b>			<b>TITOLO I : TRIBUTARIE</b>		
<b>TITOLO I : TRIBUTARIE</b>			<b>TITOLO I : TRIBUTARIE</b>		
CAT I Imposte sul patrimonio e sul reddito	282.121	270.280	D5 Imposte dirette	252.141	240.551
CAT. II Imposte indirette totale	247.292	232.225	D2 Imposte indirette	224.256	209.289
III+IV+V					
<b>TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE</b>			<b>TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE</b>		
CAT VI Proventi speciali	1.372	1.372	P1 Vendita beni e servizi	9.879	10.170
CAT VII Proventi di servizi pubblici minori	33.912	28.965			
CAT VIII Proventi dei beni dello Stato	345	334	D4 Redditi da capitale	12.865	11.134
CAT IX Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.600	1.600			
CAT X Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.410	2.690			
CAT XI Recuperi rimborsi e contributi	29.005	19.607	D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.501	12.495
			D75 Trasferimenti correnti diversi	24.106	9.270
CAT XII Partite che si compensano nella spesa	2.991	3.002	Poste correttive	0	0
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>603.047</b>	<b>560.075</b>	<b>Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>535.748</b>	<b>492.910</b>
<b>TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			<b>TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		
CAT XIII Vendita di beni ed affrancazione di canoni	21	21	D92+D99 Altri trasferimenti in conto capitale	450	450
CAT XIV Ammortamento di beni patrimoniali	1.169	1.169	P51c Ammortamento	1.169	1.169
			D91 Imposte in conto capitale	2.713	2.580
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010</b>	<b>4.332</b>	<b>4.198</b>
<b>TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti</b>	<b>604.236</b>	<b>561.265</b>	<b>TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti</b>	<b>540.080</b>	<b>497.108</b>
CAT XV Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	707	660	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	707	660
CAT XX ACCENSIONE PRESTITI	428.768	480.857	ACCENSIONE PRESTITI	428.768	480.857
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.033.712</b>	<b>1.042.781</b>	<b>TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010</b>	<b>969.556</b>	<b>978.625</b>
<b>USCITE</b>			<b>TITOLO I : SPESE CORRENTI</b>		
<b>TITOLO I : SPESE CORRENTI</b>			<b>TITOLO I : SPESE CORRENTI</b>		
CAT 1 Redditi da lavoro dipendente	97.017	96.981	D1 Redditi da lavoro dipendente	98.269	98.383
CAT 2 Consumi intermedi	13.109	13.121	P2 Consumi intermedi	16.554	16.915
CAT 3 Imposte pagate sulla produzione	5.006	5.006	D2 Imposte indirette	5.072	5.072
CAT 4 Trasferimenti correnti a AA.PP.	296.179	300.231	D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	313.100	318.707
CAT 5 Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	22.247	22.247			
5.1 Prestazioni sociali in denaro	14.304	14.304	D62 Prestazioni sociali	23.964	24.071
5.2 Trasferimenti sociali in natura	1.391	1.391	D63 Acquisti di beni e servizi da produttori market assiml, prestazioni sociali in natura	1.218	1.218
5.3 Altri trasferimenti correnti a famiglie	6.552	6.552	D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	5.122	5.242
CAT 6 Trasferimenti correnti ad imprese	10.809	10.825	D3 Contributi alla produzione	4.626	4.967
CAT 7 Trasferimenti correnti ad estero	1.354	1.354	D74 Aiuti internazionali	1.609	1.609
CAT 8 Risorse proprie Unione Europea	21.320	21.320	D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	18.920	18.920
CAT 9 Interessi passivi e redditi da capitale	82.406	82.406	D41 Interessi	82.416	82.416
CAT 10 Poste correttive e compensative	74.708	74.708	Poste correttive e compensative	0	0
CAT 11 Ammortamenti	1.169	1.169	P51c Ammortamento	1.169	1.169
CAT 12 Altre uscite correnti	18.286	24.561	D75 Altre uscite correnti	30	30
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>643.612</b>	<b>653.929</b>	<b>Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>572.069</b>	<b>578.719</b>
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
CAT 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	9.756	9.865	P51g Investimenti fissi lordi	13.902	14.452
CAT 22 Contributi agli investimenti a AA. PP.	78.194	69.279	D92AP Contributi agli investimenti a AA. PP.	79.708	73.083
CAT 23, 24 Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie ed estero	18.046	18.079	D92 Contributi a imprese, famiglie ed estero	18.319	19.075
CAT 26 Altri trasferimenti in conto capitale	7.453	8.190	D99 Altri trasferimenti in conto capitale	7.487	8.436
<b>Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie</b>	<b>113.449</b>	<b>105.413</b>	<b>Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010 netto acquisizione attività finanziarie</b>	<b>119.416</b>	<b>115.046</b>
<b>TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie</b>	<b>757.061</b>	<b>759.342</b>	<b>TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 netto rimborso passività e partite finanziarie</b>	<b>691.485</b>	<b>693.765</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>-152.825</b>	<b>-198.077</b>	<b>Indebitamento netto</b>	<b>-151.405</b>	<b>-196.657</b>
CAT 31 Acquisizione attività finanziarie	2.393	9.393	Acquisizione attività finanziarie	3.813	10.813
Saldo netto da finanziamento	-154.511	-206.810	Saldo netto da finanziamento	-154.511	-206.810
CAT 61 Rimborso passività finanziarie	274.297	274.297	Rimborso passività finanziarie	274.297	274.297
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.033.752</b>	<b>1.043.032</b>	<b>TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010</b>	<b>969.595</b>	<b>978.876</b>
<b>Saldo complessivo di bilancio</b>	<b>-40</b>	<b>-250</b>	<b>Saldo complessivo di bilancio</b>	<b>-40</b>	<b>-250</b>
per memoria regolazioni contabili e debitorie:					
Entrate	28.785	28.785			
Uscite	82.306	82.326			

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 1.2-3 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni SEC 2010 - anno 2023.

Categoria economica del Bilancio dello Stato	LB 2023 Integrato Competenza Bilancio dello Stato	LB 2023 Integrato Cassa - Bilancio dello Stato	Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	LB 2023 integrato Competenza Bilancio dello Stato in Sec 2010	LB 2023 integrato Cassa - Bilancio dello Stato in Sec 2010
<b>ENTRATE</b>			<b>TITOLO I : TRIBUTARIE</b>		
<b>TITOLO I : TRIBUTARIE</b>			<b>TITOLO I : TRIBUTARIE</b>		
CAT I Imposte sul patrimonio e sul reddito	289.657	276.852	D5 Imposte dirette	261.078	248.551
CAT. II III+IV+V Imposte indirette totale	255.053	239.300	D2 Imposte indirette	231.852	216.196
<b>TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE</b>			<b>TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE</b>		
CAT VI Proventi speciali	909	909	P1 Vendita beni e servizi	3.739	4.039
CAT VII Proventi di servizi pubblici minori	28.051	23.077			
CAT VIII Proventi dei beni dello Stato	309	298	D4 Redditi da capitale	12.757	10.884
CAT IX Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.500	1.500			
CAT X Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.438	2.576			
CAT XI Recuperi rimborsi e contributi	30.429	20.589	D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	13.514	13.509
CAT XII Partite che si compensano nella spesa	3.091	3.102	D75 Trasferimenti correnti diversi	24.541	9.209
			Poste correttive	0	0
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>613.436</b>	<b>568.202</b>	<b>Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>547.481</b>	<b>502.387</b>
<b>TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			<b>TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		
CAT XIII Vendita di beni ed affrancazione di canoni	21	21	D92+D99 Altri trasferimenti in conto capitale	453	453
CAT XIV Ammortamento di beni patrimoniali	1.169	1.169	P51c Ammortamento	1.169	1.169
			D91 Imposte in conto capitale	2.165	2.026
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010</b>	<b>3.787</b>	<b>3.648</b>
<b>TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti</b>	<b>614.626</b>	<b>569.392</b>	<b>TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti</b>	<b>551.269</b>	<b>506.035</b>
CAT XV Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	685	637	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	685	637
CAT XX ACCENSIONE PRESTITI	490.668	551.240	ACCENSIONE PRESTITI	490.668	551.240
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.105.978</b>	<b>1.121.268</b>	<b>TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010</b>	<b>1.042.621</b>	<b>1.057.911</b>
<b>USCITE</b>			<b>TITOLO I : SPESE CORRENTI</b>		
<b>TITOLO I : SPESE CORRENTI</b>			<b>TITOLO I : SPESE CORRENTI</b>		
CAT 1 Redditi da lavoro dipendente	96.389	96.344	D1 Redditi da lavoro dipendente	97.202	97.306
CAT 2 Consumi intermedi	13.047	13.065	P2 Consumi intermedi	15.863	16.531
CAT 3 Imposte pagate sulla produzione	4.935	4.934	D2 Imposte indirette	4.968	4.967
CAT 4 Trasferimenti correnti a AA.PP.	298.566	301.565	D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	315.121	319.238
CAT 5 Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	19.207	19.177			
5.1 Prestazioni sociali in denaro	14.304	14.304	D62 Prestazioni sociali	24.249	24.599
5.2 Trasferimenti sociali in natura	1.368	1.368	D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assiml., prestazioni sociali in natura	1.207	1.177
5.3 Altri trasferimenti correnti a famiglie	3.536	3.506	D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	2.106	2.226
CAT 6 Trasferimenti correnti ad imprese	7.799	7.799	D3 Contributi alla produzione	4.542	4.892
CAT 7 Trasferimenti correnti ad estero	1.211	1.210	D74 Aiuti internazionali	1.306	1.305
CAT 8 Risorse proprie Unione Europea	22.015	22.015	D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	19.515	19.515
CAT 9 Interessi passivi e redditi da capitale	85.692	85.692	D41 Interessi	85.702	85.702
CAT 10 Poste correttive e compensative	74.734	74.734	Poste correttive e compensative	0	0
CAT 11 Ammortamenti	1.169	1.169	P51c Ammortamento	1.169	1.169
CAT 12 Altre uscite correnti	16.008	23.863	D75 Altre uscite correnti	30	30
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>640.772</b>	<b>651.567</b>	<b>Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>572.979</b>	<b>578.656</b>
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
CAT 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.891	7.913	P51g Investimenti fissi lordi	10.179	10.748
CAT 22 Contributi agli investimenti a AA. PP.	76.889	68.411	D92AP Contributi agli investimenti a AA. PP.	75.424	70.090
CAT 23, 24 Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie e 25 ed estero	15.401	15.448	D92 Contributi a imprese, famiglie ed estero	16.877	18.171
CAT 26 Altri trasferimenti in conto capitale	7.717	8.188	D99 Altri trasferimenti in conto capitale	8.433	9.085
<b>Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie</b>	<b>107.898</b>	<b>99.960</b>	<b>Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010 netto acquisizione attività finanziarie</b>	<b>110.914</b>	<b>108.094</b>
<b>TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie</b>	<b>748.670</b>	<b>751.527</b>	<b>TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 netto rimborso passività e partite finanziarie</b>	<b>683.893</b>	<b>686.750</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>-134.044</b>	<b>-182.135</b>	<b>Indebitamento netto</b>	<b>-132.624</b>	<b>-180.715</b>
CAT 31 Acquisizione attività finanziarie	2.297	14.797	Acquisizione attività finanziarie	3.717	16.217
Saldo netto da finanziarie	-135.656	-196.295	Saldo netto da finanziarie	-135.656	-196.295
CAT 61 Rimborso passività finanziarie	355.050	355.050	Rimborso passività finanziarie	355.050	355.050
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.106.016</b>	<b>1.121.374</b>	<b>TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010</b>	<b>1.042.659</b>	<b>1.058.017</b>
<b>Saldo complessivo di bilancio</b>	<b>-38</b>	<b>-105</b>	<b>Saldo complessivo di bilancio</b>	<b>-38</b>	<b>-105</b>
per memoria regolazioni contabili e debitorie:					
Entrate	28.785	28.785			
Uscite	32.326	32.326			

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Tabella<sup>11</sup> 1.2-1 riporta per l'anno 2021 l'indebitamento netto della legge di bilancio dello Stato, pari a -191,6 miliardi in termini di competenza e a -247,1 miliardi in termini di cassa, e il saldo netto da finanziare pari a -194,0 miliardi in termini di competenza e a -276,7 miliardi in termini di cassa. Nelle ultime due colonne sono riportati i dati relativi alla legge di bilancio integrata in SEC 2010; l'indebitamento che deriva dalle operazioni di riclassificazione evidenzia un decremento, sia di competenza che di cassa, di 1,2 miliardi attestandosi, rispettivamente, a -190,4 miliardi in termini di competenza e a -245,9 miliardi in termini di cassa. Tale differenza è dovuta alla ripartizione di un fondo classificato in bilancio come Altri trasferimenti in conto capitale (categoria 26 nella Tabella 1.2.1) che nel processo di riclassificazione del bilancio in SEC 2010 viene collocato tra le Acquisizioni di attività finanziarie (categoria 31) in base alle stime contenute nel prospetto degli effetti finanziari delle misure previste nella legge di bilancio, mentre il saldo netto da finanziarie è pari ai valori mostrati per la legge di bilancio integrata iniziale.

Nel 2022, Tabella 1.2-2, l'indebitamento netto della legge di bilancio dello Stato, pari a -152,8 miliardi in termini di competenza e a -198,1 miliardi in termini di cassa, e il saldo netto da finanziare pari a -154,5 miliardi in termini di competenza e a -206,8 miliardi in termini di cassa. Nelle ultime due colonne sono riportati i dati relativi alla legge di bilancio dello Stato in SEC 2010; l'indebitamento è pari, rispettivamente, a -151,4 miliardi in termini di competenza e a -196,7 miliardi in termini di cassa (con un decremento di 1,4 miliardi dovuto al medesimo trattamento del fondo già descritto nel 2021) mentre il saldo netto da finanziarie è pari ai valori mostrati per la legge di bilancio integrata iniziale.

Nel 2023, Tabella 1.2-3, l'indebitamento netto della legge di bilancio dello Stato, pari a -134,0 miliardi in termini di competenza e a -182,1 miliardi in termini di cassa, e il saldo netto da finanziare pari a -135,7 miliardi in termini di competenza e a -196,3 miliardi in termini di cassa. Nelle ultime due colonne sono riportati i dati relativi alla legge di bilancio dello Stato in SEC 2010; l'indebitamento evidenzia un decremento di 1,4 miliardi (dovuto al medesimo trattamento del fondo già descritto nel 2021), attestandosi, rispettivamente, a -132,6 miliardi per la competenza e a -180,7 miliardi per la cassa, mentre il saldo netto da finanziarie è pari ai valori mostrati per la legge di bilancio iniziale.

La tabella permette di cogliere le principali riclassificazioni effettuate che, per quanto concerne le entrate, riguardano le imposte dirette e indirette. Per queste voci, le operazioni di correzione e integrazione sono essenzialmente di due tipi: nettizzazione delle voci di entrata con voci di spesa e altre riclassificazioni. Tra le più significative si citano i rimborsi e le compensazioni (-), che sono riclassificati come minori imposte, in quanto nel bilancio dello Stato le imposte sono registrate al lordo, mentre nel conto economico delle Amministrazioni pubbliche sono registrate al netto. I rimborsi d'imposta richiesti dai contribuenti e le somme che essi detraggono dai versamenti utilizzando il meccanismo della compensazione (registrati nel bilancio dello Stato tra le spese nella categoria delle Poste correttive e compensative) vengono portati in diminuzione dell'entrata.

<sup>11</sup> Si ricorda che i saldi presentati in questa sezione della Nota tecnico - illustrativa (SNF e IND) sono esposti al netto degli effetti determinati dai provvedimenti per l'emergenza Covid-19 emanati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio.

*NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023*

Le entrate tributarie nette rappresentano una misura del prelievo fiscale economicamente più significativa di quella al lordo dei rimborsi e delle compensazioni, anche ai fini della valutazione della pressione tributaria.

La parte rimanente delle riclassificazioni di entrata, di importo più contenuto, è rappresentata da alcune tipologie di entrate che nel bilancio dello Stato sono considerate come imposte, mentre nella classificazione SEC 2010 rappresentano vendite di beni e servizi o trasferimenti; a titolo di esempio si considerano: concessioni, licenze e brevetti, vendita di cambiali e carta bollata, tasse scolastiche, ecc. Per quanto riguarda le spese, viene operato un iniziale passaggio che prevede la ripartizione sulle categorie economiche dei fondi di riserva – principalmente spese obbligatorie, impreviste, residui passivi perenti dei fondi da ripartire e dei fondi speciali per la copertura dei nuovi provvedimenti legislativi, che nella legge di bilancio sono appostati nelle specifiche poste all'interno delle categorie economiche "Altre uscite correnti" e "Altri trasferimenti in conto capitale"<sup>12</sup>. La ripartizione viene effettuata sulla base dei criteri indicati nella Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali allegata alla Sezione II "Analisi e tendenze della finanza pubblica" del Documento di economia e finanza 2020 (Par. IV.1 – Le previsioni di spesa del bilancio dello Stato), alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Le altre riclassificazioni delle voci di spesa riguardano essenzialmente alcune ricomposizioni<sup>13</sup> tra consumi intermedi (spesa corrente) e investimenti fissi lordi (spesa in conto capitale), quali ad esempio l'acquisto di alcuni beni durevoli e non durevoli e l'acquisto di *software*. Per quanto riguarda le imposte indirette in uscita, la differenza è dovuta alle imposte pagate sulla produzione di servizi offerti dallo Stato, che possono essere vendibili e non vendibili. Un differente trattamento è stato riservato anche al caso delle risorse proprie UE dove il SEC 2010 ha previsto che l'IVA comunitaria fosse considerata come imposta propria<sup>14</sup> degli Stati membri.

**1.2.4 Il raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale**

La Tabella 1.2-4 per il 2021 (1.2-5 per il 2022 e 1.2-6 per il 2023) mostra il passaggio dai dati della legge di bilancio riclassificati - esposti in termini di contabilità pubblica e al netto delle partite finanziarie<sup>15</sup> - ai corrispondenti valori di contabilità nazionale SEC 2010. Il passaggio prevede anche l'adeguamento del bilancio statale al perimetro di riferimento necessario per la definizione del comparto Stato di contabilità nazionale, con l'inclusione degli enti o organi dotati di autonomia contabile e di bilancio, e cioè la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte dei Conti, le Agenzie fiscali, il Consiglio di Stato e i TAR attraverso

<sup>12</sup> Come descritto nella precedente nota 8, la ripartizione dei fondi in conto capitale determina una diversa quantificazione del saldo indebitamento netto nel passaggio dalla legge di bilancio approvata a quella riclassificata in termini di SEC 2010.

<sup>13</sup> A questo proposito va evidenziato come il SEC 2010 abbia riportato le spese per la difesa relative agli armamenti tra gli investimenti fissi lordi, rispetto al trattamento SEC 95 che le considerava consumi intermedi. Questo nuovo trattamento non prevede, quindi, uno scostamento tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato SEC 2010.

<sup>14</sup> Si rileva come da questo nuovo trattamento discenda una differenza tra il dato di bilancio e quello di contabilità nazionale molto più contenuta rispetto alla situazione precedente. Questo trattamento determina un aumento del livello delle entrate tributarie e anche delle spese correnti per un uguale importo con effetti nulli sull'indebitamento. L'effetto sulle entrate determina un aumento, seppur contenuto, della pressione fiscale, rispetto a quanto avveniva con il trattamento dei dati secondo il SEC 95.

<sup>15</sup> Riportati nelle colonne (1) e (2) della tabella 1.2-4 e ottenuti escludendo le partite finanziarie dalle ultime due colonne della tabella 1.2-1; si tratta per le entrate della categoria *XV Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro* e per la spesa della categoria *31 Acquisizioni di attività finanziarie*.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

apposite operazioni di consolidamento. Ciò implica l'eliminazione delle voci relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale relativi a tali organismi e la loro riattribuzione alle effettive voci di spesa degli enti stessi. Per maggiore chiarezza espositiva il conto relativo a tali enti viene evidenziato in una colonna separata ad essi intestata, la numero (3).

Tabella 1.2-4 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale SEC - anno 2021.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	LB 2021 Integrato Competenza - Bilancio dello Stato in Sec 2010 (1)	LB 2021 Integrato Cassa Bilancio dello Stato in Sec 2010 (2)	Ag. Fiscali, PCM, CdS, TAR, CdC (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (4)	Comparto Stato conto economico- programmatico (5)
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	451.460	425.074	-	-15.506	435.953
D5 Imposte dirette	239.416	228.153	-	-5.891	233.525
D2 Imposte indirette	212.044	196.921	-	-9.615	202.429
D612 Contributi sociali figurativi	0	0	-	2.296	2.296
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.329	12.324	-	-915	11.414
Trasferimenti da altri soggetti	24.014	9.008	-	-14.075	9.939
D75 Trasferimenti correnti diversi	24.014	9.008	-	-14.075	9.939
Altre entrate correnti	18.202	16.776	-	4.130	22.332
D74 Aiuti internazionali	0	0	-	4.391	4.391
D4 Redditi da capitale	13.134	11.459	-	-626	12.508
P1 Vendita beni e servizi	5.068	5.317	-	365	5.433
<b>Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>506.004</b>	<b>463.183</b>	<b>-</b>	<b>-24.070</b>	<b>481.934</b>
D91 Imposte in conto capitale	3.148	3.007	-	-1.878	1.270
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale	2.348	2.348	-	8.644	10.992
<b>Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010</b>	<b>5.497</b>	<b>5.355</b>	<b>-</b>	<b>6.765</b>	<b>12.262</b>
<b>TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010</b>	<b>511.501</b>	<b>468.538</b>	<b>-</b>	<b>-17.305</b>	<b>494.196</b>
<b>USCITE</b>					
D1 Redditi da lavoro dipendente	99.919	100.072	3.508	-1.015	102.413
Consumi intermedi totale	18.625	19.203	1.804	2.043	22.472
P2 Consumi intermedi	16.847	17.226	1.789	1.598	20.234
D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	1.779	1.977	15	444	2.238
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	329.305	339.743	-6.292	1	323.014
Trasferimenti correnti a altri soggetti	51.236	51.994	631	201	52.068
D62 Prestazioni sociali	20.752	21.095	52	590	21.394
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	4.037	4.137	178	1.389	5.604
D3 Contributi alla produzione	6.319	6.633	401	-1.624	5.097
D74 Aiuti internazionali	1.808	1.808	0	-155	1.653
D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	18.320	18.320	0	0	18.320
D41 Interessi	81.517	81.517	0	-24.378	57.139
Altre uscite correnti	5.254	5.254	215	397	5.866
D2 Imposte Indirette	5.224	5.224	215	398	5.837
D71 Premi di assicurazione	30	30	0	-1	29
<b>Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>585.857</b>	<b>597.784</b>	<b>-133</b>	<b>-22.751</b>	<b>562.973</b>
P51 Investimenti fissi lordi	13.607	14.754	1.035	-540	14.102
D92AP Contributi agli investimenti a AA.PP.	70.121	66.749	2.019	-58.557	13.583
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	23.889	25.001	0	613	24.502
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	8.410	10.192	-2.921	62	5.551
<b>Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010</b>	<b>116.027</b>	<b>116.696</b>	<b>133</b>	<b>-58.422</b>	<b>57.738</b>
<b>TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010</b>	<b>701.883</b>	<b>714.479</b>	<b>0</b>	<b>-81.172</b>	<b>620.711</b>
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-190.382</b>	<b>-245.942</b>	<b>0</b>	<b>63.868</b>	<b>-126.514</b>

Importi in milioni di euro. I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono - ad eccezione degli ammortamenti pari a 1.169 milioni sia in entrata che in uscita - alle ultime due colonne della tabella 1.2-1. I totali delle entrate e delle uscite del Conto Stato, rispetto ai valori della relazione tecnica, sono stati revisionati in base a approfondimenti sull'attuazione del piano Next Generation EU e ad una più corretta attribuzione delle risorse ai diversi settori della PA.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 1.2-5 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale SEC - anno 2022.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	LB 2022 Integrato Competenza - Bilancio dello Stato in Sec 2010 (1)	LB 2022 Integrato Cassa - Bilancio dello Stato in Sec 2010 (2)	Ag. Fiscali, PCM, CdS, TAR, CdC (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (4)	Comparto Stato conto economico programmatico (5)
<b>ENTRATE</b>					
<b>Tributarie</b>	<b>476.398</b>	<b>449.840</b>	-	<b>-16.725</b>	<b>459.673</b>
D5 Imposte dirette	252.141	240.551	-	-7.422	244.720
D2 Imposte indirette	224.256	209.289	-	-9.303	214.953
D612 Contributi sociali figurativi	0	0	-	2.332	2.332
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.501	12.495	-	-869	11.632
Trasferimenti da altri soggetti	24.106	9.270	-	-14.289	9.818
D75 Trasferimenti correnti diversi	24.106	9.270	-	-14.289	9.818
Altre entrate correnti	22.744	21.304	-	-2.057	20.687
D74 Aiuti internazionali	0	0	-	3.897	3.897
D4 Redditi da capitale	12.865	11.134	-	-1.612	11.253
P1 Vendita beni e servizi	9.879	10.170	-	-4.342	5.537
<b>Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>535.748</b>	<b>492.910</b>	-	<b>-31.607</b>	<b>504.141</b>
D91 Imposte in conto capitale	2.713	2.580	-	-1.427	1.286
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale	450	450	-	16.601	17.051
<b>Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010</b>	<b>3.163</b>	<b>3.029</b>	-	<b>15.174</b>	<b>18.337</b>
<b>TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010</b>	<b>538.911</b>	<b>495.939</b>	-	<b>-16.433</b>	<b>522.478</b>
<b>USCITE</b>					
D1 Redditi da lavoro dipendente	98.269	98.383	3.515	-237	101.546
Consumi intermedi totale	17.772	18.133	1.788	1.344	20.904
P2 Consumi intermedi	16.554	16.915	1.773	834	19.161
D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	1.218	1.218	15,00	510	1.743
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	313.100	318.707	-6.205	2.236	309.131
Trasferimenti correnti a altri soggetti	54.242	54.810	542	689	55.472
D62 Prestazioni sociali	23.964	24.071	52,00	535	24.551
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	5.122	5.242	112	1.368	6.602
D3 Contributi alla produzione	4.626	4.967	378	-1.274	3.729
D74 Aiuti internazionali	1.609	1.609	-	60	1.669
D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	18.920	18.920	-	0	18.920
D41 Interessi	82.416	82.416	-	-25.333	57.083
Altre uscite correnti	5.102	5.102	228	492	5.822
D2 Imposte indirette	5.072	5.072	228	493	5.793
D71 Premi di assicurazione	30	30	0	-1	29
<b>Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>570.900</b>	<b>577.550</b>	<b>-132</b>	<b>-20.810</b>	<b>549.958</b>
P51 Investimenti fissi lordi	13.902	14.452	185	5.995	20.082
D92AP Contributi agli investimenti a AA.PP.	79.708	73.083	1.296	-66.050	14.954
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	18.319	19.075	0	3.066	21.385
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	7.487	8.436	-1.349	-98	6.040
<b>Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010</b>	<b>119.416</b>	<b>115.046</b>	<b>132</b>	<b>-57.087</b>	<b>62.461</b>
<b>TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010</b>	<b>690.316</b>	<b>692.596</b>	<b>0</b>	<b>-77.897</b>	<b>612.419</b>
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-151.405</b>	<b>-196.657</b>	<b>0</b>	<b>61.464</b>	<b>-89.941</b>

Importi in milioni di euro. I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono - ad eccezione degli ammortamenti pari a 1.169 milioni sia in entrata che in uscita - alle ultime due colonne della tabella 1.2-2. I totali delle entrate e delle uscite del Conto Stato, rispetto ai valori della relazione tecnica, sono stati revisionati in base a approfondimenti sull'attuazione del piano Next Generation EU e ad una più corretta attribuzione delle risorse ai diversi settori della PA.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 1.2-6 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale SEC - anno 2023.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	LB 2023 Integrato Competenza - Bilancio dello Stato in Sec 2010 (1)	LB 2023 Integrato Cassa - Bilancio dello Stato in Sec 2010 (2)	Ag. Fiscali; PCM, CdS, TAR, CdC (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (4)	Comparto Stato conto economico programmatico (5)
<b>ENTRATE</b>					
<b>Tributarie</b>	<b>492.930</b>	<b>464.747</b>	-	<b>-18.540</b>	<b>474.391</b>
D5 Imposte dirette	261.078	248.551	-	-8.769	252.310
D2 Imposte indirette	231.852	216.196	-	-9.771	222.081
D612 Contributi sociali figurativi	0	0	-	2.309	2.309
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	13.514	13.509	-	-1.831	11.683
Trasferimenti da altri soggetti	24.541	9.209	-	-14.437	10.104
D75 Trasferimenti correnti diversi	24.541	9.209	-	-14.437	10.104
Altre entrate correnti	16.496	14.923	-	1.275	17.771
D74 Aiuti internazionali	0	0	-	1.358	1.358
D4 Redditi da capitale	12.757	10.884	-	-1.596	11.161
P1 Vendita beni e servizi	3.739	4.039	-	1.513	5.252
<b>Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>547.481</b>	<b>502.387</b>	-	<b>-31.224</b>	<b>516.258</b>
D91 Imposte in conto capitale	2.165	2.026	-	-869	1.296
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale	453	453	-	25.677	26.130
<b>Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010</b>	<b>2.618</b>	<b>2.479</b>	-	<b>24.808</b>	<b>27.426</b>
<b>TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010</b>	<b>550.100</b>	<b>504.866</b>	-	<b>-6.416</b>	<b>543.684</b>
<b>USCITE</b>					
D1 Redditi da lavoro dipendente	97.202	97.306	3.524	518	101.244
Consumi intermedi totale	17.069	17.708	1.605	1.052	19.726
P2 Consumi intermedi	15.863	16.531	1.590	527	17.979
D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	1.207	1.177	15	525	1.747
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	315.121	319.238	-6.028	-7.180	301.913
Trasferimenti correnti a altri soggetti	51.718	52.537	534	1.025	53.277
D62 Prestazioni sociali	24.249	24.599	60	655	24.963
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	2.106	2.226	97	1.335	3.537
D3 Contributi alla produzione	4.542	4.892	377	-1.215	3.705
D74 Aiuti Internazionali	1.306	1.305	0	251	1.557
D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	19.515	19.515	0	0	19.515
D41 Interessi	85.702	85.702	0	-27.275	58.427
Altre uscite correnti	4.997	4.997	232	568	5.797
D2 Imposte Indirette	4.968	4.967	232	569	5.768
D71 Premi di assicurazione	30	30	0	-1	29
<b>Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010</b>	<b>571.810</b>	<b>577.487</b>	<b>-134</b>	<b>-31.292</b>	<b>540.384</b>
P51 Investimenti fissi lordi	10.179	10.748	198	13.469	23.847
D92AP Contributi agli investimenti a AA.PP.	75.424	70.090	1.396	-62.093	14.727
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	16.877	18.171	0	2.366	19.243
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	8.433	9.085	-1.461	41	7.014
<b>Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010</b>	<b>110.914</b>	<b>108.094</b>	<b>134</b>	<b>-46.217</b>	<b>64.831</b>
<b>TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010</b>	<b>682.724</b>	<b>685.581</b>	<b>0</b>	<b>-77.509</b>	<b>605.215</b>
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-132.624</b>	<b>-180.715</b>	<b>0</b>	<b>71.093</b>	<b>-61.531</b>

Importi in milioni di euro. I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono - ad eccezione degli ammortamenti pari a 1.169 milioni sia in entrata che in uscita - alle ultime due colonne della tabella 1.2-3. I totali delle entrate e delle uscite del Conto Stato, rispetto ai valori della relazione tecnica, sono stati revisionati in base a approfondimenti sull'attuazione del piano Next Generation EU e ad una più corretta attribuzione delle risorse ai diversi settori della PA.

Nelle Tabelle (1.2-4, 1.2-5 e 1.2-6) sopra espone, la colonna (4) ("Raccordo per il passaggio al conto economico di CN") quantifica, singolarmente per ciascuna voce di entrata e di spesa, gli effetti del raccordo ai dati di contabilità nazionale nella versione SEC 2010, permettendo di derivare la stima del conto

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Stato della colonna (5), coerente con gli obiettivi programmatici come sopra definiti.

Va segnalato che nel caso degli interessi passivi, per i quali la contabilità nazionale adotta il criterio “full accrual”<sup>16</sup>, la quantificazione della posta di raccordo per il passaggio al SEC 2010 sconta tale fondamentale differenza tra interessi calcolati nel bilancio dello Stato secondo un principio di natura giuridica, in base agli obblighi derivanti dalle scadenze di maturazione, e una metodologia in cui gli interessi sono calcolati nel momento in cui maturano - che richiede di partire dalla determinazione dello stock previsto di debito per ciascun anno, tenendo conto anche delle previsioni dell’andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari nello stesso periodo. Ciò spiega l’entità della correzione riportata nel passaggio alle previsioni in termini di contabilità nazionale (-24,4 miliardi nel 2021, -25,3 miliardi nel 2022 e -27,3 miliardi nel 2023).

Altra rettifica rilevante riguarda le imposte dirette e indirette (-15,5 miliardi per il 2021, -16,7 per il 2022 e -18,5 per il 2023) che risultano inferiori a quelle accertate nel bilancio statale in quanto nel conto economico programmatico vengono considerati soltanto i ruoli effettivamente incassati<sup>17</sup>.

### ***1.2.5 Le serie storiche del comparto Stato e del settore delle Amministrazioni pubbliche***

La Tabella 1.2-7 presenta la serie storica del comparto per gli anni dal 2019 al 2023; i dati del 2019 fanno riferimento a dati di consuntivo di fonte Istat, per gli anni 2020-2023 sono state considerate le previsioni contenute nella NADEF 2020. La colonna relativa al 2021 corrisponde all’ultima colonna (5) della precedente Tabella 1.2-4, quella relativa al 2022 corrisponde alla colonna (5) della Tabella 1.2-5 e quella del 2023 alla colonna (5) della Tabella 1.2-6.

La tabella espone a saldo l’indebitamento netto del comparto Stato sia nella versione non consolidata, che include i trasferimenti agli altri sottosettori delle Amministrazioni pubbliche, che in quella consolidata, escludendo quindi i trasferimenti di parte corrente e in conto capitale<sup>18</sup> agli altri livelli di governo.

La serie storica del comparto Stato mostra un peggioramento del saldo in versione non consolidata ed un miglioramento in quella consolidata; nel primo caso il conto Stato mostra un aumento dell’indebitamento di circa 29 miliardi passando da -32,6 miliardi del 2019 a -61,5 miliardi del 2023. Considerando il conto consolidato, che presenta un saldo costantemente positivo, si rileva un miglioramento di 13,8 miliardi dell’accreditamento, che passa da 229,4 miliardi di euro nel 2019 a 243,2 miliardi nel 2023. Per quanto riguarda le variazioni che si

<sup>16</sup> Gli interessi devono essere registrati nel momento in cui maturano sullo strumento finanziario sottostante e quindi in maniera continua, a prescindere dalla data di scadenza dei pagamenti.

<sup>17</sup> Tutte le somme iscritte a ruolo vengono considerate accertamenti di competenza dell’anno in cui i ruoli vengono emessi, indipendentemente dalla loro riscossione. In considerazione del basso coefficiente di riscossione rispetto all’entità dell’ammontare degli accertamenti a mezzo ruoli si determina, in ogni singolo esercizio, una notevole differenza tra le somme accertate e quelle incassate. Ai fini della determinazione dell’indebitamento netto, a differenza di quanto avviene per le imposte e tasse che derivano dall’attività ordinaria di gestione, le regole del SEC 2010 prevedono che vengano considerati i ruoli incassati e non quelli accertati.

<sup>18</sup> Tra i trasferimenti in conto capitale sono stati eliminati i contributi agli investimenti alle Amministrazioni pubbliche in quanto è possibile isolare separatamente tale voce rispetto ai contributi destinati agli altri beneficiari (famiglie, imprese); d’altra parte per gli altri trasferimenti in conto capitale tra le Amministrazioni pubbliche, sia in entrata che in spesa, non è stato possibile procedere alla eliminazione della voce in quanto nelle previsioni viene effettuata una valutazione complessiva di tali poste senza dettaglio in base al beneficiario (famiglie, imprese, Amministrazioni pubbliche), date alcune criticità nella ripartizione ex ante di queste voci di conto capitale.

*IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*

osservano nel quinquennio, va considerata la peculiarità del periodo in esame che vede un aumento di rilievo delle spese, e del deficit di conseguenza, dovuto alla situazione di crisi economica determinata in primis dalle condizioni epidemiologiche nazionali e internazionali legate alla pandemia da SARS-COVID 19. Pertanto, l'andamento quinquennale risulta fortemente influenzato dalle misure previste per gli interventi di sostegno ai diversi settori economici colpiti dalle restrizioni.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 1.2-7 Conto economico del comparto Stato 2019-2023.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato		2019	2020	2021	2022	2023
<b>ENTRATE</b>						
	<b>Tributarie</b>	<b>439.765</b>	<b>407.818</b>	<b>435.953</b>	<b>459.673</b>	<b>474.391</b>
D5	Imposte dirette	234.375	223.501	233.525	244.720	252.310
D2	Imposte indirette	205.390	184.317	202.429	214.953	222.081
D612	Contributi sociali	2.094	2.255	2.296	2.332	2.309
D73	Trasferimenti correnti da AA.PP.	10.849	11.881	11.414	11.632	11.683
	Trasferimenti da altri soggetti	10.494	8.534	9.939	9.818	10.104
D75 - D72	Trasferimenti correnti diverse indennizzi assicurativi	10.494	8.534	9.939	9.818	10.104
	Altre entrate correnti	18.349	19.445	22.332	20.687	17.771
D74	Aiuti internazionali	354	391	4.391	3.897	1.358
D4	Redditi da capitale	12.625	14.469	12.508	11.253	11.161
P1	Produzione vendibile e per uso proprio	5.370	4.585	5.433	5.537	5.252
<b>Totale entrate correnti</b>		<b>481.551</b>	<b>449.933</b>	<b>481.934</b>	<b>504.141</b>	<b>516.258</b>
D91	Imposte in conto capitale	1.161	1.045	1.270	1.286	1.296
D99	Trasferimenti da altri soggetti	966	605	10.787	16.846	25.925
D92	Contributi agli investimenti da AA.PP.	205	205	205	205	205
<b>Totale entrate in conto capitale</b>		<b>2.332</b>	<b>1.855</b>	<b>12.262</b>	<b>18.337</b>	<b>27.426</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>483.883</b>	<b>451.788</b>	<b>494.196</b>	<b>522.478</b>	<b>543.684</b>
<b>USCITE</b>						
D1	Redditi da lavoro dipendente	95.990	98.608	102.413	101.546	101.244
	Consumi intermedi totale	20.181	22.645	22.472	20.904	19.726
P2	Consumi intermedi	18.049	20.723	20.234	19.161	17.979
D632	Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	2.132	1.922	2.238	1.743	1.747
D73	Trasferimenti correnti a AA.PP.	263.211	346.528	323.014	309.131	301.913
	Trasferimenti correnti a altri soggetti	38.588	56.119	52.068	55.472	53.277
D62	Prestazioni sociali	14.775	18.639	21.394	24.551	24.963
D75	Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	2.901	5.616	5.604	6.602	3.537
D3	Contributi alla produzione	4.285	13.989	5.097	3.729	3.705
D74	Aiuti internazionali	1.637	1.642	1.653	1.669	1.557
D76	Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	14.990	16.233	18.320	18.920	19.515
D41	Interessi	59.447	57.649	57.139	57.083	58.427
	Altre uscite correnti	5.656	5.570	5.866	5.822	5.797
D2	Imposte indirette e dirette	5.465	5.541	5.837	5.793	5.768
D45	Rendite di terreni	162	0	0	0	0
D71	Premi di assicurazione	29	29	29	29	29
<b>Totale uscite correnti</b>		<b>483.073</b>	<b>587.119</b>	<b>562.973</b>	<b>549.958</b>	<b>540.384</b>
P51	Investimenti fissi lordi	8.043	10.354	14.102	20.082	23.847
D92	Contributi agli investimenti a AA.PP.	9.826	11.549	13.583	14.954	14.727
D92	Trasferimenti ad altri soggetti	10.081	15.236	24.502	21.385	19.243
D99	Altri trasferimenti in conto capitale	5.436	9.439	5.551	6.040	7.014
<b>Totale uscite in conto capitale</b>		<b>33.386</b>	<b>46.578</b>	<b>57.738</b>	<b>62.461</b>	<b>64.831</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>516.459</b>	<b>633.697</b>	<b>620.711</b>	<b>612.419</b>	<b>605.215</b>
<b>INDEBITAMENTO NETTO NON CONSOLIDATO</b>		<b>-32.576</b>	<b>-181.909</b>	<b>-126.514</b>	<b>-89.941</b>	<b>-61.531</b>
variazioni percentuali non consolidato			458,4%	-30,5%	-28,9%	-31,6%
<b>ACCREDITAMENTO NETTO CONSOLIDATO</b>		<b>229.407</b>	<b>164.082</b>	<b>198.464</b>	<b>222.307</b>	<b>243.221</b>
variazioni percentuali consolidato			-28,5%	21,0%	12,0%	9,4%

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. I dati relativi all'anno 2019 sono consuntivi di fonte Istat; i dati relativi agli anni 2020-2023 derivano dalla NADEF 2020. Importi in milioni di euro.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Tabella 1.2-8 evidenzia per il 2021 il collegamento tra il comparto Stato e le Amministrazioni centrali, di cui esso fa parte, e le altre Amministrazioni pubbliche; tale collegamento avviene attraverso i flussi di trasferimenti tra sottosettori. L'anno 2022 è evidenziato nella Tabella 1.2-9 e il 2023 nella Tabella 1.2-10.

I trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche iscritti in uscita nel bilancio statale costituiscono entrate per gli enti che li ricevono, i quali successivamente li destinano al finanziamento delle proprie spese. Detti trasferimenti rappresentano una parte rilevante delle loro entrate, cui si aggiungono quelle proprie degli enti.

Tabella 1.2-8 Conto economico non consolidato delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore - anno 2021.

Classificazione SEC2010	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
<b>ENTRATE</b>					
<b>Entrate correnti</b>					
Imposte dirette	233.525	233.525	23.046	0	256.571
Imposte indirette	202.429	202.908	50.116	0	253.023
Contributi sociali	2.296	2.652	1.245	225.960	229.857
Trasferimenti da AA.PP.	11.414	12.768	145.782	154.789	0
Altre entrate correnti	32.271	42.320	39.530	3.784	84.637
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>481.934</b>	<b>494.172</b>	<b>259.718</b>	<b>384.533</b>	<b>824.088</b>
<b>Entrate in conto capitale</b>					
Trasferimenti da AA.PP.	205	638	8.533	0	0
Altre entrate in c/capitale	10.787	10.928	2.056	0	12.985
Imposte in conto capitale	1.270	1.270	75	0	1.345
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>12.262</b>	<b>12.836</b>	<b>10.664</b>	<b>0</b>	<b>14.330</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>494.196</b>	<b>507.008</b>	<b>270.382</b>	<b>384.533</b>	<b>838.418</b>
<b>SPESE</b>					
<b>Spese correnti</b>					
Redditi da lavoro dipendente	102.413	109.552	71.368	3.196	184.117
Consumi intermedi	22.472	30.337	126.637	2.021	158.995
Prestazioni sociali	21.394	21.747	4.452	368.845	395.044
Trasferimenti ad AA.PP.	323.014	300.570	8.887	3.881	0
Interessi	57.139	57.170	1.452	80	57.705
Altre spese correnti	36.540	50.578	23.558	2.842	76.978
<b>Totale spese correnti</b>	<b>562.973</b>	<b>569.955</b>	<b>236.354</b>	<b>380.865</b>	<b>872.838</b>
<b>Spese in conto capitale</b>					
Investimenti fissi lordi	14.102	25.168	27.070	628	52.866
Trasferimenti ad AA.PP.	13.583	8.532	638	0	0
Contributi agli investimenti	24.502	25.177	4.716	0	29.893
Altri spese in c/capitale	5.551	5.559	876	20	6.455
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>57.738</b>	<b>64.436</b>	<b>33.299</b>	<b>648</b>	<b>89.213</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>620.711</b>	<b>634.391</b>	<b>269.653</b>	<b>381.513</b>	<b>962.052</b>
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-126.514</b>	<b>-127.382</b>	<b>729</b>	<b>3.020</b>	<b>-123.633</b>

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 1.2-9 Conto economico non consolidato delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore - anno 2022.

Classificazione SEC2010	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
<b>ENTRATE</b>					
<b>Entrate correnti</b>					
Imposte dirette	244.720	244.720	23.997	0	268.717
Imposte indirette	214.953	215.432	50.333	0	265.765
Contributi sociali	2.332	2.693	1.261	241.962	245.916
Trasferimenti da AA.PP.	11.632	13.386	144.762	142.330	0
Altre entrate correnti	30.505	40.740	40.231	3.835	83.861
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>504.141</b>	<b>516.970</b>	<b>260.584</b>	<b>388.127</b>	<b>864.258</b>
<b>Entrate in conto capitale</b>					
Trasferimenti da AA.PP.	205	638	9.812	0	0
Altre entrate in c/capitale	16.846	16.987	2.177	0	19.165
Imposte in conto capitale	1.286	1.286	75	0	1.361
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>18.337</b>	<b>18.911</b>	<b>12.064</b>	<b>0</b>	<b>20.526</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>522.478</b>	<b>535.881</b>	<b>272.648</b>	<b>388.127</b>	<b>884.784</b>
<b>SPESE</b>					
<b>Spese correnti</b>					
Redditi da lavoro dipendente	101.546	108.649	71.230	3.187	183.066
Consumi intermedi	20.904	28.350	125.925	2.163	156.438
Prestazioni sociali	24.551	24.905	4.477	372.008	401.390
Trasferimenti ad AA.PP.	309.131	287.091	9.416	3.970	0
Interessi	57.083	57.114	1.333	81	57.583
Altre spese correnti	36.743	50.252	23.678	2.903	76.833
<b>Totale spese correnti</b>	<b>549.958</b>	<b>556.360</b>	<b>236.059</b>	<b>384.313</b>	<b>875.310</b>
<b>Spese in conto capitale</b>					
Investimenti fissi lordi	20.082	31.813	30.293	685	62.791
Trasferimenti ad AA.PP.	14.954	9.811	638	0	0
Contributi agli investimenti	21.385	22.125	4.118	0	26.244
Altri spese in c/capitale	6.040	6.048	891	20	6.958
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>62.461</b>	<b>69.797</b>	<b>35.940</b>	<b>705</b>	<b>95.992</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>612.419</b>	<b>626.157</b>	<b>271.999</b>	<b>385.018</b>	<b>971.302</b>
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-89.941</b>	<b>-90.276</b>	<b>649</b>	<b>3.109</b>	<b>-86.518</b>

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL RACCORDO TRA LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 1.2-10 Conto economico non consolidato delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore - anno 2023.

Classificazione SEC2010	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
<b>ENTRATE</b>					
<b>Entrate correnti</b>					
Imposte dirette	252.310	252.310	24.610	0	276.919
Imposte indirette	222.081	222.560	50.999	0	273.559
Contributi sociali	2.309	2.674	1.272	250.517	254.463
Trasferimenti da AA.PP.	11.683	13.437	139.421	140.382	0
Altre entrate correnti	27.875	38.208	40.812	3.882	81.927
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>516.258</b>	<b>529.189</b>	<b>257.114</b>	<b>394.780</b>	<b>886.868</b>
<b>Entrate in conto capitale</b>					
Trasferimenti da AA.PP.	205	638	9.494	0	0
Altre entrate in c/capitale	25.925	26.066	2.341	0	28.409
Imposte in conto capitale	1.296	1.296	75	0	1.371
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>27.426</b>	<b>28.000</b>	<b>11.910</b>	<b>0</b>	<b>29.780</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>543.684</b>	<b>557.189</b>	<b>269.024</b>	<b>394.780</b>	<b>916.648</b>
<b>SPESE</b>					
<b>Spese correnti</b>					
Redditi da lavoro dipendente	101.244	108.337	71.179	3.185	182.700
Consumi intermedi	19.726	27.257	125.351	2.187	154.794
Prestazioni sociali	24.963	25.318	4.520	378.546	408.384
Trasferimenti ad AA.PP.	301.913	279.802	9.421	4.016	0
Interessi	58.427	58.458	1.236	81	58.800
Altre spese correnti	34.111	47.630	23.728	2.949	74.307
<b>Totale spese correnti</b>	<b>540.384</b>	<b>546.801</b>	<b>235.434</b>	<b>390.964</b>	<b>878.986</b>
<b>Spese in conto capitale</b>					
Investimenti fissi lordi	23.847	35.613	27.583	696	63.893
Trasferimenti ad AA.PP.	14.727	9.493	637	0	0
Contributi agli investimenti	19.243	19.812	3.791	0	23.603
Altri spese in c/capitale	7.014	7.022	904	20	7.946
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>64.831</b>	<b>71.940</b>	<b>32.915</b>	<b>716</b>	<b>95.441</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>605.215</b>	<b>618.741</b>	<b>268.350</b>	<b>391.680</b>	<b>974.427</b>
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-61.531</b>	<b>-61.553</b>	<b>674</b>	<b>3.100</b>	<b>-57.779</b>

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

## 2 LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

### 2.1 Gli effetti contabili della manovra sui saldi di finanza pubblica

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023 si compone delle disposizioni della legge di bilancio contenute nella Sezione I e dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni contenuti nella Sezione II. Le principali misure previste sono finalizzate a ridurre la pressione fiscale e sostenere le famiglie, tutelare l'occupazione, rilanciare gli investimenti pubblici e privati e garantire maggiori risorse per i settori della sanità, dell'istruzione e della ricerca.

La manovra determina complessivamente (Tabella 2.1-1) un aumento dell'indebitamento netto per circa 24,5 miliardi nel 2021 e 11,8 miliardi nel 2022 e un suo miglioramento per circa 3,6 miliardi nel 2023. Gli interventi previsti ammontano a circa 33,3 miliardi nel 2021, 35,7 miliardi nel 2022 e 34,3 miliardi nel 2023. Le risorse reperite attraverso aumenti di entrate o riduzione di spese ammontano a circa 8,7 miliardi nel 2021, 23,8 miliardi nel 2022 e 37,9 miliardi nel 2023. Per effetto delle misure adottate, le entrate delle Amministrazioni pubbliche si riducono in termini netti di circa 5,1 miliardi nel 2021 e aumentano di circa 11,4 miliardi nel 2022 e 14,1 miliardi nel 2023. Le spese nette aumentano di circa 19,4 miliardi nel 2021, 23,2 miliardi nel 2022 e 10,5 miliardi nel 2023.

Tabella 2.1-1 Riepilogo effetti finanziari della manovra (indebitamento netto).

	2021	2022	2023
<b>INTERVENTI</b>	<b>33.274</b>	<b>35.666</b>	<b>34.302</b>
MINORI ENTRATE	10.086	9.303	13.544
MAGGIORI SPESE	23.188	26.364	20.758
- correnti	16.369	17.329	15.151
- capitali	6.819	9.035	5.607
<b>COPERTURE</b>	<b>8.738</b>	<b>23.847</b>	<b>37.899</b>
MAGGIORI ENTRATE	4.954	20.663	27.627
MINORI SPESE	3.784	3.184	10.272
- correnti	1.206	1.362	1.940
- capitali	2.578	1.822	8.332
<b>SALDO FINALE</b>	<b>-24.536</b>	<b>-11.819</b>	<b>3.597</b>
<b>VARIAZIONE NETTA ENTRATE</b>	<b>-5.132</b>	<b>11.360</b>	<b>14.083</b>
<b>VARIAZIONE NETTA SPESE</b>	<b>19.404</b>	<b>23.180</b>	<b>10.486</b>
- variazione netta spesa corrente	15.163	15.968	13.210
- variazione netta spesa capitale	4.241	7.212	-2.724

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Importi in milioni di euro.

## NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

In termini di fabbisogno (Tabella 2.1-2) è atteso un peggioramento di circa 25,7 miliardi nel 2021 e di 11,7 miliardi nel 2022 e un miglioramento per circa 4,3 miliardi nel 2023.

Tabella 2.1-2 Riepilogo effetti finanziari della manovra (fabbisogno).

	2021	2022	2023
<b>INTERVENTI</b>	<b>34.416</b>	<b>36.079</b>	<b>33.581</b>
MINORI ENTRATE	9.105	9.298	13.534
MAGGIORI SPESE	25.311	26.781	20.047
- correnti	16.369	17.329	15.151
- capitali	8.942	9.452	4.896
<b>COPERTURE</b>	<b>8.734</b>	<b>24.351</b>	<b>37.899</b>
MAGGIORI ENTRATE	4.950	21.167	27.627
MINORI SPESE	3.784	3.184	10.272
- correnti	1.206	1.362	1.940
- capitali	2.578	1.822	8.332
<b>SALDO FINALE</b>	<b>-25.682</b>	<b>-11.729</b>	<b>4.318</b>
<b>VARIAZIONE NETTA ENTRATE</b>	<b>-4.155</b>	<b>11.869</b>	<b>14.093</b>
<b>VARIAZIONE NETTA SPESE</b>	<b>21.528</b>	<b>23.597</b>	<b>9.775</b>
- variazione netta spesa corrente	15.163	15.968	13.210
- variazione netta spesa capitale	6.364	7.630	-3.435

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Importi in milioni di euro.

Sul bilancio dello Stato (Tabella 2.1-3) la manovra comporta un aumento del saldo netto da finanziare di circa 73,6 miliardi nel 2021, 64,5 miliardi nel 2022 e 50,2 miliardi nel 2023. Gli stanziamenti del bilancio sono comprensivi del fondo previsto per anticipare le risorse necessarie (circa 32,8 miliardi nel 2021, 40,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023) per consentire la tempestiva attuazione dello strumento europeo *Next Generation EU*, previsto in favore degli Stati membri per fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19. Parte di questi stanziamenti sono già finalizzati al finanziamento di interventi previsti nell'ambito della legge di bilancio 2021-2023 (si veda la Tabella 2.1-4).

Con riferimento agli effetti netti sul conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche, si riporta nel paragrafo successivo, la descrizione delle principali misure disposte con la manovra di finanza pubblica.

Tabella 2.1-3 Riepilogo effetti finanziari della manovra (saldo netto da finanziare).

	2021	2022	2023
<b>INTERVENTI</b>	<b>81.680</b>	<b>86.306</b>	<b>88.616</b>
MINORI ENTRATE	4.540	5.420	6.328
MAGGIORI SPESE	77.140	80.887	82.289
- correnti	28.634	23.991	22.178
- capitali	48.506	56.896	60.110
<b>COPERTURE</b>	<b>8.095</b>	<b>21.854</b>	<b>38.428</b>
MAGGIORI ENTRATE	2.990	12.795	17.464
MINORI SPESE	5.105	9.059	20.964
- correnti	2.411	7.738	10.415
- capitali	2.694	1.321	10.549
<b>SALDO FINALE</b>	<b>-73.585</b>	<b>-64.453</b>	<b>-50.188</b>
<b>VARIAZIONE NETTA ENTRATE</b>	<b>-1.550</b>	<b>7.375</b>	<b>11.136</b>
<b>VARIAZIONE NETTA SPESE</b>	<b>72.035</b>	<b>71.828</b>	<b>61.325</b>
- variazione netta spesa corrente	26.223	16.253	11.764
- variazione netta spesa capitale	45.812	55.575	49.561

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

### Riquadro: I criteri per la quantificazione degli effetti finanziari della manovra sui saldi di finanza pubblica

La valutazione degli effetti finanziari delle misure disposte con la manovra di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto è effettuata sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa alla legge di bilancio, tenuto conto delle modalità di contabilizzazione proprie di ciascun saldo. Per il saldo netto da finanziarie si considera il criterio della competenza finanziaria. L'effetto sul bilancio dello Stato, associato a ciascuna misura, corrisponde pertanto alla variazione che essa determina sugli stanziamenti di spesa e sulle previsioni di entrata del bilancio. Per il fabbisogno l'impatto è determinato in ragione dell'aumento o della diminuzione del flusso di pagamenti e degli incassi delle Amministrazioni pubbliche che si origina da ciascuna disposizione. Per l'indebitamento netto, la valutazione degli effetti e la loro imputazione ai diversi esercizi finanziari è operata in coerenza con i criteri e le regole di contabilità nazionale SEC 2010, in considerazione della natura della spesa e delle entrate correlate ad ogni specifico intervento disposto con la manovra. Per quanto riguarda l'impiego dei contributi a fondo perduto previsti nell'ambito del pacchetto europeo *Next Generation EU*, in attesa di puntuali indicazioni sulle modalità e sui criteri di registrazione di tali somme sui conti pubblici, si assume che l'effetto sul deficit del loro utilizzo sia compensato da corrispondenti somme da registrare in entrata della PA rivenienti dalla UE, in analogia con la contabilizzazione della componente di risorse UE dei fondi strutturali. Per il fabbisogno, si è ipotizzato che i flussi di cassa in uscita e in entrata si pareggino entro l'anno.

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

### **2.1.2 Le principali misure contenute nella manovra di finanza pubblica**

Tra i principali interventi disposti con la manovra di finanza pubblica rientrano quelli per la riduzione della pressione fiscale. A tale fine sono previste risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 miliardi nel 2023 destinate a finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione dell'assegno unico universale. Si dispone, inoltre, la stabilizzazione a regime dal 2021 delle detrazioni Irpef per i lavoratori dipendenti (circa 3,3 miliardi a decorrere dal 2021).

Diversi interventi sono finalizzati a favorire lo sviluppo, il sostegno e la liquidità delle imprese. In particolare, sono finanziate le proroghe e il potenziamento di alcuni crediti d'imposta rientranti nell'ambito del programma transizione 4.0, diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale e a rilanciare il ciclo degli investimenti (circa 5,3 miliardi nel 2021, 6,7 miliardi nel 2022 e 7 miliardi nel 2023).

Sono prorogate le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, all'acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o restauro delle facciate degli edifici e alla sistemazione a verde e realizzazione di giardini (complessivamente circa 0,5 miliardi nel 2022 e 2,9 miliardi nel 2023). Al fine di favorire processi di aggregazione aziendale si prevedono specifiche agevolazioni sotto forma di crediti di imposta (circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022). È prorogato il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo di euro annui nel 2021 e nel 2022) e sono potenziati gli strumenti per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del "made in Italy" (circa 0,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022 e nel 2023). Con lo scopo di sostenere la liquidità del sistema produttivo viene rifinanziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e la moratoria sui prestiti (0,3 miliardi nel 2021, 0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 e 3 miliardi nel triennio 2024-2026).

Con riferimento alle misure per il lavoro si prevedono forme di decontribuzione tra cui in particolare rilevano quelle per i lavoratori autonomi, per favorire l'occupazione nelle aree svantaggiate, per nuove assunzioni di giovani e donne (complessivamente circa 6,9 miliardi nel 2021, 4,9 miliardi nel 2022 e 5,5 miliardi nel 2023) e viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (circa 0,4 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022). A tutela dei lavoratori sono previsti nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (circa 0,6 miliardi nel 2021)<sup>19</sup>.

A favore delle famiglie vengono prorogati al 2021 sia l'assegno di natalità (0,34 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022), sia il congedo di paternità, che

<sup>19</sup> Tuttavia le somme programmate in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 per i trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica ammontano a 3,5 miliardi, coerentemente al capitolo di bilancio all'uopo istituito (5,3 miliardi per l'anno 2021). Ne consegue che sia con riferimento al quadro tendenziale sia con riferimento al quadro programmatico la spesa per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2021 risulta superiore a quella indicata nel presente documento per 3 miliardi, senza peraltro questo incidere sui relativi saldi. Infatti, l'importo incrementativo di 3 miliardi non risulta incluso in questa sede nell'ambito della spesa per prestazioni sociali in denaro per la costruzione del quadro programmatico operata a partire dal quadro tendenziale NADEF 2020. Ciò in quanto i predetti 3 miliardi per l'anno 2021 risultano, viceversa, inclusi nella spesa per prestazioni sociali in denaro nell'ambito della rideterminazione del quadro tendenziale di finanza pubblica per il biennio 2020-2021 operata, successivamente alla NADEF 2020, in sede di DPB 2021, trovando comunque compensazione in altre voci del Conto economico della PA e risultando pertanto in ogni caso confermato il livello del saldo per l'anno 2021.



## LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

viene elevato da 7 a 10 giorni (circa 0,1 miliardi nel 2021). Vengono altresì incrementati il fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (circa 0,2 miliardi annui nel 2021 e nel 2022), il fondo per le non autosufficienze (0,1 miliardi annui a decorrere dal 2021) e il fondo per il reddito di cittadinanza (circa 0,2 miliardi nel 2021 e 0,5 miliardi dal 2022).

A beneficio degli Enti territoriali si prevedono risorse per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (circa 1 miliardo nel triennio di previsione), per l'attuazione dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale, Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica (0,3 miliardi dal 2021) e per il trasporto pubblico locale (circa 0,35 miliardi nel 2021). Rilevano, inoltre, le risorse per il ristoro delle minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (0,5 miliardi nel 2021 in termini di solo saldo netto da finanziarie) e, tra le altre misure per gli enti locali, quelle per il sostegno agli enti in deficit strutturale (0,15 miliardi complessivi negli anni 2021 e 2022). Sul fronte degli investimenti si annoverano le misure per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti e per la perequazione infrastrutturale (1,2 miliardi nel triennio a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio pari a circa 6,8 miliardi nel periodo 2021-2033).

In ambito sanitario è incrementato di 1 miliardo nel 2021 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed è finanziata l'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, (circa 0,6 miliardi nel 2021); rilevano inoltre le risorse previste per le indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (circa 0,3 miliardi annui dal 2021), per l'indennità di specificità del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale (circa 0,2 miliardi dal 2021), per l'aumento dei contratti di formazione specialistica dei medici (circa 0,3 miliardi nel triennio 2021-2023) e per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (0,4 miliardi nel 2021).

Al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione la manovra dispone l'aumento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (complessivamente circa 0,2 miliardi nel triennio). Per consentire la continuità didattica per gli alunni con disabilità viene altresì incrementato il fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica per l'assunzione di docenti di sostegno (circa 0,03 miliardi nel 2021, 0,16 miliardi nel 2022 e 0,35 miliardi nel 2023). Vengono altresì previste risorse aggiuntive per l'edilizia scolastica (circa 0,2 miliardi nel triennio considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio di 1,5 miliardi nel periodo 2021-2035). A beneficio dell'istruzione universitaria si prevede un aumento del fondo per il funzionamento ordinario delle università, finalizzato a consentire l'adozione di misure di esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti (circa 0,2 miliardi annui a decorrere dal 2021) e un incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (0,07 miliardi a decorrere dal 2021).

In materia di previdenza e assistenza si estende la possibilità di optare per il regime sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta "Opzione donna") alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020 (0,8 miliardi nel triennio 2021-2023) e si proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (circa 0,4 miliardi nel triennio 2021-2023).

*NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023*

Nel settore del pubblico impiego è prevista l'integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2 miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (circa 0,5 miliardi nel triennio 2021-2023).

Tra le altre misure, nell'ambito della difesa e dell'ordine pubblico, rilevano la proroga delle missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio di previsione), le risorse aggiuntive per spese di personale (circa 0,3 miliardi nel triennio 2021-2023) e per gli investimenti (0,5 miliardi nel triennio di previsione a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,5 miliardi nel periodo 2021-2035). Altri interventi riguardano: l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio, con effetto nullo sull'indebitamento, per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 e la rideterminazione della dotazione del fondo per lo sviluppo e la coesione (0,8 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022 e 1,5 miliardi nel 2023) e il rifinanziamento di specifici fondi del bilancio dello Stato (circa 0,4 miliardi nel 2021, 1,2 miliardi nel 2022 e 0,7 miliardi nel 2023).

La manovra di finanza pubblica tiene conto altresì della finalizzazione di fondi di bilancio previsti da precedenti leggi di bilancio, della rimodulazione e revisione di spese varie e dell'effetto sul bilancio della maggiore crescita economica prevista in relazione alla dimensione espansiva della manovra di bilancio e all'impiego delle risorse previste nell'ambito dello strumento europeo *Next Generation EU*.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2.1-4 Effetti netti della manovra sui saldi di finanza pubblica

Misure	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno	
	2021	2022	2023	2021	2022
<b>Riduzione della pressione fiscale e assegno universale</b>	<b>-6.037</b>	<b>-11.313</b>	<b>-10.312</b>	<b>-6.037</b>	<b>-1</b>
Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente	-3.025	-3.313	-3.312	-3.025	-
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	-3.012	0	0	-3.012	-
Fondo delega riforma fiscale per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale e assegno universale	0	-8.000	-7.000	0	-
<b>Sostegno, sviluppo e liquidità</b>	<b>-6.041</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.126</b>	<b>-11.605</b>	<b>-1</b>
Contratti di sviluppo	0	-100	-100	0	0
Disapplicazione imposta sostitutiva sulle plusvalenze	-206	-206	-206	-206	-
Fondo crisi d'impresa	-250	-100	-100	-200	-
Fondo garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato	-500	0	0	0	0
Fondo patrimonio PMI	0	0	0	-1.000	-
Fondo per contributi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2	-420	0	0	-420	-
Fondo per la crescita sostenibile	-150	-110	-20	-100	-
Incentivi alle fusioni aziendali	-463	-1.417	197	-463	-
Incremento Fondo garanzia PMI compresa moratoria prestiti*	-300	-500	-1.000	0	0
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	0	0
Industria transizione 4.0*	-5	0	0	-5.284	-
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	-5.279	-
Nuova Sabatini	-370	0	0	-370	-
Potenziamento misure per l'internazionalizzazione delle imprese e per la promozione del "Made in Italy"	-2.002	-251	-251	-1.747	-
Proroga agevolazioni ristrutturazioni edilizie, ecobonus, superbonus e bonus facciate*	448	-504	-2.199	448	-
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	-967	0	0
Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno	-1.054	-1.054	0	-1.054	-
Altre misure sostegno, sviluppo e liquidità*	-769	-395	-448	-1.209	-
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	-250	-
<b>Lavoro</b>	<b>-10.251</b>	<b>-2.819</b>	<b>-5.522</b>	<b>-8.137</b>	<b>-</b>
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - decontribuzione SUD*	-3.345	-1.645	-4.606	-4.837	-
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	-1.492	-
Fondo esonero pagamento contributi previdenziali lavoratori autonomi	-1.000	0	0	-1.000	-
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro di giovani under 36*	-201	-619	-774	-201	-
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	-201	-
Esonero contributivo a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne*	-38	-89	-42	-38	-
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	-38	-
Altri esoneri e sgravi contributivi	-88	-80	-21	-88	-
Trattamenti di cassa integrazione	-3.848	0	0	-630	-
Fondo per le politiche attive del lavoro rientranti nel programma React EU*	-500	0	0	-500	-
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	-500	-
Fondo sociale per l'occupazione	-600	-200	0	-380	-
Altre misure per il lavoro	-633	-188	-80	-465	-

Importi in milioni di euro. Il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento.

\* Per tali interventi, ai fini di una migliore rappresentazione, è stata considerata anche la quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE, ind.

Effetti netti della manovra sui saldi di finanza pubblica (segue)

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Misure	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno	
	2021	2022	2023	2021	2022
<b>Famiglia e politiche sociali</b>	<b>-1.597</b>	<b>-1.453</b>	<b>-671</b>	<b>-1.558</b>	
Congedo di paternità	-152	0	0	-114	
Fondo indigenti	-40	0	0	-40	
Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione	-160	-180	0	-160	
Fondo non autosufficienze	-100	-100	-100	-100	
Fondo per il reddito di cittadinanza	-196	-474	-474	-196	
Misure per il sostegno dei disabili	-195	-75	-75	-195	
Proroga assegno di natalità	-340	-400	0	-340	
Servizio civile	-200	-200	0	-200	
Altre misure per la famiglia e le politiche sociali	-214	-25	-22	-213	
<b>Regioni e enti locali</b>	<b>-2.403</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.597</b>	<b>-1.349</b>	
Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano	-300	-300	-300	-300	
Incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'ampliamento dei servizi sociali e il potenziamento asili nido	-217	-356	-451	-217	
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per ristoro perdita di gettito emergenza COVID 19	-500	0	0	0	
Investimenti per messa in sicurezza edifici, territori, ponti e viadotti e per la perequazione infrastrutturale	-750	-650	-750	-200	
Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali	0	0	0	0	
Trasporto pubblico locale (comprese risorse per il trasporto scolastico)	-353	-6	0	-353	
Altre misure per le Regioni e gli Enti locali	-283	-233	-96	-279	
<b>Sanità**</b>	<b>-3.351</b>	<b>-1.236</b>	<b>-1.194</b>	<b>-2.807</b>	
Adeguamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard	-1.000	0	0	-1.000	
Adozione piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione del Covid-19	-644	0	0	-644	
Contratti formazione specialistica dei medici *	-105	-105	-109	-84	
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	-105	
Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico	-100	-100	-100	-30	
Fondo vaccini*	-400	0	0	-400	
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	-400	
Indennità di esclusività per la dirigenza medica	-500	-500	-500	-258	
Indennità di specificità per gli infermieri	-335	-335	-335	-173	
Indennità al personale sanitario per le attività di tutela del malato	-100	-100	-100	-52	
Altre misure per la sanità	-167	-96	-50	-167	
<b>Scuola, Università e ricerca</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.051</b>	
Incremento fondo borse di studio universitarie	-70	-70	-70	-70	
Edilizia scolastica	-101	-101	-102	-81	
Esonero per studenti universitari del contributo onnicomprensivo annuale*	-165	-165	-165	-165	
<i>di cui quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE</i>	0	0	0	-165	
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa	-88	0	-107	-88	
Incremento del Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica	-60	-313	-687	-31	
Interventi per la ricerca	-399	-398	-398	-219	
Altre misure scuola, università e ricerca	-488	-359	-334	-398	

Importi in milioni di euro. Il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento.

\* Per tali interventi, ai fini di una migliore rappresentazione, è stata considerata anche la quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE, ir.

\*\* Agli effetti riportati nella tavola si sommano 1,1 miliardi destinati alla proroga per il 2021 del personale sanitario assunto a tempo indeterminato in ragioni di risorse del programma Next Generation UE.

Effetti netti della manovra sui saldi di finanza pubblica (segue)

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Misure	Saldo netto da finanziare			Fabbisogni	
	2021	2022	2023	2021	2022
<b>Previdenza</b>	<b>-256</b>	<b>-621</b>	<b>-778</b>	<b>-256</b>	
Ape sociale	-88	-184	-163	-88	
Attuazione Sentenza Corte Costituzionale rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici	0	-87	-90	0	
Opzione donna	-84	-268	-448	-84	
Altre misure per la previdenza	-85	-83	-76	-85	
<b>Difesa e ordine pubblico</b>	<b>-1.812</b>	<b>-1.816</b>	<b>-1.781</b>	<b>-1.017</b>	
Investimenti	-588	-679	-1.004	-58	
Missioni di pace	-800	-750	-500	-650	
Spese di personale	-251	-200	-127	-135	
Altre misure per la difesa e l'ordine pubblico	-173	-186	-150	-173	
<b>Trasporti e ambiente</b>	<b>-971</b>	<b>-444</b>	<b>-569</b>	<b>-924</b>	
Sostegno settore aeroportuale	-500	0	0	-500	
Altre misure trasporti e ambiente	-471	-444	-569	-424	
<b>Turismo, cultura e informazione</b>	<b>-1.411</b>	<b>-673</b>	<b>-477</b>	<b>-1.342</b>	
Carta elettronica a favore dei 18enni	-150	0	0	-150	
Incremento Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo	-240	-240	-240	-240	
Misure a sostegno del settore turistico	-606	-31	-1	-606	
Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria	-100	-100	0	-100	
Altre misure turismo, cultura e informazione	-316	-303	-237	-246	
<b>Investimenti</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.425</b>	<b>-800</b>	
Cofinanziamento nazionale fondi strutturali europei	-2.000	-2.500	-1.425	0	
Fondo sviluppo e coesione	-4.000	-5.000	-5.000	-800	
<b>Pubblica amministrazione e lavoro pubblico</b>	<b>-545</b>	<b>-766</b>	<b>-870</b>	<b>-337</b>	
Assunzione di personale nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici	-103	-320	-423	-61	
Incremento risorse per rinnovo contratti personale statale 2019-2021	-400	-400	-400	-206	
Altre misure per la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico	-42	-46	-47	-70	
<b>Altri interventi</b>	<b>-2.401</b>	<b>-2.733</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.506</b>	
Interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici	-765	-770	0	-15	
Rifinanziamento fondi di bilancio	-381	-1.072	-735	-446	
Altro	-1.255	-891	-1.036	-1.045	
<b>Altre disposizioni fiscali</b>	<b>-305</b>	<b>926</b>	<b>682</b>	<b>-420</b>	
Assorbimento Agenzia delle entrate a riscossione Sicilia spa	-300	0	0	-300	
Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA	207	375	375	206	
Rinvio introduzione plastic tax e sugar tax	-603	166	-128	-603	
Altro	391	385	435	277	
<b>Finalizzazione fondi di bilancio per il finanziamento della manovra</b>	<b>2.934</b>	<b>3.494</b>	<b>5.592</b>	<b>2.934</b>	
<b>Revisione e rimodulazione della spesa</b>	<b>1.001</b>	<b>-2.501</b>	<b>4.600</b>	<b>1.001</b>	
<b>Effetti migliorativi per maggior crescita</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Anticipo risorse per attuazione piano Next Generation EU</b>	<b>-32.767</b>	<b>-40.307</b>	<b>-44.573</b>	<b>0</b>	
<b>Compensazione interventi finanziati a valere sul Next Generation EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>9.529</b>	<b>1</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>-73.585</b>	<b>-64.453</b>	<b>-50.188</b>	<b>-25.682</b>	<b>-1</b>

Importi in milioni di euro. Il segno positivo (+) indica un miglioramento dei saldi, mentre quello negativo (-) indica un peggioramento.

\* Per tali interventi, ai fini di una migliore rappresentazione, è stata considerata anche la quota finanziata con le risorse del programma Next Generation UE, ind.

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

## 2.2 Il quadro programmatico del bilancio dello Stato

Tabella 2.2-1 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2021.

	Bilancio assestato 2020	Sez. II Legislazione vigente	Variazioni effetti provvedimenti approvati dopo la presentazione del DDL <sup>B</sup> *	2021				Bilancio integrato
				MANOVRA				
				Articolato Sez I	Rifinanziamenti Sez II	Definanziamenti Sez II	Riprogrammazioni Sez II	
<b>ENTRATE</b>								
Tributarie	472.043	505.055	5.787	-3.275	0	0	0	507.566
Extra Tributarie	65.427	68.761	17	1.725	0	0	0	70.503
Altre	3.723	1.911	0	0	0	0	0	1.911
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>541.193</b>	<b>575.727</b>	<b>5.803</b>	<b>-1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.980</b>
<b>SPESE</b>								
Spese correnti (netto interessi)	599.007	548.599	5.273	24.483	1.743	-4	0	580.095
Interessi	74.596	81.507	0	0	0	0	0	81.507
Spese Conto Capitale	169.848	66.070	-22	42.196	3.877	-260	-1	111.860
<b>SPESE FINALI</b>	<b>843.851</b>	<b>696.176</b>	<b>5.251</b>	<b>66.679</b>	<b>5.620</b>	<b>-264</b>	<b>-1</b>	<b>773.462</b>
Rimborso prestiti	226.638	287.235	0	0	0	0	0	287.235
Risparmio pubblico	-136.533	-56.290	530	-26.033	-1.743	4	0	-83.533
Saldo netto da finanziare	-302.658	-120.449	552	-68.229	-5.620	264	1	-193.482
Ricorso al mercato	-529.295	-407.685	552	-68.229	-5.620	264	1	-480.717

\*Comprende le variazioni relative ai seguenti provvedimenti: modifiche emendative al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; D.L. 9 novembre 2020, n. 149; D.L. 23 novembre 2020, n. 154; D.L. 30 novembre 2020, n. 157.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Importi in milioni di euro.

Tabella 2.2-2 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2022.

	Sez. II Legislazione vigente	Variazioni effetti provvedimenti approvati dopo la presentazione del DDL <sup>B</sup> *	2022				Bilancio integrato
			MANOVRA				
			Articolato Sez I	Rifinanziamenti Sez II	Definanziamenti Sez II	Riprogrammazioni Sez II	
<b>ENTRATE</b>							
Tributarie	522.522	-291	6.891	0	0	0	529.121
Extra Tributarie	73.150	0	484	0	0	0	73.634
Altre	1.897	0	0	0	0	0	1.897
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>597.568</b>	<b>-291</b>	<b>7.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604.652</b>
<b>SPESE</b>							
Spese correnti (netto interessi)	544.953	-340	14.201	2.054	-2	0	560.866
Interessi	82.406	0	0	0	0	0	82.406
Spese Conto Capitale	60.268	9	50.162	2.912	0	2.501	115.851
<b>SPESE FINALI</b>	<b>687.627</b>	<b>-331</b>	<b>64.363</b>	<b>4.965</b>	<b>-2</b>	<b>2.501</b>	<b>759.124</b>
Rimborso prestiti	274.297	0	0	0	0	0	274.297
Risparmio pubblico	-31.687	48	-6.826	-2.054	2	0	-40.517
Saldo netto da finanziare	-90.059	40	-56.988	-4.965	2	-2.501	-154.472
Ricorso al mercato	-364.356	40	-56.988	-4.965	2	-2.501	-428.768

\*Comprende le variazioni relative ai seguenti provvedimenti: modifiche emendative al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; D.L. 9 novembre 2020, n. 149; D.L. 23 novembre 2020, n. 154; D.L. 30 novembre 2020, n. 157.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Importi in milioni di euro.

Tabella 2.2-3 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2023.

	2023						
	Sez. II legislazione vigente	Variazioni effetti provvedimenti approvati dopo la presentazione del DDL <sup>6*</sup>	Articolato Sez. I	Rifinanziamenti Sez. II	Definanziamenti Sez. II	Riprogrammazioni Sez. II	Bilancio integrato
<b>ENTRATE</b>							
Tributarie	534.895	56	9.815	0	0	0	544.765
Extra Tributarie	67.405	0	1.321	0	0	0	68.726
Altre	1.874	0	0	0	0	0	1.874
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>604.174</b>	<b>56</b>	<b>11.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.366</b>
<b>SPESE</b>							
Spese correnti (netto interessi)	543.316	10	10.706	1.060	-2	0	555.090
Interessi	85.692	0	0	0	0	0	85.692
Spese Conto Capitale	60.634	7	53.703	2.657	0	-6.799	110.202
<b>SPESE FINALI</b>	<b>689.642</b>	<b>17</b>	<b>64.409</b>	<b>3.717</b>	<b>-2</b>	<b>-6.799</b>	<b>750.984</b>
Rimborso prestiti	355.050	0	0	0	0	0	355.050
Risparmio pubblico	-26.708	45	430	-1.060	2	0	-27.290
<b>Saldo netto da finanziare</b>	<b>-85.468</b>	<b>38</b>	<b>-53.273</b>	<b>-3.717</b>	<b>2</b>	<b>6.799</b>	<b>-135.618</b>
Ricorso al mercato	-440.518	38	-53.273	-3.717	2	6.799	-490.668

\*Comprende le variazioni relative ai seguenti provvedimenti: modifiche emendative al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; D.L. 9 novembre 2020, n. 149; D.L. 23 novembre 2020, n. 154; D.L. 30 novembre 2020, n. 157.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Importi in milioni di euro.

IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### 3 IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

#### 3.1 Il conto di cassa

Tabella 3.1-1 Conto di cassa. Quadro tendenziale.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Incassi correnti</b>	<b>847.170</b>	<b>786.764</b>	<b>838.423</b>	<b>865.216</b>	<b>882.458</b>
Tributari	519.336	469.282	511.102	528.106	539.871
Contributi sociali	236.168	220.605	232.998	243.236	247.988
Trasferimenti da altri soggetti	38.112	41.630	39.015	38.967	38.959
da famiglie	14.666	13.563	16.009	15.969	15.976
da imprese	12.386	10.941	10.863	10.854	10.839
da estero	11.060	17.126	12.144	12.145	12.144
Altri incassi correnti	53.554	55.247	55.307	54.906	55.641
<b>Incassi in conto capitale</b>	<b>9.327</b>	<b>7.296</b>	<b>7.872</b>	<b>12.378</b>	<b>7.763</b>
Trasferimenti da altri soggetti	3.202	2.741	3.034	3.107	3.156
da famiglie	221	214	225	228	231
da imprese	2.480	2.017	2.284	2.346	2.384
da estero	501	510	525	533	541
Altri incassi in conto capitale	6.125	4.555	4.838	9.271	4.607
<b>Incassi partite finanziarie</b>	<b>2.310</b>	<b>5.728</b>	<b>6.064</b>	<b>2.424</b>	<b>5.349</b>
<b>Incassi finali</b>	<b>858.806</b>	<b>799.789</b>	<b>852.358</b>	<b>880.018</b>	<b>895.570</b>
<b>Pagamenti correnti</b>	<b>841.997</b>	<b>911.528</b>	<b>889.294</b>	<b>893.338</b>	<b>900.188</b>
Personale in servizio	165.753	172.097	173.879	172.374	171.503
Acquisto di beni e servizi	143.655	151.156	148.038	148.188	147.531
Trasferimenti a altri soggetti	412.800	471.867	447.202	457.116	463.309
a famiglie	364.095	411.194	392.783	401.540	409.064
a imprese	28.804	40.306	31.696	32.050	30.257
a estero	19.901	20.367	22.723	23.526	23.988
Interessi passivi	71.377	68.869	70.956	66.801	68.005
Altri pagamenti correnti	48.412	47.538	49.220	48.859	49.840
<b>Pagamenti in conto capitale</b>	<b>43.475</b>	<b>59.112</b>	<b>59.770</b>	<b>55.625</b>	<b>52.815</b>
Investimenti fissi lordi	22.983	30.041	31.743	33.022	33.054
Trasferimenti a altri soggetti	19.308	26.861	25.918	20.469	17.716
a famiglie	1.419	1.880	1.593	1.613	1.466
a imprese	17.337	24.384	23.618	18.189	15.746
a estero	552	597	708	667	503
Altri pagamenti in conto capitale	1.184	2.210	2.109	2.134	2.045
<b>Pagamenti partite finanziarie</b>	<b>11.884</b>	<b>23.844</b>	<b>22.626</b>	<b>11.817</b>	<b>10.648</b>
<b>Pagamenti finali</b>	<b>897.357</b>	<b>994.484</b>	<b>971.690</b>	<b>960.779</b>	<b>963.651</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>5.173</b>	<b>-124.764</b>	<b>-50.872</b>	<b>-28.122</b>	<b>-17.730</b>
<b>Saldo al netto delle partite finanziarie</b>	<b>-28.976</b>	<b>-176.579</b>	<b>-102.770</b>	<b>-71.368</b>	<b>-62.782</b>
<b>Saldo primario</b>	<b>32.827</b>	<b>-125.826</b>	<b>-48.376</b>	<b>-13.960</b>	<b>-76</b>
<b>Saldo</b>	<b>-38.550</b>	<b>-194.695</b>	<b>-119.331</b>	<b>-80.761</b>	<b>-68.081</b>

Valori tendenziali della NADEF 2020.  
Importi in milioni di euro.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 3.1-2 Conto di cassa. Quadro programmatico.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Incassi correnti</b>	<b>847.170</b>	<b>786.764</b>	<b>835.264</b>	<b>874.668</b>	<b>895.047</b>
Tributari	519.336	469.282	509.101	534.382	549.963
Contributi sociali	236.168	220.605	227.549	242.451	249.517
Trasferimenti da altri soggetti	38.112	41.630	43.015	42.473	39.926
da famiglie	14.666	13.563	16.009	15.969	15.976
da imprese	12.386	10.941	10.863	10.854	10.839
da estero	11.060	17.126	16.144	15.651	13.111
Altri incassi correnti	53.554	55.247	55.599	55.361	55.640
<b>Incassi in conto capitale</b>	<b>9.327</b>	<b>7.296</b>	<b>18.231</b>	<b>28.649</b>	<b>33.050</b>
Trasferimenti da altri soggetti	3.202	2.741	3.034	3.107	3.156
da famiglie	221	214	225	228	231
da imprese	2.480	2.017	2.284	2.346	2.384
da estero	501	510	525	533	541
Altri incassi in conto capitale	6.125	4.555	15.198	25.542	29.894
<b>Incassi partite finanziarie</b>	<b>2.310</b>	<b>5.728</b>	<b>6.064</b>	<b>2.424</b>	<b>5.349</b>
<b>Incassi finali</b>	<b>858.806</b>	<b>799.789</b>	<b>859.559</b>	<b>905.741</b>	<b>933.445</b>
<b>Pagamenti correnti</b>	<b>841.997</b>	<b>911.528</b>	<b>905.462</b>	<b>906.880</b>	<b>911.898</b>
Personale in servizio	165.753	172.097	176.100	175.069	174.451
Acquisto di beni e servizi	143.655	151.156	152.937	150.488	148.145
Trasferimenti a altri soggetti	412.800	471.867	454.602	464.447	470.348
a famiglie	364.095	411.194	398.082	408.288	415.746
a imprese	28.804	40.306	33.731	32.554	30.524
a estero	19.901	20.367	22.788	23.605	24.078
Interessi passivi	71.377	68.869	70.956	66.801	68.005
Altri pagamenti correnti	48.412	47.538	50.869	50.075	50.949
<b>Pagamenti in conto capitale</b>	<b>43.475</b>	<b>59.112</b>	<b>76.484</b>	<b>79.535</b>	<b>74.663</b>
Investimenti fissi lordi	22.983	30.041	37.106	45.104	47.055
Trasferimenti a altri soggetti	19.308	26.861	35.488	29.981	25.613
a famiglie	1.419	1.880	1.713	1.633	1.486
a imprese	17.337	24.384	33.067	27.681	23.623
a estero	552	597	708	667	503
Altri pagamenti in conto capitale	1.184	2.210	3.890	4.449	1.995
<b>Pagamenti partite finanziarie</b>	<b>11.884</b>	<b>23.844</b>	<b>22.626</b>	<b>11.817</b>	<b>10.648</b>
<b>Pagamenti finali</b>	<b>897.357</b>	<b>994.484</b>	<b>1.004.572</b>	<b>998.231</b>	<b>997.209</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>5.173</b>	<b>-124.764</b>	<b>-70.198</b>	<b>-32.211</b>	<b>-16.851</b>
<b>Saldo al netto delle partite finanziarie</b>	<b>-28.976</b>	<b>-176.579</b>	<b>-128.452</b>	<b>-83.097</b>	<b>-58.464</b>
<b>Saldo primario</b>	<b>32.827</b>	<b>-125.826</b>	<b>-74.058</b>	<b>-25.688</b>	<b>4.242</b>
<b>Saldo</b>	<b>-38.550</b>	<b>-194.695</b>	<b>-145.014</b>	<b>-92.489</b>	<b>-63.764</b>

Importi in milioni di euro.

## IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

**3.2 Il conto economico delle Amministrazioni pubbliche**

Tabella 3.2-1 Conto economico delle Amministrazioni pubbliche. Quadro tendenziale.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>SPESA</b>					
Redditi da lavoro dipendente	173.054	177.248	181.896	180.370	179.752
Consumi intermedi	147.364	158.876	154.106	154.138	154.178
Prestazioni sociali in denaro	361.203	410.500	389.880	394.650	401.710
Pensioni	274.860	282.140	288.600	295.270	302.210
Altre prestazioni sociali	86.343	128.360	101.280	99.380	99.500
Altre spese correnti	66.713	83.263	73.084	75.027	72.836
<b>Totale spese correnti netto interessi</b>	<b>748.334</b>	<b>829.887</b>	<b>798.966</b>	<b>804.185</b>	<b>808.476</b>
Interessi passivi	60.386	58.411	57.705	57.583	58.800
<b>Totale spese correnti</b>	<b>808.720</b>	<b>888.298</b>	<b>856.671</b>	<b>861.768</b>	<b>867.276</b>
Investimenti fissi lordi	41.156	44.608	47.474	50.565	49.679
Contributi agli investimenti	14.327	20.531	21.775	17.292	16.258
Altre spese in c/capitale	6.377	10.306	5.373	4.143	6.946
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>61.860</b>	<b>75.445</b>	<b>74.622</b>	<b>72.000</b>	<b>72.883</b>
<b>Totale spese finali</b>	<b>870.580</b>	<b>963.743</b>	<b>931.292</b>	<b>933.767</b>	<b>940.158</b>
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	516.633	474.925	513.216	529.567	541.757
Imposte dirette	257.284	245.254	258.370	267.148	273.491
Imposte indirette	258.112	228.551	253.501	261.058	266.895
Imposte in c/capitale	1.237	1.120	1.345	1.361	1.371
Contributi sociali	241.952	224.934	236.027	246.710	252.943
Contributi sociali effettivi	237.752	220.604	231.623	242.242	248.477
Contributi sociali figurativi	4.200	4.330	4.404	4.468	4.466
Altre entrate correnti	80.606	79.189	80.331	79.894	80.960
<b>Totale entrate correnti (*)</b>	<b>837.954</b>	<b>777.928</b>	<b>828.229</b>	<b>854.810</b>	<b>874.289</b>
Entrate in conto capitale non tributarie	2.739	6.680	2.622	2.897	3.122
<b>Totale entrate finali (*)</b>	<b>841.930</b>	<b>785.727</b>	<b>832.196</b>	<b>859.068</b>	<b>878.782</b>
Pressione fiscale (% del PIL)	42,4	42,5	43,0	42,8	42,6
<b>Saldo primario</b>	<b>31.736</b>	<b>-119.605</b>	<b>-41.392</b>	<b>-17.116</b>	<b>-2.576</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>29.234</b>	<b>-110.370</b>	<b>-28.442</b>	<b>-6.957</b>	<b>7.014</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>-28.650</b>	<b>-178.015</b>	<b>-99.097</b>	<b>-74.699</b>	<b>-61.376</b>
PIL nominale	1.789.747	1.647.239	1.742.031	1.814.803	1.865.194

(\*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali. I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Valori tendenziali della NADEF 2020. Importi in milioni di euro.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 3.2-2 Conto economico delle Amministrazioni centrali. Quadro tendenziale.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>SPESE</b>					
Redditi da lavoro dipendente	102.734	105.590	108.239	106.879	106.314
Consumi intermedi	26.883	30.373	27.981	26.473	26.197
Prestazioni sociali in denaro	15.143	19.058	18.911	19.685	19.700
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	241.182	322.680	286.822	281.866	280.590
Altre spese correnti	43.033	57.237	48.016	49.505	47.108
<b>Totale spese correnti netto interessi</b>	<b>428.975</b>	<b>534.938</b>	<b>489.969</b>	<b>484.408</b>	<b>479.909</b>
Interessi passivi	59.542	57.680	57.170	57.114	58.458
<b>Totale spese correnti</b>	<b>488.517</b>	<b>592.618</b>	<b>547.139</b>	<b>541.522</b>	<b>538.367</b>
Investimenti fissi lordi	17.913	20.908	19.848	20.099	19.853
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	5.349	6.590	8.532	9.811	9.493
Contributi agli investimenti	10.711	16.178	17.199	13.163	12.110
Altre spese in c/capitale	5.438	9.447	4.477	3.232	6.022
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>39.411</b>	<b>53.123</b>	<b>50.056</b>	<b>46.305</b>	<b>47.478</b>
<b>Totale spese finali</b>	<b>527.928</b>	<b>645.741</b>	<b>597.195</b>	<b>587.827</b>	<b>585.845</b>
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	441.405	409.342	439.712	455.161	465.926
Imposte dirette	234.375	223.501	235.308	243.150	248.893
Imposte indirette	205.869	184.796	203.134	210.725	215.737
Imposte in c/capitale	1.161	1.045	1.270	1.286	1.296
Contributi sociali	2.462	2.606	2.652	2.693	2.674
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	11.441	12.834	12.768	13.386	13.437
Altre entrate correnti	38.507	37.807	38.014	36.773	37.241
<b>Totale entrate correnti (*)</b>	<b>492.654</b>	<b>461.544</b>	<b>491.876</b>	<b>506.727</b>	<b>517.982</b>
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	638	638	638	638	638
Altre entrate in c/capitale	1.107	746	565	719	779
<b>Entrate in conto capitale non tributarie</b>	<b>1.745</b>	<b>1.384</b>	<b>1.203</b>	<b>1.357</b>	<b>1.417</b>
<b>Totale entrate finali (*)</b>	<b>495.560</b>	<b>463.973</b>	<b>494.349</b>	<b>509.370</b>	<b>520.695</b>
<b>Saldo primario</b>	<b>27.174</b>	<b>-124.088</b>	<b>-45.676</b>	<b>-21.343</b>	<b>-6.692</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>4.137</b>	<b>-131.074</b>	<b>-55.263</b>	<b>-34.795</b>	<b>-20.385</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>-32.368</b>	<b>-181.768</b>	<b>-102.846</b>	<b>-78.457</b>	<b>-65.150</b>
PIL nominale	1.789.747	1.647.239	1.742.031	1.814.803	1.865.194

(\*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali. I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Valori tendenziali della NADEF 2020. Importi in milioni di euro.

## IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 3.2-3 Conto economico delle Amministrazioni locali. Quadro tendenziale.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>SPESE</b>					
Redditi da lavoro dipendente	67.243	68.570	70.467	70.329	70.278
Consumi intermedi	118.503	126.450	124.104	125.502	125.795
Prestazioni sociali in denaro	4.229	4.447	4.452	4.477	4.520
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	7.675	9.052	8.887	9.416	9.421
Altre spese correnti	20.725	23.287	22.226	22.622	22.782
<b>Totale spese correnti netto interessi</b>	<b>218.375</b>	<b>231.806</b>	<b>230.136</b>	<b>232.346</b>	<b>232.796</b>
Interessi passivi	1.976	1.670	1.452	1.333	1.236
<b>Totale spese correnti</b>	<b>220.351</b>	<b>233.476</b>	<b>231.588</b>	<b>233.679</b>	<b>234.032</b>
Investimenti fissi lordi	22.815	23.320	26.998	29.781	29.130
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	638	637	638	638	637
Contributi agli investimenti	3.616	4.353	4.576	4.129	4.148
Altre spese in c/capitale	919	839	876	891	904
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>27.988</b>	<b>29.149</b>	<b>33.088</b>	<b>35.439</b>	<b>34.819</b>
<b>Totale spese finali</b>	<b>248.339</b>	<b>262.625</b>	<b>264.676</b>	<b>269.118</b>	<b>268.851</b>
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	75.228	65.583	73.504	74.406	75.831
Imposte dirette	22.909	21.753	23.062	23.998	24.598
Imposte indirette	52.243	43.755	50.367	50.333	51.158
Imposte in c/capitale	76	75	75	75	75
Contributi sociali	1.231	1.227	1.245	1.261	1.272
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	126.067	145.320	140.537	141.880	139.775
Altre entrate correnti	39.590	38.674	39.530	40.231	40.812
<b>Totale entrate correnti (*)</b>	<b>242.040</b>	<b>250.729</b>	<b>254.741</b>	<b>257.703</b>	<b>257.615</b>
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	5.349	6.590	8.533	9.812	9.494
Altre entrate in c/capitale	1.632	5.933	2.056	2.177	2.341
<b>Entrate in conto capitale non tributarie</b>	<b>6.981</b>	<b>12.523</b>	<b>10.589</b>	<b>11.989</b>	<b>11.835</b>
<b>Totale entrate finali (*)</b>	<b>249.097</b>	<b>263.327</b>	<b>265.405</b>	<b>269.767</b>	<b>269.525</b>
<b>Saldo primario</b>	<b>2.734</b>	<b>2.372</b>	<b>2.181</b>	<b>1.982</b>	<b>1.910</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>21.689</b>	<b>17.253</b>	<b>23.153</b>	<b>24.024</b>	<b>23.583</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>758</b>	<b>702</b>	<b>729</b>	<b>649</b>	<b>674</b>
PIL nominale	1.789.747	1.647.239	1.742.031	1.814.803	1.865.194

(\*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali. I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Valori tendenziali della NADEF 2020. Importi in milioni di euro.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 3.2-4 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro tendenziale.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>SPESE</b>					
Redditi da lavoro dipendente	3.077	3.088	3.190	3.162	3.160
Consumi intermedi	1.978	2.053	2.021	2.163	2.186
Prestazioni sociali in denaro	341.831	386.995	366.517	370.488	377.490
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	3.772	3.782	3.881	3.970	4.016
Altre spese correnti	2.955	2.739	2.842	2.900	2.946
<b>Totale spese correnti netto interessi</b>	<b>353.613</b>	<b>398.657</b>	<b>378.451</b>	<b>382.683</b>	<b>389.798</b>
Interessi passivi	79	80	80	81	81
<b>Totale spese correnti</b>	<b>353.692</b>	<b>398.737</b>	<b>378.531</b>	<b>382.764</b>	<b>389.879</b>
Investimenti fissi lordi	428	380	628	685	696
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
Altre spese in c/capitale	20	20	20	20	20
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>448</b>	<b>400</b>	<b>648</b>	<b>705</b>	<b>716</b>
<b>Totale spese finali</b>	<b>354.140</b>	<b>399.137</b>	<b>379.179</b>	<b>383.469</b>	<b>390.595</b>
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	0	0	0	0	0
Imposte dirette	0	0	0	0	0
Imposte indirette	0	0	0	0	0
Imposte in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi sociali	238.259	221.101	232.130	242.756	248.997
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	115.121	177.360	146.285	139.987	140.816
Altre entrate correnti	3.720	3.727	3.784	3.835	3.882
<b>Totale entrate correnti (*)</b>	<b>357.100</b>	<b>402.188</b>	<b>382.199</b>	<b>386.578</b>	<b>393.695</b>
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Altre entrate in c/capitale	0	0	0	0	0
<b>Entrate in conto capitale non tributarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale entrate finali (*)</b>	<b>357.100</b>	<b>402.188</b>	<b>382.199</b>	<b>386.578</b>	<b>393.695</b>
<b>Saldo primario</b>	<b>3.039</b>	<b>3.131</b>	<b>3.100</b>	<b>3.190</b>	<b>3.181</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>3.408</b>	<b>3.451</b>	<b>3.668</b>	<b>3.814</b>	<b>3.816</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>2.960</b>	<b>3.051</b>	<b>3.020</b>	<b>3.109</b>	<b>3.100</b>
PIL nominale	1.789.747	1.647.239	1.742.031	1.814.803	1.865.194

(\*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.  
I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Valori tendenziali della NADEF 2020.  
Importi in milioni di euro.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 3.2-5 Conto economico delle Amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>SPESE</b>					
Redditi da lavoro dipendente	173.054	177.248	184.117	183.066	182.700
Consumi intermedi	147.364	158.876	158.995	156.438	154.794
Prestazioni sociali in denaro	361.203	410.500	395.044	401.390	408.384
Pensioni	274.860	282.140	288.747	295.755	302.790
Altre prestazioni sociali	86.343	128.360	106.297	105.635	105.594
Altre spese correnti	66.713	83.263	76.978	76.833	74.307
<b>Totale spese correnti netto interessi</b>	<b>748.334</b>	<b>829.887</b>	<b>815.134</b>	<b>817.727</b>	<b>820.186</b>
Interessi passivi	60.386	58.411	57.705	57.583	58.800
<b>Totale spese correnti</b>	<b>808.720</b>	<b>888.298</b>	<b>872.838</b>	<b>875.310</b>	<b>878.986</b>
Investimenti fissi lordi	41.156	44.608	52.866	62.791	63.893
Contributi agli investimenti	14.327	20.531	29.893	26.244	23.603
Altre spese in c/capitale	6.377	10.306	6.455	6.958	7.946
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>61.860</b>	<b>75.445</b>	<b>89.213</b>	<b>95.992</b>	<b>95.441</b>
<b>Totale spese finali</b>	<b>870.580</b>	<b>963.743</b>	<b>962.052</b>	<b>971.302</b>	<b>974.427</b>
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	516.633	474.925	510.939	535.843	551.849
Imposte dirette	257.284	245.254	256.571	268.717	276.919
Imposte indirette	258.112	228.551	253.023	265.765	273.559
Imposte in c/capitale	1.237	1.120	1.345	1.361	1.371
Contributi sociali	241.952	224.934	229.857	245.916	254.463
Contributi sociali effettivi	237.752	220.604	225.453	241.448	249.997
Contributi sociali figurativi	4.200	4.330	4.404	4.468	4.466
Altre entrate correnti	80.606	79.189	84.637	83.861	81.927
<b>Totale entrate correnti (*)</b>	<b>837.954</b>	<b>777.928</b>	<b>824.088</b>	<b>864.258</b>	<b>886.868</b>
Entrate in conto capitale non tributarie	2.739	6.680	12.985	19.165	28.409
<b>Totale entrate finali (**)</b>	<b>841.930</b>	<b>785.727</b>	<b>838.418</b>	<b>884.784</b>	<b>916.648</b>
Pressione fiscale (% del PIL)	42,4	42,5	42,1	42,3	42,1
<b>Saldo primario</b>	<b>31.736</b>	<b>-119.605</b>	<b>-65.928</b>	<b>-28.936</b>	<b>1.021</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>29.234</b>	<b>-110.370</b>	<b>-48.750</b>	<b>-11.051</b>	<b>7.882</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>-28.650</b>	<b>-178.015</b>	<b>-123.633</b>	<b>-86.518</b>	<b>-57.779</b>
PIL nominale	1.789.747	1.647.239	1.759.223	1.848.881	1.916.551

(\*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali. I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 3.2-6 Conto economico delle Amministrazioni centrali. Quadro programmatico.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>SPESE</b>					
Redditi da lavoro dipendente	102.734	105.590	109.552	108.649	108.337
Consumi intermedi	26.883	30.373	30.337	28.350	27.257
Prestazioni sociali in denaro	15.143	19.058	21.747	24.905	25.318
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	241.182	322.680	300.570	287.091	279.802
Altre spese correnti	43.033	57.237	50.578	50.252	47.630
<b>Totale spese correnti netto interessi</b>	<b>428.975</b>	<b>534.938</b>	<b>512.785</b>	<b>499.246</b>	<b>488.343</b>
Interessi passivi	59.542	57.680	57.170	57.114	58.458
<b>Totale spese correnti</b>	<b>488.517</b>	<b>592.618</b>	<b>569.955</b>	<b>556.360</b>	<b>546.801</b>
Investimenti fissi lordi	17.913	20.908	25.168	31.813	35.613
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	5.349	6.590	8.532	9.811	9.493
Contributi agli investimenti	10.711	16.178	25.177	22.125	19.812
Altre spese in c/capitale	5.438	9.447	5.559	6.048	7.022
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>39.411</b>	<b>53.123</b>	<b>64.436</b>	<b>69.797</b>	<b>71.940</b>
<b>Totale spese finali</b>	<b>527.928</b>	<b>645.741</b>	<b>634.391</b>	<b>626.157</b>	<b>618.741</b>
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	441.405	409.342	437.702	461.438	476.166
Imposte dirette	234.375	223.501	233.525	244.720	252.310
Imposte indirette	205.869	184.796	202.908	215.432	222.560
Imposte in c/capitale	1.161	1.045	1.270	1.286	1.296
Contributi sociali	2.462	2.606	2.652	2.693	2.674
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	11.441	12.834	12.768	13.386	13.437
Altre entrate correnti	38.507	37.807	42.320	40.740	38.208
<b>Totale entrate correnti (*)</b>	<b>492.654</b>	<b>461.544</b>	<b>494.172</b>	<b>516.970</b>	<b>529.189</b>
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	638	638	638	638	638
Altre entrate in c/capitale	1.107	746	10.928	16.987	26.066
<b>Entrate in conto capitale non tributarie</b>	<b>1.745</b>	<b>1.384</b>	<b>11.566</b>	<b>17.625</b>	<b>26.704</b>
<b>Totale entrate finali (*)</b>	<b>495.560</b>	<b>463.973</b>	<b>507.008</b>	<b>535.881</b>	<b>557.189</b>
<b>Saldo primario</b>	<b>27.174</b>	<b>-124.088</b>	<b>-70.212</b>	<b>-33.162</b>	<b>-3.095</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>4.137</b>	<b>-131.074</b>	<b>-75.783</b>	<b>-39.390</b>	<b>-17.612</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>-32.368</b>	<b>-181.768</b>	<b>-127.382</b>	<b>-90.276</b>	<b>-61.553</b>
PIL nominale	1.789.747	1.647.239	1.759.223	1.848.881	1.916.551

(\*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali. I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 3.2-7 Conto economico delle Amministrazioni locali. Quadro programmatico.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>SPESE</b>					
Redditi da lavoro dipendente	67.243	68.570	71.368	71.230	71.179
Consumi intermedi	118.503	126.450	126.637	125.925	125.351
Prestazioni sociali in denaro	4.229	4.447	4.452	4.477	4.520
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	7.675	9.052	8.887	9.416	9.421
Altre spese correnti	20.725	23.287	23.558	23.678	23.728
<b>Totale spese correnti netto interessi</b>	<b>218.375</b>	<b>231.806</b>	<b>234.902</b>	<b>234.726</b>	<b>234.198</b>
Interessi passivi	1.976	1.670	1.452	1.333	1.236
<b>Totale spese correnti</b>	<b>220.351</b>	<b>233.476</b>	<b>236.354</b>	<b>236.059</b>	<b>235.434</b>
Investimenti fissi lordi	22.815	23.320	27.070	30.293	27.583
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	638	637	638	638	637
Contributi agli investimenti	3.616	4.353	4.716	4.118	3.791
Altre spese in c/capitale	919	839	876	891	904
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>27.988</b>	<b>29.149</b>	<b>33.299</b>	<b>35.940</b>	<b>32.915</b>
<b>Totale spese finali</b>	<b>248.339</b>	<b>262.625</b>	<b>269.653</b>	<b>271.999</b>	<b>268.350</b>
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	75.228	65.583	73.237	74.405	75.684
Imposte dirette	22.909	21.753	23.046	23.997	24.610
Imposte indirette	52.243	43.755	50.116	50.333	50.999
Imposte in c/capitale	76	75	75	75	75
Contributi sociali	1.231	1.227	1.245	1.261	1.272
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	126.067	145.320	145.782	144.762	139.421
Altre entrate correnti	39.590	38.674	39.530	40.231	40.812
<b>Totale entrate correnti (*)</b>	<b>242.040</b>	<b>250.729</b>	<b>259.718</b>	<b>260.584</b>	<b>257.114</b>
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	5.349	6.590	8.533	9.812	9.494
Altre entrate in c/capitale	1.632	5.933	2.056	2.177	2.341
<b>Entrate in conto capitale non tributarie</b>	<b>6.981</b>	<b>12.523</b>	<b>10.589</b>	<b>11.989</b>	<b>11.835</b>
<b>Totale entrate finali (*)</b>	<b>249.097</b>	<b>263.327</b>	<b>270.382</b>	<b>272.648</b>	<b>269.024</b>
<b>Saldo primario</b>	<b>2.734</b>	<b>2.372</b>	<b>2.181</b>	<b>1.982</b>	<b>1.910</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>21.689</b>	<b>17.253</b>	<b>23.364</b>	<b>24.525</b>	<b>21.679</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>758</b>	<b>702</b>	<b>729</b>	<b>649</b>	<b>674</b>
PIL nominale	1.789.747	1.647.239	1.759.223	1.848.881	1.916.551

(\*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.  
I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.  
Importi in milioni di euro.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>SPESE</b>					
Redditi da lavoro dipendente	3.077	3.088	3.196	3.187	3.185
Consumi intermedi	1.978	2.053	2.021	2.163	2.187
Prestazioni sociali in denaro	341.831	386.995	368.845	372.008	378.546
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	3.772	3.782	3.881	3.970	4.016
Altre spese correnti	2.955	2.739	2.842	2.903	2.949
<b>Totale spese correnti netto interessi</b>	<b>353.613</b>	<b>398.657</b>	<b>380.785</b>	<b>384.232</b>	<b>390.883</b>
Interessi passivi	79	80	80	81	81
<b>Totale spese correnti</b>	<b>353.692</b>	<b>398.737</b>	<b>380.865</b>	<b>384.313</b>	<b>390.964</b>
Investimenti fissi lordi	428	380	628	685	696
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
Altre spese in c/capitale	20	20	20	20	20
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>448</b>	<b>400</b>	<b>648</b>	<b>705</b>	<b>716</b>
<b>Totale spese finali</b>	<b>354.140</b>	<b>399.137</b>	<b>381.513</b>	<b>385.018</b>	<b>391.680</b>
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	0	0	0	0	0
Imposte dirette	0	0	0	0	0
Imposte indirette	0	0	0	0	0
Imposte in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi sociali	238.259	221.101	225.960	241.962	250.517
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	115.121	177.360	154.789	142.330	140.382
Altre entrate correnti	3.720	3.727	3.784	3.835	3.882
<b>Totale entrate correnti (*)</b>	<b>357.100</b>	<b>402.188</b>	<b>384.533</b>	<b>388.127</b>	<b>394.780</b>
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Altre entrate in c/capitale	0	0	0	0	0
<b>Entrate in conto capitale non tributarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale entrate finali (*)</b>	<b>357.100</b>	<b>402.188</b>	<b>384.533</b>	<b>388.127</b>	<b>394.780</b>
<b>Saldo primario</b>	<b>3.039</b>	<b>3.131</b>	<b>3.100</b>	<b>3.190</b>	<b>3.181</b>
<b>Saldo di parte corrente</b>	<b>3.408</b>	<b>3.451</b>	<b>3.668</b>	<b>3.814</b>	<b>3.816</b>
<b>Indebitamento netto</b>	<b>2.960</b>	<b>3.051</b>	<b>3.020</b>	<b>3.109</b>	<b>3.100</b>
PIL nominale	1.789.747	1.647.239	1.759.223	1.848.881	1.916.551

(\*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali. I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.





€ 21,80